DIZIONARIO
DI
GIURISPRUDENZA
PER LI STATI ROMANI

OSSIA

RACCOLTA DI TUTTI GL' ORDINI PUBBLICATI DALLA SUPREMA CONSULTA DI STATO PER MEZZO DEL BOLLETTINO OFFICIALE, DELLE LEGGI DELLA ASSEMBLEA COSTITUENTE, E DECRETI IMPERIALI IN QUELLI CITATI, E CHE SONO IN VIGORE, DEI CODICI CIVILE, PENALE, E DI COMMERCIO, DEI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, E D'ISTRUZIONE CRIMINALE, DELLE LEGGI, ED ORDINI DELLA PREFETTURA, DELLA MAERIA, DELLA POLIZIA, DELL'ECCELSO CONSIGLIO DI LIQUIDAZIONE ETC. DISPOSTE PER ORDINE ALFABETICO DI MATERIE CON SOMMARIO A CIASCUN'ARTICOLO, E COPIOSE NOTE.

Opera non solo utile, ma necessaria per ogni ceto di persone

COMPILATA

DALL'AVVOCATO GIANNANTONIO PASSERI

Multa secum defert Tempus, et rerum Status, multa commutavit in melius . . . . ERASMUS.

TOMO III.

D E F

PRESSO VINCENZO POGGIOLI IN VIA DELL'ANIMA N°. 10.

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI

Contenuti in questo Terzo Volume

D

E

F

D

DANNI, ED INTERESSI

CODICE PENALE

LIBRO PRIMO CAPO III.

1 *Art.* 51. Quando vi sarà luogo a reintegrazione, sarà il colpevole condannato a favore della parte ai compensi, la determinazione dei quali è lasciata alla giustizia della Corte, o del Tribunale, quando non li avrà regolati la Legge, senza che essi possano essere giammai minori del quarto delle reintegrazioni, e senza che la Corte, o il Tribunale possa anche col consenso della parte pronunciarne l'applicazione ad un opera qualunque (1).

2 *Art.* 52. L'esecuzione delle condanne all' ammenda, alle reintegrazioni, ai danni, ed interessi, ed alle spese, potrà essere sollecitata per mezzo della carcerazione.

3 *Art.* 53. Quando le ammende, e le spese saranno decretate a vantaggio dello Stato, se dopo il termine della pena *afflittiva*, *o infamante* la prigionia del condannato per il pagamento di queste multe pecuniarie è durata per un anno intero, egli potrà con le pruove della sua assoluta impossibilità di pagare, acquistate per le vie di diritto, ottenere provvisoriamente la sua libertà.

4 La durata della prigionia sarà ridotta a sei mesi, se si tratta di un delitto, colle facoltà in tutti li casi di rimetterlo nella prigione, se sopravviene al condannato qualche mezzo che lo mette nella condizione di potere pagare.

5 *Art.* 54. In caso che concorrano l'ammenda, o confisca, con le reintegrazioni, e i danni, e interessi su i beni insufficienti del condannato, questi ultimi titoli di condanna otterranno la preferenza (2).

6 *Art.* 55. Tutti gl'individui condannati per un medesimo misfatto, o per un medesimo delitto sono tenuti in solido alle amende, alle reintegrazioni, ai danni-interessi, ed alle spese.

Vedi - *Pene* N°. 9.

(1) Nel Codice dell'anno 1791. risiedeva in facoltà de' Giudici l'applicazione indefinita delle indennità, ed interessi pronunciati; ma essendosi rimarcato che ne aveano abusato, e che per motivi di falsa beneficenza aveano aggiudicato in favore di opere pie più di quello che avrebbero fatto a vantaggio delle parti, e che non lo avrebbe esatto una savia applicazione della pena, fu creduto necessario di provvedere a questo abuso.

(2) E' giusto che la riparazione del danno sia prescritta dal Fisco, che non è stato offeso, ma non sono soggette alla stessa preferenza le spese di Procedura anticipate dal Governo per la doppia ragione, che essendo personalmente tenuta la parte Civile al rimborso delle spese sarebbe stata illusoria la preferenza, e che in ogni caso si tratta qui di anticipazioni fatte per l'interesse delle parti Civili, ed il di cui pagamento deve essere prima di tutto assicurato.

La refezzione dei danni, ed interessi è preferita all' ammenda - Vedi *Polizia* N°. 6.

Vedi - *Giurì* dal N°. 223, al 231.

Vedi - *Tribunale di Polizia Correzionale Nota* * *Art.* 14.

La refezione de' danni, ed interessi in materia correzionale porta seco la compulsione personale, e condanna solidaria fra i complici - Vedi - *Pene Correzionali* N°. 58, e 59.

Vedi - *Furti* N°. 68.

Vedi - *Refezione di Spese*.

DANNO DATO

Doloso - Vedi *Furti* dal N°. 91, al 134.

Manuale - Vedi *Furti* dal N°. 126 al 128, 134. Vedi *Polizia Rurale* N°. 37, e 38.

Agl' Istromenti di Agricoltura, come si punisca - Vedi *Furti* N°. 116.

Vedi - *Polizia* N°. 36, 37.

Vedi - *Foreste* dal N°. 35, al 53, 72, 120, dal N°. 145, al 157, dal N°. 175, al 178, dal N°. 257, al 278.

Vedi - *Pene Correzionali* N°. 45.

Danno dato da Bestiami - Vedi - *Polizia Rurale* dal N°. 12, al 14, dal 20, al 22, dal 35, al 37, dal 47, al 51.

Danno dato agl' Alberi - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 16.

Danno dato con acque - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 17, e 18.

Danno dato ai Fossi, Ripari, e Siepi - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 19.

Danno accagionato sulle Strade Pubbliche - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 53, 58.

DATIVA

SOMMARIO

I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 18 Giugno 1809. che revoca le sospensioni che alcune Comuni aveano ottenute del pagamento della Dativa sotto pretesto d'aggravio dal N. 1. al 5.

II Ordine della stessa Consulta dei 18. Giugno 1809. che conferma il privilegio della Mano Regia agl' Esattori della Dativa dal N. 6. al 10.

III. Ordine della stessa Consulta dei 23. Giugno 1809. che obbliga gli Amministratori che esiggono a prestare sigurtà per l'avvenire, e fornire li loro conti per il passato dal N. 11. al 13.

IV. Decreto Imperiale dei 30. Gennaro 1812 sul modo con cui devesi dagl'antichi Amministratori Camerali, e dalle Comunità esigere il dovuto per la Dativa, ed altri Debiti nelli Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal N. 14. al 21.

V. Circolare del Sig. Prefetto di Roma dei 26. Novembre 1812. ai Signori Sotto-Prefetti per l'esecuzione del soprariferito Decreto Imperiale relativo ai Debiti degl' antichi Amministratori Camerali sulle antiche Tasse dal N. 22 al 29.

I.

1 La Consulta straordinaria considerando che le sospensioni del pagamento integrale della Dativa accordato a diverse Comuni sotto pretesto di ricorso contro le stime catastrali non hanno alcun motivo legittimo.

2 Che in materia di tassa la minorazione, o d'esenzione di pagamento non deve mai ottenersi, se non quando l'aggravio, ed il diritto allo sgravio sono stati preventivamente verificati, e stabiliti, decreta

3 *Art.* 1. Le sospensioni di pagamento accordate a diverse Comuni, e a diversi particolari sulla tassa della dativa, sotto pretesto di aggravio, e di stime accresciute, sono revocate per il bimestre corrente, e per li bimestri avvenire.

4 In conseguenza le comuni che avevano ottenuto le dette sospensioni, salderanno per li detti bimestri l'integrità della Dativa, che era stata a loro assegnata con i libri catastrali, salvo il prendersi in seguito delle misure sui reclami, ed a provedersi su quelli sgravj che si troveranno appartenere al caso.

5 Gl'amministratori camerali saranno costretti a ricevere per il bimestre corrente tutte le somme, e per quelli avvenire comprese nelle sospensioni accordate.

II.

6 Gl'amministratori camerali godranno per l'incasso della Dativa di tutti i privilegj, e mezzi di esecuzione che loro erano stati accordati dall' antico governo.

7 In conseguenza potranno come per il passato ottenere contro gl'esattori delle comunità la mano regia necessaria per fare esecuzione sia nelle loro persone, sia ne'loro beni ai detti esattori, o in loro mancanza ai principali abitanti garanti della esiggenza.

8 La mano regia sarà rilasciata dal membro della Consulta incaricato del Dipartimento delle Finanze.

9 I Governatori, e li Magistrati di ciascuna Comune diverranno responsabili di ogni ritardo che soffrir potesse l'incasso della dativa.

10 A seconda delle disposizioni qui sopra; gl'Amministratori Camerali saranno tenuti passare al Tesoro Pubblico, e nei termini soliti le parti della tassa fondiaria a norma, e misura delle loro scadenze.

III.

11 Tutti li Amministratori Camerali incaricati della riscossione della Dativa, dovranno nel termine di otto giorni della notificazione del presente ordine esibire avanti la Consulta una sigurtà solidale, e solvibile per sicurezza, e garanzia di denari da loro incassati.

12 A tutti quelli che nel suddetto spazio di tempo non avranno date le suddette sigurtà si sostituiranno degl'altri.

13 Gl'Amministratori sostituiti dovranno subito versare nella depositeria generale il montante delle somme che avranno incassate, e stabilire i loro conti sotto pena di esservi costretti personalmente, ed anche perseguitati straordinariamente se il caso lo esiggesse.

Dativa reale. Vedi. *Contribuzione Fondiaria* dal N°. 1 al 14.

Dativa sulle Case. Vedi. *Contribuzione Fondiaria* dal N°. 15 al 24.

IV.

Dal palazzo delle Tuilleries li 30 Gennaro 1812.

NAPOLEONE ec.

14 Sul rapporto del nostro ministro delle Finanze.

Inteso il nostro Consiglio di Stato; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

15 *Art.* 1. L'incasso dei debiti sulla Dativa Reale, e sulle differenti tasse nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno di cui gl'antichi Amministratori Camerali sono responsabili verso il nostro Tesoro Imperiale, avendone incassato, e dovuto incassare l'ammontare, e di cui non ne hanno fatto il versamento, sarà proseguito a seconda dei Decreti del Consiglio di Liquidazione sedente a Roma incaricato dal nostro Decreto dei 5 Agosto 1810 di fare rientrare nel Tesoro Imperiale li residui delle contribuzioni dovute in questi due Dipartimenti per gl'anni 1810, ed anteriori.

16 *Art.* 2. Sarà egualmente proseguito, spirato il tempo accordato dalla Consulta l'incasso dei debiti, tanto sulla Dativa reale, quanto sulle differenti tasse arretrate, per le quali alcuni particolari avevano ottenuto delle sospensioni sotto l'antico governo pontificio, che sono state revocate.

17 *Art.* 3. Le Comuni dei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, saranno reimposte per due, o tre anni al più in porzioni eguali, mediante un supplemento ai loro centesimi addizionali dell'ammontare delle somme dalle quali esse sono state, e saranno riconosciute debitrici dal Consiglio di Liquidazione, tanto sulle Dative reali, quanto sulle differenti tasse arretrate anteriormente al 1°. Gennajo 1811.

18 *Art.* 4. I Ruoli saranno resi esecutorj dal Prefetto del Dipartimento, il quale dovrà rimetterne uno Stato al Presidente del Consiglio di Liquidazione, Intendente del nostro Tesoro Imperiale a Roma.

19 *Art.* 5. L'ammontare di questi incassi sarà versato nella Cassa delle rendite arretrate dei Dipartimenti, ed impiegato al pagamento delle spese dell' esercizio 1810, e degl'anni anteriori, conforme al nostro Decreto dei 5 Agosto 1810, eccettuatane non di meno una somma che non potrà eccedere li due Quinti del detto arretrato, la quale potrà essere disposta, come fondo di sgravio, in favore di quelle Comuni che ne saranno state giudicate meritevoli.

20 *Art.* 6. Questi sgravj saranno ordinati dal Prefetto di ciascun Dipartimento, il quale ne manderà lo stato al nostro Ministro delle Finanze, per essere da noi, modificato, o approvato definitivamente.

21 *Art.* 7. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato NAPOLEONE

V.

22 *Signore*. L'Ordine di cui trovasi copia quì unita prescrive la pubblicazione del Decreto Imperiale dei 30 Gennajo scorso, col quale si regola il modo di ricuperare le somme dovute sulla Dativa Reale, e sulle altre antiche tasse dagl'ex-Amministratori Camerali, dai particolari, e dalle Comuni.

23 E'necessario per facilitare l'esecuzione di questo Decreto di darle delle istruzioni chiare e precise.

24 Appena ricevuta questa lettera alla quale é unita Copia, tanto dell' ordine predetto, che del Decreto Imperiale, ella si occuperà di convocare li Signori Amministratori Camerali che sono creditori delle Comuni, si-

tuate nel Circondario, per comunicar loro le disposizioni del Decreto dei 30 Gennajo; Li inviterà poi a presentarle senza indugio.

1°. Uno stato di tutte le somme che ad ogni Comune erano imposte sulle antiche Tasse.

2°. Di tutte le somme che sono state per esse ricuperate sino ai 28 di questo mese.

3°. Finalmente di quelle che rimangono da esigersi.

25 Sarà necessario di distinguere l'esercizio, e la natura delle Tasse dovute da ogni Comune, ma avendo molte di queste Comuni sodisfatto ai loro obblighi, collo stabilire cioè li riparti annui che loro erano stati ordinati dall'antico Governo. così non cade dubbio che i Ruoli sono stati, o devonsi esiggere dagl'esattori. In questo caso gl'Amministratori Camerali perseguiteranno nel momento questi individui per il ricupero integrale dei Ruoli dei quali l'esazione era ad essi affidata.

26 Per attivare poi questi ricuperi gl'Amministratori Camerali mi dimanderanno per di lei mezzo l'autorizazione della *Mano Regia* per agire contro gl'esattori, e questi contro li particolari che avranno ottenuto per parte del Governo delle sospensioni, che restano tutte rivocate, in seguito di diversi ordini del Consiglio di Liquidazione, creato a Roma in forza del Decreto Imperiale dei 5 Agosto 1810.

27 In quanto poi alle Comuni che non hanno fatto alcun riparto del contingente di queste tasse che loro era stato assegnato ogni anno, gl'Amministratori avranno cura d'indicarle a lei in uno stato separato (modello N°. 2), affinchè possansi applicare le disposizioni dell'Articolo 3 del Decreto Imperiale precitato.

28 La prego a non allontanarsi dai Modelli che si trovano qui uniti, ed allorchè ella li avrà redatti, le sarò tenuto se me li invierà immediatamente per mettermi a portata di eseguire l'Articolo 4 del Decreto.

29 Io conto moltissimo sulla di lei esattezza nell'esecuzione delle misure descritte in questa Circolare, ed accusandomene ricevuta la prego informarmi delle disposizioni che avrà prese per l'esecuzione suddetta

Gradisca ec.

Roma li 26 Febbraro 1812.

Per il Prefetto in giro
Il Segretario Genrale Delegato
PIRANESI

MODELLO NUM°. I.

Comuni	Es ercizio 18	Natura delle Tasse	Importo di esse	Somme esatte	Restano da esigersi	Osservazioni

MODELLO NUM°. II.

Nomi delle Comuni che hanno il riparto	Esercizio 18	Natura delle Tasse	Importo di esse	Osservazioni

DAZJ

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. - Ordina.

1 *Art.* 1. La Tariffa de' Dazj, e Gabelle esatte a profitto delle Comuni sugl'oggetti di consumazione, focatici, e bestiame resta prorogata per l'anno 1810 (1).

2 *Art.* 2. Il modo di esigere, e di goderne sarà deliberato dal Consiglio Municipale sotto l'approvazione del Prefetto. Gl'affitti si daranno per aggiudicazione all'incanto. La locazione non potrà aver luogo che per un anno. I prodotti di tutte le suddette tasse si riscuoteranno dall'Esattore Comunitativo, o dal Ricevitore Municipale colle remissioni autorizzete dalla deliberazione dei 12. Agosto scorso.

3 *Art.* 3. Le Comuni non potranno esiggere a loro profitto delle Tasse in aggiunta alle Contribuzioni pubbliche che nei casi preveduti dalla Legge, o senza una autorizazione speciale.

4 *Art.* 4. Si stabilirà un Dazio sufficiente sui pesi, e misure pubbliche per coprire almeno le spese.

(1) Per ciò che riguarda la Città di Roma - Vedi l'Articolo - *Dazio su i Comestibili*.

5 *Art.* 5. Gl'acquisti dei Cimiterj dovranno essere sottoposti all'approvazione del Governo.

6 Il presente Ordine sarà inviato ai Signori Prefetti.

7 Soppressione del Dazio de'Pesi nel Porto di Civitavecchia - Vedi *Civitavecchia* dal N°. 41. al 44.

8 Soppressione del Dazio dell'Ancoraggio, e surrogazione del Diritto di Tonnellaggio - Vedi *Civitavecchia* dal N. 45. al 48.

DAZIO SUI COMESTIBILI

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec.

TITOLO I.

Della riscossione de' Diritti d'Ingresso alle Porte della Città di Roma.

1 *Art.* 1. I Diritti d'ingresso sugl'oggetti di Consumo nella Città di Roma si riscuoteranno alle Porte.

2 *Art.* 2. Si stabiliranno dei Burò particolari di riscossione a Ripa-Grande, ed a Ripetta, riguardo agl'oggetti che arrivano per il Tevere.

3 *Art.* 3. Saranno solamente sottoposte alle Tasse le Merci, e derrate destinate al consumo della città, e comprese nella Tariffa.

4 *Art.* 4. La Tariffa dovrà distintamente indicare il Diritto da riscuotersi in ciascuna specie di derrata; essa si terrà sempre affissa alla porta, e nell'interno di ciascun Burò.

5 *Art.* 5. Qualunque riscossione fatta, oltre la quota espressa nella Tariffa, sarà considerata come un Atto di concussione, e darà motivo di tradurre innanzi ai Tribunali l'autore di essa.

6 *Art.* 6. Chiunque porterà, o condurrà oggetti, che siano compresi nella Tariffa, dovrà fare la sua dichiarazione al Burò di riscossione d'ingresso, ed in esso dovrà pagare li Diritti prima di qualunque introduzione, sotto pena di una multa corrispondente al valore degl'oggetti sottoposti alla tassa.

7 *Art.* 7. Li Cittadini li quali entrano in città à piedi, a cavallo, o in vettura da viaggio. non potranno essere fermati, interrogati, o visitati personalmente, o per riguardo della Valigia che portano seco, sotto pretesto dei Diritti d'ingresso.

8 Questa eccezione pertanto non è applicabile ai carri, vetture, barocci,

carozze pubbliche, o di piazza, ed altre qualsivogliono, le quali non reputansi vetture da viaggio.

9 Non potrà in oltre prevalersi di esse, allorchè esisteranno dei segni esterni di frode.

10 *Art.* 8. Gl'oggetti sottoposti alle Tasse, non potranno introdursi per transito, o in altro modo, prima del levare, o dopo il tramontare del sole.

11 *Atr.* 9. Non potrà alcun individuo, o qualsivoglia corporazione pretendere per verun Titolo di essere esente dal pagamento dei Diritti d'ingresso.

12 *Art.* 10. S'invigilerà, e si riscuoterà particolarmente questo Diritto per il consumo che si fa nelle case isolate, e che restano nell'estensione di un miglio di raggio dalla città.

TITOLO II.

Del Transito, del Magazzino di Deposito, e de' Bestiami che hanno pascolato nell'interno della Città.

13 *Art.* 11. Non sono soggetti al Diritto di Entrata gl'oggetti che non sono destinati per consumo della città di Roma, e che non vi entrano che di passaggio, o per restarvi in deposito, fino alla loro ulteriore sortita.

14 *Art.* 12. Il transito sarà di due specie; il transito *senza fermata*, ed il transito *con fermata*.

15 *Art.* 13. Per godere del beneficio di transito, li proprietarj, o conduttori dovranno farne la dichiarazione al Burò d'ingresso, ed al momento stesso dell'introduzione; Qualunque dichiarazione posteriore sarà rigettata.

16 *Art.* 14. Li liquidi, derrate, e merci dichiarate in transito e senza fermata, non potranno entrare, se non che accompagnate da un preposto dell'uffizio di riscossione, che dovrà seguitarle dal luogo del loro ingresso, fino al luogo, ove sortono.

17 *Art.* 15. Non si potrà permettere alcun passaggio senza fermata, se prima non sia stato consegnato l'ammontar del diritto all'uffizio di riscossione.

18 *Art.* 16. Il transito, o passo senza fermata non potrà eseguirsi che in tempo di giorno dal levare, al tramontare del sole; la poliza di passo, senza fermata, conterrà l'ora nella quale si rilascierà; il passo si eseguirà senza che alcuno possa fermarsi per qualsivoglia pretesto: il suo termine non potrà essere più longo di due ore, spirato il quale gl'impiegati dell'uffizio d'onde sortono non potranno vidimare le bollette di transito senza fermata.

19 *Art.* 17. Gl'oggetti spediti in transito senza fermata saranno verificati da due impiegati dell'uffizio d'onde sortono, che dovranno riconoscerne, e contestarne l'identità.

20 Il certificato che rilascieranno a piè della bolletta di transito senza fermata dovrà far menzione dell'ora della sortita.

21 I diritti pagati saranno restituiti dal Ricevitore dell'uffizio sull'esibizione di detto certificato.

22 *Art.* 18. Si stabilirà un magazzino generale per servizio del transito in fermata.

23 *Art.* 19. Tutte le derrate, e mercanzie soggette al diritto d'ingresso, di

chiarate di transito, saranno depositate a scielta dal proprietario nei magazzini particolari, o nel magazzino generale di deposito; nel primo caso il ricevitore dell'uffizio, nel quale si farà la dichiarazione di transito, riscuoterà l'ammontare del diritto in forma di consegna e ne darà *quietanza*.

24 Nel secondo caso, il proprietario sarà solamente tenuto di obbligarsi per l'ammontare del diritto; si presenterà per questo effetto al direttore generale, che autorizzerà l'esattore dell'uffizio d'introduzione a ricevere questa obbligazione, come contante.

25 *Art* 20. Allorchè le mercanzie di passaggio dovranno essere depositate nei magazzini particolari, un impiegato ne farà preventivamente la verificazione per rilevarne la quantità reale, ed il proprietario se ne incaricherà a favore del guardamagazzino del deposito.

26 Sarà tenuto di esibirle ad ogni richiesta, fino a che le abbia nuovamente portate via, o che ne abbia pagato il diritto di consumo.

27 Allorchè le merci dovranno essere depositate nel magazzino di deposito della contribuzione, un preposto le seguirà, e le consegnerà al guardamagazzino, che se ne incaricherà a favor del proprietario, e glie ne darà un riscontro.

28 *Art.* 21. Il deposito nelli magazzini particolari sarà soggetto ad un diritto che non potrà eccedere la metà di quello che si riscuote per il deposito reale.

29 *Art.* 22. Il Deposito reale potrà essere di un anno; dopo questo termine gl'oggetti dovranno essere portati fuori della città, o entrare in consumazione, mediante il pagamento del diritto.

30 *Art.* 23. Gl'oggetti messi in deposito, saranno sottoposti ad un diritto di di magazzino, che sarà doppio pei sei ultimi mesi.

31 *Art.* 24. In caso di mancanza al pagamento di magazzino, si soddisferà a questo colla vendita di una porzione delle mercanzie depositate, fino alla somma del diritto, e delle spese di Vendita.

32 *Art.* Si provvederà con disposizioni particolari all'organizazzione del transito per le merci, che arrivano per acqua.

33 *Art.* 26. Li Bestiami che si tengono nella città pei bisogni dei particolari, potranno entrare, ed uscire per andare al Pascolo, o per ritornarne, senza pagare diritto di sorta alcuna sotto le condizioni seguenti.

34 *Art.* 27. Il proprietario dei detti bestiami dovrà dare una dichiarazione dettagliata di ciascuna testa di bestiame, che mantiene per proprio uso.

35 La detta dichiarazione si farà al Direttor Generale de'diritti d'ingresso, che rilascerà al dichiarante un permesso contenente il dettaglio dei detti animali, e che dovrà esibirli agl'Uffizj respettivi, ogni volta che escono, e che rientrano.

36 *Art.* 28. Questo permesso conterrà una casella per ciascun giorno del mese, che si empirà ogni volta all'Uffizio di sortita o a quello d' ingresso, facendovi mezione del numero del Bestiame che si conduce al pascolo, o che ritorna.

37 *Art.* 29. Il detto permesso dovrà essere rinnovato ogni mese, e si pagheranno cinquanta centesimi per ogni rinnovazione di esso.

38 *Art.* 30. Li Bestiami dichiarati non potranno uscire, ed entrare che per le porte del Popolo, di S. Giovanni, Portese, e Cavalleggiera.

39 *Art.* 31. Li Bestiami che non fossero compresi nella dichiarazione saranno confiscati.

40 *Art.* 32. Gl'animali compresi nella dichiarazione non potranno sortire, o entrare, se non che al levare del sole sino al suo tramontare.

41 *Art.* 33. Li proprietarj dovranno dichiarare alla direzione generale tutti gl'animali che potranno nascere da quelli che avranno ottenuto licenza di conservare.

42 La dichiarazione suddetta si farà dentro i tre giorni, esprimendo in essa se il proprietario ha volontà di accrescere il numero; in tal caso ciò sarà espresso nell'autorizazione, ed il proprietario sarà soggetto a riprodurre le nuove teste, come le vecchie, sotto pena di multa; in caso contrario il proprietario dovrà pagare il diritto.

43 *Art.* 34. Se accadesse la perdita di qualche animale, o per caso, o per malattia, il proprietario dovrà avvertirne gl'impiegati dell'Uffizio più vicino. li quali verificheranno per mezzo di un Processo verbale la morte dell'animale.

44 Il Processo suddetto s'invierà immediatamente alla direzione generale che fara diminuire il numero degl'animali compresi nella dichiarazione.

45 *Art.* 35. Non si pagherà alcun diritto per Bovi, e Bufali attaccati ai carri da trasporto, allorquando questi dovranno uscire dalla città nello spazio di 24. ore.

46 *Art.* 36. In tal caso il Ricevitore dvll'Uffizio d'ingresso darà al conduttore una poliza di transito, che conterrà il nome del conduttore, la specie, ed il numero delle Bestie attaccate, la destinazione del trasporto, il tempo in cui gl'animali dovranno uscire dalla città, e l'indicazione della Porta d'onde usciranno.

47 *Art.* 37. Il conduttore si obbligherà in iscritto a favore del Ricevitore di pagare il diritto, in caso che gl'animali non sortissero dalla città nel termine fissato nella bolletta di transito.

48 *Art.* 38. Il conduttore dovrà presentare la bolletta di transito nel termine stabilito al Ricevitore della Porta indicata per la sortita, e lasciata nelle sue mani, dopo di aver fatto riconoscere l'indentità degl'animali suddetti.

49 *Art.* 39. La copia della bolletta di transito sarà rimessa nello stesso giorno alla direzione generale dal ricevitore dell'Uffizio d'ingresso.

50 Se nel termine stabilito per uscire, l'uffizio di sortita non ha fatto giungere all'istessa direzione la copia, che avrebbe dovuto rimettere, il Direttore Generale farà pronunziare la condanna alla multa.

TITOLO III.

Degli Uffizj di Riscossione, e del modo di tener li Registri.

51 *Art.* 40. Si stabilirà in ogni Porta un Uffizio di Riscossione ove si pagheranno i diritti d'ingresso sulla dichiarazione del Proprietario, e conduttore degl'oggetti da introdursi.

52 Si darà nel detto Uffizio una ricevuta per ogni riscossione.

53 *Art.* 41. Sarà parimente stabilito in ciascuna Porta un Uffizio separato di verificazione, o di riscontro, in cui saranno esibiti, e cambiati i biglietti di pagamento coi biglietti di passaggio, dopo aver riconosciuto, e verificato che i diritti sono stati riscossi in conformità della Tariffa.

54 *Art.* 42. I biglietti di passaggio saranno conservati dai proprietarj, o conduttori, sino a tanto che gl'oggetti introdotti siano giunti al luogo del loro destino, sotto pena di confisca.

55 *Art.* 43. Ciascun Ricevitore dovrà scrivere su di un doppio Registro giorno per giorno, ed articolo per articolo la riscossione, senza lasciare in esso veruno spazio.

56 *Art.* 44. Si terrà del pari in cadaun uffizio di riscontro un Registro a colonne in cui saranno scritti giorno per giorno, ed articolo per articolo li nomi dei conduttori, la quantità degl'oggetti introdotti, ed il totale del diritto riscosso.

57 *Art.* 45. I Registri saranno in carta bollata; saranno contrassegnati, e numerati dal Prefetto del Dipartimento di Roma, o dal Consigliere di Prefettura, che a tal'uopo sarà stato dal medesimo delegato.

58 *Art.* 46. Le quittanze maggiori di dieci franchi saranno marcate con bollo di 25. centesimi, oltre quello del foglio del Registro da cui saranno state estratte.

59 *Art.* 47. Le dichiarazioni di transito saranno riportate su di un Registro particolare, egualmente bollato, numerato, e contrassegnato dall'istessa autorità.

60 *Art.* 48. Ogni volta i Registri di riscossione, e di riscontro saranno approvati dagl'Ispettori; il totale della riscossione sarà verificato, e riportato per intero a piè dell'ultimo articolo.

61 *Art.* 49. Gl'Uffizj di riscossione trasmetteranno ogni sera al Direttor Generale la nota delle riscossioni che si sono effettuate nella giornata.

62 Esse passeranno li loro prodotti nella Cassa generale in fine di ogni settimana, o più presto se sarà loro richiesto.

63 *Art.* 50. Gl'Uffizj di riscontro invieranno parimente ogni volta al Direttor generale le ricevute di pagamento dei Diritti, che avranno cambiato durante la giornata.

TITOLO IV. *Del Direttor generale, e del Cassiere.*

64 *Art.* 51. Vi sarà un Direttore generale incaricato di tenere tutte le carte, e d'invigilare sopra tutte le riscossioni dei diritti d'ingresso.

65 *Art.* 52. Il Direttor generale formerà lo specchio di tutte le riscossioni, e vidimerà tutti li Stati di spesa.

66 Approverà in ogni mese lo stato de'stipendj degl'impiegati.

67 *Art.* 53 Il Direttor generale farà dei rapporti in tutti gl'affari relativi ai diritti d'ingresso.

68 *Art.* 54. Egli dovrà presentare alla fine di ogni mese al referendario incaricato delle Finanze uno Specchio di tutte le riscossioni, e di tutte le spese.

69 *Art.* 55. Tutte le riscossioni particolari si passeranno in una Cassa Centra-

le ; in caso di Appello, l'affittuario potrà riscuotere direttamente il prodotto dalle mani dei Ricevitori degl'Uffizj.

70 *Art.* 56. Il Cassiere generale sarà sotto la vigilanza del Direttore,

TITOLO V. *Degl'Ispettori*.

71 *Art.* 57. Si nomineranno sei Ispettori incaricati di visitare ogni giorno gl' Uffizj di riscossione, e di riscontro, e di approvare i registri.

72 *Art.* 58. Gl'ispettori verificheranno le frodi, denunzieranno tutti gl'abusi, e faranno ogni giorno i loro rapporti al Direttor generale.

73 *Art.* 59. Essi proporranno in ogni mese il cangiamento di posto dei *Controleurs*.

TITOLO VI. *Degl'Impiegati, delle frodi, e Contravenzioni*.

74 *Art.* 60. Li Preposti, ed Impiegati dovranno portare sempre presso di loro le Commissioni, come pure la Tariffa, ed il regolamento fatto per la riscossione.

75 *Art.* 61. Essi presteranno giuramento innanzi al Giudice di Pace del loro Cantone, e se ne farà menzione in calce della loro Commissione, senza altra spesa che quella dei dritti di registrazione.

76 *Art.* 62. Li loro Processi Verbali che verificano le frodi, saranno confermati avanti il Giudice di Pace del Cantone, in termine di 24 ore dal giorno della loro data sotto pena di nullità ; essi faranno fede in giudizio, finche non siano giudizialmente attaccati di falsità.

77 *Art.* 63. Tutti gl'oggetti sottoposti alla Tassa, li quali entrano, e circolano senza aver adempito alle disposizioni del presente regolamento, e senza aver pagato il diritto, saranno sequestrati, e messi in deposito.

78 *Art.* 64. Gl'oggetti sequestrati, e depositati in esecuzione dell'articolo precedente non si restituiranno al proprietario, o conduttore, se non a condizione di pagare preventivamente una somma simile a quella a cui ascende il valore dell'oggetto sequestrato.

79 *Art.* 65. In caso di negativa del pagamento della multa suddetta, negativa che sarà contestata appiè del Processo Verbale di sequestro, gl' oggetti sequestrati si venderanno all'incanto, in presenza di un Commissario di Polizia, ed il prezzo si passerà in mano del Ricevitore dell'Uffizio.

80 *Art.* 66. Il prodotto della multa apparterrà per una metà agl'impiegati sequestranti, e per l'altra metà all'Ospizio de'fanciulli esposti.

81 *Art.* 67. La stessa pena s'incorrerà per mancanza di dichiarazione, o per mancanza di dichiarazione esatta dai proprietarj de'bestiami mantenuti nella Città di Roma.

82 *Art.* 68. Le multe incorse saranno pronunciate dai Tribunali di semplice Polizia, o di Polizia Correzzionale, secondo la quantità delle somme.

83 *Art.* 69. Le dispute che potranno insorgere sull'applicazione della Tariffa, o sulla quota de'diritti riscossi, si porteranno avanti al Giudice di Pace del Cantone, sia qualunque la somma a cui il diritto in questione potesse elevarsi per essere da esso giudicato sommariamente, e senza spesa, tanto inappellabilmente, quanto appellabilmente, secondo la quantità del diritto reclamato.

84 *Art.* 70. In caso di disputa sull'applicazione della Tariffa, o sulla quota

del diritto, ogni possessore di oggetti compresi in tariffa, sarà tenuto di consegnare in mani del Ricevitore il diritto che avrà riscosso; egli non potrà però essere ascoltato, se non che presentando al Giudice, che dovrà pronunziare le quittanze della detta consegna.

85 *Art.* 71. Tutti quelli che si opporranno all'esercizio delle funzioni degl'impiegati saranno condannati ad una multa di 50 franchi.

86 Trattandosi di vie di fatto se ne formerà Processo Verbale che si manderà al Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima istanza per far tradurre gl'Autori avanti il detto Tribunale, e far loro infliggere la pena comminata dal Codice penale contro quei che si oppongono con violenza all'esercizio delle funzioni pubbliche.

87 *Art.* 72. Ogni Preposto che favorirà la frode, o ricevendo dei regali, ovvero in qualunque altra maniera, sarà condannato alle pene prescritte dal Codice Penale contro li funzionari prevaricatori.

VII.

La Consulta Straordinaria ec.

88 Veduto il Decreto Imperiale che nomina il Signor Marucchi Cassiere della Depositaria generale, in qualità di Ricevitore dei diritti d'ingresso nella Città di Roma: Ordina.

89 *Art.* 1. Il Signor Marucchi entrerà in funzioni il primo Luglio prossimo, come Ricevitore dei diritti d'ingresso della Città di Roma.

90 *Art.* 2. Egli goderà di un mezzo centesimo di utile per franco su tutte le sue riscossioni. Egli farà direttamente il suo deposito nella Cassa del Ricevitor Generale.

91 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

Vedi - *Octroi*.

VIII.

92 La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

93 *Art.* 1. Gl'antichi impiegati dei diritti d'ingresso della Città di Roma, che per la loro età avanzata, e per le loro infermità sono incapaci di prendere nuovamente servigio nell'Amministrazione dei diritti di entrata della stessa Città, riceveranno dal primo Ottobre prossimo, una pensione di giubilazione, la cui somma sarà fissata dalla Consulta.

94 *Art.* 2. Le pensioni suddette si pagheranno ogni mese fino alla loro estinzione, sui prodotti dei diritti di entrata.

95 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

DAZIO DEL MACINATO

SOMMARIO

I.

1 Considerando la Consulta che il Dazio del *Macinato* percepito sul Granturco è specialmente gravoso alla classe più miserabile della Popolazione, e che per conformarsi alle intenzioni benefiche di Sua Maestà ha dovuto occuparsi senza dimora dei modi di abolire la detta contribuzione senza diminuire le Rendite Pubbliche; Ordina;

2 Incominciando dal 1°. Agosto prossimo il Dazio di Macinato percepito nelli Stati Romani, e nella Città di Roma sul Granturco sarà soppresso.

II.

2 La Consulta Straordinaria, visto il Decreto Imperiale dei 7. Decembre scorso; Ordina:

4 *Art.* 1. Il Contratto stipolato dall' antico Goyerno col Signor Marconi li 25. Novembre 1806. sull'affitto del Dazio del Macinato nelle Provincie delli Stati Romani resta annullato incominciando dal primo Gennaro corrente.

5 *Art.* 2. Le stesse misure avranno luogo nei subbappalti intermedj stipulati, sia dall'Appaltatore Principale, sia dagl'Appaltatori Secondarj.

6 *Art.* 3. Nientedimeno fino alla rinnovazione dell'Appalto del Dazio del Macinato, la riscossione continuerà a farsi da quei che la fanno attualmente, coll'obbligo di passare al Ricevitore dell'Amministrazione de'Dominj del Circondario, ed alle solite scadenze, l'ammontar delle somme che pagavano precedentemente, tanto all'appaltatore principale, quanto ai suoi incaricati.

7 *Art.* 4. In conseguenza gl'ultimi subbappaltatori dovranno fare nei tre giorni dopo la pubblicazione del presente la loro dichiarazione avanti il detto Ricevitore, tanto sulla corrisposta che pagano ogni mese; quanto su tutte le altre condizioni de'loro contratti, di cui glie ne rimetteranno copia autentica.

8 *Art.* 5. In mancanza di detta dichiarazione nel termine soprascritto, e non consegnando la detta copia, ovvero in caso d'infedeltà, ed in mancanza di

esattezza, il Ricevitore dovrà costringere l'Appaltatore, ed il Subbappaltatore moroso, o colpevole di frode, al pagamento mensuale di una somma, eguale a quella risultante dalla Tassa calcolata sopra un consumo annuo di tre quarti di rubbio per individuo.

9 *Art.* 6. Il Referendario incaricato delle Finanze farà le disposizioni necessarie per la più sollecita rinnovazione dei contratti sul Dazio del Macinato.

10 Egli presenterà alla Consulta la nota dei Pesi.

III

La Consulta ec.

TITOLO I. *Del Dazio da darsi in Appalto.*

11 *Art.* 1. Il Dazio del Macinato del Cantone di . . . . . sarà accordato al maggiore, ed ultimo obblatore per goderne dal giorno . . . . fino alli 31. Decembre 1812. inclusivamente.

12 *Art.* 2. Il Processo verbale di aggiudicazione indicherà specialmente le Comuni, frazioni di Comuni, Case, e Territorj isolati de'quali sarà composto il Cantone compreso nell'Aggiudicazione.

13 *Art.* 3. Il Dazio sarà esatto alla ragione di 25. centesimi per ogni dieci Kilogrammi di grano, o segole che si macinerà, o si farà macinare durante il tempo dell'appalto, lo che corrisponde a cinque franchi, e quarantacinque centesimi per ogni Rubbio, ossia 640. libre di peso Romano, netto da tara.

Il Dazio sarà sempre pagato anticipatamente, e nel momento che verrà rilasciata la bolletta, di cui si parlerà in appresso.

14 *Art.* 4. Qualsivoglia individuo, e Corporazione sarà indistintamente soggetta al pagamento di tale Dazio, senza potersi prevalere sotto qualunque pretesto delle esenzioni, o privilegj accordati in passato.

15 *Art.* 5. L'esazione si farà in ragione di peso; In conseguenza gl'appaltatori dovranno tenere nei luoghi sottoposti all'appalto le bilancie, ed utensili necessarj a forma de'campioni loro dati.

16 *Art.* 6. Li Forestieri, o abitanti di un paese non soggetto all'appalto, che faranno macinare in un Cantone delli Stati Romani, dovranno pagare il Dazio, e prendere la bolletta dall'appaltatore del Cantone, in cui esistera il Molino destinato alla Molitura.

17 *Art.* 7. Gl'abitanti delli Stati Romani non potranno far macinare i loro grani fuori di questi Stati, nè introdurre dall'Estero della Farina per loro consumo, senza farne la dichiarazione all'appaltatore del Domicilio, e senza aver pagata la Tassa dopo aver presa la bolletta di uso.

18 *Art.* 8. Ognuno potrà sciegliere quel molino che crederà più a se conveniente; Nondimeno la tassa sarà esatta in ogni caso a profitto dell'Appaltatore del Cantone, in cui dovranno li grani essere consumati.

19 *Art.* 9. In caso di trasporto di farina, o pane fabricato fuori del cantone, l'affittuario del luogo della consumazione, potrà reclamare la restituzione del dazio contro quello che lo avrà esatto.

20 A questo effetto, quello che farà il trasporto, dovrà rimettere all' all'appaltatore del luogo della consumazione la bolletta di cui avrà dovuto munirsi dall'appaltatore a cui sarà stata pagata la tassa.

TITOLO II. *Della Bolletta*.

21 *Art.* 10. La regolarità dell'esazioni sarà garante dalle bollette estratte dai registri a doppio, che saranno rimesse all'appaltatore dal direttore dei dominj del dipartimento.

22 *Art.* 11. Ogni bolletta dovrà esprimere il nome del macinante, il peso dei Grani condotti al molino, la quantità della tassa pagata, ed il molino al quale si fa il trasporto.

23 *Art.* 12. La parte della bolletta rilasciata dall'appaltatore sarà attaccata ad uno dei sacchi; sarà esibita al molinaro nell'atto che si introducono i grani nel molino, ed indi divisa dal molinaro in due parti, delle quali una resterà in di lui potere, e l'altra sarà attaccata ad uno dei sacchi contenenti la farina per leggittimare il ritorno.

24 *Art.* 13. Li grani trasportati al molino senza essere accompagnati colla bolletta, e le farine che ne saranno estratte senza lo stesso accompagnamento, saranno confiscate, ed il proprietorio dei grani, e farine condannato ad una multa di cento franchi.

25 La medesima pena incorreranno coloro, che trasporteranno una quantità di grani, o farina maggiore di quella enunciata nella bolletta.

26 *Art.* 14 Il carico indicato nella bolletta non potrà essere diviso, nè trasportato in più volte sotto le pene qui sotto prescritte.

27 *Art.* 15. Nessun molinaro potrà ricevere i grani soggetti alla tassa, o farne macinare, senza una bolletta d'accompagno, e senza che ne abbia verificato l'integrità sotto pena di cento franchi di multa, e della confisca dei grani, e farine.

28 *Art.* 16. Similmente non potranno i molinari ricevere li grani, o restituire la farina in tempo di notte sotto la medesima pena.

29 *Art.* 17. Dovranno i molinari prendere la bolletta per i grani necessarj alla loro propria consumazione, e pagare la tassa.

30 *Art.* 18. Non potranno nei loro molini tenere alcuna quantità di grano, o farina, il di cui ingresso non sia stato autorizzato colla bolletta.

31 In conseguenza l'appaltatore potrà fare a suo talento delle visite nei molini per riconoscere le frodi.

32 Tutti li grani, e farine, l'esistenza delle quali nei molini, o fabbriche immediatamente attinenti non sarà giustificata colla bolletta, saranno confiscate, ed il molinajo condannato ad una multa di cento franchi.

33 *Art.* 19. Li molinari non potranno prendere bolletta per li macinanti, e per quelli che conducono li loro grani al loro molino.

34 Non potranno egualmente ritenere le bollette, senza che il grano sia stato ricevuto nel molino.

35 *Art.* 20. In fine di ogni mese i molinari dovranno rimettere all'appaltatore di ciascun cantone le parte delle bollette che saranno restate in loro mani durante il corso del medesimo mese.

36 Questo ne dovrà dare discarico dopo aver verificato l'identità delle bollette col registro a doppio.

37 Li molinari che ricuseranno rimettere le dette parti di bollette saranno condannati alla multa di cento franchi.

38 *Art.* 21. La bolletta non sarà valevole che per un giorno dopo la consegna per li molini situati nel raggio di una lega dal domicio di quello a cui sarà stata data, e per due giorni pei molini fuori del raggio, salvo a far prorogare il detto termine a piè della bolletta in caso di accidentalità, che abbia impedito il detto trasporto dei grani, e ciò sotto pena della confiscazione, e della multa, come se non vi fosse alcuna bolletta.

39 *Art.* 22. Non si potrà esiggere per la commissione della bolletta alcun altro dazio, fuori di quello della tassa.

40 *Art.* 23. Le bollette saranno tutte conformi, e rilasciate ad ogni appaltatore dal direttore de'dominj, a cui lo stesso appaltatore dovrà rimborsare la sola spesa della stampa.

41 *Art.* 24. Non potrà alcun stampatore contrafare le bollette stampate coll'ordine del direttore de'dominj sotto pena di una multa di 300 franchi.

42 *Art.* 25. Ogni falsificazione commessa sulla bolletta sarà portata in giudizio, e saranno puniti, come falsificatori di scrittura pubblica, non solo gl'autori, ma anco li complici.

43 *Art.* 26. Li particolari dovranno conservare per lo spazio di due mesi la parte della bolletta che sarà loro stata rimessa per l'accompagno della farina per esibirla nell'atto delle visite che potessero aver luogo.

44 Sarà punita la mancanza di esibizione delle bollette, in caso di frode, con la confisca della farina.

TITOLO III. *Delle procedure giudiziali.*

45 *Art.* 27. L'appaltatore dovrà far prestare il giuramento ai preposti che avrà incaricati della sopraintendenza all'esazione, avanti il giudice di pace del cantone.

46 *Art.* 28. I preposti che avranno giurato potranno fare in tempo di giorno delle visite nelle case dei particolari sospetti di frode, facendosi accompagnare dal *Maire* o altro uffiziale municipale.

47 *Art.* 29. Potranno egualmente fare delle visite di giorno, e di notte nei molini, senza l'assistenza dei funzionarj indicati di sopra.

48 *Art.* 30. Potranno arrestare, e sequestrare le farine, o derrate trasportate fraudolentemente, come altresì quelle sorprese in contravvenzione, tanto presso i particolari, quanto nei molini.

49 *Art.* 31. Li processi verbali che formeranno dovranno enunciare la data, e la cagione del sequestro, li nomi, qualità, e domicilj dei sequestranti, e dell'appaltatore, a di cui nome essi agiscono, le specie, ed il peso degl'oggetti sequestrati, il luogo, e l'ora della redazione dei processi verbali, e delle loro chiusure, la presenza, o il difetto di comparsa della parte che ha sofferto il sequestro.

50 Il processo verbale sarà firmato dai preposti. Nel caso di visita domiciliare presso i particolari, dovrà questo essere firmato dall'uffiziale municipale che avrà assistito alla visita.

51 Se il contraventore è presente, il processo verbale esprimerà che gli è stato letto, e glie ne è stata data una copia.

52 In caso di assenza la copia sarà affissa nello stesso giorno alla parte della casa, ove il sequestro è stato eseguito.

53 Potranno i processi verbali farsi in ogni giorno indistintamente.

54 *Art.* 32. I processi verbali saranno approvati nel corso delle 24 ore avanti il giudice di pace, o uno de'suoi suppleenti.

L'approvazione non sarà sottoposta ad alcun diritto.

55 *Art.* 33. Li processi verbali firmati, ed approvati faranno fede, finchè se ne dimostri la falsità.

56 Li tribunali non potranno ammettere contro li medesimi altre nullità, che quelle risultanti da ommissione delle formalità prescritte negl'articoli precedenti.

57 *Art.* 34. Nel caso in cui il motivo del sequestro cadrà sulla falsità, o alterazione delle bollette, il processo verbale esprimerà le alterazioni, o aumentazioni.

58 Le bollette ridarguite di falsità, saranno firmate, e contrasegnate dai preposti *ne varietur* ed inserite nel processo verbale, il quale conterrà l'intimazione alla parte di contrasegnarle, e la sua risposta.

59 *Art.* 35. L'istruzzione del processo di sequestro, e contravenzione sarà portata avanti il Tribunale Correzionale del Circondario. Nel termine di otto giorni dalla data del processo verbale si citerà per far pronunziare la sentenza.

60 Essa potrà essere intimata dai preposti.

61 *Art.* 36. Dalla sentenza che sarà pronunciata si appellerà avanti la Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento.

62 L'appellazione dovrà essere notificata nel termine di otto giorni dall' intimazione della sentenza. Spirato questo termine non sarà più ammessa, e la sentenza sarà puramente, e semplicemente eseguita.

63 La dichiarazione dell'appellazione conterrà intimazione di comparire dentro tre giorni avanti la medesima Corte, salva la proroga del termine di un giorno per ogni miriametro di distanza dal domicilio del citato al luogo, ove risiede la Corte.

64 *Art.* 37. Le condanne pecuniarie contro più persone per un solo fatto di frode, saranno solidali.

65 *Art.* 38. Gl'oggetti, o siano sequestrati per frode, o contravvenzione, o siano confiscati, non potranno essere considerati dai proprietarj, nè dai creditori, ancorchè privilegiati salvo però il ricorso contro gl'autori della frode.

66 *Art.* 39. Le multe, e confische pronunciate per fatto di frode, e contravenzioni, apparterranno all'appaltatore.

67 *Art.* 40. Le azioni civili che l'appaltatore potrà esercitare per l'esazione della tassa contro li particolari, saranno portate avanti il Giudice di Pace del Cantone dell'appalto.

TITOLO IV. *Degl'incanti, e del pagamento del prezzo.*

68 *Art.* 41. Il giorno, l'ora, ed il luogo dell'aggiudicazione saranno annunciati per mezzo di affissi, che la diligenza del ricevitore de'dominj del circondario farà stampare, e pubblicare nelle principali comuni del cantone, ed in quelle dei cantoni vicini.

69 *Art.* 42. L'aggiudicazione si farà ad estinzione di candela avanti il sotto-Pre-

fetto del Circondario, ed in presenza di un impiegato superiore dell'amministrazione de' Dominj, sopra una prima proposizione del prezzo fissato anteriormente fra'loro.

70 L'aggiudicazione non sarà definitiva che coll'estinzione della terza candela senza offerte, o con quella dell'ultime candele che seguiranno, e che egualmente senza offerte andranno ad estinguersi.

71 *Art.* 43. Le spese di aggiudicazione, e di affissi andranno a carico dell'appaltatore.

72 Queste spese saranno solamente di stampa, di pubblicazione d'affissi, proclamazioni, e di carta bollata.

73 *Art.* 44. Le persone notoriamente insolvibili, si potranno dichiarare inamissibili agl'incanti dal Sotto Prefetto, dopo di aver sentito il parere dell'impiegato superiore dei Dominj.

74 *Art.* 45. Le offerte agl'incanti si dovranno fare in persona, o per mezzo di un Agente munito di speciale mandato di procura avanti un Notajo.

75 Le dichiarazioni di una terza persona per cui siasi offerto all'incanto, potranno essere ammesse nel termine di 24. ore dopo l'aggiudicazione.

76 *Art.* 46. L'aggiudicatario dovrà immediatamente dopo l'aggiudicazione proporre nel Processo verbale una sicurtà cognita, ed idonea, che congiuntamente, e solidalmente si obbligherà nel termine di 24. ore per l'esecuzione intera dell'affitto.

77 Se la sigurtà saprà scrivere, basterà la sua firma nel Processo verbale, perchè rimanga obbligata; altrimente se ne formerà Processo verbale avanti il Sotto Prefetto.

78 *Art.* 47. Il prezzo dell'Aggiudicazione si pagherà in dodici rate, ed in fine di ogni mese nelle mani del Ricevitore dei Dominj del Circondario.

79 *Art.* 48. L'aggiudicatario, e la sigurtà potranno essere astretti anche coll'arresto personale al pagamento dei termini scaduti.

80 L'ordine dell'arresto si darà dal Direttore dei Dominj del Dipartimento, e si renderà eseguibile dal Prefetto su di un certificato del Ricevitore de' Dominj sul non seguito pagamento.

81 *Art.* 49 In caso di opposizione al suddetto Ordine per cagione di qualsivoglia questione sull'esecuzione dell'appalto fra il Governo, e l'appaltatore, le dette questioni saranno sottomesse al Prefetto nel Consiglio di Prefettura.

82 *Art.* 50. L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun danno, e interesse, o alcuna riduzione sotto qualsivoglia pretesto.

83 *Art.* 51. In caso di subbappalto di qualche Comune compresa nel suo appalto, dovrà l'appaltatore nel termine di giorni quindici rimettere una copia del subappalto al Ricevitore de' Dominj del Circondario, e dichiarargli tutte le Clausole segrete, ovvero ommesse nel detto subappalto, sotto pena di nullità del medesimo.

84 *Art.* 52. L'appaltatore godrà contro li subappaltatori pel conseguimento delle somme a lui promesse dei medesimi mezzi di esecuzione, e della stessa giurisdizione di cui si farà uso contro il medesimo.

85 *Art.* 53. L'aggiudicatario, e il suo garante dovranno specialmente ipotecare un fondo stabile. il di cui valore eguagli la corrisposta di un'anno.

86 Le Iscrizioni saranno prese dal Ricevitore dei Dominj del Circondario, e seco porteranno tutti li privilegj, e diritti de' quali gode il Tesoro Pubblico.

87 *Art.* 54. Il Processo verbale dell'Aggiudicazione sarà depositato nella Segretaria della Sotto Prefettura.

88 Se ne faranno due copie a spese dell'Aggiudicatario per essere trasmesse una all'incaricato del Ministero delle Finanze, l'altra al Ricevitore dei Dominj.

89 *Art.* 55. L'aggiudicatario non potrà durante il suo appalto, e particolarmente nell'ultime epoche, diminuire alcuna parte della tassa, sotto pena della multa di cinquecento franchi.

90 *Art.* 56. Il presente Stato de' pesi, e condizioni dell'appalto sarà inserito nel Bollettioo delle Leggi.

VIII.

91 Informata la Consulta che nell'intervallo della rescissione dei passati contratti sul Dazio del macinato, fino all'epoca delle nuove aggiudicazioni, molti de' precedenti affittuarj hanno fatte fare delle moliture straordinarie, accordando delle diminuzioni sull'ammontar della tassa; Ordina:

92 *Art.* 1. Li nuovi affittuarj del dazio restano sostituiti all' Amministrazione Pubblica nel diritto di agire in giudizio a loro rischio, e pericolo per le pene, e multe pronunciate nell'Articolo 20. dell'Appalto di Contratto Generale dei 14. Agosto 1801. (1) contro i passati appaltatori, subappaltatori, ed altri di quei che vi hanno diritto che per mezzo di diminuzione sulla Tassa, o per qualunque altra manovra, avessero negl'ultimi tempi del loro possesso fatto fare delle moliture straordinarie, ed eccedenti le solite quantità.

93 *Art.* 2. Le dette procedure saranno dirette a richiesta de'nuovi appaltatori, che restano autorizzati a fare tutte le ricerche, perquisizioni, esami, o altre pruove per arrivare a scoprire le dette frodi.

94 Le multe, danni, ed interessi che saranno pronunciate contro i contravventori apparterranno interamente ad essi.

95 *Art.* 3. Un mese dopo le nuove Aggiudicazioni, niuna specie di Farina potrà circolare nell'estenzione del Circondario del Cantone appaltato, senza essere accompagnata da bolletta rilasciata dal nuovo appaltatore.

96 *Art.* 4. Nelle Comuni, le quali avevano preso in subappalto il Dazio del macinato, le farine che eccederanno, all'epoca del nuovo appalto, una provigione di tre mesi, saranno sottoposte alla tassa per la quantità eccedente a vantaggio del nuovo appaltatore.

97 *Art.* 5. I Prefetti si faranno render conto delle riscossioni che avrà prodotto in dette Comuni il Dazio di macinato dall'epoca suddetta del 1°. Gennajo, e forzeranno al pagamento il Cassiere in proporzione della farina che si é realmente macinata.

98 *Art.* 6. Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino.

(1) Il citato Articolo, così dice. *Per evitare nel termine dell'Appalto ogni frode a danno dell'Appaltatore successore, e suoi subappaltatori non sarà permesso all'Appaltatore che esce, nell'avvicinarsi il termine dell'ultim'anno di esigere la Gabella in somma minore da quella prescritta, o di usare qualunque altra facilitazione, che in qualsisia modo tenda alla frode, e danno del successore, al qual'effetto potrà procedersi anco per inquisizione, sotto pena di scudi 50. in caso di contravenzione.*

IX.

La Consulta Straordinaria per li Stati Romani ; Ordina ;

99 *Art.* 1. Il diritto di macinato che si riscuote nella città di Roma , e nell'Agro Romano , sarà messo in appalto per lo spazio di tre anni , cominciando dal 1°. Giugno prossimo .

100 *Art.* 2. L'aggiudicazione si farà all'incanto , avanti il Prefetto di Roma , ed alla presenza del Direttore dell'Amministrazione del Registro , e de'Dominj , dopo preventivo affisso .

101 *Art.* 3: L'aggiudicatario dovrà prendere a suo proprio conto il pagamento degl'impiegati attuali dell'Amministrazione di diritto di macinato , e far passare li detti impiegati al suo servizio .

102 *Art.* 4. Quegl'impiegati che dassero luogo a giusti rimproveri , potranno essere licenziati dal Prefetto di Roma , colla lagnanza dell'appaltatore , e dopo aver sentito l'impiegato accusato .

103 *Art.* 5. L'appaltatore sarà libero di rimpiazzare a suo piacere li posti degl'impiegati dimissionarj , morti , o destituiti , a misura delle vacanze ; Quei che saranno nominati in questa maniera non avranno alcun diritto di essere conservati dal successore dell'aggiudicatario .

104 *Art.* 6. L'appaltatore potrà preporre quei nuovi Agenti che troverà atti ad invigilare alla riscossione .

105 *Art.* 7. Tutte le spese dell'Amministrazione , e della riscossione , saranno a carico dell'aggiudicatario , senza che possa compensarle sulle somme che deve pagare .

106 *Art.* 8. L'appaltatore potrà fare quelle disposizioni che troverà convenevoli per porre in regola , ed assicurare la riscossione , osservando però le leggi costitutive dell'imposizione .

107 *Art.* Il diritto si riscuoterà come per lo passato , a ragione di due Scudi , ossia dieci franchi , e sessanta centesimi per ogni rubbio di grano .

108 *Art.* 10. La nota dei pesi seguita per li due Dipartimenti sarà in tutto ciò che non è preveduto nel presente Ordine applicata al diritto di macinato nella città di Roma .

109 *Art.* 11. Il diritto si riscuoterà indistintamente in tutte le macinature , e farine senza che sotto qualsivoglia pretesto si possano fare delle eccezioni a favore d'individui , corporazioni , o altri stabilimenti qualsisiano .

110 *Art* 12. L'offerta fatta dal Signor Fiorini li 19. dello scorso Aprile avrà luogo di primo stabilimento di prezzo ; Il prezzo dell'appalto si pagherà di quindici in quindici giorni nelle casse pubbliche .

111 *Art.* 13. Il presente Ordine sarà stampato nel Bollettino .

X.

L'Uditore al Consiglio di Stato , Prefetto ec.

112 Vista la lettera del Consigliere di Stato Direttore Generale della Contabilità delle Comuni , e degl'Ospizj , sotto la data dei 13. Agosto 1811. nella quale si rimette un Decreto Imperiale dei 25. Luglio prossimo passato che prescrive che dal 1. Gennajo 1812. il doppio diritto del macinato che si percepisce nella Città di Roma cesserà di essere riscosso a prò del Tesoro Pubblico , e continuerà ad essere percepito a profitto della Comune a ragione di due

franchi, e cinquanta centesimi soltanto per ciascun rubbio di Grano, e che questo prodotto sarà versato nella Cassa Municipale.

Visto, il Decreto Imperiale sopracitato;

Ordina:

113 *Art.* 1. Il Decreto Imperiale surriferito, e che segue, sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Giornale del Dipartimento.

114 *Art.* 2. Il Signor *Maire* della Città di Roma, ed il Signor Direttore del Demanio sono incaricati, ciascuno in ciò che li risguarda, dell'esecuzione del detto Decreto Imperiale.

Fatto a Roma li 29. Agosto 1811.

IL PREFETTO

Per il Prefetto assente in congedo
Il Consigliere di Prefettura Delegato
MARINI

XI.

115 *Estratto delle Minute di Segretaria di Stato, dal Palazzo di Saint-Cloud li 25 Luglio* 1811.

NAPOLEONE ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

116 *Art.* 1. A datare dal 1°. Gennajo 1812. il doppio diritto del macinato percepito dalla Città di Roma, cesserà di essere a pro del Tesoro Imperiale.

117 *Art.* 2. Continuerà pertanto ad essere percepito a profitto della città a ragione di due franchi e 50 centesimi soltanto per ciascun rubbio di grano. Il suo prodotto sarà versato nella Cassa Municipale, e propriamente destinato alle sue spese.

118 I nostri Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati respettivamente dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato NAPOLEONE.

Della remissione del Debito - Vedi - *Contratti* dal N°. 238. al 247.
Debito delle Comuni - Vedi - *Comuni* dal N°. 17, al 23, dal N°. 27, al 37.
Debiti Privilegiati in genere di Commercio Marittimo - Vedi - *Commercio Marittimo* dal N°. 3, al *4*.

DEBITO PUBBLICO

SOMMARIO.

I.

1 Il Debito Pubblico è dichiarato Debito dell'Impero.

Decreto dell'Imperatore Napoleone dei 17 *Maggio* 1809 *An.* 5.

II.

2 La Consulta ec. Volendo sodisfare a tutte le parti del Debito Pubblico, e dare delle nuove pruove agl'abitanti degli Stati Romani delle cure paterne di Sua Maestà verso i creditori dell'antico Governo, la Consulta Straordinaria, ordina.

3 *Art.* 1. Il pagamento del bimestre di Luglio, e Agosto 1809 de'frutti de' Vacabili Camerali, e del Campidoglio, dei compensi di Spagna, dei crediti per le Paludi Pontine, delle somme che restano dovute per le rendite nazionali, dei debiti, e delle rendite Vitalizie del Lotto, dei debiti Tartaglioni, del prezzo dell'Anfiteatro d'Augusto, de'depositi fatti alla Zecca, o al Monte della Pietà, dell'acquisto della Mesola, de'debiti per *varie cause* di quelli contratti per il Conservatorio di Civitavecchia, della rendita Vitalizia dell'Ospizio di S. Michele, dei prestiti fatti al Governo, dell'indennizzazione per la vendita de'Beni Ecclesiastici, e delle regalie del Sale si pagheranno a banco aperto dalla Depositaria, incominciando dal primo Settembre prossimo.

4 2. Li Creditori potranno presentarsi in persona al Tesoro pubblico, o per mezzo di persona munita di procura in buona forma.

5 3. Il pagamento resterà aperto per lo spazio di due mesi.

6 4. Il primo Novembre le liste di pagamento si rimetteranno dalla Depositaria nelle mani del referendario che ha il Dipartimento delle Finanze, che ne farà lo spoglio contradittorio col capo della detta Depositaria.

7 5. Il detto referendario rilascierà a vantaggio del Tesoro pubblico un Mandato di quietanza dell'ammontare delle somme che saranno state quietanzate in margine da quelle che le hanno esatte.

8 Le liste dopo il detto spoglio debitamente liquidate dal detto referendario, e dal Capo della Depositaria saranno rimesse alla Computisteria con Processo Verbale.

9 7. I Creditori che non si saranno presentati durante il tempo aperto al pagamento, potranno essere ammessi ad esiggere sulla nuova liquidazione, e col produrre un certificato contestante che i loro nomi non sono scritti per quietanza sul margine delle liste.

10 8. La Consulta provvederà alla liquidazione, ed al pagamento degl' arretrati anteriori al primo Luglio scorso.

III.

11 *Art.* 1. Il pagamento del debito pubblico per il bimestre dei mesi di Settembre, e Ottobre scorsi, comincierà da oggi.

12 *Art.* 2. Il pagamento si farà sulle liste firmate dalla Consulta, e regolarmente di giorno in giorno per ordine di alfabeto.

IV.

13 *Art.* 1. Il pagamento del debito pubblico per il bimestre dei mesi di Novembre, e Decembre dell'anno 1809 e aperto alla Depositaria generale. Li fondi si prenderanno provisoriamente sulle rendite del medesimo anno.

14 *Art.* 2. Le note che hanno servito pel pagamento del bimestre dei mesi di Settembre, e di Ottobre, continueranno a servire per il nuovo bimestre. Il referendario incaricato degl'affari delle Finanze prenderà le disposizioni necessarie pel detto pagamento.

15 *Art.* 3. Il pagamento cesserà per il primo giorno del presente mese di Marzo.

V.

La Consulta straordinaria, considerando che il pagamento bimestrale del Debito Pubblico porta seco la formazione troppo frequente della lista de'pagamenti; Ordina

16 *Art.* 1. Il pagamento del Debito Pubblico pei primi tre mesi del 1810, resta aperto alla Depositaria sui fondi dello stesso anno.

17 *Art.* 2. Il pagamento si farà sulle liste preparate pel bimestre di Gennajo, e Febrajo, e si pagherà ai creditori ivi descritti una metà di più delle somme riportate in dette liste per completare il trimestre.

18 *Art.* 3. Il referendario incaricato delle finanze, viene in conseguenza autorizato a spedire le dette liste per la somma di 655,996 franchi, e 9[illegible] centesimi.

19 *Art.* 4. Li vacabilisti capitolini, e di regalia di sale, non saranno pagati che mediante l'esibizione della loro patente, e di una fede di sopravvivenza di uno di quelli almeno, sulla testa de'quali sono stati imposti.

20 La depositeria dovrà far menzione sulla lista dei nomi di quelli che avranno giustificato la loro esistenza, ed in qual testa ogni vacabile era imposto.

21 *Art.* 5. Il pagamento terminerà il primo Luglio prossimo.

22 *Art.* 6. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso nella Città di Roma, e nelle principali Comuni del Dipartimento di Roma, e del Trasimeno.

VI.

23 *Art.* 1. Il pagamento del Debito pubblico pei bimestri anteriori al 1°. Gennajo 1810., cesserà pel giorno 30. del corrente mese.

24 *Art.* 2. Le liste di supplemento de'particolari forestieri non comprese in quelle precedenti per l'ultimo semestre del 1809., e che arriva alla somma di 5142. franchi, e 48. centesimi, si spediranno dal referendario incaricato delle Finanze.

25 Il pagamento di esse terminerà a quell'epoca istessa, che vien determinata nel precedente Articolo.

26 *Art.* 3. Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino, pubblicato, ed affisso nella città, e nei due Dipartimennti di Roma, e del Trasimeno.

VII.

27 *Art.* 1. La Legge dei 24. Marzo 1806, relativa alla traslazione del Debito Pubblico, sarà pubblicata per mezzo del Bollettino.

28 *Art.* 2. La detta Legge è applicabile alla traslazione de'Luoghi di Monte delli Stati Romani.

29 *Art.* 3. Il valore delle rendite da trasferirsi si calcolerà sulla riduzione ai due quinti, pronunziata dalla Legge dei 19. Marzo 1801.

30 *Art.* 4. Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino.

VIII.

31 NAPOLEONE ec. a tutti li presenti, e futuri. Salute.

Il Corpo Legislativo ha pronunciato li 24. Marzo 1806. il Decreto seguente, conforme alla proposizione fattagli in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gl'Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato, lo stesso giorno. DECRETO.

32 *Art.* 1. I tutori, e Curatori dei minori, o interdetti che non avessero in Inscrizioni, o promesse d'inscrizioni del cinque per cento consolidate, che una rendita di cinquanta franchi, e minore, ne potranno fare la traslazione senza che vi sia bisogno di approvazione speciale, nè di affisso, nè di pubblicazione, ma solamente nel corso verificato della giornata, ed incaricandosi di renderne conto, come del prodotto di cose mobili.

33 *Art.* 2. Li minori emancipati, che non avessero nello stesso modo in inscrizione che una rendita di cinquanta franchi, e minore, potranno egualmente trasferirle colla sola assistenza de'loro curatori, e senza che vi sia bisogno del parere de'parenti, nè di alcun'altra autorizzazione.

34 *Art.* 3. Le inscrizioni, o promesse di inscrizioni maggiori di cinquanta franchi di rendita, non potranno vendersi dai tutori, o curatori, che coll'approvazione del Consiglio di Famiglia, e secondo il corso della giornata, legalmente provato; In ogni caso si potrà fare la vendita senza bisogno di affissi, nè di pubblicazione.

35 Collazionato ec. Parigi li 24. Marzo 1806.

Firmato - *Fontaines* Presidente.

36 Ordiniamo, e comandiamo che le presenti munite ec.

Dato dal nostro Palazzo delle Tuilleries li 3. Aprile 1806.

Firmato - NAPOLEONE.

IX.

37 Volendo la Consulta Straordinaria provedere al pagamento de'crediti più urgenti per quanto lo comporta la situazione delle Finanze:

Ordina:

38 *Art.* 1. Viene aperto al referendario che ha il Dipartimento delle Finanze un credito di quattro mila scudi la settimana per trarci sopra degl'Ordini a favore degl'esibitori de'mandati ossiano ordini rilasciati dal passato Governo sulla Depositaria.

39 *Art* 2. Il referendario farà formare ogni settimana uno Specchio di quei mandati, o ordini, de'quali il pagamento è più urgente, tanto relativamente alla classe de'creditori, quanto alla natura del credito.

40 *Art.* 3. A questo effetto li creditori depositeranno questi medesimi mandati nel Burò del referendario suddetto, ove se ne darà loro una ricevuta, a misura che si farà la loro iscrizione nello specchio del pagamento.

X.

41 La Consulta Straordinaria ec. Considerando che i cambiamenti da farsi nella Contabilità per il primo Luglio 1810. rendono necessarie le ultimazioni de'pagamenti ordinate sulla Depositaria Generale: Ordina:

42 *Art.* 1. Ogni possessore di Mandati sulla Depositaria generale, tratti dopo li

10. Giugno 1809. dovrà presentarsi al Cassiere della detta Depositeria nel corrente mese di Giugno per essere pagato.

43 *Art.* 2. In difetto di essere stati presentati nell'accennato termine, li detti Mandati resteranno annullati, ed i loro Possessori saranno messi frai creditori arretrati per l'ammontar delle somme da pagarsi.

44 *Art.* 3. Non si farà eccezzione alle sopradette disposizioni che per quei tali Mandati, sui quali vi è opposizione ad istanza del Governo, o che saranno stati fissati pel trimestre corrente.

45 *Art.* 4. Nel caso in cui fossero stati impediti li pagamenti per ordine di Giustizia, le parti interessate dovranno ricorrere avanti i Tribunali per far pronunziare relativamente al luogo del deposito, o alla persona che sarà autorizzata ad esiggere.

46 *Art.* 5. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni.

XI.

47 La Consulta Straordinaria ec.

Veduta la nota dei creditori degl'interessi del debito pubblico risultanti da una sorgente diversa da quella degl'interessi dei luoghi di Monte pel trimestre scaduto ascendente alla somma in tutto di 160, 717. franchi, e 90 centesimi per le somme dovute agl'abitanti nelli Stati Romani, ed a quella di 29, 629. franchi, e 39. centesimi per le somme dovute ai creditori esteri, ed a quella di 14, 109. franchi, e 25. centesimi dovuta alli stabilimenti di beneficenza, e d'istruzzione pubblica: Ordina.

48 *Art.* 1. Il Referendario incaricato delle Finanze farà pagare ai creditori delli Stati Romani per gl'interessi della parte del debito pubblico diversa dai luoghi di Monte dovuti per l'ultimo trimestre scaduto. Cioè.

La somma di 160, 717. franchi, e 90. centesimi ai creditori che abitano nelli Stati suddetti.

Quella di 29, 629. franchi, e 39. centesimi dovuta ai creditori che abitano fuori dei Stati Romani.

Finalmente quella di 14, 109. franchi, e 25. centesimi dovuta alli stabilimenti di beneficenza, e d'istruzzione pubblica.

49 *Art.* 2. Il pagamento si continuerà a fare fino al primo Ottobre prossimo, e si farà in conformità delle note annesse al presente ordine.

50 *Art.* 3. I creditori dei Vacabili, e delle rendite Vitalizie dovranno produrre li loro certificati di vita per essere ammessi al pagamento.

Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

XII.

51 La Consulta Straordinaria ec.

Veduta la lista dei pagamenti del debito pubblico pel trimestre di Luglio, Agosto, e Settembre; Ordina:

52 *Art.* 1. Il pagamento degl'interessi del debito pubblico degli Stati Romani pei mesi di Luglio, Agosto, e Settembre scorsi, si farà a banco aperto dalla Depositeria Generale incominciando da questo giorno stesso.

53 *Art.* 2. Li pagamenti si faranno sulle liste ordinate dal Referendario incaricato delle Finanze.

54 *Art.* 3. Essi continueranno a farsi fino ai 15. del Decembre prossimo.
55 *Art.* 4. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso in tutti i Comuni dei due Dipartimenti.

XIII.

56 La Consulta Straordinaria ec.
Ordina.
57 *Art.* 1. Il pagamento del debito pubblico pel quarto trimestre dell'anno corrente si farà dalla Depositeria Generale, cominciando il dì 5. del presente mese sulle liste che hanno servito pel trimestre precedente.
58 *Art.* 2. Le mutazioni occorse nell'intervallo, saranno verificate dalla Segretaria de'luoghi di Monte, e trasmesse alla Depositaria per averne riguardo nei pagamenti.
59 *Art.* 3. Il presente Ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso nella città di Roma.

XIV.

60 La Consulta Straordinaria ec.
Dopo avere inteso leggere il regolamento adottato dal Consiglio d'estinzione del Debito pubblico nella seduta dei 25. del corrente;
Ordina.
61 *Art.* 1. Resta approvato il regolamento adottato dal Consiglio d'estinzione del debito pubblico nella seduta dei 25. del corrente per la pronta estinzione del debito degli già Stati Romani.
62 *Art.* 2. Il detto regolamento sarà sommesso a Sua Maestà: tuttavia esso sarà provvisoriamente eseguito ad oggetto di accelerare l'ammissione la più pronta de'certificati di credito da rilasciarsi in pagamento.
63 *Art.* 3. Il detto regolamento, ed il presente Ordine saranno inseriti nel bollettino.

XV.

64 *Progetto sulla pronta estinzione del Debito Pubblico degli Stati Romani, e mezzi di eseguirla.*

TITOLO I. *De' Crediti liquidati.*

65 *Art.* 1. Qualunque creditore delli qui innanzi Stati Romani, il di cui credito sarà stato riconosciuto dal Consiglio di liquidazione stabilito in Roma, dovrà nel mese dell'avviso officiale di sua liquidazione diriggersi al Presidente del detto Consiglio per ottenere il suo ordine di rimborzo.
66 *Art.* 2. Qualunque Possessore d'ordini di pagamento, dovrà presentarsi al Pagatore ne'quindici giorni dopo il rilascio dell'ordine, affine di ricevere il suo rimborso in certificati di credito del Tesoro pubblico.
67 *Art.* 3. Nei sei mesi successivi all'ottenuto pagamento dovranno li possessori di detti certificati impiegarli nell'acquisto de' beni destinati ad estinguere il debito pubblico.
68 *Art.* 4. Li creditori che non si saranno uniformati ai termini, ed alle disposizioni sovraespresse, perderanno ogni diritto alla ripartizione degl'interessi, e non potranno venir compresi nel ruolo che a tale oggetto si formerà tra tutti li creditori.

TITOLO II. *De' Certificati di Credito*.

69 *Art.* 5. Li certificati di credito saranno rilasciati dal Pagatore ad ogni possessore d'ordine, mediante la consegna debitamente quitanzata di ciascun'ordine di pagamento annesso al certificato di cui si parlerà quì sotto.

70 Il creditore dovrà unire alla sua quitanza le cedole, o patenti de'luoghi di monte enunciate nell'ordine di rimborso, o un estratto in forma della deliberazione del Consiglio di liquidazione, qualora si tratti di un credito esigibile, o ipotecario.

71 *Art.* 6. Li certificati di credito dovranno essere presentati *al Visa* dell'Intendente del Tesoro dalla parte che riscuote, entro le 24. ore, dopo il rilascio fattone dal Pagatore: essi non potranno ammettersi in pagamento de' Beni destinati al rimborso del debito, senza che siano muniti del detto *Visa*.

72 *Art.* 7. Li possessori di certificati dovranno pure ne'tre giorni dopo il rilascio di essi, farli registrare alla Segretaria Generale dell'Amministrazione del debito, sotto pena di non poterli impiegare in acquisto di beni nazionali prima di tale formalità.

73 *Art.* 8. Se vi sono delle frazioni fra l'ammontare dell'ordine, e quello de'certificati di credito, la differenza verrà rimossa sull'abbandono dell'eccedente somma in favore del Tesoro Pubblico, o con fornire in numerario l'eccedente del certificato di credito.

74 La differenza non potrà mai essere maggiore di cento franchi.

75 *Art.* 9. Quelli che riscuotono dovranno espressamente enunciare nelle loro quitanze poste a piè degl'ordini il modello di saldo regolato per la frazione; Il pagatore dovrà parimenti dettagliarne il pagamento nelle sue scritture.

TITOLO III. *De'pesi, e delle Ipoteche de'Luoghi di Monte*.

76 *Art.* 10. Li pesi, e le ipoteche delle quali saranno gravati li Luoghi di Monte, passeranno di pieno diritto sulli beni acquistati, e pagati coi certificati di credito.

77 *Art.* 11. A tale effetto ciascun proprietario dei luoghi liquidati, per ottenere il suo ordine di rimborso dovrà in comprova della sua liquidazione presentare all'Intendente del Tesoro un certificato rilasciato sotto la sua responsabilità dal Presidente della Segretaria de'Luoghi di Monte, che dimostri li luoghi liberi, e quelli gravati.

78 *Art.* 12. Questo certificato enuncierà l'istituzione, il libro, e la pagina, ove sono registrati li Luoghi di Monte, il numero, e l'ammontare di essi.

79 *Art.* 13. Il detto certificato sarà vidimato dall'Intendente del Tesoro, e verrà unito all'ordine che farà menzione di detta formalità.

80 *Art.* 14. In vista dell'ordine, e del certificato che resterà in potere del pagatore, questo rilascierà dei certificati di credito sino all' ammontare dei Luoghi di Monte liberi, e di quelli gravati.

81 *Art.* 15. Li certificati di credito destinati al pagamento de'Luoghi di Monte liberi faranno menzione di non essere gravati di alcuna sorta di peso.

82 *Art.* 16 Il Pagatore riporterà nei certificati di credito, che rappresentano li Luoghi di Monte gravati le stesse indicazioni sotto le quali saranno stati designati nel certificato; Li certificati di credito esprimeranno inoltre, che re-

stano essi gravati de'pesi, e delle ipoteche scritte ne'libri della Segretaria de'Luoghi di Monte.

83 *Art.* 17. Il Pagatore dovrà conservare il certificato in appoggio dell'ordine, onde ricorrervi in caso di bisogno.

84 *Art.* 18. Li Possessori de'certificati gravati, nell'impiego che ne faranno per acquisto di beni venduti, dovranno presentarli al Segretario Generale dell'Amministrazione del debito, il quale trascriverà appiè del contratto di aggiudicazione, di cui serviranno essi a saldare il prezzo, le indicazioni dal Pagatore espresse ne'detti certificati di credito.

85 *Art.* 19. Non potranno i medesimi ammettersi in pagamento dal Cassiere, se non enuncieranno per mezzo del *Visa* del Segretario suddetto l'adempimento preventivo della detta formalità.

86 *Art.* 20. Ne'tre giorni susseguenti all'impiego di tali certificati di credito in pagamento di beni nazionali, il detto Segretario Generale dell'Amministrazione del debito, dovrà indirizzare al conservatore delle ipoteche della situazione de'beni, ed al Presidente della Segretaria dei Luoghi di Monte, una nota contenente la menzione dettagliata de'Luoghi di Monte inseriti nei detti certificati di credito, il nome, cognome, e domicilio del Deliberatario, il numero dell'aggiudicazione, e la designazione de'beni aggiudicati.

87 La nota verrà trasmessa in doppia copia, l'una per restare in potere del Conservatore, e del detto Presidente, e l'altra per essere tosto spedita col suo Visa dal Conservatore al Segretario Generale del debito per servirgli di discarico.

88 *Art.* 21. Il Conservatore trascriverà d'officio, e dentro il termine di quindici giorni, nei registri della conservazione, le indicazioni riportate nella nota.

89 Il Presidente della Segretaria de'luoghi di Monte ne farà dal canto suo menzione in margine del registro in cui sono scritti li luoghi di Monte gravati.

90 *Art.* 22. La detta inscrizzione conserverà a favore dei terzi interessati, e fino alla concorrenza dell'ammontare delli certificati di credito gravati le ipoteche, ed i pesi compresi ne'registri della Segretaria de'Luoghi di Monte.

91 *Art.* 23. L'Aggiudicatario dovrà pagare nelle mani del Cassiere Generale dell'Amministrazione del debito pubblico le spese d'inscrizione con obbligo a quest'ultimo di render conto in mano del Conservatore, che sarà obbligato procedere subito alle dette Iscrizioni, sotto pena dei danni, ed interessi a favore di chi vi ha diritto.

TITOLO IV.

Pesi, ed opposizioni delle quali possono essere gravate le altre parti del Debito.

92 *Art.* 24. Li certificati di credito rilasciati in estinzione delle altre parti del debito pubblico, e li beni che serviranno a pagare, potranno similmente essere gravati de'pesi, e delle opposizioni che esistono sui detti crediti, e che saranno stati formati, e rinnuovati nella Segretaria del Consiglio di Liquidazione in virtù dell'Ordine dello stesso Consiglio dei 9. Ottobre N°. 15.

93 *Art.* 25. In conseguenza li creditori liquidati dovranno produrre, allorchè gli verrà rilasciato l'ordine di pagamento un certificato del Segretario Generale

del Consiglio di Liquidazione, che comprovi le opposizioni, e li pesi inscritti sul conto del credito nel registro delle opposizioni.

94 Il detto certificato sarà vidimato dall'intendente del Tesoro, e ne sarà fatta menzione nell'ordine al quale sarà unito.

95 *Art.* 26. Il Pagatore dovrà riportare nelli certificati di credito rilasciati in pagamento delle ordinanze, i pesi, e le opposizioni riferite nel detto certificato che resterà in suo potere.

96 *Art.* 27. Se ne farà uso nel momento dell' impiego delli certificati sopradetti di credito in pagamento dei beni aggiudicati nella stessa maniera che per li Luoghi di Monte gravati e le inscrizioni avranno li stessi effetti.

97 La nota che sarà trasmessa al Conservatore delle ipoteche dal Segretario Generale dell'Amministrazione del debito, conterrà, oltre le altre indicazioni, li nomi, cognomi, e domicilj de' creditori opponenti.

TITOLO V.

Rimozione de' Pesi delle Ipoteche, e delle Opposizioni.

98 *Art.* 28. Le rimozioni de' pesi, e delle ipoteche delle quali sono gravati li Luoghi di Monte continueranno a farsi avanti al Presidente della Segretaria de' Luoghi di Monte.

99 *Art.* 29. A misura che si faranno le dette rimozioni il Presidente ne farà menzione a tergo dei certificati di credito rilasciati in estinzione de' Luoghi di Monte gravati.

100 *Art.* 30. Li certificati di credito così liberati saranno ammessi in pagamento, come certificati liberi.

101 *Art.* 31. Le rimozioni delle opposizioni sugl'altri crediti saranno accordate avanti al Segretario dell'Amministrazione del Debito, che ne terrà registro, e ne farà menzione a tergo dei certificati.

102 L'Atto di rimozione sarà gratuito.

TITOLO VI.

Delle cessioni, e traslazioni de' Certificati di Credito.

103 *Art.* 32. Li certificati di credito rilasciati in rimborso del debito pubblico potranno cedersi dai creditori Originarj ad altri creditori già proprietarj di simili certificati; il tutto senza pregiudizio de' diritti de' Terzi.

104 *Art.* 33. Le cessioni si faranno gratuitamente avanti il Direttore dell'Amministrazione del debito, o avanti uno de' suoi aggiunti.

105 Se ne terrà registro, e si farà menzione della registrazione a tergo del certificato di credito.

106 *Art.* 34. La traslazione dovrà sottoporsi *al visa* dell'intendente del Tesoro entro le 24. ore, sotto pena della nullità della cessione.

107 *Art.* 35. La traslazione dei certificati di credito porterà sempre la cessione degl'interessi scaduti, e di quelli da scadere.

108 *Art.* 36. Questi certificati passeranno in mani dei terzi coi pesi, ipoteche, ed opposizioni, che esistono a carico di essi.

109 *Art.* 37. Li diritti di registro regolati nell'articolo 6 del Decreto Imperiale dei 3. Ottobre scorso si riscuoteranno nelli tre giorni consecutivi alla data della traslazione, sotto pena di pagare il diritto duplicato.

TITOLO VII.

Degl'Interessi del Debito Pubblico.

110 *Art.* 38. Incominciando dal 1. Gennajo prossimo tutti li certificati di credito rilasciati, e da rilasciarsi in estinzione del debito pubblico, porteranno interesse alla stessa tassa.

111 *Art.* 39. Gl'interessi si pagheranno sui prodotti dei Beni destinati ad estinguere il debito.

112 *Art.* 40. La tassa dell'interesse, e l'epoca di ciascun pagamento si regoleranno in un Assemblea Generale del Consiglio di estinzione specialmente convocato a questo effetto.

113 *Art.* 41. Il ruolo di ripartizione tra tutti li Possessori di certificati sarà firmato del Direttore, e dai due Aggiunti, e sottoposto all'approvazione del Consiglio.

114 *Art.* 42. Gl'interessi si pagheranno dal Cassiere dell'Amministrazione del Debito a vista del detto ruolo, e con ricevuta in margine.

TITOLO VIII.

Della Consegna de' Beni destinati in estinzione del Debito.

115 *Art.* 43. Li Beni riservati per l'estinzione del debito pubblico delli già Stati Romani, saranno senza indugio ceduti, e consegnati, senza spesa dall' Intendente del Tesoro Pubblico all'Amministrazione creata con Decreto dei 5. Agosto scorso (1).

116 *Art.* 44. La consegna si farà scevra da ogni peso, ed ipoteca

117 *Art.* 45. Il contratto di rilascio di detti beni, sarà stipolato tra l'intendente del Tesoro da una parte, e dall'altra dal direttore, e dai due aggiunti dell'amministrazione del debito. (2)

118 Quest'atto sarà sottoposto all'approvazione di S. E. il Ministro delle Finanze.

119 Sara registrato col diritto fisso de' tre franchi.

120 *Art.* 46. Li stati di consistenza di detti beni saranno numerati, e contrassegnati ad ogni pagina dall'Intendente del Teroso, ed annessi alla minuta del contratto dopo essere stati firmati dalle parti contraenti

121 *Art.* 47. L'atto sarà steso in doppia minuta, una per essere rimessa all'intendente, l'altra per restare in potere delle'amministrazione del debito.

122 *Art.* 48. Li beni ceduti apparterranno irrevocabilmente ai creditori dei già Stati Romani per esserne disposto a loro vantaggio fino alla dovuta concorrenza dell'ammontare integrale del debito pubblico dei detti stati.

123 *Art.* 49. In conformità del Decreto Imperiale dei 5 Agosto scorso le rendite di detti beni che portano frutti scaduti spetteranno, cominciando dal primo Gennajo prossimo all' amministrazione del debito per impiegarsi in pagamento delle spese della detta amministrazione, ed in pagamento degl'interessi.

TITOLO IX. *Dell'amministrazione de' beni.*

124 *Art.* 50. L'amministrazione de' beni ceduti in estinzione del debito si di-

(1) Vedi – Roma dal N. 59., al 69.

(2) Questo rilascio fu eseguito il di 9. Gennaro 1811.

rigerà, e s'invigilerà dal direttore, e dai due aggiunti dell' amministrazione del debito a carico di fornire al Presidente del consiglio di estinzione del debito quelli stati di situazione, ch'egli esigerà

125 *Art.* 51. Il Commissario Imperiale creato dall'articolo 18 del Decreto Imperiale dei 5 Agosto scorso (3) assisterà a tutte le deliberazioni del direttore, e de' due aggiunti, e potrà far mettere nel registro quelle requisizioni, che troverà appartenere alla circostanza.

126 *Art.* 52. Gl'atti interessanti d' amministrazione dovranno essere decisi, e discussi in un assemblea composta del Presidente del Consiglio, del Commissario Imperiale, del Direttore, e dei due aggiunti.

127 *Art.* 53. Le rendite si riscuotono dagl'agenti dell'amministrazione de' Dominj per conto de' creditori, e sotto l'autorità, e vigilanza dell'amministrazione del debito.

128 *Art.* 54. I direttori, ed aggiunti del debito si faranno dare dagl'agenti dell' amministrazione quelli stati, e quelle note che giudicheranno opportune.

129 *Art.* 55. Gl' agenti dell' amministrazione de' Dominj procederanno alle dette riscossioni nella medesima forma, e maniera di procedura, e d'esecuzione, che è applicabile ai beni nazionali.

130 *Art.* 56. Essi faranno pagare le contribuzioni dirette sulle prime somme riscosse, e faranno le quitanze dell'esazioni per contanti.

131 *Art.* 57. Le riparazioni degl'edifizj saranno ordinate dai direttori dell'amministrazione, e prelevate sui prodotti, come spese di amministrazione.

132 Nulla di meno, quelle fra le dette riparazioni, il valore delle quali eccedesse 200 franchi, non potranno intraprendersi, se non mediante la preventiva autorizzazione del direttore, e d'amendue gl'aggiunti col *Visa* del commissario imperiale.

133 *Art.* 58. Li fitti che dovessero indispensabilmente rinnovarsi saranno stipulati colla partecipazione degl'agenti dell'amministrazione de' Dominj innanzi ai respettivi sotto Prefetti all'incanto annunziato anticipatamente col mezzo degl'affissi.

134 Il quaderno degl'*oneri* dovrà essere approvato dal direttore, e dalli due aggiunti, e vidimato dal commissario imperiale.

135 *Art.* 59. La durata de' fitti non potrà in verun caso eccedere tre anni.

136 *Art.* 60. Li direttori dell'amministrazione de'Dominj, oltre il foglio di situazione da fornirsi ogni dieci giorni ai direttori, ed aggiunti del debito, dovranno corrispondere con essi, su tutto ciò che interessa la migliore amministrazione de' beni.

137 *Art.* 61. Li fondi riscossi dai ricevitori dell'Amministrazione si passeranno nella Cassa Centrale attualmente stabilita presso ciascun Direttore.

138 *Art.* 62. Li due Direttori passeranno ogni dieci giorni nella cassa generale li prodotti che avranno riscossi.

139 *Art.* 63. Essi presenteranno ogni dieci giorni all'intendente del Tesoro li stati di situazione.

(3) Vedi *Roma numero* 37.

140 Sul finir di ogni mese essi gli presenteranno in una nota tutte le operazioni, riepilogate del mese, e di ciò che resta in cassa.

141 La stessa nota sarà indirizzata al Direttore del debito, ed ai due aggiunti.

142 *Art.* 64. Oltre li Stati sovra indicati, li due Direttori faranno formare ogni trimestre, ciascheduno per la sua direzione uno stato Generale diviso per Burò, contenente le somme scadute, sia nel trimestre, sia anteriormente, quelle passate nella Cassa Generale, l'ammontare delle spese pagate, e fatte, ciò, che rimane in cassa, e le somme da riscuotersi.

143 Il detto Stato sarà rimesso all'intendente, ed al Direttore dell'Amministrazione del debito.

144 *Art.* 65. Gl'Ispettori, e Verificatori dell'Amministrazione de Dominj dovranno invigilare, ed approvare il conto delle rendite per questa parte di loro riscossioni nello stesso modo appunto, che se li prodotti appartenessero al Governo.

145 *Art.* 66. Sarà accordata una provvisione di un tre per cento sulle riscossioni effettive fatte dagl'Agenti dell'Amministrazione de'Dominj.

146 La detta provvisione sarà distribuita frai Direttori, Ispettori, Verificatori, e Ricevitori per servirgli d'indennità, e per tutte le spese di Amministrazione.

TITOLO X. *Della Cassa Generale*.

147 *Art.* 67. Verrà stabilita presso l'Amministrazione del Debito Pubblico una cassa generale in cui si passeranno tutti li prodotti provenienti dai beni destinati al rimborso del debito.

148 *Art.* 68. Questa cassa verrà confidata alla Depositeria generale sotto l'ispezzione del Direttore, e di ambedue gl'Aggiunti del debito.

149 *Art.* 69 La cassa farà la riscossione, egualmente che i pagamenti. Le sue scritture si terranno in modo detto - *Partita doppia*, e darà ogni dieci giorni il suo stato di situazione all'Intendente del tesoro.

150 *Art.* 70. Lo stipendio, e le spese di *Bureau* degl'impiegati della Depositeria saranno regolate dal Consiglio di Estinzione del debito.

151 *Art.* 71. I registri che serviranno alle scritture della cassa generale, saranno numerati, e contrassegnati dal Commissario Imperiale presso l'Amministrazione del debito.

TITOLO XI. *Delle spese*.

152 *Art.* 72. Tutti gl'ordini di pagamento saranno rilasciati dal Direttore, e dalli due Aggiunti dell'Amministrazione del debito e visati dal Commissario Imperiale.

153 *Art.* 73. Le spese consistono.

1°. Nel pagamento di stipendj, e spese di Bureaux dell'Amministrazione del debito.

2°. Nelle spese di stampa, ed altre relative alla pubblicazione delli stati de'beni, non che alla loro vendita.

3°. Nel pagamento degl'interessi del debito.

154 *Art.* 74. Le scritture dell'Amministrazione del pubblico debito saranno te-

note secondo il sistema detto : *Partita doppia* a tenore de'modelli annessi alle presenti disposizioni.

155 *Art.* 75. Le spese non potranno mai eccedere il *Budget* che sarà approvato anticipatamente ogni trimestre dal Consiglio di estinzione del debito.

156 *Art.* 76. Il Direttore, e gl'Aggiunti renderanno conto della loro gestione in ogni semestre al Consiglio dell'Amministrazione del debito.

157 *Art.* 77. Li detti conti saranno approvati dal Consiglio sul rapporto del comitato, che sarà composto del Presidente del detto Consiglio, del Commissario Imperiale, e di tre Membri.

TITOLO XII.

Della formazione, e della pubblicazione dello Stato dei Beni.

158 *Art.* 78. Lo stato di consistenza de'beni destinati al pagamento del debito pubblico sarà stampato a cura del Direttore, e delli due Aggiunti dall'Amministrazione.

159 *Art.* 79. Questo stato sarà diviso in due classi, una per le case, e l'altra per li beni rurali.

160 Lo stato delle case comprenderà l'indicazione del luogo, della via, e del numero, della loro situazione, il numero de'piani, lo stabilimento da cui provengono, la data, ed il tempo del fitto, l'importo della pigione, e del primo stabilimento di prezzo.

161 *Art.* 80. Lo stato dei beni rurali comprenderà il luogo della situazione del podere, o del dominio, la natura della sua coltivazione, il suo estimo catastrale raddoppiato, la data, ed il tempo del fitto, se questo esiste, lo stabilimento da cui proviene e l'ammontare del primo stabilimento di prezzo.

162 *Art.* 81. Li detti stati saranno divisi per Dipartimenti, Circondarj, Cantoni, e Comuni.

163 *Art.* 82. Li detti stati verranno stampati in sufficiente numero, affinchè ne siano inviate delle copie alle Segretarie delle due Prefetture, a ciascun sotto Prefetto, alle Cancellarie della corte d'appello, e de'tribunali di prima istanza, e di commercio, ed ai *Maires* delle comuni di cinquemila, e più abitanti.

164 *Art.* 83. Oltre le suddette spedizioni si depositerà nella Cancelleria di ogni giustizia di pace uno stato stampato, e parziale de'beni esistenti nel cantone.

165 *Art.* 84. Li detti stati saranno comunicati, senza rimuoverli dal luogo a tutti quelli che si presenteranno per prenderne cognizione.

166 *Art.* 85. Il Segretario generale dell'Amministrazione del debito terrà costantemente aperti al pubblico li detti stati, e dovrà permettere di estrarne quelle indicazioni che saranno giudicate opportune.

167 *Art.* 86. Ogni Articolo de'beni inseriti nello stato generale avrà un numero distinto, ma in una medesima serie per tutti li beni.

TITOLO XIII. *Del primo stabilimento di prezzo.*

168 *Art.* 87. Il primo stabilimento di prezzo verrà regolato in ragione del doppio dell'estimo catastrale per li fondi rurali. in conformità del Decreto imperiale delli 14 Settembre scorso, e di dodici volte il prezzo di pigione per le case.

169 *Art.* 08. Li *Maires* di ciascun comune dovranno dare *gratis* ai direttori, ed

ai due aggiunti del debito, degl'estratti dettagliati, e certificati de' libri catastrali, che contengono l'estimo catastrale di ciascun podere destinato al pagamento del debito.

170 *Art.* 89. Li detti estratti saranno uniti allo stato dei beni presentati dai direttori de' dominj.

171 Nel caso di discrepanza tra i detti estratti, e li stati suddetti il commissario imperiale presso l'amministrazione del debito potrà domandare quelle informazioni, e far procedere a quelle verificazioni che saranno riconosciute opportune ad oggetto di accertarsi del vero estimo catastrale.

172 *Art.* 90. Dovrà parimente far procedere nel modo che sarà giudicato giusto contro tutti gl'individui che avessero commessa qualche falsità ne' suddetti certificati, o che li avessero alterati.

173 *Art.* 91. L'estratto dell'estimo catastrale verrà prodotto all'incanto, e se ne farà espressa menzione nel processo verbale d'aggiudicazione, all'originale della quale ne sarà annesso un estratto in forma, rilasciato dal segretario generale dell'amministrazione del debito.

TITOLO XIV. *Della dichiarazione di voler acquistare.*

174 *Atr.* 92. Li possessori di certificati di credito verranno tutti indistintamente ammessi ad offerire a quelli trai beni compresi ne' detti stati che saranno di loro convenienza.

175 *Art.* 93. Le offerte si riceveranno soltanto quindici giorni dopo la pubblicazione dello stato dei beni.

176 *Art.* 94. Nessun offerta sarà ammessa se verrà fatta per un prezzo inferiore al primo stabilimento di prezzo.

177 *Art.* 95. Ogni offerta dovrà contenere il nome, il cognome, il domicilio, e la professione dell'individuo che la presenta, la sua qualità di creditore, ed il numero della deliberazione del consiglio di liquidazione che ha riconosciuto il suo credito, la natura, la situazione, ed il numero del fondo a cui offre.

178 *Art.* 96. Le offerte si riceveranno nella segretaria generale dell'amministrazione del debito.

Esse verranno inscritte, ciascuna nella loro data, e sotto un numero particolare, e saranno notate in margine dello stato de' beni.

180 *Art.* 97. Quello che dà l'offerta, dovrà firmarla nel registro.

I possessori di certificati di credito saranno ammessi a far fare le loro offerte da persone munite di procura fatta per mano di notajo, la cui firma sarà stata debitamente legalizzata. Que' creditori che non sanno scrivere dovranno necessariamente fare le loro offerte per mezzo di un procuratore.

181 *Art.* 98. Le procure saranno unite alla minuta dell'offerta.

182 *Art.* 99. Potranno farsi tante offerte, quanti sono gl'articoli distinti separatamente nel catastro.

183 Potranno parimente riunirsi in una stessa offerta parecchj articoli portati nel catastro. Ciascuno di questi articoli sarà soltanto indicato particolarmente nell'offerta.

184 *Art.* 100. L'estimo catastrale fatto per un solo, e medesimo prezzo, non

potrà essere diviso in diverse parti dello stesso fondo, in guisa tale che una porzione sia soltanto compresa nell'offerta.

185 *Art.* 101. Potrà più di un possessore di certificati di credito riunirsi per offerire in comune ad uno, o più articoli dello stato generale de' beni.

186 In questo caso quegli che farà l'offerta dovrà essere munito della procura di ciascheduno de' suoi associati, e giustificare che sono, com'è egli stesso, possessori di certificati di credito.

187 *Art.* 102. Nulladimeno le suddette associazioni non potranno eccedere il numero di tre associati

188 *Art.* 10 . Non si riceverà alcun offerta a nome di un individuo incognito, e da nominarsi in appresso.

189 *Art.* 104. L'offerta porterà l'obbligo irrevocabile di acquistare il fondo per cui si è data l'offerta per l'ammontare del primo prezzo stabilito, nel caso che l'incanto non producesse altra offerta maggiore.

190 *Art.* 105. Non si ammetterà veruna offerta, se quello che la dà non giustifica precedentemente innanzi all amministsazione del debito pubblico ch'egli è proprietario di certificati di credito, equivalenti per lo meno alla metà del prezzo della sua offerta.

191 *Art* 106. L'offerta dovrà essere inserita nel giornale delle vendite al più tardi entro li tre giorni dalla data.

192 L'inserzione farà menzione del giorno, e dell'ora in cui sarà aggiudicato il fondo su cui si è data l'offerta.

193 L'epoca delle oblazioni non potrà essere prolungata oltre il mese, dopo la dichiarazione di voler acquistare.

194 *Art.* 107. In caso che sullo stesso oggetto si dasse l'offerta da due, o più creditori, l'offerta maggiore sarà sola riserbata pel giornale.

195 *Art.* 108. Il registro delle offerte sarà chiuso ogni giorno dal commissario imperiale.

196 *Art.* 109. Gl'oblatori che vorranno comprendere nella loro oblazione li bestiami, o attrezzi aratorj addetti ad un podere dovranno specificarlo espressamente nella dichiarazione, ed offerire una somma oltre il primo prezzo stabilito, corrispondente al valore degl'oggetti che si vogliono comprendere.

197. *Art.* 110. Il segretario generale dell'amministrazione, rilascerà a ciascun oblatore un estratto della registrazione di detta dichiarazione in cui si farà menzione del giorno determinato per l'incanto.

198 *Art.* 111. Il direttore, gl'aggiunti. ed il commissario imperiale fisseranno anticipatamente ogni quindici giorni il numero delle aggiudicazioni che si porranno all'incanto nei quindici giorni susseguenti.

199 Il Segretario Generale seguirà l'ordine delle obblazioni per fissare il giorno dell'incanto, di modo che il giorno dell'aggiudicazione di una oblazione posteriore non sia mai assegnato prima di quello delle offerte precedenti.

TITOLO XV. *Degl'incanti, e delle aggiudicazioni.*

200 *Art.* 112. L'incanto verrà sempre aperto nel giorno che sarà stato enunciato nel giornale delle vendite, e ne' cartelli.

201 Vi si procederà secondo l'ordine delle offerte.

202 *Art.* 113 Esso verrà annunciato per via di un bollettino che si distribuirà

gratis a tutte le autorità, e sarà inviato a ciascun Maire de' due Dipartimenti.

203 *Art.* 114. Il bollettino uscirà almeno una volta la settimana; esso verrà stampato, e distribuito sotto la vigilanza e cura del direttore, e de' due aggiunti dell'amministrazione del debito.

204 Non potrà contenere alcun oggetto estraneo alle operazioni dell'estinzione del debito.

205 *Art.* 115. I *Maires* dovranno communicare il bollettino delle vendite a tutti quelli che ne vorranno prendere cognizione.

206 *Art.* 116. I beni da doversi aggiudicare saranno specificati nel bollettino, indicando la loro natura, la situazione, l'estenzione, il loro estimo catastrale, e l'ammontare dell'oblazione.

207 *Art.* 117. Oltre questo modo di pubblicare l'incanto, li beni de' quali si è data offerta, come pure i giorni, il luogo, l'ora dell'incanto, saranno pubblicati in Roma, nel capo luogo del circondario, e nel comune ove sono situati li beni.

208 *Art.* 118. Il processo verbale dell' incanto, o dell' aggiudicazione dovrà esprimere il numero del bollettino con cui sarà stato annunciato, come ancora il giorno nel quale si sarà fatta in Roma la pubblicazioue.

209 *Art.* 119. L'incanto si farà innanzi l'amministrazione del debito in Roma nel locale destinato a tal uopo.

210 Il direttore, o uno degl' aggiunti dovranno necessariamente assistere all'incanto, e presiedere all'aggiudicazione de' beni.

211 *Art.* 120. Il commissario imperiale invigilerà in un modo speciale perchè si osservino le formalità prescritte per la regolarità delle vendite.

212 Egli dovrà fare istanza per l'annullazione delle aggiudicazioni, nel caso che esse non fossero state esattamente osservate.

213 *Art.* 121. Tutti li Processi verbali di aggiudicazione saranno sottoposti al *Visto* dell'Intendente del Tesoro, entro le 24. ore della loro data.

214 *Art.* 122. Li suddetti Processi verbali saranno compilati del Segretario Generale dell'Amministrazione del Debito, e saranno firmati da quello che avrà presieduto all'incanto, dall'aggiudicatario, e dall'anzidetto Segretario.

215 *Art.* 123. Il Processo verbale d'Aggiudicazione dovrà fare menzione de'diversi incanti, e delle differenti candele che saranno state accese per lo stesso oggetto. Il Processo verbale suddetto sarà sempre compilato nell'atto della Seduta.

216 *Art.* 124. Li beni da porre all'incanto saranno proclamati ad alta voce, come pure le differenti offerte degl'obblatori.

217 Le obblazioui si riceveranno pubblicamente, ed a porte aperte.

218 *Art.* 125. I soli possessori di certificati di credito saranno ammessi ad offerire, ovvero i loro procuratori depositando prima sul tavolino l'atto autentico della loro procura.

219 *Art.* 126. Le obblazioni, come pure le dichiarazioni di voler' acquistare potranno farsi per persone da nominarsi nel termine di 24. ore, e depositando subito la metà del prezzo dell'aggiudicazione.

220 *Art.* 127. L'Aggiudicazione si farà al maggiore offerente, ed ultimo oblatore.

221 Se non se ne presenterà alcuno sarà aggiudicato definitivamente all'Oblatore, mediante il primo prezzo stabilito, o mediante l'ammontare dell'offerta se sarà maggiore.

222 *Art.* 128. La consegna non potrà aver luogo che dopo aver accese, e vedute estinguersi tre candele successivamente e senza altra offerta.

223 Se saranno sopraggiunte altre offerte nel tempo che dura una candela, se ne accenderà un altra, e così successivamente sino all'estinzione di una candela, senza nuove offerte.

224 *Art.* 129. Non potrà ammettersi un' obblazione, se almeno non ascende al cinquantesimo di più dell'ultima precedente.

225 *Art.* 130. Quello che avrà presieduto all'incanto, dovrà sempre pronunciare a chi è stato deliberato, e non potrà farlo, se non dopo la proclamazione che farà tre volte successivamente l'Usciere dell'ultima offerta, prima dell'aggiudicazione.

226 *Art.* 131. Qualunque aggiudicatario che sarà stato dichiarato decaduto da una prima aggiudicazione per mancanza di avere adempito a qualche clausola del suo contratto, non potrà più essere ammesso a prendere parte nel nuovo incanto.

227 *Art.* 132. Per essere ammesso ad una nuova aggiudicazione qualunque offerente, o qualsivoglia maggiore oblatore dovrà giustificare ch'egli ha sodisfatto al pagamento del quarto almeno de'primi Beni aggiudicati, quando anche i termini di pagamento non fossero ancora scaduti.

228 *Art.* 133. Qualsivoglia oblazione annullata, sarà considerata come non fatta, e non potrà per conseguenza servire a levar d'obbligo il precedente oblatore.

229 *Art.* 134. Qualunque aggiudicazione sarà definitiva, e non potrà essere sottoposta ad alcun offerta di maggior prezzo.

230 *Art.* 135. Quello che presiederà all'incanto, avrà la polizia dell'Assemblea; egli potrà ordinare l'espulsione, ed eziandio l'arresto, secondo le circostanze, di qualsivoglia individuo il quale disturbasse gl'incanti, coll'obbligo di stenderne processo verbale, e trasmetterlo, se occorre, immantinente al magistrato istruttore, acciò possa procedere a processo a norma delle leggi.

231 *Art.* 136. Le minute de'processi verbali di aggiudicazione saranno numerate, e depositate negl'archivj dell'Amministrazione del Debito.

232 Ne verrà inviata entro li dieci giorni una copia conforme all'Intendente del Tesoro.

TITOLO XVI.

Delle condizioni dell'Aggiudicazione, e del pagamento del prezzo.

233 *Art.* 137. Li Beni saranno venduti liberi, ed esenti da qualunque peso, ed ipoteca, salve le servitù reali, e locali.

234 *Art.* 128. Il deliberatario prenderà li Beni nello stato in cui si trovano, senza che sotto pretesto di mancanza di estensione, o di qualunque altro motivo, egli possa fare ricorso per esserne indennizzato.

235 *Art.* 139. Li bestiami, fieni, paglie, ed altre dipendenze di Beni, saranno comprese nell'aggiudicazione, purchè ne sia stata fatta menzione negl'affissi, nella dichiarazione di voler'acquistare, e nel preambolo dell'incanto.

236 Il Deliberatario prenderà a suo carico tutte le difficoltà, e reclami, che potranno insorgere a questo oggetto, per parte degl' affittuarj, o coltivatori.

237 *Art.* 140. Ogni deliberatario dovrà pagare per il registro il Diritto fisso di tre franchi nel termine di tre giorni dopo l'aggiudicazione.

238 *Art.* 141. Il deliberatario non potrà essere obbligato sotto pretesto veruno ad altre spese, fuori della Carta bollata che avrà servito per la minuta del Processo verbale di aggiudicazione.

239 *Art.* 142. Il deliberatario potrà esiggere *gratis* una copia del detto Processo, salvo l'importo della Carta bollata.

240 *Art.* 143. Il pagamento del prezzo dell'Aggiudicazione sarà effettuato in totalità nel termine di quattro mesi, cioè un terzo nelle 24 ore dell'aggiudicazione; Il secondo terzo, entro li due mesi, ed il rimanente del prezzo prima che spiri il detto termine di quattro mesi.

241 *Art.* 144. Il pagamento avrà luogo in certificati di credito salvo a somministrare in numerario la frazione eccedente, o ad abbandonare in favore del Tesoro l'eccedente del certificato. La differenza non oltrepasserà mai cento franchi.

242 *Art.* 145. Li pagamenti si faranno nella Cassa generale dell'Amministrazione del Debito.

243 *Art.* 146. Le quitanze che il Cassiere rilascierà, dovranno esprimere il numero dell'aggiudicazione, il numero, le serie, e l'ammontare di ciascun certificato di credito, come pure il numerario che avrà servito per gl'appunti.

244 *Art.* 147. Non sarà valida alcuna quitanza, e non produrrà la liberazione dell'aggiudicatario, se non è conforme alle disposizioni surriferite, e se non è vidimata entro le 24 ore della sua data dall'Intendente del Tesoro, che ne terrà registro.

245 *Art.* 148. A misura che si faranno i pagamenti, il Cassiere annullerà i certificati di credito imprimendo in ciascuno di essi un bollo particolare.

246 *Art.* 149. Li certificati di credito che avranno servito ai pagamenti, saranno abbrugiati pubblicamente in fine di ogni mese dopo essere stati debitamente verificati dall'intendente del Tesoro Pubblico. Il Processo verbale sarà subito inviato alle loro Eccellenze li Ministri delle Finanze, e del Tesoro pubblico.

247 *Art.* 150. Li beni aggiudicati passeranno nelle mani del deliberatario gravati delle istesse ipoteche, ed opposizioni che esistono a carico delli certificati, li quali verranno impiegati in pagamento del prezzo.

248 In conseguenza di mano, in mano che si faranno i pagamenti, il Segretario Generale dell'Amministrazione del Debito dovrà menzionare a piè del Processo verbale di aggiudicazione, e su i registri dell'Amministrazione tutti li pesi, le ipoteche, ed opposizioni inserite nelli detti certificati.

249 Il Cassiere non potrà ammetterle in pagamento, senza che siano state precedentemente vidimate a questo oggetto dal detto Segretario Generale.

250 *Art.* 151. Quelli che avranno ceduto de'certificati di credito per servire al pagameuto de'Beni aggiudicati, potranno all'epoca del pagamento far men-

zione ne'libri dell'Amministrazione del Debito, ed appiè del Processo verbale d'aggiudicazione, la riserva delle loro ipoteche speciali, e privilegiate, sino alla concorrenza dell'ammontare dalli detti certificati, salve nondimeno le ipoteche delle quali fossero essi stessi gravati, e che saranno preferite.

251 *Art.* 152. Non ostante, perchè abbia il suo effetto la detta riserva di ipoteca, dovrà essere registrata entro due mesi al Bureau della Conservazione della situazione de'Beni aggiudicati.

TITOLO XVII.

Dell'Immissione in Possesso.

252 *Art.* 153. Il deliberatario sarà posto in possesso de'Beni dal giorno della quietanza finale del prezzo dell'aggiudicazione.

253 In conseguenza li deliberatarj potranno accelerare il loro possesso con pagamenti anticipati.

254 *Art.* 154. La data dell'ultimo pagamento sarà menzionata in calce della minuta del Processo verbale di aggiudicazione, essa lo sarà parimente in calce della copia che ne sarà stata rilasciata all'aggiudicatario.

255 *Art.* 155. Mediante le suddette menzioni che saranno vidimate dall'Intendente del Tesoro Pubblico nel termine delle 24 ore dalla loro data, l'aggiudicatario sarà immantinente messo in possesso definitivo de'Beni aggiudicati.

256 *Art.* 156. Li frutti de'suddetti Beni, o le corrisposte de'fitti saranno spartite trà l'Amministrazione del Debito, e l'Aggiudicatario in proporzione del tempo scaduto sull'annata in cui è entrato in possesso, datando dal primo Gennajo.

257 *Art.* 157. L'aggiudicatario avrà diritto alla sua porzione corrispondente degl' interessi, finchè sia ad esso accordato il possesso definitivo.

258 *Art.* 158. L'aggiudicatario dovrà mantenere i fitti, salvo a prendere coll' affittuario quegl'accomodamenti che ritroverà convenienti.

259 *Art.* 159. Saranno a suo carico le contribuzioni alle quali saranno sottoposti li fondi aggiudicati, datando dall'epoca in cui egli entra definitivamente in possesso.

TITOLO XVIII.

Dell'Incanto che non ha avuto effetto.

260 *Art.* 160. Il Commissario Imperiale farà fare ogni dieci giorni sui Registri della Cassa Generale il ristretto di tutti li pagamenti fatti dagl'aggiudicatarj.

261 *Art.* 161. Quelli che saranno rinvenuti morosi, saranno immantinente indicati da esso al Direttore, ed alli due Aggiunti dell' Amministrazione del Debito, per essere dichiarati decaduti dal beneficio della loro aggiudicazione.

262 *Art.* 162. La dichiarazione di perdita di diritto dovrà essere pronunciata nel termine di 24 ore dal momento della richiesta dal Commissario Impe-

riale, ed i Beni aggiudicati dovranno essere inseriti nel Bollettino di Vendita che seguirà immediatamente coll'indicazione del giorno, e dell'ora della nuova aggiudicazione.

263 *Art.* 163. I cartelli saranno pubblicati in Roma, nel capo luogo delle vice Prefetture, e nel comune ove sono situati i Beni, come se si trattasse di una prima vendita.

264 *Art.* 164. Il primo stabilimento di prezzo sarà lo stesso di quello che si fa nelle altre Aggiudicazioni.

265 Nulladimeno il Presidente dell'incanto potrà diminuirlo successivamente di un decimo a rischio, e a pericolo dell'antico aggiudicatario.

266 *Art.* 165. Li certificati che egli avrà somministrati in pagamento del primo prezzo, saranno per privilegio ipotecati sugl'effetti dell'incanto decaduto.

267 *Art.* 166. Non si dovrà far precedere veruna notificazione all'aggiudicatario moroso per far dichiarare l'incanto decaduto.

268 Ciò non ostante rimarrà libero di prevenire la decadenza del suo incancanto, pagando sino al giorno della nuova aggiudicazione le porzioni di prezzo, delle quali sarà rimasto debitore.

369 *Art.* 167. Le dichiarazioni d'incanto decaduto, saranno sottoposte al visto dall'intendente det tesoro nelle 24. ore.

TITOLO XIX.

Disposizioni Generali.

270 *Art.* 168. Il possesso de'Beni aggiudicati sarà garantito dal Governo a profitto degl'Aggiudicatarj.

271 Quelli che avessero da esercitare qualche diritto sui Beni venduti, dovranno ricorrere in liquidazione contro il Tesoro Pubblico, e saranno, in caso di legittimità dei diritti suddetti considerati, e trattati come creditori dello Stato.

272 *Art.* 169. L'intendente del Tesoro Pubblico, ed il Commissario Imperiale presso l'Amministrazione del Debito invigileranno specialmente sull'esecuzione delle disposizioni sovra espresse.

273 Presentato nella Seduta dal Consiglio di Estinsione del Debito tenuta in Roma il dì 25 Novembre 1810 dall'Intendente del Tesoro, Presidente del suddetto Consiglio.

Firmato - JANET

274 Nello Seduta del Consiglio di Estinsione del Debito Pubblico degli già Stati Romani tenuta in Roma il dì 25 Novembre 1810, l'Intendente del Tesoro Pubblico, Presidente di detto Consiglio ha letto articolo per articolo il progetto di deliberazione summentovato relativo ai mezzi di effettuare con maggior prontezza il rimborso del Debito Pubblico dei detti Stati in esecuzione del Decreto Imperiale del dì 5 dello scorso Agosto, e de'Decreti susseguenti, a ciò relativi.

275 Il Consiglio dopo aver deliberato intorno al detto progetto, e dopo avere inteso il rapporto del Comitato che avea nominato nella sua Seduta del dì 31 Ottobre scorso, ha approvato unanimamente il progetto suddetto

per essere eseguito, giusta la sua forma, ed il suo tenore, dopo essere stato sottoposto alla Consulta, e dopo aver ricevuta l'approvazione dal Governo.

Fatto in Roma l'anno, il mese, e giorno come sopra.

Firmato - JANET Presidente,

Il Principe Gabrielli, Luigi de'Principi Santa Croce, Saverio Benucci, Acquaroni, Gio. Battista Franchi, Giuseppe Rossi Vaccari, Giacomo Bonfiglioli, il Principe Ruspoli, Gio. Battista Maggi, Giov. Martines, Bochet.

Per estratto conforme

Sottoscritto - JANET Presidente.

276 Approvato dalla Consulta nella Seduta del dì 26 Novembre 1810.

Firmati - *Il Conte Miollis* Governator Generale Presidente
G. M. De Gerando, *Janet*, *Dal Pozzo*

XXXV.

277 NAPOLEONE Imperatore ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

278 *Art.* 1. Il termine prefisso per la formazione dello stato dei Beni Nazionali effetti al rimborso del Debito Pubblico degli Stati Romani è prorogato fino al primo Marzo 1811.

279 *Art.* 2. Li proprietarj dei luoghi di Monte communi e li creditori ipotecarj, o esigibili sopra l'antico Governo, e sopra le Corporazioni soppresse nel Dipartimento di Roma, e del Trasimeno. che non hanno ancora prodotte le loro cedole, o altri titoli di credito al Consiglio di Liquidazione stabilito in Roma, sono tenuti di farlo prima del primo Maggio 1811.

280 Quelli che a quest'epoca non avranno depositati li loro titoli, saranno decaduti sul loro diritto al rimborzo dei loro crediti.

281 *Art.* 3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE

XXXVI.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

283 *Art.* 1. I particolari proprietarj di *Luoghi di Monte* di cento franchi di rendita, e meno, i di cui annui interessi già pagati ascendono alla somma totale di 141, 304 franchi, e 42 centesimi, saranno rimborsati con rendite constituite in danaro spettante al Dominio del Dipartimento di Roma.

284 Il capitale di cinquanta millioni di Beni destinati con nostro Decreto dei 5 Agosto 1810 (4) all'estinzione del Debito Pubblico delli Stati Romani sarà ridotto ad una somma equivalente al capitale *dei Luoghi di Monte* rimborsati in rendite.

(4) Vedi il superiore N. 279.

285 *Art.* 2. Il detto rimborzo si farà colla cessione a favore di ciascun proprietario di una, o di più rendite che producano una corrisposta simile a quella de' frutti *delli Luoghi di Monte* che si pagano attualmente ; di maniera tale che quelle tali rendite da cedersi, le quali per le clausole della loro costituzione fossero soggette alla ritenzione del quinto, a motivo delle imposizioni, saranno impiegate in questo rimborso con un quinto soltanto di più che rappresenti la detta ritenzione.

286 *Art.* 3. L'atto di cessione si farà per mezzo di stipulazione tra l'Intendente del nostro Tesoro a Roma, ed i proprietarj dei detti *Luoghi di Monte*, ed a misura che si farà ciascun contratto, l'amministrazione dei Dominj farà rimettere ad ogni nuovo compratore di rendite cedute, i titoli, le carte, e li documenti relativi alle dette rendite.

287 L'atto di cessione sarà steso in carta semplice, e andrà soggetto soltanto al diritto di registrazione di un franco a carico del compratore, e dovrà questo diritto pagarsi entro i tre giorni dalla formazione dell'atto, sotto pena di pagarlo doppio.

288 *Art.* 4. Le rendite da cedersi saranno, per quanto sarà possibile assegnate, secondo la convenienza locale di ciascun proprietario dei *Luoghi di Monte*.

289 *Art.* 5. In conseguenza sarà cura dell'Intendente del nostro Tesoro di stampare lo Stato Generale di dette rendite, coi nomi, cognomi, domicilio, e professione dei debitori, la data del contratto di cosituzione, o dell'atto che la riconosce, se esiste, l'ammontare annuo della rendita, l'epoca della scadenza periodica de' frutti, ed il capitale da restituirsi in caso di rimborso.

290 *Art.* 6. Se vi sono frazioni fra l'ammontare dei frutti de'*Luoghi di Monte*, e l'ammontare della rendita ceduta, la differenza sarà combinata, o col rilascio della frazzione eccedente per parte del proprietario *dei Luoghi*, o con un supplemento in danaro che si pagherà nella cassa del Ricevitor generale d'ordine dell'Intendente, le frazzioni maggiori, o minori di cinquanta centesimi non saranno calcolate.

291 *Art.* 7. In caso di supplemento in danaro, il pagamento dovrà farsi prima che sia consumato il contratto, che non potrà aver luogo, se non in vista della quitanza del Ricevitor generale, che sarà unita alla minuta dell' atto.

292 *Art.* 8. Ogni proprietario di *Luoghi di Monte*, potrà dopo la pubblicazione dello Stato generale delle rendite far ricevere dall'Intendente l'istanza di acquistare quella tal rendita che giudicherà convenevole.

293 *Art.* 9. Si terrà registro delle dette istanze, ed in caso di concorso, la prima sarà sempre preferita.

294 *Art.* 10 Il supplemento da fornirsi in danaro, in caso che la rendita sopravvanzi, si calcolerà moltiplicando venti volte la frazione eccedente.

295 *Art.* 11. Gl'interessi arretrati si riserberanno a favore dell'Amministrazione dei Dominj, che ne farà la riscossione a vista dei libri di conto degli stabilimenti soppressi, o esigendo dai debitori la quitanza dei cinque ultimi anni.

296 Quelli dell'anno 1811 saranno ceduti al compratore in estinzione dei frutti di *Luoghi di Monte*.

297 In caso di sopravanzo dei detti frutti la rata parte sarà pagata nello stesso tempo della frazione in capitale, e riportata nella stessa quitanza.

298 *Art.* 12. I compratori delle dette rendite potranno esiggere entro li tre mesi dalla cessione un atto di ricognizione dai debitori. L'atto che si farà nel detto termine non sarà soggetto che al diritto fisso di registrazione di un franco a carico del compratore, qualunque siasi l'ammontar della rendita.

299 *Art.* 13. Gl'atti di cessione, e gl'atti di ricognizione saranno sempre stipulati a vista dell'ordine di Liquidazione dei *Luoghi* che sono da pagarsi col peso delle ipoteche, ed altre obbligazioni inserite nella Segretaria dei *Luoghi di Monte* che passeranno di pieno diritto nelle rendite cedute; in conseguenza di ciò l'intendente avrà cura d'indirizzare alla Segretaria dei *Luoghi di Monte* un estratto dell'atto di cessione che dovrà far menzione in margine dell'iscrizione dei *Luoghi*, del rimborso, e delle rendite cedute in estinzione.

300 *Art.* 14. Le cedole, o patenti *dei Luoghi* dovranno rimettersi all'intendente per essere annullate.

301 *Art.* 15. I tutori, curatori, ed altri incaricati dell'amministrazione de'beni delle persone incapaci di agire da loro stesse, saranno tenuti, sotto pena di restarne personalmente responsabili, di reclamare, e procedere pel pagamento delle *Rendite dei Luoghi* che appartengono ai pupilli, minori, interdetti, assenti, ed altri confidati alla loro cura.

302 *Art.* 16. L' Intendente del Tesoro indirizzerà ogni mese al nostro Ministro delle Finanze lo Stato generale de'pagamenti effettuati, per essercene reso conto.

303 *Art.* 17. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE

XXXVII.

304 In Nome ec.

L'INTENDENTE DEL TESORO PUBBLICO
Nella trentesima Divisione Militare.

Visto il Decreto Imperiale dei 24. Gennaro passato, relativo al rimborso dei *Luoghi di Monte* di 100. franchi di rendita, e al di sotto.

Decreta.

305 *Art.* 1. A contare dal primo di Marzo venturo, lo stato delle rendite da cedersi in estinzione, ed in rimborso dei Luoghi di Monte di cento franchi, e al di sotto, verrà esposto ogni giorno dopo le ore 9. del mattino, sino alle quattro della sera nei Bureau dell'Intendenza in Roma a tutti li creditori interessati.

306 *Art.* 2. Da quel giorno istesso verrà parimenti aperto il Registro delle istanze a norma degl'Articoli 8. e 9. del suddetto Decreto.

307 *Art.* 3. Li contratti di cessione si eseguiranno subito dopo le dette istanze.

308 *Art.* 4. Potranno riunirsi diversi creditori di *Luoghi di Monte* di cento

franchi di rendita, e al di sotto, per formare una massa di crediti attivi, fino alla concorrenza del capitale d'una rendita corsispondente.

309 *Art.* 5. Gl'Atti di riunione dovranno essere stipolati innanzi ad un Notajo, e depositati in regola nella Tesoreria unitamente alle istanze suddette.

310 *Art.* 6. Gl'Interessi delle rendite cedute apparteranno, cominciando dal 1°. Gennajo 1811. a quei creditori che avranno esibite le loro istanze nel termine dei tre mesi.

311 *Art.* 7. Sarà notificato al Pubblico il presente Decreto con stamparlo, ed affiggerlo in tutte le Comunità dei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

Fatto a Roma nel Palazzo dell'Intendenza il 16. Febbrajo 1811.

L'Intendente del Tesoro - JANET.

Vedi - *Liquidazione*.
Vedi - *Luoghi de Monte*.
Vedi - *Roma* dal N°. 70, al 138.
Vedi - *Comuni* N°. 55, dal N°. 79, all'86.

XXXVIII.

L'Uditore ec.

312 Visto il Decreto Imperiale dei 12. Giugno 1811. che proroga fino al primo Ottobre 1811. il termine accordato ai Creditori degli Stati Romani per rimettere li loro titoli al Consiglio di Liquidazione, sarà stampato, pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni del Dipartimento.

Dal Palazzo della Prefettura in Roma li 19. Giugno 1811.

IL PREFETTO
Per il Prefetto Assente in congedo
Il Consigliere di Prefettura delegato.
MARINI.

XXXIX.

Estratto delle Minute della Segreteria di Stato.

Al Palazzo di S. Cloud li 12. Giugno 1811.

In Nome di S. M. l'Imperatore de' Francesi, Re ec. ec. ec.

313 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

314 *Art.* 1. Il termine fissato dall'Articolo 2°. del nostro Decreto dei 14 Decembre 1810. (5) per rimettersi dai Proprietarj *Luoghi di Monte comune*, e dai creditori ipotecarj, o esigibili sopra il passato Governo, e sopra le Corporazioni soppresse ne' Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, tutti li loro titoli, e recapiti al Consiglio di liquidazione stabilito in Roma, vien prorogato sino al giorno 1°. di Ottobre 1811.

315 Coloro che non avranno a tal' ora depositati i detti titoli, saranno decaduti definitivamente da ogni loro diritto al rimborso de' crediti.

(5) Vedi il superiore Numero 279.

316 *Art.* 2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

Vedi - *Liquidazione*, *Luoghi di Monte*, *Vacabili*.

XL.

317 Dal Palazzo de l'Elisée 28. Febbraro 1810.

NAPOLEONE ec.

Veduti li rapporti dei nostri Ministri dell'Interno, e delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

318 *Art.* 1. Le rendite, e crediti ipotecarj, o esigibili contratti a carico degl' Ospizj, Ospedali, e Conservatorj della Città di Roma, anteriormente al 1°. Gennaro 1810., la cui liquidazione è stata autorizzata dal nostro Decreto degl'8. Ottobre 1811. saranno rimborsati, come debiti dello Stato nella stessa valuta con le quali è rimborsato il Debito Pubblico Romano, secondo le disposizioni del nostro Decreto de' 5. Agosto 1810, e degl'altri posteriori.

319 *Art.* 2. Le rendite, e crediti dovuti allo Stato, ed alle Corporazioni soppresse dagl'Ospizj, Ospedali, e Conservatorj della Città di Roma, sono dichiarati estinti.

320 *Art.* 3. Li Ministri dell'Interno, e delle Finanze, e del Tesoro sono respettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Sottoscritto - NAPOLEONE.

DEBITORI DEL TESORO PUBBLICO

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 La deliberazione del Governo dei 6. Messidoro Anno X. relativa alla maniera di provare l'impossibilità di pagare, o l'assenza dei debitori del Tesoro Pubblico, sarà pubblicata per mezzo del Bollettino.

II.

2 *Deliberazione relativa alla maniera di provare l'impossibilità di pagare, o l'assenza dei Debitori del Tesoro Pubblico.*

Dei 6. *Messidoro Anno X.* (25. *Giugno* 1802.).

3 *Art.* 1. L'impossibilità di pagare, o l'assenza dei debitori del Tesoro Pubblico saranno provate, o per mezzo di Processi Verbali, tanto di perquisizione che di mancanza, distesi da Uscieri, ovvero per mezzo di Certifi-

cati rilasciati sotto la loro responsabilità dai *Maires*, e dagl'Aggiunti delle Comuni di loro residenza, o del loro ultimo domicilio.

4 *Art.* 2. Questi certificati saranno vidimati dai Prefetti nel Circondario del Capo-luogo, e dai Sotto-Prefeti negl'altri Circondarj.

5 *Art.* 3. Il Ministro del Tesoro Pubblico è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Il 1°. Console - Firmato BUONAPARTE.

Pel 1°. Console il Segretario di Stato, firmato *Ugo B. Maret*.

La Consulta straordinaria ec.

6 Il parere del Consiglio di Stato dei 16 Marzo 1807 sulle persone obbligate a render conto, che sono destituite da S. Maestà sarà pubblicato per mezzo del Bollettino.

IV.

Estratto delle Minute di Segretaria di Stato dei 16 Marzo 1807.

Seduta dei 19 Febraro 1807.

7 Il Consiglio di Stato, il quale ha in seguito di remissione ordinata da S. Maestà l'Imperatore, e Re, inteso il rapporto della Sezione delle Finanze, sopra quello del Ministro del Tesoro Pubblico, tendente a far decidere che l'art. 75 dell'Atto costituzionale dei 22 Frimajo anno VIII non è applicabile alle persone obbligate a render conto, destituite d'ordine di Sua Maestà.

8 Considerando che non è agli agenti infedeli, e deposti che la costituzione ha voluto dare quella salva guardia per non essere assoggettati a formale processo, se la vendetta pubblica lo richiedesse, che non può essere tolta che dalla Suprema Autorità; che tutte le leggi si antiche che moderne assomigliano li detentori de'denari pubblici nella loro Amministrazione, alli falliti fraudolenti, e che non è meno contrario allo spirito della Costituzione, che all'interesse del Governo il supporre che dei debitori a titolo di loro impiego, divenuti estranei all'azione amministrativa, possano ancor dopo essere stati privati dell'impiego riclamare un privilegio che non fu accordato se non se a quegl'agenti pubblici che con la cessazione di loro funzioni, e di loro cooperazione al moto amministrativo potrebbero paralizzarne l'azione.

9 *E' di parere.*

1°. Che le persone obbligate a render conto, destituite d'ordine di Sua Maestà, non possono essere ammesse a prevalersi della prerogativa costituzionale, secondo la quale gl'agenti pubblici non possono essere tradotti in giudizio, che in vigore di decisione del Consiglio di Stato.

10 2°. Che gl'ex-obbligati a render conto, ritentori di denari pubblici possono essere tradotti innanzi ai Tribunali Criminali, sulla semplice denunziazione del Ministro del Tesoro pubblico al gran Giudice Ministro della Giustizia, il quale si farà render conto della formazione, e della serie del processo.

Per estratto conforme - Il Segretario Generale del Consiglio di Stato

Firmato - *I. G. Locrè*

Approvato dal nostro Campo Imperiale d'Osterode li 16 Marzo 1807.

Firmato - NAPOLEONE

D E C I M E

Ordine della Consulta straordinaria degl' 8 Giugno 1810 in cui si sopprime l'esiggenza delle Decime, e si annullano li contratti di affitto delle medesime.

La Consulta straordinaria ec.

Ordina,

1 *Art.* 1. Le Decime di qualunque specie, insieme ai diritti, e rendite che ne tengono il luogo, cesseranno d'essere riscosse nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno pel primo giorno del mese di Gennajo 1811.

2 *Art.* 2. Esse continueranno a pagarsi regolarmente per l'anno corrente.

3 I contratti d'affitto delle Decime saranno rescissi senza indennità, incominciando dal primo di Gennajo suddetto.

4 *Art.* 3. Li Signori Vescovi, e Curati, o altri Beneficiati che soffriranno una riduzzione di rendite cagionata dalle sovraenunciate disposizioni, dovranno prima che termini il mese di Luglio prossimo inviare al referendario incaricato delle Finanze una memoria esprimente la natura della Decima abolita, le sue tasse, ed il modo di riscossione, le comuni sulle quali si riscuoteva, la sua valuta annua, e lo stato del soprappiù di rendite, che resta al beneficio a cui apparteneva la Decima.

Vedi - *Feodalità* dal N°. 6. all' 8.

DECLINATORIE DEL FORO

Vedi - *Tribunale di Prima Istanza dal* N°. 278 *al* 282.

D E C O R A Z I O N I

Vedi - *Autorità Pubblica* N°. 50.

D E C R E T I

Ordine della Consulta straordinaria dei 17 Giugno 1809 con cui si dichiara che li giudicati, o sentenze de' Tribunali si chiamano Decreti, e se ne indica la formola.

La Consulta straordinaria ec.

Ordina,

T I T O L O IV.

1 *Art.* 26. Li giudicati delle Corti di Giustizia sono intitolati DECRETI.

2 *Art.* 27. Le spedizioni esecutorie delle Sentenze e Decreti saranno composte come siegue.

NAPOLEONE per la Grazia di Dio ec.

La Corte di . . . . o il Tribunale di . . . . ha pronunciata la sentenza seguente,

Quì si trascrive il Decreto, o giudicato

La spedizione si terminerà così;

„ Comandiamo, ed ordiniamo ad ogni Usciere su di ciò richiesto di „ mettere il detto giudicato ad esecuzione, ai nostri Procuratori Gene- „ rali, e Imperiali, e ai nostri Procuratori presso i Tribunali di Prima „ Istanza di tenervi mano, a tutti i Commandanti, ed officiali della forza „ pubblica di prestar la mano forte, allorchè ne saranno legalmente ri- „ chiesti.

„ In fede di che il presente giudicato è stato firmato dal Presidente
„ della Corte, o del Tribunale, e dal Cancelliere.

Vedi - *Bollettino Officiale*. Vedi - *Giudici* N°. 10. Vedi - *Cancelliere* N°. 6.

DEGRADAZIONE

Vedi - *Furti* dal N°. 91 al 134.

Degradazione di Monumenti - Vedi *Monumerti* N°. 7 ed 8 *Autorità Pubblica* N°. 48.

DEGRADAZIONE CIVICA

Codice Penale. Libro Primo. Capo Primo.

1 *Art.* 1. La Degradazione Civica consiste nella destituzione, e nella esclusione del condannato da tutti gl'Uffizj, o Impieghi pubblici, e nella privazione di tutti li diritti espressi nell'art. 28 (1).

Per quai delitti venga tal pena imposta Vedi - Delitti Num. 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 92.

Casi, e forme di tale pena secondo il Codice Penale dell'anno 1791. Vedi *Pene Nota* 2 *art.* 28 e 29.

DELAZIONE D'ARMI

SOMMARIO.

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 20. Settembre 1809. con cui si Pubblica il Decreto Imperiale dei 12. Marzo 1806., che vuole che per la delazione dell'Armi si attenda la Legge del Re di Francia dei 23. Marzo 1728. N. 1.

II Decreto Imperiale dei 12 Marzo 1806. con cui si ordina di mandare ad esecuzione la dichiarazione dei 23. Marzo 1728. N. 2, e 3.

III Dichiarazione del Re di Francia dei 23 Marzo 1728. intorno al portar le Armi. N. 4.

IV Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Gennaro 1810, che regola il modo di rilasciare il permesso del porto d'Armi dal N. 5, al 12

V Ordine del Signor Prefetto di Roma dei 4. marzo 1812 sulla delazione, e ritenzione dell'Armi dal N. 15, al

I.

1 *Articolo Unico* Il Decreto Imperiale de' 12. Marzo 1806. e la dichiarazione del Re di Francia ivi annessa dei 23. Marzo 1728. concernente la delazione dell'armi, sarà pubblicato in Roma, e negli Stati Romani, per mezzo del Bollettino.

II.

Dal Palazzo delle Tuilleries li 12. Marzo 1806.

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

2 *Art.* 1. La dichiarazione dei 23. Marzo 1728, intorno al portar le armi, sarà stampata in seguito del presente Decreto, ed eseguita a tenor del nostro Decreto Imperiale dei 2. Nevoso prossimo passato.

3 *Art.* 2. Il nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

(1) Vedi - *Condannati* dal N. 7 al 9.

4 Luigi per la grazia di Dio *Rè di Francia, e di Navarra, a tutti quei che vedranno queste presenti Lettere, Salute. I varj accidenti che sono avvenuti per l'uso, e pel portar dei Coltelli in forma di pugnali, per le bajonette, e per le pistole da tasca, resero necessarj varj regolamenti, e specialmente la dichiarazione dei* 18. *Decembre* 1660., *e l'Editto del mese di Decembre* 1666., *nondimeno per espresse che siano le proibizioni riguardo a ciò, pare rinnùovarsi l'uso, ed il portare di queste specie d'armi. E siccome interessa alla sicurezza pubblica, che i regolamenti vecchj che concernono questo abuso, siano esattamente osservati; Noi abbiamo stimato cosa convenevole il rimetterli in vigore. Pertanto noi abbiamo detto, e dichiarato, diciamo, e dichiariamo per via delle presenti firmate di nostro pugno, vogliamo, e ci piace che la dichiarazione dei* 18. *Decembre* 1660, *intorno alla fabbrica, ed al portar delle armi, sia eseguita secondo la sua forma. ed il suo tenore; Ordiniamo in conseguenza che in avvenire ogni fabbrica, commercio, vendita, spàccio, comprà, delazione, ed uso dei pugnali, dei coltelli in forma di pugnali, sia da tasca, sia da fucile, delle bajonette, pistole da tasca, spade in bastoni, bastoni, e ferramenti, diversi da quei che sono ferrati per la punta, e tutte le altre armi offensive, nascoste, e segrete, siano, e rimangano per sempre generalmente abolite, e proibite; Ordiniamo à tutti i Coltellinaj, Spadaj, Armajuoli, e Mercanti di romperli, e spezzarli, subito che saranno registrate le presenti, se però non anteporranno di far rompere, e ritondare la punta dei Coltelli, di modo che non possa avvenirne alcun'inconveniente, sotto pena contro gl'Armajuoli, Coltellinaj, Spadai, e Mercanti trovati in contravenzione di confisca per la prima volta, di multa di Lire cento, e l'interdetto della loro qualità di Mastro d'Arte per un anno, e di privazione di esse in caso di recidiva, eziandio di pena corporale se sarà necessario, e contro quei garzoni li quali lavorassero in camera di essere frustati per la prima volta, e per la seconda di essere condannati in Galera, e riguardo à coloro che porteranno addosso le dette coltella, bajonette, Pistole, ed altre armi offensive nascoste, e segrete, saranno condannati a sei mesi di Carcere, e a lire* 500. *di multa. Però non vogliamo comprendere in queste presenti proibizioni le bajonette a molla che si mettono in cima delle armi da fuoco per l'uso della guerra; con patto che gli artigiani che le fabbricheranno saranno tenuti a fare dichiarazione di ciò al Giudice di Polizia del luogo senza che possano nè venderle, nè esitarle che agl'Officiali delle nostre Truppe, i quali ne rilasceranno loro un àttestato di cui i detti artiggiani terranno registro contrasegnato dai detti nostri Giudici di Polizia. In conseguenza ordiniamo ai nostri amatissimi, e fedeli Consiglieri della nostra Corte del Parlamento di Parigi, a tutti gl'altri nostri Uffiziali, e Giustizieri ai quali spetterà che le presenti facciano leggere, pubblicare, e registrare, ed il contenuto in èsse facciano eseguire, secondo la sua forma, e tenore, perchè così vogliamo. In testimonio di ciò noi abbiamo fatto mettere il nostro sigillo a queste presenti Lettere - Dato in Versailles il giorno* 23 *di Marzo l'anno di nostra salute* 1728, *e decimo terzo del nostro Regno.*

Firmato LUIGI, e sotto da parte del Re *Phelipeaux* - e sugellato col gran Sigillo di cera gialla.

IV

La Consulta ec.

5 *Art.* 1. Niuno può portare armi offensive, o difensive non proibite dal Decreto Imperiale dei 12 Marzo 1806, e dalla dichiarazione dei 23 Marzo 1728, pubblicata in seguito dell'ordine della Consulta dei 20 Settembre 1809, senza essere munito di licenza sulla delazione delle armi.

6 *Art.* 2. Il permesso per la delazione delle armi sarà rilasciato nei due Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno dai Prefetti; in Roma dal Commissario generale di Polizia.

7 *Art.* 3. Ogni individuo, o particolare qualunque egli sia, non potrà ottenere licenza da portar armi, se non dopo di avere prodotto un certificato del *Maire* della sua Comune nei Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, e in Roma dalla Commissione amministrativa del Senato, che provi essere egli domiciliato, uomo di buona vita, e costumi, e possidente.

8 I proprietarj di tenute, e poderi, ed altre case isolate potranno sotto la loro responsabilità, domandare la licenza per la delazione delle armi per i loro Castaldi, Agenti, o Coltivatori.

9 Riguardo poi a tutte le altre persone non proprietarie, non potrà in conto alcuno accordarsi la licenza suddetta, se non sulla domanda, e con cauzione di due proprietarj domiciliati nella stessa Comune, riconosciuti onesti, e solvibili, e che resteranno personalmente responsabili.

10 *Art.* 4. Niun individuo che non sia munito di licenza può ritener armi in sua casa, senza averne ottenuto in iscritto l'autorizzazione del *Maire* della sua Comune.

11 Tutti gl'individui qualsivogliano che si ritrovano nel caso sopraindicato, sono obligati di fare dentro lo spazio di un mese a datare dalla pubblicazione del presente ordine, all'Uffizio del *Maire* della loro Comune la dichiarazione delle armi che possiedono.

12 *Art.* 5. Le licenze per la delazione delle armi, sono sottoposte ad una tassa di tre franchi per ogni individuo.

13 Queste licenze dovranno rinnovarsi ogn'anno.

14 *Art.* 6. I Prefetti dei due Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, i Commissarj generali di Polizia, e la commissione amministrativa della Città di Roma, sono incaricati, perciò che a ciascuno di essi spetta dall'esecuzione del presente.

Vedi - *Delitti* Num 53, 54.
Vedi - *Conventicola* Num. 18.

V.

L'Uditore Prefetto ec.

15 Visto il Decreto della Consulta dei 9 Gennajo 1810 sulla pubblicazione del Decreto Imperiale dei 2 Nevoso anno XIV (23 Decembre 1805) e di quello dei 12 Marzo 1806, aggiuntavi la dichiarazione dei 23 Marzo 1728 sopra la delazione delle armi.

16 Vista la Circolare di S. E. il Ministro della Polizia Generale in data li 30 Aprile 1806 concernente la retribuzione da pagarsi per la delazione delle armi.

17 Visti li principj emessi dal medesimo Ministro risguardanti che ogni permesso di portare le armi a qualunque persona siasi, debba essere emanato dal Prefetto.

18 Considerando che il Brigandagio ne'Circondarj di Velletri, Frosinone, e Tivoli esigge che tutti questi regolamenti, e misure straordinarie di polizia siano messe in esecuzione, per togliere ai Briganti la facilità che hanno di provvedersi le armi, e le munizioni.

19 Visto il Decreto Imperiale dei 13 Piovoso anno XIII (2 Febrajo 1805) sulla vendita delle polveri.

20 Vista la Legge dei 13 Fruttifero anno V (30 Agosto 1797) sopra il medesimo oggetto.

Ordina:

21 *Art.* 1. E'espressamente proibito a chiunque di portare cortelli a forma di pugnale, pugnali, bajonette, pistole da tasca, bastoni con stocchi, ed altre armi offensive, tanto visibili che nascoste.

22 *Art.* 2. Dopo la pubblicazione del presente, gl'uffiziali di polizia, siano civili, siano militari faranno delle visite in casa de'coltellinaj, spadaj, armajuoli, ed ogni altro mercante di tal genere per sequestrare le dette armi.

23 *Art.* 3. Li spadaj, armajoli, coltellinaj, e mercanti che ritenessero questi oggetti, se si trovano in mancanza, saranno tradotti avanti li Tribunali per essere ivi processati e condannati, secondo le Leggi.

24 *Art.* 4. E'proibito ad ogni funzionario pubblico di rilasciare le licenze di portare le armi, appartenendo tal facoltà esclusivamente al Prefetto del Dipartimento. Il solo sotto-Prefetto ciò non ostante le potrà rilasciare agl' individui che vorranno inseguire li briganti, e ad esso per tale effetto potranno ricorrere li *Maires* sotto la loro responsabilità personale, indicando li nomi degl'individui per li quali le hanno domandate. Le dette licenze di portare le armi, non potranno essere personali, ma collettive per un certo numero di persone che non potranno uscire che riunite. Ogni licenza di portare le armi che non fosse rilasciata dal Prefetto, o dal sotto Prefetto, viene dichiarata nulla; Le armi che si troveranno indosso alle persone, saranno confiscate.

25 *Art.* 5. Ogni proprietario d'armi non proibite è tenuto di farne dichiarazione nel termine di otto giorni nella Mairie della sua Comune, ove sarà aperto un registro per questo effetto, esprimente il nome, cognome, la qualità, la professione, l'abitazione ed il genere di armi di cui il dichiarante è proprietario. Il *Maire* rilascierà al detto dichiarante, sotto la sua responsabilità una permissione; in caso contrario, ordinerà la confisca di queste armi, che saranno inviate alla sotto-Prefettura con il nome dell'individuo a cui saranno state prese, e li motivi di questa confisca.

26 *Art.* 6. Ciascun individuo, presso del quale si troveranno armi, sarà obbligato di presentarne il permesso ogni qualvolta il bisogno lo esigga, e se ne sarà privo, le armi saranno sequestrate, e depositate alla sotto-Prefettura.

27 *Art.* 7. L'abuso di tenere archibugj nei casali, capanne, o altri luoghi iso-

lati, lasciando alli briganti la facilità d'impadronirsi di queste armi, è espressamente proibito ai proprietarj dei detti casali, e capanne, come anco alli pastori, ed altre persone che abitano questi luoghi, di ritenere presso di loro armi, e munizioni, qualora il numero degl'individui dai quali questi casini, o capanne sono popolate, non sia in quella quantità necessaria per respingere li briganti in caso di attacco. Li Maires non potranno che in quest'ultimo caso accordare permessi di tenere le armi nelli casali, capanne, o altri luoghi isolati. Tutte le armi che si troveranno nelli detti casali, o capanne senza la detta permissione, che dovrà essere visata dal sotto-Prefetto, saranno confiscate.

28 *Art.* 8. Gl'armajuoli, sono tenuti di fare la dichiarazione alla Mairie delle loro Comuni delle armi che hanno presso di loro, o che ad essi appartenghinò, o siano di proprietà dei particolari che le hanno loro rimesse, o le rimetteranno per qualunque motivo, indicando il nome della persona á cui appartengono. Sono obbligati in oltre di aprire un registro conforme a quello indicato nel superiore *Art.* 5, destinato all'iscrizione di quelli che gli rimetteranno delle armi, e di rendere conto nelle 24 ore di questa consegna al Maire della loro Comune.

29 *Art.* 9. Ogni individuo che vendesse la polvere, senza esserne autorizató dall'Amministrazione Imperiale delle polveri, sarà condotto avanti li Tribunali, per essere condannato ad una penale di 500 franchi, conforme agl' Articoli 24, e 28 della Legge dei 13 fruttifero anno V (30 Agosto 1797), e colui presso del quale si troveranno più di cinque Chilogrammi di polvere ad una penale di 100 franchi, se il medesimo non ha un permesso del sotto-Prefetto, nell'uno, e nell'altro caso, le polveri saranno confiscate.

30 *Art.* 10. Li Maires, o in loro assenza gl'Aggiunti, o li Commissarj di polizia, assistiti dalla forza armata, o dalla Gendarmeria, sono autorizzati, allorchè avranno cognizione che il precedente articolo sia stato violato, di fare una visita nella casa indicata, e nel caso di contravenzione di rimettere l'affare al Tribunale del Circondario, incaricato di agire a seconda delle Leggi.

31 *Art.* 11. Li *Maires* si porteranno, ricevuto il presente, ed in seguito una volta al mese nel giorno più loro piacerà al Domicilio dei Spacciatori di Polvere, ad effetto di verificare se tengono con esattezza il Registro sul quale devono essere inscritti gl'individui che comprano la polvere, numereranno, e contrasegneranno questo Registro, se non è stato fatto, e si assicureranno se le vendite vi sono state notate giorno, per giorno, se li nomi, cognomi, domicilio, e professione di quello che ha domandato la polvere, vi sono stati menzionati, con precisione, e se li medesimi sono muniti di licenza di portare le armi, che devono presentare allo spacciatore, ed in mancanza quest'ultimo non deve dargli alcuna quantità di polvere; La data, ed il numero delle licenze di portare le armi devono essere egualmente indicate, se la medesima è rilasciata dal Prefetto; in caso contrario la polvere non deve essere rilasciata, che sopra un bono del *Maire*, che non potrà darlo, che in vista della presentazione delle licenze di portare le armi, rilasciata dal Prefetto. Il registro deve essere tenuto giorno per giorno, senza bianco, nè interlinea,

e lo Spacciatore è obbligato di presentare al *Maire* nel tempo della sua visita, o la polvere, o li Boni che la rappresentano, ed in mancanza il *Maire* farà il suo rapporto al Sotto-Prefetto nello spazio di 24. Ore.

32 *Art.* 12. Li *Maires* domanderanno altresì a ciascun spacciatore di esibire il Libro di memoria, che indica la quantità di polvere che ha comprata al magazzino, e paragoneranno queste quantità, con quelle che hanno vendute, e quella che resta a vendersi per verificare l'esattezza dello spacciatore.

33 *Art.* 13. Se li *Maires* si avvederanno di qualche frode o che il registro dello spacciatore non sia in regola, e che abbia rilasciata della polvere a persone che non hanno esibiti li documenti richiesti dal superiore Articolo 11., devono prendere nota esatta di tutto, e farla pervenire nelle 24. ore al Sotto Prefetto, affinchè questo la invii al Prefetto, e da questo verranno ordinate le misure che la gravità del fatto può esigere.

34 *Art.* 14. Se è certo che uno spacciatore abbia esaurito da longo tempo la polvere che ha presa al magazzino, e che è indicata sopra il suo libro di memoria, e che nulladimeno continua a venderne, vi è luogo allora di presumere che questo spacciatore venda un altra qualità di polvere differente da quella dell'amministrazione. In conseguenza di questa indicazione, e di qualunque altra, che li Maires potessero procurarsi, questi Funzionarj devono conformarsi all'articoli della legge dei 13 Fruttifero anno V, annunciata nel precedente articolo 10, ordinando di far procedere ad una visita nelle case di questi spacciatori.

35 *Art.* 15. In caso di contravenzione il processo verbale del Maire, o dell' Aggiunto si manda al Tribunale del Circondario, affinchè lo spacciatore, che ha venduta la polvere di contrabando, sia condannato alla confisca dei generi proibiti, ad una penale di mille franchi, ed alla revoca della sua commissione, conforme all'articolo 35 della legge dei 13 Fruttifero anno V.

36 *Art.* 16. Li Maires devono ancora indagare gl'individui che senza una commissione speciale del Commissario, o della Regia, o dell'Amministrazione delle Polveri, e Salnitri si arbitrassero di vendere la polvere. In caso che avessero cognizione di questa vendita clandestina, o fondati sospetti, dovranno fare una visita scrupolosa nelle case de'prevenuti, conformandosi al superiore articolo, e se vi conoscono la contravenzione, ne manderanno processo verbale al Tribunale per farli condannare ad una penale di 500 franchi pronunziata dall'art. 28 della legge dei 13 fruttifero anno V.

37 *Art.* 17. Il superiore articolo 11 è applicabile alli mercanti di piombo, o munizioni.

38 *Art.* 18. Li Maires, o in loro assenza gl'Aggiunti, o li Commissarj di Polizia sono incaricati sotto la più stretta responsabilità dell'esecuzione delle disposizioni del presente ordine. Gl'uffiziali di Gendarmeria, Gendarmi, e qualunque altro funzionario si civile, che militare incaricato della polizia del Circondario, dovranno sorvegliare alla sua esecuzione, e denunziarne al momento ogni contravenzione ai Maires delle respettive Comuni.

Fatto in Roma li 4 Marzo 1812.

Il Prefetto TURNON

Approvato - Il Luogotenente del Governator Generale

MIOLLIS

DELEGAZIONI

SOMMARIO

I.

1 *Art.* 2. Tutte le delegazioni date dal Tesoro per il servizio pubblico saranno pagate alle respettive scadenze.

II.

2 Trattandosi di ricevere un giuramento, una sigurtà, di procedere ad esame, ad un interrogatorio sopra fatti, ed articoli, di nominar periti, e generalmente di fare qualunque operazione in forza di una sentenza, se avverrà che le parti, o i luoghi in questione siano troppo distanti, li Giudici potranno deputare un Tribunale vicino, un Giudice, o anche un Giudice di Pace, secondo l'esigenza de'casi. Parimenti essi avranno le facoltà di autorizzare un Tribunale a nominare o uno de'suoi Membri, o un Giudice di Pace, ad oggetto di procedere alle operazioni ordinate.
Codice di Procedura Civile Lib. II. Art. 1035.

III.

3 Nel caso che quei libri di cui sarà offerta, richiesta, ovvero ordinata la presentazione, siano in luoghi lontani dal Tribunale innanzi al quale sarà portata la causa, li giudici potranno indirizzare una Commissione rogatoria al Tribunale del Commercio del luogo, oppure delegare un Giudice di Pace per esaminarli, di stendere un processo verbale del contenuto, e mandarlo al Tribunale innanzi al quale sarà pendente la lite.
Codice di Commercio Art. 10;

DELINQUENTE

Presso cui si ritrovano effetti atti a commettere un delitto viene dalla legge assimigliato all'altro sorpreso infragranti - Vedi - *Polizia* N°. 28.

DELINQUENZA IN OFFICIO

Vedi - *Giudice di Pace* dal N°. 728 al 735.

DELITTI

SOMMARIO.

I.

1 *Art.* 1. Tutte le penali attualmente in uso nella Città di Roma, e nelli Stati Romani sono abrogate.

2 *Art.* 2. Ad esse restano surrogate quelle pronunziate dalle Leggi, la di cui pubblicazione si fa col presente ordine (1).

3 *Art.* 3. Per tutti i fatti anteriori alla pubblicazione del presente ordine si applicherà in caso di condanna quella delle due Leggi antica, e nuova, che sarà più favorevole al reo.

(1) Furono con quest'ordine pubblicate varie Leggi, ed articoli di Leggi che trovavansi inserite nel Codice Penale dato alla Francia dalla così detta Assemblea Costituente l'anno 1791, Essendo però ora stato posto in vigore nell'Impero Francese il nuovo Codice Penale pubblicato l'anno 1810., sono state inserite in questa raccolta le disposizioni di detto Codice. Ma siccome questo all' Articolo 484. prescrive, che *in tutto ciò che non è stato disposto con questo Codice in materia di misfatti, delitti, o contravvenzioni, le Corti, e i Tribunali continueranno ad osservare, e l a fare eseguire le disposizioni delle Leggi, e delli Statuti attualmente in vigore*; così si riporteranno, o nel testo, o in note secondo l'opportunità le disposizioni dell'antico Codice sotto li rispettivi loro titoli.

CODICE PENALE

Disposizioni Preliminari (2).

4 *Art.* 1. La violazione che le Leggi puniscono con pena di polizia è una *Contravvenzione*.

5 La violazione che le Leggi puniscono con pene correzionali è un *Delitto*.

6 La violazione che le Leggi puniscono con pena afflittiva, o infamante è un *misfatto* (3).

(2) Nel Codice Penale del 1791. eravi sotto lo stesso Titolo di DISPOSIZIONI PRELIMINARI il dispositivo della Legge dei 3. Brumale anno IV. (24 Ottombre 1797) concepito nei seguenti termini.

Art. 1. E' delitto di far ciò che vietano, o non fare quanto comandano le Leggi, le quali hanno per iscopo la conservazione dell'Ordine Sociale, o la pubblica tranquillità.

Art. 2. Non può riputarsi delitto verun'atto, nè veruna ommissione, se non avvi contravenzione ad una Legge antecedentemente promulgata.

Art. 3. Alcun Delitto non può venir punito per via di pene che non erano sanzionate dalla Legge pria che fosse commesso.

Art. 4. Qualunque Misfatto dà in essenza luogo ad un azione pubblica.

Può derivarne altresì un azione privata, ossia civile.

Art. 5. L'Azione pubblica ha per oggetto di punirne gl'attentati diretti contro l'ordine sociale.

Essa è esercitata in nome dell'Imperatore da' Funzionarj stabiliti specialmente a quest'effetto.

Art. 6. L'azione civile tende al risarcimento del danno cagionato dal misfatto.

Compete la medesima a chi lo ha sofferto.

Art. 7. Si estingue l'azione pubblica mercè la morte del Reo.

Può esperimentarsi la civile contro li di lui eredi.

Art. 8. Può promuoversi l'azione civile contemporaneamente alla pubblica, ed avanti li stessi Giudici

Può anche ciò farsi separatamente; ma in questo caso se ne sospende l'esperimento, finchè siasi pronunziato definitivamente intorno all' azione pubblica intentata avanti, o durante il promovimento di quella Civile.

Art. 9. Non si può intraprendere alcun' azione pubblica, o civile per un delitto dopo il trascorso di tre anni dal giorno in cui ne fu manifestata, e legalmente avverata l'esistenza, quando in tale spazio di tempo non ne venne intavolato il Processo.

Art. 10. Qualora nei tre anni siasi principiato il Processo, sia Criminale, o Civile, per motivo di qualche Reato, entrambe le azioni durano per sei anni, eziandio contro li non implicati nelle intraprese istanze.

Si computano similmente li sei anni dal giorno, in cui è stata conosciuta, e legalmente accertata l'esistenza del Delitto.

Dopo questo termine non può chicchesia venir molestato sì nel Criminale, come nel Civile, ove non sia stato nell'intervallo condannato come assente, o contumace.

Art. 11. Vien giudicato, e punito in Francia ogni Francese resosi colpevole fuori del Territorio della Repubblica di un Delitto meritevole, secondo le Leggi Francesi di pena afflittiva, ed infamante, allorquando vi viene arrestato.

Art. 12. Nei medesimi casi si condannano, e castigano in Francia quei stranieri che fuori del Territorio della Repubblica contrafecero, alterarono, ovvero falsificarono la moneta Nazionale, oppure le Carte Nazionali che vi hanno corso monetale, o coloro i quali spacciarono scientemente fuori del Territorio medesimo monete Nazionali contrafatte, od alterate, o Carte Nazionali aventi corso di moneta contrafatte, oppure falsificate.

Art. 13. Riguardo ai Delitti di altra qualsivoglia natura li Forestieri inquisiti di averli commessi fuori del Territorio della Repubblica non possono essere sentenziati, nè puniti in Francia.

Ma mercè la pruova dei Processi contro di loro intentati ne' Paesi ove li commisero, se tai misfatti sono annoverati tra quei che attaccano le persone, e le proprietà, e che secondo le Leggi Francesi portano seco pena afflittiva, ed infamante, vengono essi condannati dai Tribunali correzzionali ad uscire dal Territorio Francese, con proibizione di rientrarvi sino a tanto che siansi giustificati avanti li Tribunali competenti.

Art. 14. Li Delitti che si commettono dagl'Individui delle Armate Francesi, o marittime, sono sottoposti a Leggi speciali per la forma dei Processi, e dei Giudizi, e per la natura delle pene.

Art 15. Richiede la repressione dei misfatti l'esercizio di due autorità distinte, ed incompatibili; quella della *Polizia* e quella della *Giustizia*.

L'Operazione della *Polizia* precede esenzialmente quella della *Giustizia*.

(3) Fu opinione de' Dottori che la maggior dolcezza, o gravità della pena debba servir di misura alla gravità, o leggierezza del Delitto; Così il *Bartolo nella L. savia de Accusat.*; su tale principio potrà dirsi che la nuova divisione che si fa sulla violazione delle Leggi equivaglia all'antica che li divideva in Delitti *leggieri*, *gravi*, *gravissimi*, *o atrocissimi*, cioè la *Contravenzione* subentra al delitto leggiero, il *Delitto*, al Delitto grave: il *Misfatto* al Delitto gravissimo Così la parola *Misfatto* indica gli attentati contro la società de' quali devono occuparsi le Corti Criminali; Il *Delitto* è riferibile ai disordini meno gravi che sono di competenza della Polizia correzionale; La *Contravenzione* si applica agl'attentati contro la semplice Polizia.

7 *Art.* 2. Ogni tentativo di misfatto, manifestato con atti *esteriori*, e seguito da un cominciamento di esecuzione, se esso non è stato sospeso, o non ha avuto il suo effetto che per circostanze fortuite, o indipendenti dalla volontà dell'autori, è considerato come il misfatto medesimo (4).

8 *Art.* 3. I tentativi dei delitti, non sono considerati come delitti che ne'casi determinati da una speciale disposizione della Legge (5).

9 *Art.* 4. Niuna contravenzione, niun delitto, niun misfatto può essere punito con pene che non erano pronunciate dalla Legge pria che fosse commesso (6).

10 *Art.* 5. Le disposizioni del presente Codice non possono applicarsi alle contravvenzioni, delitti, e misfatti *militari*.

11 Per quai delitti sia imposta la pena della confisca – Vedi *Confiscazione*.

12 *Delitti, o misfatti contro la sicurezza esterna dello Stato* (7).

CODICE PENALE

LIBRO III. TITOLO I. CAPO I. SEZIONE I.

13 *Art.* 75. Ogni Francese che avrà portato le armi contro la Francia sarà punito colla pena di morte.

(4) Il Criminalista *Bonfinio* nelle sue osservazioni ai Bandi dello Stato Ecclesiastico Cap. 21. N. 4. disse – *In Delictis Personam respicientibus, animus Delinquentis potius, quam eventus attenditur* – Così quello con atti esterni seguiti da un principio di esecuzione, manifesta la volontà di un misfatto, che resta soltanto impedito di commettere pel concorso di circonstanze sostituite, non è meno colpevole per non averlo consumato. Esisteva in Francia anco prima di questo Codice, la severa si, ma savia disposizione della Legge dei 22. Pratile anno IV che avea di già punito il tentativo, come il misfatto medesimo.

(5) La disposizione dell' Articolo precedente non potea essere così generalmente addottata per i Delitti, perchè li caratteri di questi non sono così marcati, quanto li caratteri di *misfatto*; la di loro esecuzione può benissimo essere stata preparata, e cominciata con circostanze, e Passi che in loro stessi nulla hanno di riprensibile, ed il cui oggetto non è ben conosciuto se non quando è consumato il delitto; a ragione adunque qui si dichiara, che i tentativi dei delitti non saranno considerati, e puniti come il delitto stesso, se non nei casi particolari determinati da una speciale disposizione della Legge.

(6) Questa è una massima che può riguardarsi come la più valida garanzia della tranquillità dei cittadini. Un Cittadino deve essere punito con pena legale; Non si deve lasciare nell'incertezza su ciò che sia, o nò punibile; Non deve essere perseguitato per un atto che ha potuto di buona fede supporre, almeno indifferente, giacchè la Legge non vi avea imposto pena.

(7) Secondo le antiche Leggi Romane li Delitti si dividevano in *Pubblici*, e *Privati*; A questa è era stata surrogata l'altra di misfatti, o delitti contro la *Cosa Pubblica*, e contro i *Particolari*; Li misfatti, e delitti contro la *cosa pubblica* sono suddivisi in tre specie. 1 Contro la *sicurezza dello Stato*. 2. Contro le *Costituzioni dell' Impero*. 3. Contro la *pubblica Pace*. Li misfatti, o delitti contro la sicurezza dello Stato sono di due sorti, 1. Quelli che attaccano lo *Sicurezza esterna*; quei che compromettono la *Sicurezza interna*. Della prima di queste due suddspecie parlasi nel presente Titolo.

Il Codice del 1791. parlando di questo misfatto nel TITOLO I., *Sezione I. della seconda parte*, così si esprime.

Art. 1. Chiunque sarà convinto di aver fatte macchinazioni, o tenuto delle intelligenze con le Potenze straniere o coi loro Agenti, per impegnarli a commettere ostilità, o per indicar loro i mezzi d'intraprendere la guerra contro la Francia, sarà punito di morte, siano state, o nò eseguite da ostilità le machinazioni, o intelligenze.

Art. 2. Quando si saranno commesse alcune aggressioni ostili, o infrazzioni di Trattati tendenti ad accendere la Guerra fra la Francia, ed una Nazione Straniera, e che il Corpo Legislativo, trovando colpevoli dette aggressioni ostili, ed infrazioni d trattati, avrà dichiarato esservi luogo ad accusa, contro gli autori, ed il Ministro che ne avrá dato, o firmato l'ordine, o il Comandante delle forze Nazionali di Terra, o di Mare, il quale avrà commesse le dette agressioni ostili, o infrazioni di Trattati, sa à punito di morte.

Art. 3. Ogni Francese che porterà le armi contro la Francia sarà punito di morte.

Art. 4. Ogni maneggio, ogni intelligenza coi nemici della Francia tendente, o a facilitare la loro entrata nelle dipendenze del Territorio Francese, o a rimetter loro Città, Fortezze, Porti, Vascelli, Magazzini, o Arsenali appartenenti alla Francia, o a somministrare loro soccorsi in soldati, denari, viveri, o munizioni, o a favorire in qualunque modo il progresso delle loro armi nel Territorio Francese, o contro le nostre forze di Terra, o di Mare, o a traviare la fedeltà degl'Officiali, soldati, ed

Le sue facoltà saranno confiscate

14 *Art.* 76. Chiunque avrà adoprate machinazioni, e tenute intelliger potenze straniere, o coi loro agenti per impegnarli a fare ostilità, o venire a guerra contro la Francia, o per procurarne loro li mezzi, verrà punito con la pena di morte, e le sue facoltà saranno confiscate.

15 Questa disposizione avrà luogo nel caso ancora in cui le sopradette machinazioni, o intelligenze non fossero state seguite da ostilità.

16 *Art.* 77. Sarà ugualmente punito colla pena di morte, e confisca di sue facoltà chiunque avrà pratticati maneggi, o tenute intelligenze con li nemici dello stato, affine di agevolare ad essi l'entrata nel Territorio, e dipendenze dell'Impero Francese, o di consegnar loro Città, Fortezze, Piazze, posti, magazzini, arsenali, vascelli, o bastimenti appartenenti alla Francia, o di somministrare ai nemici soccorsi, in soldati, uomini, danaro, viveri, armi, munizioni, o di secondare i progressi delle loro armi sulle possessioni, o contro le forze francesi di terra, o di mare, o scuotendo la fedeltà degl'officiali, soldati, marinari, o altri verso l'Imperatore, e lo stato, o in qualunque altro modo (8).

17 *Art.* 78. Se la corrispondenza con i sudditi di una potenza nemica, senza aver per obietto uno dei misfatti enunciati nell'articolo precedente, ha avuto non pertanto il risultato di somministrare ai nemici ammaestramenti sulla situazione militare, o politica della Francia, o de'suoi alleati, quelli che avranno tenuta questa corrispondenza saranno puniti coll'esilio, senza pregiudizio di pene più forti, nel caso in cui gl'ammaestramenti fossero stati la conseguenza di un accordo che costituisca un fatto di spionaggio (9).

18 *Art.* 79. Le pene espresse negl'articoli 76, 77 saranno le medesime, o le macchinazioni, o maneggi enunciati in questi articoli siano stati pratticati contro la Francia, o contro gl'alleati della Francia, che operavano contro il nemico comune (10).

19 *Art.* 80. Sarà punito colle pene espresse nell'*Art.* 76 ogni uffiziale pubblico, ogni Agente del Governo, ed ogni altra persona, che incaricata, o consapevole in modo officiale o per ragione del suo stato del segreto di un negoziato o

altri Cittadini verso la Nazione Francese, saranno puniti di morte.

Art. 5. Li tradimenti della natura di quelli che sono accennati nell'articolo precedente, commessi in tempo di Guerra verso gli Alleati della Francia in azione contro il nemico Comune, saranno puniti della stessa pena.

Art. 6 Qualunque Funzionario Pubblico incaricato del segreto di una Negoziazione, di una spedizione, o di una operazione militare, il quale sarà convinto di averlo maliziosamente, o proditoriamente rivelato ad Agenti di una Potenza straniera, in caso di Guerra al nemico, sarà punito di morte.

Art. 7, Qualunque Funzionario pubblico incaricato per ragione delle funzioni che gli sono confidate del Deposito delle piante, sia di fortificazioni, o di Arsenali, sia di Porti, o di Rade, il quale sarà convinto di avere maliziosamente e proditoriamente rimesso le dette piante agl'Agenti d'una Potenza straniera, e in caso di guerra al nemico, sarà punito colla pena di venti anni di prigionia.

(8) Questi grandi misfatti esigono la pena di morte, pena terribile, che col maggior rincrescimento infligge il Legislatore, ma che secondo le espressioni di Montesquieu è come *il rimedio della Società inferma*.

(9) Siccome tali corrispondenze possono essere più imprudenti che colpevoli, e che rispetto a tali atti non vi sono mezzi suscettibili da indicare sino a qual punto poteano conoscersi le consegnenze dai loro Autori, così questi non sono puniti con pena capitale, ma bensì, o deportati, o banditi, secondo li più, o meno gravi risultati dei loro temerarj andamenti.

(10) Combattendo gl'alleati della Francia pel comune interesse, è giusto che siano garantiti, e protetti dalle stesse Leggi che perseguitano, e percuotono in tutto l'Impero li traditori, ed i perversi.

di una spedizione, l'avrà manifestato agl'agenti di una potenza straniera, o del nemico.

20 *Art.* 81. Ogni uffiziale pubblico, ogni Agente, ogni Magistrato del Governo, incaricato per ragione del suo officio del deposito delle piante di fortificazioni, arsenali, porti, o spiaggie, che avrà consegnate queste piante, o una di queste piante al nemico, o agl'agenti del nemico, sarà punito colla morte, e le sue facoltà saranno confiscate.

21 Sarà punito coll'esiglio; s'egli ha consegnate piante agl'agenti di una potenza straniera, neutrale, o alleata.

22 *Art.* 82. Ogn'altra persona che essendo giunta con corruzzione, frode, e violenza a sottrarre le dette piante, le avrà consegnate o al nemico, o agl'agenti di una potenza straniera, sarà punito come l'uffiziale, o agente menzionato nell'articolo precedente, e secondo le distinzioni che sono ivi determinate.

23 Se le dette piante si trovavano senza la precedente pratica d'illeciti mezzi, nelle mani della persona che le ha consegnate, la pena sarà la *deportazione* nel primo caso menzionato nell'art. 81.

24 E nel secondo caso dello stesso articolo, la prigionia di due, a cinque anni (11).

25 *Art.* 83. Chiunque avrà nascosto, o fatte nascondere le spie, o i soldati nemici mandati a fare le scoperte, e che esso avrà conosciuti per tali, sarà condannato alla pena di morte.

26 *Art.* 84. Chiunque con atti ostili non approvati dal governo avrà messo lo stato in cimento di una dichiarazione di guerra, sarà punito coll'esilio, e colla *deportazione*, se n'è sopravvenuta la guerra.

27 *Art.* 85. Chiunque con atto non approvato dal governo avrà messo i Francesi nel cimento di soggiacere a qualche ripresaglia, sarà punito coll'esilio.

SEZIONE II.

28 ***Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato*** (*).

§. I.

29 ***Degl'attentati, e delle congiure dirette contro l'Imperatore, e la sua Famiglia.***

30 *Art.* 86. L'attentato, o congiura contro la Vita, o contro la persona dell'Im-

(11) Fu giusto il segnare una linea di demarcazione fra le comunicazioni date da coloro che ne sono depositarj e quelle provenienti da altre persone; così la Legge castiga sempre, ma castiga meno, coloro che sono colpevoli in minor grado.

(*) Parlavasi di questi nel Codice Penale dell'anno 1791 nella seconda parte Titolo I. Sezione II. ne' seguenti termini.

„ *Art.* 612. Tutte le cospirazioni, e congiure tendenti ad intorbidare la Repubblica con una guerra civile, coll'armare li Cittadini gl'uni contro gl'altri, o contro l'esercizio dell'autorità legittima, saranno punite di morte, sinchè questa pena sussisterà, e di ventiquattr'anni di ferri, quando essa sarà abolita „.

„ *Art.* 613. Saranno puniti della medesima pena ogni arruolamento di Soldati, leva di truppe, ammasso d'armi, e di munizioni per eseguire le congiure, e macchinazioni accennate nell'articolo precedente „.

„ Ogni attacco, o resistenza contro la forza pubblica diretta contro l'esecuzione delle dette congiure „.

„ Ogni invasione di Città, fortezza, magazzino, arsenale, porto, e vascello „.

„ La Legge dei 30 Pratile dell'anno III della Repubblica (18 Giugno 1795) stabilisce le pene da infliggersi agl'altri colpevoli delle medesime rivolte.

„ *Art.* 614. Tutti i maneggi, e intelligenza coi rivoltati della natura delle accennate ne'due articoli precedenti saranno puniti, conforme all'*Articolo* 612 „.

peratore è misfatto di *lesa Maestà*. Questo misfatto è punito come il Parricidio, ed importa di più la confisca delle facoltà (12).

31 *Art.* 87. L'attentato, o la congiura contro la Vita, o la persona dei membri della Famiglia Imperiale; l'attentato, o la congiura di cui lo scopo sarà, o di distruggere, o di cambiare il governo, o l'ordine del diritto di successione al trono, o di eccitare li cittadini, o gl'abitanti ad armarsi contro l'Autorità Imperiale; saranno puniti colla pena di morte, e della confisca delle facoltà (13).

,, *Art.* 615. Qualunque comandante di un Corpo di Truppa, di una flotta, o di una squadra, d'una piazza forte, o di un posto che ne ritenesse il comando contro l'ordine dell'Imperatore.

,, Qualunque Comandante che tenesse radunata la sua armata dopo che ne fosse stato ordinato lo scioglimento ,,.

,, Qualunque capo militare, che ritenesse la sua Truppa sotto li stendardi, allorchè ne fosse stato ordinato il licenziamento.

,, Sono colpevoli del delitto di rivolta, e puiniti conforme all'*Articolo* 613.

(12) Il più esecrabile senza dubbio di tutti i misfatti, che tendono a perturbare l'ordine sociale è l'attentato, o il complotto diretto contro l'Imperatore. La Legge lo qualifica col nome di Lesa Maestà, e c'impone la pena comminata ai *Parricidj*; E' al certo un terribile parricida quel mostro che ardisce di attentare contro la vita, e la persona del Sovrano. La Giustizia degl'uomini è insufficiente per determinare il supplizio che merita una somigliante scelleragine, perciò l'amputazione della Sagrilega mano immediatamente seguita dalla morte del colpevole sono le sole pene pronunciate contro quei miserabili che non avranno temuto di chiamare sulle lor Teste tutte le vendette, attaccando un Popolo intero nella persona dell'Augusto Capo dello Stato.

(13) Li Criminalisti hanno compresi sotto il nome di Lesa Maestà, ogni attentato, o intrapresa contro la Maestà del Principe, la dignità de' suoi Officiali, o la pubblica sicurezza.

Li Romani distinguevano due sorti di misfatti di Lesa Maestà; gl'uni consistevano nel fatto, gl'altri in parole ingiuriose.

Erano divisi i primi in quattro differenti classi, o attaccavano la persona del Principe, o consistevano in alleanze, ed intelligenze segrete coi nemici dello Stato, o in ammutinamenti, o sedizioni eccitate contro il Governo, o finalmente nella mutilazione delle Statue del Principe, e nell' alterazione delle monete battute col suo cunio.

Nelle antiche Leggi si limitava la pena di tai misfatti all'interdizione dell'acqua, e del fuoco, o alla deportazione.

Nel nuovo diritto fu estesa questa pena sino all'ultimo supplizio, che era ordinariamente quella del fuoco, o della *Forca*, o dell' esposizione alle bestie.

I genitori erano inviluppati nella condanna dei figli, questi nella condanna dei padrj ad effetto, come dicea il Romano Oratore, di assicurarsi maggiormente della fedeltà de'padri verso la Repubblica col timore di esporre li loro figli a partecipare la pena del loro tradimento, e di trattenere i figli stessi che avrebbero potuto ereditare il furore, ed i vizj dei Genitori.

Non vi sono misure che le Leggi Romane non prendessero per reprimere nella loro sorgente così pericolose intraprese, e per ispirare fortemente agl' uomini l'orrore di queste sorti di misfatti.

Meno atroci erano riputati i misfatti di *Lesa Maestà* consistenti unicamente nelle parole, e meno severamente dei primi erano puniti, graduandosi la pena, secondo la qualità, lo stato, e l'intenzione presunta delle persone che si eran permessi malvaggi discorsi.

La Legislazione Francese conservando la maggior parte dei principj del dritto Romano in questa materia, avea non ostante rigettata la divisione di diverse specie di misfatto di Lesa Maestà.

Tutte erano comprese in due Classi principali; le une sotto nome di misfatti di Lesa Maestá in primo grado, le altre sotto quello di misfatti di Lesa Maestà in secondo grado,

Si riuniva nella prima classe ogni attentato, o impresa direttamente fatta contro la persona del Rè, o de'suoi figli, o contro le prerogative della sua Corona.

In questo emergente era punita la semplice volontà. Ogni persona senza distinzione, compresi gl' infami, e sino i figli riguardo ai loro padri veniva ammessa ad intentare l'accusa, ed anzi era obbligata a farla, sotto pena di venire riputata, e punita come complice. La cognizione di questi misfatti apparteneva specialmente alle Corti dei parlamenti; l'istruzzione non era soggetta alle formalità, ed agl'intervalli ordinarj; la confessione dell'accusato, o dei semplici indizj poteano servire di pruova; l'accusa non si estingueva colla morte del colpevole, si processava il cadavere, e la memoria; era imperscrittibile la pena dovuta a questo misfatto, e finalmente importava la morte civile, e la confisca dei beni del condannato dal giorno istesso in cui era stato commesso l'attentato.

Molte considerazioni attinte nell'ordine morale, e nell'ordine politico aveano fatto sentire al Legislatore la necessità di reprimere col più grande rigore questi misfatti, che tendono a distruggere l'armonia, e la tranquillità delli stati, ed a scuotere li fondamenti della società.

Non determinavano le antiche Leggi Francesi in maniera precisa il genere di pena che dovea subirsi dai colpevoli di questi misfatti, ma sempre è stato in uso di fare distinzione fra i misfatti che attacca-

32 *Art.* 88. Avvi attentato, quando è commesso, o cominciato un atto per giungere all'esecuzione di questi misfatti, quantunque non siano stati compiti.

33 *Art.* 89. Avvi congiura quando la risoluzione di operare è stata concertata, e stabilita fra due, o più aspiratori, quantunque non vi sia stato attentato.

no direttamente la persona del Principe immagine della Divinità di Terra, e quelli che colpiscono la dignità de' suoi officiali, o le prerogative della sua Corona.

Rispetto ai primi venivano risguardati come sacrilegi, e puniti coi più orribili supplizj; i secondi erano pur essi puniti colla pena capitale, il di cui genere variava secondo la condizione delle persone, ma in tutti i casi avea luogo la confisca dei beni del colpevole in profitto di sua Maestà.

Le antiche ordinanze faceano giungere sino al numero ventidue le diverse specie di misfatto di Lesa Maestà in secondo grado, e fra quelli che attaccavano indirettamente l'autorità del Principe, molti ve n'erano puniti colla morte, e colla confisca de' beni.

Rispetto agl'altri si lasciava la pena all'arbitrio del Giudice, e veniva moderata, secondo le circostanze del misfatto, ed i motivi che lo aveano prodotto.

In tutti i casi ne' quali la confisca dei beni era pronunciata apparteneva al Rè, libera da ogni debito, da doti, e sostituzioni, perchè (diceva il celebre d'Auguesseau) la pubblica vendetta assorbisce talmente tutti questi beni, che più non rimane alcun vestigio del Dominio particolare di quelli che li aveano posseduti.

Questi principj si applicavano con più forte ragione contro li creditori dei condannati, essendo meno validi li loro dritti di quelli dei sostituiti, mentre questi aveano le proprietà dei beni a cui erano chiamati, quando gl'altri aveano soltanto un azione, ed un credito da esercitare.

Si diceva che la severità del Legislatore che immolava ai diritti del Fisco l'interesse delle mogli, degl'eredi, e dei creditori era fondata su moti i preponderanti avanti i quali deve ogni particolare interesse tacere sul bene cioè dello stato, e sulla salute del popolo, che sempre è riguardata come Legge suprema.

Finalmente non era dovuta la legittima ai figli sui beni confiscati per la massima che — *Chi confisca il corpo, confisca i beni*, e perchè non vi può essere legittima, quando non esiste successione.

Presso li Romani non era così rigorosa la confisca quanto lo era sotto il governo dei Re di Francia; sembrò sempre a quelli una tal misura eccessiva, e perciò vediamo che li loro congiunti preferivano sovente la voce del sangue, e della natura alla severità della Legge, e che costantemente si applicavano a raddolcirne il rigore.

L'antico diritto Romano riserbava un terzo dei beni confiscati a benefizio dei figli, ma l'Imperatore Giustiniano nelle sue Novelle glie ne riserbò la totalità escludendone il Fisco.

Si è qui data questa rapida, ma estesa scorsa dell'antica Legislazione di due gran popoli, relativamente ai misfatti di Lesa Maestà ed alla pena della confisca per far conoscere il merito del nuovo sistema addottato nella presente Legge.

E' vero che la pena di confisca applicata dopo la morte ai misfatti contro la sicurezza esterna, ed interna dello stato, e specialmente a quello di Lesa Maestà, sembra manifestamente contraria al principio addottato di dichiarare personali li falli, e di ferire li soli colpevoli col castigo che hanno meritato, ma dopo il più maturo esame che per la salute dell'intera Nazione dovea punirsi nel figlio innocente la detestabile azione di un padre colpevole.

L'uomo, allorchè nasce si trova chiamato al godimento dei beni della sua famiglia, o associato alle privazioni inerenti al suo stato, ed alla sua situazione. Se le ricchezze, gl'onori, le distinzioni ereditarie circondano alle volte la sua culla, ed abbelliscono la sua esistenza sino al termine della vita, molto più spesso l'industria, e le arti (questi preziosi doni della natura, e del genio) reclamano l'occupazione delle sue prime facoltà, e gli procurano una fortuna più moderata, e perciò meno dipendente dal capriccio degl'avvenimenti. Ma sia qualunque la prospettiva di opulenza, che possa offrirsi alli sguardi di una nuova generazione, svanirà, come un ombra se il padre che la possiede, e che deve trasmetterla si abbandona ai consigli delle passioni dissipatrici, o a quelli non meno funesti delle speculazioni esagerate. L'esperienza ci prova che un imprudenza sola in questo genere può cagionare un improvvisa ruina, e dissipare tutti i beni cumulati con una longa progressione di vantaggiose imprese, o d'una savia economia. Si vedono allora le famiglie depauperate versare inutili lagrime sul loro destino, e non ostante ne subiscono il rigore avanti quelle Leggi stesse che sono istituite a prevenire, o riparare tutte le ingiustizie, ma che nulla possono contro si fatali destini; convien confessare che la *ragione suprema*, *la ragione di Stato* prescrivono ai figli lo stesso dovere, la stessa rassegnazione, quando un padre colpevole ha con malvagità cospirato contro il suo Principe, e la sua patria. Compromessa la propria fortuna, ed in qualche modo invasa da colpevoli imprese, deve assorbire a suo prò la fortuna particolare di quei traditori, che dalle leggi, e dalla Maestà del Sovrano non sono stati trattenuti entro i limiti dell'obbedienza, e della sommissione. Diviene allora per il governo una riparazione necessaria, un equo compenso, di cui la meno indulgente morale è costretta a riconoscerne la giustizia. Anticamente la confisca era indistintamente applicata a tutti i misfatti che si punivano con la morte; alcune provincie soltanto ne erano esenti in virtù delle loro capitolazioni. Pensarono gl'antichi Legislatori che questa pena che sopraviveva al colpevole, e che lo percuoteva anco dopo l'espiazione personale del suo misfatto nell'oggetto de' suoi affet-

34 *Art.* 90. Se non vi è stata congiura determinata, ma una proposizione fatta e non accettata di formarne una per aggiungere al misfatto menzionato nell'articolo 86, quello che avrà fatto una tale proposta sarà punito col rinchiudimento.

35 L'autore di qualunque proposta non accettata diretta a uno dei misfatti menzionati nell'articolo 87 sarà punito coll'esilio.

§. II.

36 *Dei misfatti che tendono a turbare lo Stato colla Guerra Civile, dell' illegittimo impiego di forza armata, della devastazione, del saccheggio pubblico.*

37 *Art.* 91. L'attentato, o congiura il di cui oggetto sarà, o di eccitare la guerra civile armando, o inducendo li cittadini, o abitanti ad armarsi gl'uni contro gl'altri; o di arrecare la devastazione, l'eccidio, ed il saccheggio, in una, o più Comuni, saranno puniti colla pena di morte, e le facoltà del colpevole confiscate.

38 *Art.* 92. Saranno puniti colla morte, e colla confiscazione quelli che avranno assoldato, o fatto assoldare Milizie armate, ingaggiato, o arrolato soldati, o avranno loro somministrato, o procurato armi, o munizioni, senza ordine, o autorità di potere legittimo.

39 *Art.* 93. Quelli che senza diritto, o motivo legittimo avranno preso il comando di un corpo di armata, di una milizia, di una flotta, di una squadra, di una nave di guerra, di una fortezza, di un posto, di un Porto, di una città.

40 Quelli che avranno ritenuto contro gl'ordini del Governo un comando Militare qualunque.

i più cari potesse divenire una sicura garanzia contro gl'attentati che perturbano più esenzialmente l'ordine pubblico

La presente Legge ha voluto arrestare sull'orlo dell'abbisso l'ambizioso che tenta di abusare delle beneficenze del Sovrano per introdurre il nemico in Francia per fomentarvi interni torbidi presentandogli la vendetta nazionale pendente sulla sua testa, e su quella della di lui innocente famiglia che il misfatto strascinerebbe nella desolazione; ha voluto opporre questo potente freno all'esplosione delle passioni incendiarie che fomentano le guerre civili per stabilire sull'annientamento dei legittimi poteri il loro dispotico dominio. Ha volato avvertire il soggetto ingrato e ribelle che tutti i complotti che forma, che tutti i tentativi che ardisce impiegare, lungi di servire all'ingrandimento della sua famiglia diverebbero la causa immedieta della sua distruzzione, e della sua ruina. Si è lusingata che questa spaventevole prospettiva, questo salutare timore riterrà gl' uomini orgogliosi, e quegl'uomini immorali divenuti alieni da ogni sentimento d'onore, e d'amore della patria, nel dovere, e nella sommissione che devono al *Principe*.

Da altre parti l'interesse delle famiglie risveglierà la loro sollecitudine, e le renderà attente a prevenire, o ad impedire l'esecuzione di ogni progetto tendente a compromettere la loro esistenza, ed a renderle per sempre miserabili.

Questa pena della confisca ritrova un correttivo sicuro, un raddolcimento effettivo nella facoltà riserbata all'Imperatore di disporre de'beni confiscati in favore, sia dei genitori, o di altri ascendenti sia della vedova, sia dei figli, o altri discendenti legittimi, naturali, ed addottivi, sia degl'altri parenti del condannato.

Questa Legge è ancora diversa dalle antiche le quali ingojavano la totalità dei beni dei condannati per misfatti di stato, giacchè vuole che la confisca generale rimanga gravata di tutti i debiti legittimi, se ancora assorbissero l'intero valore dei beni confiscati, ed inoltre dell'obbligo di fornire ai figli, o agl'altri discendenti la metà della porzione di cui il padre non avrebbe potuto privarli; rimane di più questa confisca soggetta alla prestazione degl'alimenti in favor di coloro che ne hanno il dritto.

In fine è saviamente ristretta ai misfatti contro la sicurezza dello stato, a quello di falsa moneta d'oro, e d'argento, all'altro di contrafazione dei sigilli dello stato, di effetti ammessi dal pubblico Tesoro, di biglietti di banca autorizzati della Legge, e per ultimo a quelli commessi dagl'Autori, o Comandanti di Conventicole armate ad effetto di saccheggiare, o dividersi le proprietà di una generalità di Cittadini. Gl'altri grandi misfatti sono puniti di morte, senza confisca.

41 I Comandanti che avranno tenuta la loro armata, o Milizia riunita, dopo che ne sarà stato ordinato il Congedo, o lo scioglimento, saranno puniti colla pena di morte, e le loro facoltà confiscate.

42 *Art.* 94. Ogni persona che potendo disporre della forza pubblica, ne avrà fatto richiedere, o ordinare l'azione, o l'impiego contro la leva delle milizie legittimamente stabilite, sarà punita colla *deportazione*.

43 Se questa richiesta, o quest'ordine avranno avuto successo, il colpevole sarà punito con la morte, e verranno confiscate le sue facoltà.

44 *Art.* 95 Chiunque avrà bruciato, o distrutto con lo scoppiamento di una mina, Edifizj, Magazzini, Arsenali, Navi, o altre proprietà appartenenti allo Stato, sarà punito colla morte, e verranno confiscate le sue facoltà.

45 *Art.* 96. Chiunque, o per usurpare Dominj, Proprietà, o denari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, navi, o bastimenti appartenenti allo Stato, o per saccheggiare, o spartire le proprietà pubbliche, o nazionali, o quelle di una Università di Cittadini, o infine per attaccare la forza pubblica, o resisterle, mentre opera contro gl'Autori di questi misfatti, si sarà messo alla testa di masnade armate, o vi avrà esercitato un'offizio, o comando qualunque, sarà punito con la morte, e verranno confiscate le sue facoltà.

46 Le stesse pene saranno applicate a coloro che avranno diretto la unione, assoldate, o fatto assoldare, formato, o fatto formare le masnade, e avranno loro scientemente, e con volontà somministrato, o procurato armi, munizioni, e strumenti del misfatto, o avranno mandati convogli di vettovaglie, o che avranno in ogni altro modo pratticato corrispondenze con i Direttori, e Comandanti delle masnade.

47 *Art.* 97. Nel caso in cui, uno, o più dei misfatti menzionati negl'Articoli 86, 87, e 91. saranno stati eseguiti, o semplicemente tentati da una masnada, sarà applicata la pena di morte, con la confiscazione della delle facoltà, senza distinzione di grado, a chiunque faceva parte della masnada, o sarà stato preso nel luogo della riunione sediziosa.

48 Sarà punito colla medesima pena, benchè non preso nel luogo, chiunque avrà diretto la sedizione, o avrà esercitato nella masnada un impiego, o comando qualunque.

49 *Art.* 98. Eccettuato il caso in cui la sedizione sediziosa avesse avuto per obietto, o risultato uno, o più dei misfatti enunciati negl'Articoli 86, 87, e 91, gl'individui che faceano parte delle masnade delle quali si è parlato di sopra, senza esercitarvi alcun comando nè impiego, e che saranno stati presi nel luogo stesso della riunione, saranno puniti colla *deportazione*.

50 *Art.* 99. Quelli che conoscendo lo scopo, e le qualità delle masnade, avranno loro, senza esservi astretti, somministrato albergo, luoghi di ricovero, o di combriccola, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo.

51 *Art.* 100. Non sarà pronunziata alcuna pena per il fatto di sedizione, contro quelli che avendo fatto parte di queste masnade, senza esercitarvi alcun comando, o senza occuparvi alcun'impiego nè uffizio, si saranno ritirati al primo avvertimento delle Autorità Civili, o Militari, o anco dopo, quando non

saranno stati presi che fuori dei luoghi dell'adunanza sediziosa, senza fare resistenza, e senz'armi.

52 Essi non saranno puniti in questi casi che per i misfatti particolari, che avessero commesso personalmente, e potranno non pertanto essere rimandati per cinque anni, o al più fino a dieci sotto la sorveglianza speciale dell' *Alta Polizia*.

53 *Art.* 101. Sotto la parola *Armi* si comprendono ogni sorta di macchine, ogni sorta d'istrumenti o attrezzi, *incidenti*, *perforanti*, o *contundenti*.

54 Li Coltelli, o Forbici da tasca, le canne semplici non saranno riputate armi, che per quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, ferire, o percuotere.

55 *Art.* 102. Saranno puniti come colpevoli dei misfatti, e congiure menzionate nella presente Sezione tutti quelli che o con discorsi tenuti ne'luoghi, o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o con scritti stampati, avranno eccitato direttamente li Cittadini, o Abitanti a commetterle.

56 Ciò non pertanto nei casi ne'quali li detti provocamenti non avessero avuto successo, li loro autori saranno semplicemente puniti coll'esilio (14).

SEZIONE III.

57 *Del rivelamento, o del non rivelamento dei misfatti che mettono in pericolo la sicurezza interna, o esterna dello Stato.*

58 *Art.* 103. Chiunque avendo conoscenza delle congiure formate, o dei misfatti proposti contro la sicurezza interna, o esterna dello Stato, non avrà fatta la dichiarazione di queste congiure, o misfatti, e non avrà discoperto al Governo, o alle Autorità Amministratrici, o di *Polizia* giudiziaria, le circostanze delle quali avrà contezza, il tutto nelle 24. ore che saranno passate dopo la conoscenza suddetta, anche nel caso che fosse riconosciuto scevro da ogni *complicità*, per il solo fatto di non rivelamento, sarà punito nel modo, o secondo le distinzioni che seguono.

59 *Art.* 104. Se si tratta di misfatto di Lesa Maestà; chiunque nel caso dell' articolo precedente non avrà fatte le manifestazioni, che sono in quello prescritte, sarà punito col rinchiudimento.

60 *Art.* 105. Rispetto agl'altri misfatti, o congiure ricordate nel presente capitolo, chiunque avendone conoscenza non avrà fatte le manifestazioni prescritte nell'articolo 103 sarà punito con una prigionia di due a cinque anni, e con una ammenda di 500, a 2000 franchi.

61 *Art.* 106. Quello che avrà avuta conoscenza dei sopraddetti misfatti, o congiure non manifestate, non sarà scusato sulla ragione di non averle approvate, e di aver cercato di rimuoverne dal proponimento gl'autori.

62 *Art.* 107. Non pertanto se l'autore della congiura, o misfatto è sposo, benchè abbia fatto divorzio, ascendente, o discendente, fratello, o sorella, o affine nelli stessi gradi delle persone incolpate di silenzio, questo non

(14) E'rimarcabile su questo punto la riflessione fatta dal Membro della Commissione Civile, e Criminale allorchè nella seduta dei 15 Febraio 1810 propose al Corpo Legislativo il progetto di questa Legge. ,, Non potranno, disse egli, considerarsi come provocazioni dirette, e che la Legge assomiglia al misfatto stesso, alcuni voti insensati, o alcuni sogni colpevoli affidati ad una carta scritta, e non stampata.

potrà assoggettarsi alle pene dichiarate agl'articoli precedenti, ma potrà essere messo per via di decreto, o giudizio sotto la sorveglianza speciale dell'alta *polizia* per un tempo che non oltrepasserà dieci anni (15).

63 *Art.* 108. Saranno immuni dalle pene pronunciate contro gl'autori di congiure, o d'altri misfatti tendenti a turbare la sicurezza interna, o esterna dello stato que'colpevoli che prima dell'esecuzione, o tentativo di queste congiure, o di questi misfatti, e prima che incomincino gl'Atti di procedimento saranno stati i primi a far nota alle Antorità menzionate nell'articolo 103 queste congiure, o misfatti, e gl'autori, o complici di quelli, o che dopo ancora l'incominciato procedimento, avranno procurato l'arresto dei sopraddetti autori, o complici.

64 I colpevoli che avranno date queste notizie, o procurato questi arresti, potranno nulla meno essere condannati a rimanere a vita, o a tempo sotto la sorveglianza speciale dell'alta *Polizia*.

CAPO II.

65 ***Dei misfatti, e delitti contro le Costituzioni dell'Impero.***

SEZIONE I.

Misfatti, e delitti relativi all' Esercizio dei Diritti Civici.

66 *Art.* 109. Quando per ammutinamento per via di fatti, o minaccie si sarà impedito ad uno, o più Cittadini l'esercizio de'loro Diritti Civici, ognuno dei colpevoli sarà punito colla prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e coll'interdetto del diritto di dare il voto, o di poter essere eletto per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

67 *Art.* 110. Se questo misfatto è stato commesso per conseguenza di un'accordo per eseguirlo, o in tutto l'Impero, o in più Dipartimenti, o in uno, o più distretti *Comunali*, la pena sarà il Bando (16).

68 *Art.* 111. Ogni Cittadino che essendo incaricato in uno squittinio dello spoglio dei biglietti contenenti i voti dei Cittadini, sarà sorpreso nel falsificare questi biglietti o nel sottrarne dalla massa, o nell'aggiungervene, o nell'inscrivere sopra i biglietti di coloro che sono ammessi ai suffragj, e non sanno scrivere, nomi differenti da quelli che gli fossero stati dichiarati, sarà punito colla pena della Gogna (17).

(15) La Legge rispetta i vincoli della natura; l'interesse che ha lo stato di conoscere, e prevenire i complotti contro esso diretti, non è assai forte per esiggere da un padre che gli denunzj un figlio, o da un fratello che gli denunzj una sorella.

(16) Col mezzo delle Costituzioni dell'Impero, godono i Cittadini di alcuni diritti politici l'esercizio dei quali è una proprietá sacra: in conseguenza tutti si rendono colpevoli coloro che turbano, o impediscono questo esercizio, ma il loro delitto si aggrava, e può anco innalzarsi al rango dei misfatti se è il risultato di un piano concertato per essere nello stesso tempo eseguito in diversi luoghi. In questo caso l'ordine pubblico più intensamente offeso, reclama una punizione maggiore.

(17) Vi è delitto ogni volta che il voto de'Cittadini resta sfigurato con falsificazioni, sottrazioni, o aggiunte di biglietti, e questi colpevoli maneggi acquistano un nuovo grado di gravezza, quando provengono dai scrutatori medesimi, mentre in questo caso si tratta di violazione di deposito, e di abuso di confidenza. La Legge per altro vuole che il delinquente *sia sorpreso* nell'atto della falsificazione, e giustamente, mentre potrebbe diversamente aprirsi una strada troppo facile a seroline, e temerarie ricerche su fatti, che non lascian più traccie, quando lo scrutinio è distrutto, e che ultimate sono le operazioni che vi si riferiscono. Quante accuse azardate nascerebbero in questa materia, per le speranze delle sue pretenzioni svanite, e l'amor proprio offeso, se si fosse permesso di riceverle, dopo, e fuori dei casi, nei quali il colpevole resti sorpreso per così dire in *fragrante* delitto.

69 *Art.* 112. Ogni altra persona colpevole de'fatti dichiarati nell'articolo precedente sarà punita con la prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e coll'interdetto di dare il voto, e di essere eligibile per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

70 *Art.* 113. Ogni cittadino che nelle elezioni avrà comprato, o venduto un voto per prezzo qualunque, sarà punito coll'interdetto dei diritti di cittadino, e di ogni uffizio, o incombenza pubblica per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

71 Saranno inoltre condannati il venditore, e il compratore del voto, ciascuno ad un ammenda doppia del valore delle cose ricevute, o promesse (18).

SEZIONE II. *Attentati alla libertà.*

72 *Art.* 114. Quando un uffiziale pubblico, un agente, o un magistrato del governo avrà comandato, o fatto qualche atto arbitrario e di attentato, o contro la libertà individuale, o contro i diritti *Civici* di uno, o più cittadini, o contro le Costituzioni dell'Impero sarà condannato alla pena della degradazione *Civica* (19).

73 Nulla di meno s'egli giustifica che ha operato con comando de'suoi capi in obbietti di loro giurisdizione, e sui quali era loro dovuta obedienza *gerarchica*, anderà immune dalla pena, la quale in questo caso sarà applicata solamente ai capi che avranno dato il comando.

74 *Art.* 115. Se quello che ha comandato, o fatto gl'atti, o uno degl'atti menzionati nell' articolo precedente è un ministro, e se dopo le intimazioni espresse negl'articoli 65, e 67 del *Senato Consulto* dei 20 Fiorile anno XII ha ricusato, o negletto di far riparare a questi atti nello spazio determinato nel detto *Senato Consulto*, sarà punito col bando.

75 *Art.* 116. Se i Ministri accusati di aver comandato, o autorizzato l'atto contrario alle costituzioni, pretendono che la soscrizzione ad essi imputata sia stata sorpresa, saranno obbligati, facendo cessar l'atto, di denunciare l'autore della sorpresa, altrimenti si procederà contro di essi personalmente.

76 *Art.* 117. Li danni, ed interessi che potrebbono essere dichiarati per causo degl'attentati espressi nell'Articolo 114. saranno richiesti, o per via di giudizio Criminale, o per la via del Civile, e nel regolarsi si avrà riguardo alle persone, alle circostanze, o al pregiudizio sofferto, senza che in alcun caso, e qualunque siasi l'individuo offeso li detti danni, ed interessi possano essere meno di 25. franchi per ogni giorno di ritenzione illegittima, ed arbitraria e per ogni individuo.

(18) Si lasci ad altre nazioni lo scandaloso privilegio di brigare i suffragj dei loro Concittadini a prezzo di danaro, ed a forza di spese. L'onor francese deve disdegnare tal mezzo, e la pena prefissa per quelli che comprano, o vendono suffragj, viene indicata dalla natura istessa del delitto. Quei che se ne sono resi colpevoli hanno mal conosciuta la dignità del loro carattere; hanno profanato uno dei più belli loro diritti; e'giusto adunque che sia ad essi ritirato l'esercizio di questi diritti per uno spazio di tempo sufficiente all'espiazione di un vergognoso patto, e che sia loro comminata una multa, come supplemento di pena dovuta allo spirito di corruttela, e di venalità che li ha strascinati.

(19) Per l'uomo che vive in società il godimento della libertà individuale è il primo di tutti i beni, quello la cui conservazione importa più esenzialmente alla sua felicità; il governo, e la Legge devono dunque proteggerla, e preservarla con religiosa attenzione da ogni atto arbitrario per parte dei Ministri, o dei loro Agenti.

77 *Art.* 118. Se l'atto contrario alle Costituzioni è stato fatto in conseguenza di una falsa soscrizione del nome di un ministro, e di un'Ufficiale pubblico, gl' autori delle falsificazioni, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, saranno puniti con la pena dei lavori forzati a tempo, della quale in questo caso sarà sempre applicato il *Maximum*.

78 *Art.* 119. Gl' Ufficiali pubblici incaricati della Polizia Amministrativa, o Giudiziaria, e che avranno ricusato, o trascurato di deferire ad un ricorso legale diretto a verificare le intenzioni illegittime, ed arbitrarie, o nelle Case destinate alla custodia dei detenuti, o dovunque, o che non giustificheranno di averli già denunciati all'autorità superiore, saranno puniti colla degradazione *Civica*, ed obbligati ai danni, ed interessi li quali saranno regolati nel modo dichiarato nell'*Art.* 117. (20).

79 *Art.* 120. Li custodi, e carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia, o di pena che avranno ricevuto un prigione senza mandato, o Sentenza, o senza ordine provisorio del governo; quelli che lo avranno ritenuto, o avranno ricusato di presentarlo all'Offiziale di Polizia, o al portatore de' suoi ordini, senza giustificare il divieto del Procuratore Imperiale, o del Giudice; quelli che avranno ricusato di esibire li loro Registri all'Offiziale di Polizia, o al portatore de' suoi ordini, senza giustificare il divieto del Procuratore Imperiale, o del Giudice; saranno come colpevoli di detenzione arbitraria, puniti con una prigionia di sei mesi a due anni, e con un ammenda di 16 a 200 franchi (21).

80 *Art.* 121. Saranno come colpevoli di prevaricazione puniti con la degradazione *Civica*, tutti gl'Ufficiali di Polizia giudiziaria, tutti i Procoratori Generali, o Imperiali, tutti i sostituti, tutti i Giudici che avranno provocato, dato, o soscritto un giudizio, un ordinanza, o un mandato tendente ad ammettere l'accusa persona, e processo, o di un ministro, o di un membro del senato, del consiglio di stato, o del corpo legislativo, senza la facoltà prescritta dalle costituzioni, o che fuori dei casi di delitto in *fragranti*, o di pubblica acclamazione avranno, senza la medesima facoltà, dato, o sottoscritto l'or-

(20) Li Magistrati che sono protettori nati della libertà individuale, se formalmente richiesti di far cessare, o di contestare una detenzione illegale, ed arbitraria, non vi si prestano, non sono meno colpevoli che se l'avessero ordinata essi stessi.

(21) Nel Codice Penale dell'anno 1791 era stato parlato su questa materia ne' seguenti termini,

„ *Art.* 634. Ogni attentato contro la libertà individuale, base essenziale della Costituzione Francese sarà punito come segue „.

„ Ogn'uomo qualunque sia il suo posto, ed impiego, eccettuati quelli che hanno ricevuto dalla Legge il diritto di arrestazione, il quale darà, segnerà, ed eseguirà l'ordine d'arresto di una persona vivente sotto l'Impero, e la protezione delle Leggi Francesi, o l'arresterà effettivamente, se ciò non è per rimetterla immediatamente alla polizia nei casi determinati dalla Legge sarà punito della pena di sei anni di prigionia.

Art. 636. Ogni Carceriere, e Custode di case d'arresto, di Giustizia, di correzione, o di prigionia penale, il quale riceverà, o riterrà la detta persona, se non in virtù di mandato, ordinazione, sentenza, o altro atto legale, sarà punito della pena di sei anni di prigionia.

„ *Art.* 637. Quantunque la detta persona sia stata arrestata in virtù di un atto legale, se essa è detenuta in una casa fuori dei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per ricevere quelli la cui detenzione è autorizzata dalla Legge, tutti quelli che avranno dato l'ordine di detenerlo, o che avranno detenuto, o che avranno prestata la loro casa per detenerlo, saranno puniti della pena di sei anni di prigionia „.

dine, o il mandato di prendere, o arrestare uno, o più ministri, o membri del senato, del consiglio di stato, e del corpo legislativo (22).

81 *Art.* 122. Saranno ugualmente puniti con la degradazione *Civica*, i Procuratori Generali, o Imperiali, i loro sostituti, i giudici o gl'uffiziali pubblici che avranno ritenuto, o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal governo, o dalla pubblica amministrazione, o che avranno tradotto un cittadino avanti una corte di *Assise*, o una corte Speciale, senza che sia stato precedentemente posto sotto legittima accusa (23).

SEZIONE III. *Lega degl'Uffiziali*.

82 *Art.* 123. Ogni concerto di disposizioni contrarie alle leggi, pratticato, o con l'adunanza d'individui, o de'corpi depositarj di qualche parte della pubblica autorità, o per via di deputazione, o corrispondenza fra loro, importerà la pena della prigionia non minore di due mesi, nè maggiore di sei, contro ciascun colpevole, il quale potrà inoltre essere condannato all'interdetto dei diritti *Civici*, e di ogni pubblico officio per dieci anni al più lungo (24).

83 *Art.* 124. Se con uno de'mezzi espressi di sopra sono state concertate disposizioni contro l'esecuzione delle leggi, o contro gl'ordini del governo, la pena sarà il bando (25).

84 Se questo concerto ha avuto luogo fra le autorità civili, e i corpi militari, o i loro capi, quelli che ne saranno autori, o provocatori verranno puniti con la *dsportazione*, gl'altri colpevoli, saranno banditi.

85 *Art.* 125. Nel caso che questo concerto avesse avuto per oggetto, o risultato una congiura tendente a turbare la sicurezza interna dello stato, li colpevoli saranno puniti colla morte, e le loro facoltà confiscate (26).

86 *Art.* 126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione *Civica* gl'officiali pubblici che avranno con deliberazione stabilito di dar con-

(22) Per quanto grave apparisca sul principío questo oggetto in ragione dell'elevazione delle persone che riguarda, non può risultare dalla repressione di tali atti verun torbido nella società, mentre da un canto se la firma del Ministro gli fosse stata sorpresa in mezzo ai suoi numerosi lavori, egli sarà al coperto di ogni procedura, facendo cessare l'atto arbitrario, o denunciando gl'autori della sorpresa; dall'altro canta, quando fosse realmente opera sua, non sarebbe il Ministro immediatamente soggetto alle insistenze delle persone che si pretendessero offese. Il ricorso preventivo alla commissione senatoriale, creata per protegge e la libertà individuale, e la necessitá di riportarne una decisione serve ad ovviare tutti quegl'inconvenienti che risultarebbero da un azione affrettata, e rapida diretta contro un funzionario cosi distinto, se il riclamo è mal fondato niun riguardo vi avrá la Commissione Senatoriale, ma se l'accoglie, dovrà il Ministro riparare il danno, altrimenti anderà a rendersi evidentemente colpevole.

(23) La Legge non veglia solo sulla libertà dè'cittadini, ma non permette neppure di vessar quelli che han meritato di perderla.

(24) Queste coalizioni inquietanti di loro natura, possono spesso divenire funeste; sono sempre un male, ma variar possono d'intensità, secondo l'oggetto che hanno.

(25) L'esperienza ci ha dimostrato che la forza dell'inerzia la quale paralizza l'azione delle Leggi, obbliga la forza governativa a superare i limiti che si erano imposti. Di là nascono li mal-contenti, e le rivolte dei popoli, presagj sicuri delle rivoluzioni che cambiano la faccia delli stati; di là nascono le commozioni violente, od improvvise prodotte dall'odio, e dall'esasperazione delli spiriti; di là nascono finalmente tutti i misfatti che può commettere la più sfrenata licenza, fino all'epoca sempre troppo tarda in cui un potere che potrebbe quasi chiamarsi sopranaturale venga a chiudere l'abisso aperto dall'Anarchia per inghiottire le ricchezze, l'onore, il sangue, e la morale della nazione

(26) Acquista questo misfatto un nuovo grado d'intensità, quando la coalizione ha luogo fra autorità civili, o corpi militari, diviene poi enorme quando degenera in complotto contro la sicurezza dello stato.

gedi de'quali l'oggetto, o l'effetto fosse d'impedire, o di ritardare, o l'amministrazione della giustizia, o il compimento di un servizio qualunque (27).

SEZIONE IV.

Usurpazioni di facoltà amministratrici, e giudiziarie.

87 *Art.* 127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione Civica.

1°. I Giudici, o Procuratori Generali, o Imperiali, o i loro sostituti, gl' uffiziali di Polizia che si saranno impacciati nell'esercizio del potere legislativo, o con ordini continenti disposizioni legislative, o con ritardare, o trattenere l'esecuzione di una, o di più leggi, o col deliberare sul punto di conoscere se le leggi dovranno, o no pubblicarsi, ed eseguirsi (28).

2°. Li Giudici, li Procuratori Generali, o Imperiali, o li loro sostituti, gl'offiziali di Polizia giudiziaria che avessero eccaduti li limiti de'loro poteri impacciandosi delle materie appartenenti alle autorità amministratrici, o facendo ordinanze su queste materie, o vietando l'eseguimento delle disposizioni promulgate dall'amministrazione, o che avendo permesso, o comandato di citare gl'amministratori per causa dell'esercizio dei loro uffizj, avessero perseverato nell'esecuzione di loro sentenze o ordini non ostante che ne fosse stato pronunciato l'annullamento, o che fosse stato loro notificato il conflitto (29).

88 *Art.* 128. Li giudici che ad onta dell'avocazione formalmente fatta dalle autorità amministratrici di un affare portato innanzi ad essi, saranno nondimeno proceduti alla sentenza prima che il magistrato superiore decidesse saranno puniti coll'ammenda non minore di 16 franchi, nè maggiore di 150 per ciascheduno.

89 Gl'officiali del pubblico ministero che avranno fatte inchieste, o date conclusioni per la detta sentenza, saranno puniti colla stessa pena.

90 *Art.* 129. La pena sarà l'ammenda non minore di 100 franchi nè maggiore di 500 contro ciascuno dei giudici che dopo un riclamo legittimo delle parti interessate, o dell'autorità amministrativa, senza essere autorizzato dal governo, avrà dato ordini, o decretato mandati contro li suoi agenti, o preposti incolpati di misfatti, o delitti commessi nell'esercizio de'loro uffizj.

91 Sarà applicata la stessa pena agl'offiziali del pubblico ministero, o di polizia che avranno chiesti li detti ordini, o mandati.

92 Li Prefetti, sotto-Prefetti, Maires, ed altri amministratori che si sa-

(27) Questa è una specie di coalizione che a primo aspetto si presenta come passiva nei suoi mezzi di esecuzione ed i cui risultati turbarebbero la società in alto grado. Li funzionarj che si mal corrispondessero alla fiducia del Governo, e l ai bisogni della Città, saranno giustamente puniti quando si toglierà loro con la degradazione civica quei diritti che col fatto hanno abdicati.

(28) E'passato il tempo in cui li parlamenti esercitavano questa prerogativa; in oggi tal pretenzione contraria all'economia dei poteri costituenti, non sarebbe una semplice bestemmia politica, ma produrrebbe il rovesciamento di tutto il sistema costituzionale.

(29) Nascerebbe l'Anarchia in uno stato in cui si tollerassero simili pretenzioni, ed in cui ogni autorità si credesse entorizzata a farsi giustizia da per se stessa. Spetta la decisione di ciò ad un poter superiore, ad un regolatore comune cui si deve ricorrere in caso di dissenzione sulle attribuzioni respettive, ed ogni Giudice amministratore che oltrepassasse questo limite diverebbe colpevole, e meritevole della prescritta punizione.

ranno intrusi nell'esercizio del potere legislativo come si è detto al N°. 1°. dell' articolo 127, o che si saranno impacciati nel prendere generali risoluzioni dirette ad intimare comandi, o divieti di qualunque sorte alle corti, o tribunali, saranno puniti colla degradazione *Civica*.

93 *Art.* 131. Quando questi amministratori usurperanno le funzioni giudiziarie, impicciandosi nel giudicare dei diritti, o interessi privati, di giurisdizione de' tribunali, e che dopo il riclamo delle parti, o di uno di esse avranno nondimeno deciso l'affare, prima che il magistrato superiore abbia sentenziato, sasaranno puniti colla multa non minore di 16 franchi, nè maggiore di 150.

94 Delitti contro la pace pubblica - Vedi *Falsità* dal N°. 1 al 48 - *Prevaricazione* dal N°. 1 al 45 - *Ribellione* dal N°. 1 al 16 - *Autorità pubblica* dal N°. 1 al 55 - *Conventicola* dal N°. 1 al 25 (*).

95 Delitti contro la pubblica autorita - Vedi *Autorità pubblica* dal N°. 1 al 55 - *Ribellione* dal N°. al 16.

96 Delitti commessi per via di scritti, immagini, e intagli distribuiti senza nome di autore, stampatore, o intagliatore - Vedi *Stampa* dal N°. 1 al 9.

97 Delitti di polizia, rispetto agl'arsenali - Vedi *Tribunale marittimo* N°. 102, 103, dal N°. 125 al 151.

98 Delitti pei quali gl'inservienti nel corpo della marina meritano pena afflittiva - Vedi *Tribunale marittimo* dal N°. 157 al 217.

99 Delitti commessi in adunanza sediziosa con ribellione, o ladronecei. Vedi - *Omicidio* N°. 24.

100 Delitti contro li Costumi - Vedi - *Buoni Costumi*.

101 Delitti contro i Fanciulli - Vedi - *Stato Civile* dal N°. 218. al 229.

102 Delitti contro le proprietà - Vedi - *Furti* dal N°. 1. al 134.

103 Delitti de' Proviggionieri, come puniscansi - Vedi - *Furti* dal N°. 85, al 90.

104 Delitti di Polizia Correzionale - Vedi - *Furti* dal N°. 104, al 134 Vedi - *Pene Correzionali* N°. 18.

105 Delitti di semplice Polizia - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice*.

206 Quali si dicano Delitti Connessi - Vedi - *Giurì* N°. 13.

107 Delitti commessi dai Giudici fuori delle loro funzioni, e nell'esercizio delle medesime - Vedi - *Giudice* dal N°. 18, al 54.

108 Delitti contrarj al rispetto dovuto alle Autorità Costituite - Vedi - *Giudice* dal N°. 55, al 63.

109 Quali siano li Delitti punibili dalla Corte Speciale - Vedi - *Corte speciale* dal N°. 1, al 3.

110 *Disposizione della Legge dei 22. Pratile Anno IV.* (*a*) *su i Delitti tentati*.

Ogni tentativo di delitto, manifestato da atti esteriori, e seguito da un cominciamento di esecuzione, sarà punito come il delitto, se esso non è stata sospeso che da circostanze fortuite indipendenti dalla volontà del colpevole (30).

(*) Vedi Stampa dal num. 1 al 9.
(*a*) 10. Giugno 1796.
(30) La disposizione di questa legge fu confermata dall'altra dei 25 Primaio anno IX - Vedi *Tribunale d i Polizia Correzionale* Nota * Art. 17.

111 Delitti de' Particolari contro il rispetto, o l'obbedienza dovuta alla Legge, ed all'Autorità de' Poteri Costituiti per farla eseguire - Vedi - *Obbedienza* dal N°. 1, al 7.

XXXII. (31).

112 Il Consiglio di Stato il quale in seguito della trasmissione fattagliene da Sua Maestà ha sentito il rapporto della Sezione di Legislazione su quello del Gran Giudice Ministro della Giustizia, tendendo a regolare i limiti della Giurisdizione, che li Consoli delli Stati Uniti di America ne' Porti di Marsiglia, e di Anversa riclamano intorno ai delitti commessi a bordo dei Vascelli della loro Nazione, mentre questi sono ne' Porti, e nelle Rade di Francia.

113 Considerando, che un Vascello neutrale non può indefinitivamente considerarsi come luogo neutro, e che la protezione che gli viene accordata ne' Porti Francesi non può sottrarlo dalla Giurisdizione Territoriale per tutto ciò che riguarda gl'interessi dello Stato.

114 Che in tal guisa il Vascello Neutrale ammesso in un Porto dello Stato, è sottomesso di pieno diritto alle Leggi di Polizia, che sono in vigore nel luogo, ov'è ricevuto.

115 Che le Persone del suo equipaggio sono egualmente dipendenti dai Tribunali del paese pe' delitti che vi commettessero eziandio a bordo, contro persone estranee all'equipaggio, come pure le convenzioni civili, che essi possono contrarre con tali persone.

116 Ma che se in tali termini la Giurisdizione Territoriale è fuor di dubbio, lo stesso non può dirsi rispetto ai delitti che si commettono a bordo del Vascello Neutrale per parte di un uomo dell'equipaggio neutrale, contro un uomo dello stesso equipaggio.

117 Che in tal caso i diritti della Potenza Neutrale devono rispettarsi, trattandosi della disciplina interna del Vascello, in cui l'autorità locale non dee ingerirsi, semprechè il suo soccorso non venga riclamato, nè la tranquillità del Porto venga compromessa.

118 E' di parere che questa distinzione indicata nel rapporto del Gran Giudice è conforme all'uso, sia la sola regola da osservare in tale materia, ed applicando questa dottrina alle due specie particolari per le quali hanno riclamato li Consoli delli Stati uniti.

119 Considerando che in uno di questi affari trattasi di una rissa accaduta nella Lancia della Nave Americana *Nevvton*, tra due marinaj della stessa nave, e nell'altra di una grave ferita fatta dal Capitano di seconda Classe nel naviglio la *Sally* ad uno de' suoi marinari, per aver fatto uso della Lancia senza suo ordine,

120 E' di parere che vi è luogo a far ragione di riclamo, e di vietare ai Tribunali Francesi di conoscere degl'affari precedentemente menzionati.

(31) Questo parere fu pubblicato nei due Dipartimenti di Roma e del Trasimeno per ordine del Signor Luogotenente del Sig. Governatore Generale di Roma li 27 Febrajo 1812.

DEMANIO

Vedi - *Beni* dal N°. 33. al 36.
Vedi - *Ponti, ed Argini* N°. 254.
Come debbono intentarsi le Azioni contro il Demanio - Vedi - *Azione Giudiziaria* dal N°. 1., al 19.

DEMENZA

CODICE PENALE

LIBRO II. *Capo Unico*.

1 *Art.* 64. Non vi é nè misfatto nè Delitto, se l'accusato era nello stato di demenza al tempo in cui fu commessa l'azione, o se egli vi sarà costretto da una forza, alla quale non ha potuto resistere (1).

DEMOLIZIONE

Vedi - *Salnitri* dal N°. 15. al 18. dal 91. al 94.

DENARI PUBBLICI

Ordine della Consulta Straordinaria dei 21. Luglio 1809. con cui si sopprime l'Appalto dei trasporti dei denari pubblici provenienti dall' Umbria.

1 La Consulta Straordinaria di Roma visto il Contratto stipolato li 19. Luglio 1804. per il trasporto a Roma de'denari pubblici provenienti dalle percezzioni della Provincia dell'Umbria; Considerando che dopo lo stabilimento della Giandarmeria nelli Stati Romani il trasporto de'fondi pubblici deve essere eseguito sotto la scorta della detta Giandarmeria e per mezzo del Corriere ordinario, Ordina:

2 *Art.* 1. Incominciando dal 1°. Agosto prossimo, il Contratto dei 19. Giugno 1804. per il trasporto de'denari pubblici della Provincia dell' Umbria resta rescisso.

3. *Art.* 2. Principiando dalla stessa epoca tutti i trasporti de' denari pubblici saranno eseguiti per la via dei soliti Corrieri, e sotto la scorta della Giandarmeria.

4 *Art.* 3. In conseguenza gl'Amministratori Camerali, e tutti gl'altri Depositarj di fondi pubblici dovranno spedire li detti fondi al loro destino per mezzo del Corriere sotto la scorta della Giandarmeria.

5 *Art.* 4. A quest'effetto si diriggeranno al Capo Comandante della Brigata più vicina, e ricercheranno quelle scorte che credoranno necessarie per la sicurezza de' fondi.

6 *Art.* 5. Li trasporti de' denari pubblici si faranno gratuitamente e si daranno poi degl'ordini sull'indennizazione dei subbappaltatori.

(1) Il fatto, e l'intenzione compongono ogni misfatto, o delitto; Nei due accennati casi non può aver esistito colpevole intenzione per parte dei prevenuti, giacchè l'uno non era in possesso delle sue morali facoltà, e riguardo all'altro la sola violenza ha diretto l'impiego delle fisiche sue forze.

DENARO

SOMMARIO

I.

1 *Art.* 1. La Legge de' 3. Settembre 1807. sulla Tassa dell'interesse del denaro si pubblicherà nella Città libera di Roma, e negli Stati Romani.

2 *Art.* 2. Nientedimeno essa non sarà obbligatoria che dal giorno primo Agosto prossimo.

3 *Art.* 3. Il Monte della Pietà continuerà ad essere regolato sulla Tassa dell'interesse secondo i suoi usi particolari.

II.

4 „ NAPOLEONE ec.

5 „ Il Corpo Legislativo ha emanato il dì 3. Settembre 1807. il Decreto seguente in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentiti gl'Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato il giorno medesimo: *Decreta*.

6 „ *Art.* 1. L'interesse convenzionale non potrà oltrepassare in materia Civile il cinque per cento, nè in materia di Commercio il sei per cento.

7 „ *Art.* 2. L'interesse legale sarà in materia civile di un cinque per cento, ed in materia di Commercio di un sei per cento senza retenzione.

8. „ *Art.* 3. Ogni qualvolta si proverà che l'imprestito convenzionale sia stato fatto ad una Tassa superiore a quella che è fissata nell'articolo, l'imprestante sarà condannato dal Tribunale al quale sarà portata la lite, a restituire il sopra più se l'avrà ricevuto, e a soffrire una riduzione nel Capitale del Credito, e potrà eziandio essere tradotto, se vi avrà luogo, innanzi al Tribunale correzionale, per essere ivi giudicato secondo l'articolo seguente.

9 „ *Art.* 4. Qualunque individuo il quale sarà accusato di fare l'Usurajo, sarà tradotto innanzi al Tribunale Correzionale, ed in caso di convinzione, sarà condannato ad una multa, la quale non potrà eccedere la metà de'Capitali che avrà prestati ad usura.

10 „ Se risulterà dal Processo, che vi è stata Trufferia per parte dell'imprestante, egli sarà condannato, oltre la multa sopraespressa alla carcere, la quale non potrà oltrepassare due anni.

11 *Art.* 5. Non è cambiato nulla alle stipulazioni d'interesse per via di Contratti, o di altri fatti, sino al giorno della pubblicazione della presente Legge.

Collazionato coll'Originale da Noi Presidente, e Segretarj del Corpo Legislativo. Parigi li 3. Settembre 1807.

Firmati { FONTANES Presidente. *J. Dumolard*, *Michet-Rochemont*, *Milchent*, *Chappuis*, Segretarj.

Comandiamo, ed ordiniamo, che le presenti munite etc.

Dato dal Nostro Palazzo Imperiale di Rombouillet li 13. Settembre 1807.

Firmato - NAPOLEONE.

Vedi - *Interessi* dal N°. 1. al 3.

DENEGATA GIUSTIZIA.

Quando si verifichi - Vedi - *Sentenze* Numeri 53. 54.

DENTISTI

Vedi - *Università* Numeri 70. 71.

DENUNZIA OFFICIALE

Vedi - *Polizia Giudiziaria* dal N°. 32. al 34. 47. 60.

DEPORTAZIONE

CODICE PENALE, LIBRO PRIMO, CAPO PRIMO.

1 *Art.* 17. La pena della *deportazione* consisterà nell'essere trasportato, o nel restare per sempre in un luogo determinato dal Governo fuori del Territorio continentale dell'Impero.

2 Se il deportato rientrerà nel territorio dell'Impero, con la sola pruova della sua identità sarà condannato ai lavori forzati perpetui (1).

3 Il deportato che non sarà rientrato nel territorio dell'impero ma che sarà preso nei paesi occupati dalle armate Francesi sarà ricondotto nel luogo della sua deportazione.

4 *Art.* 18. Le condanne ai lavori *forzati perpetui*, ed alla *deportazione* produrranno la morte civile.

5 Potrà non pertanto il Governo accordare al *deportato* nel luogo della *deportazione* l'esercizio dei diritti civili, o di qualcuno soltanto di questi diritti (2).

Casi ne'quali dovea infliggersi secondo il Codice Penale dell'anno 1791 la pena della deportazione, a forma della medesima - Vedi *Pene nota* 2 *articoli* 28 *e* 29.

(1) Essendo la deportazione particolarmente riservata ai misfatti pubblici, più queste offese sono gravi, e suscettibili di un risultato funesto, e più si rende importante che i colpevoli non siano tentati di ricomparire sul territorio, di cui potrebbero perturbare ancora il riposo colla loro presenza

(2) Per ritenere li deportati nei luoghi assegnati alla loro deportazione fu pensato che al timore di una pena più grave potrebbero ancora unirsi altri motivi non meno forti su di uomini, il di cui cuore non è interamente depravato. Tale fu l'oggetto della disposizione che dopo di aver colpito il deportato colla morte Civile sul Territorio dell'Impero, ha non ostante riservato al Governo il potere di accordargli l'esercizio dei diritti Civili nel luogo di deportazione. Con questa disposizione di benefica politica resterà speranzato il deportato di potersi meritare, col mezzo d'una savia, e laboriosa condotta il ricupero della vita civile, e di acquistare lo stato di coloro. Ciò servirà ad incoraggirlo per divenire migliore, e questa risorsa non diverrà meno utile al bene della colonia che ha interesse di avere più tosto dei Cittadini che dei Schiavi, e di fissarli nel suo seno collo stimolo della proprietà, e coi vincoli della vita Civile.

Motivi dello stesso ordine hanno fatto eccettuare dal *Bollo* li condannati alla deportazione, perchè li delitti politici percossi dalla deportazione, non suppongono sempre la rinuncia intiera a tutti i principj d'onore, e di morale. Non hanno essi, come gl'altri misfatti l'origine necessaria nella depravazione del cuore, è perciò queste considerazioni non furono estranee alla disposizione che lascia al deportato la speranza di essere restituito ai diritti di Cittadino nel luogo del suo esilio, ma si sarebbe anticipatamente distrutto l'effetto di questa disposizione, se si fosse punito il deportato con un bollo, che imprimendo in esso una marca incancellabile d'infamia avrebbe potuto allontanarlo per sempre dai principj, e dalla condotta che possono farne un Cittadino utile nella Colonia che deve abitare.

DEPOSITARJ

Vedi - *Prevaricazione* dal N°. 4 al 9.

Dell'autorità, e della forza pubblica - Vedi - *Autorità pubblica* dal N°. 1. al 17.

DEPOSITERIA URBANA

Ordine della Consulta straordinaria dei 26 Febraro 1810 che supprime la Depositaria Urbana, e tutti gl'altri depositi di simil genere.

1 La Consulta straordinaria visto l'articolo 6 della sua deliberazione dei 14 Settembre 1809 relativo ai sequestri, o esecuzioni di ogni genere cominciati sotto l'impero delle passate leggi, il quale porta che la Depositeria Urbana di Roma, e tutti gl'altri depositi di simil genere nelli Stati Romani, ove si custodiscono gl'oggetti sequestrati per via di giudizio sarebbero soppressi a decorrere dal di primo Ottobre (1).

2 Veduto l'articolo 8 della suddetta deliberazione la quale prescrive che il Tribunale di Prima Istanza potrebbe stabilire uno, o più custodi giudiziali degl'oggetti sequestrati, secondo le circostanze (2).

3 Considerando che il gran numero, e la qualità degl'oggetti sequestrati di ogni specie che ingombrano il locale della depositaria Urbana hanno indotto il Tribunale di prima Istanza di Roma a stabilire per custodi di questi oggetti li passati agenti della Depositeria, d'onde risultano spese considerabili, tanto per l'affitto del locale della depositeria, quanto pel pagamento di questi agenti.

4 Che a tenore delle antiche leggi, ed usi si ordinava la vendita degl'oggetti sequestrati esistenti nella depositeria, dopo che vi erano restati per qualche tempo, per ovviare il loro ingombro, e deperimento - Ordina;

5 *Art.* 1. Coloro ad istanza de'quali si sono sequestrati gl'effetti ora esistenti nella depositeria urbana, dovranno nel termine di un mese da incominciare dalla pubblicazione del presente, porre in regola il loro sequestro in conformità del nuovo Codice di Procedura, e nella maniera indicata degl'articoli 3, 4, e 5 della deliberazione della Consulta dei 14 Febbraro 1809 (3).

6 *Art.* 2. Non facendo questo, li detti oggetti sequestrati saranno considerati, come abbandonati da quello che li ha sequestrati. I proprietarj di questi oggetti ricorreranno con sommaria esposizione avanti il Presidente del Tribunale di prima Istanza citati nella debita forma i creditori.

7 In caso che le parti non si accomodino, e che il Presidente suddetto giudichi che la passata esecuzione debba avere il suo effetto, ne ordinerà la vendita a norma delle antiche leggi e come si usava in passato, e la delegherà agl'uscieri, cui darà commissione colle convenienti precauzioni per conservare i diritti di tutti gl'interessati.

8 *Art.* 3. Si leveranno prima di tutto le spese di custodia sul prezzo proveniente da ognuno degl'oggetti sequestrati, ed in proporzione del valore dell' oggetto medesimo sulle basi stabilite nella tariffa annessa al decreto imperiale dei 16 Febraro 1807, e per il tempo che è passato dal primo Ottobre 1809 fi-

(1) Vedi - *Mandati* N. 11.
(2) Vedi - *Mandati* N. 15.
(3) Vedi - *Mandati* Numeri 5, 6, 7.

no alla soppressione della depositeria urbana per servir loro d'indennizazione dalla detta epoca in poi.

9 *Art.* 4. I denari ricevuti dai medesimi, detratte tutte le spese resteranno in mano degl'uscieri, o saranno passati nella cassa del ricevitore de' dominj, a seconda di ciò che il Presidente determinerà in vista delle circostanze; essi resteranno sostituti agl'effetti sequestrati, ed a petizione delle parti interessate si delibererà per via di Giustizia riguardo ai medesimi ciò che sarà di ragione.

10 *Art.* 5. Il locale della così detta depositeria urbana dovrà essere interamente libero, e vacuo per li 15. Aprile prossimo inclusivamente al più tardi.

11 *Art.* 6. Il presente ordine sarà inviato al Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima Istanza di Roma che resta incaricato della di lui esecuzione, e che ne farà fare lettura in due udienze consecutive.

DEPOSITO

SOMMARIO.

I Del deposito in genere, e delle sue diverse specie N. 1, 2.
II Della natura, e sostanza del contratto di deposito dal N. 3 al 7.
III Del deposito volontario dal N. 8, al 14.
IV Degl'obblighi del depositario dal N 15, al 28.
V Degl'obblighi del deponente N. 29, 30.
VI Del deposito necessario dal N. 31, al 36.
VII Del sequestro convenzionale dal N. 38 al 42.
VIII Del sequestro, ossia deposfto giudiziario da. N. 43 al 48.
IX Delle offerte di pagamento, e del deposito dal N. 49, al 55.
X Pene stabilite contro quei che maliziosamente distruggono le cose stategli date in deposito – *Remissive* N. 56
Deposito di mendicità – *Remissive* N. [illegible]

CODICE NAPOLEONE.

PARTE III. LIBRO III. TITOLO XI.

CAP. I. Del Deposito, e del Sequestro.

Del Deposito in genere, e delle sue diverse specie.

1. *Art.* 1915. Il Deposito in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui, coll'obbligo di custodirla, e di restituirla in natura (1).

2 *Art.* 1916. Vi sono due specie di deposito; il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

Cap. II. Del Deposito propriamente detto.

Sezione I. Della Natura, e Sostanza del Contratto di Deposito.

3 *Art.* 1917. Il deposito propriamente detto è un atto essenzialmente gratuito (2).

4 *Art.* 1918. Non può avere per oggetto che *cose mobiliari*.

(1) L. 1. in princip. ff. depositi.

(2) L. 1. parag. 8. ff eodem.

5 *Art.* 1919. Non è perfetto che colla tradizione reale, o finta della cosa che è depositata.

2 La tradizione finta basta nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il Depositario per qualche altro titolo (3).

7 *Art.* 1920. Il deposito è volontario, o necessario.

Sezione II. Del Deposito Volontario.

8 *Art.* 1921. Il Contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve la cosa in deposito (4).

9 *Art.* 1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal Proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso, o tacito.

10 *Art.* 1923. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di Scrittura. Non è ammessa la pruova testimoniale se il valore del deposito eccede 150 lire.

11 *Art.* 1924. Quando il deposito eccedente 150. lire non è provato con Scrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione.

12 *Art.* 1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

13 Ciò non ostante se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattogli da una persona incapace è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal Tutore, o Amministratore della persona che ha fatto il deposito (5).

14 *Art.* 1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quello che ha fatto il Deposito non ha che l'azione vindicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un azione di restituzione, sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

Sezione III. Degl' Obblighi del Deposito.

15 *Art.* 1927. Il depositario deve usare nel custodire le cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono (6).

16 *Art.* 1928. Il deposito nel precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore.

1°. Quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito.
2°. Quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito.
3. Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario.
4°. Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sia responsabile per qualunque colpa (7).

17 *Art.* 1929. Il depositario non è in verun caso responsabile per gl'accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata (8).

(3) L. 1. parag. 14. ff. depositi.
(4) L. 1. parag. 5. ff. eodem.
(5) Institut. lib. 1. tit. 21 in princip.
(6) L. 32 ff depositi L. 1 parag 5. ff. de obbligat., et action. L. 23 in princip. ff. de regul. Iuris.
(7) L. 1 parag. 6 ff. depositi L. 4 ff. de reb. cred. L. 5 parag. 2 ff. commodati.
(8) L. 1 Cod. depositi L. 14 parag. 1, et L. 20 ff. eod. L. 23 ff. de regul. jur., argum., ex Leg. 15 parag. 3 ff. de rei vindicate.

18 *Art.* 1930. Non può servirsi della cosa depositata, senza l'espresso, o presunto permesso del deponente (9)

19 *Art.* 1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che gli sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa, o in un involto sigillato.

20 *Art.* 1932. Il depositario deve restituire l'identifica cosa che ha ricevuto.

21 In conseguenza il deposito del denaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore (10).

22 *Art* 1933. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

23 *Art.* 1934. Il Depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma, o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio (11).

24 *Art* 1935. L'Erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua ragione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato (12).

25 *Art.* 1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti li quali siano stati percetti dal Depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun interesse del denaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione (13).

26 *Art.* 1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a quello che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo (14).

27 *Art.* 1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

28 Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunciare a questo il deposito ad esso fatto con intimazione di riclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denuncia è negligente sul riclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del peposito a quello da cui l'ha ricevuto (15).

29 *Art.* 1939. In caso di morte naturale, o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.

30 Se vi sono più eredi essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.

31 Se la cosa non è divisibile, gl'eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla (16).

32 *Art.* 1940. Se il deponente ha cangiato di stato, per esempio se la donna che

(9) L. 25 parag. 1, et L. 29 ff. depositi L. 3 Cod. eod. Tit. L. 76, ff. de furtis. Institut. Lib. 4 Til. 1. parag. 7.

(10) Institut. Lib. 3 Tit. 15 parag. 4 L. 1 parag. 5 ff. de obbligat, et a clem.

(11) Lib 1 parag 21, ff. depositi.

(12) L. 1 parag. 47 L. 2 L. 5, et L. 4 ff. depositi.

(13) L. 1. parag. 23, et 24, et L. 25 parag. 1 ff. depositi. L. 2. Cod. eod. tit.. L. 38 parag. 10 ff. de usuris.

(14) L. 1. parag. 44, et L. 11. ff. depositi.

(15) L. 31 parag. 1 ff eodem.

(16) L. 1 parag. 35, et L. 14 ff. depositi L. ult. Cod. eod. Titulo.

al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata, e si ritrovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto, in tutti questi, ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni, e de'beni del deponente.

33 *Art.* 1941. Se il deposito è stato fatto da un Tutore, da un marito, o da un Amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata da questo Tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia ed Amministrazione sia finita.

34 *Art.* 1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente (17).

35 *Art.* 1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito (18).

36 *Art.* 1944. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro, ed un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita, o traslocata (19).

37 *Art.* 1945. Il Depositario infedele non è ammesso al beneficio della cessione.

38 *Art.* 1946. Qualunque obbligo del depositario s'estingue, quando venga a scuoprire, ed approvare essere egli stesso proprietario della cosa depositata.

SEZIONE IV. *Degl'obblighi del Deponente.*

39 *Art.* 1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il Depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato (20).

40 *Art.* 1948. Il Depositario può ritenere il deposito, sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V. *Del deposito necessario.*

41 *Art.* 1949. Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una ruina, un saccheggio, un naufragio, ed altro avvenimento non preveduto (21).

42 *Art.* 1950. Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quando anche si trattasse di una somma maggiore di 150. lire.

43 *Art.* 1951. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

44 *Art.* 1952. Gl'Osti, e gl'Albergatori sono responsabili, come depositarj per gl'effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia; il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario (22).

45 *Art.* 1953. Sono responsabili per il furto, o per il danno arrecato agl'effetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici, o dalle persone proposte alla direzione degl' alberghi, o da estranei che vanno, e vengono in essi (23).

(17) L. 12 in princip. ff. depositi.
(18) L. 12 parag. 1 ff. eod.
(19) L. 1 parag. 45. ff. eod.
(20) L. 8, et L. 23 ff. depositi.
(21) L. 1. parag. 1, et 2 ff. depositi.
(22) L. 1 in princip. et parag. 1, et 2 L. 3 parag 1, ff. nautae, caupones, stabularii.
(23) L. 1 parag. 8 L. 2, et 3 ff. naut. Caup. Stabul. L. 1 in princip. et parag. 6 ff. Furti adversus Nautas, Caupones ec.

46 *Art.* 1954. Non sono responsabili per li furti commessi a forza armata, o altra irresistibile (24).

CAPO III. *Del Sequestro*.

SEZIONE I. *Delle diverse specie di Sequestro*.

47 *Art.* 1955. Il Sequestro è, o Convenzionale, o Giudiziario.

SEZIONE II. *Del Sequestro Convenzionale*.

48 *Art.* 1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere (25).

49 *Art.* 1957. Il sequestro può non essere gratuito.

50 *Art.* 1958. Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunciate.

51 *Art.* 1957 Il sequestro può avere per oggetto gl'effetti mobiliarj, come pure gl'immobili.

52 *Art.* 1960. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima (26).

SEZIONE III. *Del Sequestro, ossia Deposito Giudiziario*.

53 *Art.* 1961. Il Giudice può ordinare il sequestro.

1°. Dei mobili pignorati al debitore.

2°. D'un immobile, o d'una cosa *mobiliare* il cui possesso, o proprietà sia contesa fra due, o più persone.

3°. Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

54 *Art.* 1962. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante, ed il depositario stesso, vicendevoli obbligazioni. Il Depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

55 Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

56 L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al Depositario il salario stabilito dalla Legge.

57 *Art.* 1963. Il sequestro Giudiziario viene affidato, o ad una persona in cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona *ex-Officio* del Giudice.

58 Nell'uno, e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa è sottoposto a tutti gl'obblighi che produce il sequestro convenzionale.

Vedi - *Cassa d'Ammortizzazione* dal N°. 2, al 13.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE II. LIBRO I. TITOLO I.

Delle Offerte di Pagamento, e del Deposito.

59 *Art.* 812. Ogni processo verbale di offerta di pagamento dovrà esprimere in

(24) L. 31 parag. 1 ff. Naut. Caup. Stabul. L. 23 in fin. ff. de regul. jur.

(25) L. 6, et L. 17 ff. depositi L. 110 ff. de verbor. significat.

(26) L. 5 parag. 2 ff. depositi.

tal maniera l'oggetto offerto che non sia possibile di sostituirne un'altro in luogo di esso, e trattandosi di specie, dovrà indicare il numero, e la qualità delle medesime (27).

60 *Art.* 813. Il Processo verbale farà menzione della risposta, del rifiuto, o dell'accettazione del creditore, o indicherà s'egli ha firmato, ricusato, o dichiarato di non poter firmarsi.

61 *Art.* 814. Se il creditore ricusa le offerte di pagamento, il debitore affine di liberarsi può depositare la somma, o la cosa offerta, osservando le formalità prescritte dall'Articolo 1259. del Codice Civile (28).

62 *Art.* 815. La domanda che vorrà intentarsi, o per la validità, o per la nullità delle offerte, o del deposito, sarà formata secondo le regole stabilite per le domande principali, e qualora sia proposta incidentemente, dovrà formarsi per via d'istanza.

63 *Art.* 816. La sentenza che dichiara valide le offerte, qualora non sia stato per anco effettuato il deposito, ed il creditore abbia mancato di ricevere la somma, o la cosa offerta, ordinerà che questa sia depositata, e che cessino gl'interessi dal giorno in cui sarà effettuato il deposito.

64 *Art.* 817. Il deposito, o volontario, o giudiziale resterà sempre sottoposto alle opposizioni, qualora ve ne siano, coll'obbligo di denunziarle al creditore.

65 *Art.* 818. Il di più sulla presente materia è regolato nelle disposizioni del Codice Civile, relative alle offerte di pagamento, ed al deposito.

66 Pena stabilita contro quei che maliziosamente distruggono le cose stategli date in deposito - Vedi - *Furti Nota* 51, *Art.* 29.

67 Deposito di Mendicità - Vedi - *Prigioni* N°. 33.

Vedi - *Contratti* dal N°. 207, al 215.

D E R R A T E

Di prima necessità, non possono esportarsi - Vedi - *Dogane* dal N°. 809, all'812.

Altre disposizioni su questo oggetto - Vedi - *Polizia* dal Num°. 150, al 152.

Inglesi Non possono introdursi, e vendersi - Vedi - *Dogane* dal N°. 829 all' 850.

Altre disposizioni su questo oggetto - Vedi - *Commercio* dal N°. 23, al 69.

D E T E N Z I O N E

Sua durata, quando stà al luogo di pagamento di multa - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 4.

La detenzione di Polizia Municipale non può eccedere tre giorni - Vedi - *Polizia Rurale* N°. 5. Nota 1.

Detenzione arbitraria non permessa, anzi punita - Vedi - *Giandarmeria* dal N°. 112, al 117.

Premio accordato a chi arresta li detenuti fuggiti - Vedi - *Forzati* dal N°. 45, al 49.

(27) Veggasi cosa disponga sù ciò il Codice Civile dall'Articolo 1257, all'Articolo 1264 nel nostro Titolo - *Contratti* dal N 207, al 215.

(28) Vedi il nostro Titolo - *Contratti* N 210.

Detenzione illegale - Vedi - *Atti Arbitrarj* Nota 1. - Vedi - *Libertà individuale* N°. 60, e 61.

Cos'abbia prescritto il Codice Penale del 1791. sul conto dei Condannati alla detenzione - Vedi - *Pene* Nota 2. dall'Art. 20, al 27.

DEVASTAZIONE

Di raccolte - Vedi - *Furti* N°. 106, 107, dal N°. 112, al 115.

DIFENSORI

SOMMARIO.

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 4 Settembre 1809 che fissa il numero de' Patrocinatori per la Corte di Appello, e di Prima Istanza Num 1.

II Tassa del diritto da pagarsi dai difensori officiosi - *Remissive* N. 2.

III Chi possa esercitare l'officio dei difensori, da chi debbino sciegliersi, e come possino esercitarlo - *Remissive* N. 3.

I.

1 Il numero dei Difensori, o Patrocinatori resta definitivamente fissato a trenta per la Corte d'Appello di Roma, ed a cinquanta per il Tribunale di prima istanza residente nella stessa Città.

II.

2 Tassa del diritto da pagarsi dai Difensori Officiosi nell'atto della prestazione del giuramento - Vedi - *Registramento* N°. 318.

III.

3 Chi possa esercitare l'officio di difensori, da chi debbino sciegliersi, e come possino esercitarlo - Vedi - *Giurì* Numeri 106, 118, 119, dal N°. 122, al 126.

Vedi - *Giudici* N°. 1, 6.

Vedi - *Tribunale di Polizia Correzionale* N°. 8.

DIFENSORI DELLA PATRIA

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Streordinaria dei 7 Ottobre 1809 con cui si pubblicano le Leggi concernenti i militari assenti N. 1.

II Decreto degl'11 Ventoso anno II (1 Marzo 1797) relativo ai Sigilli apposti dopo la morte dei Cittadini, dei quali restano eredi li difensori della patria dal N. 2 al 4

III Legge dei 6 Brumale anno V (27 Decembre 1796) che contiene misure per la conservazion delle proprietà dei difensori della patria dal N. 5, al 16.

IV Legge dei 16 Fruttidoro anno II (1. Settembre 1794) in aggiunta a quella degl'11 Ventoso relativa ai Sigilli apposti sugl'effetti e su le carte dei parenti dei difensori della patria dal N. 17 al 23.

I.

1 Le Leggi degl'11. Ventoso Anno II., e dei 6. Brumale Anno V. concernenti i militari assenti saranno pubblicate nella Città di Roma, e negli Stati Romani per mezzo del Bollettino.

II.

2 Immediatamente dopo l'apposizione dei Sigilli sugl'effetti, e carte lasciate dai Padri, e Madri dei difensori della patria, ed altri parenti dei quali essi sono eredi il Giudice di Pace che gli ha apposti, ne avvertirà questi eredi, se egli sà a qual Corpo, o Armata essi sono addetti; ne renderà avvisato parimente il Ministro della Guerra ed il dupplicato delle sue Lettere sarà copiato in seguito del suo Processo verbale, prima di presentarlo alla registrazione, senza aumento di dritti.

3 Spirato il termine di un mese, se l'erede non dà nuove di se, e non manda carta di procura, l'Agente Nazionale delle Comuni, ove il padre, e la madre saranno morti, convocherà senza spese avanti il Giudice di Pace la famiglia, ed in sua mancanza i vicini, e gl'amici ad effetto di nominare un Curatore all'assente.

4 Questo Curatore farà istanza per la rimozione dei Sigilli, assisterà alla ricognizione dei medesimi, potrà far procedere all'inventario, o vendita di mobili, ne riceverà il prezzo a carico di renderne conto, o al militare assente, o al suo munito di procura.

Egli amministrerà i Fondi da buon Padre di Famiglia.

III.

5 *Art.* 1. I Tribunali Civili di Dipartimento nomineranno entro i cinque giorni dal ricevimento della presente Legge tre Cittadini probi, ed illuminati, che formeranno un Consiglio Officioso incaricato di consultare, e di diffendere gratuitamente, sulla domanda di muniti di Mandato di Procura gl'affari dei difensori della Patria, e degl'altri Cittadini assenti per il servizio delle armate di terra, e di mare.

6 *Art.* 2. Non può acquistarsi veruna prescrizione, spirazione di termine, o perenzione d'istanze contro i difensori della Patria, o altri Cittadini addetti al servizio delle armate di terra, e di mare, durante tutto il tempo che è scorso, o scorrerà dopo la loro partenza dal domicilio, se è posteriore alla dichiarazione della presente guerra, o dopo la detta dichiarazione se essi erano già al servizio, fino allo spirare di un mese dopo la pubblicazione della Pace Generale, o dopo la firma del congedo assoluto che loro fosse stato dato avanti quest'epoca.

7 Il termine sarà di tre mesi, se al momento della pubblicazione della Pace, o dell'impetrazione del congedo assoluto questi Cittadini fanno il loro servizio fuori della Repubblica, ma se poi in Europa, di otto mesi, come pure nelle Colonie al di qua del Capo di Buona Speranza, ed al di là di due anni.

8 *Art.* 6. Quelli che avessero liberamente, e formalmente acconsentito alle sentenze contro di essi proferite, non sono compresi nell'articolo precedente.

9 *Art.* 4. Le sentenze pronunziate contro i difensori della patria, ed altri cittadini di servizio alle armate non possono dar luogo al decreto, nè allo smembramento di alcun stabile duranti li termini enunciati nell'articolo 2 della presente legge.

10 *Art.* 5. Niuna di queste sentenze potrà essere messa in esecuzione, se non in quanto la parte postulante avrà presentato, e fatto ricevere dal Tribu-

nale che avrà emanata la sentenza un mallevadore in stato di pagare, e di rendere se sarà d'uopo.

11 In conseguenza resta vietato, sotto pena di 300 franchi di multa a tutti i cancellieri di consegnare, e a tutti gl'uscieri di mettere in esecuzione veruna sentenza emanata contro li difensori della patria, ed altri cittadini di servizio delle armate, se la sentenza di ricevimento di mallevadore, non è unita alla sentenza di condanna.

12 *Art.* 6. Per l'esecuzione dell'articolo precedente, le amministrazioni muninicipali di cantone faranno, e depositeranno nei cinque giorni della presente legge, ai cancellieri del tribunale civile, del tribunale di commercio, e della giudicatura di pace nella giurisdizione del cantone una lista contenente i nomi, e cognomi di tutti li cittadini del loro circondario assenti dal loro domicilio per il servizio delle armate di terra, e di mare.

13 I cancellieri saranno obbligati di consultare questa lista, prima di consegnare alcuna sentenza.

14 *Art.* 7. Le proprietà dei difensori della patria, e degl'altri cittadini assenti per il servizio pubblico, sono messe sotto la vigilanza degl'agenti, ed aggiunti municipali di ciascheduna comunità; essi saranno obbligati di denunziare, sotto la loro responsabilità personale al commissario del direttorio esecutivo, presso l'amministrazione municipale del cantone li tentativi che potessero farsi contro queste proprietà; il commissario del direttorio esecutivo ricorrerà per l'indennità avanti i tribunali contro le comuni che non li avessero prevenuti, o respinti conforme alle leggi esistenti.

15 *Art.* 8. Li commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni, e tribunali sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda a vegliare all'esecuzione del presente.

16 *Art.* 9. La presente risoluzione sarà stampata.

IV.

17 La convenzione nazionale dopo aver sentito il suo comitato di legislazione, decreta un aggiunta alla legge del di 11 ventoso scorso, relativa ai sigilli apposti sugl'effetti, e sulle carte de parenti dei difensori della patria.

18 *Art.* 1. Le disposizioni della legge degl'11 Ventoso, concernente i difensori della patria, sono comuni agl'uffiziali di sanità, ed a tutti gl'altri cittadini addetti al servizio della armata della repubblica.

19 *Art.* 2. Quando i cittadini compresi nell'articolo precedente e nella legge surriferita si ritroveranno o in paese nemico, o in un accampamento, non avendo notajo che possa ricevere la loro procura, potranno indirizzarsi al Consiglio del Corpo a cui appartengono.

20 *Art.* 3. Questa procura sarà firmata, e certificata dai membri del Consiglio; essa sarà sigillata col sigillo dell'Amministrazione.

21 *Art.* 4. La persona munita di procura sarà obbligata di sottoporre alla formalità del Registro l'atto di Procura che le sarà stato diretto prima di farne uso, sotto pena di nullità.

22 *Art.* 5. Sono valide le procure fatte anteriormente alla presente Legge, nella forma prescritta dagli Articoli precedenti.

23 *Art.* 6. La presente Legge sarà inserita nel bollettino di corrispondenza, ed inviata alle armate della Repubblica.

DIFESE

In Civile - Vedi - *Tribunale di Prima Istanza* dal N°. 170, al 177, dal N°. 181, al 190.

Vedi - *Giudici* N°. 8.

DIGNITARJ DELL'IMPERO

Quali siano li Grandi Dignitarj dell'Impero - Vedi - *Testimonj* Nota 7.

DILAZIONI

Vedi - *Tribunale di Prima Istanza* dal N°. 228, al 231.

DIPARTIMENTO DI ROMA (1).

SOMMARIO

(1) Ogni Dipartimento è diviso in Circondarj comunitativi, ed in Cantoni di Giudicature di Pace. Ogni Giurisdizione di Giudicatura di Pace ha un Assemblea di Cantone. Ogni Dipartimento ha un Collegio Elettorale di Dipartimento, ed ogni Circondario Comunitativo, ossia distretto di sotto Prefettura ha un Collegio Elettorale di Circondario. In ogni Dipartimento vi è un Prefetto, un sotto Prefetto, un Consiglio di Prefettura, un Consiglio Generale di Dipartimento, ed un simile di Circondario: Il Dipartimento di Roma è diviso in sei Circondarj Comunali; esso fa parte della prima serie, ed ha sette deputati da eleggere al corpo legislativo; e'compreso nella 30 a divisione militare; nella sesta Coorte della Legion d'onore, e nella 30.a conservazione delle Acque, e Foreste.

I.

La Consulta Straordinaria ec.

Ordina :

1 Vien nominato Prefetto provisorio (2) del Dipartimento di Roma il Signor Gacon Sotto-Prefetto nel Circondario di S. Claudio Dipartimento del Jura (3).

II.

2 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Sono nominati Sotto-Prefetti (4) nello stesso Dipartimento per li Circondarj di

TIVOLI Il Sig. Luigi Santa Croce, antico membro del Buon Governo (5).
VELLETRI Sig. Federico Zaccaleoni (6).
FROSINONE Sig. Giuseppe Taurelli de Salimbeni.
VITERBO Sig. Niccola Niccolai (7).
RIETI Sig. Avvocato Pietro Favi (8).

III.

3 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Il Consiglio di Prefettura del Dipartimento di Roma (9) sarà composto di sei membri.

4 Sono nominati Membri di detto Consiglio:

Il Sig. Prefetto - *Presidente*.

Giuseppe Alborghetti, Conte Camillo Marescotti, Conte Pietro Giraud, Antonio Candelori, Luigi Marini.

IV.

5 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Il Signor Pietro Piranesi vien' nominato Segretario Generale della Prefettura di Roma (10).

(2) Il Prefetto è il capo dell'Amministrazione civile del Dipartimento.

(3) A questo successe l'attuale Prefetto Signor Camillo de Tournon Barone dell'Impero uditore nel Consiglio di Stato.

(4) Il sotto Prefetto è il capo dell'Amministrazione civile nel Circondario, ed è posto sotto l'autorità immediata del Prefetto.

(5) A questo, nominato ad altre funzioni, fu con Decreto della Consulta delli 31 Decembre surrogato il Signor Don Mario Principe Gabrielli, già Consigliere di Prefettura, a cui successe l'attuale Sig. vice Prefetto Principe Ruspoli.

(6) A cui per il passaggio fatto nel Corpo Legislativo di Parigi, è stato surrogato il Sig. Du-Guemen.

(7) Con ordine della Consulta dei 4 Agosto 1809 il Sig. Pietro Guerrini fu surrogato al Sig. Nicolai chiamato ad altre funzioni, ed a questo fu surrogato con altr'ordine dei 9 Aprile 1810 il Sig. Giulio Zelli Passaglia già membro del Consiglio di Prefettura.

(8) Questo fu nominato posteriormente agl' altri con ordine della stessa Consulta degl'8 Agosto 1809, a cui è stato surrogato l'attuale Sig. sotto Prefetto Cesare Borgia.

(9) In ogni Dipartimento vi è un Consiglio di Prefettura, che risiede, ove sta il Prefetto. Questo decide sulle istanze dei particolari che ricorrono per ottenere sgravi, o riduzione della loro tangente delle contribuzioni dirette, sulle differenze che possono insorgere tra gl'appaltatori dei lavori pubblici, sull' Amministrazione relativamente all'interpretazione, o esecuzione dei di loro contratti, sulli reclami dei particolari rapporto ai torti, o danni procedenti dal fatto degl'appaltatori, e non già da quello dell'Amministrazione, sulle petizioni, e contese concernenti le indennizazioni dovute ai particolari, per cagione di terreni presi, o scavati ad oggetto di formare delle strade, canali, o altri lavori pubblici, sulle differenze che possono insorgere a proposito di strade pubbliche, sulle domande presentate dalle Comunità, Città, borghi, e villaggi per ottenere l'autorizazione ad agire giudizialmente, e finalmente sul contenzioso de'Dominj Nazionali.

(10) Il Segretario Generale deve tenere in custodia le carte, e firmare le spedizioni. Nell'assenza del Prefetto, allorchè non sorte dal Dipartimento, lo rappresenta, ed è in corrispondenza col medesimo.

V.

6 CIRCONDARIO DI VITERBO

CANTONI	*COMUMI*
Viterbo	Viterbo
	Bagnaja
Orte	Orte
	Bassanello
	Bassano
	Chia
	Bomanzo
	Mugnano
Viguanello	Vignanello
	Vallerano
	Soriano
	Canepina
	Gallese
Caprarola	Caprarola
	Osteria
	Fabbrica
	Carbognano
	Porchiano
Ronciglione	Ronciglione
	Vico
	Bassano di Sutri
	Capranica
	Sutri
	S. Vincenzo
Civita Castellana	Civita Castellana
	Borghetto
	Castel S. Elia
	Nepi
	S. Maria in Folari
	Monterosi
	Ponzano
	Stabia
	Calcata
	S. Oreste
Morlupo	Morlupo
	Castel Nuovo di Perto
	Riano
	Civitella S.Paolo
	Rignano
	Maglian Pecora-reccio
	Trevignano, e Mazzano
	Campagnano
	Filacciano
	Scrofano
	Formello
	Nazzano
	Torrita
	Fiano
	Leprignano

CANTONI	*COMUNI*
Bracciano	Bracciano
	Canale
	Monte Virginio
	Oriolo
	Monterano
	Anguillara
	Manziana
	Pereschiata
	Bagni di Stigliano
Vetralla	Vetralla
	Barberano
	Bieda
	Civitella
	Riano
	S. Martino
	S. Salvatore
Corneto	Corneto
	Tarchina
	Monte Romano
Canino	Cantno
	Cellere
	Tessenano
	Ischia
	Pianzano
	Montalto
	Montalto
	Farnese
	Castro
Toscanella	Toscanella
	Arlena
	Roccarispampani
Valentano	Valentano
	Marta
	Capo di Monte e Bisenzo
	Latera
	Gradoli
	S. Lorenzo
	Grotte
Bagnorea	Bagnorea
	Castel Cellese
	Graffignano
	Rocca del Vecce
	S. Michele Civitella
	Bolsena
Montefiascone	Montefiascone
	Celleno
	Sipicciano
	Monte Calvello
	Grotte S.Stefano

7 CIRCOND. DI VELLETRI

CANTONI	*COMUNI*
Velletri	Velletri
Terracina	Terracina
	S. Felice
	Sonnino
	Osteria
	Manetti
Norma (11)	Norma
	Sermoneta
	Cisterna
	Osteria
	Torre d' Acqua fusa
Sezze	Sezze
	Bassiano
Paliano	Paliano
	Piglio
	Serrone
	Genazzano
Valmontone	Valmontone
	Cavi
	Lugnano
	Monte Fortino
Segni	Segni
	Gavignano
	Gorga
	Sgurgola
	Montellanico
Cori	Cori
	Giuliano
	Rocca Massima
	Castel Ginnetti
Genzano	Genzano
	Civita Lavinia
	Nettuno
	Nemi
Albano	Albano
	Ariccia
	Castel Gandolfo
Marino	Marino
	Rocca Priora
	Rocca di Papa
	Grotta Ferrata
Frascati	Frascati
	Colonna
	Monte Compatri
	Panzano

(11) *Con ordine della Consulta Straordinaria dei* 12. *Agosto* 1809 *il Capo luogo del Cantone di Norma fu trasferito a Sermoneta.*

8 CIRCONDARIO DI FROSINONE

CANTONI	COMUNI
Vallecorsa	Vallecorsa
	S. Lorenzo
Piperno	Piperno
	Rocca Secca
	Pisterzo
	Fossanuova
	Osteria
Maenza	Maenza
	Roccagorga
	Prossedi
	S. Stefano
Ceprano	Ceprano
	Falvaterra
	Castro
	Pofi
Ceccano	Ceccano
	Giuliano
	Arnara
	Tamarella
Ripi	Ripi
	Strangolagalli
	Torrice
Monte S, Gioanni	Monte S. Gioanni
	Bauco
	Casamara
Frosinone	Frosinone
Veroli	Veroli
Ferentino	Ferentino
	Fumone
Alatri	Alatri
	Vico
	Trivigliano
Guarcino	Guarcino
	Anticoli
	Torre
	Trisulti
	Collepardo
Anagni	Anagni
	Acuto
Filletino	Filettino
	Trevi
	Jenna
	Vallepietra
Supino	Supino
	Patrica
	Morolo
	Carpineto

9 CIRCONDARIO DI TIVOLI

CANTONI	COMUNI
Tivoli	Tivoli
	Castel Madama
	Ruine della Villa Adriana
	Siciliano
Palestrina	Palestrina
	Rocca di Cave
	Zagarolo
	Galligano
Olevano	Olevano
	Rojale
	Affile
	Civitella
	S. Vito
	Ponza
Poli	Poli
	Capranica
	Pisciano
	Guadagnolo
	S. Gregorio
	S. Vitturino
	Rocca S. Stefano
	Passerano
	S. Maria da Montercila
	Castiglione
Subiaco	Subiaco
	S. Scolastica
	Austa
	Canterano
	Cerreto
	Rocca di Canterano
	Rocca di mezzo
Anticoli	Anticoli
	Marrano
	Cerbara
	Camerata
	Sambuci
	Saracinesco
	Roviano
	Arsoli
Vicovaro	Vicovaro
	Cantalupo
	Bardella
	Riofreddo
	Scarpa
	Licenza
	Vallinfreda
	Roccagiovane
	Civitella
Palombara	Palombara
	Monticelli
	S. Angelo
	Cretone
	Castel Chiodato
	Monte Rotondo
	Monte Falco
	Stazzano
	Monte Libretti
	Moricone
	La Mentana
	Monte Gentile

10 CIRCONDARIO DI RIETI

CANTONI	COMUNI
Rieti	Rieti
Contigliano	Contigliano, ed annessi
	Colle Baccaro
	Poggio Fidone
	S. Filippo
	S. Elia
	Greggio
	Vaccone
	Stroncone
Labbro	Labbro
	Morro
	Poggio Bostone
	Papigno
	Miranda
	Piè di Lugo
	Rivo
	Castel France
Narni	Narni
	Borgheria
	Collescipoli
	Stifone,
	Fesano
	Agurro
	Schifanoja
Magliano (12)	Magliano
	Calvi
	Otricoli
	Poggio S. Vito
	Guadamello
	Collevecchio
	Monte buono
	Tarrano
	Serri

(12) *Con Decreto della Consulta Straordinaria dei* 5 *Settembre* 1809 *furono comprese nella Giustizia di Pace di Magliano le Comuni di Torre, e delle Racchette.*

CANTONI	COMUNI	CANTONI	COMUNI	CANTONI	COMUNI
Poggio Mirteto	Poggio Mirteto		Catino	*Monteleone*	Monteleone
	Fara		Cantalupo		Rocca Ranieri
	Monte S. Maria		Roccantica		S. Salvatore
	Toffia		Cerchiara		Rocca Sinibalda
	Castel Nuovo		Monte S.Gioanni		Oliveto
	Montopoli		Monte Nero		Ginestro
	Castel S. Pietro		Belmonte		Poggio Mojano
	Salisano, e Rocca Baldesca				Collepiccolo
		Canemorto	Canemorto		Antoni
	Corresi		Coll'alto		Castel Vecchio
	Pogg o S.Lorenzo		Patesia		Posta
	Frasso		Pozzaglia		Stipes
			Nerola		Rocca Viziana
Aspra	Aspra		Montorio		Poggio Viziano
	Poggio Sommavilla		Fenerio		Valle Cupola
	Stimigliano		Percile		
	Forano		Vivaro		
	Gavignano		Scandriglia		

11 Trattamento del Prefetto di questo Dipartimento, e dei Sotto-Prefetti. Vedi - *Prefetto* N°. 6. 8.

XII.

La Consulta Straordinaria etc.

Ordina :

12 *Art.* 1. Il Consiglio Generale del Dipartimento di Roma sarà composto di 24 Membri (13).

13 *Art.* 2. Sono nominati Membri di questo Consiglio gl'infrascritti soggetti.

Signori - Principe Aldobrandini, Principe Buon Compagni Ludovisi, Prince Giustiniani, Principe Gabrielli, Principe Sciarra, Duca Bonelli, Conte Giraud Pietro, Conte Lavaggi, Sig. Alibrandi, Sig. Lamberti, Sig. Petrarca, Sig. Celestini, Sig. Valdambrini, Sig. Franchi Francesco Antonio, Sig. N. N, Sig. Duca di Bracciano, Sig. Boschi, Conte Pocci, Campanaro, Gerard Ipolito *Proprietario*, Bischi Settimio, Trajetto, Mancinelli,

14 *Art.* 3. Il Prefetto del Dipartimento di Roma è incaricato dall'esecuzione del presente Ordine che sarà inserito nel Bollettino.

(13) Questo Consiglio si raduna ogn'anno, e l'epoca della sua riunione viene determinata da un Decreto Imperiale. La durata delle sue Sessioni non può oltrepassare quindici giorni; Questo nomina due dei suoi Membri delli quali, uno è Presidente, e l'altro Segretario; fa il riparto delle contribuzioni dirette trai Circondarj del Dipartimento, delibera sulle domande di riduzioni presentate dai Consigli di Circondario, delle Città, borghi, e villaggi; se l'ha sulle stesse espresso il suo parere, determina nei limiti fissati dalla Legge il numero dei centesimi addizionali dei quali é richiesta l'imposizione per le spese dipartimentali, approva il conto annuo che rende il Prefetto dell'impiego delli centesimi addizionali destinati a dette spese, finalmente esterna la sua opinione sullo stato e bisogni del Dipartimento, come anche presenta dei progetti per l'amelioraziono di qualunque stabilimento pubblico, e trasmette uno specchio al Ministro dell'Interno.

XIII.

La Consulta Straordinaria ec.

Ordina.

15 Sono nominati Membri dei Consigli del Circondarlo del Dipartimento di Roma li qui sotto notati soggetti.

Circondario di Roma.

Signori - Sforza Cesarini, Curti Lepri, Mariscotti, Puccitta Clemente, Galassi Grispino, Marconi Luigi, Portonaro, Scultheis, De Paolis Giacomo, Crispi Tomaso,

Circondario di Viterbo.

17 Signori - Pagliacci, Spreca, Bruschi Piersante, Leali Pietro, Rossi Luigi, Molajone Vincenzo, Petti Francesco, Cristofari Giuseppe, Parri Andrea, Avvolta Agabito, Battiloro Giuseppe.

Circondario di Velletri.

18 Signori - Nelli Vincenzo, Felici Girolamo, Borgia Camillo, Camposani, Carnevali Giuseppe, Jacobini, Torezzi Paolo, De Vans Carlo, Buzj Carlo, Santucci Carlo, Prosperi Lucatelli.

Circondario di Frosinone.

19 Signori - Scifelli Giacinto, Pesci Sebastiano. Ferrari, Ciceroni, Guglielmi, Guglielmi Antonio, Longhi Pietro, Miconi Camillo, Silvestri Gioanni, Melloni Carlo, Galloni Vincenzo.

Circondario di Tivoli.

20 Signori - Regnoni. Pizzicaria, Fiumara, Midi, Origo, Bolognetti, Cecconi, Lucidi, Roncetti, De Vecchis Luigi, Santa Croce Luigi.

Circondario di Rieti.

21 Angelini Giuseppe, Rosa Giuseppe, Gambari Giuseppe, Cerroni Giovanni Battista, Stoli, Mercurj, Bruschi, Pitorri, Pierleoni, Potenziani Antonio, Palmieri Luigi.

22 *Art.* 2. Il Prefetto del Dipartimento di Roma è incaricato dell' esecuzione del presente Ordine, che sarà inserito nel Bollettino.

XX.

23 *La Consulta Straaordinaria* ect.

Veduta la sua Deliberazione dei 2. Agosto 1809. (14).

Considerando che interessa di decidere definitivamente sopra diversi Comuni che non sono stati espressamente classificati nello stabilimento de' limiti fissato dalla suddetta deliberazione.

Considorando che i limiti di alcuni Cantoni esiggono delle rettificazioni, delle quali l'esperienza ha dimostrato la necessità.

Veduti i diversi reclami indirizzati dalli Comuni, che vi hanno interesse.

Veduti i Rapporti de' Prefetti, de' Sotto-Prefetti, e l' Osservazioni dei Tribunali.

Ordina.

DIPARTIMENTO DI ROMA.

Circondario di Roma.

24 *Art.* 1. Il Circondario di Roma sarà rettificato, come alla nota qui appresso.

25 Li Comuni, e Villaggi di Cerveteri, Cesi, Palo, Fiumicino, Ostia, Pratica, Ardea, Isola Farnese, e la Storta, faranno parte del Territorio Rurale della Città di Roma, e dipenderanno della Nona Giustizia di Pace. L'Agro Romano, com'è stato delineato dall'Ordine della Consulta dei 2. Agosto 1809, non verrà in veruna parte smembrato.

26 Il Circondario di Roma comprenderà, come sono riportati nella presente Nota, oltre li suoi Nove Cantoni attuali, quelli di Civitavecchia, Bracciano, e Morlupo, dipendenti in oggi dal Circondario di Viterbo, e quelli di Frascati, e Marino, dipendenti dal Circondario di Velletri.

(14) In ogni sotto-Prefettura vi è un Consiglio di Circondario, composto di undici Membri; questo si riunisce in ciascun anno, e l'epoca delle sue Sedute viene determinata dallo stesso Decreto Imperiale che convoca i consigli generali dei Dipartimenti; esse non possono oltrepassare il numero di giorni quindici; egli scieglie nella stessa maniera del consiglio generale, due frai suoi membri, li quali sono nominati, uno Presidente, l'altro Segretario. Fa il riparto delle contribuzioni dirette nelle Città, borghi, e villaggi del Circondario; regola anco il riparto dei lavori necessarj per la manutenzione, e per la restaurazione delle proprietà che sono in potere degl'abitanti; dà il suo parere ragionato sulle domande in sgravj avvanzate delle Città, borghi, villaggi che gli sono trasmesse per intermediario del Prefetto; prende cognizione del conto annuo che rende il sotto Prefetto delli centesimi addizionali destinati alle spese del Circondario; manifesta il suo parere sullo stato, e bisogni del Circondario, ed in seguito rimett il tutto al sotto Prefetto, il quale lo trasmette al Prefetto.

COMUMI	*Luoghi della Residenza degli Aggiunti per tenere i Registri dello Stato Civile.*	*Villaggi, o Casali che compongono li Comuni.*
	Cantone della Nona Giustizia di Roma.	
ROMA	Isola Farnese - -	La Storta
	Fiumicino - - -	Ostia
	Pratica - - -	Ceri
	Ardea - - - -	
Cerveteri - -	- - - - - -	Palo
	CANTONE DI MORLUPO.	
Morlupo		
Castel Nuovo di Porto		
Scrofano		
Leprignano - -	- - - - - -	Riano
Fiano		
Formello		
Campagnano		
	CANTONE DI CIVITAVECCHIA.	
Civitavecchia - -	- - - - - -	Cibona
Tolfa - - -	- - - - - -	Rota
	L' Allumiere - - -	Bianca
	CANTONE DI BRACCIANO	
Bracciano - -	Cesano	
Anguillara - -		
Canale - - -	- - - - - -	Monterano Monte Virginio
Manziana		
Oriolo - - -	- - - - - -	Trevignano
	CANTONE DI FRASCATI	
Frascati		
Montecompatri		
Monte Porzio - -	- - - - - -	Pantano Lamonara
	Colonna	
Rocca Priora		
	CANTONE DI MARINO	
Marino - -	Grotta Ferrata	
Rocca di Papa - -	- - - - - -	Monte Cavi.

25 *Art.* 2. Il Circondario di *Frosinone* sarà rettificato conforme alla Nota qui appresso; Egli cederà a quello di Tivoli i Comuni di *Jenna*, *e Val di Pietra*; a quello di Velletri li Comuni di *Piperno*, *e Rocca Secca*.

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
	CANTONE DI FROSINONE	
Frosinone		
	CANTONE DI ALATRI.	
Alatri		
Fumone		
Colle Pardo		
	CANTONE DI ANAGNI	
Anagni		
Acuto		
	CANTONE DI CECCANO	
Ceccano		
Arnara		
Giuliano		
Santo Stefano		
	CANTONE DI CEPRANO	
Ceprano		
Falvaterra		
Pofi		
	CANTONE DI FILETTINO	
Filettino		
Trevi		
	CANTONE DI FERENTINO	
Ferentino		
	CANTONE DI GUARCINO	
Guarcino		
Anticoli		
Torre		
Vico		
Trivigliano		
	CANTONE DI PROSSEDI	
Prossedi - -	Pisterzo	
Maenza		
Rocca Gorga		
	CANTONE DI MONTE S. GIOANNI	
Monte S. Gioanni	- - - - - -	Colle
Bauco		

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
	CANTONE DI RIPI	
Ripi		
Strangolagalli		
Torrice		
	CANTONE DI SUPINO	
Supino		
Patrica		
Morolo		
Sgurgola		
	CANTONE DI VALLECORSA	
Vallecorsa		
S. Lorenzo		
Castro		
	CANTONE DI VEROLI	
Veroli - -	- - - - - - -	Casamare

26 *Art.* 3. Il Circondario di Rieti sarà rettificato conforme alla Nota seguente; Egli cederà a quello di Tivoli il Comune di *Visaro* dipendente attualmente dal Cantone di Canemorta.

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
	CANTONE DI RIETI	
Rieti - - -	- - - - - -	Apolegia
	Castel franco	
Colle Baccaro - -	- - - - - -	S. Filippo S. Gioanni Reatino
Poggio Fidone - -	- - - - - -	S. Benedetto S. Elia
Contigliano		
Monte S. Gioanni - -	- - - - - -	Poggio Peruggino Cerchiara
	CANTONE DI NARNI	
Narni - -	- - - - - -	Aguzzo Borgharia Finocchietto Gualdo S. Urbano Itieli Schifanoja Stifone, ed annessi Taizzano Vasciano Territorio Poggio
Collescipoli		

COMUNI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* etc.
	CANTONE DI POGGIO MIRTETO	
		Bocchignano
Poggio Mirteto		Montopoli
		Monte S. Maria
Toffia		Castel Nuovo
		Correse
Fara		Farfa
		Castel S. Pietro
Salisano		Mompeo
Poggio Catino		Catino
	CANTONE DI MONTE LEONE	
Monte Leone		Frasso
Poggio Nativo		
Poggio Mojano		Celdomare
		Ginestra
Poggio S. Lorenzo		Ornaro
		Torricella
Casa Prota		Colle Lungo
		Montenero
Scandriglia		Nerola
		Ponticelli
Montorio Romano		
	CANTONE DI TORRI	
		Santo Paolo
Torri		Rocchette
		Rocchettina
		Tarano
		Selci
Cantalupo		Forano
		Gavignano
	Lugnola	Castiglione
		Configni
Vacone		Cotanello
		Finocchietto
Stimigliano		Poggio Sommavilla

CANTONE DI CANEMORTO

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
		Percile
Canemorto - -	- - - - - -	Collalto
Petesia - - - -	- - - - - -	Pietra forte
Pozzaglia - - -	- - - - - -	Montorio in Valle
		Astrea
Paganico - - - -	- - - - - -	Collegiove
		Mercatello
		Ricetto
Nespolo - - - -	- - - - - -	S. Lorenzo

CANTONE DI CASTEL VECCHIO

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
		Stipes
Castel Vecchio - -	- - - - - -	Colle Piccolo
		Antieni
Oliveto - - - -	- - - - - -	Posta
		Valle Cupola
Poggio Vitiano - -	- - - - - -	Varco
		Rocca Vitiana
		Rigatti
		Porcigliano
S. Silvestro - - -	- - - - - -	Cenciara
		Rocca Ranieri
		Magna lardo
Concerviano - - -	- - - - - -	S. Martino
Rocca Sinibalda		Offeje
Longone - - - -	- - - - - -	Vaccareccia
Belmonte		

CANTONE DI STRONCONE

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Stroncone - - -	- - - - - -	Coppe
Greccio - - - -	- - - - - -	Moggio
Morro		
Labbro		
Poggio Bustone		
Piè di Luco - - -	- - - - - - -	Buonacquisto
Rivo d'Utri		

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.

CANTONE DI MAGLIANO

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Magliano		Foglia Fianello Rocchetta d'Altemps S. Vito
Otricoli		Guadamello Cicignano
Collevecchio		
Calvi		Poggio di Calvi
Monte Buono		

27 *Art.* 4. Il Circondario di *Tivoli* sarà rettificato conforme alla Nota qui appresso; Sarà da una parte aumentato de'Comuni di *Jenna*, e *Val di Pietra*; dipendenti attualmente dal Cantone di Filettino, Circondario, di Frosinone, dall'altra parte del Comune di *Vivaro* dipendente dal Cantone di Canemorto Circondario di Rieti.

CANTONE DI TIVOLI

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Tivoli		S.Vitturino Castiglione
Castel Madama		
S.Paolo de' Cavalieri		
Siciliano		
S.Gregorio		Casape

CANTONE DI ANTICOLI

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Anticoli		
Cerbara		
Camerata		
Marano		
Roviano		
Arsoli		
Riofreddo		
Vallinfreda		
Vivaro		

CANTONE DI OLEVANO

COMUMI	*Luoghi della Residenza* etc.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Olevano		
Rojate		
Civitella di Subiaco		
S.Vito		
Pisciano		

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
	CANTONE DI PALOMBARA	
Palombara - -	- - - - - -	Cretone
Monte Libretti		
S. Angelo		
Castel Chiodato		
Monte Flavio		
Moricone - - -	- - - - - -	Stazzano
	CANTONE DI MONTE ROTONDO	
Monte Rotondo -	- - - - - -	Monte Gentile
Mentana		
Monticelli		
	CANTONE DI PALESTRINA	
Palestrina - - -	- - - - - -	C. S. Pietro
Cavi		
Zagarolo		
Gallicano - - - -	- - - - - -	Passerano
Poli - - - - - -	- - - - - -	Guadagnolo
Capranica		
Rocca di Cave		
	CANTONE DI VICOVARO	
Vicovaro		
Cantalupo - - -	- - - - - -	Bardella
	Rocca Giovane	
Licenza - - - -		
	Civitella	
Scarpa		
Saracinesco		
Sambuci		
	CANTONE DI SUBIACO	
Subiaco		
Canterano		
Rocca di Canterano -	- - - - - -	Rocca di Mezzo
Agosta		
Valle Pietra		
Jenna		
Cerreto		
Gerano		
Affile		
Ponza		
Rocca Santo Stefano		

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.

28 *Art.* 5. Il circondario di *Velletri* sarà rettificato conforme alla nota qui appresso; La sua estensione sarà diminuita dei Cantoni di Frascati, e di Marino trasferiti nel Circondario di Roma, nei quali ricevette in compenso il Cantone di Piperno dipendente attualmente dal Circondario di Frosinone.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
	CANTONE DI VELLETRI	
Velletri		
	CANTONE DI ALBANO	
Albano	- - - - - - - -	Castel Gandolfo
L'Arriccia		
	CANTONE DI CORI	
Cori	- - - - - - - - - -	Castel Ginetti
Giuliano	- - - - - - - - -	Rocca Massima
	CANTONE DI GENZANO	
Genzano		
Civita Lavinia		
Nettuno		
Nemi		
	CANTONE DI PIPERNO	
Piperno		
Sonnino		
Rocca Secca		
	CANTONE DI PALIANO	
Paliano		
Pi glio		
G enazzano		
Se trone		
	CANTONE DI SEZZE	
Sezze		
Bassiano		
	CANTONE DI SERMONETA	
Sermoneta		
Norma		
Cisterna	- - - - - - - - -	Ninfa
	CANTONE DI TERRACINA	
Terracina		
S. Felice		

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
	CANTONE DI SEGNI	
Segni		
Gavignano		
Montelanico		
Carpineto		
Gorga		
	CANTONE DI VALMONTONE	
Valmontone		
Monte Fortino		
Lugnano - -	- - - - - -	Mezza selva

29 *Art.* 6. Il Circondario di Viterbo, sarà rettificato conforme alla nota qui appresso; egli perderà i Cantoni di Civitavecchia, Bracciano, e Morlupo riuniti al Circondario di Roma.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
	CANTONE DI VITERBO	
Viterbo - -	- - - - - -	La Quercia
Bagnaja		
S. Martino		
	CANTONE DI MONTEFIASCONE	
Montefiascone		
Bolsena - -	- - - - - -	Commenda
Grotte Santo Stefano	- - - - - -	Montecalvello Valle buona
Celleno		
	CANTONE DI VALENTANO	
Valentano		
Marta		
Capo di Monte - - -	- - - - - -	Bisenzo
Gradoli		
S. Lorenzo		
Grotte di S. Lorenzo		
Latera		
	CANTONE DI CANINO	
Canino - -	- - - - - -	Tessenano
Cellere - - -	- - - - - -	Piansano
Ischia		
Farnese - - -	- - - - - -	Castro diruto
Montalto - -		

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
CANTONE DI TOSCANELLA		
Toscanella		Arlena
CANTONE DI VETRALLA		
Vetralla		
Barbarano		
Viano		
Bieda	Civitella Cesi	San Salvatore Tobia S. Giovenale
CANTONE DI CIVITA CASTELLANA		
Civita Castellana		Borghetto S. Maria di Fallari
Nepi		
Monterosi		
Calcata		Magliano Pecorareccio
Stabbia		
Castel S. Elia		
CANTONE DI S. ORESTE		
S. Oreste		
Ponzano		
Nazzano		
Civitella S. Paolo		
Rignano		
Filacciano		Torrita
CANTONE DI RONCIGLIONE		
Ronciglione		Vico
Bassano di Sutri		
Capranica		
Sutri (16)		
CANTONE DI CAPRAROLA		
Caprarola		
Carbognano		
CANTONE DI VIGNANELLO		
Vignanello		
Gallese		
Corchiano		
Canepina		
Vallerano		

(16) Vedi il rimanente di quest'ordine, al Titolo - *Dipartimento del Trasimeno*.

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
	CANTONE D'ORTE	
Orte		
Bassanello		
Bassano		
	CANTONE DI SORIANO	
Soriano		
Bomarzo - -	- - - - - -	Mugnano Vitorchiano
Vitorchiano		
	CANTONE DI BAGNOREA	
Bagnorea	- - - - - -	Vajano Sipicciano
Graffignano		
Civitella d'Agliano	- - - - - -	S. Angelo Castiglion in Teverina Castel Cellese
S. Michele		
Rocca Alveccia		

Giudici del Dipartimento di Roma - Vedi - *Tribunale di Prima Istanza*.

XXVII.

Dal Palazzo delle Tuilleries li 3. *Gennaro* 1812. (17).

NAPOLEONE ec.

30 Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia
Inteso il nostro Consiglio di Stato.
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

31 *Art.* 1. Le Giustizie di Pace dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, saranno composte delle Comuni indicate nello Stato annesso al presente nostro Decreto.

32 *Art.* 2. Queste Comuni medesime resteranno formate, come lo sono state dal Decreto della Consulta dei 25. Novembre 1810. ad eccezione dei cambiamenti indicati nello stato qui annesso.

33 *Art.* 3. Il nostro G-an Giudice Ministro della Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE.

XXVIII.

34 *Stato delle Giustizie di Pace del Dipartimento di Roma.*

Circondarj *Comuni*	*GIUSTIZIE DI PACE* Denominazione dei Capi Luoghi	Comuni componenti le Giustizie di Pace
ROMA	*Bracciano*	Anguillara Bracciano Canale Cerveteri Manziana Oriolo
	Civitavecchia	Civitavecchia Tolfa
	Frascati	Frascati Montecompatri Monte Porzio Rocca Priora
	Marino	Marino Rocca di Papa
ROMA	*Morlupo*	Campagnano Castel Nuovo di Porto Fiano Formello Leprignano Morlupo Scrofano
	ROMA 1. Circondario	Il Rione de' Monti
	2. Circond.	*Idem* di Trevi
	3. Circondario	*Idem* di Colonna

(17) Questo Decreto fu pubblicato dal Sig. Prefet- del Dipartimento con ordine dei 13 Marzo 1812 ncepito ne'seguenti termini.
„ Il Prefeto di Roma ec. Visto il Decreto Impe- le del 3 Gennaro ultimo, e lo stato annesso al desimo che fissa definitivamente per Circondarj antoni la divisione Territoriale del Dipartimento„.

„ Ordina
„ *Art.* 1. Il detto Decreto Imperiale, e lo stato annesso sarà pubblicato ed inserito nel bollettino di Amministrazione d: Dipartimento „.
„ *Art.* 2. Copia del presente Ordine sarà trasmessa al Sig. Procuratore Generale Imperiale „.

Circondarj / *Comuni*	*GIUSTIZIE DI PACE* — Denominazione dei Capi Luoghi	Comuni componenti le Giustizie di Pace
ROMA	4. Circondario	*Idem* Ponte e e Borgo
	5. Circondario	*Idem* Parione e Regola
	6. Circondario	*Idem* S. Eustachio
	7. Circondario	*Idem* S. Angelo
	8. Circond.	*Idem* Trastevere
	9. Circondario	Ardea Fiumicino Isola Farnese Pratica
FROSIRONE	*Alatri*	Alatri Colle Pardo Fumone
	Anagni	Acuto Anagni
	Ceccano	Arnara Ceccano Giuliano S. Stefano
	Ceprano	Ceprano Falvaterra Pofi
	Ferentino	Ferentino
	Filettino	Filettino Trevi
	Frosinone	Frosinone
	Guarcino	Anticoli Guarcino Torre Trevigliano Vico
	Monte S. Gioanni	Bauco Monte S. Gioanni

Circondarj / *Comuni*	*GIUSTIZIE DI PACE* — Denominazione dei capo Luoghi	Comuni componenti le Giustizie di Pace
FROSINONE	*Prassedi*	Maenza Prassedi Rocca Gorga
	Ripi	Ripi Strangolagalli Torrice
	Supino	Morolo Patrica Sgurgula Supino
	Valle Corsa	Castro San Lorenzo Valle Corsa
	Veroli	Veroli
RIETI	*Canemorto*	Canemorto Nespolo Paganico Petescia Pozzaglia
	Castel Vecchio	Belmonte Castel Vecchio Concorviano Longone Oliveto Poggio Vitiano Roccasinibalda S. Silvestro
	Magliano	Calvi Collevecchio Magliano Monte buono O ricoli
	Narni	Narni

Circondarj Comuni	GIUSTIZIE DI PACE Denominazione dei Capo Luoghi	 Comuni componenti le Giustizie di Pace
RIETI	*Poggio Mirteto*	Fara Poggio Catino Poggio Mirteto Salisano Toffia
	Poggio Nativo	Casa Prota Monte Leone Montorio Romano Poggio S. Lorenzo Poggio Mojano Poggio Nativo Scandriglia
	Rieti infra Muros	Rieti
	Rieti extra Muros	Colle Baccaro Contigliano Labbro Monte S.Gioanni Poggio Bustone Poggio Fidone Rivo d'Utri
	Stroncone	Collescipoli Greccio Morro Piè di Lugo Stroncone
	Torre	Aspra Cantalupo Stimigliano Torre Vacone
TIVOLI	*Anticoli*	Anticoli Ascoli Camerata Cerbara

Circondarj Comuni	GIUSTIZIE DI PACE Denominazione dei Capo Luoghi	 Comuni componenti le Giustizie di Pace
TIVOLI	*Anticoli*	Marano Riofreddo Roviano Valle in Freda Vivaro
	Olevano	Civitella di Subiaco Olevano Pisciano Rojate S. Vito
	Palestrina	Capranica Cavi Gallicano Palestrina Poli Rocca di Cave Zagarolo
	Palombara	S. Angelo Castel Chiodato Mentana Monte Flavio Monte Libretto Monte Rotondo Monticelli Moricone Palombara
	Subiaco	Affile Agosta Canterano Cerreto Gerano Jenna Ponza Rocca Canterano

Circondarj Comuni	GIUSTIZIE DI PACE Denominazione dei Capo Luoghi	 Comuni componenti le Giustizie di Pace
TIVOLI	*Subiaco*	Rocca Santo Stefano Subiaco Valle Pietra
	Tivoli	Castel Madama S.Gregorio Polo de Cavalieri Santo Ciciliano Tivoli
	Vicovaro	Cantalupo Licenza Sambuci Saracinesco Scarpa Vicovaro
VELLETRI	*Albano*	Albano Ariccia
	Cori	Cori Giuliano
	Genzano	Civita Lavinia Genzano Nemi Nettuno
	Paliano	Genazzano Paliano Piglio Serrone
	Piperno	Piperno Rocca Secca Sonnino
	Segni	Carpineto Gavignano Gorga Monte Lanico Segni
VELLETRI	*Sermoneta*	Cisterna Norma Sermoneta
	Sezze	Bassiano Sezze
	Terracina	S. Felice Terracina
	Valmontone	Lugnano MonteFortino Valmontone
	Velletri	Velletri
VITERBO	*Bagnorea*	Bagnorea Civitella d' Agliano Graffignano S. Michele Rocca del Vecce
	Canino	Canino Cellere Farnese Ischia Montalto Piansano
	Caprarola	Caprarola Carbognano Fabrica
	Civita Castellana	Calcata Castel S.Elia Civita Castellana Monterosi Nepi Stabia
	Corneto	Corneto Monte Romano

Circondarj Comuoal.	GIUSTIZIE DI PACE — Denominazione dei Capo Luoghi	Comuni componenti le Giustizie di Pace
VITERBO	*Montefia-scone*	Bolsena Celleno Grotte Santo Stefano Monte-fiascone
	S. Oreste	Civitella S.Paolo Filacciano Nazzano S.Oreste Ponzano Rignano
	Orte	Bassanello Bassano Orte
	Ronciglione	Bassano diSutri Capranica Ronciglione Sutri
	Soriano	Bomarzo Soriano Vitorchiano
VITERBO	*Toscanella*	Toscanella
	Valentano	Capo di Monte Gradoli Grotte di S. Lorenzo Latera S.Lorenzo Marta Valentano
	Vetralla	Barberano Bieda Vetralla Viano
	Vignanello	Canepina Corchiano Gallese Vallerano Vignanello
	Viterbo	Bagnaja S.Martino Viterbo

OSSERVAZIONE

Essendo riunite le Comuni di Ceri, a quella di Cerveteri; di Trevignano, a quella dell'Oriolo; della Colonna, a Monte Porzio, li Signori Maires rispettivi avranno cura di prenderne l'amministrazione, facendosi rimettere tutte le carte.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO.

S O M M A R I O

I.

1 La Consulta Straordinaria con suo ordine dei 24 Luglio 1809 divise il Dipartimento del Trasimeno in quattro Circondarj, designando la Città di Spoleto per capo luogo. Li Circondarj sono *Spoleto*, *Perugia*, *Todi*, *e Fuligno*. assegnò oltre il Prefetto che risiede in Spoleto, a ciascuno dei Circondarj un sotto Prefetto.

2 Per quanto sarebbe cosa inutile il qui arrecare li nomi di quelli che dopo essere stati nominati, per varie circostanze sopravenute, più non ricuoprono tali cariche, altrettanto crediamo necessario il far conoscere quelli che attualmente occupano sì luminosi impieghi.

Prefetto del Dipartimento

Signor Roederer Antonio

Sotto Prefetto del Circondario di Spoleto

Signor Dueros

Sotto Prefetto del Circondario di Perugia

Signor Spada Gioanni

Sotto Prefetto del Circondario di Todi

Signor Cassani Paolo

Sotto Prefetto del Circondario di Fuligno

Signor Cattucci Ortensio

II.

3 Furono con altr'ordine della stessa data nominati li Consiglieri di Prefettura di questo Dipartimento, e sono

Li Signori Dansetta Fabio, Sinibaldi Luigi, Ranieri Francesco, Montani Bernardino.

4 Finalmente con altr'ordine dei 25 Giugno 1810 fu nominato per Segretario Generale il Sig. Pietro Fontana che fu confermato con Decreto Imperiale dei 23 Aprile 1812.

III.

5 La Consulta Straordinaria ec.

Ordina :

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

CIRCONDARIO DI SPOLETO

CANTONI	*COMUNI*
Spoleto	Spoleto
Cantone Rurale di Spoleto	Poggio del Vescovo Moggiano Paterno Mura vecchie Monte Martino Oscenelli S Severo Arezzo, e Palazzo Monteli Rossi Maurino, e Colle Campo Monte Bibico Casello Monte S. Vito Civitella Scheggiano S. Anatolia, e Agelli Castel S. Felice Grotti Geppa Paterno Vallo S. Giacomo
Terni	Terni Appecanu Battiferro Acqua palomba Strettura Ferentillo, ed annessi Borgino Monte franco Arrone Castel di Lago Collestatte Polino Torre Orsine S. Gemini Cesi, e Poggio Auzzano con annessi Capitone

CANTONI	*COMUNI*
Cascia	Cascia Poggio primo Caso Mucciafuori Atri Acque Monte Leone Aliena Fogliano Teggo Sciedi Castel S. Maria Civita di Cascia
Norcia	Norcia Corsino Briselli Forsino Legogne S. Pellegrino Verichi Notoria S. Marco Serravalle Abete
Arquata	Arquata Castelluccio Pescara Vezano Arpelonge Piè di lame Peracchia Pretura Trisongo
Visso	Visso Riofreddo Fematre Meale Croce Saccorese Castel Vecchio Rocca Nolfi Le Preci Tadiano Arcarano Campi Gualdo Castel S.Angelo Valle Ussita

CIRCOND. DI PERUGIA

La Città di Perugia, e sue Dipendenze avranno tre Circondarj di Giustizia di Pace ; Una comprenderà la Città di Perugia, e i suoi sobborghi, e gl'altri due il Territorio delle Città suddetta.

CANTONI	*COMUNI*
Perugia	Perugia, e Subborghi
Primo Cantone Rurale di Perugia	Ponte Valle Ceppi S. Maria di Cemento Capo Corallo Mantignana Migiana di Monte Tesio Coligiana Pieve Petroja Colle del Cardinale Cordigliano Ponte pattoli Montenero Parlesca Civitella Castel d'Arno S. Lorenzo Casaglie Benezone Solfagnano Romazzano Monte l'Abbate Col Pavolino Colombella Piccione Le Casaccie Piloncio Materno Bosco Ville Piligliano Pianello Val fabbrica Civitella d'Arno Val Chiascio Lidarno Prezonchio Villa Gemini

CANTONI	COMUNI
Secondo Cantone Rurale di Perugia	Corciano
	Ponte S. Gioanni
	Col della Strada
	Miranduolo
	S. Fortunato
	Vestrieciano
	Pila
	Bagnasa
	Pilencio
	Le Fratte
	Agello
	Magnano
	Monte Melino
	Antria
	Chiagiana
	Fontana
	Pretola
	Spedalicchio
	S.Martin del Fico
	S.Martino in Colle
	S. Andrea
	S. Mariano
	Badiola
	Castel del Piano
	Mandoleto
	S. Quirico
	Montesperello
	Castel Vieto
	Lacugnano
	S Niccolò di Celle
	Torsciano
	Brufa
	S. Martino in Campo
	S. Angelo di Cella
Passignano	Passignano
	Castel Rigone
	Monte Ruffiano
	Tuoro
	Biazzano
	Val di Pierle
	Torricella
	S. Savino
	Isola Maggiore
	Isoletta
	Magione
	Vernazzano
	Monte q. alandro'
	S. Feliciano
	Monte
Panicale	Panicale
	Pietra fitta
	Monte Vergnano
	Ga che
	Mongiovino
	Missiano
	Oro
	Castiglion della Valle

CANTONI	COMUNI
Panicale	Cibottola
	Fontignano
	Montale
	Tavernelle
	Monte Petriolo
	Pieve Caina
Fratta	Fratta
	Civitella
	Serra di Petruzzi
	Mont'Alto
	Santa Giuliana delle Pignate
	Polosata
	Romeggio
	Monte Acuto
	Castel Giuliano
	Ponte Canese
	Racchiusole
	Reschio
	Monte Corona
	Patrignano
	Poggio
	Murio
	Chieli
	Pietra Melina
	Monte Agatelle
	Castiglione
	Ugolino
	Scagnano (1)
	Sportacciano
	Roncale
	S. Lorenzo
	Rancolfo
	Monleschio
	Monte Tosto
	Antignola
	Monesterole
	P evantonio
	Ranco Giorgi
	Castiglion dell'Abbate
	S. Orfido

(1) Avendo la Consulta Straordinaria con ordine dei 9 Marzo 1810 incorporato nelli Stati Romani il Feudo Imperiale di Sorbello, lo riunì al Cantone di Fratta.

CANTONI	COMUNI
Deruta	Deruta
	Rosciano
	Castel Leone
	Colle Maggio
	Casalina
	Ripabianca
	Colle pepe
	Collazione
	Assignano
	Pantala

CANTONI	COMUNI
Deruta	Rippajuoli
	S. Valentine
	Castel delle Forme
Castiglion del Lago	Castiglion del Lago
	Borghetto
	Petrignano
	Pozzuolo
	Giojella
	S. Fatucchie
	Panicarola
	Montelera
	S. Arcangelo
	Monte buono
	Isole Polvese
Città di Castello	Città di Castello
	Cespeja
	Cotalba
	Selci
	Pietralunga
Città della Pieve	Città della Pieve
	Piesaro
	Monte Leone
	Castiglion fosco
	Canajolo
	Vajano
	Monte Gabbione
	Greppolerchietti
	Salci
	Poggio Aquilone
	Castel di Fiore
	Allerone
Santa Maria	S. Maria
	Lippiano
	Montelbano
	Tamiza
	Sorbello
	Muccignano
	S. Secondo
	Ganoscio
	Monte Castello
	Citerna
	Montone

CANTONI	COMUNI
CIRCONDARIO DI FOLIGNO	
Foligno	Foligno
	Laveccia
	Ponte Centesimo
	La Cerquatella
	Ponte S. Luca Scopoli
	Case Nuove
	Popola
	Col fiorito
	Dignano
	Belcanestro
	Verchiano
	Orsario
	Carpello
	S. Eraclio
	Scerpeto
	Borrone furore
	Aniso
Trevi	Trevi
	Fabbri
	Giano
	Colle del Marchese
	Castel Riccardi
	S Giovanni
	Le Vene
	Campelli
	Acera
	Ponte
	Pissignano
	Cerreto
	Tripongo
	Pappaggi
	Camero
	Scellano
	Monte Santo
Bevagna	Bevagna
	Gualdo Cattaneo
	Montefalco
	Canalicchio
	Grotti
	Terenziano
	Pozzo
Spello	Spello
	Cannara
	Limiggiana
	Bettona
	Colle pino
	S. Gioanni
Assisi	Assisi
	Sterpeto
	Madonna degli Angeli
	Bastia
	Armezzano
	Castel Nuovo
Nocera	Nocera
	Gaifano
	Lassignano
	Pastignano
	Bagni
	Mosciano
	Colle Mancio
	Poggio di sopra
	Valtopina
	Poggio di Sotto
CIRCONDARIO DI TODI	
Todi	Todi
	Pozzo
	Assigrame
	Pantanella
	Ripajuoli
	Gratti
	Caccianf
	Ilci
	Due Fanti
	S Damiano
	Ponte di Cuti
	Pesciano
	Montenero
	Vasciano
	Aqualordo
	Ceccanibbi
Cantone Rurale di Todi	Massa
	Viepri
	Montemolino
	Colle Valenza
	Col Pedrasso
	Cascigliano
	Rosaro, e Castel Vecchio
Amelia	Amelia
	Porchiano
	S. Liberato
	Attigliana
	Giove
	Penna
	Montorio
	Monte Campano
	Foce
	Lugnano
	Avigliano
	Castel dell'Aquila
	Monte Castrillo
Baschi	Baschi
	Agliano
	Poggio Guardeo
	Santa Restituta
	Toscolano
	Teccaglie
	Montecchio
Baschi	Mellegole
	Colle lungo
	Civitella
	Filignano
Orvieto	Orvieto
	Sugano
	Castel Rubello
	Sermognano
	Lubriano
	Castel di Ripa
	Civitella d'Agliano
	Monte Giove
	Parano
	Pornelle
	Rosa Castello
	Ripelvelle
	S. Venanzo
	S. Vito
	Torre S. Severo
	Mertino
	Truolo
	Corbara
Acquapendente	Acquapendente
	Onano
	Proceno
	Torre Alfina
	C. Giorgio
	Benano
	Viceno
	Castel Viscardo
	Monte Nubaglio
	Sala
Ficulle	Ficulle
	Trivignano e Castelluzzo
	Lerona
	Bagni
	Torrone
	Fabbro
	P rrano
	Palazzo Bovarino
	Sassi
	Marrano
Marsciano	Marsciano
	Monte Castello
	Doglio
	Fratta di Todi
	Colle longo
	Civitella di Conti
	Poggio Aquilone
	Migliano
	Monte Lagello
	Morcella
	Campignano
	Mercatella
	S. Angelo di Colle

IV.

6 La Consulta Straordinaria ec.

Ordina :

Art. 1 Il Consiglio Generale del Dipartimento del Trasimeno sarà composto di venti membri.

Li Membri attuali sono.

Li Signori Giulio Cesarei di Perugia, Pietro Busti *Idem*, Luigi Landi di Pannicale, Antonio Brizj di Perugia, Francesco Frascarelli di Spoleto, Carlo Zacchei *Idem*, Carlo Ancajani *Idem*, Tommaso Benedetti *Idem*. Luigi Santucci di Terni, Flaminio Petronj di Trevi, Francesco Camassei di Bevagna, Antonio Mazzicchi di Assisi, Enrico Bernabò di Fuligno, Tommaso Petrignani di Amelia, Pietro Laurenti di Todi, Giuseppe Caroccio *Idem*, Francesco Missini di Orvieto, Domenico Rinaldi di Città della Pieve, Raffaelle Macchi di Città di Castello, Filippo Sermatei di Assisi.

V.

7 La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

Art. 1. Sono nominati Membri del Consiglio del Circondario di Spoleto (2).

I Signori Giuseppe Angelini di Visso, Gioanni Bartoli di Norcia, Pietro Calvelli di Arquata. Bernardino Campelli di Spoleto, Giovanni Cimarelli *Idem*, Antonio Laurenti di Terni, Francesco Laurenti di Spoleto, Francesco Marignoli *Idem*, Paolo Parisi di Terni, Giuseppe Scaramucci di Norcia, Famiano Senzini di Terni.

VI.

8. La Consulta Straordinaria ec. Ordina ;

Art. 1. Sono nominati Membri del Consiglio del Circondario di Perugia.

I Signori Ubaldo Narboni di Perugia, N. Reggiani di Fratta, Giacomo Piazza di Perugia, Gio. Battista Laudati *Idem*, Gian Filippo Pagani di Città della Pieve, Filippo Mancini di Pannicale, Domenico Vitalini di Deruta, Giuseppe Berigli di Città di Castello, Michele Galeazzi di Castiglion del Lago, Livio Gregori di Città della Pieve, Federico Ravini di Castiglion del Lago.

VII.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

9 *Art.* 1. Sono nominati Membri del Consiglio del Circondario di Todi.

I Signori Giuseppe Carocci di Marsciano, Gioanni Leli di Todi, Paolo Sardoli *Idem*, Massimo Alvi *Idem*, Liberato Baldini di Monte Castello, Gio. Battista Piccolomini di Orvieto, Giuseppe Piermattei *Idem*, Vittorio Costantini di Acquapendente, Luigi Orsini di Massa, Serafino Parca di Amelia, Francesco Marj di Ficulle.

(2) Si avverte che se si ritrova varietà nei nomi qui indicati da quelli che si ritrovano nel Bollettino delle Leggi, ciò procede perchè noi indichiamo quei soggetti che sono attualmente in esercizio.

VIII.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

10 *Art.* 1. Sono nominati Membri del Consiglio del Circondario di Fuligno.

I Signori Giuseppe Baruggi di Fuligno, Gioanni Cimarelli Pagliarini *Idem*, Giuseppe Pizzoni *Idem*, Cesare Pizzoni *Idem*, Costantino Passeri di Spello, Gio. Battista Ciltoni di Assisi, Francesco Torti di Bevagna, Paolo Antonio Spezia *Idem*, Ferdinando Piaceri di Bettona, Francesco Natalucci di Sellano.

IX.

11 La Consulta Straordinaria ec. Veduta la sua deliberazione dei 2 Agosto (3).

Considerando che interessa di decidere definitivamente sopra diversi Comuni, che non sono stati espressamente classificati nello stabilimento de' limiti fissato dalla suddetta deliberazione.

Considerando che i limiti di alcuni Cantoni esiggono delle rettificazioni, delle quali l'esperienza ha dimostrato la necessità.

Veduti li diversi reclami indirizzati dalle Comuni, che vi hanno interesse.

Veduti i rapporti dei Prefetti, de'sotto Prefetti, e le osservazioni dei Tribunali.

Ordina (4).

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

COMUNI	*Luoghi della Residenza degl' Aggiunti per tenere li Registri dello Stato Civile*	*Villaggi, o Casali che compongono li Comuni*

12 *Art.* 7. CIRCONDARIO DI SPOLETO.

CANTONE URBANO DI SPOLETO

SPOLETO		S. Venanzo Campagnano S. Angelo in Merola Bassano di sopra Rocca Berardesca Bassano di sotto

(3) Vedi il superiore Numero 5.

(4) Sieguono le disposizioni per il Dipartimento di Roma che possono rincontrarsi sotto tal Titolo dal N. 18 al 26.

COMUMI	Luoghi della Residenza etc.	Villaggi, o Casali ec.
Spoleto - - - -		Sambrizio Bajano Le Cese Santa Croce Colle Ricciano Eggi Cero S.Giuliano Porella Valli Majano Morro Morgnano Pincano S.Renzano Pompagnano Agliano Migiana Patrico Mostajola Frutte Poreta Perchia Sciano Rabbiano Monte li Rossi S.Silvestro Sustrico S.Sabino Frignano S.Martino Ferraja Poggiolo Valdarena Vallocchj Borgiano Matrignano Sinasti Ralischio S.Angelo in Valle
Azzano - - - - -		Beroide S.Giacomo

Cantone Rurale di Spoleto

Luoghi della Residenza etc.	Villaggi, o Casali ec.
Scheggino - - - -	Ceselli Civitella Monte S.Vito Gavelli Caso S.Anatolia Agelli
Vallo - - - - -	Castel S.Felice Grotte Piedi Paterno Meggiano Gep a Paterno
Terzo S.Severo - - - - -	Roselli S.Gregorio Coste Scoppio Monte Morlano Terzo della Pieve Uncinano
Villa Paganica - - - - -	Magliano Rapicciano Balduini Sterpeto Colle Campo Porziano Macerino Fiorenzolo Citerna Arezzo Palazzo Messenano Poggio Lavarino Trogliano
Strettura - - - -	Ancajano Acqua la Castagna Monte Biscio Valle S.Martino

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Strettura -	- - -	Acqua jura Fornole Castagna cupa Catinelli Cerqueto
Ferentillo -	- - -	Borsirio Monte Rivoso Castellone Mannano S. Mariglano Loreno Agabbio Niciano
Campello -	- - -	Branca Le Vene Le Nane Pissignano Silvignano Pianciano
Acera - -	- - -	Spina Spagni Fondi Agliano Postignano
Sellano - -	- - -	Forfi Vio Ottaggi S. Martino Villa Maggiore Pupaggi Sterpara

Cantone Urbano di Terni.

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Terni - -	- - -	Acqua palombo Appuano Battiferro Ceccalocco Colle Licine La Rocca

Cantone Rurale di Terni.

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Terni Capo luogo		
Capitone		
Cesi - - -	- - -	Poggio Agguano
Santo Gemini		
Papignano		
Acqua Sparta		
Portana		
Arrone		
Polino		
Montefranco		
Torre Orsina		
Castel di Lago		
Colle Statte		

Cantone di Cascia.

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Cascia -	- - -	Avendita in terra Castel S. Giovanni Cerasola Colle d'Avendita Col Forcella Colle Giasone Col Matrino Colle S. Stefano Fogliano Giappiedi Logna Maltignano Manigi Poggio 1°. Caso Piandoli Puto Nortosce Onelli Rocca Porena Rocchetta S. Anatolia S. Giorgio S. Trinità Tasso

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Poggio Domo	- - -	Rocca Tamburo Muccia fuori Usigni
Civita	- - -	Coronella Trimezzo Trognano Villa S. Silvestro Buda Chivanno Aupagna Cascina
Monte Leone	- - -	Ruscio Trivio Butina

Cantone di Norcia.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Norcia	- - -	S. Pellegrina Seravalle Forzivo Biselli Castelluccio Agentali Agriano Campi Ancarano Ospedale Pie di Ripa Cortigno Aliena Popoli Belvedere Pesce S. Andrea Frascaro
S. Marco	- - -	Savelli Paganelli Velcadora Nottoria Ogricchio S. Maria
Preci	- - -	Abeto Fodiano Poggio di Croce Monte Bufo Collazzone Montaglioni Rocca Nolfi Villatella

Cantone d'Arquata.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Arquata	- - -	Borgo Camertina Vezzano Pescara Piè di Cama Pretara
Trisongo	- - -	Faeti Aspelonga Colle

Cantone di Visso.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Visso	- - -	Aschio Villa S. Antonio Cupi Vallopa Croce Femetre
Collevecchio	- - -	Saccoveccie Orvano Corone Collescile Aquaro Valle Villa Piè di Valle
Castel S. Angelo	- - -	Gualdo Valle infante Nocelleto Rapegna Macchie

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Castel S. Angelo - -	- - -	Nocria
		S. Placido
		Calcara
		Vallaza
		Casali
		Valle stretta
		Sasso
Pieve - -	- - -	Tempori
		Staminate
		Sorbo
		Castel Fontellino
Monte Santo - -	- - -	Chiusita
		Fosenna
		Rio freddo
		Meale
		Belforte

13 *Art.* 8. Circondario di Perugia.

Cantone Urbano di Perugia.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Perugia -	- - -	Preso
		Pretola
		Villagemini
		Casaglia
		S. Marco
		S. Lucia
		Monte Corneo
		Boneggio
		Piscile
		S. Proteo
		Casa Manza
		Pieve di Campo
		Ponte S. Giovanni
		Fontana
		Ponte Felcino
		S. Fortunato
		S. Martino del Fico
		S. Sisto
		S. M. Cenerente
		Rabbate
		Ponte
		Val di Ceppi
		S. Maria in Colle
		S. Costanzo
		S. Faustino
		S. Petronilla

1°. *Cantone Rurale di Perugia.*

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Corchiano -	- - -	Capo Cavallo
		Montignano
		Migiana
		Pieve del Vescovo
		Castel Vieto
		S. Mariano
		Chiugiana
		S. And. delle fratte
		Lacugnano
Mugnano -	- - -	Agello
		Solomeo
		Mandoleto
		S. Martino
		Poggio della Corte
		Pieve Caina
		S. Appollinare
Spina - -	- - -	Castel del Piano
		Castiglione della Valle
		San Biagio della Valle
		Pila Bagnaja
		S. Elena
S. Angelo di Celle - -	- - -	Castel delle Forme
		Papiano
		Cerqueto
S. Enea - -	- - -	Badajoli
		Villa nova
		Olmeto
		S. Martino in Colle
		S. Valentino
		S. Niccolò di Celle
		Agliano
		S. Martino in Campo

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
2°. *Cantone Rurale di Perugia.*		
Torgiano -	- - -	Colle della Strada
		Spedalicchio
		Brufa
		Miserduolo
		Rosciano
		Vella
		Civitella Berancone
		Monte l'Abate
		Romazzano
		Piccione
		Pieve Pagliaccia
		Busso
		Morleschio
		Ripa
		Civitella d'Arno
		Lidarno
		Pilonico
		S. Egidio
		Castel d'Arno
Cantone di Passignano.		
Passignano	- - -	Isola Maggiore
		Monte Ruffiano
		Isoletta
Maggione -	- - -	Monte Colognola
		Monte del Lago
		Zocco
		S. Feliciano
		S. Savino
		Monte sperello
		Monte Melino
		Antria
		Torricella
		Colligiana
Tuoro - -	- - -	Borghetto
		Monte Guelandro
		Vernazzano
		Bastia
Lisciano -	- - -	Fratta
		Cornia
		Castel Rigone
		Coceto
		Borgoglione
Cantone di Panicale.		
Panicale -	- - -	Missiano
Mangiovino	- - -	Col S. Polo
		Tavernelle
		Montale
		Ospedalicchio
Pacciano Nuovo -	- - -	Pacciano Vecchio
Castiglion Fosco -	- - -	Loro
		Macereto
		Jenna
		Greppoleschi etc
		Monte Vergnano
		Cibottola
		Gaiche
		Pietra fitta
Cantone di Fratta.		
Fratta -	- - -	Migianella
		Polgeto
		Romeggio
		Monte Acuto
		Monestevole
		Castel Giuliano
		S. Giuliana
		Castiglion dell'Abate
		Monte Castelli
		Monte Maggiano
Sorrello -	- - -	S. Lorenzo
		Leoncini
		S. Biagio
		Colle
		Rasina

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
Tuoro - -	- - -	Comunaglia Civitella Verna
Preggio -	- - -	S. Paolo Bastia Creti Reschio S. Silvestro dell' Arcella S. Bartolomeo de' Fossi Racchiusole Pontano Castiglione Ugolino Antignola Muolo La Bagnaja
S. Paterniano -	- - -	Pietra Melina Pier'Antonio
Zolfagnano	- - -	Toricella Valcapraja Moteagutello Coltavolino
Montone -	- - -	S. Lorenzo

Cantone di Castiglion del Lago.

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
Castiglion del Lago	- - -	Piana Petrignano S. Fatucchio Giojella Pozzuolo Badia Isola Polvese
Montalera	- - -	Panicarola S. Arcangelo
		Porto Filippo Baccati Contega liina Laviano

Cantone di Città di Castello.

COMUNI	*Luoghi della Residenza ec.*	*Villaggi, o Casali ec.*
Città di Castello - -	- - -	Cerbara Rignano S. Giovanni Navale Valle Urbano Paterno Pieve delle Rose Grumale Belvedere Franano Monte Maggiore S. Martino D'Upo S. Lucia S. Sabino Ponte d'Avorio Cornetto Promano
	Scalocchio	Parnacciano Val di Role Bottina
S. Giustino	- - -	Celalta Selci Lama Corposano S. Anastasio Val di Monte Capouno Fondaccio
Pietra Lunga -	- - -	Pieve de'Suddi Coldeggi Castel Franco Colfo Maro

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
	Cantone di Città della Pieve	
Città della Pieve		S.Donato
		S.Bartolomeo
Piegaro -	- - -	Monte Gabbione
		Monte Giove
MonteLeone	- - -	Castel di Fiore
		Carnajolo
Selci - -	- - -	Fabbro
	Cantone di Monte S.Maria	
		Ulpiano
		Val di Petrina
		Trevina
		Paterno
Monte S. Maria -	- - -	S. Secondo
		Croce di Castiglione
		Rovigliano
		Colle
Lippiano -	- - -	Lerchi
		Cagnano
		Margano
		S. Romano
Citerna - -	- - -	Pestrino
		Venzone
		Canorico
		Falerno
		Frestina
		Petroja
		Ronti
		Moria
Lugnano -	- - -	Gironso
		S. Vettorino
		Petrella
		S.Pietro a Monte
		S.Leo a Bastia
		Bomiano
		Mucignano
	Cantone di Foligno	
		Lavescia
		Terme
		S. Eraclio
		Carpello
		Sterpeto
		Borroni
		Belfiore
		Cancellara
		Roviglieto
		Opello
		S. Sebastiano
		Scandolara
		Corvia
Foligno - -	- - -	Cave
		Maceratola
		Particalini
		Scaffali
		Pescara
		Serra
		S. Stefano de' Piccioni
		S. Vittore
		Tossi
		Rami
		Freggio
		Valle Fiamenga
		Butino
		Sustrino
		Colle S.Lorenzo
		Rio
Palo - - -	- - -	Capo d'Acqua
		Pieve Favonica
		Ponte Centesimo
		Ponte S.Lucia
		Colle lungo
Scapoli -	- - -	Case Nuove
		Serrone
		Cupali

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
Colfiorito -	- - -	Anifo Fondi
Verchiano	- - -	Rasiglia Volperino Morro Popola

Cantone di Trevi

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
Trevi - - -	- - -	Parano Bovara La Pigge Pettino S. Maria in Valle Matigge Manciano Pozi Radiscosa Le Coste Canajola S. Lorenzo
Fratta - -	- - -	Fabri S. Luca Picicche
Camorro -	- - -	Orvano

Cantone di Bevagna

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
Bevagna -	- - -	Pomonte Tor di Colle Cantalupo
S. Terenziano - - -	- - -	Gutti Saragano Ceralto Barattano Tarri
Gualdo Gattaneo - -	- - -	Pozzo Cisterna Pagliola Marcellaano Remigni

Cantone di Monte Falco

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
Monte Falco - - -	- - -	Assignano Poggio Turrita Camian grande Camian piccolo Torri Casale Rignano Cerrete Monte Pennino Colle S.Clemente Pietra acuta Agello Cavolata Cassero Colle Arfuso Roochetta Scorcinaglia
Castel Ritaldi - -	- - -	S.Quirico S.Gioanni Patrognano Poggio del Vescovo
Giano - -	- - -	Colle del Marchese Morcicchia Morgnano Castagnola

Cantone di Spello

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi, o Casali* ec.
Spello - -	- - -	Colle Pino S.Giovanni

COMUMI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Cannara -	- - -	Limign ano Castel Buono
Cantone d'Assisi		
Assisi - -	- - -	Armenz ano Castel Nuovo Tor di Betto Palazzo Tor S. Andrea Porziano S.Maria S.Vitale Costa di Trex S.Damiano Paradiso Pieve S. Niccolò
Bastia - -	- - -	Bastiola
Petrignano-	- - -	Sterpeto Pianella S. Tecla Tor Chiaggina Mora Monte Verde Rocca S. Gregorio
Cantone di Nocera		
Nocera - -	- - -	Postignano Bagni Mosciano Costa Parrano Pertano Bagnaja Tarifa Stravignano S. Giovenale S. Croce
Collemincio	- - -	Poggio di sopra Poggio di sotto Schiagni
Val topina -	- - -	Serra Poggio Giove Gallana S. Cristina Balciano Pacciano Sasso S. Silvestro Cerqua Valle mare Cassignano
Colle - - -	- - - Saimareggia	Gaisana Boschetto S. Lucia
Cantone di Gualdo di Nocera		
Gualdo - -	- - -	Rigali Riveto Corcia Petrosa Busca Cocchio Caprara Casciano S.Pellegrino S.Facondino Grillo Pastina Morano
CasaCastal-da - - -	- - -	Pieve diCompres-sato Chifanoja Valle di Rosina S. Ercolano

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.

Cantone di Bettona

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Bettona - -	- - -	Campagne Forte Passazio Cerreto Sala Colle Valiano Canarazzo Monte Malandrajo Canefano Colle Maggio
Deruta - -	- - -	Castel Leone Casalino Ripa bianca Casal alta
Collazzone -	- - -	Gallittole Atonella Colle Passo Tonicella

15 *Art.* 10. Circondario di Todi

Cantone Urbano di Todi

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Todi - - -	- - -	Pantalla Ripajoli Cacciano Ilei Due Santi S.Damiano Ponte di Cuti Pesciano Vasciano Acqua Loreto Cecca Nibbj Asproli Ameto S. Sigismondo Chionano Montenero Conoscio Casa di Mascio Cordigliano Frontignano Fiore Izzalini Coreto Lorgnono Monticello Petroso Porchiano Pian di S. Martino Pian di Porto Quadro Romazzano Rocchette Spettara Torre Gentile Torre Ceccona Monte Molino Colle Valenza
Castel Todino - - -	- - -	Quadretti Configni Colle pesco Rosceto Cosigliaao Rosata
Sismano - -	- - -	Gamerata Dunarobba Farnetta

Cantone Rurale di Todi.

COMUNI	Luoghi della Residenza ec.	Villaggi, o Casali ec.
Massa - -	- - -	Viepri Colpatrasso Castel Vecchio Montignano Mezzanelli Villa Castel Rinaldi Montecchio di Spoleto Torre Lorenzetta Ficareto

COMUMI	Luoghi della Residenza etc.	Villaggi, o Casali ec.
Cantone d'Amelia.		
Amelia - -	- - -	Monte Campano
		Foce
		Montoro
		Fornole
		Collicetto
		Frattuccia
		S. Liberato
Giove - -	- - -	Penna
		Attigliano
Lugnano -	- - -	Porchiano
Monte Castrilli - -	- - -	Macchie
		Castel dell'Aquila
		Avigliano
		S. Focetole
Cantone di Baschi.		
Baschi - -	- - -	Civitella
		Tenaglia
		Montecchio
		Salviano
Guardea -	- - -	Poggio
		Alviano
Toscolone -	- - -	Morre
		Morruzze
		Melezzole
		S. Restituta
		Colle Lungo
Cantone d'Orvieto.		
Orvieto - -	- - -	Sugano
		Castel Rubello
		Porano
		Torre S.Severo, e Martino
		Corbara
		Botto
		Bardano
		Canale
		Capretta
		Litigata
		S. Egidio
		Santi Faustino, e Bartolomeo
		Sassi
		Morrano
		Bagni
		Torre di Monte
		Civitella d'Agliano
Lubriano -	- - -	Sermognano
		Vajano
		Pornello
		Rote Castello
		Ripervella
		S. Vito
S. Venanzo	- - -	Palazzo Bovarino
		Fratta Guida
		Rocca Ulissena
		Castel di Ripa
		Prodo
		Titignano
Cantone di Acquapendente.		
Acqua Pendente - -	- - -	Torre Alfina
Castel Viscardo -	- - -	Viceno
		Benano
		Castel Giorgio
		Monte Rubiaglia
Onano - -		
Proceno - -		

COMUNI	*Luoghi della Residenza* ec.	*Villaggi*, o *Casali* ec.
Cantone di Ficulle.		
Ficulle --	- - -	Torrone Meale Sola S. Abbondio
Allerona -	- - -	Castelluccio Trevinano
Fabbro - -	- - -	S. Pietro Aquae Ortus
Parrano -	- - -	Piarica Laniva
Cantone di Marsciano.		
Marsciano	- - -	Poggio Aquilone Civitella di Conti Papiano Cerqueto Migliano Morcella, e Vitiano Campignano Doglio Fratta di Todi Montione

13 *Art.* 11. La Residenza del Tribunale del Circondario di Todi è trasferita a Orvieto.

Disposizioni Generali.

14 *Art.* 12. Tutti i villaggi, o casali non nominati nel presente Ordine continueranno a far parte de'Comuni, coi quali hanno in Comune il Catastro, e la Tabella.

15 *Art.* 13. Il progetto della divisione definitiva in Comuni de'Territorj Rurali delle Città di Spoleto, Perugia, e Todi sarà sottoposto all'approvazione del Governo.

16 *Art.* 14. Frattanto, e finchè sarà pronunziata la decisione sussisterà la divisione provvisoria fatta dal Prefetto del Trasimeno del detto Territorio in Comuni.

17 *Art.* 15. In tutti li casi ne'quali la divisione Territoriale riportata nel presente Ordine traesse seco delle difficoltà gravi relativamente all'Amministrazione, li Prefetti potranno durante l'anno 1811. fare osservare l'antica divisione per ciò che concerne l'Amministrazione soltanto.

18 *Art.* 16. Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino, ed indirizzato ai due Prefetti respettivamente incaricati della sua esecuzione.

19 Giudici esistenti in questo Dipartimento - Vedi - *Tribunale di Prima istanza*.

20 Trattamento del Prefetto di questo Dipartimento - Vedi - *Prefetto* Numeri 7, 8.

DIRETTORE DI POLIZIA

Vedi - *Polizia di Roma* dal N°. 55. al 66.

DIRETTORI

1 Della Conservazione delle Ipoteche - Vedi - *Ipoteca* dal N°. 17. al 19.

2 Dell'Amministrazione del Registro, e delle Tasse - Vedi - *Amministratore de' Dominj* dal N°. 11., al 13. - *Tasse* dal N°. al 3.

3 Delle Contribuzioni - Vedi - *Contribuzioni* dal N°. 46. al 57.

4 Del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico ; - Vedi *Roma* N°. 91. - Vedi *Debito Pubblico* .

5 Dell'Accademia di S. Luca - Vedi *Accademia di S. Luca* dal N°. 22. al 25.

6 Di Polizia - Vedi *Polizia di Roma* .

DIRITTI

Diritti riuniti - Vedi - *Octroi* dal N°. 225. al 268.

Diritti Feodali - Vedi - *Feodalità* .

Diritti di Garanzia - Vedi - *Orefici* dal N°. 3. al 10. dal N°. 51. al 109.

Diritto d' Ingresso - Vedi - *Dazio sui Comestibili* - Vedi Octroi .

Diritti Politici - Vedi *Registri Civici* .

Diritti sopra le Successioni , Legati , e Donazioni in linea Collaterale , e fra Estranei - Vedi *Successioni* dal N°. 284. al 320.

Diritti di Assistenza - Vedi *Corte Imperiale* N°. 183.

Diritto di Bollo sulle Carte da Giuoco - Vedi *Giuoco* dal N°. 61. al 66.

Diritti sulla Musica Stampata - Vedi *Giuoco* dal N°. 61. al 66.

DIRITTI DI CANCELLERIA

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria degl'8 Agosto 1809 sulli diversi diritti di Cancelleria dal N. 1 al 50.
II Dello stabilimento dei diritti di Cancellaria dal N. 1 al 7.
III Degl'antichi diritti di Cancelleria dal N. 8 , 9.
IV Natura dei diritti N. 10.
V Dazio di Arruolamento dal N. 11 al 19.
VI Diritto di redazione , e trascrizione dal N 20 al 26.
VII Del diritto di spedizione dal N. 27 al 30.
VIII Del modo di esigenza , e de' diritti di Cancelleria dal N. 31 al 50.
IX Decreto Imperiale dei 12 Luglio 1808 relativo ai diritti di Cancelleria dal N. 51 al 68.
X Istruzzione pubblicata in Roma il dì 31 Agosto 1809 sulla percezzione delle Tasse di Cancelleria dal N. 69.
XI Stabilimento delle Tasse di Cancellaria Num. 69 , 70.
XII Natura delle Tasse N. 71.
XIII Tassa d'Iscrizione al Ruolo , quota , modo di percezzione dal N. 72 all'88.
XIV Diritti di Redazione , e di Trascrizione ; loro quota , designazione degl'atti che vi sono soggetti dal N. 90 al 101.
XV Tasse di spedizioni ; loro differenti Classi , e quote dal N. 102 al 109.
XVI Obbligazioni de'Cancellieri dal N. 110 al 115.
XVII Retribuzioni concesse ai Cancellieri dal N. 113 al 124.
Distinzione da farsi sulli stati di prodotto N. 125.

La Consulta Straordinaria etc Ordina :

TITOLO I.

Dello Stabilimento di Diritti di Cancelleria .

1 *Art.* 1. Si Stabiliranno dei Diritti di Cancelleria , e di arruolamento a vantaggio del Governo in tutti i nuovi Tribunali Civili , e di Commercio della Città Imperiale , e libera di Roma , e de'Dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno , a contare dalla loro Istallazione .

2 *Art.* 2. Tutti gl'Atti ricevuti , o spediti dai nuovi Cancellieri saranno soggetti ai Dazj di Can celleria .

Quegl'Atti medesimi , che sono emanati dagl'antichi Tribunali , e de'qua-

li verranno dalle Parti richieste spedizioni, dovranno essere soggetti a detti Dazj a ragione di un franco a carta, o foglietto.

3 *Art.* 3. Fintantochè non sia stato altrimenti ordinato, le spedizioni si continueranno a rilasciare in carta semplice.

4 Ogni foglio conterrà 20. linee per pagine, e otto a dieci sillabe per linea, compenso fatto dell'une coll'altre.

5 *Art.* 4. Il Diritto di arruolamento si esiggerà anco sulle cause attualmente pendenti, e che saranno portate avanti i nuovi Tribunali.

6 *Art.* 5. Resta interdetto ai Cancellieri, Commessi, ed altri Impiegati in Cancelleria di rilasciare alcuna spedizione senza che siano stati preventivamente pagati i Diritti; Non potranno di più rilasciare alcuna Nota, o Copia firmata sotta pena della restituzione del Diritto, e di una multa di cento franchi.

7 *Art.* 6. Li Cancellieri percepiranno la Tassa di ricerca su tutti gl'Atti, e giudicati degl'antichi Tribunali, anco su quelli pronunziati nell'anno; Nel caso in cui si rilasci la spedizione non si dovrà pagare la Tassa di Ricerca.

TITOLO II. *Degli Antichi Diritti di Cancelleria.*

8 *Art.* 7. Col mezzo dei sopradetti diritti, ed incominciando dall'epoca suddetta, tutti li diritti, tasse, emolumenti, sportule, ed altre percezzioni qualsivogliano stabilite sugl'atti Giudiziali dagl'antichi stabilimenti, e tariffe cesseranno di esistere, e non potranno esiggersi sotto pena di concussione.

9 *Art.* 8. Ogni distrazzione di carta, tutte le spedizioni rilasciate dagl'antichi Cancellieri posteriormente all'istallazione de'nuovi Tribunali, tutte le esigenze fatte da essi per causa de'nuovi atti, dopo la detta epoca saranno considerate come fatte in fraude dei diritti di Cancellaria, e daranno luogo a processure Criminali.

TITOLO III. *Della qualità, e de' Diritti di Cancelleria.*

§. 1. *Natura de' Diritti.*

10 *Art.* 9. Li Diritti di Cancelleria consistono:

1°. In quello che si esiggerà al momento dell'arruolamento che si mette in lista ciascuna causa.

2°. In quello stabilito per la redazione, e trascrizione degl'Atti, che saranno enunciati qui appresso.

3°. Del Diritto di spedizione delle Sentenze, ed altri Atti che saranno similmente menzionati negli Articoli seguenti (1).

§. 2. *Dazio di Arruolamento.*

11 *Art.* 10. Il dazio, o diritto percepito nel momento che si arruola, e si mette in lista è la retribuzione dovuta per la formazione, e per la Custodia dei Ruoli, o Liste, e l'iscrizione di ogni causa sulla lista, o ruolo a cui appartiene.

11 Il Diritto sarà ne'Tribunali Civili di cinque franchi sull' appellazione dei Tribunali Civili, e di Commercio.

12 di tre franchi per le cause di prima istanza, o sull'appellazione de'Giudici di Pace.

13 E di un franco, e 50. centesimi per le Cause Sommarie, e provisorie.

14 Nei Tribunali di Commercio sarà similmente un franco, e 50. centesimi.

(1) Art. 2 della Legge dei 21 Ventoso anno VII (11 Marzo 1799).

15 Il tutto senza pregiudizio del Dazio di 25. centesimi che viene accor dato agl'Uscieri di Udienza per ogni posizione di causa in lista.

16 Il Diritto di arruolamento non potrà essere percepito che una sol volta; In caso di cancellazione, sarà gratuitamente rimpiazzato alla fine della lista, e sarà fatta menzione del primo collocamento.

17 L'uso de'Memoriali per chiamare le cause è interdetto, non potranno essere chiamate che su le liste, e nell'ordine di rango (2).

18 I Rapporti che sono l'oggetto del Titolo 16. del Libro V. del Codice di Procedura non restano soggetti al dritto di arruolamento (3).

19 *Art.* 11. Il Dazio di arruolamento si esiggerà dal Cancelliere nello scrivere la causa in lista, e nel primo di ogni Mese ne passerà l'ammontare alla Cassa del Ricevitore del Registro sulla presentazione delle liste numerate, e e contrasegnate dal Presidente sulla quale le cause saranno chiamate (4).

§. 3. *Diritto di Redazione, e Trascrizione.*

20 *Art.* 12. Gl'atti sottoposti sulla minuta del dritto di redazione, e trascrizione sono:

1°. Le accettazioni di successione, o crediti sotto beneficio d'Inventario.

Gli Atti di Viaggio:

Le consegne di somma alla Cancelleria nei casi preveduti dall' Art. 501. del Codice di Procedura Civile, ed altri determinati dalle Leggi.

Le dichiarazioni affermative, ed altre fatte alla Cancellaria eccettuate quelle a richiesta del Ministero pubblico.

I depositi di registri, repertorj, ed altri titoli, o documenti fatti in Cancelleria di qualunque natura, e per qualunque causa essi siano, deposito di firma, e contrasegno de' Notari, conforme all' Art. 49. *della Legge dei* 25. *Ventoso Anno II.* (15 Maggio 1794.).

Le Inchieste, o Informazioni:

Gl' Interrogatorj su de' fatti, o Articoli.

I Processi Verbali, Atti, e rapporti fatti, o redatti dal Cancelliere.

Per le Pubblicazioni de' Contratti di Matrimonio, Divorzio, Sentenze di separazione, Atti, e dissoluzione di Società, e di ogni altro prescritto dai Codici non si percipirà alcun diritto di Deposito per la remissione di detti Atti alla Cancellaria.

Le ricuse, o allegazioni in sospetto de' Giudici.

Le Rinuncie ad una Comunione di beni, o ad una successione.

Le prestazioni di Sicurtà.

Le trascrizioni, e Registro sui Registri della Cancelleria di sequestri ed altri designati dai Codici (eccetto la trascrizione di sequestro sui stabili di cui si parlerà quì appresso).

Il diritto non si dovrà pagare, se non quando si rilascerà spedizione della Trascrizione.

Gl'Atti sopradetti saranno ognuno soggetti alla percezzione di un franco, e 25 centesimi, oltre il dazio di 50. centesimi per ogni deposizione de' Testimonj che sarà similmente percepito.

(2) Art. 3 Idem.

(3) Art. 5 del Decreto Imperiale dei 12 Luglio 1808.

(4) Art. 4 del medesimo Decreto.

21 2°. Le aggiudicazioni fatte in giustizia.

Il Deposito dello Stato certificato dal Conservatore delle Ipoteche di tutte le iscrizioni esistenti, e che nei termini dell' Art. 752 del Codice di Procedura Civile deve essere annesso al Processo Verbale.

Il Deposito de' Titoli di Credito per la distribuzione de' denari per contribuzione, o per ordine.

Gl'Ordini, o Mandati su di una Contribuzione, o specchio di collocazione.

La Cancellazione di sequestro su di un Stabile.

Le Auzioni di Offerte fatte alla Cancellaria.

La trascrizione alla Cancellaria del sequestro su di uno stabile.

22 Ognuno di questi Atti sarà soggetto alla percezzione, cioè di tre franchi per la trascrizione del sequestro.

Dello stesso dritto per il deposito dello stato delle iscrizioni esistenti.

Di un franco, e 50. Centesimi per il Deposito de' Titoli di Credito e questo per ogni produzione.

Dello stesso dritto per ogni atto di aumento di offerta, e di Cancellazione di sequestro.

Per la redazione delle Aggiudicazioni, un mezzo per cento sulle cinque migliaja, e 25. Centesimi per ogni cento franchi sopra ciò che eccederà i mille franchi su di ogni mandato.

Specchio di collocazione rilasciato 25. centesimi per ogni cento franchi dell'Ammontare del credito collocato (5);

23 *Art.* 13. Gl'Atti di Deposito si trascriveranno di seguito, uno appresso all' altro, su di un Registro numerato, e contrasegnato dal Presidente del Tribunale.

Gli atti di discarico di questi stessi depositi, si porteranno su di un Registro in margine dell'atto di deposito, e si sottometteranno alli stessi diritti di redazione, e trascrizione (6).

24 *Art.* 14. Il Diritto di redazione nel caso di nuova vendita all'incanto, per non essere stato pagato il prezzo del primo incanto, non deve esigersi che sulla somma che eccede la prima aggiudicazione.

Questo diritto non è esigibile per licitazioni che sul valore della porzione acquistata dal Collicitante, se resta aggiudicatario.

In niuno de' casi la percezzione potrà essere al di sotto del Diritto fissato di un franco. e 25. centesimi determinato per gl'atti minori (7).

25 *Art.* 15 Allorchè in seguito di appellazione sarà annullata un aggiudicazione, vi sarà luogo a restituire il dritto proporzionale di redazione.

26 Il Dazio fissato di redazione, e trascrizione, e quello di spedizione, essendo il salario delle formalità dell' atto, non sarà in caso alcuno soggetto a restituzione (8).

(5) Art. 1 del Decreto Imperiale de' 12 Luglio 1808.

(6) Art. 2 del medesimo Decreto.

(7) Art. 3 del medesimo Decreto.

(8) Art. 4 del medesimo Decreto.

§. 4. *Del Diritto di Spedizione.*

27 *Art.* 16. Le spedizioni conterranno 20. linee per pagine, ed otto, a dieci sillabe per linea, compensando l'una colle altre (9).

28 *Art.* 17. Le spedizioni delle sentenze, o de'Giudicati definitivi in appellazione dai Tribunali civili, o di Commercio, tanto contradittori, quanto contumaciali si pagheranno due franchi a carta (10).

29 *Art.* 18. Le spedizioni dei giudicati destintivi pronunziati dai Tribunali civili, tanto contumaciali, quanto contradittorj in ultima decisione, o soggetti all'appellazione, quelle delle decisioni degl'Arbitri, quelle de'Giudicati pronunziati sull'appellazione dei Giudici di Pace, quelle delle vendite, e contratti giudiziali, si pagheranno un franco, e 25. centesimi a carta (11).

30 *Art.* 19. Le spedizioni de'Giudicati, interlocutorj, d'informazione, delle inchieste, interrogatorj, relazioni di Periti, deliberazioni, parere di maggiori, depositi di bilancio, documenti, e registri, dichiarazione affirmativa, rinuncia a comunione, o a successione, e generalmente di tutti gl'atti fatti, o depositati alla Cancellaria, non specificati negl'Articoli precedenti, insieme con tutti i giudicati de' Tribunali di Commercio, si pagheranno un franco a carta (12).

TITOLO IV.

Del modo di Esigenza, e dei Diritti di Cancelleria.

31 *Art.* 20. L'esigenza de'Diritti di Cancelleria si farà dall'Esattore del Registro, e de' Dominj, cioè, sulle minute, per gl'atti soggetti al Dazio di trascrizione, e di redazione, sulle spedizioni del dazio che le concerne, e sulle liste dell'annuo arruolamento di cause che gli saranno presentate dal Cancelliere per il dazio di arruolamento.

32 L'Esattore vi metterà la sua ricevuta, e terrà questa esigenza in Registro particolare (13).

33 *Art.* 21. Il Cancelliere non potrà rilasciare alcuna spedizione, se non siano stati pagati i Diritti, sotto pena di reintegrazione del dritto, e di cento franchi di multa, con di più, in caso di frode, o di malversazione evidente di essere processato avanti i Tribunali conforme alle Leggi (14).

34 *Art.* 22. Non resta compreso nei diritti stabiliti il costo della carta, la quale, finchè sarà semplice dovrà pagarsi separatamente dalle parti al Cancelliere.

35 I Presidenti, ed i Procuratori Imperiali restano specialmente incaricati d'invingilare, acciocchè sotto pretesto del valore della detta carta non si esigga mai alcuna indennizazione che ecceda il suo prezzo vendibile, e la quantità fornita.

36 *Art.* 23. Li Cancellieri de'Tribunali Civili, e di Commercio terranno un Registro numerato, e contrasegnato dal Presidente, sul quale trascriveranno di giorno, in giorno gl'atti soggetti al dritto di Cancelleria, la spedizione che rilascieranno, la natura di ognuna di esse, il numero delle carte, siasi foglietti, il nome delle parti con menzione di quella a cui la spedizione è stata rimessa.

(9) Art. 6 della Legge delli 21 Ventoso anno VII
(10) Art. 7 di detta Legge.
(11) Art. 8 di detta Legge.
(12) Art. 9 di detta Legge.
(13) Art. 10 di detta Legge.
(14) Art. 11 di detta Legge.

37 Saranno tenuti di communicare questo Registro alli Direttori del Registro, tutte le volte che ne verranno richiesti (15).

38 *Art.* 24. Li Cancellieri non potranno esiggere alcun diritto di ricerca di atti, e giudicati fatti, o emanati dentro l'anno, ne di quelli de'quali faranno le spedizioni; Quando però non vi saranno spedizioni vien loro accordata una Tassa di ricerca, che resta stabilita a 50. centesimi per l'anno, che gli sarà stato indicato, e nel caso che gli fossero indicati più anni, e che fossero obbligati di farne la ricerca non esiggeranno che 50. centesimi per la prima, e 25. per ognuna delle altre.

39 Vengono loro inoltre accordati 25. centesimi per ogni legalizzazione di atto degl' Officiali Pubblici (16).

40 *Art.* 25. L'utile de' Cancellieri sul prodotto de' Dazj di redazione, e di trascrizione, sarà di un decimo per franco pagabile nello stesso modo di quello sugl'altri dritti di Cancelleria (17).

41 *Art.* 26. Gli si accorda un utile di trenta centesimi per ogni foglietto, o carta di spedizione, o di un decimo per franco sul prodotto del Dazio di arruolamento (18).

42 *Art.* 27. L'utile di 30. centesimi accordato ai Cancellieri non sarà che di due decimi su tutte le spedizioni che gl'Agenti del Governo domanderanno in loro nome, e per sostenere li loro dritti Non saranno tenuti riguardo a ciò ad alcuna anticipazione; In conseguenza queste spedizioni saranno portate per memoria sui Registri del Ricevitore del Registro, e se ne farà un conto particolare (19).

43 *Art.* 28. Il primo di ogni mese, l'Esattore del Registro farà i conti col Cancelliere del prodotto degl' utili a lui accordati dagl' Articoli precedenti, e glie ne pagherà l'ammontare sul mandato che si rilascerà appiè del conto dal Presidente del Tribunale (20).

44 *Art.* 29. Viene assegnato al Cancelliere per la communicazione del Processo Verbale di apertura di Ordine ad ogni creditore dell'estratto delle iscrizioni, e de' titoli, e documenti, che saranno stati prodotti, una tassa stabile di 75 centesimi (21).

45 *Art.* 30. Col mezzo dell'assegnamento, e dell'utile accordato ai Cancellieri, resteranno incaricati del salario de'Commessi che han prestato il giuramento; Commessi, Spedizionieri, e di tutti gl'impiegati della Cancelleria qualunque fossero le loro funzioni, come pure delle spese di Burò, carta semplice, liste, Registri, inchiostro, penne, fuoco, per i Commessi, e generalmente di di tutta le spese della Cancellaria (22).

46 *Art.* 31. I Cancellieri presenteranno, e faranno ricevere da ogni Sezione, conforme alle Leggi vigenti un Commesso Cancelliere che abbia prestato giuramento (23).

(15) Art. 13 della medesima Legge.
(16) Art. 14 della medesima Legge.
(17) Art. 5 della Legge de'22 Pratile anno VII (10 Giugno 1799).
(18) Art. 19 della Legge de'21 Ventoso anno VII.
(19) Art. 20 della suddetta Legge.
(20) Art. 21 di detta Legge.
(21) Art. 4 della Legge de'22 Pratile anno VII.
(22) Art. 16 della Legge de'21 Ventoso anno VII.
(23) Art. 15 di detta Legge.

47 *Art.* 32. E' proibito ai Cancellieri, ed ai loro Commessi di esiggere, nè di ricevere altri Dazj, e Tasse di Cancelleria, nè alcuna Tassa di pronta spedizione sotto pena di cento franchi di multa, e destituzione (24).

48 *Art.* 33, I Dazj stabiliti colle presenti disposizioni saranno accordati alle parti nella Tassa delle spese sulle ricevute degl' Esattori del Registro messe in piè delle spedizioni, e su quelle date dai Cancellieri della quietanza del Dazio pagato di arruolamento, e di redazione le quali non saranno soggetti ad altre Tasse (25).

49 *Art.* 34. Il presente Ordine sarà affisso in tutte le Cancellerie di Tribunali Civili, e di Commercio.

50 *Art.* 35. Li Direttori del Registro de' Dominj de' Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno restano incaricati del presente Ordine in ciò che li concerne.

51 *Decreto Imperiale dei 12. Luglio 1808, relativo ai Diritti di Cancelleria.*

Bajona li 12. Luglio 1808.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione del Reno.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Vedute le Leggi delli 21. Ventoso, e 22. Pratile Anno VII. (26). che stabiliscono i Diritti di Cancelleria.

Veduto pure l'Articolo 1042. del Codice di Procedura Civile.

52 Considerando che li Codici di Napoleone, e di Procedura Civile hanno introdotte delle Variazioni in parecchj atti indicati nelle Leggi delli 21. Ventoso, e 22. Pratile Anno VII, e che ne hanno stabiliti de' nuovi. Che conviene in conseguenza determinare li Diritti, che si riscuoteranno in avvenire secondo le basi stabilite dalle due Leggi.

Sentendo il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

53 *Art.* 1. Gl'Atti che saranno sottoposti sulla minuta ai Diritti di Cancelleria, di redazione, e di trascrizione sono quelli indicati qui appresso.

1°. Accettazione d'Eredità col Beneficio d'inventario.

Atto di Viaggio.

Deposito di somme nella Cancelleria, nei casi preveduti dall'Articolo 301. del Codice di Procedura Civile (27), e altri determinati dalle Leggi.

Dichiarazioni affermative, ed altre fatte nella Cancelleria, eccettuate quelle richieste dal Ministero Pubblico.

Deposito di Registri, Repertorj, ed altri titoli, o carte fatto nella Cancelleria di qualunque siasi causa, deposito di firma, e cifra de' Notari a norma dell'Articolo 49. della Legge de' 25. Ventoso Anno XI. (*a*).

Esami.

Interrogatorj su fatti, ed articoli.

(24) Art. 23 di detta Legge.
(25) Art. 24 di detta Legge.
(26) Vedi le Note 1. e 12,
(27) Vedi – Accessi N. 7.

(*a*) 4 *Marzo* 1803.
(28) Il diritto non sarà dovuto, se non in quanto verrà rilasciata copia della trascrizione.

Processi verbali, Atti, e rapporti fatti, o compilati dal Cancelliere.
Pubblicazione di Contratti di Matrimonio, Divorzi, Sentenze di separazione, Atti, e dissoluzioni di Società, e di ogni altro Atto prescritto dai Codici.
Non si esigerà Diritto alcuno di Deposito per rimettere detti Atti nella Cancelleria.
Ricusazione de' Giudici.
Rinunzia ad una Comunione de' Beni, ad una Successione.
Offerta di Cauzione.
Trascrizione, e Registrazione su i Registri della Cancelleria di opposizioni, ed altri atti indicati dai Codici (eccettuata la trascrizione del Sequestro di stabili, di cui si parlerà qui appresso) (28).

54 Si pagherà per ciascun' Atto sopra espresso un franco, e 25 centesimi.

55 Gl' Esami saranno inoltre sottoposti ad un Diritto di 50. centesimi per ogni deposizione de' Testimonj, come viene stabilito dall'Articolo 5. della Legge dei 21. Ventoso Anno VII.

56 2. Aggiudicazioni fatte in giustizia.
Deposito dello Stato certificato dal Conservatore delle Ipoteche di tutte le iscrizioni esistenti, e che giusta la disposizione dell'Articolo 752. del Codice di Procedura Civile (29) deve essere annesso al Processo verbale.
Deposito di Titoli di Credito per la distribuzione di denari per mezzo di contribuzione, o di ordine.
Mandati sulle Contribuzioni, o Note di Collocazione.
Radiazione di Sequestro di Beni stabili.
Nuova Offerta all' incanto fatta nella Cancelleria.
Trascrizione nella Cancelleria del sequestro di Fondi stabili.

57 Si pagherà per ognuno di questi atti, cioè
Tre franchi per la trascrizione del sequestro.
Simile diritto pel deposito dello Stato delle Inscrizioni esistenti.
Un franco, e 50. centesimi pel deposito di titoli di credito, e questo per ciascheduna produzione.
Egual Diritto per ogni Atto di maggiore Offerta ad incanto, e di radiazione di sequestro.
Per la radiazione delle Aggiudicazioni un mezzo per cento sui primi cinque mila franchi, e 25. centesimi per cento franchi in ciò che eccederà mille franchi.
Su ciascun mandato, o nota di collocazione rilasciata, 25. centesimi per cento franchi dell' ammontare del credito collocato.

58 *Art.* 2. Gl' Atti di deposito saranno trascritti l'uno dopo l'altro sopra un Registro in Carta bollata, numerato, e contrasegnato dal Presidente del Tribunale.

59 Gl' *Atti* di discarico di questi medesimi depositi, saranno riportati sul

(29) Vedi. — *Sentenze* N. 324.

Registro, in margine dell'atto di deposito, e soggetti allo stesso diritto di redazione, e di trascrizione.

60 *Art.* 3. Il diritto di redazione nel caso di nuova vendita per incanto, non è dovuto, se non su ciò che eccede la prima aggiudicazione.

61 Rispetto alle licitazioni il Diritto non è esigibile, se non sul valore della porzione acquistata dal Cooblatore, se rimane Deliberatario.

62 L'esazione non potrà in verun caso essere minore del dritto fisso di un franco, e venticinque centesimi, determinato per gl'atti di minore rilievo dell'Articolo 5. della Legge dei 21. Ventoso Anno VII.

63 *Art.* 4. Allorchè in via di appello, un aggiudicazione sarà annullata, si farà luogo alla restituzione del diritto proporzionale di redazione.

64 Il diritto fisso di redazione, e di trascrizzione, e quello di spedizione, formando il salario della formalità, non dovrà in caso alcuno restituirsi.

65 *Art.* 5. Il diritto di ruolo e quello di spedizione continueranno ad esigersi, come vien prescritto dalla legge dei 21 Ventoso anno VII.

66 Li *Referés* (30) che formano l'oggetto del titolo XVI del libro V del codice di procedura civile (31) non sono soggetti al diritto di ruolo.

67 *Art.* 6. Le prescrizioni stabilite dall'articolo 61 della legge delli 22 Frimajo anno VII sono applicabili ai diritti di cancelleria, come a quelli di registrazione.

68 *Art.* 7. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ed il nostro ministro delle finanze, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE

§. I. *Stabilimento delle Tasse di Cancelleria.*

69 *Art.* 1. Le Tasse di Cancelleria sono stabilite, in tutti i Tribunali civili, e di commercio (32).

70 Benchè le materie di polizia correzionale siano attribuite ai tribunali civili dei circondarj, tuttavia gl'atti di procedura che li concernono non sono soggetti a queste tasse.

§. II. *Natura delle Tasse.*

71 Le Tasse di Cancelleria sono di tre sorte

1°. Quella d'iscrizione di ruolo di ciascuna causa.

2°. Quella stabilita per la redazione, e la trascrizione di alcuni Atti.

3°. Quella di spedizione dei giudizj, ed altri atti fatti, o depositati nella cancelleria (33).

§. III. *Tassa d'iscrizione al Ruolo*; *Quota*, *modo di percezione*.

72 *Art.* 3. Questa tassa è esigibile per la formazione del ruolo, e l'iscrizione di ciascuna causa sul ruolo al quale essa appartiene (34).

73 *Art.* 4. La tassa d'iscrizione a ruolo nelle cause di appello è di *cinque franchi* sull'appello dei tribunali civili, o di commercio; di *tre franchi* per le cause di prima istanza, o sull'appello dei giudici di pace, e di *un franco*, *e 50 centesimi* per le cause sommarie, e provisorie.

(30) Ossia Sommarie Esposizioni.
(31) Vedi - *Sentenze* dal N. 384 al 392.
(32) Art. 1 del Decreto della Consulta degl'8 Agosto 1809 (*Vedi il superiore* N. 1).
(33) Art. 9 *Idem* (*Vedi il superiore* N. 10).
(34) Art. 10 *Idem* (*Vedi il superiore* N. 11).

74 Nei tribunali di commercio la tassa d'Iscrizione al ruolo sarà egualmenmente di *un franco* , e 50 *centesimi* .

75 Il tutto senza pregiudizio della tassa dei 25 centesimi accordata , e pagabile dalle parti , agl'uscieri di udienza per ogni assegnazione di causa (35) .

76 *Art* 5. La tassa d'iscrizione al ruolo non può essere esatta che una volta per ciascuna causa , e ciò è perchè una causa che è stata cancelllata , e che si riscrive in fine del ruolo , non rende più alcuna tassa , salvo di far menzione della prima iscrizione , e del pagamento della tassa (36) .

77 *Art.* 6. Tutti gl'affari di commercio sono giudicati sommarj , di maniera che la tassa non deve essere che di *un franco* , e 50 *centesimi* , allora ancora che per mancanza di tribunale di commercio l'affare è portato direttamente avanti il tribunale civile , perche in questo caso la causa conserva la sua primitiva natura , e la legge da ai giudici civili le medesime attribuzioni , che ai giudici di commercio .

78 *Art.* 7. Le cause antiche , allorchè saranno portate avanti i tribunali attuali , dovranno , come le nuove essere iscritte al ruolo , e dovranno essere soggette alla tassa (37) .

79 *Art.* 8. L'opposizione formata posteriormente all'istallazione de'nuovi tribunali ad un giudicato reso in contumacia da un tribunale civile , o di commercio anteriormente alla stessa epoca , da luogo all'iscrizione al ruolo , ed al pagamento della tassa , allorchè in seguito di questa stessa opposizione si è citato sia per essere ricevuto come opponente , sia per ottenere le mani libere .

80 Ma non sarebbe lo stesso se la causa principale , essendo posteriore allo stabilimento de'nuovi tribunali , avesse di già pagata la tassa d'iscrizione al ruolo ; in questo caso l'opposizione non fa con la causa principale che una sola , e stessa istanza .

81 *Art.* 9. L'intervento , ed iscrizione in causa per garanzia , o altrimenti non danno egualmente luogo alla tassa , non essendo che accessorj ad una causa principale per la quale la tassa ha dovuto essere pagata .

82 *Art.* 10. Non è dovuta alcuna tassa d'iscrizione al ruolo per i giudizj che i tribunali usano rendere sulla semplice petizione giudiziaria , senza che vi sia stata formata domanda per citazione , sia per fare autorizzare una Donna , sotto il potere del marito a rivendicare li suoi diritti , ed azioni , sia per vendita di mobili , ed effetti sequestrati , sia per accettare un eredità sotto beneficio d'inventario , sia per far nominare un curatore ad una successione vacante , sia in fine per ogni altra causa che non presenti niente di contenzioso , e sulla quale il giudice decida , senza l'intervento di alcun contradittore .

83 Ma se vi è opposizione alla vendita de'mobili sequestrati , all'autorizzazione domandata dalla Donna all'ammissione al beneficio d'inventario , alla nominazione del curatore , in fine se s'impiega un'istanza sull'impetrazione , o esecuzione di questi giudizj , allora subito vi sarà una causa giudiziaria , che dovrà essere iscritta al ruolo prima di essere portata in giudizio , quindi la tassa d'iscrizione a ruolo sarà esigibile .

(35) Art. *Idem* .
(36) Art. *Idem* .
(37) Art. 4 *Idem* (*Vedi il superiore* N. 5) .

84 *Art.* 11. I *Referés* che sono l'oggetto del titolo XVI del libro V del codice di procedura civile (38), non sono soggetti alla tassa d'iscrizione al ruolo (39).

85 *Art.* 12. L'uso de' memoriali per chiamare in giudizio le cause è vietato; esse non potranno esserlo che nei ruoli, e secondo l'ordine della loro iscrizione (40). Gl'impiegati dell'Amministrazione devono vegliare che non si permetta l'appello di alcuna causa, prima del pagamento della tassa. I cancellieri sono inoltre personalmente responsabili delle ommissioni che avrebbero luogo in tal caso.

86 *Art.* 13. La tassa d'iscrizione al ruolo sarà percetta dal cancelliere, e ne verserà in ciascun mese la somma totale in mani del ricevitore del registro, sulla presentazione de' ruoli segnati, e contrassegnati dal presidente del tribunale (41).

87 Questa riscossione sarà portata dal ricevitore su di un registro particolare, segnato, e contrassegnato dal direttore.

88 La quietanza della tassa sarà data dal ricevitore ai cancellieri sopra ogni ruolo d'iscrizione di causa, avendo cura di distinguere le somme delle tasse sulle diverse sorti di cause. Questa quietanza non deve essere mai data dietro un semplice estratto del regolamento de' ruoli.

§. IV. *Diritti di redazione, e di trascrizione; loro quota; designazione degl'Atti che vi sono soggetti.*

90 *Art.* 14. Gl'Atti soggetti sulla minuta alla tassa di redazione, e trascrizione, ed alla percezione *di un franco e 25 sentesimi*, sono

Le accettazioni di successione sotto beneficio d'inventario.

Gl'Atti di viaggio.

Le consegne delle somme alle cancellerie nei casi previsti nell'art. 301 del codice di procedura civile (42), ed altri determinati dalle leggi.

Le dichiarazioni, affermazioni, ed altri simili atti fatti alla cancelleria, eccettuatene quelle che sono fatte alla richiesta del ministero pubblico.

I depositi dei registri, repertorj, ed altri titoli, o documenti fatti alle cancellerie di qualunque natura, e per qualunque siasi causa; deposito di firma, o parafrazione de' notari.

Le ricerche.

Gl'interogatorj sopra fatti, ed articoli.

Li processi verbali, atti, e rapporti fatti, o compilati dai cancellieri.

Le pubblicazioni di contratti de' matrimonj, divorzio, giudizj di separazione, atti, e scioglimenti di società, e di tutti gl'altri atti prescritti dai codici; non sarà percepita alcuna tassa di deposito per la remissione alla cancelleria di detti atti.

Le ricuse dei giudici.

Le rinunzie ad una comunità di beni, o successioni.

Le sommissioni di sigurtà, o cauzioni.

Le trascrizioni, e iscrizioni sui registri della cancelleria di opposizione,

(38) Vedi – *Sentenze* – dal N. 381 al 389.
(39) Art. 10 *Idem* (*Vedi il superiore* N. 11).
(40) Art. *Idem*.
(41) Art. *Idem*.
(42) Vedi – *Accessi* N. 7.

ed altri atti indicati dai codici, ad eccezzione della trascrizzione di sequestro dei beni immobili (43).

91 *Art.* 15. Oltre la tassa di redazione, e trascrizione sui processi verbali d'informazione, vi è luogo ad una tassa particolare di 50 centesimi per ogni deposizione di testimonj (44).

92 *Art.* 16. Gl'atti di viaggio devono essere compilati individualmente, benchè le parti, che li richiedono siano interessate solidariamente in una causa.

93 *Art.* 17. Le aggiudicazioni fatte in giustizia, il deposito dello stato certificato dal conservatore delle ipoteche di tutte le iscrizioni esistenti, e che ai termini dell'articolo 752 del codice di procedura civile (45) deve essere annesso al processo verbale.

Il deposito dei titoli di credito per la distribuzione de'denari per contribuzione, o per ordine.

Gl'ordini sulle contribuzioni, o note di collocazione.

I cancellamenti de'sequestri sui beni immobili.

Le offerte maggiori fatte alle cancellerie.

In fine la trascrizione alla cancelleria del sequestro dei beni immobili.

Sono sottoposte egualmente alla tassa di redazione, e trascrizione, secondo le quote qui appresso; cioè

Tre franchi per la trascrizione dell'esecuzione.

La stessa tassa per deposito dello stato dell'iscrizzioni esistenti.

Un franco, *e* 50 *centesimi* per deposito dei titoli di credito, e ciò per ogni produzione.

La stessa tassa per ogni atto di offerta maggiore, e cancellazione di sequestro.

Per la redazione delle aggiudicazioni *un mezzo per cento* sui primi 5000 *franchi*, *e* 25 *centesimi* per 100 franchi per il di più dei 5000 franchi.

Sopra ciascuna nota, o mandato di collocazione rilasciata, 25. *centesimi per cento franchi* per il di più dei 5000. franchi.

Sopra ciascuna nota, o mandato di collocazione rilasciata 25. *centesimi per* 100 *franchi* dell'importo del credito assegnato (46).

84 *Art.* 18. Gl'Atti di deposito saranno trascritti in seguito gl'uni dagl'altri su di un Registro segnato, e contrasegnato dal Presidente del Tribunale.

95 Gl'Atti di discarico di questo medesimo deposito saranno portati sul registro in margine dell'atto di deposito, e sottoposti alla stessa tassa di redazione, e trascrizione (47).

96 *Art.* 19. Questa tassa di redazione, in caso di rivendita all'incanto non è dovuta che su ciò che eccede la prima aggiudicazione.

97 Non è esigibile per le licitazioni, che sul valore della parte acquistata dal *Collicitante*, se resta aggiudicatario.

(43) Le tasse non saranno dovute, se non quando ne sarà rilasciata la spedizione della trascrizione Art. 12 del Decreto (*Vedi il superiore* N. 20).

(44) *Idem*.

(45) Vedi – *Sentenze* N. 321.

(46) Articolo 12 del detto Decreto (*Vedi il superiore* N. 21).

(47) Articolo 13 Idem (*Vedi il superiore* N. 23).

98 In niun caso la percezione non potrà essere al di sotto della tassa fissa di un *franco*, *e* 25. *centesimi* determinata per li più piccoli atti (48).

Art. 20. Allorchè in seguito d'Appello una aggiudicazione sarà annullata, vi sarà luogo di restituire la tassa proporzionale di redazione (49).

99 *Art.* 21. La Tassa fissa di redazione, e di trascrizione, come ancora quella di spedizione, essendo la mercede della formalità non dovranno in verun caso restituirsi (50).

100 *Art.* 22. La tassa di redazione è giudicata ricevuta dal Cancelliere nel momento che egli trascrive l'atto, perciò viene riscossa subito che l'atto è trascritto, o compilato da quest'Officiale, ed i Ricevitori possono fin d'allora farne la domanda.

101 Le tasse sono percepite sulle minute degl'atti, sotto i quali li Ricevitori mettono la loro relazione dopo averne fatta ricevuta nei Registri a ciò destinati.

§. 5. *Tasse di Spedizioni*; *Loro differenti Classi*, *e Quote*.

102 *Art.* 23. Le tasse di spedizione di giudizj, ed altri atti fatti, e depositati alla Cancelleria sono di

Due Franchi per ruolo per le spedizioni di Giudizj definitivi sull'Appello de'Tribunali Civili, e di Commercio, sia in contradittorio giudizio, sia in Contumacia.

103 *Un franco*, *e* 25. *centesimi* per ruolo per le spedizioni di Giudizj definitivi, resi dai Tribunali Civili, sia in contumacia, sia in contradittorio Giudizio deffinitivi, o soggetti all'Appello; Quelle delle decisioni degl'Arbitri; Quelle dei giudizj resi sull'Appello dei Giudici di Pace, quelle delle Vendite, ed Affitti Giudiziarj.

104 *Un franco* per ruolo per le spedizioni dei giudizj interlocutorj, preparatorj, ed istruzione delle ricerche interrogatorie, rapporti di Periti, deliberazioni, parere dei parenti, Depositi di bilancio, Carte, e Registri, degl'Atti di esclusione, o scielta dei Tribunali di Appello, dichiarazione affirmativa, rinuncia alla Comunione, o successione, e generalmente di tutti gl'Atti fatti, o depositati alla Cancelleria, non specificati negl'Articoli precedenti, ed insieme tutti li Giudizj de'Tribunali di Commercio (51).

105 *Art.* 24. Questa tassa si riscuote dal Ricevitore del Registro sulle spedizioni, e v'inserisce la sua relazione, che pone in entrata sul registro dell'esazione delle Tasse di Cancelleria.

106 Le spedizioni conterranno 20. Linee in ogni pagina, ed 8, a 10. sillabe a linea, compensazione fatta dell'une, colle altre (52).

107 Una spedizione non deve pagare meno della tassa fissata per il ruolo, benchè ella non contenga un ruolo di Scrittura; se essa ne contiene più, la tassa per un ruolo cominciato è dovuta come per un ruolo intiero.

108 I Ricevitori devono esaminare con attenzione le spedizioni che loro sono

(48) Art. 14 Idem (*Vedi il superiore* N. 24).
(49) Art. 15 Idem (*Vedi il superiore* N. 25).
(50) Art. Idem.
(51) Art. 17, 18, e 19 del Decreto suddetto (*Vedi dal superiore* N. 28 al 30
(52) Art. 16 del Decreto (*Vedi il superiore* Num. 27).

presentate, ed assicurarsi se il numero delle linee per pagina, e delle sillabe alla linea non ecceda quello fissato di sopra.

109 *Art.* 26. Si era messo in uso in molti Tribunali dell'Impero l'introdurre i Giudizj sulle note delle dichiarazioni, e deposizioni di testimonj, e di giudicare sulle minute d'informazione presentate all'udienza, ciò che dispensava le parti dal prendere le spedizioni delle medesime; ma il Ministro della Giustizia si è elevato contro questo abuso, ed ha deciso che le parti debbino essere astrette a produrre spedizioni in forma dei documenti de'quali si tratta.

§. 6. *Obbligazioni de' Cancellieri.*

110 *Art.* 27. I Cancellieri non possono rilasciare alcuna spedizione senza che le tasse non siano state pagate, sotto pena di restituzione di tassa, e di 100. franchi di ammenda, salvo in caso di frode, e di malversazione evidente ad essere citati in giudizio avanti li Tribunali, conforme alle Leggi (53).

111 Per assicurarsi che i Cancellieri adempiano esattamente alle loro obbligazioni per questa parte, i Ricevitori faranno delle note sui loro registri, e repertorj, e li paragoneranno con gl'Articoli di riscossione portate al registro delle tasse di Cancelleria; Se scuopriranno delle contravenzioni, le attesteranno con dei Processi verbali, e ne renderanno subito conto al loro Direttore.

112 Le penali incorse dai Cancellieri saranno portate sul registro di riscossione alla Colonna che gli è destinata.

113 *Art.* 28. Li Cancellieri dei Tribunali Civili, e di Commercio terranno un registro segnato, e contrasegnato dal Presidente nel quale scriveranno giorno per giorno gl'atti sottoposti alle tasse di Cancelleria, le spedizioni che rilascieranno, la natura di ogni spedizione, il Numero delle Carte, il Nome delle Parti con la menzione di quella a cui la spedizione sarà rilasciata (54).

114 La Legge non pronuncia pena per mancanza di questo registro, ma se i Proposti vi rinvengono delle omnissioni, o delle irregolarità, ne informeranno il Procuratore Imperiale del Tribunale affinchè ne faccia al Cancelliere le istanze convenevoli. Ne daranno egualmente avviso al loro Direttore.

115 I Cancellieri sono tenuti a comunicare questo registro ai Preposti dell' Amministrazione tutte le volte che ne saranno richiesti.

§. 7. *Retribuzioni concesse ai Cancellieri.*

116 *Art.* 29. Le retribuzioni accordate ai Cancellieri sul prodotto della Tassa di Cancelleria sarà di 30 *Centesimi* per ogni ruolo di spedizione.

Di un *decimo per franco* sui prodotti della tassa d'iscrizione al ruolo, e di quella stabilita per la redazione, e trascrizione.

117 Questi prodotti devono essere distinti nel conto fatto con questi Cancellieri nel fine di ciascun mese; si deve enunciarvi il numero dei ruoli per evitare ogni confusione.

118 *Art.* 30. La retribuzione di 30 centesimi per ruolo di spedizione non sarà che di 20 centesimi per tutte quelle che gl'Agenti del Governo diman-

(53) Art. 21 del Decreto (*Vedi il superiore* Num. 33).

(54) Art. 23 del Decreto (*Vedi il superiore* Num. 36).

deranno in suo nome, e per sostenere i suoi diritti. Li Cancellieri non sono tenuti a questo riguardo, ad alcune anticipazioni.

119 Le spedizioni di tal fatta saranno portate sul registro delle riscossioni del Ricevitore *per memoria soltanto*, e ne sarà fatto un conto particolare. I Ricevitori consegneranno questi Articoli sul Sommario di scoperta, affine di chiederne la riscossione, se vi ha luogo contro le parti. Il numero di Sommario di scoperta deve essere indicato in margine del registro, e la relazione sulla spedizione farà menzione che la tassa è stata registrata per memoria.

120 Allorchè queste Tasse sono rimborsate dalle parti, li Ricevitori ne fanno un secondo registro in riscossione effettiva con la mensione in margine del numero dell'Articolo del Sommario, e della data del primo registro fatto per memoria, in margine del quale annotano la data del secondo. Essi rendono conto in seguito di queste tasse, come ancora della retribuzione dovuta al Cancelliere, e delle altre riscossioni, e retribuzioni di questa natura.

121 Se queste tasse vanno a mancare per l'insolvibilità delle parti, i Cancellieri non potranno pretendere alcuna retribuzione.

122 *Art.* 31. Le retribuzioni sono pagate dal Ricevitore alla fine di ogni mese, su di un mandato del Presidente del Tribunale unito alla fine del conto calcolato fra il Ricevitore, e Cancelliere, ed approvato dal Direttore.

123 *Art.* 32. La Tassa che è attribuita ai Cancellieri per la communicazione ad ogni creditore del Processo Verbale d'apertura d'ordine dell'estratto dell' iscrizzione dei titoli, e carte che sono state prodotte, come pure le tasse di ricerca fissate dal Decreto della Consulta delli 8 Agosto 1809 (55) sono mercedi a loro personali, e perciò non devono alcun conto all'Amministrazione.

124 *Art.* 33. E'proibito alli Cancellieri, e loro Commessi di esiggere nè di ricevere altre tasse che quelle che sono loro attribuite, nè alcuna tassa di pronta spedizione, sotto pena di 100 franchi di ammenda, e della destituzione.

§. 8. *Distinzione da farsi sulli stati di prodotto.*

125 *Art.* 34. I Ricevitori porteranno sui loro stati del mese al capitolo della riscossione il prodotto distinto delle diverse specie di tasse di cancellerie, e delle penali sopra questa parte, ed al capitolo di spesa le retribuzioni pagate nelle mani de'Cancellieri.

(55) Vedi il superiore N. 38.

DIRITTI CIVILI

SOMMARIO

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO *Delle Persone*
TITOLO PRIMO *Del godimento, e della privazione dei Diritti Civili.*
CAPITOLO PRIMO *Del godimento dei Diritti Civili.*

1 *Art.* 7. L'esercizio dei Diritti Civili è indipendente dalla qualità di *Cittadino*, quale non si acquista nè si conserva che in conformità della Legge Costituzionale.

2 *Art.* 8. Qualunque francese gode dei Diritti Civili.

3 *Art.* 9. Qualunque individuo nato nell'Impero da uno straniero, potrà nell' anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di *francese* purchè risedendo nell'Impero dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, promette formalmente di stabilire il suo domicilio nel impero francese, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno dall'atto della suddetta promessa.

4 *Art.* 10. I figli nati da un francese in paese straniero, sono francesi.

5 I figli nati in paese straniero da un francese, il quale abbia perduta la qualità di francese, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell'Articolo nono (1).

6 *Art.* 11. Lo straniero godrà nell'Impero de' medesimi Dritti Civili, ai quali sono, o saranno ammessi i francesi, in vigore dei trattati della nazione a cui tale straniero appartiene.

7 *Art.* 12. La straniera che si mariterà con un francese, seguirà la condizione del marito.

8 *Art.* 13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nell'impero, godrà ivi di tutti i diritti civili sino a che continuerà a risiedervi.

9 *Art.* 14. Lo straniero, anco non residente nell'Impero, potrà citarsi avanti li Tribunali Imperiali per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un francese nelli Stati francesi.

10 Potrà parimente essere chiamato avanti i Tribunali imperiali per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un francese.

11 *Art.* 15. Un francese potrà essere citato avanti un Tribunale dell'impero per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero con uno straniero.

(1) Argum. ex L. 19 ff. de stat. homin.

12 *Art.* 16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese, e dei danni risultanti dal Processo (2), quando non posseda nell'impero beni stabili di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento.

CAPITOLO II. *Della privazione dei Diritti Civili.*

SEZIONE I. Della Privazione dei Diritti Civili derivata dalla perdita d lla qualità di Francese.

13 *Art.* 17. La qualità di Francese si perde 1°. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero. 2°. per l'accettazione non autorizzata dal Governo di pubblici impieghi conferiti da un Governo estero. 3°. per l'aggregazione a qualsivoglia cooperazione straniera che esigge distinzione di nascita; 4°. finalmente per qualunque stabilimento, con animo di non più ritornare (3).

14 Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz'animo di ritornare.

15 *Art.* 18. Il francese che abbia perduta la qualità di francese, potrà sempre ricuperarla rientrando nell'Impero coll'approvazione del Governo, e dichiarando di volersi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla Legge Francese.

16 *Art.* 19. Una francese maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

17 Se rimane vedova, ricupererà la qualità di francese, quando essa abiti nell'Impero, o vi rientri coll'approvazione del Governo, e dichiari di voler fissare il domicilio nell'Impero.

18 *Art.* 20. Gl'individui che riacquisteranno ne'casi contemplati dagl'Articoli 10, 18, e 19. la qualità di francesi, non potranno valersene, se non dopo d'aver adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

19 *Art.* 21. Il francese che senza autorizazione del Governo entrasse al servizio militare di potenza estera, e si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà le qualità di francese.

20 Non potrà rientrare nell'Impero senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità di francese, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino (4) restando però in vigore le pene stabilite dalle Leggi Criminali contro i francesi, li quali hanno portate, o porteranno le armi contro la patria.

SEZIONE II.

Della privazione dei Diritti Civili, in conseguenza di Condanne Giudiziali.

21 *Art.* 22. Le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato da ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile (5).

22 *Art.* 23. La condanna alla morte naturale, produce la morte civile (6).

(2) Institut. Tit. de satisdation. paragrafi 5, 6 L. Unica Cod. de Satisdand, L. 46 in princip. ff. de Procuratorib. L, 6 ff. judicatum soloi.

(3) L. 19 parag. 4 de Captivis, et Postlimin. reversis Argum. ex L. 17 Cod eod.

(4) Argum. Leg. 19 parag. 4 ff. de Captiv. et Postlimin Revers.

(5) L. 2 ff. de Paenis Ulpian. Fragment, Tit. 10 parag. 3.

(6) L. 29 ff. de Paenis.

23 *Art.* 24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la Legge lo determina.

24 *Art.* 25. Per la morte civile il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva (7), si apre la successione a pro de'suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente, e senza testamento (8).

25 Non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione li beni che avesse di poi acquistato (9).

26 Non può disporre de' suoi beni in tutto, od in parte per donazione fra vivi, nè per testamento (10), nè riceverne per li stessi titoli, eccetto che per causa di alimento (11).

Non può essere nominato Tutore, nè concorrere agl'atti relativi alla Tutela (12).

27 Non può essere testimonio in un atto solenne, ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio (13).

28 Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto fuori che in nome, e col Ministero di un Curatore specialmente nominato dal Tribunale avanti del quale è stata introdotta l'azione.

29 Egli è incapace di contrarre un Matrimonio che produca alcun effetto civile.

31 Il Coniuge, ed i suoi eredi potranno respettivamente far uso delle ragioni, e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la morte naturale (14).

32 *Art.* 26. Le condanne proferite in contradittorio non producono la morte civile se non dal giorno della loro esecuzione tanto reale che in effigie.

33 *Art.* 27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all'esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

34 *Art.* 28. Duranti i cinque anni, li condannati in contumacia saranno privi dell' esercizio dei diritti civili, sino che si presentino in giudizio, e vengano nel decorso di questo termine arrestati.

35 I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degl'assenti.

36 *Art.* 29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni da computarsi dal giorno dell'esecuzione, o verrà in questo termine preso, e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*; L'accusato sarà restituito nel possesso de'suoi beni, e nuovamente giudicato, e se nella nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che

(7) L. 10 de bonis Proscriptorum,

(8) Novell. 17 Cap. 12 Novell. 134 Cap. ult. Auth. bona damnatorum Cod. de bonis Proscriptorum.

(9) L. primo Cod. de haered. instituend. L. 17 in princip. ff. de paenis, L. 12 ff. de jure fisci.

(10) L. 15, et 31 parag. 4 ff. de donat. L. 8. parag. 1, 2, 4 ff. qui testan. facere possunt L. 1 parag. 2. ff. de Legat. 3.

(11) L. 3 ff. de his quae pro non scriptis habent L. 16 ff. de interdict, et relegat. L. 8 ff. de annuis Legat.

(12) Argum. ex L. 2 Cod de Legit. Tutor.

(13) L. 3 parag. 5 ff. de Testib. Institut. Tit. de Testamen Ordin parag. 7.

(14) L prima Cod de Repud., et judicio moribus sublato Argum. ex L 22 parag. 7 ff. soluto Matrimonio. Veggasi su ciò il Parere del Consiglio di Stato dell' inferiore N. 42.

che porti egualmente alla pena civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell' esecuzione della seconda sentenza.

37 *Art.* 30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gl'effetti che avea prodotti la morte civile nell'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni, sino al giorno della di lui comparsa in giudizio (15).

38 *Art.* 31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni accordati senza essersi presentato o senza essere stato preso, ed arrestato, sarà considerato morto nell'integrità de' suoi diritti; La sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell'azione civile la quale non potrà essere attentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile (16).

39 *Art.* 32. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne'suoi diritti civili per il tempo avvenire.

40 *Art.* 33. I beni acquistati dal condannato, dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno alla Nazione per diritto di caducità.

41 Tuttavia il Governo potrà disporre a favore della Vedova, de' figli, o Parenti del condannato, in quel modo che l'umanità sarà per suggerirgli.

Vedi - *Delitti* dal N°. 66. al 71.

IV.

Seduta delli 19. *Agosto* 1809., *approvata li* 20. *dal susseguente Settembre.*

42 Il Consiglio di Stato, che ha veduto il rapporto fatto dal Gran Giudice Ministro della Giustizia, e le osservazioni del Ministro delle Finanze, sulle difficoltà sopraggiunte, dopo la pubblicazione del Codice Napoleone, relativamente al modo di amministrazione de'Beni de'condannati in contumacia, dopo di aver udite le Sezioni di Legislazione, e delle Finanze, sulle questioni prodotte, cioè: 1°. se l'Articolo 28. del Codice Napoleone disponga soltanto per le cause di contumacia da giudicarsi, o se abbia disposto per quelle giudicate anteriormente alla pubblicazione della Legge delli 27. Ventoso Anno VI. (18. Marzo 1803.); 2°. Se al Demanio, o agl'Eredi presenti appartiene il Governo, e l'Amministrazione dei Beni de'quali fa menzione l'Articolo 28., poc'anzi citato (17) è da qual epoca tali eredi potrebbero dimandarla.

43 E' di parere che in conformità dell' Articolo 2. del Titolo preliminare del Codice Napoleone, il quale prescrive, che *la Legge non dispone se non per l'avvenire, e non ha effetto retroattivo* (18), si dee prender per norma la disposizione della Legge che era in vigore al tempo in cui la condanna è stata pronunciata.

44 Che riguardo alle cause in contumacia, in cui la sentenza è anteriore al-

(15) L. 2 Cod. de repr. Reis. Argum. ex Leg. 4. ff. de requirend. vel absent damnand.

(16) L. 1 parag. 4 ff. de requirend vel Absen. damnand. Argum. ex L. 13 parag. 1 ff. qui testamenta facere possunt.

(17) Vedi li superiori N. 34, e 35.

(18) Vedi l'Articolo - Leggi N. 12.

la pubblicazione del Codice Napoleone, si debbono osservare le disposizioni della Legge delli 16. Settembre 1791., o del Codice Penale delli tre Brumajo Anno IV.

45 In quanto alle cause, ed alle condanne che traggono con se la morte civile, posteriori alla pubblicazione del Codice Napoleone, poichè l'articolo 28 prescrive che i Beni saranno amministrati come quelli delle persone assenti, e che a tenore dell' Articolo 120. (19) gl'eredi presunti degl'assenti hanno la facoltà di ottenere il possesso provisorio. dando cauzione, da ciò ne risulta che l'Amministrazione del Demanio è obbligata di agire, e di procedere a tutti gl'atti necessarj per mettere sotto sequestro li beni, e diritti del contumace, e che essa dee amministrarli a profitto dello Stato, finchè ne sia dato il possesso agl'eredi.

46 Che finalmente nel sistema anteriore, e posteriore alla pubblicazione del Codice Napoleone, i Diritti dei Creditori legittimi possono essere esercitati, dopo essere stati riconosciuti dai Tribunali, e che l'Amministrazione può accordare dei soccorsi alle mogli, ed ai figli, a' padri, ed alle madri in istato di bisogno.

47 Che il presente parere dee essere inserito nel Bollettino delle Leggi (20).

DIRITTI D'INGRESSO IN ROMA.

Deliberazione del Consiglio Municipale di Roma dei 27 Febraro 1811 sul pagamento della Tassa di Vetture, e Cavalli che entrano in Roma.

1 Il Consiglio Municipale di Roma visto il Decreto Imperiale degl'11 Agosto 1810, sulle rendite Municipali della Città di Roma.

Visto il Decreto della Consulta sull' *Octroi* Municipale dei 14 Settembre 1810 (1).

Visti li due contratti del Sig. Pietro Paolo Paperi sulla Tassa de'Cavalli ec.

Udito il rapporto del Sig. Maire.

Considerando che nel Decreto della Consulta sono aboliti tutti li dazj percetti alle porte della Città, ed ai Ponti a profitto di diversi particolari, ed a titolo di *Ritornelli*.

Considerando che il medesimo Decreto esenta ancora dal dazio gl'oggetti addetti all'Agricoltura.

Considerando che le carozze, carri, ed altri mezzi di trasporto non sono immediati oggetti di Agricoltura, e perciò non sono compresi nel Decreto della Consulta.

Ha deliberato

2 *Art.* 1. Li contratti stabiliti dal passato Governo col Paperi non soffrono alcuna innovazione, e sono osservati.

3 *Art.* 2. L'antica Tariffa trascritta sotto la presente deliberazione, e risguardante l'esiggenza della Tassa addetta alla Polizia delle strade è conservata.

4 *Art.* 3. Sarà cura dell'Appaltatore di esiggere le corrispondenti Tasse anco per il tempo passato, e versare nella Cassa Municipale la corrisposta dovuta ne'tempi prescritti.

(19) Vedi Tom. I pag 138 N. 9.

(20) Questo Parere fu pubblicato, e reso esecutorio per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma dal primo Maggio 1812.

(1) Vedi – Octroi N 478.

5 *Art.* 4. Li morosi saranno costretti al pagamento , a seconda delle Leggi veglianti .

6 OGGETTO	TASSA				
	Per volta		Per mese		Per anno
	baj.	quat.	baj.	quat.	Scudi
Barozze					6
Carri , Carette , Caretti , e Trascini .					4
Caretti per lo Stabbio . . .					2
Cavalli , e Muli da Tiro . .			30		
Cavalli , e Muli da Vittura . .			80		
Bestie da Soma per l'entrata . .				2½	
Somari				1	
Barozze per l'entrata . . .	03				
Carri , Carretti , Carette , e Trascini Forestieri	02				
Carozze , e legni Forastieri . .	10				
Calessi forastieri , e simili . .	05				

Il Duca Braschi Onesti Maire , e Presidente
Gioanni Celestini Segretario

Vista , ed approvata la presente deliberazione .
Roma li 11 Marzo 1811.

Il Prefetto TOURNON

DIRITTO DI PESA E MISURAZIONE

1 *Decreto Imperiale de'26 Settembre 1812 sull'esigenza del Diritto di Pesa , e Misurazione .*

A Bordo del Carlo Magno li 26 Settembre 1811.

NAPOLEONE ec. ec

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno

Sentito il nostro Consiglio di Stato

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

2 *Art.* 1. Le disposizioni del Decreto dei 15 Novembre 1810 che ordina che le riscossioni delli Octroi saranno fatte per via di mano Regia sono applicabili agl'affittuarj del diritto della pesa , e misurazione .

Art 2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto .

Firmato - NAPOLEONE

DIRITTI RIUNITI

SOMMARIO

I.

Delli 28 *Messidoro anno XIII.* (17 Luglio 1805.)

NAPOLEONE ec. ec. ec.

1. *Art.* 1. Il consigliere di stato, direttor generale dell'amministrazione dei diritti riuniti, potrà d'ora innanzi autorizzare la traduzione in giudizio dei preposti da lui dipendenti.

2 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro delle finanze sono incaricati ciascuno in ciò che lo concerne della esecuzione del presente decreto (1).

3 L'esazione degl'octroi viene incorporata coi diritti riuniti.

Vedi - *Octroi* dal N°. 1070 al 1096.

DIRITTI DEL TESORO PUBBLICO

Vedi - *Contribuzioni* dal N°. 232 al 256.

DISCIPLINA DE'TRIBUNALI

Vedi - *Corte Imperiale* dal N°. 29 al 48.

DISCORSI SEDIZIOSI

Vedi - *Tribunale Marittimo* N°. 134.

Vedi - *Delitto* N°. 55 e 56.

DISERTORI

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec.

Ordina :

1 *Art.* 1. Ogni Funzionario pubblico convinto di aver favorito la diserzione, impedita, o ritardata la partenza dei Disertori, e de'Coscritti, tanto per mezzo di scritti, quanto per mezzo di discorsi, sarà punito con due anni

(1) Questa Legge fu pubblicata, e resa Esecutoria per li Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Luogotenente del Governator Generale di Roma, con ordine dei 4 Febraro 1812.

di prigionia, ed inoltre condannato ad una multa che non potrà essere minore di 500. franchi, nè maggiore di 1500.

2 Sarà inoltre destituito dalle sue funzioni (1).

3 *Art.* 2. Ogni abitante convinto di aver dato scientemente ricetto alla persona di un disertore, o di un Coscritto, o di aver aver favorito la sua fuga, o di averlo in qualunque maniera sottratto alle procedure ordinate dalla Legge, sarà condannato per via di Polizia correzionale ad una multa che non potrà essere minore di 500. franchi, ne eccedere li 1500, e ad un'anno di prigionia.

4 La prigionia sarà di due anni, se il Disertore, o il Coscritto sia stato ricovrato coll'armi, e bagagli (2).

5 *Art.* 3. Quello che avrà ricevuto in casa propria un Disertore, o Coscritto fuggitivo. non sarà ammesso a poter addurre per scusa sufficiente, che il detto Disertore, o Coscritto fosse entrato in casa sua in qualità di Servitore salariato, a meno che non l'avesse preventivamente presentato all'Amministrazione del suo Cantone per interrogarlo, esaminare le sue Carte, e Passaporti, e per assicurarsi con tutti li mezzi possibili che non sia nel caso della Diserzione, nè della Coscrizione (3).

6 *Art.* 4. La negligenza degl'Amministratori riguardo a questo sarà punita con una prigionia di due anni.

7 In caso di connivenza per favorire la deserzione, saranno loro applicate tutte le pene comminate nel soprascritto Articolo primo (4).

8 *Art.* 5. Quei che fossero convinti di aver fatte delle false dichiarazioni all' Amministrazione del Cantone per favorire la diserzione, saranno tradotti in giudizio, e puniti colle stesse pene di quelli che gli hanno dato ricetto (5).

9 *Art.* 6. Resta proibito ad ogni Soldato di vendere le sue armi, e il suo equipaggio, e ad ogni persona di comprarle.

Le armi, ed equipaggio comprate in contravenzione della Legge saranno confiscate, e portate agl'arsenali, ed altri depositi d'armi. I compratori, mezzani, e complici saranno rimessi alla Polizia correzionale per essere puniti con una multa, che non potrà credere 3000. franchi, oltre le pene della prigionia secondo le disposizioni del Codice di Polizia (6).

10 *Art.* 7. Le stesse pene avranno luogo contro di quelli che riceveranno, e riterranno presso di loro de' Disertori, o Coscritti Refrattarj del regno d'Italia consapevoli della loro disobbedienza alle Leggi del loro paese (7).

11 I Procuratori Imperiali presso i Tribunali di Prima istanza invieranno nel termine di 24. ore all'Amministrazione del Registro il Giudicato che pronuncia la multa; Questa Amministrazione sarà incaricata della riscossione, e ne procurerà il pagamento per le vie ordinarie di Giustizia, ed anco, se occorra con la vendita di una sufficiente quantità di beni mobili, e stabili dei Condannati.

(1) Estratto della Legge dei 24 Brumale anno VI (14 Novembre 1797) Art. 2, e della Legge dei 17 Ventoso anno VIII (8 Marzo 1800) Art 14.

(2) Estratto della Legge dei 24 Brumale anno VI Art. 4, e della Legge de' 17 Ventoso anno VIII Art. 13, 14.

(3) Estratto dei 24 Brumale anno VI Art. 5, e della Legge de' 17 Ventoso anno VIII Art. 14.

(4) Estratto dell'Articolo 6 della Legge de' 24 Brumale anno VI, e dell'Articolo 14 della Legge dei 17 Ventoso anno VIII

(5) Articolo 7 Idem.

(6) Estratto della Legge dei 28 Marzo 1793 Art. 5

(7) Estratto della Legge dei 30 Decembre 1809.

12 Nel caso in cui i condannati alle multe sopra dette non avessero al momento della loro condanna una sufficiente quantità di Beni per pagarle l'Amministrazione potrà in tutti i tempi far sequestro, e vendere pel pagamento delle medesime fino al debito ammontare tutti i beni mobili, e stabili che ricaderanno ai condannati qualunque sia il titolo, o la natura di essi (8).

II.

13 La Consulta Straordinaria, veduta l'urgenza di provedere agl'inconvenienti che provengono dalla disarzione delle Truppe Napoletane che si trovano stazionate, o di passaggio nella Città di Roma, e nelli Stati Romani.

Veduta la deliberazione di quest'oggi concernente quelli che favoriscono la diserzione, danno ricetto ai disertori, e comprano armi, e bagagli de' militari. Ordina:

14 Le disposizioni della deliberazione di questo giorno saranno applicabili a quei che favoriranno la diserzione, o fuga dei Soldati Napoletani, stazionati, o di passaggio nella Città di Roma, e negli Stati Romani, come pure a quegli che li avessero ricovrati, sottratti alle procedure dirette contro di loro, ritardata, o impedita la loro partenza, ovvero avessero comprato dai militari Napoletani le loro armi, o equipaggio.

15 Punizione dei Disertori - Vedi - *Coscrizione* N. 80, 81. dal 489, al 493, dal 771, all'862, dal 959, al 968.

16 Punizione di chi favorisce la diserzione - Vedi - *Coscrizione* dal N°. 499, al 508.

17 Disertori Marinari - Vedi - *Prede Marittime* dal N°. 119, al 126. Vedi - *Polizia* N°. 115.

VI.

18 *Delli* 30. *Decembre* 1809.

Le pene prescritte contro coloro che danno ricetto ai disertori, ed a coscritti refrattarj dalle Leggi delli 24. Brumajo Anno VI. (9), e 17. Ventoso Anno VIII. (10), avranno luogo contro qualunque Francese che riceverà, e riterrà, in sua casa disertori. o coscritti refrattarj del Regno d'Italia, se gli sarà nota la loro disobbedienza alle Leggi del loro paese (11).

DISTILLAZIONI

Imposizione sulle distillazioni di Grano - Vedi - *Contribuzione fondiaria* dal N°. 848, all'853.

DISTRIBUZIONE

Di Stampe - Vedi - *Stampe*.

Distribuzione per Contributo - Vedi - *Sentenze* dal N°. 217, al 234.

DISTRUZIONE

Di Carte, e Scritture contenute in pubblici Depositi - Vedi - *Autorità Pubblica* dal N°. 44., al 47.

(8) Estratto dell'Articolo 11 della Legge dei 17 Ventoso anno VIII.

(9) Vedi Tom. II Tit. Coscrizione pag. 247, dal N 449 al 513.

(10) Vedi - Idem dal N. 494 al 497.

(11) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma con ordine del primo Maggio 1812.

Di oggetti appartenenti ai Cittadini - Vedi - *Furti* dal N°. 91, al 134.

D I V I S A

Vedi - *Autorità pubblica* N°. 50.

D I V I S I O N E

Con dei Minori - Vedi - *Giudice di Pace* dal N°. 190, al 197.

Fatte dal Padre, e Madre - Vedi - *Testamento* dal N°. 134, al 140.

Fra Coeredi - Vedi - *Vendita* dal N°. 214, al 238.

DIVISIONE TERRITORIALE

S O M M A R I O

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Luglio 1809 sulla divisione delli Stati Romani N. 1, 2.

II Ordine della stessa Consulta dei 2 Agosto 1809 con cui si dividono li Stati Romani in due Dipartimenti, e questi in Circondarj che si designano dal N. 3 al 9.

I.

1 *Art.* 1. Li Stati Romani saranno divisi in Dipartimenti, ed in Circondarj Comunitativi: Li Circondarj in Cantoni, e li Cantoni in Comuni.

2 *Art.* 2. Incominciando dal momento della Pubblicazione della nuova Divisione Territoriale, tutte le Denominazioni attuali delle Provincie cesseranno di sussistere,

II.

3 *Art.* 1. Li Stati Romani, non compresa la città di Roma, ed il suo Territorio saranno divisi in due Dipartimenti.

4 *Art.* 2. Questi due Dipartimenti saranno nominati uno il Dipartimento del Tevere (1), e l'altro il Dipartimento del Trasimeno.

5 *Art.* 3. Il Prefetto del Dipartimento del Tevere risiederà nella Città di Roma.

6 *Art.* 5. Il Capo luogo del Dipartimento del Trasimeno resterà fissato nella Città di Spoleto.

7 La Corte di Giustizia Criminale del detto Dipartimento risiederà nella Città di Perugia.

8 *Art.* 5. Il Dipartimento del Tevere avrà cinque Circondarj Comunali li di cui Capi luoghi saranno stabiliti nelle Città di Viterbo, Velletri, Frosinone, Tivoli, Rieti (2).

9 *Art.* 6. Il Dipartimento del Trasimeno sarà composto di quattro Circondarj Comunali, e sono le Città di Spoleto, Parugia, Foligno, Todi,

Vedi - *Dipartimento di Roma*.
Dipartimento del Trasimeno.

(1) Col Decreto Imperiale firmato li 20 Febraro 1810, e riportato all'Articolo - Roma N. 15 questo Dipartimento deve chiamarsi Dipartimento di Roma.

(2) Questo Dipartimento contiene la seguente Popolazione,

Circondarj	Popolazione
Roma - - - - - - -	153 054
Frosinone - - - - - -	98 127
Rieti - - - - - - -	74 508
Tivoli - - - - - -	58 725
Velletri - - - - - -	86 661
Viterbo - - - - - -	114 275
Totale - - - - - -	586 110

DIVORZIO

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE

Libro primo Titolo VI del divorzio

CAPO I. *Delle cause del divorzio*.

1 *Art.* 229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie (1).

2 *Art.* 230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune (2).

3 *Art.* 231. I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, e ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro (3).

4 *Art.* 232. La condanna di uno de'conjugi a pena infamante, sarà per l'altro una causa di divorzio (4).

5 *Art.* 233. Il consenso scambievole, e perseverante de'conjugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni, e dopo gl'esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e che esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio.

CAPO II. *Del divorzio per causa determinata*

SEZIONE I. *Delle forme di divorzio per causa determinata*.

6 *Art.* 234. Qualunque sia la natura dei fatti, o dei delitti che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere proposta che avanti al tribunale del circondario in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

7 *Art.* 235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l'azione per divorzio resterà sospesa fino al giudicato del tribunale criminale; allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dal giudicato criminale alcun motivo d'inammissibilità ad eccezzione pregiudiziale contro il conjuge attore.

(1) L. 8 parag. 3 Cod. de Repud., et judic. morib. sublat. Novell. 22 Cap 15 parag. 2 Novell. 117 Cap. 8 parag 2.

(2) Leg. 8 parag. 2 Cod. de repud., et judic. morib. sublat. Novell. 22 Cap. 15 parag 1 Novell. 117 Cap 2 parag. 5.

(3) Leg. 8 parag. 2, 3 Cod. de repud., et morib. judic sublat. Novell. 22 Cap. 15 parag. 1 Novell. 117 Cap. 8, et 9.

(4) L. 8 parag. 2, et 3 Cod. de repud., et morib. judic sublat Novell. 22 Cap. 15 parag 1, Novell. 117 Cap. 8, et 9.

8 *Art.* 236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti, e verrà presentata personalmente dal conjuge attore con i documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale, ed al giudice che ne farà le veci, eccetto che il detto conjuge fosse impedito da malattia, nel qual caso, a sua richiesta, e dietro al certificato di due medici, o chirurghi, ovvero di due uffiziali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell'attore per ivi ricevere la sua domanda.

9 *Art.* 237. Il giudice, sentito l'attore, e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, vidimerà la domanda, e i documenti presentati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto in sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal Giudice, e dall'attore, eccetto che questi non sappia, o non possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

10 *Art.* 238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo che le parti compariranno personalmente avanti a lui nel giorno, e nell'ora che indicherà, e che a quest'effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio.

11 *Art.* 239. Nel giorno indicato, il giudice fatte ai due conjugi, se compariscono, ovvero all'attore se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicate le domande e suoi allegati al procuratore imperiale, e la relazione di tutto al tribunale.

12 *Art.* 240. Nei tre giorni susseguenti il tribunale sulla relazione del presidente, o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del procuratore imperiale, accorderà, o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

13 *Art.* 241. L'attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all'udienza, a porte chiuse entro il termine legale, ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

14 *Art.* 242. Alla scadenza del termine, comparisca, o no il convenuto, l'attore in persona, assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà, o farà esporre li motivi della sua domanda, presenterà li documenti che l'appoggiano, e nominerà li testimonj che intende di fare esaminare.

15 *Art.* 143. Se il convenuto comparisce personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre, o far proporre le sue osservazioni tanto sui motivi delle domande, quanto sopra i documenti prodotti dall'attore, e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di fare esaminare, e riguardo ai quali l'attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

16 *Art.* 244. Si stenderà processo verbale delle comparse, deduzzioni, ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l'una, o l'altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverlo, e sarà fatta espressa menzione della loro sottoscrizzione, o della loro dichiarazione di non potere, o non voler sottoscriversi.

17 *Art.* 245. Il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, di cui fisserà il

giorno, e l'ora; ordinerà la comunicazione degl'atti al procuratore imperiale, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l'attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito.

18 *Art.* 246. Nel giorno, e nell'ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il procuratore imperiale, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi d'innamissibilità, se sieno stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda in divorzio, ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d'inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

19 *Art.* 247. Subito dopo l'ammissione della domanda di divorzio sulla relazione del giudice deputato, sentito il procuratore Imperiale il tribunale pronuncierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente ammetterà l'attore alla pruova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.

20 *Art.* 248. In qualunque atto della causa le parti, dopo la relazione del giudice, e prima che il procuratore imperiale intraprenda a parlare, potranno proporre, o far proporre le loro respettive ragioni, prima sopra i motivi d'inammissibilità, e quindi sul merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell'attore, se questi non sia comparso personalmente.

21 *Art*: 249. Pronunciato il decreto che prescrive gl'esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di fare esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò, non saranno più ammesse a farlo.

22 *Art.* 250. Le parti proporranno in seguito le respettive loro eccezzioni contro i testimonj che vorranno escludere; il tribunale sentito il procuratore imperiale, pronuncierà sopra tali eccezzioni.

23 *Art.* 251. I parenti delle parti, eccettuati li loro figli, e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi a cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni dei parenti, e dei domestici.

24 *Art.* 252. Qualunque decreto che ammetterà una pruova testimoniale farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno, e l'ora in cui dovranno essere presentati dalle parti.

25 *Art.* 253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del procuratore imperiale, delle parti, e dei loro consulenti, ed amici fino al numero di tre per parte.

26 *Art.* 254. Le parti, o per se stesse, o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni, ed interpellazioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.

27 *Art.* 255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti, e le osservazioni alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj, ed alle parti; gl'uni, e gl'altri saranno ri-

chiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro sottoscrizione o della loro dichiarazione di non aver potuto, o voluto sottoscrivere.

28 *Art.* 256 Chiuse le informazioni d'ambedue le parti, o quelle dell'attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, indicandone il giorno, e l'ora; ordinerà la comunicazione degl'atti al procuratore imperiale, e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto ad istanza dell'attore nel termine che in esso verrà stabilito.

29 *Art.* 257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, si farà la relazione dal Giudice Deputato; Le parti in seguito, o per se stesse, o per mezzo dei loro consulenti potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa, e quindi il Procuratore Imperiale farà le sue Conclusioni.

30 *Art.* 258. La sentenza definitiva sarà pronunciata pubblicamente, e quando questa ammetta il divorzio, sarà l'attore autorizzato a presentarsi avanti l'Officiale dello Stato Civile per farla nuovamente pronunciare.

31 *Art.* 259. Se la domanda del divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie, od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i Giudici potranno differirne di ammettere il divorzio, ed in questo caso, prima di giudicare autorizzeranno la moglie a separarsi dalla coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente, e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria, proporzionata alle sue sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

32 *Art.* 260. Dopo un anno di sperimento, se le parti non si sono riunite, il Conjuge attore potrà far citare l'altro Conjuge a comparire avanti il Tribunale, nei termini stabiliti dalla Legge per ivi udire pronunciarsi la sentenza definitiva che ammetterà il divorzio.

33 *Art.* 261. Quando si sarà proposto il divorzio, perchè uno dei Conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al Tribunale Civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del Tribunale Criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

34 *Art.* 262. In caso di appellazione dalla sentenza di ammissibilità, o dalla sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza in punto di divorzio, il Tribunale di Appello procederà, e giudicherà, come nelle Cause di Udienza.

35 *Art.* 263. L'Appellazione non sarà ammissibile, se non sarà stata interposta nel termine di tre Mesi da computarsi dal giorno della intimazione della sen, tenza proferita in contradittorio, ed in contumacia. Il termine per ricorrere al Tribunale di Cassazione contro una sentenza in ultima istanza, sarà parimente in termine di tre Mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la Cassazione, sospenderà l'esecuzione della Sentenza.

36 *Art.* 264. Pronunciata che sarà una sentenza in ultima istanza la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il Conjuge che l'avrà ottenuta sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi, avanti l'Officiale dello Stato Civile per far pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l'altra parte.

37 *Art.* 265. Questi due Mesi non comincieranno a decorrere per le Sentenze di Prima Istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per l'appellazione, e riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di Appello, dopo trascorso il termine da potervisi opporre, e quanto alle sentenze pronunziate in contradittorio, ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al Tribunale di Cassazione.

38 *Art.* 266. Il Conjuge Attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due Mesi soprastabilito, senza chiamare l'altro Conjuge avanti l'Uffiziale dello Stato Civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l'azione di divorzio, se non per una nuova Causa, nel quale caso, potrà anco far uso delle cause precedenti.

SEZIONE II. Delle misure provisorie alle quali può far luogo la domanda del Divorzio per Causa determinata.

39 *Art.* 267. La cura provisionale dei Figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore, o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal Tribunale sull'istanza, o della madre, o della famiglia, o del Procuratore Imperiale, per il vantaggio maggiore dei figli.

40 *Art.* 268. In pendenza della Lite, la moglie attrice, o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lei sostanze. Il Tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà se vi è luogo la provisione alimentaria da pagarsi dal marito.

41 *Art.* 269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qualvolta ne sarà richiesta; mancando di giustificarla, il marito potrà ricusare la provisione alimentaria, e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande.

42 *Art.* 270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque stato sia la causa, potrà dal giorno mentovato all' Articolo 238. chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti i Sigilli sugl'effetti mobili cadenti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non che facendosi l'inventario, e la stima, e coll'obbligo del marito di restituire gl'effetti inventariati, o di garantire il loro valore come Depositario Giudiziale.

43 *Art.* 271 Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione dopo il Decreto mentovato all'Articolo 238., sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta, o contratta in frode dei diritti della moglie.

SEZIONE III. Dei motivi d'inammissibilità dell'azione di Divorzio per Causa determinata.

44 *Art.* 272. Sarà estinta l'azione di divorzio colla conciliazione dei due Conjugi, avvenuta, tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso (5).

45 *Art.* 273. Nell'uno, e nell'altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell'attore; potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenien-

(5) L. 7 ff. de Divortiis, et Repudiis argum. ex Lege 3 ff. eodem Titulo.

za di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

46 *Art.* 274. Se l'attore nega che siavi seguita conciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo, o di Scrittura, o di Testimonio nella forma prescritta nella prima Sezione di questo Capo.

CAPO III. Del Divorzio per reciprico consenso.

47 *Art.* 275. Il reciproco consenso dei Conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di 25. anni, e se la moglie é minore di anni 21.

48 *Art.* 276. Non sarà ammesso il reciproco consenso, se non dopo due anni di matrimonio.

49 *Art.* 277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo 20. anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà in età d'anni 45.

50 *Art.* 278. In nessun caso il reciproco consenso dei Conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro Padri, e dalle loro Madri, o da altri Ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall'Articolo 150. al Titolo *del Matrimonio* (6).

51 *Art.* 279. I Conjugi determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso dovranno preventivamente far seguire l'inventario, o la stima di tutti i loro mobili, ed immobili, e sistemare li loro rispettivi diritti, ne'quali però sarà in loro facoltà di transigere.

52 *Art.* 280. Saranno parimenti tenuti di fare constare con iscrittura la loro convenzione sui tre seguenti punti.

53 1°. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degl'esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio.

54 2°. In qual Casa debba la moglie ritirarsi, e dimorare durante il tempo degli esperimenti.

55 3°. Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso che ella non possieda redditi sufficienti per provvedere ai di lei bisogni.

56 *Art.* 281. I Conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente al Presidente del Tribunale Civile del loro Circondario, o avanti al Giudice che ne farà le veci, e dichiareranno la loro volontà in presenza di due Notari, che avranno seco condotti.

57 *Art.* 282. Il Giudice in presenza dei due Notarí farà ai Conjugi, tanto unitamente, che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni, che giudicherà convenienti; farà loro lettura del Capo IV. del presente Titolo, il quale regola *gl'Effetti del Divorzio*, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere.

58 *Art.* 283. Perseverando i Conjugi nella loro risoluzione, il Giudice rilascierà loro il certificato di aver domandato il divorzio, e di acconsentirvi reciprocamente; saranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani dei Notari, oltre gl'atti mentovati agl'Articoli 279. 280.

59 1°. Gl'atti della loro nascita, e del loro matrimonio.

60 2°. Gl'atti di nascita, e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione.

(6) Vedi - *Matrimonio* N. 8.

61 3°. La dichiarazione autentica dei rispettivi Genitori, o degl'altri Ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti autorizzano, il tale, o la tale, loro figlio, o figlia, nipote maschio, o femmina, maritato, o maritata, col tale, o colla tale a chiedere il divorzio, e ad acconsentirvi. I Padri, le Madri, gl'Avi, e le Avole dei conjugi si presumeranno vivi, sino a tanto che verranno presentati gl'atti giustificanti la loro morte.

62 *Art.* 284. I Notari stenderanno un circostanziato Processo verbale di tutto ciò che è stato detto, o fatto in esecuzione de'precedenti Articoli, la minuta resterà presso il più vecchio dei due Notari, come pure le Carte prodotte le quali resteranno unite al Processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell'avvertimento che verrà dato alle moglie di ritirarsi entro le 24. ore nella casa convenuta fra essa, ed il Marito, e di ivi dimorare sino a che sia pronunciato il divorzio.

63 *Art.* 285. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà con le stesse formalità rinnovata nei primi quindici giorni successivi di ciascun mese quarto, settimo, e decimo, Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, mediante atto pubblico della perseveranza dei loro Genitori, o dei loro ascendenti nella prima determinaz one; Ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

64 *Art.* 286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso l'anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, li Conjugi, ciascuno assistito da due amici li più ragguardevoli nel Circondario, d'età d'anni 50. almeno, si presenteranno unitamente, ed in persona al Presidente del Tribunale, od al Giudice che ne farà le veci, ad esso si rimetteranno le Copie in debita forma dei quattro Processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegl'atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l'uno dell'altro, e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al Magistrato l'ammissione del Divorzio.

65 *Art.* 287. Dopo che il Giudice, e gl'Assistenti avranno fatte ai Coniugi le loro osservazioni, perseverando questi, sarà rilasciato l'atto provante le loro istanze, e la consegna da essi fatta delle carte che l'appoggiano. Il Cancelliere del Tribunale stenderà su ciò Processo verbale il quale verrà sottoscritto, tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere, o di non poter sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto da quattro assistenti, dal Giudice, e dal Cancelliere.

66 *Art.* 288. Il Giudice apporrà successivamente in fine di questo Processo verbale il suo Decreto, esprimente che fra tre giorni sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al Tribunale nella Camera del Consiglio, sentito nelle sue conclusioni in iscritto il Procuratore Imperiale, cui per tale effetto saranno dal Cancelliere comunicati gl'atti.

67 *Art.* 289. Se il Procuratore Imperiale riscontra negl'atti essersi provato che allorquando i Conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il Marito avea 25. anni, la moglie 21, e che a quell'epoca erano maritati già da due anni, che la durata del loro Matrimonio non oltrepassava gl'anni 20, che la Moglie non era giunta agl'anni 45, che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell'anno, premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le so-

lennità richieste dal presente Capo, e singolarmente coll'autorizzazione de' loro Genitori, o degl'altri loro ascendenti in vita, ove i Genitori siano premorti, in allora il suddetto Procuratore Imperiale darà le sue conclusioni in questi termini – *La Legge permette* –; Nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite – *La Legge proibisce*.

68 *Art.* 290. Il Tribunale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente Articolo. Se il Tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla Legge, ammetterà il Divorzio, e rimetterà le parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, acciocchè lo pronuncj; Nel caso contrario, il Tribunale dichiarerà non esservi luogo al Divorzio, e darà i motivi della sua decisione.

69 *Art.* 291. L'appellazione della Sentenza che avrà dichiarato non farsi luogo al Divorzio, non potrà riceversi, che quando verrà interposta da entrambi i Coniugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della Sentenza di prima istanza.

70 *Art.* 292. Gl' Atti di Appellazione s' intimeranno reciprocamente, tanto ai Coniugi che al Procuratore Imperiale presso il Tribunale di Prima istanza.

71 *Art.* 293. Il Procuratore Imperiale presso il Tribunale di Prima istanza frai dieci giorni da computarsi dal giorno della fattagli communicazione del secondo atto di appellazione, trasmetterà al Procuratore Imperiale presso la Corte di Appello la Copia della Sentenza, ed i documenti su quali è stata fondata. Il Procuratore Imperiale presso il Tribunale d'Appello fra dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto Tribunale le sue conclusioni in iscritto; il Presidente, od il Giudice che ne fa le veci farà la sua relazione al Tribunale d'Appello nella Camera del Consiglio, e fra dieci giorni dopo la trasmissione delle suddette Conclusioni, il Tribunale giudicherà definitivamente.

72 *Art.* 294. In forza della Sentenza di ammissione del Divorzio, e fra venti giorni dalla di lei data li Coniugi si presenteranno in persona, ed unitamente avanti all'Officiale dello Stato Civile, affinchè pronuncj il divorzio. Scorso il suddetto termine la Sentenza si considererà come non pronunciata.

CAPO IV. *Degl'Effetti del Divorzio*.

73 *Art.* 295. I Coniugi che faranno Divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

74 *Art.* 296. In caso di divorzio pronunciato per causa determinata, la Donna che avrà fatto Divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dopo pronunciato il medesimo (7).

75 *Art.* 297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l'uno, nè l'altro de'Conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio.

76 *Art.* 298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa di adulterio, il coniuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto (8);

(7) L. 2 Cod. de secund. Nuptiis.

(8) L. 13 Cod. de his quae ut indignis auferentur.

La Donna adultera sarà condannata nella stessa Sentenza, e ad istanza del Ministero Pubblico (9) alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni (10).

77 *Art.* 299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il coniuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gl'utili che il Consorte gli avea accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio (11).

78 *Art.* 300. Il Coniuge che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gl'utili accordatigli dall'altro Coniuge, e quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo (12).

79 *Art.* 301. Se i Coniugi non avessero stipulato alcun'utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del Coniuge che ha ottenuto il divorzio, il Tribunale potrà decretare a di lui favore sui beni dell'altro Coniuge una pensione alimentaria, non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

80 *Art.* 302. I figli saranno affidati al Coniuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il Tribunale sulla domanda della famiglia, o del Procuratore Imperiale non ordini pel maggiore vantaggio dei figli, che tutti o alcuno di essi siano affidati alla cura, o dell'altro Coniuge, o di una terza persona (13).

81 *Art.* 303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati il Padre, e la Madre conserveranno respettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento, e sulla educazione de' medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

82 *Art.* 304. Lo scioglimento di divorzio ammesso giudizialmente, non priverà i figli nati da questo matrimonio d' alcun vantaggio che lor venisse assicurato dalle Leggi, o dalle Convenzioni Matrimoniali de'loro Genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei Figli, se non nella medesima guisa, e nelle medesime circostanze in cui si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il Divorzio (14).

83 *Art.* In caso di divorzio pel reciproco consenso dei Coniugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno *ipso jure* la proprietà della metà dei beni de loro Genitori; questi però conserveranno ciò non dimeno l'usofrutto di questa metà sino alla maggior' età de'loro figli, col carico di provvedere al nutrimento, educazione, e mantenimento in proporzione delle loro sostanze, e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degl'altri vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimoniali de'loro Genitori.

(9) Novell. 117 Cap. 8 circa med.

(10) Novell. 134 Cap. 10 auth. sed hodie Cod. ad L. Juliam de Adulteriis

(11) Argum. ex L. 8 parag. 4, 5 Cod. de Repud., et Judicio de Morib. sublato Novell. 117 Cap 8 circa med.

(12) De Argum. ex L. 8 parag. 4, et 5 Cod. de repud, et Judicio de moribus sublato, de Novell. 117 Cap. 6, et 9.

(13) L. Unic. Cod. Divortio facto apud quem auth. si Pater Cod. eod. Novell. 117 Cap. 7.

(14) Novell. 117 Cap. 7.

CAPO V. *Della Separazione Personale*.

84 *Art.* 306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio dei Coniugi di domandare la separazione personale.

85 *Art.* 307. Sarà essa proposta, attitata, e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione Civile; essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' Coniugi.

86 *Art.* 308. La moglie contro cui sarà pronunciata la separazione personale a causa d'Adulterio, verrà condannata con la medesima Sentenza, e ad istanza del Ministero Pubblico alla reclusione in una Casa di Correzione (15) per un tempo determinato, non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

87 *Art.* 309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.

88 *Art* 310. Allorchè la separazione personale pronunciata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d'adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al Tribunale, il quale lo ammetterà, se l'attore in origine presente, o nelle debite forme chiamato non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

89 *Art.* 311. La separazione personale produrrà sempre la separazione dei Beni.

90 Divorzio è interdetto ai Membri della Famiglia Imperiale - Vedi *Principi Francesi* dal N°. 71, al 74.

Vedi - *Separazione* dal N°. 13, al 19.

(15) Novell. 134 Cap. 10 Auth. sed hodie Cod. ad L. Julias de Adulteriis.

D O G A N E

S O M M A R I O

ne delle Dogane nelle Comuni delle Frontiere dal N. 555 al 562.

LXXIII Decreto Imperiale dei 26 Novembre 1808 che prescrive non potersi fare, senza un Decreto cambiamento veruno sulla Tariffa delle Dogane dal N 563 al 568

LXXIV Parere del Consiglio di Stato dei 4 Aprile 1809 sui diritti che godono le guarnigioni dei Forti, e batterie di Terra, e gl'Impiegati delle Dogane che avessero contribuito alla preda di Vascelli nemici dal N. 569 al 577.

LXXV Legge dei 26 Ventoso anno V che pronunzia delle pene contro l'esportazione dei grani, e farine dal N. 578 al 583.

LXXVI Legge dei 10 Brumale anno V che proibisce l'importazione, e la vendita delle merci Inglesi dal N. 584 al 593.

LXXVII Legge dei 19 Piovoso anno V che contiene delle modificazioni a quella dei 10 Brumale anno V sulle merci Inglesi dal Num. 594 al 598.

LXXVIII Deliberazione dei 21 Ventoso anno XI che proibisce fino a nuov'ordine l'esportazione del numerario dal N. 598 al 600.

LXXIX Decreto Imperiale dei 30 Ventoso anno XIII che prescrive varie formalità per l'ammissione delle derrate Coloniali Estere nei porti di Francia dal N 601 al 604

LXXX Decreto Imperiale dei 21 Maggio 1808 che proibisce l'esportazione de'Cotoni grezzi, e filati dal N. 605 al 608.

LXXXI Decreto Imperiale degl'11 Gennajo 1808 che concerne la multa in cui s'incorre per le dichiarazioni false sui pesi, e sulla specie delle opere in Cotone trasportate in Paesi Esteri dal N 609 al 611.

LXXXII Decreto Imperiale dei 30 Gennajo 1809 che permette l'estrazzione dei Cotoni filati dal N. 612 al 615.

LXXXIII Decreto Imperiale dei 24 Giugno 1808 che prescrive varie formalità per l'introduzione di differenti mercanzie nel Commercio, che provengono da prede fatte al nemico dal Num. 616 al 626.

LXXXIV Decreto della Convenzione Nazionale dei 27 Vendemmiale anno II che contiene varie disposizioni relative all'atto di navigazione dal N. 627 al 665.

LXXXV Decreto della Convenzione Nazionale dei 21 Settembre 1793 che contiene l'atto di Navigazione dal N 668 al 673.

LXXXVI Decreto della Convenzione Nazionale dei 4 Germile anno II relativo al Commercio Marittimo, ed alle Dogane della Repubblica dal N. 674 al 687.

LXXXVII Contravenzioni, sequestri, condanne, distribuzione del prodotto delle multe, e confische dal N. 684 al 687.

LXXXVIII Legge dei 14 Fruttidoro anno III che modifica diverse disposizioni di quella dei 4 Germile anno II, relativa alle Dogane dal N. 689 al 695.

LXXXIX Legge sulla Tariffa delle Dogane dei 9 Fiorile anno VII dal N. 696 al 721

XC Legge dei 13 Fiorile anno XI relativa al modo di giudicare li Contrabbandieri dal Num. 722 al 735.

XCI Decreto dei 29 Termidoro anno XI, relativo alla maniera di tradurre in giudizio gl'Agenti delle Dogane dal N 736 al 738.

XCII Ordine della Consulta Straordinaria dei 2 Marzo 1810 con cui si pone in attività nelli Stati Romani il Regime delle Dogane pel dì 15 dello stesso mese di Marzo dal N. 739 al 768.

XCIII Del modo di porre in attività il Regime delle Dogane Imperiali nelli Stati Romani N 740, 741.

XCIV Disposizioni transitorie dal N. 742 al 755.

XCV Della soppressione del Regime delle Dogane sulle Frontiere della Toscana dal Num. 756 al 768.

XCVI Decreto Imperiale del primo Febrajo 1810 sulle Dogane delli Stati Romani dal Num. 769 al 791.

XCVII Dell'Organizzazione degl'uffici, e brigate delle Dogane nelli Stati Romani dal Num. 770 al 775.

XCVIII Del magazzino di deposito in Roma dal N. 774 al 784.

XCIX Del magazzino di deposito in Civitavecchia dal N. 785 al 787.

C Del Transito dal N. 788 al 791.

CI Ordine della Consulta Straordinaria delli 14 Settembre 1810 con cui si pubblica la Sentenza della Corte di Cassazione intorno alle formalità relative alli Processi verbali delli Preposti alla riscossione dei diritti di Dogane dal N. 792, 793.

CII Ordine della stessa Consulta dei 17 Settembre 1810 con cui si pubblicano due Leggi dell'Impero sulle Dogane N. 794.

CIII Estratto della Legge dei 22 Agosto 1791 sui sequestri, e Processi verbali dei Preposti all'Amministrazione delle Dogane N 795.

CIV Estratto della Legge dei 15 Agosto 1793 sullo stesso oggetto 796.

CV Stato delle Cauzioni che devono prestare gl'impiegati nell'Amministrazione delle Dogane *Remissive* N. 797.

CVI Decreto Imperiale dei 18 Settembre 1811 con cui si prescrive il modo che deve tenersi per procedere alla vendita de'cavalli, muli ed altri generi di trasporto confiscati per contravenzione alle Dogane, come pure degl'oggetti di consumo che non possono essere conservati dal N. 798 all'805.

CVII Legge dei 5 Settembre 1702, relativa alla riduzione dei diritti di entrata sul Tabacco dal N 806 all'808.

CVIII Legge dei 3 Aprile 1793 che vieta il trasporto delli stracci dal N. 809 all'812.

CIX Legge dei 15 Agosto 1793 che vieta l'esportazione delle derrate, e merci di prima necessità dal N 813 all'815.

CX Legge dei 21 Settembre 1793 relativa alle patenti de'Bastimenti con Bandiera Francese dal N. 816 all'819.

CXI Ordine del Direttorio Esecutivo dei 9 Ventoso anno 6 risguardante le visite dei Preposti

delle Dogane nell'interno della Repubblica per la ricerca delle mer i Inglesi dal N. 820 all'824.

CXII Ordine del Direttorio Esecutivo dei 25 Messifero anno VI risguardante la polizia dei luoghi situati tra gl'uffizj delle Dogane, e le Frontiere dal N 825 all'828.

CXIII Ordine del quarto giorno complementario dell'anno XI che prescrive nuove misure per reprimere li delitti riguardanti l'introduzione delle merci Inglesi dal N. 829 all'850.

CXIV Parere del Consiglio di Stato intorno all'arresto personale de'debitori de'diritti di Dogana di multa, e di confisca dal N. 851 all'853.

CXV Legge dei 22 Agosto 1791 sulla esecuzione della nuova Tariffa de'diritti di entrata, e di uscita nelle relazioni del Regno coll'Estero dal N 854 all'891.

CXVI Dei sequestri, e dei Processi Verbali dal N. 854 all'879

CXVII Dei Tribunali, e della forma di procedere dal N. 880 all'882.

CXVIII Delle Sentenze, e della loro esecuzione dal N 883 all'891.

CXIX Legge dei 4 Germile anno II relativa al Commercio Marittimo, ed alle Dogane della Repubblica dal N. 892 al 927.

CXX Trattato di Commercio; bastimenti stranieri esclusi dalle Isole della Francia in Europa; Proibizione d'introdurre in Francia gl'oggetti provenienti dagli Stati uniti nelle Colonie Francesi dal N 892 all'898.

CXXI Diritti di prelazione di compra dal N. 899 al 903.

CXXII Contravvenzioni, sequestri, condanne, divisione del prodotto delle Multe, e Confische dal N. 904 al 927.

CXXIII Legge dei 14 Fruttifero anno III che modifica parecchie disposizioni di quella dei 4 Germile anno II relativa alle Dogane dal N 928 al 940.

CXXIV Ordine del Direttorio Esecutivo dei 9 Fruttifero anno V risguardante la divisione del prodotto delle confische, e delle multe per contravvenzione alle Leggi sulle Dogane dal N. 941 al 970.

CXXV Ordine del Direttorio Esecutivo dei 25 Pratile anno VI riguardante li Bastimenti carichi di merci Inglesi sottoposte ad essere esportate di nuovo dal N. 971 al 976.

CXXVI Legge degl'11 Pratile anno VII relativa al giudizio contro gl'impiegati per contravvenzione alla Legge delli 10 Brumajo anno V (31 Ottobre 1796) che proibisce l'introduzione, e la vendita delle merci Inglesi dal N. 977 al 982.

CXXVII Ordine del Direttorio Esecutivo dei 17 Pratile anno VII risguardante li depositi di grani, e farine, stabiliti vicino alle frontiere dal N 983 al 993.

CXXVIII Legge dei 10 Brumajo anno V che proibisce l'importazione, e la vendita delle merci Inglesi dal N. 994 al 1032.

CXXIX Legge dei 9 Fiorile anno VII sulla Tariffa delle Dogane dal N. 1033 al 1056.

CXXX Delle importazioni dal N, 1033 al 1046.

CXXXI Delle esportazioni dal N. 1047 al 1053.

CXXXII Del Transito dal N. 1054 al 1056.

CXXXIII Ordine del Direttorio Esecutivo dei 17 Pratile anno VII che dispensa i Preposti delle Dogane dal servizio della Guardia Nazionale dal N. 1057 al 1060,

CXXXIV Ordine dei 16 Frimajo anno XI contenente delle misure per la repressione dei contrabandieri, ed un modo di divisione del prodotto de'sequestri fatti contro di essi dal N. 1061 al 1093.

CXXXV Della composizione de'distaccamenti, o delle compagnie d'*Eclaireurs* impiegati sull'estremità della frontiera per impedire il contrabbando dal N. 1062 al 1067.

CXXXVI Del servizio, della disciplina delle compagnie degl'Eclaireurs, e delle porzioni degl'effetti di contrabando arrestati dal Num. 1068 al 1079.

CXXXVII Disposizioni penali N. 1080.

CXXXVIII Regolamento, ovvero modo di ripartizione del prodotto de'sequestri fatti sulla linea delle Dogane da'militari soli, da Preposti alle Dogane soli, ovvero unitamente da militari, e da Preposti dal N. 1082.

CXXXIX Sequestri fatti dai Preposti soli dal N, 1082 al 1086.

CXL Sequestri fatti dai soli Militari dal N. 1087 al 1090.

CXLI Sequestri fatti unitamente da'Militari, e da Preposti dal N. 1091 al 1093.

CXLII Ordine dei 27 Frimajo anno XI relativo alle dichiarazioni, verificazioni, e confiscazioni di merci spedite da un Porto Francese in un'altro Porto Francese dal N, 1094 al 1098.

CXLIII Legge dei 22 Agosto 1792 risguardante l'introduzione in Francia delle armi straniere dal N. 1099 al 1103.

CXLIV Ordine del Direttorio Esecutivo dei 20 Brumajo anno V con cui prescrivesi che le merci nazionali saranno distinte dalle merci Inglesi, per mezzo di un segno che ne indichi le fabbriche dal N. 1104 al 1109

CXLV Legge dei 21 Ventoso anno XI relativa al trasporto delle fabbriche, e manifatture che avessero favorito il contrabando dal N. 1110 al 1112.

CXLVI Decreto Imperiale dei 20 Settembre 1809 emanato in esecuzione della Legge dei 16 Settembre 1807 per determinare il senso dell'Articolo 6 del Titolo X, e dell'Articolo 36 del Titolo 13 della Legge dei 22 Agosto 1791 relativa alle Dogane, o il senso dell'Articolo della Legge dei 10 Brumajo anno V che proibisce l'importazione, e la vendita delle merci Inglesi dal N. 1113 al 1131.

CXLVII Legge Imperiale dei 12 Gennajo 1810 sulli diritti ai quali sono soggette le merci alla loro importazione, ed esportazione dal N. 1132 al 1146.

CXLVIII Delle importazioni dal N. 1135 al 1141.

CXLIX Delle esportazioni dal N. 1142 al 1145.

CL Del magazzino di deposito in Savona Num. 1146.

CLI Legge del primo Agosto 1792 con cui viene interpretata quella contenente la Tariffa de'dirit-

I.

1 Considerando la consulta straordinaria che l'amministrazione, e gl'impiegati delle dogane de'confini non possono essere soggetti ad alcun altr'ordine, fuori di quelli che provengono direttamente dal Governo, Ordina

2 *Art.* 1. Viene espressamente proibito ad ogni comandante militare di guardie civiche, o ad ogni altra autorità civile di dare alcun ordine, o di meschiarsi in alcuna maniera nella percezzione de'dazj delle dogane, e nel regolamento interno della loro amministrazione.

II.

La consulta straordinaria ec., Ordina

3 *Art.* 1. I governatori, ed impiegati delle dogane, sono autorizzati a ricercare l'assistenza della forza armata, ogni volta che la riscossione de'diritti non può essere assicurata, se non che per mezzo di essa.

4 *Art.* 2. La requisizione si farà al comandante del posto, quando la forza armata sarà immediatamente vicina, o allorchè il bisogno del suo soccorso sarà urgente.

5 Negl'altri casi la petizione si diriggerà al comandante superiore.

6 *Art.* 3. In caso che le truppe ricusino di assistere le dogane per assicurare le riscossioni, se ne formerà processo verbale, di cui si manderà subito copia al referendario incaricato delle finanze.

III.

7 La consulta straordinaria per li stati Romani, veduto il decreto Imperiale del dì 2 Decembre corrente, Ordina

8 *Art.* 1. Il decreto Imperiale del dì 2 Decembre corrente concernente l'organizazione delle dogane, sarà pubblicato per mezzo del bollettino.

9 *Art.* 2. Saranno similmente pubblicati per lo stesso mezzo, e colla classificazione seguente le leggi, deliberazioni del governo, e decreti Imperiali sull' amministrazione delle dogane.

10 *Art.* 3. L'epoca dell'applicazione della nuova tariffa delle dogane sarà determinata da un ordine particolare.

Leggi, deliberazioni del Governo, e decreti Imperiali che si pubblicano in virtù del sopraddetto articolo secondo.

TITOLO I.

Delle dogane in generale, e delle diverse formalità relative alle introduzzioni, ed estrazzioni.

11 *Art.* 4. Li titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 13 della legge dei 22 Agosto 1791 sulle dogane.

Li titoli 2, 3, e 4, li cinque primi articoli del tit. 6. e l il tit. 7. della legge dei 4 Germile anno II sul medesimo oggetto.

La legge dei 4 Fiorile anno IV relativa alla ritenzione, che si può esercitare dai ministri delle dogane sulle mercanzie introdotte, ed estratte; Gl'articoli 1, 2, 3 e 4 della legge dei 19 Vendemiale anno VI relativa alle due leghe limitrofe all'estero.

La legge degl'8 Fiorile anno XI relativa alle dogane.

Gl'articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, e 30 della legge dei 5 Ventoso anno XII sulle finanze.

La legge dei 22 Ventoso anno XII.

Quella del primo Piovoso anno XIII.

La legge dei 30 Aprile 1806 sulle dogane.

Quella dei 7 Settembre 1807.

L'ordine del Governo dei 29 Frimale anno VI relativo alla fissazzione dei bureau dell'amministrazione delle dogane.

Il decreto Imperiale dei 26 Novembre 1808 con cui si stabilisce che non si potrà fare, senza un decreto verun cambiamento alla tariffa delle dogane.

Il parere del consiglio di stato dei 4 Aprile 1809 sui diritti dei ministri delle dogane, che avessero contribuito alla preda dei vascelli nemici.

TITOLO II.

Disposizioni speciali sull'estrazione dei grani, e del numerario, sulla proibizione delle mercanzie Inglesi, e sul commercio delle derrate coloniali.

12 *Art.* 5 La legge dei 26 Ventoso anno V che stabilisce la pena contro l'estrazione dei grani, e delle farine.

Gl'articoli 1, e 2, eccettuata la parola, *salvo*, e seguenti; 5, 13, 14, 15, e 16 della legge dei 10 Brumale anno V sulle mercanzie Inglesi.

Gl'articoli 1, e 3 della legge dei 19 Piovoso anno V sul medesimo oggetto.

L'ordine del Governo dei 21 Ventoso anno XI che proibisce l'estrazione del numerario.

Il decreto imperiale dei 30 Ventoso anno XIII che prescrive le formalità per l'ammissione delle derrate coloniali estere nelli porti della Francia.

Il decreto imperiale dei 21 Maggio 1808, relativo ai cotoni.

Quello degli 11 Gennajo 1808 concernente la multa incorsa per le false dichiarazioni de' pesi, e specie d'opere di cotone esportate nell'estero.

Quello dei 3 Gennaio 1809 che permette l'estrazione dei cotoni filati.

Il decreto imperiale dei 24 Giugno 1808 che prescrive le formalità per l'ammissione in commercio di differenti mercanzie provenienti dalle prede fatte ai nemici.

TITOLO III. *Dell'atto di navigazione.*

13 *Art.* 6. La legge dei 27 Settembre 1793 concernente l'atto di navigazione.

Quella dei 27 Vendemmiale anno II che contiene delle disposizioni relative all'atto di navigazione.

TITOLO IV. *Del trattato di commercio col Regno d'Italia.*

14 *Art.* 7. Il trattato di commercio frà l'Impero Francese, ed il Regno Italico.

TITOLO V. *Dei sequestri, contravenzioni, e giudizj.*

15 *Art.* 8. Gl'articoli 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, e 23 del titolo 6 della legge dei 4 Germile anno II.

La legge dei 14 fruttifero anno III, eccettuati gl'articoli 1, 2, 3, 4, 9.

Il titolo 4 della legge dei 9 Fiorile anno VII.

La legge dei 13 Fiorile anno XI relativa al giudizio dei contrabandieri.

L'ordine del governo dei 29 Termidoro anno XI relativo alla maniera di porre in giudizio li ministri delle dogane.

TITOLO VI. *Disposizione generale.*

16 *Art.* 9. A contare dall'organizzazione della nuova amministrazione delle dogane, tutte le leggi, rescritti, regelamenti, e statuti fatti dall'antico governo sulle dogane estere, rimangono abrogate.

IV.

17 *Estratto delle minute di segretaria di stato.*

Dal palazzo delle Tuilleries li 2 *Decembre* 1809.

NAPOLEONE *Imperator de' Francesi ec.*

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

18 *Art.* 1. Le leggi relative alle dogane francesi, saranno incessantemente pubblicate negli Stati Romani.

19 *Art.* 2. Il nostro consigliere di stato, direttore generale delle dogane farà le disposizioni necessarie, perchè il servizio sulle coste, e frontiere de' detti stati sia organizzato nel decorso del mese di Gennajo prossimo.

20 *Art.* 3. Le dogane stabilite frà gli Stati Romani, e la Toscana saranno soppresse, incominciando dal 1°. di Febrajo 1810.

Il nostro ministro delle finanze resta incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE

V.

L E G G E

21 *Riguardante l'esecuzione della nuova tariffa dei diritti di entrata, e di uscita nelle relazioni del regno coll'estero.*

Dei 22 *Agosto* 1791.

T I T O L O I.

Dei diritti di entrata, e di uscita, e del bollo delle spedizioni.

22 *Art.* 1. I diritti di dogana fissati nelle tariffe decretate dall'assemblea nazionale, saranno pagati in tutti i luoghi di entrata, e di uscita dal regno; restano per tal causa soppressi tutti i passaporti, ed è proibito alle persone che presiedono all'amministrazione di avere alcun riguardo per quelli *che potessero essere spediti*, nè per gl'ordini particolari che venissero dati per l'istesso

oggetto. Restano soppressi egualmente tutti i privilegj, esenzioni, o moderazioni dei medesimi diritti, dei quali godono alcuni porti, città, spedali, e comunità del regno, qualunque ne sia il titolo, salve le eccezzioni di già stabilite e senza pregiudizio alcuno delle *franchizie* de'porti, o della città di Bajonna, e del *paese di Labourd*, del porto dell'alta città, e cittadella di Dunkerque finchè non sia su ciò diversamente stabilito, salva pure la facoltà di convenire colle potenze straniere sulle misure di reciprocità, riguardo ai passaporti che fossero rilasciati ai respettivi ambasciatori.

23 *Art.* 2. Gl'uffizj residenti sulle coste del regno, serviranno nel tempo istesso alla percezzione dei diritti di entrata, e di uscita; riguardo alle frontiere di terra i diritti di entrata saranno pagati negl'uffizj i più vicini all'estero, e i diritti di uscita in quelli residenti nella linea interna, a meno che questi non siano più distanti dagl'uffizj di entrata del luogo, ov'è preso il carico; in tal caso i diritti di uscita saranno pagati in questi ultimi. Queste due linee di ufficj si osserveranno, e sopraveglieranno sulle loro respettive operazioni.

24 *Art.* 3. Tutte le mercanzie pagheranno i diritti peso lordo, eccettuate le opere di seta, di oro, e di argento, i merletti, il tabacco, le drogherie, e speziarie, il diritto delle quali non superi venti lire per quintale; questi diversi oggetti pagheranno a peso netto. La tara per il tabacco in botte, e per le drogherie, e spezierie in vasi di legno sarà valutata al dieci per cento, e al due per cento sugl'oggetti stessi in panieri, ovvero in sacchi. Riguardo alle opere di seta, d'oro, e di argento, ed ai merletti, ne saranno percetti i diritti sulla dichiarazione a peso netto, salve le verificazioni da farsi dagl'impiegati nell'amministrazione. Quando le mercanzie che devono pagare a peso netto, o secondo il valore si troveranno miste nelle medesime casse, o balle con altre mercanzie che devono pagare a peso lordo, la totalità di dette balle, o casse pagherà a peso lordo.

25 *Art.* 4. Quelli ai quali saranno dirette le mercanzie non potranno essere costretti a pagarne i diritti, allorquando ne faranno l'abbandono in iscritto nelle dogane; le mercanzie abbandonate in tal guisa saranno vendute, e del prodotto della vendita sarà disposto nella maniera di sotto indicata nell articolo 5 del titolo IX del presente decreto.

26 *Art.* 5. Le mercanzie, e le derrate, che saranno state ommesse nel capitolo dei diritti di entrata della tariffa generale, pagheranno, secondo il valore che sarà dichiarato, cioè quelle che avranno ricevuta qualunque siasi mano d'opera, a ragione del dieci per cento, e tutti gl'altri oggetti a ragione del tre per cento. Non sarà percetto alcun diritto sugl'oggetti non compresi nel capitolo che riguarda l'uscita.

27 *Art.* 6. Saranno esenti dai diritti di entrata, e di uscita le mercanzie, e le derrate trasportate dall'estero in un porto del regno, allorchè essendo esse destinate per l'estero, o per un altro porto di Francia, sarà dichiarato che dovranno restare a bordo, e che non saranno scaricate dalle navi, con obbligo di giustificare l'ulterior destinazione delle medesime.

28 Non sarà pagato alcun diritto particolare per le quietanze, e per le polize di tratta, ma dovrà essere rimborsato il costo del bollo di ogni spedizione.

TITOLO II.

Dell'entrata, e dell'uscita delle mercanzie, delle dichiarazioni, della visita ec.

29 *Art.* 1. Tutte le mercanzie, e derrate portate dentro al regno, saranno condotte direttamente al primo uffizio di entrata nelle frontiere, sotto pena della confisca, e di cento lire di multa. I mercanti, ed i vetturali saranno tenuti a diriggere il camino per la strada che porti direttamente al luogo in cui risiede il primo, ed il più vicino uffizio. In questo caso gl'uffiziali di polizia del commercio esterno potranno verificare sulle dette strade, se questi oggetti mai servissero a nascondere gl'altri che sono sottoposti ai diritti.

30 *Art.* 2. S'incorreranno le stesse pene allorquando le mercanzie avranno oltrepassati gl'uffizj, o quando saranno state introdotte in qualche casa, o locanda prima di esservi state condotte. Quelle che arriveranno, spirato il tempo dell'apertura degl'uffizj, saranno depositate, senza spesa alcuna nei luoghi dipendenti da questi medesimi uffizj, fino al momento della loro apertura; per tal causa l'amministrazione avrà per quanto è possibile degl'atrj, e rimesse appartenenti ai detti uffizj.

31 *Art.* 3. Quelli che vorranno estrarre dal regno delle mercanzie, o delle derrate, saranno tenuti, sotto le pene stabilite nel primo articolo, di trasportarle al primo uffizio di uscita per la via più retta, e la più frequentata; vien loro proibito di prendere dei camini obliqui, tendenti a lasciar da parte, ed evitare gl'uffizj. Tali pene avranno luogo allorquando costoro avranno oltrepassati i detti uffizj, o si troveranno fralle due linee, su cui questi risiedono, senza le spedizioni qui sotto ordinate.

32 *Art.* 4. I capitani, ovvero i padroni di vascelli, barche, o altri bastimenti che approderanno in un porto di mare, colla destinazione per un altro dal regno, saranno obbligati a presentare agl'uffiziali di polizia del commercio esterno, allorchè questi si porteranno a bordo, il manifesto, o lo stato generale del loro carico. Dovranno anco nel termine di 24 ore dal momento del loro arrivo far nell'uffizio dell'amministrazione una dichiarazione sommaria contenente il numero delle casse, balle, ballette, e botti del loro carico, presentare li loro contratti di noleggio, e le polizze di carico, indicare il porto della loro ulteriore destinazione, e prendere un certificato di tutto da quelli che presiedono all'amministrazione, sotto pena di 500 lire di multa, per la di cui sicurezza saranno ritenuti li bastimenti, e le mercanzie. Il termine di 24 ore superiormente fissato non correrà nei giorni di domenica, e di altra festa.

33 *Art.* 5. I detti capitani, e padroni di vascello, giunti che saranno al porto destinato, sotto una egual pena di 500 lire di multa, dovranno produrre nel termine di 24 ore dal momento del loro arrivo la dichiarazione del loro carico, la quale resterà all'uffizio, sarà trascritta nel registro, e firmata di loro pugno, e nel caso che non sappiano scrivere ne sarà fatta menzione nel registro stesso. La dichiarazione de'bastimenti dovrà essere fatta quando anche non contenessero che la sola *zavorra*.

34 *Art.* 6. I mercanti, negozianti, o loro agenti, sensali, capitani, e padroni

de'navigli che vorranno far partire per mare delle mercanzie, o derrate, ne presenteranno una dichiarazione nelle forme prescritte qui sotto, e le faranno trasportare all'uffizio, o in qualche altra parte convenuta frà l'amministrazione, ed il commercio, relativamente alla località, ad oggetto di farvele verificare. Se vien riconosciuta una impossibilità di far condurre le dette mercanzie in un locale particolare, ne sarà fatta la verificazione nel luogo dell' imbarco.

35 *Art.* 7. I capitani, ed i comandanti dei vascelli da guerra, e di tutti gl'altri bastimenti impiegati al servizio della marina nazionale, saranno tenuti di adempire, tanto all'entrata, che all'uscita tutte le formalità, alle quali restano assoggettate in virtù del presente titolo i capitani, o padroni di navigli mercantili, e ciò sotto le pene medesime, senza che per altro i bastimenti che appartengono alla nazione possano essere ritenuti sotto alcun pretesto.

36 *Art.* 8. I vetturali, o conduttori delle mercanzie che entrano, ed escono per terra, saranno tenuti anch'essi sotto le pene stabilite nel primo articolo del presente titolo a fare, quando arrivano nei luoghi, ove risiedono gl'uffizj, una dichiarazione sul registro dell'uffizio, ovvero a presentarne una firmata dai mercanti, o proprietarj delle mercanzie, o dei loro agenti, la qual dichiarazione resterà all'uffizio, e sarà trascritta nel registro da quelli, che presiedono all'amministrazione, e firmata dai predetti vetturali, e conduttori. Nel caso che questi non sapessero firmarsi, ne sarà fatta menzione sul registro.

37 *Art.* 9. Le dichiarazioni conterranno la qualità, il peso, la misura, o il numero delle mercanzie che dovranno pagare i diritti a peso, a misura, o a numero; conterranno poi la quantità del valore, quando le dette mercanzie pagheranno secondo il valore; le medesime dichiarazioni esporranno il luogo del carico, quello di sua destinazione, e nei porti il nome della nave, e quello del capitano. Le marche, i numeri delle bollette, casse, botti, involti, saranno messi in margine delle dichiarazioni.

38 *Art.* 10. I capitani, ovvero i padroni delle navi, e di altri bastimenti, ed i vetturali, e conduttori delle mercanzie, li quali non presenteranno al loro arrivo una dettagliata dichiarazione, saranno tenuti a dichiarare la quantità delle bollette, le marche, ed i numeri di esse, e ad obbligarsi di portare una dettagliata dichiarazione delle suddette mercanzie nel termine di un mese, se il camino è per terra, e di tre mesi se il corso è per mare. Finchè non sia presentata questa dichiarazione, le mercanzie resteranno in deposito negl'uffizj dell'amministrazione, e se questi non fossero grandi abbastanza, resteranno a spese dei proprietarj dentro dei magazzini, le chiavi dei quali saranno ritenute da quelli che presiedono all'amministrazione predetta. Spirato il termine superiormente stabilito, si procederà, riguardo alle mercanzie depositate, come si procede riguardo a quelle che restano nelle dogane senza essere reclamate. Tuttavia se non fossero più che dieci le casse, o le ballette delle quali il conduttore ignorasse il contenuto, egli potrà dimandarne l'apertura in presenza dei commessi, e i diritti saranno pagati, secondo gl'oggetti riconosciuti.

39 *Art.* 21. I proprietarj delle mercanzie lasciate negl'uffizj per mancanza di una

sufficiente dichiarazione, li quali si presenteranno per ritirarle, saranno tenuti a giustificare la loro proprietà, ed a fare una dettagliata dichiarazione, se questa non è stata esibita dai capitani padroni di bastimenti, o conduttori di mercanzie.

40 *Art.* 12. Quelli che avranno fatta la loro dichiarazione, non potranno, sotto qualsivoglia pretesto nè aumentarla, nè diminuirla e la verità, e la falsità di essa sarà giudicata sopra quello che sarà stato dichiarato la prima volta. Tuttavia, se nel giorno della dichiarazione, ed avanti le visite, i proprietarj, ed i conduttori delle mercanzie riconosceranno qualche sbaglio nelle loro dichiarazioni riguardo al peso, al numero, alla misura, o al valore, potranno rattificarle sotto condizione di rappresentare le balle, casse, o botti nella quantità, colle marche, e coi numeri medesimi, coi quali furono presentate nelle prime dichiarazioni, come anche le istesse specie di mercanzie; dopo questo termine non saranno più ammessi.

41 *Art.* 13. Non sarà permesso di caricare sopra i vascelli, o altri bastimenti, nè di scaricar da essi alcuna mercanzia, senza il congedo, o la permissione in iscritto degl'uffiziali dell'amministrazinne, o senza la loro presenza, sotto pena di confisca delle loro mercanzie, e di cento lire di multa. Ad eccezzione dei casi di urgente necessità, e di quelli precisamente che riguardano la sicurezza dei bastimenti, i navigli saranno scaricati secondo l'ordine del ruolo, in conformità della data della dichiarazione dei medesimi, ed in tanto numero, quanto potrà permettere il locale, ed il numero delle persone impiegate nell'uffizio. I commessi incaricati di assistere all'imbarco, ovvero allo sbarco, saranno tenuti di trasportarsi al luogo, ove si eseguirà il carico, o lo scarico, subitochè ne saranno richiesti, sotto pena di essere responsabili degl'avvenimenti, che risultassero dal loro rifiuto. E' proibito sotto le pene istesse ai capitani, e padroni di vascelli di mettersi in mare, o sui fiumi influenti senza essere muniti della quietanza del pagamento dei diritti, e delle altre spedizioni, secondo le circostanze, essendo formalmente abolito ogni uso contrario.

42 *Art.* 14. Fatte le dichiarazioni si procederà alla visita, al peso, alla misura, o alla numerazione delle mercanzie, se gl'Uffiziali dell'azienda l'esiggono, e quindi saranno percetti i diritti. I soli pesi e misure, che sono in uso nella Città di Parigi, saranno adoprati negl'Uffizj di entrata, e di uscita, e secondo essi dovranno farsi le dichiarazioni, liquidazioni, e percezzioni di Diritti.

43 *Art.* 15. Il trasporto delle mercanzie alle Dogane, e l'opera necessaria per trarle, e rimetterle nelle balle in occasione delle visite, saranno a spese dei proprietarj; essi, e le persone incaricate della condotta potranno impiegare i facchini, e gl'imballatori addetti alle Dogane, e qualunque altro che essi crederanno meglio di scieglierе.

44 *Art.* 16. La visita non potrà essere fatta che in presenza dei Padroni di Vascello, o vetturali, dei Proprietarj delle mercanzie, o dei loro agenti; in caso di loro rifiuto, le mercanzie resteranno in deposito nell'Uffizio, e si agirà in tal'circostanza, come nei casi enunciati nell'Articolo decimo di questo Titolo.

45 *Art.* 17. I diritti saranno percetti, secondo il peso, il numero, e la misura esposta nella dichiarazione, ma se gl'Ufficiali dell'Amministrazione non volessero riportarsi al peso, al numero, ed alla misura dichiarata, dovranno procedere alla verificazione, e se da questa risultassero delle quantità inferiori a quelle dichiarate, i Diritti saran pagati secondo le quantità risultanti dalla verificazione.

46 *Art.* 18. Se le mercanzie presentate eccederanno il peso, il numero, e la misura già dichiarata, l'eccedente sarà sottoposto al pagamento di un doppio diritto; ma ciò non avrà luogo, se l'eccedente non è che di un ventesimo nei metalli, e di un decimo nelle altre mercanzie, o derrate. In tal caso l'eccedente, e le quantità dichiarate non pagheranno insieme che il Diritto semplice.

47 *Art.* 19. Per le mercanzie soggette a calatura non potrà esiggersi la dichiarazione del peso, e delle misure; i Capitani, o Padroni di Vascello, ed i Vetturali dovranno esporre soltanto nelle loro dichiarazioni il numero dei vasi, le merche di essi, ed i numeri, presentarli nella medesima quantità che sarà dichiarata nelle lettere di Vettura, nelle Polize di carico, e nelle altre spedizioni riguardanti il detto carico; la percezione dei diritti non sarà fatta che secondo il peso, e l'effettiva capacità dei vasi.

48 *Art.* 20. Ogni eccedente riguardo al numero delle balle, ballette, Casse, Botti, e Vasi dichiarati, sarà sequestrato, e messo in confisca con una multa di cento lire.

49 *Art.* 21. Se la dichiarazione è trovato falsa nelle qualità, o nella specie della mercanzia, e se il diritto al quale si sottrarrebbe l'autore della falsa dichiarazione, ascende a dodici lire, e più, la mercanzia falsamente dichiarata sarà messa in confisca, e l'autore della falsa dichiarazione condannato ad una multa di cento lire. Se il diritto è minore di dodici lire, non vi sarà luogo alla confiscazione, ma soltanto alla condanna nella predetta multa di cento lire, per sicurezza della quale sarà ritenuta la mercanzia. Le dette pene non avranluogo in caso di rubamento, o di restituzione giuridicamente provata.

50 *Art.* 22. Se nell'atto della visita le balle, ballette, casse, e vasi si trovassero a minor numero di quello esposto nella dichiarazione, i padroni dei Bastimenti, i vetturali, e quelli che avranno fatta la dichiarazione saranno condannati in solido ad una multa di 300. Lire per ogni balletta, balla, cassa, o vaso mancante, e per sicurezza di essa i Bastimenti, i battelli, le vetture, ed i cavalli da trasporto saranno ritenuti, salvo il ricorso, se pure vi è luogo, dei padroni di vascello, e vetturali contro quelli che avranno fatta la dichiarazione. In caso di naufragio dopo la data dichiarazione, e di rubamento di mercanzie, non sarà permesso di procedere in alcun modo contro la mancanza di presentazione di balle, ballette, casse, botti, e vasi, purchè venga offerto, riguardo al naufragio, il Processo verbale dei Giudici che subentreranno a quelli dell' Ammiragliato, e riguardo al rubbamento la pruova del medesimo.

51 *Art.* 23 Le mercanzie il cui diritto è da percepirsi sul valore, potranno essere ritenute dalle persone che presiedono all' amministrazione pagando la somma del valor dichiarato, ed un decimo di più; non potranno esigere una

somma superiore per le dette mercanzie nè i proprietarj, nè i conduttori di esse a titolo di spese di trasporto, ed altre. La ritenzione non sarà sottoposta ad alcun'altra formalità che a quella del Processo verbale notificato, in forza del quale costerà dell'offerta reale, ovvero del pagamento del valor dichiarato, e del decimo di più. Nel caso di ritensione i proprietarj, o i conduttori delle mercanzie non subiranno il pagamento di alcun diritto.

52 *Art.* 24. Se vien riconosciuto che le mercanzie abbiano sofferto qualche danno, i Proprietarj di esse, i padroni di vascello, o i vetturali saranno ammessi a presentare una dichiarazione del loro attual valore, dietro la quale gl'uffiziali dell'Amministrazione potranno, o ritenere le dette mercanzie, come è stato superiormente stabilito, o percepire li diritti, secondo la dichiarazione, riguardo a quelle che pagano secondo il valore; riguardo poi alle altre, i diritti saranno diminuiti in proporzione della perdita, che le mercanzie avranno subito, ed in caso diverso pagheranno in ragione del loro prezzo ordinario, Insorgendo qualche difficoltà sul prezzo delle mercanzie non danneggiate, questo sarà fissato per mezzo di periti concordati fra le parti, o nominati *ex-Officio*.

53 *Art.* 25. Le quietanze di pagamento che saranno rilasciate per le mercanzie che entreranno, ed usciranno per terra, indicheranno gl'Uffizj di Registro per i quali esse dovranno passare, ed i conduttori saranno tenuti a rimettere nei detti Uffizj le quietanze, che porteranno seco, ed in cambio di queste saranno loro accordati dei brevetti di Registro, senza spesa alcuna. I possessori di tali Brevetti avranno per il corso di un anno, la facoltà di farsi presentare le quietanze originali, spirato il qual termine gl'Uffiziali dell'Amministrazione saranno dispensati dall'obbligo di tali presentazioni.

54 *Art.* 26. Le mercanzie sottoposte ai diritti, se dovranno essere estratte per mare, saranno trasportate sui Bastimenti destinati a riceverle, immediatamente dopo il pagamento dei diritti predetti, se poi dovranno uscire per terra, saranno immediatamente condotte nel paese estero, senza facoltà di rientrare, eccettuato il caso di naufragio, o di altri danni nei magazzini dei mercanti, nè di essere depositate in altre case, sotto pena di confiscazione, e di una multa di cento Lire.

55 *Art.* 27. Gl'Uffiziali dell'Amministrazione non potranno visitare le mercanzie, che avranno di già subita la visita al primo di uffizio di entrata, o di uscita, se non che nell' Uffizio del registro, indicato nella quietanza di pagamento.

56 *Art.* 28. È proibito ai Corrieri di valigia di caricarsi di mercanzie sotto pena di confisca, e di cento lire di multa. Per verificare le contravenzioni i loro baulli, e valigie potranno essere visitate agl'uffizj di prima, e di seconda linea.

57 *Art.* 29. I Procacci, ed i conduttori di pubbliche vetture, riguardo agl'oggetti di loro carico, saranno sottoposti alle formalità prescritte in questo titolo. In caso di contravvenzione, o di frode, sarà pronunziata contro di essi la confiscazione delle mercanzie, ed anche la multa, della quale saranno responsabili i proprietarj, e gl'appaltatori delle predette vetture. Tuttavia non avrà luogo la condanna nella multa, allorchè gl'oggetti saranno trascritti nel foglio

che deve essere presentato per servire alla dichiarazione. In nessun caso le vetture, ed i cavalli appartenenti agl'appaltatori di condotta potranno essere sequestrati.

58 *Art.* 30. Quando l'esecuzione delle formalità prescritte negl'Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 15 del presente titolo non concernerà che le mercanzie, e le derrate esenti da ogni diritto, o tali che il diritto di esse non ascenda a tre lire, i contraventori saranno condannati soltanto ad una multa di 50. lire, per di cui sicurezza potrà essere ritenuta una parte delle mercanzie finchè non sia pagata la detta multa, o non sia stata data una cauzione capace a pagare.

TITOLO III. *Delle Bollette di Transito*.

59 *Art.* 1. Le mercanzie spedite per mare da uno ad altro Porto del Regno non saranno soggette ad alcun diritto di entrata, o di uscita. Tanto pure si osserverà riguardo alle mercanzie che non potranno essere spedite direttamente per terra da uno ad altro luogo del Regno, che toccando il Territorio estero; ma in questi due casi esse saranno sottoposte alle formalità qui appresso indicate.

60 *Art.* 2. Le mercanzie sottoposte a dei diritti di uscita saranno dichiarate, verificate, e spedite con bolletta di transito. Queste conterranno l'obbligazione di riportare dentro il termine da fissarsi, secondo la distanza dei luoghi, un certificato dell'arrivo, o del passaggio delle mercanzie per l'uffizio destinato, ovvero, di pagare il doppio dei diritti di uscita. Li Spedizionieri daranno una cauzione capace a pagare, la quale si obbligherà in solido, unitamente ad essi a riportare il certificato dello scarico. Se li spedizionieri preferiscono di depositare l'intera somma dei diritti di uscita, li registri delle dichiarazioni, nelle quali esistono le obbligazioni predette, come pure le bollette di transito, conterranno la dichiarazione delle somme depositate.

61 *Art.* 3. Le mercanzie esenti dai diritti di uscita saranno spedite per mezzo di una semplice poliza di tratta vidimata dagl'uffiziali della verificazione dello scarico; ma se trattasi di mercanzie che non possono uscire dal regno, o di stoffe, telaria, passamani, chincaglieria, ed altre, i di cui diritti di entrata, se venissero dall'estero, sarebbero per lo meno del dieci per cento del valore, le casse, balle, ballette che le conterranno saranno infunate, ed impiombate Non ostante saranno dispensati dall'impiombamento i vini, le acquaviti, e gl'altri liquidi, come anco i metalli non manifatturati.

62 *Art.* 4. Se le mercanzie spedite hanno la proibizione di uscire dal regno, ne sarà assicurata la destinazione per mezzo di una bolletta di transito. Li spedizionieri, e le loro cauzioni si obbligheranno in solido a pagare il valore delle dette mercanzie, con multa di 500. lire nel caso che non riportassero all' uffizio della partenza dentro il termine stabilito la bolletta di transito valevolmente rilasciata; A tale effetto la stima delle mercanzie sarà indicata nelle obbligazioni.

63 *Art.* 5. Allorquando le mercanzie dovranno spedirsi impiombate, le funi saranno a spese delli spedizionieri, li quali pagheranno anche ogni piombo al prezzo di tre soldi.

64 *Art.* 6. I padroni, ed i Capitani di vascelli saranno tenuti a presentare le mercanzie del loro carico, cioè quelle spedite per mare all'uffizio di loro passag-

gio, nell'istessa qualità, e quantità indicata nella bolletta di transito, di cui saranno latori. Questa bolletta non potrà essere liberata dagl'impiegati nei detti uffizj che dopo la verificazione dello stato delle corde, dei piombi, del numero delle ballette, e delle mercanzie che racchiudono, e non sarà pagato alcun'emolumento per li certificati di scarico, li quali dovranno essere scritti a tergo delle bollette di transito, e firmati almeno da due dei predetti impiegati negl'Uffizi, ove saranno diversi commessi. Resta proibito ai detti impiegati, sotto pena di tutte spese, danni, ed interessi di differire la rimessa dei certificati, allorquando saranno state adempite le formalità prescritte nelle bollette di transito, o saranno stati presentati dei processi verbali nella forma prescritta al seguente *Art.* 8. di questo titolo. Per giustificare il rifiuto il conduttore delle mercanzie sarà tenuto a farne compilare un atto, che sarà notificato immediatamente al ricevitore dell'uffizio, ed a questo riguardo non sarà ammessa alcuna pruova per mezzo di testimonj.

65 *Art.* 7. Gl'uffiziali dell'Amministrazione non potranno rilasciare dei certificati di scarico per le mercanzie che saranno presentate all'uffizio della loro destinazione, o passaggio, dopo il tempo stabilito nelle loro bollette di carico. Trattandosi di mercanzie spedite per mare, o per terra sul Territorio estero, esse pagheranno all'uffizio, in cui saranno presentate dopo il detto termine, i diritti di entrata, come se venissero dall'estero, senza pregiudizio del doppio diritto di uscita, quando sarà dovuto, ed al pagamento di esso saranno tenute sul luogo della partenza le persone medesime, che ne avranno fatta l'obbligazione.

66 *Art.* 8. I capitani, ed i padroni di Bastimento saranno ammessi a giustificare di essere stati ritardati da qualche caso fortuito, come da disgrazie di mare, da persecuzione di nemici, e da altri accidenti, e ciò per mezzo di processi verbali compilati a bordo, e firmati dai principali personaggi dell'equipaggio ovvero per mezzo di reclamazioni fatte ai Giudici del Tribunale, che subentrerà a quello dell'Ammiragliato nel luogo a cui saranno destinate le mercanzie, e fatte agl'uffiziali delle Municipalità, qualora manchi un tal tribunale. I Processi verbali, e le dichiarazioni saranno rattificate avanti i Giudici. I mercanti, i conduttori delle mercazie trasportate per terra, saranno egualmente ammessi a giustificare i ritardi, che avranno subiti nel corso del viaggio, presentando agl' uffizj dell' Amministrazione dei Processi verbali in buona forma, fatti dai Giudici dei Luoghi ove saranno stati ritenuti, ed in mancanza di Giurisdizione fatti dagl'Uffiziali Municipali dei detti luoghi. I detti Processi verbali faranno menzione delle circostanze, e delle cause dal ritardo. In questo caso le bollette di transito avranno il loro effetto, ed i certificati di scarico saranno rilasciati dagl' impiegati nel regime. Non si potranno supplire con la prova di testimonj alla mancanza delle predette relazioni, e processi verbali, che non saranno ammessi che nel solo caso di essere stati depositati nell' uffizio della destinazione, o del passaggio nel medesimo tempo, in cui saranno state presentate le mercanzie.

67 *Art.* 9. Se nell'atto della visita nell'Uffizio della destinazione o del passaggio, saran trovate diverse nella specie le mercanzie descritte nelle bollette di tran-

sito, esse verranno seguestrate, e pronunziata la confiscazione contro i condottori, unitamente ad una multa di cento lire, salvo il loro ricorso contro li spedizionieri. Se la quantità è inferiore a quella che si trova descritta nelle bollette di transito, non sarà liberata che quella che vien presentata, nel caso poi che la quantità ecceda, essa verrà sottoposta ad un doppio diritto, osservando quanto e prescritto nell'Art. 19. del II. Titolo. Se le mercanzie presentate sono proibite all'introduzione, saranno confiscate con multa di 50. lire; il tutto indipendentemente dalle condanne che saranno sollecitate dagl'Uffiziali del Burò di partenza contro quelli che avranno fatte le obbligazioni, e li loro mallevadori a norma dei loro obblighi.

68 *Art.* 10. Quelli che avran fatta l'obbligazione, riportando dentro il termine prescritto le bollette di transito liberate, dovranno certificare a tergo delle predette spedizioni la rimessa che ne faranno, e saranno tenuti a dichiarare il nome, la dimora, e la professione di quello che avrà loro rimesso il certificato di scarico, acciocchè sia proceduto, seppure vi è luogo nella maniera istessa, colla quale si procede riguardo alle falsificazioni, o alterazioni di ogni genere di spedizioni, o contro le persone che avranno fatta l'obbligazione, o contro i latori delle spedizioni. In questo ultimo caso le dette persone, e le loro cauzioni non subiranno che condanne puramente civili in conformità delle loro obbligazioni. Il termine per verificare il certificato di scarico, e per intentare l'azione civile sarà di quattro mesi, spirati i quali, il Regime non sarà ammesso a formare alcuna domanda.

69 *Art.* 11. I Diritti depositati saranno restituiti ai mercanti e le obbligazioni fatte da essi dalle loro cauzioni saranno annullate nel Registro in loro presenza, e senza spesa alcuna, quando riporteranno le bollette di transito corroborate dai certificati di scarico in buona forma, salvo il caso previsto nell'Articolo precedente.

70 *Art.* 12. Se i certificati di carico che dovranno essere rilasciati negl'Uffizj della distinazione, o del passaggio non saranno portati entro il termine prefisso nelle bollette di transito, e se non sarà stato fatto il deposito del semplice diritto riguardo alle mercanzie che vi sono soggette, li Percettori medesimi nei loro offizj ordineranno a forza il doppio pagamento del diritto di uscita contro le persone che avran fatta l'obbligazione, o contro le loro cauzioni.

71 *Art.* 13. Se le mercanzie spedite per mezzo di bollette di transito entrano nella classe di quelle che sono proibite all'uscita, gl'impiegati che presiedono alla percezione potranno egualmente ordinare l'arresto per il valore di dette mercanzie fissato nelle obbligazioni, e per la multa di 50. lire dichiarata anch'essa nelle dette obbligazioni.

72 *Art.* 14. Nondimeno se le persone che avran fatta l'obbligazione porteranno dentro lo spazio di sei mesi dopo la spirazione del termine stabilito nella bolletta di transito il certificato di scarico in buona forma, e rilasciato entro il tempo stabilito, ovvero il Processo verbale del rifiuto fattone dai rispettivi Uffiziali, i diritti, le multe, e le altre somme che essi avranno pagate, saranno restituite; non ostante dovranno subire le spese fatte dal Regime fino al giorno della presentarione dei predetti documenti. Spirato il termine di sei mesi

non saranno più ammessi i reclami relativi alle dette somme depositate, e pagate, le quali saranno passate nel pubblico tesoro.

73 *Art.* 15. I proprietarj, o conduttori delle mercanzie, o derrate che dall' interno dell'Impero passeranno sopra un Territorio di due sole leghe distante dall'estero, saranno tenuti di condurre al primo ufficio di uscita e di farne la dichiarazione nella medesima forma che suol tenersi per il pagamento dei dritti. Riguardo a quelle che dovranno esser tolte in questa estensione di territorio distante di due sole leghe dall'estero, per circolarvi, o essere trasportate nell' interno dell'Impero, ne sarà fatta la dichiarazione ad un uffizio, o di entrata, o di uscita, il quale sia più vicino al luogo, ove devono essere tolte, e prima che lo siano, il tutto sotto pena di confisca delle mercanzie, e derrate, e di una multa di cento lire.

74 *Art.* 16. I detti proprietari, o conduttori nei casi esposti dall'Articolo precedente non saranno sottoposti alla formalità della bolletta di transito; dovranno soltanto, e sotto le pene stabilite nel detto Articolo, prendere nei detti Uffizj prima che siano portate via le mercanzie delle polize di tratta. nelle quali saranno dichiarate le qualità, quantità, peso, numero, e misura delle mercanzie, ed il luogo di loro destinazione. Le polize di tratta fisseranno in iscritto il tempo necessario per il trasporto, secondo la distanza del luogo, e la data del giorno in cui saranno rilasciate, e diverranno nulle dopo la spirazione del termine stabilito. Le dette polize saranno presentate ai commessi degl'uffizj, che si troveranno in istrada, per esservi munite del visto, e ad ogni richiesta a tutti gl'impiegati dei diversi posti li quali potranno condurre le mercanzie all'uffizio più vicino per essere visitate, salvi i danni, ed interessi verso il conduttore, se questo uffizio non è situato sulla strada, e se non esiste frode, o contravenzione.

75 *Art.* 17. Il grano, ed i semi, allorquando non sarà vietata l'estrazione, ed in tutti i casi allorquando non saranno indirizzati verso le frontiere, i bestiami, i legumi, i frutti, il burro, le vova, e tutti gl'altri commestibili, saranno, nei medesimi casi, dispensati dalle formalità prescritte nei due precedenti articoli. Tanto si osserverà riguardo agl'oggetti di fabricazione degli abitanti dei Dipartimenti del Giura, del Doubs, dell'alta Saona, dell'Aine, e dell'alto, e del basso Reno. Il Regime concerterà con i Direttori di questi Dipartimenti intorno alle misure necessarie, onde prevenire gl'abusi, senza molestar la circolazione.

T I T O L O V.

Dei luoghi designati per l'entrata, e per l'uscita delle diverse specie di Mercanzie.

76 *Art.* 1. Le Droghe, e le spezie, ed anco i Tabacchi potranno entrare nel Regno per tutti gl'offizj, quando verranno per mare, ma non potranno entrare per terra, ogni volta che siano di una quantità superiore a dieci libre, se non che per gl'uffizj di Lilla, Valencienne, Maubegue, Givet, la Chapelle, Thionville, Forbach, Sarguomines, Saarlovis, Longovi, S. Luigi, Strasburgo, Jougne, la Cure, o la Rousse, Verrières de Joux, Musein, Seissel, le Pont de Beauvoisin, Chaparillan, Brianzon, e Septèmes.

77 *Art.* 2. Le tele bianche, o crude di canapa, o lino, i bombacini di filo, bu-

grane, e tarlicci, quando saranno di 50. libre, non potranno entrare che per i Porti di Bajona, Bordo la Rochelle, Nantes, Saint Malò, Roven, le Havre, Saint Valeri, sopra Somme, o Abbeville, Bulogne, Calais, Dunquerque, Tolone, Marsiglia, Cetta, Agde, la Nouvelle, e Port-vendres; e per terra non potranno entrare che per gl'Uffizj di Lilla, Valenciennes, Givet, la Chapelle, Forbach, Sarguemines, Strasburgo, San Luigi, le Cure, Meyrin, e Chaparillan.

78 *Art.* 3. L'asportazione della Seta, o del Fioretto non potrà aver luogo che per gl'Uffizj di Nantes, l'Orient, Dunquerque, Lilla, Strasburgo, Meyrin, Ponte di Beauvoizin, San Lorenzo del Varo, Marsiglia, Septemes, Cette, Agde, e Port-Vendres. Le stoffe, e berette di Seta, e di fioretto, o compodi tali materie, non potranno essere introdotte nel Regno che per Saint-Jean pied-de-port', le Pont de Beauvoisin, Marsiglia, Cette, Agde, e Port-Vendres.

79 *Art.* 4. Le stoffe, e berette di lana, di cotone, o di filo, o di queste materie miste, i fustagni, e siamesi non saranno asportati per mare che per Bajona, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, l'Orient, Saint-Malò, Roven, le Havre, Saint-Valerì sopra somma, o Abbeville, Boulogne, Calais, Dunquerque, Marsiglia, Cette, Agde, e la Nouvelle, e per terra non saranno importate che per gl'Uffizj di Lilla, la Chapelle, e Strasburgo.

80 *Art.* 5. Le tele tinte, o dipinte di ogni specie, le batiste, le *linons*, le mussoline, le tele bianche di cotone, non potranno essere importate che per gli Uffizj di Dunquerque, Valencienne, Givet, Jougnes, Verreres de Joux, San Luigi, Meyrin, ed il Pont-de Beauvoisin. Saranno riputate mussoline le tele di cotone, di cui sette *aunes* di una larghezza di sette ottavi peseranno meno di tre libre.

81 *Art.* 6. Ogni balla, cassa, o balletta contenente gl'oggetti di manifattura rammentati nei tre precedenti articoli, avrà un iscrizione in lettere intere, che ne indicherà la specie. Trovandosi in una medesima balla, cassa, o balletta delle specie differenti, ogni specie dovrà dovrà formare un pachetto particolare coll' iscrizione indicativa della medesima, in mancanza d'iscrizione sulle balle, casse, bollette o pacchet i contenenti i detti oggetti di manifattura arrivati in uno dei Porti del Regno. o trovati fra l'estero, ed il primo Uffizio di entrata, saranno sottoposte alla confisca.

82 *Art.* 7. La borra, lana, cotone in lana, fili, pelli colorite di verde, telaj per far delle calze, ed altre opere, allorquando il diritto di uscita che dovranno pagare passerà le trenta lire, non potranno essere portate sull'estero che per gl'uffizj, ed i porti indicati nel primo articolo del presente Titolo.

83 *Art.* 8. Le mercanzie che dovranno entrare, ed uscire per i porti, e per gli uffizj superiormente designati, se mai venisse tentato d'introdurle, o di esportarle per altre vie, saranno confiscate con una multa di cento lire, ciò che per altro non avrà luogo per quelle mercanzie, che saranno state presentate nelle Dogane, e dichiarate colla vera denominazione; In tal caso le mercanzie introdotte nel Regno, saranno rimandate sull'estero, e quelle che volessero asportarsi saranno fatte rientrare nel Regno, salvo la facoltà di spedirle per gli uffizj aperti all'uscita.

TITOLO V.

Delle Mercanzie delle quali è proibita l'Entrata, e l'Uscita.

84 *Art.* 1. Tutte le mercanzie delle quali è proibita l'importazione, e che saranno introdotte per mare, o per terra nell'estensione del Regno, saranno confiscate, come anco i vascelli al di sotto di cinquanta tonnellate, le vitture, i cavalli, e gl'equipaggi di trasporto. I Proprietarj delle mercanzie, i padroni dei Vascelli, i Vetturali, e gl'altri che presiedono alla condotta, saranno condannati in solido ad una multa di 500. lire, salvo il loro ricorso contro i mercanti, o proprietarj, quando saranno stati indotti in errore per mezzo della enunciazione delle lettere di vittura, polize di carico, e contratti di noleggio, e salvi anco i loro danni, ed interessi.

85 *Art.* 2. Si riputeranno nel caso delle disposizioni dell'articolo precedente le mercanzie proibite le quali avranno oltrepassato il primo uffizio, e che avranno presa una diversa strada; Quelli che gl'uffiziali del Regime troveranno in distanza di due leghe dalle coste del mare in vascelli al di sopra di cinquanta tonnellate, quelle finalmente che essi avran vedute caricare a bordo di qualsivoglia bastimento, o mettere a terra.

86 *Art.* 3. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno eseguite, riguardo alle mercanzie delle quali è proibita l'estrazione, e queste non potranno esser trasportate da un porto del Regno, ad un altro porto del Regno medesimo, ne passar da un luogo ad altro toccando il territorio estero, senza essere accompagnate da una bolletta di transito. I conduttori delle predette mercanzie saranno tenuti ad eseguir le formalità prescritte nel Titolo terzo del presente Decreto.

87 *Art.* 4. Le mercanzie, delle quali è proibita l'importazione, o l'estrazione, essendo dichiarata la loro vera denominazione non saranno sequestrate, ma quelle destinate all'importazione saranno rimandate all'estero, e quelle che si volessero trasportare resteranno nel Regno.

TITOLO VI. *Degl' Approdamenti forzati.*

88 *Art.* 1. I Capitani, e padroni di bastimento, barche, o altri navigli, i quali saranno stati obbligati a prender terra per tempesta, caccia di nemici, o altri casi fortuiti, dentro il termine di 24. ore dal loro approdamento dovranno giustificare per mezzo di un rapporto le cause per cui prendono terra, e conformarsi a quello che è prescritto nell'Articolo 4. del Titolo II. del presente Decreto, sotto le pene ivi comminate.

89 *Art.* 2. Se le navi in ancoraggio forzato hanno bisogno di essere racconciate, o di qualche forte riparazione, la quale esigga lo sbarco delle mercanzie, queste non saranno sottoposte ad alcun diritto, eccetto il caso, nel quale il Capitano fosse obbligato a vendere parte del carico; in tutti gl'altri casi le mercanzie saranno messe in deposito a spese dei Capitani e padroni di bastimento sotto loro chiave, e sotto quella degl'Ufficiali dell'Amministrazione, fino alla partenza dei detti navigli. I Capitani, e padroni di vascello potranno anche farle caricare di bordo a bordo sopra altri navigli, prendendone il permesso dagl' uffiziali dell'Amministrazione dopo aver dichiarate le qualità, e quantità delle mercanzie che vorranno caricare in tal guisa.

90 *Art.* 3. Le mercanzie essendo a bordo delle navi, il di cui approdamento sia

valevolmente giustificato, saranno scaricate dopo la dichiarazione, e messe sotte la chiave degl'ufficiali dell'Amministrazione a spese dei Capitani, e padroni di bastimento fino al punto della loro partenza per l'estero. In mancancanza della dichiarazione dentro il termine delle 24. ore, le dette mercanzie saranno sequestrate, e confiscate con una multa di 500. lire, per sicurezza della quale il bastimento sarà ritenuto fino al pagamento delle medesime. o o finchè venga data buona, e sufficiente cauzione.

T I T O L O VII.

Delle Mercanzie, che saranno salvate dal Naufragio.

91 *Art.* 1. Le persone che presieeono all'Amministrazione si trasporteranno senza dimora sopra i luoghi in cui saranno accaduti i naufragj; e nel tempo istesso ne preverranno gl'uffiziali incaricati di provvedervi; Le mercanzie che saranno salvate, saranno messe in deposito, e trattandosi di mercanzie straniere, le persone che presiedono all'Amministrazione le custodiranno di concerto con quegli che saranno incaricati a tale effetto dai detti uffiziali.

92 *Art.* 2. Dopo la scarico totale della nave naufragata, ed il deposito provisorio delle mercanzie salvate nel luogo il più vicino al Naufragio, se avviene che sia stabilito un nuovo magazzino, le dette mercanzie dovranno esservi condotte dagl'Uffiztali dell'Amministrazione. Sarà dato a questi una chiave del nuovo magazzino; assisteranno ai processi verbali di ricoguizione, e descrizione degl'effetti salvati, e firmeranno gl'atti compilati dagl'uffiziali competenti, dai quali sarà loro data la copia autentica, che verrà tassata con le spese di salvamento.

93 Se tutto. o parte delle mercanzie è nel caso di essere venduto avanti, o nel tempo dell'arresto di esse nel deposito provisorio, o nel secondo magazzino, la vendita non potrà aver luogo che in presenza degl' uffiziali eell'Amministrazione, li quali saranno tennti di assistervi alla prima domanda, che loro ne sarà fatta, sotta pena di restar responsabili degl'avvenimenti. Dopo la vendita, le mercanzie saranno ristabilite nei detti magazzini.

94 *Art.* 4. Allorquando le mercanzie dovranno essere vendute, quello che sarà incaricato della vendita farà notificare agl'uffiziali dell'amministrazione del più vicino uffizio al luogo del naufragio il giorno di questa vendita, un assegnazione di un termine sufficiente acciocchè possano assistervi; il tutto sotto pena di essere responsabile dei diritti sulla totalità delle mercanzie segnate nel processo verbale di ricognizione, e descrizione. Gl'uffiziali dell'amministrazione saranno presenti alla detta vendita, ed invigileranno ad oggetto che li aggiudicatarj delle mercanzie osservino le formalità prescritte nel titolo II del presente decreto per le dichiarazioni, visite, e pagamenti di diritti.

95 *Art.* 5. Saranno comuni alle mercanzie naufragate le disposizioni dell'art.25 del titolo II, le quali regolano il pagamento dei diritti sulle mercanzie danneggiate.

96 *Art.* 6. Le mercanzie delle quali è proibita l'introduzione non saranno vendute, ne rimesse a quelli che le avranno riclamate, senza l'obbligo di rimandarle all'estero. Saranno esse trasportate sotto la condotta degl'uffiziali dell'amministrazione, ed a spese del reclamante, o dell'aggiudicatario, al porto più vicino, nel quale saranno messe in deposito sotto la chiave dei percettori nell'uffizio del detto porto, fino al momento dell'espoitazione, la

quale non potrà essere differita al di là del termine di tre mesi a contar dal giorno della rimessa delle mercanzie fatte ai proprietarj, o aggiudicatarj, sotto pena di confiscazione delle medesime; è proibito ai giudici di farne la pura, e semplice rimessa ai detti proprietarj, o aggiudicatarj, sotto pena di essere condannati al pagamento del valore delle mercanzie, e ad una multa di 500 lire. Non ostante, nel caso che le mercanzie proibite, salvate dal naufragio, fossero talmente danneggiate da non potersi esportare, senza rischio di una perdita totale, i proprietarj, o aggiudicatarj delle dette mercanzie avranno la facoltà di farle vedere pubblicamente, con obbligo di pagare, dopo la vendita nelle mani dei percettori il diritto del quindici per cento sul prodotto delle vendite, e l'ammontar di questo diritto sarà rimesso al più vicino ricevitore degl'invalidi della marina.

97 *Art.* 7. Quelli che saranno trovati dagl'uffiziali dell'amministrazione colle mercanzie naufragate prese senza essere muniti di una permissione, saranno per loro commando arrestati, e condotti in carcere. I detti uffiziali rimetteranno nel corso del giorno il loro processo verbale al più vicino giudice di pace, senza che le spese possano essere in alcun caso a carico dell'amministrazione. Le dette mercanzie saranno messe in un deposito, o magazzino, affinchè sia pronunziato sulle proprietà di quelli, che le reclameranno, e praticato ciò che è solito per il di più del carico.

TITOLO VIII.

Dei viveri, e dell'approvigionamento delle navi.

98 *Art.* 1. I viveri, e le provisioni delle navi straniere saranno dichiarati al loro arrivo nel medesimo termine, e nelle stesse forme delle mercanzie componenti il carico, e quelli che i capitani, o padroni di vascello vorranno introdurre nel regno, saranno soggetti ai diritti di entrata. I viveri, e le provisioni, che saranno imbarcate sui bastimenti, pagheranno il diritto di uscita, quantunque sia dichiarato che debbano servire alla consumazione dell' equipaggio.

99 *Art.* 2. I viveri, e le provisioni provenienti dal regno, ed imbarcati in navi Francesi per qualsivoglia navigazione, purchè siano destinati unicamente al nutrimento dell'equipaggio e dei passaggieri, godranno all'uscita di una totale esenzione dei diritti.

100 *Art.* 3. Per godere di tale esenzione gl'armatori, o i capitani dei bastimenti dovranno fare una dichiarazione all'uffizio dell'amministrazione del numero degl'uomini componenti il loro equipaggio, e di quello dei passaggieri; dovranno anco dichiarare la specie, e la quantità dei viveri, e provisioni che vorranno inbarcare. Se la quantità sembra troppo forte, riguardo al numero delle persone che devono essere a bordo, ed alla presunta durata del viaggio, gl'uffiziali dell'amministrazione potranno dichiarare agl'armatori, e capitani di vascello che facciano determinare la quantità dal tribunal di commercio del luogo, seppure vi esiste, diversamente dagl'uffiziali municipali del luogo medesimo, e che giustifichino la quantità fissata in calce di una copia della dichiarazione. In tutti i casi il numero delle persone componenti l'equipaggio, quello dei passaggieri, le quantità, e le specie dei viveri imbarcati

saranno dichiarati sulla permissione d'imbarco, la quale dovrà essere munita del visa degl'uffiziali dell'amministrazione.

101 *Art.* 4. I viveri che saranno imbarcati in un porto diverso da quello della partenza, verranno caricati in forza di un permesso d'imbarco, colla condizione di uniformarsi all'articolo precedente, in caso di difficoltà sul quantitativo.

102 *Art.* 5. Al ritorno di una nave Francese in un porto di Francia, il capitano presenterà il permesso d'imbarco, che egli avrà preso partendo. In seguito tutti i viveri, e provisioni residuali, che pure dovranno dichiararsi, saranno scaricati, e resteranno esenti da ogni diritto.

103 *Art.* 6. I viveri, e le provisioni che il capitano di una nave Francese avrà prese all'estero nel ritorno da una navigazione straniera, non potranno essere scaricati nei porti del regno, se non dopo esserne stata fatta la dichiarazione, e pagati i diritti di entrata.

TITOLO IX.

Delle mercanzie, ed altri effetti che restano nelle dogane.

104 *Art.* 1. Le ballette, balle, valigie, e vasi che non saranno stati dichiarati nella forma prescritta nell'art. 9 dei titolo II nel termine di otto giorni da quello del deposito negl'uffizj saranno iscritti sopra un registro a ciò destinato con menzione delle marche, numeri, e indirizzi riscontrati in essi, ed ogni articolo del registro sarà firmato dal ricevitore, e dal verificatore.

105 Le dette balle, ballette, valigie, ed altri involti che non fossero stati reclamati dopo aver soggiornato negl'uffizj per il corso di un anno, saranno venduti, unitamente agl'oggetti, che racchiuderanno, colle formalità qui sotto prescritte.

106 *Art.* 3. Spirato il termine di un anno, l'Amministrazione domanderà al Tribunal del distretto l'autorità di vendere. Uno dei Giudici del Tribunale, il Commissario del Re, ed il Cancelliere si porteranno all'uffizio per assistere all'apertura delle balle, ballette, e valigie, e per compilare l'inventario degl'effetti che vi sono racchiusi. Se vi si trovano delle carte, ne sarà stesa una descrizione sommaria, e quindi saran depositate colla firma, e cifra del Giudice nella Cancellaria del Tribunale, per essere restituite, senza spese, a quelle persone che ne giustificheranno la proprietà. Il capo dell'Amministrazione informerà del seguito deposito i particolari ai quali sembrerà che le carte appartengano, senza essere tenuto ad alcuna formalità su tale riguardo.

107 *Art.* 4. L'inventario sarà affisso alle porte dell'Uffizio, nella piazza pubblica, ed in altri luoghi a ciò destinati, con dichiarazione che se dentro un mese non sopragiunge qualche reclamo, sarà proceduto alla vendita. Spirato questo termine, sarà annunziata la vendita, ed il giorno dell'esecuzione di essa, per mezzo di nuovi affissi apposti nella forma superiormente indicata.

Art. 5. Nel giorno destinato dagl'affissi, gl'effetti saranno venduti al maggiore offerente, ed ultimo oblatore, in presenza del capo percettore, o del verificatore dell'uffizio, coll'obligazione di pagare i diritti, seppur son dovuti, o di rimandare le mercanzie all'estero, se sono proibite. Il ritratto della vendita resterà nella Cassa dell'Amministrazione per il corso di un anno, ad oggetto di essere restituito in questo tempo alle persone, che pruoveranno

di averne la proprietà, salvo la deduzione delle spese in proporzione alle cose che saranno reclamate. Li reclamanti dovranno pagare un diritto di guardia per il tempo in cui le mercanzie saranno state in deposito nelle dogane, o negl'uffizj, qual diritto sarà di tre denari per giorno per ogni quintale e lordo, ovvero per ogni cassa, scatole, valigia, o balla al di sotto di questo peso. Spirato il termine di due anni, se non si è presentato alcun reclamante, il prodotto della vendita degl'effetti di tutta quella parte che non sarà stata reclamata dovrà passarsi dall'Amministrazione nel Tesoro pubblico, come gl'altri prodotti.

108 *Art.* 6. La presenza di uno dei Giudici, e del Commissario del Re all'apertura delle casse, e balle, all'inventario degl'effetti, ed alla descrizione delle carte, come anche l'ordine che permette la vendita degl'effetti abbandonati, saranno senza spesa. Sarà tassato soltanto al Cancelliere per l'inventario, e per la copia autentica che dovrà essere rilasciata all'Amministrazione, un emolumento da fissarsi dal Giudice sul prodotto delle vendite, e che non potrà eccedere due soldi per lira del detto prodotto.

TITOLO XIII *Della Polizia Generale.*

109 *Art.* 1. Non sarà permesso di stabilire, o di sopprimere alcun uffizio, senza un decreto del corpo legislativo. Nel caso di stabilimento, o di soppressione, il decreto sarà pubblicato nelle quattro Parocchie le più vicine, e che saranno sulla strada dell'officio recentemente stabilito, o di quello che sarà stato soppresso, e saranno messi degl'affissi all'entrata del luogo, ove sarà stabilito l'uffizio.

110 *Art.* 2. Nel caso di nuovo stabilimento d'un uffizio, le mercanzie non subiranno la confisca per non esservi stata condotta, e dichiarata, se non due mesi dopo la pubblicazione ordinata nel precedente articolo.

111 *Art.* 3. L'Amministrazione sarà tenuta a far porre sopra le porte di ogni offizio, ovvero in un luogo apparente, vicino alla porta un cartello, ove siano scritte queste parole - *Uffizio dei Diritti di entrata, e di uscita delle Dogane Nazionali* - Ogni sequestro di mercanzie, che avessero oltrepassato un uffizio, ove non fosse apposto un tal cartello, sarebbe nullo, e di niun effetto. Parimente l'Amministrazione sarà obbligata a tenere nelle dogane tutte le tariffe dei diritti che essa deve riscuotere, e le diverse leggi fatte per l'esecuzione delle medesime, ad oggetto di poterle communicare a quelli, che volessero conoscerle, e ad indicare per mezzo di affissi apposti nell'interno delle dogane le formalità che il commercio dovrà adempiere per le diverse spedizioni.

112 *Art.* 4. Le barriere, offizio, posti, o chiostri destinati alla guardia, e sopraintendenza delle frontiere potranno stabilirsi sul terreno che sarà necessario pagando la nazione ai proprietarj consensienti il valore del detto terreno; in caso di difficoltà il prezzo sarà stabilito dai direttori dipartimentali sul parere di periti concordati fra l'amministrazione delle dogane, e i detti proprietarj; diversamente nominati *ex officio*; gl'uffizj di esazione potranno situarsi nelle case più convenienti al pubblico servizio, ed a quello dell'amministrazione, diverse tuttavia da quelle che saranno occupate dai proprietarj, pagandone la pigione sul piede delle locazioni, e delle altre condizioni ivi contenute; non

essendovi locazione, la pigione sarà pagata, secondo la stima dei periti nella forma superiormente espressa, e colla condizione della debita indennizazioni verso i locatarj, che si ritirassero prima che fosse spirata la locazione.

213 *Art.* 5. Gl'uffizj dell'Amministrazione saranno aperti dal 1. di Aprile ai 30. Settembre da sett'ore della mattina, fino al mezzo giorno, e dalle due ore dopo il mezzo giorno fino a sett'ore. Dal 1. Settembre alli 31. di Marzo dalle sett'ore di mattina, fino al mezzo giorno, e dalle due ore, fino alle sei di sera. I commessi saranno obbligati di trovarsi nelle dette ore, sotto pena dei danni, ed interessi verso quelli, che avessero ritardati.

214 *Art.* 6. L'Amministrazione potrà tenere in mare, o sui fiumi delle navi, barche da dazj, e scialuppe armate con obbligo di rimettere ogn'anno alla Cancelleria del Tribunale di Commercio del Capo-luogo della direzione un ruolo certificato dal Direttore del circondario, dei nomi, e casati di quelli che guarniranno le dette navi.

215 *Art.* 7. Gl'uffiziali dell'amministrazione sulle dette barche da dazj, potranno visitare i bastimenti al di sotto di 50. tonnellate, che si troveranno in mare, fino alla distanza di due leghe dalle coste, e farsi presentare le polize riguardanti il loro carico. Se i bastimenti contengono tabacco fabbricato, o altre mercanzie proibite, ne sarà fatto il sequestro, e pronunziata la confisca contro i padroni dei bastimenti con una multa di 500. lire.

216 *Art*: 8. Potranno alcuni uffiziali dell'Amministrazione essere messi avanti, o dopo la dichiarazione a bordo di tutti i bastimenti che entreranno nei porti, e rade del Regno, o che usciranno, ed anche all'imboccatura, e longo il corso de'fiumi. E ingiunto ai Capitani, ed Ufficiali di bastimento, sotto pena di essere deposti dal loro grado, e di 50. lire di multa, il ricevere i detti uffiziali, ed aprir loro le camere, e gl'armarj di detti bastimenti, acciocchè possano fare le visite necessarie per prevenire la frode. Ricusando essi gl'uffiziali dell'Amministrazione potranno domandar l'assistenza di un Giudice per aprire in di lui presenza le camere, e gl'armari, dei quali sarà fatto Processo verbale a spese dei Capitani, o padroni di bastimento. Mancando il Giudice sulla faccia del luogo, o ricusando esso di passare sul bastimento, il di lui rifiuto sarà fatto costare per mezzo di un Processo verbale, e gl'uffiziali predetti richiederanno l'assistenza di uno degl'uffiziali Municipali del luogo, ed esso sarà tenuto ad accompagnarveli.

217 Essendovi sospetto che delle casse, balle, e botti contenghino delle mercanzie proibite, o non dichiarate gl'uffiziali dell'Amministrazione li faranno trasportare immediatamente all'uffizio ad oggetto di procedere subito alla visita.

218 *Art.* 9. Non sarà permesso di caricare, o scaricare le navi che nel recinto dei porti, ove sono stabiliti gl'uffizj dei diritti di entrata, e di uscita, salvo il caso di forza maggiore giustificato per via di una relazione fatta nelle forme che saranno prescritte. Non potranno caricarsi, o scaricarsi le navi dal primo di Aprile alli 30. di Settembre che da sett'ore di mattina fino alle cinque della sera, quando anche le mercanzie fossero accompagnate da permissioni, e ciò sotto pena di confisca delle mercanzie medesime.

219 *Art.* 10. Gl'uffiziali dell'Amministrazione potranno visitare i vascelli, e gl'

altri bastimenti da guerra, facendo a tale effetto istanza ai comandanti della marina nei porti, ai capitani dei predetti vascelli, o uffiziali di Stato maggiore che li accompagnino, essi non potranno ricusare sotto pena di 500. lire di multa, ed in caso di contravenzione provata sui detti bastimenti, i capitani, e gl'uffiziali saranno sottoposti alle pene pronunziate nel presente decreto. Le dette visite non potranno farsi dopo il tramontare del Sole.

120 *Art.* 11. Quelle parti di mercanzie che saranno trasportate dal porto alle navi, o dalle navi al porto per mezzo di battelli, dovranno essere accompagnate da una permissione dell'uffizio, la quale indicherà la quantità, e la qualità di cui ciascun battello sarà carico. Quanto alle mercanzie, la di cui estrazione è proibita, o soggetta a dei diritti, e che saranno trasportate in battelli da un luogo, ove fosse un'uffizio, esse saranno dichiarate, e spedite per via di bollette di transito, onde assicurarne la destinazione. Nell'uno, e nell'altro caso li trasporti da bordo, a bordo, e li scarichi a terra non potranno eseguirsi che avanti i commessi, sotto pena di sequestro, e di confisca delle mercanzie, e di 100. lire di multa contro i conduttori.

121 *Art.* 12. L'Amministrazione non potrà avere alcun'uffiziale che non abbia almeno 20. anni, e non potrà esserne ammesso alcuno che ne abbia più di 30, seppure non è stato precedentemente impiegato in altre Sezioni del Regime, o dell'Amministrazione, eccettuate le persone che avranno servito ott'anni nelle truppe di terra, o di mare, e che si presenteranno nell'anno del loro congedo. Esse potranno essere ammesse fino ai 40. anni. I detti uffiziali giureranno innanzi al Presidente del Tribunale del distretto, in mancanza avanti uno dei Giudici del Tribunale istesso, secondo l'ordine della nomina. Saranno anche tenuti di presentare al Giudice predetto il certificato di buoni costumi, rilasciato dagl'Ufficiali Municipali del luogo di loro residenza ordinaria, ovvero dagl'uffiziali del reggimento nel quale avranno servito. La prestazione di giuramento che sarà iscritta a piè delle Commissioni che saranno loro rimesse, farà menzione dell'esibita del Certificato, e sarà registrata nella Cancellaria del Tribunale. Il tutto senza spesa alcuna.

122 *Art.* 13. Gl'uffiziali dell'Amministrazione, che avranno giurato come sopra, saranno dispensati dal rinnuovare il giuramento quando passeranno nel Circondario di un altro Tribunale di Distretto, coll'obbligo per altro di farne registrare l'atto in quest'ultimo Tribunale, lo che sarà fatto senza spesa.

123 *Art.* 14. Gl'uffiziali predetti sono sotto la salvaguardia speciale della Legge. È proibito ad ogni persona d'ingiuriarli, o maltrattarli, ed anche di turbarli nell'esercizio delle loro funzioni, sotto pena di 50. lire di multa, e sotto qualunque altra pena adattata alla natura del delitto. I Comandanti Militari nei Dipartimenti, i direttori di Dipartimenti, quelli di distretto, e le Municipalità saranno tenuti a far loro prestar'mano forte, e le guardie nazionali, truppe di linea, o Giandarmeria Nazionale dovranno prestar loro manoforte alla prima domanda, sotto pena di disubbidienza.

124 *Art.* 15. Gl'uffiziali dell'Amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni avranno la facoltà di portar le armi da fuoco, ed altre; essi non potranno essere obbligati ad alcuna tutela, curatela, e colletta, nè ad alcuna carica pubblica, attesa l'incompatibilità di tali funzioni col loro servizio.

125 *Art.* 16. Essi anderanno sempre muniti della loro *Commissione* nell'esercizio delle loro funzioni, e dovranno esibirle alla prima domanda. Gl'uffiziali di brigata porteranno uno scudo con queste parole - *La nazione, la Legge, il Re* - coll' esergo contenente queste parole - *Polizia del Commercio Esterno* -.

126 *Art.* 17. L'emolumento fisso, le gratificazioni dei detti uffiziali dell'Amministrazione non potranno essere sequestrate ad istanza dei loro creditori, se non che per i loro alimenti, ed alloggio nel corso dell'ultimo anno, salvo ai detti creditori il diritto di procedere per ogni altra causa, contro i beni dei medesimi ufficiali.

127 *Art.* 18. Gl'uffiziali dell'Amministrazione potran fare per i diritti di Dogana Nazionale tutte le citazioni, ed altri atti di Giustizia, che sogliono fare gl' uscieri. Nondimeno essi potranno servirsi di quell' usciere che loro piacerà, specialmente per le vendite di oggetti sequestrati, consegnati, o abbandonati.

128 *Art.* 19. L'Amministrazione sarà responsabile di quello che sarà fatto dai suoi uffiziali nell'esercizio delle loro funzioni, e per ragione di queste soltanto; salvo il suo ricorso contro di essi, o contro i loro mallevadori.

129 *Art.* 20. I proprietarj delle mercanzie saranno civilmente responsabili della condotta dei loro fattori, agenti, servitori, o domestici in tutto quello che riguarda i diritti, confiscazioni, multe, e spese.

130. In caso di apposizione di sigilli sugl'effetti, e carte degl'esattori, e registri di esazzione, ed altri dell'anno corrente non saranno messi sotto i sigilli. I detti registri saranno muniti soltanto di firma, e cifra del Giudice, che li rimetterà agl'uffiziali incaricati dell'esazione *pro interim*, ed essi ne saranno garanti come depositarj di giustizia, e ne sarà fatta menzione nel Processo verbale di apposizione di Sigilli.

131 *Art.* 22. L'Amministrazione avrà privilegio, e preferenza a tutti i creditori, sopra i mobili, ed effetti mobili degl' esattori obbligati a render conto per i loro debiti, e sopra quelli delle persone obbligate per i diritti, ad eccezione delle spese di giustizia, ed altre privilegiate, e per quello che sarà dovuto per soli sei mesi di pigione, e salva ancora la rivendicazione debitamente formata dai proprietarj delle mercanzie in natura che saranno ancora sotto balle, e fune. Sarà esercitato un simile privilegio sugl'immobili acquistati dagl'esattori obbligati dopo l'incominciamento della loro Amministrazione.

132 *Art.* 23. Nel caso dell'Articolo precedente l'Amministrazione avrà ipoteca sulli stabili degl'esattori obbligati, cioè, a riguardo dei primi a datare dal giorno della loro prestazione di giuramento, e delle seconde a contare dal giorno in cui le obbligazioni saranno state fatte sul registro, e firmate, o da loro, o dai loro fattori, purchè per altro gl'estratti dei registri contenenti le obbligazioni delle persone obbligate siano stati sottoposti al registro dentro il termine fissato per gl'atti dei Notari.

133 *Art.* 24. Ogni uffiziale destituito dal suo impiego, ovvero che rinunzia al medesimo dovrà sull'istante rimettere all'amministrazione, ovvero alla persona munita di sua procura la di lui *commissione* i registri, e gl'altri effetti,

dei quali sarà incaricato a favor dell'amministrazione, e renderà i suoi conti; diversamente, mancando di far tutto questo, sarà ordinata l'esecuzione dalla persona munita della detta procura, e la detta esecuzione con il visa di uno dei giudici del tribunale del distretto sarà eseguita in ogni modo, anche per via di arresto personale.

134 *Art.* 25. Niuno potrà essere ammesso a formar contro l'amministrazione delle dogane nazionali delle domande per restituzione di diritti, e di mercanzie, pagamento di pigioni, ed appuntamenti d'uffiziali, due anni dopo l'epoca che i reclamanti prescrivessero al pagamento dei diritti, deposito di mercanzie, scadenze di pigioni, ed appuntamenti. L'amministrazione tre anni dopo ogni annata compita, sarà liberata in riguardo alle persone obbligate della custodia dei registri di esazione, ed altri della detta annata, senza poter essere tenuto a presentarli, dato il caso che vi fossero delle istanze ancora sussistenti, per l'ultimazione delle quali fossero necessarj i detti registri, e documenti. L'amministrazione predetta non potrà essere ammessa a formare istanza per pagamento di diritti un anno dopo il termine, dentro il quale avrebbero dovuto essere pagati; il tutto avrà luogo, a meno che non vi sia stato avanti i detti termini, o riguardo all'amministrazione, o riguardo alle parti, ordine di esecuzione notificato, domanda formata in giustizia, condanna, promessa, convenzione, ovvero obbligazioni particolari, e speciali relativamente all'oggetto che venisse richiesto.

135 *Art.* 26. I registri delle dichiarazioni, pagamento di diritti, obbligazioni di persone, che le hanno contratte, e delle loro cauzioni, scarico di mercanzie, e rilascio di bollette di transito, i quali saranno ritenuti in ogni uffizio, dovranno essere senza alcuna lacuna ed interlinea, e le somme vi saranno scritte senza cifre, ed abbreviazioni, salva la facoltà di ritirarla in cifre fuori di linea dopo che saranno state scritte intieramente. In caso di perdita di spedizioni, i detti registri potranno servir soli al discarico delle persone obbligate, a cui rilascieranno i ricevitori, ed i verificatori delle copie certificate delle spedizioni predette, ogni volta che potranno prendersi delle precauzioni sufficienti ad impedire i doppj, e gl'altri abusi, e senza che sia permesso per mezzo di tali copie certificate di prolungare i termini stabiliti nelle spedizioni per gli scarichi, carichi, e trasporto di mercanzie.

136 *Art.* 27. I detti registri saranno legati, i fogli contrassegnati dal primo all' ultimo, e firmati con cifra, senza spesa alcuna da uno dei giudici del distretto, o dal giudice di pace.

137 *Art.* 28. I principali ricevitori dei diritti, saranno anco tenuti ad avere un registro giornale, sul quale trascriveranno di seguito, e senza alcuna trasposizione, giunta, e cancellatura tutte le parti, tanto dell'esazione che delle spese fatte. Il detto registro giornale sarà legato anch'esso, contrasegnato, e firmato con cifra dal primo all'ultimo foglio da uno dei giudici del tribunal del distretto, o dal giudice di pace, o dal direttore del circondario.

138 *Art.* 29. Gl'uffiziali della percezzione dei diritti indicheranno nelle quietanze di pagamento i titoli in virtù dei quali essi avranno percetti i diritti, e li giustificheranno, se ne sono richiesti; per tal motivo i regolamenti decretati dal corpo legislativo saranno stampati, e pubblicati subito che saranno stati fatti.

E' proibito ai medesimi di percepire altri diritti, e più forti di quelli stabiliti, sotto pena di concussione.

139 *Art.* 30. I diritti saranno pagati in danaro contante in tutti gl'ingressi, ed uscite dal regno, e le mercanzie non potranno essere ritirate dalle dogane, e dagli uffizj, se non dopo il pagamento dei diritti, salvo ciò che è stato decretato per le derrate coloniali.

140 *Art.* 31. Quando il ricevitore avrà fatto credito dei diritti, in caso di rifiuto, o di ritardo, per parte delle persone obbligate, egli sarà autorizzato ad ordinar l'esecuzione, producendo in testa dell'ordine l'estratto del registro, il quale conterrà l'obbligazione delle dette persone.

141 *Art.* 32. Gl'ordini di esecuzione, tanto per la riscossione dei diritti in credito, che per la mancanza di riportare i certificati di discarico delle bollette di transito, saranno muniti del visa senza spesa alcuna da uno dei giudici del tribunale del distretto, ed eseguiti in ogni modo, anco per via di arresto personale, sotto mallevadoria dell'amministrazione. I giudici, sotto qualsivoglia pretesto non potranno ricusare di apporre il visa in ogni ordine di esecuzione che loro sarà presentato, sotto pena di essere responsabili in loro proprio, e privato nome degl'oggetti per i quali sarà stata ordinata.

142 *Art.* 33. L'esecuzione di questi ordini non potrà essere sospesa per mezzo di alcuna opposizione, o altro atto, ciò tuttavia non avrà luogo riguardo a quest' ordini rilasciati per mancanza di portare i certificati di discarico delle bollette di transito, col depositare il semplice diritto. E' proibito a tutti li giudici, sotto le pene stabilite nell'articolo precedente di rilasciare contro li detti ordini di esecuzione alcuna sospensione, o dilazione, le quali sarebbero nulle, e di niun effetto, salvi i danni, ed interessi della parte.

143 *Art.* 34. Gl'uffiziali dell'amministrazione che nel corso, ed esercizio delle loro funzioni passeranno dall'estensione di un dipartimento in quella di un altro, potranno servirsi per li loro processi verbali, ed altri atti della carta bollata in uso nell'uno, e nell'altro dipartimento.

144 *Art.* 35. I detti ufficiali in caso di processo per fraude potranno arrestare le merci anco una lega al di quà delle coste, e frontiere, purchè le abbiano vedute entrare, e le abbiano inseguite senza interruzione.

145 *Art.* 36. I detti ufficiali nel caso stesso potranno fare le loro ricerche nelle case situate nell'estensione di due leghe dalle coste, o dalle frontiere di terra per arrestarvi le mercanzie di contrabando, ed altre, ma nel solo caso in cui non avendole mai perdute di vista saranno giunti nel momento istesso, nel quale saranno state introdotte nelle dette case. Se allora sarà ricusato di aprire le porte, essi potranno farle aprire in presenza di un giudice, o di un uffiziale municipale del luogo, che in tutti i casi dovrà essere chiamato per assistere al processo verbale. Tutte le altre ricerche a domicilio, sono loro interdette, eccettuato il caso dell'articolo 39 del presente titolo.

146 *Art.* 37. Il magazzino, o luogo di deposito delle mercanzie manufatte, o tali che il loro diritto di entrata ecceda lire dodici per quintale, o tali finalmente che sia proibita la loro estrazzione, ovvero assoggettata a qualche diritto della nuova tariffa è vietato in distanza di due leghe dalle frontiere di

terra, ad eccezzione dei luoghi ne'quali la popolazione sarà per lo meno di due mila anime.

147 *Art.* 38. Saranno considerate in deposito tutte quelle delle predette mercanzie non provenienti dal paese, le quali saranno in balle, o ballette, e per cui non si potranno presentare delle spedizioni di un uffizio di dogana, rilasciato nel giorno medesimo per il trasporto di essa.

148 *Art.* 39. Le mercanzie, e derrate depositate in tal guisa saranno sequestrate, e confiscate con una multa di cento lire contro quelli che le avranno ricevute in luogo di deposito; per tale oggetto gl'uffiziali dell'amministrazione potranno fare le loro ricerche nelle case nelle quali saranno formati i depositi, facendosi assistere da un uffiziale municipale del luogo. In nessun caso queste visite potranno essere fatte nel corso della notte.

149 *Art.* 40. Se non consta che vi sia deposito, nè motivo di sequestro, sarà pagata la somma di 24 lire alla persona nel di cui domicilio sarà stata fatta la visita, salvi i più grandi danni, e interessi, ai quali le circostanze delle visite potrebbero dar luogo.

150 *Art.* 41. Non potrà formarsi nella medesima estensione di due leghe dalle frontiere, ad eccezzione delle città alcuna nuova chioderia, cartiera, o altra grande manifattura, o fabbrica, senza il parere del direttore di dipartimento.

151 *Art.* 42. L'estensione di due leghe dalle frontiere dell'estero sarà fissata dal ricevitore di dipartimento sul piede di due mila duecento ottantatre tese per lega, e tanto quanto la posizione delle città, borghi, villaggi, casali, fiumi, boschi, e montagne potranno permetterlo, senza che la distanza possa essere in alcun caso minore di due leghe, nè maggiore. La fissazione delle distanze tra il territorio estero, e la linea sarà fatta senza riguardo alla tortuosità delle strade, prendendo la misura la più diritta a volo di uccello.

152 *Art.* 43. La linea sarà marcata secondo la designazione che ciascun direttore di dipartimento farà dei territorj sopra i quali essa dovrà passare, e lo stato di cui sarà stampato, ed affisso in tutti i luoghi delle frontiere, che saran compresi nella detta linea. Inoltre saran piantate in questa linea delle colonne di legno alla distanza di dueceuto tese le une dall'altra, ed in essa sarà apposta questa iscrizzione - *Territorio di due leghe dall'estero*.

XVII.

DECRETO

Della convenzione nazionale dei 4 Germile anno II (24 Marzo 1794) *relativo al commercio marittimo, ed alle dogane della repubblica.*

TITOLO II.

Bastimenti in fraude dentro le quattro leghe dalle coste, manifesto dei carichi; *visita dei bastimenti*; *ancoramenti forzati*, *mercanzie naufragate*; *viveri*, *e provisioni dei bastimenti*.

153 *Art.* 1. Nessuna merce sarà impostata per mare, o da un porto estero, o da un porto Francese, senza un manifesto firmato dal capitano, che esprimerà la natura del carico, con l'impronta, e numeri lettera, per lettera delle casse, balle, barili, botti ec.

154 *Art.* 2. Se il manifesto non è esibito, se qualch'una delle merci non vi è com-

presa, se vi è differenza trà le merci, e il manifesto, il capitano sarà personalmente condannato ad una somma eguale al valore delle merci ommesse, o differenti, e ad una multa di mille lire.

155 *Art.* 3. Il capitano arrivato entro le quattro leghe dalla costa, rimetterà allorchè ne sarà richiesto, una copia del manifesto al delegato che verrà al suo bordo, il quale vidimerà l'originale.

156 *Art.* 4. Tre giorni dopo l'arrivo del Bastimento, l'armatore, o consegnatario darà in iscritto, o firmerà lo stato delle merci che gli appartengono, o che gli saranno state consegnate, specificando i merchi, il numero, ed il contenuto delle balle, casse, le quantità, e qualità, con valutazione degl' oggetti sui quali il dazio è percettibile sul valore,

157 *Art.* 5. I delegati per la verificazione dei bastimenti, e carichi potranno al tramontar del sole, chiudere i boccaporti, che non saranno aperti che in loro presenza; i rapporti fatti da essi, saranno confrontati con i manifesti, e dichiarazioni dei Capitani, proprietarj, o consegnatari, la differenza, o non differenza sarà menzionata sul Registro.

158 *Art.* 6. Se un bastimento in caso di pericolo entrerà in un porto che non è quello del suo destino, il delegato della dogana permetterà lo scarico del bastimento, la vendita degl'oggetti sottoposti a deperimento, o che sara necessario di vendere per pagare le spese di racconciamento, conforme alle Leggi, e tariffe, il di più potrà essere ricaricato, ed il bastimento potrà partire per il porto destinato, pagando il Dazio di tonnellaggio, ed un mezzo per cento del valore degl'oggetti invenduti per spese di magazzino.

159 *Art.* 7. I Capitani, ed altri uffiziali, ed agenti sui bastimenti di servizio delle Dogane, quelli del commercio, o della marina militare potranno visitare tutti i bastimenti al di sotto di cento tonnellate che sono all'ancora, o che bordeggiano dentro le quattro leghe dai porti di Francia, fuori del caso di forza maggiore. Se questi bastimenti hanno a bordo delle merci delle quali l'ingresso, o l'uscita è proibita in Francia, saranno confiscati, egualmente che i carichi con multa di 50. lire contro i capitani dei bastimenti.

160 *Art.* 8. Gl'Agenti delle dogane potranno andare a bordo di ogni bastimento, anco di quelli da guerra che entrano nei porti, e rade, che ne sortono, che rimontano, o scendono i fiumi, e restarvi fino allo scarico, o sortita, aprire i boccaporti, camere, armadi, casse, balle, botti, involti, ed altri inviluppi.

161 *Art.* 9. Se oltre i manifesti dati ai Capitani dei bastimenti, e le dichiarazioni sommarie fatte dai conduttori per terra, non sono presentate dichiarazioni minute, le merci saranno ritenute, o depositate nel magazzino della Dogana per due mesi, e li proprietarj obbligati a pagare uno per cento a titolo di dazio di magazinaggio, oltre i Dazj. Se non vi è reclamo, e dichiarazione minuta dopo questo termine, le merci saranno vendute a profitto della Repubblica, a carico di asportare di nuovo all'estero quelle delle quali l'ingresso è proibito.

162 *Art.* 10. Se sono importate, o esportate per mare, o per terra delle merci delle quali l'ingresso, o la sortita sono proibite, esse saranno confiscate, egualmente che i bastimenti, vetture, ed animali che servono al trasporto.

163 *Art.* 11. Le merci naufragate, e caricate sopra bastimenti in ancoraggio forzato, e verificato dagl'agenti delle Dogane, potranno essere importate, o dovranno essere rimandate all'estero conforme alle leggi, e tariffe del Codice Generale delle Dogane, e secondo le loro differenti specie.

164 *Art.* 12. I viveri, e provisioni di un bastimento proveniente dall'estero saranno soggetti alle leggi, e tariffe d'ingresso per ogni quantità che eccederà il necessario.

165 *Art.* 13. I viveri, e provisioni imbarcate sopra bastimenti spediti per l'estero, saranno sottoposti alle leggi, e tariffe di sortita per qualunque quantità che eccederà il necessario. In caso di contrasto, esse saranno giudicate nelle forme prescritte dal presente Decreto.

TITOLO III. *Dichiarazioni*, *Visite*, *e pagamenti di Dazj*.

166 *Art.* 1. Nei luoghi nei quali vi saranno due linee d'uffizj sopra le coste, o frontiere, i Dazj d'ingresso saranno pagati agl'uffizj esterni, e quelli d'uscita agl'uffizj interni.

167 *Art.* 2. Le merci saranno, dopo il permesso, trasportate a bordo dei bastimenti, o condotte per terra all'estero, o introdotte nell'interno immediatamente, e senza ritardo, senza stallaggio, nè trasporto retrogado.

168 *Art.* 3. Le merci potranno essere visitate in ciascun'uffizio d'ingresso, o di uscita sulla strada.

169 Tutte le merci importate per terra in Francia, saranno condotte al primo uffizio d'ingresso, sotto pena di confisca, e di 200. lire di multa, sotto le medesime pene le merci che devono essere esportate saranno condotte al primo uffizio di uscita per la via più diretta.

170 *Art.* 5. Vi sarà luogo alle medesime condanne per gl'oggetti arrestati dopo aver passato l'uffizio senza permesso.

171 *Art.* 6. Le dichiarazioni fatte agl'uffizj sulle coste, e frontiere saranno registrate dai delegati, e firmate dai dichiaranti; Se il conduttore non sà firmare, ne sarà fatta menzione.

v72 *Art.* 7. I Corrieri delle valigie saranno soggetti alle visite di ciascun uffizio, essi non si caricheranno di veruna merce, sotto pena di confisca, di 300. lire di multa, e di essere esclusi da qualunque Impiego nelle poste.

173 *Art.* 8. I conduttori delle diligenze, e delle vetture pubbliche saranno sottoposti alle Leggi delle dogane; se alcuni degl'oggetti non sono riportati sul foglio di viaggio; essi saranno personalmente condannati ad una multa di 300 lire; le merci in contravenzione saranno confiscate, come pure le vetture, e cavalli e gl'appaltatori, amministratori, interessati saranno obbligati in solido col conduttore per la multa di 300 franchi.

174 *Art.* 9. I trasporti, lo sballaggio, rimballaggio, e pagamento delle merci, saranno a spese dei proprietarj.

175 *Art.* 10. I dazj non saranno pagati che sulle quantità verificate.

176 *Art.* 11. I dazj saranno pagati in contante, e senza ritardo.

177 *Art.* 12. Il dazio di tonnellaggio sarà pagato nei venti giorni dell'arrivo, e prima della partenza del bastimento.

TITOLO IV.

Fedeltà degl'Agenti delle Dogane ; pene contro quelli che si oppongono all'Esercizio delle loro funzioni .

178 *Art.* 1. Tutti gl'agenti delle dogane riceveranno una commissione del Consiglio esecutivo , e la porteranno sempre egualmente che il Codice .

179 *Art.* 2. Qualunque persona che si opporrà all'esercizio degl'agenti delle dogane , sarà condannata ad una multa di 500 lire ; nel caso in cui vi fosse via di fatto , ne sarà steso processo verbale che sarà spedito al Direttore del Giuri di accusa per processarne gl'autori , e far loro infliggere le pene comminate dal Codice penale contro quelli che si oppongono con violenza all'esercizio delle funzioni pubbliche .

180 *Art.* 3. Se gl'agenti delle dogane ricevono direttamentoe , o indirettamente qualche ricompensa , gratificazione , o regalo saranno condannati alle pene espresse nel Codice penale contro i funzionarj pubblici che si lasciano corrompere .

181 *Art.* 4. Se uno dei rei denuncia la corruzione , sarà assoluto dalle pene , multa , e confisca .

TITOLO VI.

Contravvenzioni , sequestri , condanne , distribuzioni del prodotto delle multe , e confische .

182 *Art.* 1. Nessuna merce potrà essere imbarcata , o scaricata , se non in pieno giorno , tra il nascere , e il tramontare del sole , e dopo il permesso dell' agente delle dogane .

183 *Art.* 2. Chiunque nasconderà , o comprerà degl'oggetti sequestrabili , parteciperà ad una contravenzione alle Leggi delle dogane , sarà condannato in una multa di dieci volte il valore degl'oggetti nascosti , o comprati in fraude .

184 *Art.* 3. Gl'oggetti che devono essere pesati , o stazati non potranno essere rimossi dall'argine , od altro luogo di scarico che dopo essere stati pesati , o stazati col permesso degl'agenti .

185 *Art.* 4. La Repubblica è preferita a tutti i creditori per diritti di confisca , multa , e restituzione , e con l'arresto personale .

186 *Art.* 5. Lo stato delle merci , o fattura formata nel luogo dell'esportazione , sarà unita alla valutazione data nel luogo d'importazione .

TITOLO VII.

Franchigia delle importazioni , ed esportazioni tra i Porti Francesi : bollette di transito : soppressione della dogana di Parigi ; revoca delle Leggi contrarie al presente Decreto .

187 *Art.* 1. Le merci Francesi , o estere che hanno pagati i dazj potranno essere esportate franche da qualunque diritto da un porto francese ad un altro porto francese , obbligandosi per scritto , e somministrando sigurtà per pagarne il valore e la multa di 600 lire , se non verrà riportato nel termine che verrà fissato il certificato di discarico all'uffizio di partenza .

188 *Art.* 2. Il termine per riportare il discarico delle bollette di transito , non sarà fatale , se li capitani dei bastimenti giustificano le cause forzate di questo ritardo , o burasca di mare con rapporti stesi , ed affirmati sul mare , che verranno deposti all'uffizio delle dogane .

189 *Art.* 3. Gl'obbligati, e mallevadori saranno garanti della fedeltà del certificato di scarico per il corso di quattro mesi per il commercio in Francia di sei mesi in Europa, di dieci mesi per le Indie Occidentali, e l'Affrica, fino al Capo di buona speranza, e di due anni per tutti li luoghi posti di là dal capo di buona sparanza, per le isole di Francia, e della riunione, e per le grandi indie.

190 *Art.* 4. Spirati i termini, gl'agenti delle dogane ordineranno procedersi per via di forza contro gl'obbligati, e loro sigurtà, per le multe, ed il valore delle mercanzie spedite con bolletta di transito non scaricata.

191 *Art.* 5. L'uffizio della dogana particolare a Parigi è soppresso.

192 *Art.* 6. Tutte le Leggi contrarie alle disposizioni del presente decreto, restano rivocate.

XXII.

Legge dei 4 Fiorile anno IV (23 *Aprile* 1796).

193 *Art.* 1. Le merci delle quali i dazj sono percetti sul valore potranno essere ritenute dagl'agenti delle dogane, pagando il valore dichiarato, e il decimo di più, dentro i quindici giorni che seguiranno la notificazione del Processo verbale.

194 *Art.* 2. La ritenzione non sarà soggetta ad alcun'altra formalità che a quella dell'offerta sottoscritta dal Ricevitore dell'uffizio, e notificata al proprietario, o al suo munito di procura.

195 *Art.* 3. Per mezzo delle disposizioni superiori il titolo 5 della Legge dei 4 Germile anno II è annullato.

XXIII.

Legge dei 19 *Vendemmiale anno VI.* (10 *Ottobre* 1797).

196 *Art.* 1. Le mercanzie, e le derrate che circolano nelle due leghe limitrofe dell'estero non saranno soggette che alle formalità prescritte dagl'articoli 15, e 16 del Titolo III della Legge dei 22 Agosto 1791, in conseguenza le Leggi dei 29 Settembre 1793, e 12 piovoso anno III (31 Gennaro 1795) in ciò che concerne le bollette di transito, vengono abrogate.

197 *Art.* 2. I proprietarj, ed i conduttori delle merci, e delle derrate che dovranno essere prese in questa estensione del Territorio per circolare in essa, o per circolare nell'interno della Repubblica, saranno tenuti di aggiungere alla dichiarazione prescritta dal detto articolo 15 del Titolo III della Legge dei 22 Agosto 1791, l'indicazione precisa della casa in cui le merci, e le derrate sono deposte, ed il luogo della loro destinazione, come pure il giorno, e l'ora che dovranno essere portate via. I Preposti potranno, ogni qualvolta vi sarà sospetto di fraude, trasportarsi, quando verranno caricate nel luogo in cui le dette merci, e derrate sono deposte, e farne l'esame a proporzione che sortiranno dal luogo di deposito e prima che siano partite dal detto luogo. Se i proprietarj, od i conduttori negheranno di mostrarle, o non lo potranno fare, saranno tradotti in giudizio, e condannati ad una multa di lire 500.

198 *Art.* 3. I passavanti spediti in conformità dell'articolo 1 esprimeranno, secondo l'indicazione contenuta nella dichiarazione richiesta dall'articolo 2 il luogo del deposito delle merci, o delle derrate, quello della loro destinazione, il giorno, e l'ora che saranno portate via, e fisseranno il tempo necessario per

il trasporto, come pure la strada che dovranno fare. Se la roba dichiarata si allontanerà dalla strada prefissa, sarà confiscata. Nessuna di esse merci potrà essere caricata, o portata via di notte tempo.

199 *Art.* 4. Il trasporto nelle due leghe limitrofe dell'estero dei grani, e delle granaglie, quando l'uscita non ne sarà proibita, ed in tutti i casi, quando non faranno strada verso la frontiera, dei bestiami, del pesce, del pane, del vino, del mosto di pomi, o di pera, della carne fresca, o salata, pollami, cacciaggione, frutta, legumi, latte, butirro, formaggio, e di tutte le produzzioni di ortaggio, non è soggetto alle formalità prescritte nei precedenti articoli.

XXIV.

Legge degl' 8. *Fiorile Anno XI.* (28 Aprile 1803.) *sopra le Dogane.*

TITOLO I. *Delle importazioni.*

200 *Art.* 1. Il Dazio nell'entrare sul Territorio della Repubblica, sarà riscosso in avvenire sopra le derrate, e le merci provenienti dall'estero denotate nell' articolo susseguente, giusta la Tariffa espressavi.

		Fr.	Cen.
201 *Art.* 2. Armi bianche - - - -	Ogni miriogrammo	100	
Armi di ogni specie - - - -	L'introito è permesso pagando il Dazio come prima della Legge di Agosto 1792.		
Cojami secchi, e col pelo - - -	Per Cuojo - -	- -	25
Confettura - - - - - -	Ogni 5. miriogr. -	35	
Carbon fossile importato per mare da Anversa inclusivamente, fino al Dipartimento della Senna esclusivamente - - -	Per tonnellata - -	15	
Nel Dipartimento della Somma, e da Redone fino alle Sabbie d'Olonna, ed in tutti i porti del Mediteranneo - - -	*Idem* - -	10	
Negl'altri Porti di Francia - - -	*Idem* - -	8	
Bambagia in lana del Levante - -	Ogni 3. miriagr. -	1	
Rame laminato per foderare Vascelli e fondi di caldaje, verghe da cavicchj, chiodi di rame rosso induriti a martellate, chiodi di rame allegato per foderare, e far bandelle da timone - - - -	*Idem* - -	37	50
Cassia lignea, pagherà come la Cannella comune.			
Corna in fogli trasparenti da 19, in 24 centesimi lunghi, e da 19 in 22 larghi - -	Li 104. fogli - -	8	
14, in 16, su 11, a 14 - - -	*Idem* - -	6	
11, a 14 su 11 - - - -	*Idem* - -	4	
11, e al di sotto sopra 11, ed al disotto - - -	*Idem* - -	3	
Corna piatte per far pettini - - -	Ogni 5. miriagr. -	12	
Pesce di mare fresco, secco, salato, e sfumato - - - - - -	*Idem* - -	20	

		Fr.	Cen.
Sapone nero - - - - - -	*Idem* - -	9	
Idem bianco - - - - - -	*Idem* - -	12	
Sale Ammoniaco - - - - -	Per chilogrammi -	- -	75
Idem proveniente direttamente dall'Egitto sopra nave francese, con obbligo di provare il luogo del carico per via di polize, e contratti di noleggio in regola - -	*Idem* - -	- -	25
Stocafisso - - - - - -	Ogni 5. miriagr. -	8	
Tele di bambagia bianche, operate, ricamate, o rigate - - - - -	*Idem* - -	100	
Vaniglia il medesimo dazio di prima, ma esatto, secondo il peso netto.			

TITOLO II. *Delle Esportazioni*.

SEZIONI I. Nuovo Dazio sopra varj oggetti.

202 *Art.* 3. Il Dazio all'uscita del Territorio della Repubblica, sarà riscosso in avvenire sopra gl'oggetti denotati nel susseguente articolo, secondo la Tariffa qui espressa.

		Fr.	Cen.
203 *Art.* 4. *Butiro* dai Dipartimenti marittimi -	Ogni 5. Miriogr. -	5	
Catrame secco, e grasso da nave francese -	*Idem* - -	- -	25
da nave straniera - - - -	*Idem* - -	- -	50
Cordami nuovi di fabbrica francese incatramati, e non incatramati - - -	Il Dazio di bilancia del Commercio		
Cojami fabbricati - - - - -	*Idem*		
Capre che vanno in Ispagna per il Dipartimento dei Pirenei Orientali, durante sei mesi - - - - - - - -	Per testa - - - -	- -	35
Rame laminato per foderare vascelli, fondi di Caldaje, verghe da cavicchj, chiodi di rame rosso indurati a martellate, chiodi di rame allegato per foderare, e far bandelle da Timone - - - -	Il dazio di Bilancia di Commercio		
Stoppa di Canape per i Dipartimenti del Reno, o quei che sono posti lungo quel fiume	Come le Canapa		
Oglio di Pesce - - - - -	5. miriagr. - - -	1	25
Macine da Molino			
Al di sopra di un metro, e 949 millimetri -	- - -	30	
Al di sotto di un metro, 949 millimetri, ad un mettro 297 millimetri - - -	- - -	20	
E al di sotto di un metro 297 millimetri -	- - -	10	
Navi costrutte per la Spagna - - -	Per tonnellata - -	15	
Pani, o torto di semi di rapa, di navone, di ravetone, di lino, di canepuccia, e di cavolrapa, durante l'anno XI. - -	Ogni 5. miriagr. -	2	
Pietre focajo - - - - -	1 per 100 del valore		

		Fr.	Cen.
Resine di Francia asportate da bastimenti Francesi - - - - - -	Ogni 5. miriagr. -	--	25
Idem di bastimenti stranieri - - -	*Idem* - -	--	50
Sete da cucire, granatina, ritondetta o mezza perlata dei Dipartimenti interni della Repubblica, assimilate al filo da cucire, il peso di ogni matassa che non trascenderà tre decagrammi - - - -	Per chilogram. -	--	10
Vini di Corsica - - - - -	Per moggio - - -	1	50

Sete che usciranno da sei Dipartimenti del Pò, del Vanar, della Sesia, della Stura, della Dora, e di Marengo.

	Che usciranno da Lione	Fr.	Cent.	Che usciranno da Nizza	Fr.	Cen.
Sete operate in pelo, trama, organzino, e da cucire, crude asportate per Nizza.	Per chil.	6		Per chilogram. -	8	
Sete ritondette, o trama di doppione crude	*Idem* -	2		*Idem* - -	4	
Fioretto, e filugella, o borra di Seta scardassata - - - - -	*Idem* -	--	30	*Idem* - -	--	40
Borra di seta non scardassata - - - - -	*Idem* -	2	20	*Idem* - -	3	50
Moresche, o rimasugli di Seta - - - - -	*Idem* -	--	40	*Idem* - -	--	60
Sete da cucire tinte -	*Idem* -	--	10	*Idem* - -	--	20

SEZIONE II. Disposizioni relative all' Uscita delle Sete dai sei Dipartimenti sopranominati.

204 *Art.* 5. Le Sete che passeranno per Lione non potranno uscire per mare, se non per i Porti di Marsiglia, Dunkerque, e Calè, e per terra per gli Uffizj di Cologna, Magonza, Strasburgo, e Versoix.

205 *Art.* 6. Le Sete destinate per essere asportate, saranno condotte a Torino, e dopo verificazione, spedite per Nizza, o per Lione. Quelle che usciranno per Nizza, pagheranno il Dazio in Torino; Quelle che dovranno passare a Lione, saranno presentate ad un Uffizio di Dogana, che sarà stabilito a tal uopo, e d'onde riceveranno la loro destinazione ulteriore, pagato che avranno il Dazio, se saranno spedite in paese estero.

TITOLO III. *Delle merci proibite.*

SEZIONE I. *Proibizione di uscita.*

206 *Art.* 7. L'uscita sarà proibita 1°. per il *guado*, ossia erba da tingere di giallo; 2°. per le terre della zecca; 3°. per le sete tinte, e per i fioretti tinti da fabbricare stoffe.

SEZIONE II *Proibizione d'ingresso*.

207 *Art.* 8. Sarà proibito l'introito 1°. per le melaccie provenienti dalle colonie straniere 2°. per li zuccheri raffinati.

TITOLO IV *Delle derrate coloniali, dei magazzini di deposito*.

SEZIONE I. *Delle derrate coloniali Francesi*.

209 *Art.* 9. Il dazio sopra le derrate, e le produzioni delle colonie Francesi sarà riscosso giusta la tariffa annessa alla presente N°. 1.

210 *Art.* 10. Il dazio d'ingresso, e di consumo denotato nella detta tariffa, sarà riscosso netto, sopra li zuccheri sporchi, testa, e terrei, caffè, cacao, e pepe.

211 *Art.* 11. La tara da defalcarsi sarà per li zuccheri sporchi in botte, di quindici per cento; per li zuccheri testa, e terrei, il caffè, il cacao, ed il pepe, parimente in botti di dodici per cento; sarà soltanto di tre per cento, sopra il caffè, il cacao, ed il pepe in sacchi.

212 *Art.* 12. Le dette derrate, e produzioni potranno entrare soltanto per quei porti che hanno un magazzino di deposito fittizio, cioè Nizza, Tolone, Marsiglia, Cette, Bajona, Bordeaux, Rochefort, la Rocchelle, Nantes, Lorient, Brest, Morlaix, Saint Malo, Granville, Cherbourg, Roven, le Havre, Honfleur, Fecamp, Dieppe, Saint Valens sur somme, Boulogne, Calais, Dunkerque, Ostenda, Bruges, ed Anversa.

213 *Art.* 13. Il dazio espresso nella tariffa sotto il nome di *dazio d'introïto*, sarà pagato all'arrivare.

214 *Art.* 14. Le derrate, e le produzioni sottoposte al dazio espresse nella tariffa sotto il nome di *dazio di consumo* godranno la facoltà di essere messe nel magazzino di deposito, dando sigurtà di asportarle di nuovo, oppure di pagare il detto dazio, quando usciranno fuori dal magazzino di deposito per essere consumate.

215 La durata del deposito non potrà trascendere il termine di un anno.

216 *Art.* 15. I negozianti, e tutti quelli che dichiareranno per il magazzino di deposito le sette specie di derrate delle colonie Francesi denominate nella tariffa N°. 1., annessa alla presente legge, saranno tenuti di dichiarare negl'uffizj delle dogane, prima di mettere in deposito quei magazzini nei quali rinchiuderanno le loro merci, e di fare le loro offerte di rappresentare nella medesima quantità e qualità. ogni qualvolta sarà loro richiesto, con proibizione di cambiarle di magazzino, senza preventiva dichiarazione, e permesso speciale della dogana, sotto pena di pagare immediatamente il dazio in caso di mutazione non autorizzata, e di doppio dazio in caso di sottrazzione assoluta, senza contare la multa, la quale potrà ascendere al doppio del valore della merce sottratta.

217 *Art.* 16. Le derrate, e le produzioni sotto espresse che usciranno fuori del magazzino di deposito per andare per mare all'estero pagheranno un altro dazio; cioè

Per ogni 5 miriagr.	Fr.	Cent
Zeccaro sporco	4	50
Zuccaro testa, e terreo	7	50
Caffè	6	00
Cacao	7	00

218 *Art.* 17. Sarà pagato ai raffinatori, per li zuccheri raffinati in Francia che saranno asportati all'estero un premio di franchi 25 per ogni cinque miriagrammi.

219 L'asportazione non potrà essere fatta, se non se per i porti denotati nell'art. 12, o per i passaggi di Lansburgo, Versoix, Borgo-libero, Strasbourg, Magonza, Cologna, le Sas-de-Gand, Vercelli, Pozzolo.

220 Il premio non potrà essere reclamato, se non quando la spedizioue sarà accompagnata da un attestato del raffinatore debitamente legalizzato. Questo attestato sarà mandato al direttore generale delle dogane, assieme coll'attestato di uscita all'estero, per dar l'ordine alle casse delle dogane di pagare il premio.

221 *Art.* 18. Le merci non denominate nella tariffa N°. 1 annessa alla presente, e che sarà provato che provengono dal suolo delle colonie Francesi, pagheranno soltanto la metà del dazio imposto sopra i medesimi oggetti provenienti dall'estero.

SEZIONE II. *Delle derrate coloniali estere.*

222 *Art.* 19. Le derrate coloniali straniere denominate nella tariffa N°. 2 annessa alla presente legge, saranno soggette al dazio espresso in essa tariffa.

223 *Art.* 20. Questo dazio sarà pagato al loro arrivo, a meno che le merci non siano messe in magazzino di deposito reale, il quale non potrà trascendere un anno.

224 *Art.* 21. Le dette derrate che saranno messe nel magazzino di deposito, pagheranno soltanto, quando saranno introitate, il dazio della bilancia del commercio, e quando saranno esportate di bel nuovo, saranno immuni da qualunque dazio nell'uscire.

225 *Art.* 22. Nell'uscire dal magazzino di deposito per entrare nell'interno, queste merci pagheranno il dazio espresso nella tariffa N°. 2.

SEZIONE III. *Delle città che avranno magazzino di deposito reale, e delle forme da osservarsi per istabilire i detti magazzini.*

226 *Art.* 23. Vi sarà un magazzino di deposito reale di merci, e derrate straniere, coloniali, ed altre, nei porti di *Marsiglia*, *Cette*, *Bajonna*, *Bordeaux*, *la Rochelle*, *Nantes*, *Lorient*, *Saint-Malò*, *Cherbourg*, *Roven*, *le Havre*, *Honfleur*, *Donkerque*, *Ostenda*, *Bruges*, ed *Anversa*. Le merci saranno depositate con obbligo di esportarle di bel nuovo, o di pagare il dazio allo spirare dell'anno.

227 *Art.* 24. Potranno essere ricevute nel magazzino di deposito Reale, merci proibite, dette di *tratta* denominate in appresso, cioè, coltelli di tratta, boccette di vetro margheritine, ed altre mercanziuole di vetro, chincaglie grosse, tabacco del brasile da fumare, tele dette delle *Ghinee*, bajulapaux, neganepaux, ed altre tele dell'Indie, coris, ferri di Svezia, pippe di Olanda, platille di Breslau vasi da cucina, provenienti dalla Sassonia, barbute, majoliche, vasi di stagno, rum, tafia delle Colonie francesi, o dell'estero fave d'Olanda, nettuni, catini, caldaje, tenaglie, trombette, rame rosso, chiodi di rame, verghe tonde, o piatte, piombo di due punti, cartone grosso bruno da quarantatre in 49. centimetri largo, e 119, in 130. centimetri longo, berette di lana, sonagli, campanelli di metallo, bajette.

228 *Art.* 25. Quelle città alle quali il magazzino di deposito è accordato, ne goderanno coll'obbligo di fornire sul porto, magazzini convenevoli sicuri, ed uniti ad un sol corpo di fabbrica, per stabilirvi il detto magazzino di deposito. In conseguenza la pianta del luogo sarà presentata al Governo, il quale dopo aver fatto esaminare, se è convenevole al suo destino, ve lo destinerà per via di Decreto speciale.

229 *Art.* 26. Tutti i magazzini inservienti al deposito delle merci saranno chiusi a due chiavi, una delle quali starà nelle mani dei preposti all'Amministrazione delle Dogane, e l'altra nelle mani del commercio, il quale somministrerà, e manterrà i detti magazzini.

v30 *Art.* 27. La città di *Cherbourg*, avrà inoltre con le condizioni sopraespresse, la facoltà di depositare le acque dette di Ginepro, i rum, ed i tafia.

231 Le caldaje di rame, il rame, ed i chiodi da foderare, provenienti dall' estero, e destinati per le colonie, potranno essere depositate realmente nel magazzeno, con obbligo di pagare franchi sei per ogni cinque miriagrammi, quando saranno spediti per le colonie.

SEZIONE IV. *Del magazzino di Deposito in Marsiglia*.

232 *Art.* 28. Vi sarà un magazzino di deposito di merci straniere nel porto di Marsiglia.

233 *Art.* 29. Saranno depositate effettivamente 1°. tutte le merci, e le derrate il cui introito è, o sarà proibito, come pure tutte quelle che sono, o saranno sottoposte al certificato d'origine; 2°. gl'Articoli seguenti - Merci manifatturate d'ogni specie (1). Tabacco in foglia, Pesci salati. Liquori, Ogli, Zuccheri, Caffè, Indaco, Cacao, Vini, Acquavite, e qualunque altra derrata coloniale proveniente dall'estero.

234 *Art.* 30. Quei negozianti li quali presenteranno saponi da esportarsi all'estero, e che proveranno aver pagato il dazio degl'ogli importati nel decorso dell'anno saranno rimborsati dei tre quarti del detto dazio, secondo la proporzione delle quantità d'oglio che entreranno nella fabbricazione dei saponi da esportarsi.

235 *Art.* 31. Il deposito sarà fittizio, a richiesta dei negozianti per tutte le merci, e le derrate il cui introito è permesso, e le quali non sono indicate all' Articolo 29.

236 *Art.* 32. Le merci, e le derrate destinate per il deposito reale, o fittizio, saranno, dopo verificazione notate in due registri particolari, tenuti dal ricevitore delle dogane.

237 Li consegnatari depositeranno nelle mani di questo ricevitore, una sommissione validamente assicurata di esportare di bel nuovo nel corso dell' anno le merci, e le derrate messe in deposito fittizio o di pagarne il dazio.

238 *Art.* 33. La durata del deposito reale non potrà trascendere anni due, le merci, e le derrate il cui introito è, o sarà proibito, dovranno essere esportate di bel nuovo in questo termine; le merci, e le derrate permesse, saranno sommesse a questa medesima condizione, oppure pagheranno il dazio.

239 *Art*: 34. I bastimenti che approderanno a Marsiglia, carichi in tutto, od in

(1) Il sapone ritrovasi compreso sotto questa denominazione.

parte di merci, o di derrate proibite, potranno soltanto approdare in quella parte del porto che sara accennata dal Direttore delle dogane, e dove sarà fatto lo sbarco.

240 Le merci, e derrate proibite che saranno cavate dal magazzino di deposito per essere esportate di bel nuovo, saranno imbarcate nel medesimo luogo, ed i bastimenti sopra i quali saranno messe non potranno uscire, se non se per partire.

241 *Art.* 35. Le Leggi, ed i regolamenti relativi alle dogane, e le disposizioni della presente Legge negl'Articoli 25, e e 26. saranno eseguiti nel porto di Marsiglia in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni precedenti.

SEZIONE V.

Disposizioni particolari al Magazzino di Deposito in Roven.

242 *Art.* 36. Il magazzino di deposito di Roven per le merci, e per le derrate straniere non proibite, coloniali, od altre farà parte di quello dell'Havre. In conseguenza qualunque bastimento carico di merci destinato al magazzeno di deposito di Roven, si presenterà all'Havre per ivi fare la sua dichiarazione delle quantità, e delle qualità di merci che si propone di depositare nel magazzino di Roven, e l'agente principale delle dogane dell'Havre darà atto di questa dichiarazione.

243 Ogni qualvolta l'impiegato principale delle dogane non avrà motivo di sospettare che vi sia contrabbando, potrà esimere il bastimento di entrare all'Havre.

244 Quei bastimenti che verranno dall'Havre a Roven saranno tenuti di presentare l'atto di dichiarazione precitato ai delegati che vorranno visitarli sopra ambe le rive. Vi sarà fraude, ogni qualvolta lo stato, e l'esistenza delle merci non saranno trovate conformi alla dichiarazione. Le medesime merci saranno verificate alla loro entrata nel magazzino di Roven, sull'atto di dichiarazione spedito all'Havre, e la fraude sarà contestata, se la quantità di merci è superiore, o inferiore alla dichiarazione.

245 *Art.* 37. Qualsivoglia merce che uscirà dal Magazzino di Roven, per essere asportata di nuovo, sarà specificata nel peso, e nella qualità, sopra un manifesto spedito dal Direttore delle dogane di Roven. Il manifesto seguirà il bastimento, e sarà presentato al preposto principale delle dogane dell'Havre, affinchè la merce sia esaminata, e la fraude sarà provata, se vi saran merci più, o meno di quelle espresse nel manifesto.

SEZIONE VI.

Disposizioni particolari pel Magazzino di Deposito di Bruges.

246 *Art.* 38. Il magazzino di deposito di Bruges fa parte di quello di Ostenda, in conseguenza i Capitani de'bastimenti carichi di merci destinate ad essere depositate nel magazzino di Bruges, saranno tenuti di fermarsi ad Ostenda, e di presentare alla dogana il manifesto contenente la dichiarazione minuta delle qualità e delle quantità di merci che comporranno il loro carico. Adempita questa formalità, saranno impiombati i boccaporti, ed i bastimenti spediti sotto bolletta di transito, saranno montati da due Agenti delle dogane, li quali li accompagneranno sino a Bruges, ed a ciascuno dei quali saranno pagati dai padroni del carico franchi due al giorno per le spese di viaggio.

247 All'arrivo delle navi nelle acque di Bruges, le merci saranno scaricate, verificate, e deposte nel magazzino. Vi sarà fraude ogni qualvolta le quantità, e le qualità delle dette merci non saranno conformi alla dichiarazione fatta alla dogana di Ostenda.

248 *Art.* 39. Le merci che usciranno dal magazzino di deposito di Bruges per essere asportate di bel nuovo, saranno spedite sotto piombo, e bolletta di transito, e scortate da due soprastanti delle dogane, li quali saranno a bordo del bastimanto, sino al loro arrivo in Ostenda, ove sarà fatta la verificazione. Vi sarà fraude, se la quantità, e qualità delle merci non saranno conformi a quelle espresse nella bolletta di transito spedita dalla dogana di Bruges.

SEZIONE VII. *Del Magazzino di Deposito di Strasbourg.*

249 *Art.* 40. Le merci straniere, fuori di quelle il cui introito è proibito in Francia, introdotte per il ponte del Reno alla destinazione di Strasbourg, potranno essere ivi depositate.

250 Le merci destinate per i detti depositi non saranno verificate al loro transito per l'uffizio del ponte del Reno, ma i conduttori saranno obbligati di presentare lettere di vettura indicanti la specie, il peso, le quantità, e le marche di ogni colle ai proposti di detto offizio, li quali vi porranno il *visa*, impiomberanno le vetture per capacità, e le spediranno sotto la condotta di un impiegato, e sotto la formalità di una bolletta di transito che accennerà le dette specie, il peso, le quantità, e le marche per la dogana di Strasbourg, nella quale le dichiarazioni fatte dai padroni, o dai depositarj, saranno subito trascritte minutamente.

251 Gl'oggetti dichiarati dopo la verificazione fatta immediatamente dai visitatori, o dalli proposti, saranno descritti in un registro del ricevitore del magazzino del deposito, e nel quale ogni padrone, o depositario firmerà il suo nome per quegl'oggetti che gli spetteranno.

252 *Art.* 41. Le merci straniere che arriveranno in Strasbourg per il Reno, o per il fiume *Ill* saranno dispensate dalla visita all'offizio della *Wentzenau*, ma i barcajuoli saranno obbligati, prima di approdare di prevenire i proposti delle dogane, e di presentare polizze di carico, ossia manifesti che accenneranno la specie, i pesi, e la quantità delle merci, come pure il merco di ogni colle. Queste polizze di carico, o sian manifesti saranno riveduti dai preposti della *Wentzenau*. Le merci saranno condotte da uno di essi, con bolletta di transito indicante le specie, il peso, le quantità, ed i merchi alla dogana di Strasbourg, ove saranno fatte nella forma accennata nel precedente Articolo, le dichiarazioni, le verificazioni, ed il registro.

253 *Art.* 42. Per impedire quegl'abusi che possono nascere dalle facilità accordate nei precedenti articoli, se mancherà qualche collo, oppure se sarà provato che una marca sia stata sostituita in vece di quella che sarà stata dichiarata, il vetturale, oppure il barcajuolo sarà condannato ad una multa di franchi due mila per ogni collo che mancherà, ovvero nel quale sarà stata posta una marca diversa dalla dichiarata; per sicurezza della multa, le vetture, i cavalli, e le barche saranno sequestrate. Se si tratterà di collo che sarà stato veduto scaricare nel trasporto della dogane al luogo di deposito, ovvero al momento dell'esportazione nel tragitto di magazino di deposito all'estero il

collo sarà sequestrato, e il vetturale, o barcajuolo condannato ad una multa di 500 franchi; se si tratterà di un collo che avranno voluto cambiare, il collo che sarà stato veduto scaricare, e quello che gli sarà sostituito saranno sequestrati con una multa eguale di 500 franchi, il tutto giusta l'articolo 14 della legge dei 7 Settembre 1792.

254 *Art.* 43. La durata del deposito sarà di sei mesi, duranti i quali le merci depositate potranno essere spedite per l'estero per gl'uffizj del ponte del Reno, e della Wentgenan.

255 Ogni collo esportato sarà impiombato, e le bollette di transito consegnate, per assicurare il passaggio delle merci all'estero saranno scaricate dai preposti di detti uffizj, dopo la visita dei colli, e delle corde, e dei piombi, sotto le pene espresse sull'art. 42. Quegl'oggetti i quali nel medesimo termine, saranno cavati dal deposito per il consumo della Francia, come pure quelli, i quali si troveranno in esso allo spirare di sei mesi, pagheranno il dazio di entrata.

256 Il ricevitore del magazzino di deposito terrà un registro nel quale farà menzione dell'uscita dal deposito, tanto delle merci mandate all'estero, quanto di quelle che avranno dovuto pagare il dazio.

SEZIONE VIII *Del magazzino di deposito di Magonza, e di Cologna.*

257 *Art.* 44. Vi sarà un magazzino di deposito reale di merci, e di derrate straniere proibite, e non proibite, coloniali, ed altre nei porti di Cologna, e di Magonza.

258 *Art.* 45. Gl'articoli 25, e 26 della presente legge intorno alle fabbriche destinate al magazzino di deposito, ed intorno al modo di chiuderle, vi saranno eseguite.

SEZIONE IX. *Del magazzino di deposito di Cherbourg.*

259 *Art.* 46. L'acquavite di Ginepro, li Dums, e Tafias potranno essere introdotte nel porto di Cherbourg, ed essere ivi depositate nel magazzino di deposito reale.

260 *Art.* 47. Questa città non goderà il detto magazzino di deposito se non colle condizioni espresse negl'articoli 25, e 26 della presente legge.

261 *Art.* 48. Le dette merci non potranno essere introdotte so non se per mezzo di bastimenti di cento tonellate al di sopra.

TITOLO V *Dei tabacchi.*

262 *Art.* 49. La città d'Anversa sarà compresa nel numero dei porti denotati nell' articolo 3 della legge dei 29 Fiorile anno X per i quali il tabacco in foglia può essere introdotto nel territorio della repubblica.

263 *Art.* 50. L'uso della facoltà accordata dal precedente articolo sarà sommesso alle formalità prescritte nella medesima legge.

264 *Art.* 51. Il dazio d'introito sopra i tabacchi in foglia, provenienti dall'estero, depositati in virtù dell'articolo, e della legge dei 29 Fiorile anno X sarà riscosso, secondo il peso netto ed effettivo, verificato nel punto che questi saranno messi nel magazzino di deposito.

TITOLO VI. *Del transito.*

SEZIONE I. *Del transito delle derrate coloniali.*

265 *Art.* 52. Li zuccheri, teste, e terrei, il caffè, il cacao delle colonie France-

si, ed il pepe potranno durante il loro anno di deposito essere mandati in transito per terra all'estero da tutti i porti espressi nell'articolo 12 della presente legge, pagando soltanto il dazio di bilancia del commercio.

266 *Art.* 53. Il transito non potrà effettuarsi se non se per gl'uffizj di Strasbourg, di Borgolibero, Verrieres-de-Joux, Verso x, Behobia, Jougnes, Ainhoa, Cologna, Magonza, Vercelli, e Pozzuolo. Quelle fra le sopraddette derrate che dovranno uscire per l'uffizio di Strasbourg, potranno essere depositate nel magazzino accordato a quelle città, fino alla scadenza del termine del loro deposito.

267 *Art.* 54. Se le derrate coloniali dichiarate di transito, saranno state sottratte, oppure che ve ne siano state sostituite altre, vi sarà luogo al quadruplo del dazio di consumo, e ad una multa di 500 franchi contro i contraventori.

SEZIONE II.

Del transito per i dipartimenti dell'alto, e basso Reno, e del Monte Tonnere.

268 *Art.* 55. Le merci straniere permesse, eccettuato le tele dipinte, le mussoline, ed i tabacchi in foglia, potranno transitare per terra all'estero, entrando per gl'uffizj di Borgolibero, di Strasbourg, ed uscendo da quello d'Oppenkeim, e reciprocamente, ma sempre per strade dirette; esse pagheranno il dazio della bilancia del commercio.

269 *Art.* 56. Quelle dichiarate di transito dovranno seguire la loro destinazione per l'estero, senza che possano essere depositate nel magazzino di Strasbourg; saranno spedite, secondo le forme solite sotto piombo, e con bolletta di transito.

270 *Art.* 57. Se le merci dichiarate di transito saranno state sottratte, vi sarà luogo al quadruplo del dazio di consumo, e ad una multa contro li contraventori.

271 Se le merci spedite di transito saranno riconosciute essere di una specie diversa da quelle dichiarate, li contraventori saranno condannati a pagare a titolo di confisca, il valore delle merci dichiarate, secondo il prezzo corrente delle dette merci, ed una multa di 500 franchi.

272 *Art.* 58. Li certificati di scarico, di cui devono essere munite le bollette di transito rilasciate per le merci spedite in puro transito, non saranno validi, se non sono sottoscritti dal ricevitore, e due preposti.

SEZIONE III.

Del transito delle merci spedite dalla Liguria per l'Elvezia, la Repubblica Italiana e li Stati di Parma, e Piacenza, e viceversa.

273 *Art.* 59. Le merci straniere non proibte, eccettuato le tele dipinte, i mussolini, i tabacchi in foglia spediti dalla Liguria a destinazione della Repubblica Italiana, dell'Elvezia, e delli Stati di Parma, e Piacenza, e viceversa, potranno passare sopra il territorio Francese, ma sempre per dirette strade; esse pagheranno il dazio fissato nella tariffa annessa alla presente N°. III.

274 *Art.* 60. Le dette merci provenienti dalla Liguria a destinazione della Repubblica Italiana, entreranno per Pozzolo, e S.Sebastiano, ed usciranno per Sala, Casatismo, e San Pietro d'Arena, e viceversa: quelle provenienti

dalla Liguria a destinazione dell'Elvezia, entreranno per Pozzolo, ed usciranno per San Remigio, e così viceversa; quelle provenienti dalla Liguria a destinazione degli Stati di Parma, e Piacenza, entreranno per San Sebastiano, usciranno per Cardozzo, e Caminata, e così viceversa; quelle provenienti dall'Elvezia a destinazione della Repubblica Italiana, entreranno per San Remigio, ed usciranno per Vercelli, e così viceversa.

275 *Art.* 61. Il bestiame, il riso, e le altre derrate provenienti dalla Repubblica Italiana a destinazione della Liguria, goderanno del transito, con pagare il medesimo dazio, entrando per Vercelli, e Valenza, ed uscendo per Pozzolo, e così viceversa.

276 Se vi sarà riconosciuto che le merci spedite di transito sono di diversa specie da quelle dichiarate, saranno confiscate, ed i contraventori saranno inoltre condannati a pagare il valore delle merci dichiarate, secondo il prezzo corrente delle dette merci, ed una multa di franchi 500, la quale sarà pronunciata dai tribunali competenti.

277 *Art.* 62. Le merci, e le derrate di Francia destinate per la Repubblica Italiana, e li Stati di Parma, e di Piacenza, passando per Genova, goderanno del medesimo transito con esenzione di dazio, ma dovranno essere spedite sotto piombo, e bolletta di transito, le quali saranno presentate nei primj uffizj d'ingresso, e saranno scaricate in quelli di uscita.

278 *Art.* 63. I certificati di scarico di cui dovranno essere munite le bollette di transito, non saranno validi, se non quando saranno firmati dal ricevitore, e da due altri preposti.

TITOLO VII. *Disposizioni particolari a varie Isole Francesi.*

279 *Art.* 64. Tutte le leggi della Repubblica Francese sopra le importazioni, e le esportazioni, saranno eseguite nei dipartimenti del Golo, e di Liamone.

280 *Art.* 65. Le merci, e le derrate spedite dal continente francese per quei due dipartimenti non saranno soggette a nessun dazio d'uscita, e d'ingresso.

281 *Art.* 66. Le merci, e le derrate del suolo, e delle fabbriche di quei due dipartimenti, saranno parimenti esenti dal dazio di uscita, e d'ingresso, quando saranno mandate nel continente francese, e che saranno accompagnate da un certificato d'origine e da una spedizione della dogana del porto d'imbarco.

282 *Art.* 67. Gl'oggetti la cui esportazione all'estero è proibita, non potranno essere spediti dal continente per l'isola di Corsica, se non se con permissioni particolari, le quali saranno accordate dal governo.

283 *Art.* 68. Per le esecuzioni dei tre precedenti articoli, tutte le formalità prescritte dal titolo III. della legge dei 22 Agosto 1791, per le merci levate da un porto di mare, a destinazione di un altro porto di Francia, saranno esattamente eseguite.

284 *Art.* 69. Quelle merci straniere la cui importazione non è proibita, le quali, dopo essere state introdotte in Corsica, saranno spedite per il continente, non vi saranno ammesse con esenzione di dazio, se non se presentando le ricevute del dazio che sarà stato esatto al loro ingresso in quell'isola, ed una spedizione della dogana del porto d'imbarco.

285 *Art.* 70. Le merci manifatturate in Corsica, e della specie di quelle la cui importazione è proibita, che saranno spedite dai Dipartimenti del Golo, e deg

Liamone per i porti del continente, non vi saranno ammesse, se non se provando per via di certificati autentici, ch'esse sono state fabbricate in quell' Isola.

286 *Art.* 71. Il dazio d'ingresso, e uscita non potrà essere esatto se non se negl' uffizj di Bastia, Maccinaggio, dell'Isola Rossa, di Calvi, San Fiorenzo, Cervione, Ajaccio, Bonifacio, Porto vecchio, e Propriano; gl'uffizj di Nouza, Algajola, San Pellegrino, Sapadulella, Tizzano, Carghesse, e Savona potranno soltanto spedire a scaricare le bollette di transito, e riscuotere i diritti di Navigazione, quando i bastimenti arriveranno ivi per riposarsi e senza carico.

287 *Art.* 72. Le disposizioni degl' articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, e 71 sono comuni all'isola di Noirmoutier, ed a Bell'Isola in mare.

288 *Art.* 73. I porti, ed il territorio dell'Isola dell'Elba saranno franchi di Dazio.

TITOLO VIII. *Disposizioni generali.*

SEZIONE I. *Del Cabotaggio.*

289 *Art.* 74. Quei negozianti, o quei commissionarj, che spediranno merci da un porto Francese, a destinazione d'un'altro porto Francese, saranno tenuti di dichiararne il valore nell'uffizio della dogana del luogo in cui saranno imbarcate, e se, quando saranno verificate alla partenza, i preposti riconosceranno che la quantità è inferiore a quella espressa nella dichiarazione, e che il *deficit* trascende il ventesimo delle merci o delle derrate dichiarate, il valore di quella quantità, che mancherà sarà determinato secondo il prezzo corrente del commercio nel momento della spedizione, ed il dichiarante obbligato di pagare a titolo di confisca la somma così determinata, ed inoltre la multa di 500 franchi.

290 *Art.* 75. Se le merci si troveranno essere di diversa specie dalle dichiarate, saranno sequestrate, e confiscate, ed il dichiarante condannato a pagare a titolo di confisca, una somma eguale al valore degl'oggetti espressi nella dichiarazione, secondo il prezzo corrente del commercio, ed una multa di franchi cinquecento.

291 *Art.* 76. In caso che quando saranno visitate le merci nel porto di destinazione, i preposti trovassero una quantità maggiore di quella espressa nella nota spedita dall'uffizio del luogo della partenza, questo soprappiù sarà sequestrato, e la confisca ne sarà pronunziata con multa di cinquecento franchi.

292 Però se il soprappiù non sarà che del ventesimo della quantità espressa nella nota, sarà soltanto esatto il dazio imposto sopra le merci, o le derrate del medesimo genere, provenienti dall'estero.

SEZIONE II. *Delle merci di bel nuovo esportate.*

293 *Art.* 77. Le disposizioni dell'articolo 74 saranno applicate alle derrate coloniali che saranno di nuovo asportate.

294 *Art.* 78. Quelle merci ammesse nel magazzino di deposito le quali sono proibite all'ingresso, oppure il cui dazio trascende dieci per cento del loro valore, non potranno essere asportate di bel nuovo, se non se sopra bastimenti di cento tonnellate, e al di sopra, e con bollette di transito, le quali saranno rilasciate dagl'Agenti del Governo Francese in quei porti stranieri, nei quali le merci saranno condotte.

SEZIONE III. *Della diminuzione del Dazio in caso di avarie.*

295 *Art.* 79. Nessuna diminuzione di dazio, sarà accordata per causa d'avarie, se non se nel caso di rompimento, o di altri accidenti di mare, provati, secondo le forme prescritte e per i quali vi fosse luogo a ricorso contro gl'assicuratori.

296 *Art.* 80. I Periti per fare la stima di queste avarie, saranno nominati dal Direttore, o dal Ricevitore delle dogane: procederanno a ciò nello spazio di ore 24 dopo la dichiarazione delle avarie: determineranno nel loro rapporto il valore primitivo delle merci secondo il corso del giorno, e la perdita che risulterà per l'avaria.

297 *Art.* 81. Il detto rapporto sarà comunicato alle parti interessate, od ai loro rappresentanti, i quali, nello spazio di ore 24, potranno dare essi medesimi alle merci una stima superiore a quella dei periti. I preposti delle dogane non potranno prevaler i del diritto di comprare prelativamente agl'altri se non sie spirato questo termine, e soltanto giusta il nuovo valore, se sarà stato determinato dalle parti interessate, o dai loro rappresentanti, se nò giusta - valore che risulterà dal rapporto dei periti.

298 *Art.* 82. Se i preposti delle dogane riconosceranno che i periti hanno dato a quelle merci il di cui dazio pagasi al peso, una stima superiore al loro valore primitivo innanzi che fossero avariate, il pagamento del dazio, e la consegna delle merci nelle mani del proprietario, o del depositario saranno sospesi. Saranno prese mostre le quali saranno rinchiuse sotto il sigillo dei periti, e del Ricevitore, ed indirizzate al direttore generale delle dogane, il quale le sottoporrà all'esame del Ministro dell'interno. Però, se il proprietario, ed il depositario desidererà disporre liberamente delle merci, potranno essergli consegnate sotto obbligazione validamente assicurata di pagare il dazio, secondo la decisione del Ministro dell'Interno.

SEZIONE IV. *Disposizione penale.*

299 *Art.* 83. Qualunque negoziante, o commissionario che sarà convinto di avere importato, od esportato di contrabbando derrate, o merci, o di avere col favore del deposito, e del transito sottratte, sostituite, ed introdotte merci nell'interno, potrà, oltre le pene pronunciate dalle Leggi essere privato per via di Decreto speciale del governo, delle facoltà del deposito, e del transito, come pure di qualunque credito di dazio.

300 Quei negozianti, e quei commissionarj li quali prestassero il loro nome per sottrarre degl'effetti di queste disposizioni quelli li quali vi fossero stati sorpresi, incorreranno nelle medesime pene.

SEZIONE V. *Della linea delle Dogane.*

301 *Art.* 84. Le Leggi, ed i regolamenti sopra il trasporto, e la circolazione delle derrate, e delle merci nell'estensione di un miriametro (2) dalle Frontiere di terra, saranno eseguite nei due miriametri (3) delle dette frontiere.

302 *Art.* 85. Le stoffe di ogni specie, le tele di bombagia bianche tinte, o dipinte, le tele di Nankin, le mussoline, le calze, le berette, i nastri, lo zucchero raffinato, nero, testa, e terreo, il caffè, e le altre derrate coloniali, il pesce salato, le bombagie filate, il tabacco in foglia, e fabbricato, non

(2) Due Leghe vecchie. (3) Quattro leghe vecchie.

potranno entrare di notte tempo, nè essere trasportati, nè circolare nella distanza di un miriametro dalle coste.

303 Li medesimi articoli non potranno nemmeno essere trasportati, nè circolare di notte tempo nella distanza di un miriametro dalle sponde dei fiumi, e dei canali che dal mare mettono nei porti interni, ma soltanto sino al punto in cui esistono uffizj di dogana, sotto pena di confisca, e di cinquecento franchi di multa.

304 XLVII. N°. I.

Tariffa del Dazio di Dogana sopra le derrate, e le produzioni delle Colonie Francesi.

			DAZIO					
			D'Introito		Di consumo		Li due Dazj uniti	
			Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Merci che possono essere depositate	Zucchero nero - - -	Li 5 miriagr.	1	50	13	50	15	
	Zucchero testa, e terreo, ossia rottame - - - -	Idem - -	2	25	22	75	25	
	Lo Zucchero terreo pagherà un un terzo, quando sarà asportato di nuovo.							
	Caffè - - - - -	Idem - -	3		22		25	
	Cacao - - - - -	Idem - -	3		22		25	
	Confetture - - - -	Idem - -		75	7	25	8	
	Pepe proveniente da Cajenna, e dalle Colonie Francesi Orientali sopra bastimento francese	Idem - -			15		15	
	Melaccia - - - -	Idem - -		75	7	25	8	
Merci che non possono essere depositate	Tafia - - - - -	L'ettolitro	10					
	Indaco - - - -	Li 5 miriagr.	5					
	Oriana - - - -	Idem - -	2					
	Bambagia - - - -	Idem - -	1					
	I Liquori - - - -	Il litro - -	1					
	La Cassia - - - -	Li 5 miriagr.	3					
	Il Zenzero - - - -	Idem - -	3					
	Tartaruga - - - -	Idem - -	3					
	Legno d'accajou, e da intarsiare	Idem - -	15					
	Cuojame secco in pelo - -	Il Cuojo -		25				

XLVIII. N°. II.

305 *Tariffa del Dazio di Dogana sopra le derrate, e le produzioni Coloniali, e Straniere.*

		Fr.	C.
Zucchero sporco	Li 5 Miriagram.	22	50
Zucchero testa, e terreo	Idem	37	50
Caffè	Idem	37	50
Caccao	Idem	37	50
Indaco	Idem	7	50
Oriana	Idem	3	
Bambagia	Idem	1	50
Zenzero	Idem	4	50
Cassia	Idem	4	50
Tartaruga	Idem	22	50
Legno d'Accajou, e da intersiare	Idem	7	50
Cuojame secco in pelo	Il Cuojo		40
Liquori	Il Litro	1	50
Pepe	Li 5 miriagram.	30	

XLIX. N°. III.

306 *Tariffa del Dazio di transito da sostituirsi a quello che esiste sopra le Merci, le derrate, od il Bestiame che passeranno dal già Tortonese, spediti dalle Repubbliche Italiana, Ligure, ed Elvetica, o dalli Stati di Parma, e destinati per l'una, o per l'altra di queste contrade.*

Il Dazio è fissato per Cantaro, se il numero, o la misura non sarà particolarmente espressa.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Mercanzie	*Dazio propos.* Fr.	C.
Borra di Seta		
Caffè		
Canne da Schioppo, e da pistola		
Ceneri		
Cappelli di Lana	2	
Cera lavorata	3	
Cera gialla	3	
Boccioli crudi, e forati, e moresche	3	
Corallo non lavorato	4	
Cordami	2	50
Bambagia in lana	2	
Coperte di lana	4	

Mercanzie	*Dazio propost.* Fr.	C.
Cuojami crudi, e secchi	2	
Droghe, e Spezie fine, comprese il Caccao, la Cannella, il cioccolato, la cocciniglia, le confetture, le Confezioni di ogni sorta, Acqua d'odore, Acque medicinali, Essenze, e Profumi, garofani, olio di Vitriolo, medicamenti composti, paste d'Italia, Pepe, Manteca, china, reobartaro, zafarano, vaniglia.	5	

Designazione delle Merci	*Dazio propos.* Fr.	C.
Droghe, e Spezierie comuni, come allume, amido, legno di tintura, e per medicamenti, colori, e terra da colori, acque minerali, incenso, mele, salnistro, zolfo, vitriolo - -	2	50
Stampe - - - - -	7	50
Stoffi, e lavori di seta di ogni specie, pura, e mescolata - -	7	50
Stoffe, e lavori di fioretto puro, o mescolato con altre materie -	5	
Majolica ordinaria, e vasi di terra	1	50
Filo bianco - - - -	3	
Filo bigio - - - -	3	
Fioretto, e Filugella - -	5	
Fioretto, e filugella filati, e tinti	5	
Fiori artificiali - - -	5	
Galloni d'oro, e d'argento falso -	7	50
Vesti vecchie - - -	1	50
Olio d'ogni specie - - -	1	50
Lana non filata - - -	1	50
Lana filata - - - -	3	
Lino, e Canapa - - -	2	
Feccia d'Olio - - -		50
Libri, e Caratteri da stampare -	3	
Marmo non lavorato - -	1	50
Marmo lavorato - - -	2	50
Mercerie grossolane di legno, come cofani, fusi, baulli, corne per manichi di coltello, spugne, tu acciolì ec. - -	1	50
Metalli, e Minerali, come Acciajo, ferro, rame, bronzo, ottone, stagno, latta, piombo non lavorato - - -	1	50
Materie che servono di letame -		80
Lavori d'oro, e d'argento, gioje, corallo, perle ec. - -	10	
Lavori di moda, come nastri, cappelli non di lana, veli, shals, ed altri - - -	7	50
Pelo di Capra, di Cammelo, e di qualunque altra specie, nè lavorato, nè tinto - - -	2	

Designazione delle Merci	*Dazio psopos.* Fr.	C.
Carta da scrivere - - -	3	
Carta da involto - - -	1	50
Carte colorate - - -	5	
Pagliuole, o sorta di Giunco che serve pei busti specie di vestimento donnesco - - -		80
Passamani, come galloni, trine, legaccie, stringhe, frangie, ed ogni altro lavoro di simil genere - - - - -	7	50
Paste d'Italia - - - -	1	50
Pitture, e Quadri - - -	5	
Pesce di mare - - -	1	50
Pesce di mare nell'olio, o marinato - - - - -	3	
Pesce fresco, o mezzo salato - -		60
Porcellana - - - -	5	
Polvere da schioppo - -	2	50
Sapone, e Soda - - -	1	50
Seta greggia, ed in organzino -	5	
Zucchero raffinato in pane - -	4	
Zucchero, ossia rottame cognito sotto il nome di prima, seconda, terza, e sino a quarta qualità - - - -	3	
Zucchero sporco - - -	2	
Sevo, e Candele di Sevo - -	2	
Tele bianche - - - -	3	
Tele greggie - - - -	2	
Vetri rotti - - - -		80
DERRATE		
Butiro - - - - -	1	50
Birra, *per Moggio* - -	1	50
Gran Turco, ossia Siciliano - -		50
Castagne, e Noci - - -		50
Acquavite, e spirito di vino - -	3	
Formaggio - - - -	2	
Formento - - - -		25
Frutti, ed erbe d'ogni genere, come cavoli fiori, frutti, nocciole, uve di corinto, ulive ec.		50
Semi di Popone, ossia melone -	2	
Semi di canapa, di trifoglio, ed altri di ogni genere - -	1	50

Designazione delle Merci	Dazio propos. Fr. C.	Designazione delle Merci	Dazio propos. Fr. C.
Lardo, e carne salata - -	2 50	Pecore *Idem* - - - - -	50
Legumi d'ogni specie - -	50	Cavalli, e Muli *Idem* - -	3 50
Liquori - - - -	2 50	Capre, e Becchi *Idem* - -	30
Melarancie, e limoni - -	1 50	Porci grossi *Idem* - - -	1 50
Vova, e Pollami - - -	1	Porci mezzani *Idem* - - -	75
Riso - - - - -	1 50	Porcellina da latte *Idem* - -	50
Vino ordinario - - -	2	Giovenche *Idem* - - -	2
Vino di liquori - - -	25	Castrati *Idem* - - - -	30
Aceto - - - - -	2	Vacche *Idem* - - - -	3
BESTIAMI		Vitelli *Idem* - - - -	1 50
Agnelli *per testa* - - -	30	*ARTICOLO FINALE*	
Asini *Idem* - - - -	1 50	Gl'Articoli non nominati nella	
Buoj *Idem* - - - -	5	presente Tariffa - - -	4

Collazionato coll'Originale da noi Presidente, e Segretarj del Corpo Legislativo.
In Parigi li 8. Fiorile Anno XI. della Repubblica Francese.

Firmato - *Vienot-Vaublanc* Presidente ec.

L.

Legge dei 6. *Ventoso Anno XII.* (25. Febraro 1804.) *intorno alle Finanze*.

308 *Art.* 17. Il Dazio sopra l'importazione dei Tabacchi stranieri in foglia, stabilito dalla Legge dei 29. Fiorile anno X. (19. Maggio 1802.) sarà datando dalla pnbblicazione della presente Legge di un franco per Chilogramma, quando saranno importati da Vascello straniero, e di otto decimi per chilogramma, quando saranno importati da nave Francese.

308 *Art.* 18. Indipendentemente da questo dazio, continuerà ad essere esatto, giusta la medesima legge dei 29 Fiorile anno X un dazio di fabbricazione di quattro decimi per chilogramma tanto sopra le foglie straniere, quanto sopra le foglie nostrali adoprate nella fabbricazione del tabacco.

309 *Art.* 19. Li tabacchi nostrali in foglia, pagheranno all'esportazione sette franchi per cento chilogrammi.

SEZIONE II. *Modo di esazione*.

310 *Art.* 20. I tabacchi stranieri in foglia continueranno a godere il diritto di essere depositati nei magazzini in quelle città ove sono stabiliti, e potranno rimanerci per diciotto mesi, senza pagare il dazio d'introito; spirato questo termine, sarà questo riscosso.

311 *Art.* 21. Il dazio d'introito fissato nell'articolo XVII sarà esatto, sia per uscire dal magazzino di deposito, se i tabacchi vi saranno entrati, sia all'uscire della dogana se la spedizione di essi per l'interno sarà fatta immediatamente.

312 Nell'uno, come nell'altro caso, sarà esatto per porzioni eguali, per via di tratte, o di obblighi convenevolmente assicurati, a tre, sei, nove, e dodici mesi di termine.

313 *Art.* 22. Il dazio di fabbricazione fissato nell'articolo 18, sarà pagato sopra le foglie, siano straniere, siano nostrali, subito che esse entreranno nelle fab-

briche ; egli sarà parimenti pagato per porzioni eguali , per via di tratte , o di obblighi convenevolmente assicurati , di tre , sei , nove , e dodici mesi di termine .

SEZIONE III. *Formalità per la spedizione dei tabacchi stranieri .*

314 *Art.* 23. I tabacchi stranieri in foglia non potranno uscire , nè dalla dogana , nè dal magazzino di deposito per entrare nell'interno , se non se con dichiarazione che accennerà la fabbrica a cui saranno destinati .

315 *Art.* 24. Essi saranno inoltre accompagnati da bolletta di transito , la quale nel termine espresso nella detta bolletta , e determinato , secondo le distanze , dovrà essere esibita all'ingresso di questi tabacchi nella fabbrica al soprastante della direzzione dei dazj riuniti , per essere da lui resa libera , sotto pena di una multa eguale al quadruplo del dazio di fabbricazione dei tabacchi che ne saranno l'oggetto , e la cui riscossione sarà portata in giudizio contro l'esibitore del ricevitore della dogana che avrà spedita la bolletta di transito .

316 *Art.* 25. Le bollette di transito saranno trascritte in un registro che sarà tenuto a tal uopo dal soprastante della direzzione dei dazj riuniti ; un estratto di questo registro sarà consegnato dal detto soprastante al direttore del circondario , il quale , autenticato che lo avrà , l'indirizzerà al ricevitore generale delle dogane .

317 *Art.* 26. Qualunque tabacco straniero in foglia che sarà trovato nell'interno , senza essere munito di bolletta di transito , oppure senza che sia provato che egli è uscito dal magazzino di deposito delle dogane con questa formalità , sarà sequestrato , e confiscato .

318 Ogni qualvolta sarà trovata in un carico una quantità di tabacco superiore alla quantità espressa nella bolletta di transito , e che questa quantità trascenderà di un decimo il peso per cui sarà stata spedita , vi sarà luogo alla confisca della totalità del carico .

319 Al di sotto del decimo vi sarà luogo soltanto al pagamento del dazio d'introito pel soprappiù .

320 Questa verificazione potrà essere soltanto fatta , quando i tabacchi entreranno in fabbrica .

321 Qualunque negoziante il quale al punto della pubblicazione della presente legge , avrà in magazzino dei tabacchi stranieri sarà tenuto sotto pena di confisca di dichiararli nel decorso dei tre mesi che verranno in seguito di questa pubblicazione ; ed egli non potrà farli uscire dai suoi magazzini , se non se con bolletta di transito la quale sarà sottoposta alla formalità prescritta dall' articolo 25.

SEZIONE IV.

Riesportazione , e restituzione del dazio all'esportazione del tabacco fabbricato .

322 *Art.* 28. Il tabacco in foglia straniero godrà , come per lo passato la facoltà di essere reasportato all'estero all'uscire del magazzino di deposito , senza pagare il dazio .

323 *Art.* 29. Sarà restituito il dazio di fabbricazione per i tabacchi di fabbrica nazionale , tanto in polvere , quanto in bastoni , che saranno esportati all' estero .

324 *Art.* 30. I tabacchi fabbricati destinati all'esportazione non potranno uscire

dalle fabbriche, se non se fatta la dichiarazione ai preposti della direzione, e muniti di bolletta di transito, che sarà visata dall'uffizio di dogana da cui usciranno.

325 all'esibizione di questa bolletta di transito visata, la restituzione del dazio sarà effettuata dall'uffizio della direzzione dei dazj riuniti, che avrà riscosso il dazio di fabbricazione nella medesima fabbrica, donde la spedizione del tabacco esportato sarà stata fatta.

LIV.

Parigi li 22 Ventoso anno XII. della Repubblica (13 *Marzo* 1804).

326 In nome del popolo Francese *Buonaparte* primo console proclama legge della repubblica il decreto seguente, emanato dal corpo legislativo li 22 Ventoso anno XII, giusta la proposizione fatta dal governo li 16 del medesimo mese, comunicata al tribunato il medesimo giorno.

D E C R E T O

TITOLO I. *Delle importazioni*.

327 *Art.* 1. La bambagia in lana pagherà nell'entrare, e nell'uscire cinquanta centesimi per cinque miriagrammi.

328 *Art.* 2. La bambagia filata proveniente dai paesi coi quali la Francia non è in guerra, pagherà nell'entrare in Francia per chilogramma,

	Fr	Cent.
Sino al N°. 3, ed al di sotto	4	00
Dal N°. 31 al 60	4	50
Dal N°. 61 al 100	5	00
Dal N°. 101, e dal di sopra indefinitivamente . . .	6	00

329 *Art.* 3. Le tele di filo, e bambagia, la tela di bambagia, e le mussoline d'origine non proibite, pagheranno nell'entrare in Francia, in ragione combinata del peso, e della lunghezza, nella proporzione seguente, cioè

Per metro quadro, altrettante volte cinque centesimi quanti saranno i metri quadri nel chilogramma.

330 *Art.* 4. Indipendentemente dal dazio imposto dal precedente articolo sopra le tele di filo, e bambagia, e le tele di bambagia crude, bianche, e le mossoline d'origine non proibite, e che pagheranno parimenti le medesime tele dipinte, o tinte di un solo, o più colori, le tele dipinte, o tinte di un sol colore, pagheranno inoltre cinquanta centesimi per metro quadro.

331 Le tele dipinte, o tinte di varj colori pagheranno inoltre per metro quadro un franco.

Art. 5. Coloro che presenteranno all'introito della bambagia filata, delle mussoline, delle tele di filo, e bambagia, o di bambagia cruda, bianche, tinte, o dipinte saranno tenuti di accennare nelle loro dichiarazioni all'uffizio d'introito i numeri della bambagia filata, il numero di matasse, il numero delle pezze, quello dei metri contenuti in ogni pezza, come pure la lunghezza di ciascuna delle dette pezze di mussolina, delle tele di bambagia bianche, tinte, o dipinte, sotto le pene proferite dalle leggi contro le dichiarazioni false.

332 *Art.* 6. Il dazio esatto sulle tele bianche introitate per essere stampate, sarà restituito quando queste medesime tele usciranno di Francia dopo essere state stampate.

33 *Art.* 7. Il filo di bambagia, le tele di bambagia, di filo, e bambagia, e le

mussoline d'origine non proibite, potranno entsare soltanto per i porti, e gli uffizj di magazzino reale, o fittizio stabiliti dalla legge degl'8 fiorile anno XI (28 Aprile 1803).

334 *Art.* 8. Il dazio d'introito sopra il merluzzo, il pesce di mare fresco, secco, salato, o fumato, proveniente dall'estero, sarà di franchi dieci, ogni cinque miriagrammi durante la guerra.

335 Il dazio sopra lo stoccafisso sarà, durante il medesimo tempo di franchi quattro ogni cinque miriagrammi.

336 *Art.* 9. La vendemmia, ed il mosto provenienti dall'estero pagheranno i due terzi del dazio del vino, eccetto quando provenissero da vigne possedute da francesi nel territorio straniero vicino ai dipartimenti delle sponde del Reno, ed a quei di Marengo, della Sezia, delle Dora, del Tanaro, e della Stura.

337 *Art.* 10. I fili d'acciajo adoperati a fabbricare gl'aghi nel dipartimento delle Roer, pagheranno soltanto il dazio della bilancia del commercio.

338 Le mussoline ricamate, indipendentemente dal dazio imposto dall'art.3, pagheranno un diritto addizionale di cinque centesimi per metro quadro.

TITOLO II. *Delle esportazioni*.

339 *Art.* 11. Il dazio d'uscita dal territorio della repubblica sarà esatto in avvenire, sopra gl'oggetti espressi nel seguente articolo, giusta la tariffa annessavi.

	Fr. Ct.
340 *Art.* 12. Pani di semi di navone, di ravettone, di rapa, di lino, di canapa, e di cavol rapa, ogni cinque miriagrammi	2 00
Guado, erba da tingere in giallo	5 00
Le vendemmie, ed il mosto per le frontiere dei dipartimenti del Pò, delle Dora, di Marengo, delle Sezia, della Stura, e del Tanaro.	0 90

Cartoni fini da soppressare li panni, uno per cento del loro valore.

TITOLO III *Delle merci proibite*.

SEZIONE I *Proibizione di Uscita*.

341 *Art.* 13. L'uscita sarà proibita 1. pel burro. 2. per i cuoj conciati, non lustrati, quando sono suscettibili di esserlo; 3. pel legname eccetto per li legnami di Pino, e di Abete dei dipartimenti sui confini di Spagna, quei delle sponde del Reno, della Lys, e delle Schelda; 4. per la Pece, ed il Catrame dai Porti del Mediterraneo; 5. per la canapa, eziandio quella proveniente dai Dipartimenti del Reno.

SEZIONE II *Proibizione d'introito*.

342 *Art.* 14. Non sarà ricevuta nei porti della Repubblica nessuna derrata coloniale proveniente dalle colonie Inglesi, nè alcuna merce proveniente direttamente dall'Inghilterra.

343 In conseguenza qualunque derrata, e merce proveniente da fabbrica, o da colonia Inglese sarà confiscata.

344 *Art.* 15. I bastimenti neutrali destinati per i porti della Repubblica, dovranno essere muniti di un attestato spedito dal Commissario, o dall'agente delle relazioni commerciali della Repubblica, nel porto d'imbarco, il quale attestato conterrà il nome del vascello, quello del Capitano, il genere del carico, il numero d'uomini di equipaggio, ed il destino del bastimento.

345 In questa dichiarazione, il commissario attesterà ch'egli ha veduto fare

il carico co' suoi proprj occhj , e che le merci non sono di fabbrica Inglese , e non provengono nè dall'Inghilterra , nè dalle sue colonie .

346 Una copia di questa dichiarazione sarà indirizzata al ministro dell'Interno dal Commissario della Repubblica , il giorno medesimo della partenza del bastimento .

347 *Art.* 16. Qualunque Capitano , il quale per mancanza di forme , o per cambiamento di destino non sarà munito di una simile dichiarazione , non sarà ammesso nei porti della Repubblica , se non se a condizione di caricarsi pel ritorno di produzzioni delle manifatture Francesi per un valore eguale a quello del suo carico .

348 Il Direttore delle dogane manderà al Prefetto del dipartimento lo stato del di lui carico , e quello delle merci prese in contracambio ; sopra questo stato il Prefetto spedirà il permesso di uscire dal porto .

349 *Art.* 17. Le merci che saranno portate sopra bastimenti partiti da quei porti ne' quali la Repubblica non ha commissarj di relazioni commerciali , saranno ammesse senza le formalità prescritte negl'articoli sopra espressi , quando saranno carichi di merci del Levante , e del paese a cui appartiene il bastimento , o di produzzioni del Nord , senza che si possa riceverli se saranno carichi di merci coloniali dell'India , o Inglesi .

350 I Direttori delle dogane prenderanno tutte le informazioni necessarie intorno al luogo del carico , alla verità , ed alla fedeltà dei passaporti , e delle polizze di carico della nave .

351 *Art.* 18. Saranno parimente ammesse senza le formalità soprapescritte , le produzioni del Nord , come pece , catrame , legnami , alberi da vascello , canapa , cuoj grezzi , ferro d'ogni sorta , e le piastre di latta .

352 *Art.* 19. Niun bastimento spedito dai porti d'Inghilterra , oppure che vi sarà entrato , sarà ricevuto nei porti di Francia .

353 *Art.* 20. Potranno essere eccettuate dal precedente articolo li bastimenti neutrali che fossero stati costretti di approdare in Inghilterra , con obbligo di subire un previo esame delle loro scritture di bordo , e del loro carico , e di ottenere una decisione dal Direttore generale delle dogane , approvata dal ministro dell'interno .

TITOLO IV *Delle derrate coloniali , e dei magazzini di deposito .*

SEZIONE I *Delle derrate coloniali .*

364 *Art.* 21. Il pepe importato dal commercio francese al di là del Capo di Buona Speranza , eccettuato quello del suolo delle isole di Francia , e della riunione , pagherà franchi venti ogni cinque miriagrammi .

SEZIONE II *Dei magazzini di deposito .*

355 *Art.* 22. Il porto di Bajona è compreso nel numero di quei ai quali la legge dei 29 Fiorile anno X accorda un magazzino di deposito pel Tabacco in foglia proveniente dall'estero , con obbligo di adempiere le condizioni , e le formalità prescritte dalla detta legge , e da quella degl'8 Fiorile anno XI.

356 La Città di Gand è compresa nel numero di quelle alle quali la legge degl'8 Fiorile anno XI accorda il magazzino di deposito fittizio delle derrate coloniali Francesi .

357 *Art.* 23. Non sarà ricevuta nessuna merce proibita nei magazzini di deposito di Magonza, e di Cologna.

TITOLO V *Disposizioni diverse.*

358 *Art.* 24. Le polizze di tratta spedite negl uffizj delle dogane pel trasporto, e per la circolazione dei generi nei due miriametri delle frontiere, le bollette di transito spedite per la circolazione dei generi nei due miriametri delle frontiere, le bollette di transito spedite per la circolazione del grano, ed i certificati dei Maires, e degl'aggiunti relativi al trasporto del detto grano, saranno esenti dalla formalità del bollo.

359 *Art.* 25. I raffinatori che caveranno dai magazzini di deposito dello Zucchero grezzo, testa, e terreo, godranno pel pagamento del dazio di consumo un respiro di mesi quattro, somministrando ai ricevitori delle dogane le loro obbligazioni validamente assicurate.

360 *Art.* 26. Qualunque individuo sorpreso nel punto in cui introducesse merci proibite, o senza pagare il dazio, tele di filo, o bambagia, e mussoline, bambagia filata, tabacco in foglia, derrate coloniali, sarà condannato per la prima volta a sei mesi di prigione, e per la seconda ad un anno.

361 *Art.* 27. I contrabbandieri a mano armata continueranno ad essere giudicati dal Tribunale speciale, in conformità delle disposizioni della Legge dei 13 Fiorile anno XI (3 Maggio 1803).

Collazionato ec.

Parigi li 22 Ventoso anno XII della Rep. (13 Marzo 1804).

Firmato FONTANES Presidente, *N. C.*, *Golzart*, *Lombard*, *Huon P. Giuseppe Olbrechts* Segretarj.

Sia la presente Legge munita del sigillo dello stato, inserita ec.

Parigi li 2 Germile anno XII delle Repubblica (23 Marzo 1804).

Firmato - BONAPARTE Primo Console

LVI.

362 1°. Piovoso anno XIII (26 Gennajo 1805).

NAPOLEONE ec.

Il Corpo Legislativo proferì il primo piovoso anno XIII il Decreto seguente, giusta la proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver intesi gl' oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato il medesimo giorno.

DECRETO

TITOLO I *Delle importazioni.*

363 *Art.* 1. La scorza di Quercia bianca macinata, cognita sotto il nome di *Quercitrone*, pagherà all'introito nel Territorio dell'Impero, due franchi, cinquanta centesimi per ogni cinque miriagrammi.

364 *Art.* 2. I sali provenienti dalle prede fatte sull'inimico dello stato, saranno introitati, pagando 50 centesimi per ogni cinque miriagrammi.

365 *Art.* 3. La copparosa verde pagherà franchi dieci per ogni cinque miriagrammi.

366 *Art.* 4. Le fila d'acciajo inservienti a fabbricare gl'aghi nel Dipartimento della Mosa inferiore pagheranno soltanto il dazio della bilancia del commercio. Dovranno entrare, come pure quelle destinate per le fabbriche del Diparti-

mento della *Roer* per l'uffizio di Cologna, da ove saranno spedite pel luogo della destinazione, sotto le formalità di una bolletta di transito, che sarà munita di certificato d'arrivo in fabbrica, rilasciato dal Maire, e vidimato dal Prefetto, o dal vice-Prefetto.

367 *Art.* 5. Mentre durerà la guerra, li Dipartimenti del Golo e del Liamone potranno provvedersi di sale nell'Isola d'Elba, o nelle sue dipendenze, pagando il dazio di bilancia; ma durante tutto il tempo che i detti dipartimenti godranno di questa facoltà, non potrà di là essere fatta veruna spedizione di sale pel territorio continentale dell'impero.

368 *Art.* 6. L'uffizio di Coblenza è compreso nel numero di quei per li quali le tele di filo, e cotone, le tele di cotone, e le mussoline, i cotoni filati possono entrare, pagando il dazio fissato dalla legge dei 22 Ventoso anno XII (13 Marzo 1804).

369 *Art.* 7. Gl'abitanti della sponda sinistra del Reno, che possiedono delle Vigne sulla sponda destra, potranno farvi il loro vino, ed importare ogni anno sino al primo Nevoso il prodotto della loro raccolta. Quei che vorranno godere queste facoltà dovranno consegnare ai Direttori delle dogane uno stato delle vigne che possiedono sulla sponda dritta, e provarne il possesso coll'esibita dei titoli di proprietà.

370 *Art.* 8. I proprietarj di coteste vigne saranno tenuti, quindici giorni dopo le vendemmie di fare all'uffizio delle dogane, pel quale si proporranno d'introdurre il loro vino una dichiarazione esatta della quantità d'*ettolitri* che avranno raccolta. Gl'estratti di queste dichiarazioni saranno mandate dal Ricevitore delle dogane al Direttore del Dipartimento, il quale prenderà delle informazioni intorno all'esattezza, ed intorno al vero prodotto delle vigne in ogni luogo della sponda diritta.

371 *Art.* 9. Se sarà provato che le quantità di vino presentate all'introito da un proprietario, trascendano il prodotto delle sue vigne, oppure che egli abbia sostituiti dei vini vecchj a quei dell'ultima raccolta, saranno sequestrati, e confiscati con multa di 50 franchi per *Ettolitro*.

372 *Art.* 10. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili alle persone che avessero comprate delle vigne sulla sponda dritta dopo il primo Vendemmiajo anno XII (24 Settembre 1803).

373 *Art.* 11. I Tabacchi in foglia provenienti dall'estero, potranno essere introitati per gl'uffizj di Vercelli, e Pozzolo, nei quali pagheranno immantinente il dazio, e saranno spediti direttamente per una fabbrica, sotto la formalità di bolletta di transito.

TITOLO II *Delle Esportazioni*.

374 *Art.* 12. Il legno da tintura macinato, li cotoni filati, e le ovatte di cotone non pagheranno all'esportazione che il dazio di bilancia.

375 *Art.* 13. L'esportazione in Ispagna delle capre del Dipartimento dei Pirenei Orientali è permessa per un anno, pagando il dazio di un franco per testa.

376 *Art.* 14. I fabricanti di sapone dei Dipartimenti del Monte Tonnere, e di Reno, e Mosella, potranno esportare sulla riva diritta del Reno le ceneri lissivate, provenienti dalle loro fabbriche, pagando il dazio di bilancia.

377 *Art.* 15. Le macine da mulino provenienti dalle cave situate nei contorni

d'Andernach, Dipartimento del Reno, e Mosella, pagheranno, esportate dal Reno, cioè

Quelle di un metro dugento novantasette millimetri, ed al di sopra, dieci per cento del valore, e quelle al di sotto di un metro, dugento novantasette millimetri, cinque per cento del loro valore.

378 *Art.* 16. I Bottai di Magonza potranno esportare un numero di botti proporzionato alla quantità di legname da doghe che caveranno dall'estero.

379 Gl'agenti delle dogane terranno nota esatta del legname da doghe che entrerà, e si assicureranno che la quantità delle botti esportate non trascenda la proporzione del legname da doghe che sarà stato introitato.

381 Il legname da doghe che sara importato, e le botti che saranno asportate, pagheranno soltanto il diritto di bilancia.

382 *Art.* 17. Sintantochè durerà la guerra marittima le tavole, li legni, e li rami d'alberi provenienti dai boschi dell'isola di Corsica, che non saranno trovati atti alle costruzioni navali, potranno essere spediti per l'italia.

383 *Art.* 18. Le armi di lusso della fabbrica di Liege potranno essere asportate, con condizione che nessun' arma trascenderà il calibro di ventidue alla libra.

384 *Art.* 19. Le canne di queste medesime armi, trapanate, e provate che saranno, e prima di essere finite, saranno sommesse alla direzione dell'Artiglieria stabilita in Liege, la quale sul lato apparente della culatta le marchera con le due lettere E. X., indi saranno consegnate ai loro padroni.

385 *Art.* 20. Le armi alla marca della direzzione dell'Artiglieria potranno essere asportate, pagando il dazio solito, per gl'uffizj di Anversa, Venloo, Colonia, e Vercelli soltanto.

386 Affine di assicurare la marca prescritta dall'*Art.* 19. saranno somministrate delle impronte del punzone nei quattro uffizj sopra espressi.

387 *Art.* 21. I contrafattori della marca saranno processati, come in materia di piombi falsi.

388 *Art.* 22. Gl'abitanti della parte batava della comune di Putta, che possiedono terre situate sul territorio della parte Francese della medesima comune, o di quelle dell'intorno, potranno far prendere, e trasportare ai loro domicilj il grano in covoni provenienti dalle dette terre, uniformandosi alle seguenti disposizioni.

389. *Art.* 23. I detti abitatori saranno tenuti, prima di portar via il detto grano di dichiarare all'uffizio Francese di Putta il numero dei covoni che avranno raccolti, e di sottoscrivere un offerta, con buona sigurtà d'importare per li medesimi offizj frallo spazio di mesi sei, una quantità di Grano che sarà calcolata secondo il numero dei covoni asportati, ed una quantità di letame parimente proporzionata a quello dei covoni.

390 *Art.* 24. Le vetture cariche del prodotto di queste raccolte, non potranno passare sul territorio batavo, se non se dopo essere state condotte avanti all'uffizio di Putta, ove i delegati si assicureranno dell'esattezza delle dichiarazioni.

391 *Art.* 25. La facoltà accordata dai precedenti Articoli non è applicabile a

quegl'abitatori della parte Francese di *Putta*, li quali datando dalla pubblicazione avessero trasferito il loro domicilio nella parte *Batava* della detta Comune (*).

TITOLO III. *Proibizione*.

392 *Art.* 26. Limportazione dei Nankin di ogni specie, e qualunque siasi la loro origine è proibita.

393 *Art.* 27. I Nankin provenienti da prede fatte sull'inimico dello Stato, sono eccettuati dalla proibizione, questi potranno entrare, pagando il dazio.

394 *Art.* 28. L'esportazione dei cenci di tela di Cotone, e di Lana è proibito, come quella dei censi di tela, ed i regolamenti per la circolazione, e pel trasporto degl'ultimi saranno applicabili ai primi.

TITOLO IV. *Delle derrate Coloniali, e dei Magazzini di Deposito*.

SEZIONE I. *Tabacchi*.

395 *Art.* 29. Le città di Nizza, di Cherbourg, e Coblenza saranno comprese nel numero di quelle accennate nell'Articolo 3. della Legge dei 29. Fiorile Anno X, per le quali il tabacco in foglia proveniente dall'estero può essere introitato nel territorio dell'impero.

396 *Art.* 30. L'esercizio della facoltà accordata dall'articolo precedente sarà sommesso alle condizioni ed alle formalità prescritte dalla detta legge.

SEZIONE II. *Magazzino di deposito di Cologna*.

397 *Art.* 31. Vi sarà sul porto di Cologna un magazzino reale di merci, e di derrate straniere proibite, e non proibite.

398 *Art.* 32. Il magazzino di deposito non potrà essere stabilito che in un recinto che principierà all'angolo della porta della città detta Merkmansgasse, e finirà al bastione detto Mulhengasse.

399 *Art.* 33. Le case, ed i magazzini compresi in cotesto recinto, saranno impiegati a ricevere le merci per cui uno vorrà prevalersi della facoltà del deposito.

400 *Art.* 34. Le dette case, ed i detti magazzini non avranno alcuna apertura verso la parte interna della città; quelle che esistono ora, sarannno chiuse immediatamente, e tutte le parti esteriori del recinto saranno intonacate, ed imbiancate.

401 *Art.* 35. Tutte le cantine che esistono ora sopra quella parte della riva che sarà destinata al magazzino di deposito reale, saranno riempite.

402 *Art.* 36. Le chiaviche della città, che hanno l'imboccatura verso la parte della riva del magazzino di deposito, saranno chiuse con due cancelli posti ad una qualche distanza l'uno dall'altro, e in modo che si trovano nel recinto del porto franco. Le chiavi dei cancelli saranno consegnate al direttore delle dogane, e le chiaviche non potranno essere spurgate che in presenza dei preposti.

403 *Art.* 37. Due scialuppe stazionarie, montate dai soprastanti delle dogane, saranno poste alle due estremità del recinto, affine d'impedire tutte le comunicazioni per il fiume fra la parte franca, e le altre parti del porto.

(*) Veggasi altra Legge interpretativa di questa dal seguente numero 1147 al 1168.

404 *Art.* 38. Sarà fabbricato nel detto recinto un corpo di guardia per i soprastanti delle dogane, il cui servizio consisterà nel tenere un registro esatto dei bastimenti che approderanno nella parte franca, e nell'impedire che si tenti d'introdurre delle merci nella città, sia passando per sotterranei, sia facendole passare sopra le mura.

405 I medesimi soprastanti visiteranno ogni giorno l'essere dei cancelli che chiuderanno le chiaviche.

406 *Art.* 39. La porta del pesce che mette dall'interno della città sopra la riva del magazzino di deposito sarà chiusa con un muro della grossezza di tre piedi.

407 *Art.* 40. Il commercio prenderà le misure convenevoli affinchè la casa di *Dusmann* commissionario dei negozianti che trovasi contigua al muro del recinto del porto franco, ed alla porta di Merkmansgasse serva di corpo di guardia ai soprastanti delle dogane, che saranno incaricati di custodire la porta esteriore del recinto.

408 *Art.* 41. Il corpo di guardia posto alla porta Markmansgasse nella parte interna del porto, vicino al muro di recinto, continuerà ad essere destinato al servizio della dogana, sarà messo alla disposizione del direttore.

409 *Art.* 42. Sarà stabilito un uffizio di dogana succursale sopra quella parte della riva che serve d'appoggio al ponte volante.

410 *Art.* 43. Le merci che arriveranno per il ponte volante, non potranno entrare che per la porta fatta al muro di recinto, dirimpetto alla porta Markmansgasse, e le chiavi delle porte rimarranno in mani dei preposti.

411 Le merci destinate all'interno della città non usciranno dalla parte franca se non se per la porta dell'uffizio delle dogane.

412 *Art.* 44. Sarà stabilito sulla porta della riva chiamata Salz-Torchen, un arganello pel passaggio dei pedoni, ed un corpo di guardia per i soprastanti, il quale sarà posto fuori del recinto.

413 *Art.* 45. Il maire di Cologna prenderà le misure necessarie affinchè il porto franco non sia aperto che ai negozianti, ai barcaruoli ed agl'operaj; i soprastanti delle dogane concorreranno all'esecuzione di questa misura.

414 *Art.* 46. Tutte le spese che saranno fatte per le disposizioni prescritte nei precedenti articoli, eccetto quelle per le scialuppe stazionarie, saranno a carico del commercio di Cologna.

415 *Art.* 46. La città di Cologna non godrà il detto magazzino, se non se quando consterà per via di processo verbale disteso dal direttore delle dogane, e firmato dal vice prefetto, dal maire, e da un membro della camera di commercio, che tutte le condizioni sono state esattamente, e rigorosamente adempite.

SEZIONE III. *Magazzino di deposito di Magonza.*

416 *Art.* 28. Vi sarà in Magonza un magazzino di deposito reale di merci, e derrate estere proibite, e non proibite.

417 *Art.* 49. Il magazzino sarà stabilito negl'edifizj del palazzo elettorale; le mura di recinto del deposito, e della parte franca del porto, saranno, come pure la porta d'entrata, d'uscita, e di communicazione, erette, e collocate, secondo la pianta annessa al decreto, che assegna specialmente al detto deposito il palazzo elettorale.

418 *Art.* 50. I bastimenti non potranno approdare, ne scaricare se non sulla riva del porto franco.

419 *Art*: 51. Le merci provenienti dall'estero per il ponte del Reno saranno condotte immediatamente al deposito, e per arrivare non potranno seguire altro cammino che quello fatto tra il fiume, ed il parapetto. Sarà eretto sul detto parapetto un muro, ossia un tramezzo di tavoloni, alto almeno quindici piedi.

420 *Art.* 52. Quando le innondazioni del Reno non permetteranno alle vetture di andare al deposito pel cammino indicato nell'articolo precedente, esse potranno eseguire la strada lastricata che è al di là del parapetto, ed entreranno nel deposito per una porta fatta nel muro di recinto che sarà dirimpetto alle dette strade lastricate. Saranno acompagnate dai preposti, sino all' entrata del deposito.

421 *Art.* 53. Le chiavi delle porte di entrata, e di uscita dal porto franco, e della corte del deposito resteranno nelle mani dei preposti delle dogane: un corpo di guardia sarà collocato a ciascuna delle dette porte dove sarà necessario.

422 *Art.* 54. Sarà parimente stabilito un corpo di guardia alla porta che sarà fatta nella parte dell'edificio contiguo alla vecchia cancellaria, per passare le merci alla corte del deposito; le stanze che sono al di sopra della detta porta, non potranno essere occupate che dai preposti delle dogane.

423 *Art.* 55. I preposti di servizio del corpo di guardia interiore, saranno incaricati d'invigilare acciò non venga introdotta nessuna mercanzia nella città, sia per via di communicazioni sotterranee, sia col farle passare sopra le mura. Potranno fare aprire, ed esaminare le cantine del deposito.

424 *Art.* 56. Tutte le fenestre della vecchia cancellaria che guardano sull'atrio del deposito saranno chiuse.

425 *Art.* 57. La dogana sarà posta nell'ala del vecchio palazzo che guarda verso la città. Un cortile separato per via di un muro da quello del deposito, ed immediatamente attenente alla dogana, sarà destinato al suo servizio. Questo cortile sarà diviso in due parti, una delle quali servirà per verificare le merci venienti dall'interno, e l'altra per quelle che vengono dall'estero; esso avrà porte di commnnicazione interne, ed esterne.

426 *Art.* 58. Il corpo di guardia attualmente esistente sulla piazza che formerà la corte del deposito, sarà occupato dai preposti delle dogane. Sarà stabilito presso quel corpo di guardia un arginello per il passaggio di quelli che vanno a piedi.

427 *Art.* 59. Il prefetto prenderà le misure necessarie acciò il deposito sia aperto soltanto ai negozianti, ed ai lavoranti; il direttore delle dogane concorrerà all'esecuzione di tale misura.

428 *Art.* 60. Due barche stazionarie, montate dai preposti delle dogane, saranno poste nel Reno, alle due estremità del recinto del porto franco, per impedire ogni sorte di communicazione per via del fiume tra la parte franca, e le altre parti del porto.

429 *Art.* 61. La città di Magonza non godrà di detto magazzino di deposito, se non se dopo che sarà stato provato per via di processo verbale steso dal diret-

tore delle dogane, e firmato dal prefetto, che tutte le disposizioni prescritte dagl'articoli precedenti, sono state esattamente, e rigorosamente adempite.

SEZIONE IV. *Dei magazzini di deposito nell'interno.*

430 *Art.* 62. Sarà stabilito in Tolosa, Parigi, ed in quattro altre città un magazzino di deposito di foglie di tabacco straniere.

431 *Art.* 63. I tabacchi non usciranno dai porti di mare che dopo avere pagato il dazio d'ingresso all'uffizio delle dogane. Saranno spediti per i magazzini di deposito dell'interno, sotto piombo e con bolletta di transito.

432 *Art.* 64. Il tabacco straniero non sarà spedito dai magazzini di deposito dell'interno che per le manifatture, e con bolletta di transito della direzione dei dazj riuniti.

433 *Art.* 65. I grani, le farine, i legumi venuti dall'estero, possono sempre essere asportati di bel nuovo, senza pagare il dazio, provando che sono entrati,

TITOLO V. *Del transito.*

SEZIONE I. *Del transito delle derrate coloniali.*

434 *Art.* 66. Li zuccheri testa, e terrei, i caffè, il cacao delle colonie Francesi, ed il pepe che saranno cavati dal magazzino di deposito d'Anversa per l'estero, potranno esservi mandati di transito per terra, passando per l'uffizio di Coblenza.

435 *Art.* 67. Se le derrate coloniali dichiarate di transito saranno state sottratte, e che ve ne siano state sostituite altre, vi sarà luogo al quadruplo del dritto di consumo, e ad una multa di 500 franchi contro li contraventori, secondo l'art. 54 della legge degl'8 Fiorile anno XI.

SEZIONE II.

Del transito per l'Olanda, dei legnami spediti per la via del Reno.

436 *Art.* 68. I legnami d'ogni specie potranno essere spediti per la via del Reno, e transitare in Olanda alla destinazione del territorio Francese.

437 *Art.* 69. I detti legnami saranno accompagnati di bolletta di transito dall'officio delle dogane del luogo in cui saranno stati presi, la quale accennerà con somma esattezza le quantità, le specie, e le dimensioni dei legnami.

438 *Art.* 70. Le responsabilità relative alle dette bollette di transito non saranno annullate che all'esibizione dei certificati dei soprastanti delle dogane del luogo della destinazione; questi certificati non saranno validi se non se quando saranno firmati dal ricevitore, da due visitatori, e vidimati dal direttore, e dall'ispettore delle dogane.

TITOLO VI. *Disposizione particolare.*

439 *Art.* 71. I tabacchi in foglia potranno essere introdotti da bastimenti di 50 tonnellate dai porti d'Olanda ad Anversa.

Collazionato ec. - Parigi il 1°. Piovoso anno XIII, firmato - *Fontanes* presidente.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli ec.

Dato dal palazzo delle Tuillerie li 11 Piovoso anno XIII, primo del nostro Regno.

Firmato - NAPOLEONE ec.

LIX.

440 *Legge dei 30 Aprile 1806 sopra le dogane.*

NAPOLEONE ec.

Il corpo legislativo ha pronunziato li 30 Aprile 1806 il decreto seguente, conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, dopo aver intesi gl' oratori del consiglio di stato, e delle sezioni del tribunato il medesimo giorno.

LX. DECRETO

TITOLO I Delle imposizioni.

441 *Art.* 1. Il Dazio d'introito, continuerà ad essere esatto sopra le derrate, e le merci accennate nell'articolo susseguente conforme alla Tariffa espressa in esso (4)

			Fr.	C.
A	Acciajo non lavorato, e fuso - - -	Per cantaro	9	
	Aceto - - - - - - - -	il litro		10
	Acquavite - - - - - -	*Idem*		20
	Acquavite doppia - - - - -	*Idem*		40
	Alvè - - - - - - -	per cantaro	100	
	Anice verde - - - - - -	*Idem*	18	
	Anice stillato, badiana, o Anice della Cina -	*Idem*	75	
	Argento vivo - - - - - -	al cantaro	60	
	Arsenico - - - - - - -	*Idem*	7	50
	Assa fetida - - - - - -	*Idem*	25	
	Avorio, e denti d'Elefante - - - -	*Idem*	100	
	Azzurro in polvere, in pietra - - -	*Idem*	20	
B	Balsamo del Copahu - - - - -	al chilogrammo	1	50
	Balsamo del Perù - - - - -	*Idem*	6	
	Belzuino - - - - - - -	al cantaro	60	
	Biacca in pane, ed in polvere - - -	*Idem*	12	
	Birra - - - - - - - -	al moggio	15	
	Borace in sporco - - - - -	al cantaro	25	
	Borace raffinato - - - - -	*Idem*	90	
	Bottiglie piene - - - - - -	al centinajo	12	
C	Caccao - - - - - - - -	al cantaro	200	
	Idem proveniente dalle Colonie, cioè per dazio d'introito - - - - -	*Idem*	6	
	E per dazio di consumo - - -	Idem	119	
	Caffè - - - - - - - -	*Idem*	150	
	Idem proveniente dalle Colonie Francesi, cioè per Dazio d'introito - - -	*Idem*	6	
	E per dazio di consumo - - - -	*Idem*	119	
	Canfora - - - - - - - -	*Idem*	100	
	Cappelli di paglia - - - - -	alla dozzina	8	
	Idem di scorza di legno - - -	*Idem*	5	
	Capperi - - - - - - - -	al cantaro	30	
	Catrame secco, e grasso, pece grassa, pece nera, pece resina - - - - -	*Idem*	3	
	China - - - - - - - -	*Idem*	100	

(4) Decreti dei 27 Piovoso anno XIII, dei 15, 22, 25, 28 Febrajo, e 4 Marzo 1806.

			Fr.	C.
	Cioccolata - - - - - -	*Idem*	260	
	Colla di Pesce - - - - - -	*Idem*	80	
	Cordami di giunghi, e di tiglio - - -	*Idem*	4	
	Cordami di canapa - - - - -	*Idem*	15	
	Cotone in lana - - - - - -	*Idem*	60	
	Cotone filato - - - - - -	al chilogrammo	7	
	Crini - - - - - - -	*Idem*	12	
D	Droghe non denominate nella Tariffa venti per cento del valore.			
F	Ferro in verga - - - - - -	al cantaro	4	
	Ferro in verga, foglioso, quadrato, rotondo, e qualsivoglia altro che ha ricevuto un primo lavoro - - - - - - -	*Idem*	6	
	Ferro nero in foglia, ed in latta - - -	al cantaro	10	
	Filo d'Ottone nero - - - - -	*Idem*	22	
	Fallicolo di Sena, o frantumi - - -	*Idem*	50	
	Frutti secchi - - - - - -	*Idem*	8	
	Tutti li frutti non nominati nella Tariffa - -	*Idem*	4	
G	Garofani - - - - - - -	al chilogrammo	3	
	Giunchi per Canne - - - - -	al cantaro	100	
	Ghiaggiuolo - - - - - -	*Idem*	30	
	Guscio di testuggine - - - -	*Idem*	120	
I	Incenso - - - - - - -	*Idem*	20	
	Ipecaquana - - - - - -	*Idem*	200	
K	Kirschvvaser - - - - - -	al litro	1	
L	Lanugine - - - - - -	al chilogrammo	6	
	Lanugine di piume, ossia Canugine - -	al cantaro	100	
	Latta - - - - - - -	*Idem*	18	
	Legno di Acajù - - - - -	*Idem*	25	
	Idem proveniente dalle Colonie Francesi -	*Idem*	20	
M	Mace - - - - - - -	al chilogrammo	10	
	Madre perla (conchiglia di) - - -	al cantaro	40	
	Mandole in guscio - - - - -	*Idem*	10	
	Manna - - - - - - -	*Idem*	40	
	Marmo rosso - - - - - -	al dec. cubo		6
	Marmo lavorato - - - - -	*Idem*		12
	Merletti di refe, e di seta - - - -	al metro	2	
	Merletti ordinarj di refe - - - -	*Idem*		10
	Melarancie amare, cedrati, cedri, limoni, aranci di America - - - - -	al cantaro	10	
	Merceria comune - - - - -	*Idem*	60	
	Minio - - - - - - -	*Idem*	100	
	Muschio - - - - - - -	al chilogrammo	60	
N	Noce moscada - - - - - -	*Idem*	8	
O	Olio d'oliva fino - - - - -	al cantaro	20	

			F.	C.
	Olio d'oliva comune, e buono soltanto per le fabbriche - - - - - -	*Idem*	12	
	Olive, olivelle - - - - -	*Idem*	18	
	Opio - - - - - - -	al cantaro	100	
	Orzo perlato, e mondato - - - -	*Idem*	10	
P	Paste d'Italia - - - - - -	*Idem*	20	
	Pasta di girasole - - - - -	*Idem*	10	
	Pelo di capra filato - - - - -	*Idem*	10	
	Pelo, o setole di Porco, o di Cigniale - -	*Idem*	15	
	Pepe - - - - - - -	*Idem*	150	
	Idem proveniente dalle Colonie Francesi - -	*Idem*	135	
	Pietre lavagne ordinarie - - - - -	al migliaro	7	50
	Pietre lavagne in lastra - - - -	al cento	30	
	Pistacchi non rotti - - - - -	al cantaro	48	
	Pistacchi rotti - - - - - -	*Idem*	72	
	Piume non preparate di Struzzo, o di garza di spadone, di arione, d'uccello incoronato, e tutte le altre che entrano nel commercio dei mercanti di piume - - - -	*Idem*	500	
	Piume preparate - - - - - -	*Idem*	1500	
	Idem di qualità inferiore, come le piccole nere, e di avoltojo non preparate - -	*Idem*	150	
	Idem preparate - - - - - -	*Idem*	500	
	Piume da letto - - - - - -	*Idem*	30	
	Penne da scrivere non preparate - - -	*Idem*	20	
	Idem preparate - - - - - -	*Idem*	100	
R	Regolizia in legno - - - - - -	*Idem*	5	
	Reobarbaro - - - - - - -	*Idem*	120	
	Riso - - - - - - - -	*Idem*	5	
	Rubbia secca, ossia alizari - - -	*Idem*	6	
	Rubbia macinata - - - - -	*Idem*	15	
	Rubbia verde - - - - - - -	*Idem*	2	
S	Sale ammoniaco - - - - - -	al chilogrammo	1	50
	Idem proveniente dall'Egitto sopra bastimenti Francesi per dazio d'introito -	*Idem*	3	
	Per dazio di consumo - - - - - -	*Idem*	42	
	Salza periglia - - - - - -	al cantaro	100	
	Scamonea - - - - - - -	*Idem*	300	
	Scialappa - - - - - - - -	al cantaro	50	
	Seme santo, o assenzio marino - - -	*Idem*	30	
	Semola - - - - - - - -	*Idem*	8	
	Spongie comuni - - - - -	*Idem*	60	
	Spongie fine - - - - - -	*Idem*	200	
	Sugo di regolizia - - - - -	*Idem*	24	
	Sughero in assi - - - - -	*Idem*	6	

			F.	C.
	Susine, silsine piccole, uve, ed altre frutta secche - - - - - - -	Idem	8	
T	Tabacco in foglia proveniente dall'estero -	Idem	200	
	Idem sopra bastimenti francesi - - -	Idem	180	
	Tamarindo - - - - - - -	Idem	20	
	Tartaro - - - - - - -	Idem	6	
	Tè di qualunque paese egli venga			
	Quello il cui valore sarà inferiore a franchi 8	al chilogrammo	3	
	Quello il cui valore sarà di franchi 8, e al di sopra - - - - - - -	Idem	3	
	Inoltre per dazio addizionale - - -	Idem - dieci	per $\frac{0}{0}$ del val.	
	Tele di Nankin - - - - -	per metro		50
	Trastulli da bambini - - - - -	al cantaro	80	
	Turaccioli di sughero - - - - -	Idem	36	
V	Vini di liquore, come quei di Malaga, Pacaretto, Cheres, Rota, Alleante, Costanza, del Capo, di Medera, di Tocaï, ed altri, introitati in botte, ed in bottiglie -	al litro	1	
	Vini ordinarj di qualunque paese vengano -	Idem		25
Z	Zafferano - - - - - -	al chilogrammo	9	
	Zafrone - - - - - - -	al cantaro	10	
	Zucchero sporco - - - - -	Idem	35	
	Idem proveniente dalle colonie Francesi, cioè			
	Per dazio d'introito - - - -	Idem	3	
	Per dazio di consumo - - - -	Idem	42	
	Zucchero testa, e terreo - - - -	Idem	100	
	Idem proveniente dalle colonie Francesi,			
	Per dazio d'introito - - - -	Idem	4	50
	Per dazio di consumo - - - -	Idem	75	50

442 *Art.* 3 I Tabacchi in foglia saranno ammessi per gl'uffizj di Mooch, direzione di Cleveri, con obbligo di pagare i diritti di dogana, immediatamente, e senza deposito con obbligazioni assicurate, secondo l'articolo 21 della legge dei 5 Ventoso anno XI (25 Febraro 1804) e con obbligo inoltre di essere spediti direttamente per la manifattura alla quale saranno destinati, affine di pagare ivi la tassa di fabbricazione, conforme agl'articoli 23, e 24 della medesima legge (5).

443 *Art.* 4. Li cotoni filati non potranno entrare che per gl'uffizj di Anversa, Cologna, Magonza, Strasbourg, Borgo libero, e Versoix.

LXI TITOLO II. *Delle esportazioni*.

444 *Art.* 5. Il dazio d'uscita continuerà ad essere esatto sopra gl'oggetti espressi nel seguente articolo, conforme alla tariffa che vi è annessa (6).

(5) Decreto dei 16 Pratile anno XIII (30 Maggio 1805).

(6) Decreto dei 17 Piovoso anno XIII (6 Febbraro 1805).

		F.	C.
445 *Art.* 6. Armi di lusso - - - -	per 100 di valore	5	
Buoi per la Spagna, per quella parte della Svizzera che confina col già dipartimento del Monte Terribile, come pure quei che usciranno per i dipartimenti della Dora, della Sesia, del Pò, del Tanaro, della Stura, e di Marengo - - - - - -	per testa	12	
Calcina (7) - - - - - -	al cantaro		15
Carbone di legno che uscirà per i dipartimenti vicini al Reno (8) - - - - -	per 100 di valore	20	
Carni salate per la Spagna - - - -	al cantaro	4	
Carni fresche - - - - - -	*Idem*	3	
Castrati - - - - - - -	per testa	1	
Coste di foglie di tabacco (9) - - -	per cantaro	1	50
Formaggi (10) - - - - - -	*Idem*	1	
Miele - - - - - - -	*Idem*	5	
Mule, e muli - - - - - -	per testa	10	
Pece, catrame, per nave francese, e per terra - - - - - - -	al cantaro	1	
Per nave straniera - - - - -	*Idem*	2	
Semenza di trifoglio - - - - -	*Idem*	8	
Sughero in tavole - - - - -	*Idem*	4	
Porci - - - - - - -	per testa	3	
Vacche - - - - - - -	*Idem*	5	
Vitelli - - - - - - -	*Idem*	1	

446 *Art.* 7. Le sete provenienti dai dipartimenti del Pò, della Sesia, della Stura, della Dora, di Marengo, e dei circondarj che ne sono stati staccati, non potranno essere asportate che per gl'uffizj delle dogane di Lione, Nizza, Genova, San Remigio, Vercelli, e pel magazzino di deposito d'Alessandria pagando per chilogramma, cioè

	Uscendo da Lione		Uscendo da Vercelli, e Genova	
	F.	C.	F.	C.
Sete lavorate in pelo, trama, organzino, e da cucire, crude - - - - -	3		4	
Sete ritondette, o trama di doppione crude -	1		1	50
Fioretto, e filosella, o borra di seta scardassata - - - - - - -		15		20

(7) Detto Decreto.
(8) Decreto dei 23 Fruttifero anno XIII (10 Settembre 1805).
(9) Decreto dei 7 Ventoso anno XIII (26 Febraro 1805).
(10) Decreto dei 17 Ventoso anno XIII (8 Marzo 1805).

	Uscendo da Lione		Uscendo da Vercelli, e Genova	
	F.	C.	F.	C.
Borra di seta non iscardassata - - -	1		1	50
Moresche, o rimasugli di seta - - -		20		25
Costa di doppione - - - - -		10		15
Sete da cucire tinte - - - - -		10		15

447 *Art.* 8. Le sete comprese nel N°. 1, e 2. che saranno destinate ad essere esportate, saranno condotte, e verificate nella Dogana di Torino. Quelle che avranno da uscire di Nizza, da Genova, da S. Remigio, e Vercelli, pagheranno il dazio a Torino; Quelle che avranno da passare a Lione, saranno spedite sotto piombo, e bolletta di transito per le dogane di questa città, ove, pagato che avranno il dazio, riceveranno l'ulteriore loro destino, e non potranno uscire da Francia, che per gl'Uffizj di Cologna, Magonza, Strasbourg, e Versoix.

448 *Art.* 9. Le sete lavorate in pelo, trama, organzino, e da cucire, crude, le sete ritondette, o trame di doppione crude, non potranno circolare nel miriametro delle frontiere, che colla formalità della bolletta di transito.

449 *Art.* 10. La proibizione sull'estrazione de'bozzoli è mantenuta.

450 *Art.* 11. I bozzoli non potranno essere portati via dalle case dei padroni di essi situate nel miriametro, se non se dopo che ne sarà stata fatta dichiarazione all'uffizio del luogo, ovvero all'uffizio più vicino, e che sarà stata rilasciata una poliza di tratta per la sola destinazione di un filatojo autorizzato, e situato nell'interno, che sarà designato nella poliza di tratta.

451 *Art.* 12. I padroni de'filatoj, e dei molini autorizzati nel miriametro saranno tenuti di fare quindici giorni prima delle raccolte dei bozzoli, al più prossimo uffizio delle dogane, la dichiarazione del numero delle caldaje che hanno intenzione di mettere in attività, e della quantità di bozzoli che sarà loro necessaria nella proporzione di tre miriagrammi per caldaja.

452 *Art.* 13. I detti fabbricanti saranno parimente tenuti di notare in un registro la quantità di bozzoli che essi riceveranno, come pure li prodotti della filatura, e di esibire ad ogni dimanda dei soprastanti delle dogane questo registro, i bozzoli esistenti in natura, e la seta a ragione di tre quarti di libra decimale per miriagramma di bozzoli, o di giustificare per via di dichiarazioni fatte negl'uffizj della spedizione della seta per l'interno.

453 *Art* 14 Tutti quei bozzoli che i fabbricanti autorizzati nel miriametro non avranno notati nel registro, quei che trascenderanno le quantità che eglino avessero potuto ricevere, secondo la proporzione sopra determinata, il valore di quei che avranno ricevuti, e che non esibissero in natura, o in prodotti della filatura, finalmente i bozzoli, od i loro prodotti trasportati senza spedizione saranno confiscati con la multa di 500. franchi.

454 *Art.* 15. Il dazio d'uscita del vino proveniente dai dipartimenti del Pò, della Dora, di Marengo, della Sesia, della Stura, e del Tanaro è ridotto per ogni moggio di 288. pinte ad un franco, e cinquanta centesimi.

455 *Art.* 16. Il dazio d'uscita delle Vendemmie, e del mosto nei medesimi Dipartimenti è fissato di due terzi del dazio fissato pel vino nel precedente Articolo.

456 *Art.* 17. Gl'abitatori del Comune d'Illemnon (Territorio Batavo) che possiedono nelle terre situate nel Territorio della Comune di Moock (Territorio Francese) potranno in avvenire far portar via, e trasportare a casa loro, uniformandosi alle susseguenti disposizioni il grano, ed i covoni che avranno raccolto sopra le dette terre.

457 *Art.* 18. Saranco tenuti, prima di portarli via di dichiarare all'uffizio delle dogane più vicino, la quantità dei covoni raccolti da essi, e di sottoscrivere una dichiarazione con buona sigurtà d'importare di nuovo pel medesimo uffizio frallo spazio di mesi sei una quantità di Grano calcolata secondo il numero dei covoni che saranno usciti.

458 *Art.* 19. Le vetture cariche del prodotto di queste raccolte non potranno passare sul Territorio Batavo, se non se dopo che saranno state condotte innanzi all'uffizio delle dogane, ed i soprastanti si assicureranno dell'esattezza delle dichiarazioni.

459 *Art.* 20. Egli è permesso da esportare all'estero pel porto di Urdengen, Dipartimento della Roer le acquavite di Grano fabbricate in Francia, per godere il favore accordato dalle Leggi, e dai regolamenti.

460 *Art.* 21. Le Comuni di Sarra, e d'Urugues, e di Briaton continueranno a godere la facoltà che era stata accordata loro dai Decreti dei 18. Fiorile Anno IV. (7. *Maggio* 1796.) e dei 15. Fiorile Anno VI. (5. *Decembre* 1797.) d'esportare il Carbone proveniente dai tagli regolari dei loro territorj, e degl' alberi situati sopra i Monti Pirenei, cioè, le Comuni di Sarra, e d'Urugues sino alla concorrenza di 400. cantari l'anno, e quella di Briaton di 800. cantari, pagando pel dazio di uscita, franchi due per carro, ed un franco, e 50. centesimi per carretta.

461 *Art.* 22. L'esportazione del Riso non sarà permessa per le frontiere della Divisione Militare 27, se non se pagando un dazio d'un franco, e 50. centesimi per ogni cinque miriagrammi.

462 *Art.* 23. Il prodotto di questo dazio sarà passato dalle dogane nella cassa di estinzione, per essere impiegato in lavori pubblici, come sarà poi determinato.

463 *Art.* 24. I fucili detti di tratta non potranno essere esportati sino alla pace generale, se non con permissione del Ministro della Guerra (11).

464 *Art.* 25. È accordato per l'esportazione all'estero delle tele, delle calzette, berrette, ed altri lavori di cotone un premio di franchi cinquanta per cantaro decimale, provando che provengono da fabbriche Francesi, e che il cotone che servì a farli pagò il dazio d'introito di franchi 60. per cantaro.

TITOLO III. *Delle Proibizioni.*

465 *Art.* 26. L'importazione delle mussoline, delle tele di cotone bianche, e dipinte, delle tele di refe, e cotone, delle coperte di cotone, e del cotone filato per stoppini è proibita (12).

(11) Decreto degl'8 Vendemmiajo anno XIV (30 Settembre 1805).

(12) Decreto dei 22 Febrajo 1806.

464 *Art.* 27. L'esportazione delle Pecore, o Castrati merini, o *metis* è proibita (13).

467 *Art.* 28. Le lane non filate venute dall'estero, non potranno essere esportate di nuovo, se non se quando saranno state messe nel magazzino di Deposito reale del porto d'Arrivo, e che saranno di là spedite direttamente per l'estero.

TITOLO IV. *Dei Magazzini di Deposito.*

SEZIONE I. *Magazzino di Deposito di Lione.*

468 *Art.* 29. Vi sarà in Lione un deposito per le merci straniere non proibite, e per le derrate coloniali, poste, nello sbarcarle nel magazzino di deposito reale di Marsiglia.

469 *Art.* 30. Tutte le merci fabbricate sono formalmente escluse dalla facoltà del deposito.

470 *Art.* 31. Il dazio sarà dovuto al Tesoro Pubblico, subito che le merci saranno cavate dal magazzino di deposito di Marsiglia pel deposito di Lione, ma l'esazione di esso sarà sospesa sino al punto in cui usciranno dal detto deposito per essere consumate.

471 *Art.* 32. Le merci cavate dal magazzino di deposito di Marsiglia nel deposito di Lione saranno messe sotto piombo, e spedite con bollette di transito, le quali accenneranno minutamente la qualità, e le specie, come pure il peso, e la misura di ogni balla, cassa, botte ec., e porteranno l'obbligo di fare arrivare le dette merci a Lione, nello spazio di un mese se saranno trasportate per terra, e nel termine di mesi due, se saranno imbarcate sul Rodano. Per mancanza di presentazione di esse merci nel termine prescritto, quei che hanno fatto dichiarazione, saranno tenuti di pagare un dazio quadruplo.

472 *Art.* 33. Le barche, e le carrette che trasporteranno le dette merci dovranno arrivare direttamente al magazzino di deposito di Lione, ove non potranno essere scaricate. se non se in presenza dei soprastanti delle dogane.

473 *Art.* 34. I detti soprastanti, esaminato che avranno l'essere dei piombi, e delle funi, procederanno alla verificazione di tutte le merci. Se vi sarà eccedente, o *deficit* alle quantità espresse nella bolletta di transito, o sostituzione di una merce ad un altra, i Commissionarj incorreranno nelle pene portate dalle Leggi.

474 *Art.* 35. Verificate che saranno le merci, saranno subito messe nel deposito, ed inscritte nei Registri delle dogane. I padroni, ed i depositarj faranno nelle mani del Ricevitore una dichiarazione assicurata di pagare il dazio delle quantità spedite da Marsiglia, senza che possano pretendere alcuna diminuzione per causa d'avaria, calo, e per qualsivoglia altro motivo, tanto nel trasporto delle merci, quanto durante il loro soggiorno nel deposito. Le bollette di transito spedite a Marsiglia, non saranno munite del certificato d'arrivo, se non quando queste formalità saranno state adempite.

475 *Art.* 36. Dopo il termine di un anno datando dal giorno dell'ingresso delle merci nel magazzino di deposito di Marsiglia, esse dovranno pagare il dazio, ed uscire dal deposito. Quelle che saranno cavate da esso deposito, prima di questo termine, pagheranno subito il dazio.

(13) Decreto dei 22 Frimale anno VII (13 Decembre 1805).

476 *Art.* 37. Lo zucchero testa, e terreo, il caffè, il cacao delle Colonie Francesi, ed il pepe, droghe che godono la facoltà del transito in esecuzione della Legge degl'8 Fiorile anno XI avranno la medesima facoltà nell'uscire dal deposito di Lione: il transito non potrà essere fatto che per gl'uffizj di Versoix, Versiers de Joux, Borgolibero, e Strasburgo.

477 *Art.* 38. Quando i padroni, ed i depositarj delle derrate Coloniali Francesi espresse nel precedente articolo, e del pepe depositato in Lione vorranno godere la facoltà del transito, saranno tenuti di avvisarne quindici giorni prima della spedizione il Ricevitore della dogana, e di accennargli l'uffizio dal quale usciranno le merci.

478 *Art.* 39. I certificati di scarico, di cui le bollette di transito rilasciate per le merci spedite in transito dovranno essere munite, non saranno validi se non sono firmati dal Ricevitore, e da due altri preposti.

479 *Art.* 40. La fabbrica detta l'arsenale sarà specialmente, ed unicamente destinata al deposito. Essa continuerà a rimanere isolata da tutti gl'altri Edifizj. Le porte di magazzino saranno serrate con due chiavi, una delle quali rimarrà nelle mani del Ricevitore delle dogane, e l'altra in quella del Commercio. Il Ricevitore avrà il suo alloggio ed i suoi uffizj saranno collocati nella fabbrica del deposito.

480 *Art.* 41. La Città di Lione non godrà il deposito che le è accordato, che quando i magazzini destinati a ricevere le merci offriranno tutta la sicurezza convenevole, e che le mura del recinto in cui saranno poste saranno state innalzate piedi quattordici, e che il luogo necessario per l'alloggio del Ricevitore, e per gl'uffizj della dogana sarà stato preparato. Finalmente che sarà stato fabbricato alla porta del detto recinto, che mette lungo il fiume un corpo di guardia per li preposti delle dogane, che saranno incaricati d'invigilare intorno al deposito.

SEZIONE II *Magazzino di deposito in Genova.*

481 *Art.* 42. Vi sarà in Genova un porto franco, od un magazzino reale di merci straniere proibite, o non proibite, eccetto quelle provenienti dalle fabbriche, o dal commercio dell'Inghilterra, le quali ne sono formalmente escluse.

482 *Art.* 43. Le fabbriche, ed i magazzini che compongono il luogo franco ora esistente, continueranno ad esservi specialmente destinati; tutte le fenestre esteriori delle dette fabbriche, saranno inferiate fra un mese, contando dalla data del presente Decreto.

483 *Art.* 44. Le navi cariche di merci destinate pel magazzino di deposito, dovranno approdare sulla parte del lido, chiamato *Ponte dei mercanti*. Potranno eziandio approdare, come si prattica in oggi, presso la parte del magazzino che ha una communicazione diretta col mare.

484 Le porte dei passaggi sopraccennati, che mettono nel luogo franco, saranno custodite dai preposti delle dogane, e tutte le sere le chiavi saranno consegnate nelle mani del Ricevitore della dogana.

485 *Art.* 45. I capitani, o padroni dei bastimenti saranno tenuti, nelle 24 ore del loro arrivo, di consegnare all'uffizio delle dogane il manifesto del loro carico, coll'indicazione delle marche, dei numeri delle casse, delle balle, dei barili, delle botti di cui sarà composto.

486 *Art.* 46. Nello spazio di giorni tre dopo l'arrivo dei bastimenti i proprietarj, o depositarj faranno all'uffizio delle dogane la dichiarazione delle merci, accennando le marche, il numero, ed il contenuto delle casse, balle ec. come pure le quantità, e le specie.

487 *Art.* 47. Subito dopo lo sbarco, che non potrà essere effettuato che nei due punti accennati, in presenza dei preposti delle dogane, le merci saranno verificate, pagate, e notate sopra due registri, uno dei quali sarà tenuto da un Ricevitore delle dichiarazioni, e l'altro da un sindaco dei depositi; li proprietarj, o depositarj faranno in calce di ciascuno dei Registri che li concerneranno secondo la loro dichiarazione di presentare le dette merci nei termini che saranno fissati in appresso.

488 *Art.* 48. Le merci saranno, dopo le dette verificazioni, e registri trasportate nel magazzino di deposito, sotto la custodia dei soprastanti delle dogane, li quali le scorteranno sino alla porta interiore del luogo franco.

489 *Art.* 49. Nei quindici giorni che verranno in seguito della pubblicazione della presente, sarà fatta una ricognizione di tutte le merci esistenti nel magazzino di deposito; esse saranno notate nei regisrri accennati dall'Art. 47, ed i proprietarj o depositarj faranno le dichiarazioni prescritte dal medesimo articolo. Sarà parimente fatta una ricognizione delle merci che si trovassero nel deposito di S. Lazzaro.

490 *Art.* 50. Quando le merci saranno cavate dal magazzino di deposito, ne sarà fatta previa dichiarazione alla dogana alla quale saranno immediatamente condotte, e verificate; le merci arrivate per mare, e che saranno riportate per le medesime vie, pagheranno soltanto il dazio di bilancia; quelle che saranno mandate per terra all'estero, pagheranno il dazio di transito fissato dalla tariffa annessa al presente Decreto.

491 Le merci che saranno spedite dall'estero di transito per terra, destinate ad essere depositate nel magazzino di Genova, saranno verificate, registrate, e dichiarate, giusta le disposizioni dell'articolo 47, e messe nel magazzino di deposito; quelle fra le dette merci, che saranno mandate all'estero, sia per terra, sia per mare, pagheranno il diritto di transito, conforme alla tariffa annessa alla presente Legge.

492 *Art.* 51. Le merci provenienti dal regno d'Italia, o dalla Repubblica Elvetica destinate pel magazzino di deposito di Genova, e quelle che saranno spedite da Genova per transitare sul territorio Francese, e rendersi sia in italia, sia nella Svizzera, dovranno passare nel magazzino di deposito d'Alessandria.

493. *Art.* 52. Le merci permesse che saranno cavate dal luogo franco pel consumo della Francia, e del Ducato di Parma, pagheranno il dazio fissato dalla Tariffa dell'Impero Francese.

494 *Art.* 53. Le merci esportate, sia per terra, sia per mare, come pure quelle, le quali entreranno nel consumo, saranno notate in discarico sopra due registri, uno dei quali sarà tenuto da un sindaco dei depositi, e l'altro da un Ricevitore delle dichiarazioni con accennare li luoghi di destinazione, e le date, e li numeri delle spedizioni che saranno state rilasciate.

495 *Art.* 54. Tutte le fabbriche ora impiegate pel servizio delle dogane come pure quelle occupate dal banco di S. Giorgio, saranno messe alla disposizione

dell'Amministrazione delle dogane. Il Direttore, ed il ricevitore delle dette dogane in Genova, avranno in esse fabbriche i loro uffizj, ed il loro alloggio.

496 I due corpi di guardia, uno dei quali è appoggiato alla parte superiore del muro di recinto del luogo franco al di sopra della porta del ponte *delle mercanzie*, e l'altro è situato in quella parte del recinto del porto chiamato il *molo vecchio*, saranno parimente messi alla disposizione dell' Amministrazione.

497 *Art.* 55. La durata del deposito sarà di anni due; potrà essere prolungata ogni qualvolta lo richiederanno le circostanze; ma allo spirare di ogni semestre, i sindaci dei magazzini di deposito si porteranno nei varj magazzini del luogo franco, e si faranno presentare le merci da ogni proprietario, o depositario; se vi sarà di meno, i proprietarj, o depositarj saranno obbligati di pagare il doppio del dazio per le merci permesse, ed il doppio del valore per le merci proibite.

498 *Art.* 56. Nessuna persona potrà entrare nel magazzino di deposito, ossia porto franco di Genova, se non avrà la patente di negoziante, oppure una carta rilasciata dal Direttore delle dogane.

499 *Art.* 57. Sarà eretto innanzi alla porta interna del porto franco, ossia magazzino di deposito un cancello doppio, affinchè i soprastanti delle dogane possano fare liberamente la visita, ed opporsi al passaggio di coloro, li quali non avessero la carta prescritta dal precedente articolo.

500 *Art.* 58. Qualunque individuo il quale sarà sorpreso nell'uscire dal porto franco con merci proibite, o che non avrà pagato il dazio, sarà oltre la confisca delle merci, ed alla multa pronunciata dalle Leggi, condannato per la prima volta a sei mesi di carcere, e per la seconda ad un anno giusta l'articolo 26 della Legge dei 22 Ventoso anno XII (13 Marzo 1804).

501 *Art.* 59. Quei negozianti che hanno magazzini nel porto franco, non potranno nè vendere, nè lasciare uscire dai detti magazzini alcuna merce, se non ne avranno prima fatta la dichiarazione alla dogana; Quelli i quali saranno convinti di avere contravenuto a questa disposizione, oppure di avere essi medesimi affidate delle merci ad uomini stipendiati per introdurle nella Città, saranno, oltre le pene portate dalle Leggi, privati dalle facoltà di depositare le merci, di transitarle, e di qualunque credito di dazio, giusta l'articolo 83 Sezione IV della Legge degl'8 Fiorile anno XI (28 Aprile 1803).

SEZIONE III *Magazzino di deposito di Alessandria*.

502 *Art.* 60. Vi sarà nella Città di Alessandria, Dipartimento di Marengo un magazzino di deposito reale di merci straniere proibite, o non proibite, eccetto quelle provenienti dalle fabbriche, o dal commercio Inglese, le quali ne sono formalmente escluse.

503 *Art.* 61. Il magazzino di deposito di Alessandria è una continuazione di quello di Genova.

504 Le merci che saranno spedite dal porto franco di quest'ultima Città a destino d'italia, o della Svizzera, come pure quelle provenienti dall'italia, dalla Svizzera, o da altri paesi esteri per la navigazione del Pò al destino di Genova, dovranno arrivare al magazzino di deposito di Alessandria.

505 Però quelle merci il cui introito è permesso in Francia, e che saranno mandate dal magazzino di deposito di Genova in italia, e nella Svizzera, potranno essere condotte direttamente al loro destino, senza passare per Alessandria. Quando le dette merci saranno destinate per l'italia, avranno la facoltà di uscire per gl'uffizj di Sala, Casatino, e S. Pietro d'Arena, ove saranno verificate presentando le bollette di transito delle dogane di Genova; quelle mandate nella Svizzera, usciranno per l'uffizio di S. Remigio, ove si faranno le medesime visite, e verificazioni.

506 Le merci del medesimo genere provenienti dall'italia pel destino del porto franco di Genova, potranno entrare per gl'uffizj di Sala, Casatino, S. Pietro d'Arena, ed essere spedite direttamente sotto piombo, e bollette di transito pel detto porto franco. Le medesime formalità saranno adempite all'uffizio di S. Remigio, riguardo in quelle provenienti dalla svizzera pel medesimo destino.

507 *Art.* 62. Quelle merci che saranno cavate dal magazzino di deposito di Genova, sia per passare in quello di Alessandria sia per essere condotte direttamente in italia, o nella Svizzera per gl'uffizj accennati nell'articolo precedente, saranno impiombate, ed accompagnate da bollette di transito, le quali accenneranno minutamente, le quantità, e le specie, come pure il peso, il numero, e la misura di ogni balla, cassa, barile ec. Le vetture, i cavalli, o muli che trasporteranno le dette merci, dovranno arrivare dirittamente al magazzino di deposito d'Alessandria, senza che possano fermarsi, nè entrare in nessuna osteria, o casa della Città; quelle merci per le quali sarà contravenuto alla presente disposizione, saranno sequestrate, e confiscate, come pure i cavalli, e le vetture inservienti al trasporto di esse.

508 *Art* 63. Nel punto dell'arrivo delle merci, sia al magazzino di deposito di Alessandria, sia negl'uffizj accennati nell'Articolo 61, li soprastanti delle dogane, esaminato lo stato dei piombi, e delle corde, procederanno alla verificazione di tutte le merci; se ve ne sarà di più, o di meno delle quantità accennate nelle bollette di transito, o sostituzione d'una merce ad un altra, gl'obbligati incorreranno nelle pene stabilite dalle Leggi dell'Impero Francese.

509 *Art.* 64. Immediatamente dopo la verificazione delle merci che saranno state condotte da Alessandria, esse saranno messe nel magazeno di deposito, e notate in due registri, uno de'quali sarà tenuto dal sindaco dei depositi, e l'altro da un ricevitore delle dichiarazioni; ogni proprietario, o depositario delle merci metterà in calce del registramento l'obbligazione di presentarle di nuovo sotto le pene proferite dalle Leggi.

510 *Art.* 65. Ogni qualvolta le dette merci saranno cavate dal magazzino di deposito per passare in italia, o nell'Adriatico, saranno messe sotto due piombi, l'uno dai preposti della dogana francese, l'altro dai preposti della dogana italiana, li quali, come sarà detto nel seguente titolo, avranno un esercizio nel magazzino di deposito in Alessandria. Le dette merci saranno imbarcate sul Tanaro in presenza, e sotto la vigilanza dei preposti delle dogane. Alcuni preposti francesi, ed italiani manteranno a bordo delle navi di trasporto, ed accompagneranno le merci, sino al loro ingresso in Pò. Le merci saranno ac-

compagnate da bollette della dogana di Alessandria, le quali accenneranno minutamente la quantità, le specie, come pure il peso, il numero. la misura, e le marche delle balle, delle casse. dei barili ec., di modo che i soprastanti d'italia possono farne la verificazione a Goro, se esse discenderanno pel Pò, per entrare nell'Adriatico.

511 Qualsivoglia sbarco delle dette merci sulla sponda del Tanaro, o sulla sponda dritta del Pò, sarà punito colla confisca di tutto il carico e della barca e con una multa di franchi mille.

512 Le disposizioni dell'Articolo 26 della Legge degl'8 fiorile anno XI, saranno applicabili a quei barcajuoli che faranno lo sbarco di esse merci, in conseguenza saranno condannati per la prima volta a sei mesi di carcere, e la seconda per un anno.

513 *Art.* 66. Le merci che saranno cavate dal magazzino di deposito d'Alessandria pel Novarese, potranno esservi trasportate per terra. In questo caso esse saranno spedite sotto piombo, e con bollette di transito nella forma prescritta dall'articolo 62 per la dogana di Valenza, o di Sala, e verificate che siano, subito condotte all'estero.

514 Quelle destinate pel Milanese, godranno le medesime facoltà, e colle medesime condizioni; esse usciranno per l'uffizio di Casatino.

515 *Art.* 67. Le merci spedite dal Regno d'italia, o dall'Adriatico per il Pò, a destino del deposito di Genova. dovranno parimente arrivare pel Tanaro al magazzino di deposito d'Alessandria. Se esse verranno dall'Adriatico, le casse, le balle, le botti ec saranno impiombate alla dogana di Goro, ed accompagnate da bollette, le quali accenneranno minutamente la quantità, e la specie delle merci Le medesime formalità saranno eseguite all'ultimo uffizio del Regno d'italia, se le merci proverranno da questo paese.

516 Le barche saranno, quanto più si potrà scortate dalli preposti.

517 Subito giunte i conduttori, i proprietarj, o depositarj di esse dovranno consegnare al Ricevitore delle dogane una dichiarazione esatta delle varie specie di merci che compongono il loro carico. con accennarne il peso, il numero, e la misura. come pure il valore, e le marche. ed i numeri delle balle, delle casse, e delle botti ec.; Le dette merci saranno, dopo la verificazione degl'agenti delle dogane Francesi, ed italiane messe nel magazzino di deposito, e notate in due registri, secondo la forma prescritta dall'articolo 64.

518 Però quelle spedite dal Novarese in transito pel magazzino di deposito in Genova. potranno entrare per gl'uffizj di Valenza. o di Sala, ed essere trasportate per terra al magazzino di deposito d'Alessandria, osservando tutte le formalità, e condizioni prescritte dall'articolo 62.

519 Quelle provenienti dal Milanese a destinazione del magazzino di deposito di Genova, potranno parimente arrivare per terra al magazzino di deposito di Alessandria colle medesime condizioni; esse entreranno per l'uffizio di Casatino.

520 Quando le merci saranno cavate dal magazzino d'Alessandria per passare in quello di Genova, saranno spedite con tutte le formalità prescritte dall'articolo 62.

521 *Art.* 68. Tutte le merci depositate nel magazino d'Alessandria e che non sa

ranno nella Classe di quelle proibite , potranno essere dichiarate pel consumo dell'Impero Francese, e pagheranno il dazio di esse.

522 *Art.* 69. Quelle merci le quali saranno state depositate, saranno a proporzione che usciranno dal magazzino di deposito notate in discarico sopra due registri particolari, con accennare i luoghi per i quali saranno destinate, ed i numeri delle bollette di transito, o delle bollette di pagamento del Dazio che saranno state rilasciate, come pure i numeri dei Registri sopra i quali le merci saranno state notate, quando furono messe nel magazzino di deposito.

523 *Art.* 70 La fabbrica destinata al magazzino di deposito avrà da essere isolata da ogni altro edifizio, ed offrire tutte le sicurezze convenevoli. Le porte dei magazzini saranno chiuse con due chiavi, una delle quali sarà nelle mani del Ricevitore delle dogane, e l'altra in quelle del commercio. Il Ricevitore avrà il suo alloggio ed i suoi uffizj nella fabbrica del magazzino di Deposito, sarà inoltre fabbricato vicino a detto magazzino un corpo di guardia per la brigata incaricata della custodia,

524 *Art.* 71. La durata del deposito sarà d'un anno. Prima dello spirare dell'anno, le merci avranno da essere dichiarate pel consumo, e spedite per l'estero.

TITOLO V. *Del Transito. Navigazione del Pò,*

525 *Art.* 72. Datando dal 1°. Vendemmiale anno XIV. (23. Settembre 1805.) il Dazio di transito, di pedaggio, e qualunque altro a cui è sottoposta la navigazione del Pò, e che è esatto sino sul Territorio dell'Impero, sia nel Regno d'Italia, nelli Stati di Parma, e Piacenza sarà soppresso. In conseguenza la navigazione di questo fiume sarà libera da Torino al mare. Potrà essere esatto un dazio di navigazione pel mantenimento dei sentieri adjacenti giusta quanto sarà determinato.

526 *Art.* 73. Tutte le merci straniere, sia che esse entrino nel Pò per passare nel magazzino a destinazione dell'Adriatico, saranno impiombate, le prime alla dogana Italiana di Goro, e la seconda a quella di Alessandria. La medesima misura avrà luogo sopra tutti i punti d'imbarco.

527 I soprastanti dei detti uffizj rilascieranno ai conduttori di barche delle bollette le quali accenneranno minutamente le quantità, e le specie di merci, le marche, ed i numeri delle casse, delle balle, delle botti ec. In conseguenza vi saranno presso il magazzino di deposito d'Alessandria dei preposti delle dogane italiane, i quali assisteranno all'imbarco, allo sbarco, ed alla verificazione delle dette merci.

TITOLO VI *Della linea delle Dogane.*

528 *Art.* 74. Sarà stabilita sulle Alpi da Nizza sino nella Svizzera una linea di brigate incaricata d'impedire il contrabbando, e di prendere delle informazioni intorno alla direzione che prenderà il commercio reciproco tra la Francia, e l'Italia.

529 *Art.* 75. Il permesso necessario, giusta l'articolo 41. Titolo XIII. della Legge dei 22. Agosto 1791., l'articolo 37. del medesimo titolo della stessa legge, e giusta la legge dei 21 Ventoso anno XI. per istabilire delle manifatture, ed edificare dei molini sia a vento, sia ad acqua, od altri edifizj, non sarà accordato nell'estensione del Territorio che forma la linea delle dogane presso le frontiere di terra, se non se dietro al rapporto dei Prefetti, ed al parere dei

Direttori delle dogane, coi quali si attesti che la situazione di questi stabilimenti non può favorire il contrabbando.

530 *Art.* 76. Li molini situati sull'ultima frontiera potranno essere interdetti per misura amministrativa, e per decisione dei Prefetti, ogni qualvolta sarà provato che servono al contrabando del grano, e della farina, il tutto, salvo il ricorso a sua maestà nel suo Consiglio di Stato.

531 *Art.* 77. Questi fatti dovranno essere legalmente provati per via di processi verbali di sequestro, od altri stesi dalle autorità del luogo, o dai soprastanti delle dogane.

LXVIII.

T A R I F F A

532 *Del Dazio delle Merci straniere spedite dal Magazzino di Deposito di Genova in transito per terra per il Regno d'Italia, la Repubblica Elvetica, ed i Ducati di Parma, e di Piacenza, o che saranno spedite dai detti paesi pel detto Magazzino di deposito, e ne saranno asportate per l'estero, sia per terra, sia per mare* (14).

533	*Merci*	*Cantar. decima.* Fr.	C.
A	Acciajo non lavorato	3	
	Acciajo lavorato - *Vedi* - Chincaglie, non denominate	6	
	Aghi da cucire	5	
	Archifoglio	2	50
	Ardesie ordinarie per ogni migliajo.	1	
	Argento { lavorato 1. per 100 del valore		
	Argento { falso	10	
B	Balena tagliata, e preparata	6	
	Bastoni di legno verniciati	4	25
	Berette { di lana	5	
	Berette { di bambace	5	
	Berette { Rosse, o d'altri colori di bambace, o di stama	6	
	Berretti non denominati		
	Bigiutterie lavorate (uno per 100 del valore.		
	Birra	3	
	Bismute	2	
	Borra	2	50
	Bottoni { di filo con anima	4	
	Bottoni { di metallo	7	
	Bottoni { di giajetto, o pasta vitrea	5	
	Bottoni { di vetro	4	
	Bottoni { di filo di capra, o di seta	5	
	Bronzi lavorati	7	
	Bolletta, o chioderia	5	
C	Cabaret (della China	19	
	Cabaret (Ordinarj	5	
	Calzette { di castoro	10	
	Calzette { di filosella	16	
	Calzette { di seta	15	
	Calzette { di filo fine	7	
	Calzette { di bambagia fine	7	
	Calzette { di filo, o di bambagia grossa	5	
	Calzette {	7	
	Calzette { di pelle		
	Calzette { di lana follata	5	
	Calzoni (di pelle di morlacco	7	
	Calzoni (di stame	16	

(14) Veggasi l'articolo 50 della soprariportata Legge.

	Articolo	Cantaro decimale Fr.	C.
	Camicette di stame, si fatte coi ferri, che al telaro	10	
	Canepa — Non pettinata	3	
	Canepa — pettinata	2	50
	Canepa — di Bologna	3	
	Candele di sevo	3	
	Candelieri di rame, o di qualunque metallo	10	
	Canne d'archibugio	6	
	Canne d'India	7	
	Capelli umani	20	
	Cappelli — Ordinarj	4	
	Cappelli — di paglia	3	
	Cappelli — di castoro	6	
	Caratteri da stampare	4	
	Cardi a cardare	5	
	Carte — da giuocare	4	
	Carte — geografiche	3	
	Cartoni bianchi, o scuri	5	
	Coltelleria (lavori di) non denominati		
	Coperte di cotone	7	
	Corde da violino	5	
	Cotoni — filati	5	
	Cotoni — il lana	3	
	Cristalli di Venezia	5	
	Cuoj — pelosi	3	
	Cuoj — preparati	6	
	Culatte da fucile	5	
D	Datteri	3	
	Dente d'Elefante	7	
	Dolci	7	
	Drappi di lana di spagna	10	
E	Esca	2	50
L	Lapis nero, o cannuccie	7	
	Legno — d'Accajoù non lav.to	3	
	Legno — lavorato	6	
	Legno — d'Ebeno	4	
	Legno — di Noce d'India	3	
	Legno — di pero d'India	3	
	Legno — di Serpentino	3	
	Legno — di Tiglio	3	
	Legno — di fernambuco	4	
	Legno — di Campeggio, ed altri da tintura	5	

	Articolo	Cantaro decimale Fr.	C.
M	Merletti — di seta e filo	16	
	Merletti — d'Oro, e d'Argento fini	20	
	Merletti — d'Oro, e d'Argento falsi	10	
N	Noce di Acajoù	3	
R	Rame in piastra	5	
S	Sedie di canna d'India	3	
T	Tapeni, o Capperi	3	
	Trastulli per li bambini	6	
	Turraccioli di sughero	4	

534 DROGHE

	Articolo	Cantaro decimale Fr.	C.
A	Acqua — Forte	10	
	Acqua — di cannella	7	
	Acqua — di melissa	5	
	Acqua — di raxia	3	
	Acqua — di teriaca	7	
	Acqua — di odore	3	
	Agarico — Mondo	6	
	Agarico — in costa	5	
	Aloè	7	
	Allume	3	
	Ambra	16	
	Amido	4	
	Ammoniaco	7	
	Angelica	5	
	Anaci	5	
	Argento vivo	5	
	Arsenico bianco, e giallo	5	
	Antimonio	3	60
	Assa fetida	6	
	Azzurro	10	
B	Badelio	7	
	Balsamo — Orientale	20	
	Balsamo — Del Perù	15	
	Balsamo — di Copai, ed altri	7	
	Belgienio — Ordinario	7	
	Belgienio — in grani	15	
	Belzuar	16	
	Biacca	5	
	Bitume giudaico	5	
	Bolo Orientale	5	
	Borace	10	
C	Cacao — di Caracca	7	
	Cacao — d'altri luoghi	6	

		Cantaro decimale Fr. C.
	Caffè	6
	Canfora	10
	Cannella (fina	14
	(ordinaria	10
	Cantaridi	10
	Carabbe, o Ambra gialla	7
	Cardomomo (in grani piccoli	10
	(in grani lunghi	7
	Cassia (lignea	5
	(in rottami	4
	Castoreo	20
	Cenere di guado	3
	Cera	7
	Chiovo, e legno di garafano	16
	Cinabro	14
	Cioccolata	10
	Cocciniglia	10
	Coccole di Ginepro	5
	Colla (forte	5
	(di Pesce	6
	Comino	3
	Colori da pingere	3
	Confettura	10
	Contraierba	7
	Coppale	7
	Coppa rosa di ogni sorte	7
	Coralli bianchi lavorati, o nò	6
	Coriandoli	3
	Corna di Cervo	5
	Corteccia di gaiaca	5
	Cremor di tartaro	5
	Cubebe, o Pepe bislungo	7
	Curcuma	5
D	Denti (d'Avorio fuorchè di Elefante	9
	(di Cignale	7
	Dittamo Cretico	5
	Droghe non determinate	5
E	Erbe (di Giardino	3
	(Medicinali	3
	Essenza di Vitriolo	7
	Euforbio	5
F	Fien Greco	3
	Fiori di garofano	6

		Cantaro decimale Fr. C.
	Fiore di Solfo	5
G	Galangà	5
	Galbano	7
	Galla di Levante	5
	Gallena in lacrime	7
	Gallonia	3
	Giacinti Orientiali	17
	Giallo santo	4
	Giasdolino	5
	Gomma (ammoniaca	7
	(arabica	5
	(Carabe si bianca che scura	7
	(Copal	7
	(adraganto	5
	(elemi	5
	(galbano	7
	(lacca	7
	(gajac	7
	(legno santo	7
	(di Levante	3
	Frane selvatiche	3
	Gualde	3
	Incenzo (in lacrime	7
	(misto	5
	(in polvere	3
	Indaco	9
	Ipecaquana	7
	Irip	3
L	Lacca (fina preparata	16
	(falza di Venezia	7
	Lapis lazzuli	10
	Laudano	5
	Legno (aspalio, e del Brasile	15
	(di fustello giallo di Spagna detto Santo	3
	(di garofano	7
	(nefritico	7
	(d'aloè	20
	Litargiro	3
M	Mace, o macis	20
	Madre perla	5
	Magistero di scialappa	10

		Cantaro decimale Fr. C.
	Manna	7
	Magnesia	20
	Mastice	7
	Mechiocan	7
	Melacci	3
	Meleghetta	5
	Miele d'dgni sorte	5
	Minio	5
	Mirobolani	5
	Mirra	10
	Muschio	20
N	Nardo cellico	5
	Nero d'avorio	5
	Noci moscate	15
	Noci vomiche	5
O	Occhi di gambaro	7
	Olio d'anaci	7
	Olio di lauro	5
	Olio di lino	3
	Olio di noce	5
	Olio di pesce	3
	Olio di sasso	3
	Olio di vitriolo	5
	Olio di noci moscade	20
	Olio di garofano	20
	Olio di cannella	20
	Oppio	15
	Opoponaco	10
	Origano	5
	Orpimento (in pietra	3
	Orpimento (macinato	4
	Orzo di Germania	3
P	Pepe (intero	9
	Pepe (in polvere	5
	Perle fine	20
	Pietre (di bezoard	20
	Pietre (di sartori	3
	Pistacchi	5
	Polvere di china	5
	Precipitato	7
R	Rapontico	10
	Raspatura di corno di cervo	5
	Reobarbaro	15
	Idem bianco	7

		Cantaro decimale Fr. C.
	Rigolizia	3
	Robbia	6
S	Sale (ammoniaco	7
	Sale (gemma, ed altri simili	7
	Salnitro	5
	Salsa periglia	3
	Sassofraso	3
	Sandalo	5
	Sandracca	5
	Sangue (d'irco	5
	Sangue (di dragone	7
	Scamonea	10
	Scavizzoni, o corteccie di cannella	6
	Scialappa	7
	Scorza della avina	6
	Sebeste	5
	Seme di cedro	5
	Semenza (comune	5
	Semenza (d'amées	5
	Semenza (di ben	5
	Sena	7
	Serpentario	7
	Siroppo (d'alchermes	10
	Siroppo (di capel venere	7
	Smalto di Venezia	5
	Spermaceti	5
	Spiriti di bergamotta, limone, rosmarino ec.	10
	Spugne	6
	Stafisagra	7
	Storace (in pane	5
	Storace (in lagrime	20
	Sublimato	20
	Sugo (d'acacia	5
	Sugo (di regolizia	5
T	Tamarini	5
	Tartaro	3
	Teriaca	20
	Thè	15
	Tornasole	5
	Trementina	15
T	Turchinetto	5
	Tufia	3

		Cantaro decimale Fr.	C.
V	Vainiglia	7	
	Vallonea	3	
	Verde eterno	7	
	Verde rame	5	
	Verde di vessica	5	
	Verde porro	5	
	Verde bermiglione	5	
	Vernice bianca, o oscura	5	
	Vischio (di sole	7	
	Vischio (d'acqua	5	
	Vischio (di quercino	3	
	Vulneraria	3	
Z	Zedoaria	7	
	Zaffrano	15	
	Zenzero	3	
535	Zibetto	20	
	Drappi		
B	Baracani di Levante	3	
	Bluteau di Zurico	7	
C	Calamandra	5	
	Camellotti (ponzò	9	
	Camellotti (di pelo di capra, o di camelo	9	
	Camellotti (di Levante, o di Germania	6	
	Capotti ordinarj di Levante	3	
	Cinture di lana	5	
	Coperte (di lana di Majorca, di Roma, o di Germania	5	
	Coperte (Schiavine di Levante	3	
	Creponi di lana	5	
	Creponi scarlatti, cremesini, o ponzò	7	
F	Fanelle	5	
F	Felpe (di lana scarlattata	9	
	Felpe (di lana di filo	5	
	Fustagno (di lana	3	
	Fustagno (con filo	7	
M	Mezze lane di Cremona, e di Piacenza	7	
	Mollettone	3	
	Morelle di lana, e di seta	9	

		Cantaro decimale Fr.	C.
P	Panno di Castoro, e Castorini	9	
	Panno di scarlatto d'ogni sorte fuorichè di Inghilterra	9	
R	Ratine larghe, e strette	5	
S	Saje Scarlatte	7	
	Saje di Roma tinte	5	
	Saje ferandine di Milano, Cremona ec.	6	
V	Velluto di Cotone	6	
536	Draperie non denominate.		
	Merci promiscue		
A	Acqua di Cerasa	6	
	Acqua della Regina, o spiritose	5	
	Acquavite	3	
	Arnesi di Cavalli	10	
	Avorio, (opere di)	10	
C	Cacciapensieri	5	
	Canna d'India per far mobili	4	
	Carta bianca da scrivere, o bigia di ogni sorte	3	
	Chincaglie (comuni	5	
	Chincaglie (fine	15	
	Cordovano colorito	7	
	Cordovano di Venezia	5	
	Cordovano di Levante	5	
	Cordovano rosso	10	
	Cristalli, e specchj	10	
F	Ferraglie	2	50
	Ferramenti di Brescia	3	
	Ferramenti di Varallo	5	
	Ferro (in verghe	2	50
	Ferro (lavorato	5	
	Fettuccine (di filo	10	
	Fettuccine (di canapa	5	
	Filo di ferro d'ogni sorta	3	
	Filo si bianco, come crudo	5	
	Filo bollito di Lombardia	6	
	Filo crudo	4	
	Filo di Capra	6	
	Filo di ottone, e di rame	6	

	Cantaro decimale		Fr.	C.
	Fiocca di seta		14	
	Fiori finti d'ogni sorta		5	
	Formaggi		3	
	Fucili, ed archibugj		5	
G	Galloni	d'Oro, e d'Argento fini l'uno per % del valore		
		falsi	20	
	Gaze, ossia veli	di seta	20	
		di filo	10	
	Giunchi, o canne dell'India		3	
	Granate		6	
	Granate	false	5	
		piccole	3	
	Grane di giardini, ed altre simili		3	
	Guanti	di pelle	10	
		di castoro	12	
		di lana	9	
I	Impugnature di spada di ottone		10	
	Istromenti	d'aratro	2	
		d'astronomia, e di chirurgia	10	
		di musica	5	
L	Lame di spade		3	
	Lamine	d'ottone stagnato	5	
		ordinarie	3	
		piccole	2	
	Lastre di vetro di Venezia per le fenestre		3	
	Lana	di barbaria lavata	5	
		succida diLevante	3	
		d'Italia	5	
		di Spagna lavata	9	
		di Spagna succida	5	
	Lavori	d'ottone, e d'avorio	10	
		d'ottone incrostato in lastra	5	
	Legumi secchi d'ogni sorta		2	
	Libri legati, o in fogli		6	
	Lime		5	

	Cantaro decimale		Fr.	C.
	Lino	pettinato	5	
		crudo	3	
	Liquori d'ogni sorta		5	
M	Macchine per arruotare		2	
	Manicotti di piume		15	
	Marlacci di Roma (pelle)		6	
	Marmo	lavorato, 1 per %		
		non lavorato	1	
	Maschere di tela con cera		6	
	Metallo di Olanda, e di Sala		5	
	Miccie e stoppini		3	
	Morta		2	50
	Mostaccioli di Napoli		5	
	Musica stampata, e copiata		6	
N	Nastri di filo d'ogni sorte		5	
	Natte		2	50
O	Orologi con loro casse, e pendoli		10	
	Orologieria uno per % del valore			
	Olio di qualunque sorta		6	
	Olive		5	
	Ombrelli di seta, o di mossolino		10	
	Ornamenti di Chiesa		6	
	Oro lavorato, uno per % del valore			
	Oro falso lavorato		5	
	Ossa di balena tagliate		6	
	Ottone	battuto in lamina	3	
		filato	4	
P	Padelle		2	
	Palatine di piuma		15	
	Panno	di Castoro, e Castorini	9	
		di scarlatto d'ogni sorta, fuorichè d'inghilterra	9	
	Pelle	dipinta	7	
		idem con oro, ed argento	7	
		di armellino	20	
		di faina	15	
		di Lupo cerviero	20	

		Cantaro decimale Fr. C.
Pelli	di Martora	15
	di Marmotta	15
	d'Agnelli, e Capretti pelose	3
	acconcie, e in morlacio	6
	in bazzane, e sagrilli	8
	di bove, e di vacca pelose	3
	di capretto acconcie in olio	6
	di cervo, e di maffro	5
	di lupetti di Levante	5
	di Gatto Cerviero	7
	di gatto selvatico	5
	di lepre bianche, e battute	7
	di ludra	6
	di Orso	5
	sommachi di Murcia, e Barcellona	7
	di Tigre	9
	di Vitello si concie che grezze	6
	di Volpe assoltate, e concie	6
	di Volpe grezze	5
Pelli preparate non denominate		10
Pelliccie di qualunque qualità		10
Parapioggia di tela cerata		3
Passamani, e listoni		3
Paste di Napoli, ed altre		3
Pece nera, e bianca		3
Peli	di Camelo	8
	di Capra	6
	per i pennelli	3
Pelo	di Castoro	15
	di Coniglio	10
	di Gangara	7
Pennelli		5

			Cantaro decimale Fr. C
	Pergamena		7
	Penne da scrivere		5
	Perle false		5
	Pietre da affilare, o da paragone		3
	Piombo		3
	Pippe	in gesso	5
		di terra verniciaciata, ed altre	9
	Pistole		6
	Piume	d'Oca	5
		di Struzzo	9
	Polvere	da pettinare	3
		di Somacco	3
	Pomata d'ogni sorta		5
	Porcellana della China, d'Olanda, o di Dresda		10
R	Rhum, o Rum		6
S	Sanguina per lapis		3
	Sapone	grasso, o nero	2
		d'altra sorta	5
	Saponetta		6
	Scaglie		20
	Scarpe		6
	Scocoso		3
	Serrature	di rame	6
		di ferro	5
	Sella (finimenti		4
	Spade di metallo con loro impugnature		10
	Specchj di Venezia		15
	Sete	grezze, e lavorate	20
		torte (le 25 libre decimali	6
		grezze, si fine, che ordinarie	9
		spellaggie di boccioli	3
	Spezierie non denominate		
	Spille piccole, o grandi		5
	Stagno	in verghe	5
		lavorato	7
	Stampe di ogni sorte		10

		Cantaro decimale Fr.	C.
	Stoffe di seta miste d'oro, e d'argento	6	
	Stracci di bozzoli, borra	2	50
	Sughero in tavole	1	
	Suole di Lisbona	5	
V	Ventagli	6	
	Vestimenti — Nuovi per uso d'uomini, e di donne	6	
	Vestimenti — usati	3	
Z	Zapponi	3	
	Zibibbo di Corinto	3	
	Zolfo	3	
537	*Salumi*		
A	Acciughe salate	4	
	Anguille salate	3	
	Aringhe	4	
B	Bottarghe	5	
	Budelli salati	2	
M	Merluzzo	4	
P	Pesce — Marinato	3	
	Pesce — detto lambordano	2	50
	Pesce — detto morta	2	50
	Pesce — in salmeria	4	
S	Salmone	3	
	Sarache, specie di Aringhe	3	
	Sardelle salate	3	
	Stoccofisso	3	
T	Tonnina grassa	4	
	Idem magra	3	
	Tonno in olio	5	
	Tonno salato	6	
538	*Altre merci promiscue*		
B	Bicchieri — di Cristallo	4	
	Bicchieri — di Boemia	6	
	Bicchieri — brisè, o groisil, ossia di scarto	3	
G	Grembiali di lana, o di filo	2	
P	Pergamena sottile	9	
S	Scatole — di bergamotta	5	
	Scatole — di legno verniciato	6	
	Tabacchi — in foglia	3	
	Tabacchi — costa, o pegoletti	1	50
	Tapeti, o Tapezzerie	6	

		Cantaro decimale Fr.	C.
	Tele di crino per setacci	3	50
	Torcie da vento, coperte di ragie	2	50
V	Vermicelli	3	
	Vetri, opere non nominate		
	Vetture, carrozze, ed altre, per ognuna	12	
539	*Telerie*. Prima Classe.		
	Bordati di cotone, e seta, di filo, e di seta	10	
	Catalusse con fila di seta	10	
	Fazzoletti — stampati d' India, o calancà di Lisbona	10	
	Fazzoletti — stampate di tela battista	10	
	Fazzoletti — di cotone, e filo, o di puro cotone di Germania	6	
	Mussolina	10	
	Tovaglie, e Tovaglioli di Slesia	10	
	Bordati — fini	7	
	Bordati — di filo, e cotone	8	
	Cravette di bambagie di Zurigo	6	
	Dobletti di Slesia, e di Germania	6	
	Fazzoletti tanto di Cotone, di filo, e cotone semplice, che di tutto cotone di Germania	6	
	Fustagni — di Cremona	6	50
	Fustagni — pelloncini	6	50
	Indiane, ossia mezze calancà si di cotone, e filo che di puro cotone	6	50
	Tele — scamate di Levante	6	50
	Tele — alte, ossia tele d'olmo	6	50
	Tele — batiste	6	50
	Tele — tutte di bambagia, si chinea, che mezzo	6	50

		Cantaro decimale Fr. C.
Tele	dette bertagnette	6 5o
	costanze	6 5o
	dette gambari	6 5o
	di filo a opera, ossia calamandre	6 5o
	mezze Olande	6 5o
	pezzoti	6 5o
	di Slesia sulla fattura d'Olanda	6 5o
Seconda Classe		
Bordati	Ordinarj di Levante	5
	detti di Germania	5
Coperte di cotone, e filo di Napoli		5
Cotonine		6
Indiane comprese le chales		6
Tele	bianche, e crude di Levante	5
	di canapa per ricamare	5
	Carmagnole	5
	Cenerine	5
	Crude di Slesia	5
	a denaretti	5
	fontanine	5
	gialdonine	5
	incerate	5
	di lino, e stoppa	5
	lustre per cappelli	5
	moletti	5
	a opra	5
	rampione	5
	della rosa	5
	sangali stampate 16. 18, 20.	5
	stampate d'ogni sorta	5
	Talane	5
	di Varallo	5
Terza Classe		
Doppioni di Parma		3 5o

		Cantaro decimale Fr. C.
Dubletti	di Napoli, e di Piacenza	3 5o
	ordinari di Napoli	3 5o
Entime di Alemagna		3 5o
Fazzoletti ordinarj di Germania, tanto di cotone, che di cotone, e filo, di 15 a massa		3 5o
Lacerini di Levante		3 5o
Ombrato di canape, e stoppa		3 5o
Tele	Dimitti	3 5o
	Scamate di Levante	4
	appuntate	3 5o
	a righe ordinarie	3 5o
	buona sorte, si bianche, che crude	3
	Canevacci di Parma	3
	Canavacci canapa, Lombarde, bianche, e crude	3 5o
	Cavalline	3 5o
	Creas	3 5o
	Fagotti, tanto bianche che crude	3 5o
	fatte a fiamma	3 5o
	di filo, e cotone, con fiori di lana, e di seta	4
	di fiume di Venezia, si bianche che crude	3 5o
	di Levante a libretto, si bianche, che crude	3 5o
	Paretoni	3 5o
	Roani di Berna	3 5o
	detta rota	3 5o
	sangalli con colla	3 5o
	dette terlici	3 5o
	dette velesi	3 5o

Quegl'oggetti che sono ommessi nella presente Tariffa, pagheranno cinque franchi per ogni cantaro decimale.

Dato dal nostro Palazzo di Saint-Cloud li 10. Maggio dell'anno 1806.

Firmato - NAPOLEONE

LXIX.

LEGGE dei 7 Settembre 1807.

NAPOLEONE, per la grazia di Dio ec.

Il corpo legislativo ha proferito il dì 7 Settembre 1807, il decreto seguente, conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentito gl'oratori del consiglio di stato, e delle sezioni del tribunato il medesimo giorno,

DECRETO

TITOLO I. *Dell'importazioni.*

541 *Art.* 1. I veli di seta di ogni sorte, provenienti dal regno d'italia, con certificati del fabbricatore, vidimati dal prefetto, non pagheranno al loro ingresso in Francia, che un dazio di tre franchi per pezza di undici metri, ottantotto centimetri.

542 Non potranno entrare che per gl'uffizj delle dogane di Vercelli, e di Caratino.

543 *Art.* 2. I formaggi pagheranno all'ingresso in Francia sei franchi per cantaro decimale.

TITOLO II. *Dell'esportazioni.*

544 *Art.* 3. L'esportazione de'luppoli è permessa per l'Olanda, e la Germania dai Porti d'Anversa, e di Weal sopra la Mosa, pagando un dazio di cinque franchi per cantaro.

545 *Art.* 4. L'esportazione dei luppoli cesserà, quando il prezzo di essi sarà asceso a 120 franchi il cantaro, nei mercati d'Alost, e di Liegi, secondo la nota dei prezzi.

546 *Art.* 5. Il tufo in pietra proveniente dalle cave d'Andernach, pagherà all'uscita cinquanta centesimi il cantaro.

547 *Art.* 6. L'uscita de'vimini è permessa per l'Olanda, pei porti di Anversa, e di Sas-di-Gand, mediante un dazio sul cinque per cento del valore,

TITOLO III. *Del transito.*

548 *Art.* 7. Le lane non filate che dalle Spagne giungono a Bajona tanto per mare, che per gl'uffizj di Behobia, e di Ajuhoa potranno all'uscire del magazzino di deposito essere nuovamente esportate all'estero, transitando pel territorio Francese.

TITOLO IV. *Delle merci dell'India.*

549 *Art.* 8. Le nankin esistenti nei magazzini delle dogane, che si giustificherà provenghino dal commercio Francese nell'India, non pagheranno che il dazio di 25 centesimi per metro imposto dall'articolo 12 della legge dei 9 Fiorile anno VII (29 Aprile 1799) in vece di quello di 50 centesimi, fissato dal decreto dei 17 Piovoso anno XIII (6 Febrajo 1805).

TITOLO V. *Disposizioni diverse.*

560 *Art.* 9. L'isola di Capraja per rispetto alle sue relazioni coll'estero è sottoposta ai dazj delle dogane, ed alle proibizioni.

551 *Art.* 10 Li regolamenti che riguardano questa parte saranno eseguiti nell'isola di Capraja, nell'istessa maniera che in quella di Corsica, colla quale essa avrà libera comunicazione, osservando le formalità necessarie.

552 *Art.* 11. I prodotti della pesca del tonno fatta sulle coste della Sardegna da

quei sudditi della già Liguria, che vorranno attendere a questa pesca, sono parificati ai prodotti delle altre pesche Francesi, colle stesse condizioni.

553 *Art.* 12. I capitani, o armatori saranno tenuti di fare alle dogane del luogo della loro partenza, ovvero alla più vicina, la dichiarazione dei loro navigli della loro capacità, della loro vettovaglia, e della destinazione per la pesca del tonno, con obbligo di ritornare nel porto che indicheranno.

554 *Art.* 13. Al ritorno dichiareranno i prodotti della loro pesca, la proveranno col certificato, sia delle autorità Francesi, o in loro mancanza dei magistrati del luogo in cui i bastimenti saranno approdati in Sardegna, e le dichiarazioni saranno verificate nei giornali di bordo presentati in appoggio, i quali riferiranno gl'eventi, e le operazioni della pesca.

Comandiamo, ed ordiniamo, che le presenti munite ec.

Firmato - NAPOLEONE ec.

LXXII.

555 *Deliberazione del direttorio esecutivo.*

Dei 29 *Glaciale anno VI.* (19 Decembre 1791).

Il direttorio esecutivo, sul conto che gli è stato reso della diffiecoltà che la direzzione delle dogane trova pel collocamento de'suoi uffizj, e per l'alloggio de'suoi agenti, nelle comuni delle frontiere.

556 Considerando che nell'articolo 4 della legge dei 5 Novembre 1790 viene ingiunto alla municipalità di fornire agl'agenti le case, ed i luoghi convenevoli; che secondo l'articolo 4 del titolo 13 del regolamento generale sulle dogane del mese di Agosto 1791, gl'uffizj possono essere collocati nelle case più convenevoli di servizio, fuori di quelle occupate dai proprietarj, pagando la pigione di tali case sul piede degl'istromenti d'affitto, secondo l'estimazione di periti, convenuti avanti le amministrazioni dipartimentali, o nominati da esse *ex officio*, ed anco a carico delle solite indennità verso li piggionanti che fossero rimossi prima dello spirare dei loro istromenti.

557 Considerando che per assicurare il servizio delle dogane, egli è parimenti necessario di provedere allo stabilimento degl'uffizj, ed all'alloggio degl'agenti; Ordina

558 *Art.* 1. Gl'articoli 4 della legge dei 5 Novembre 1790, e 4 del titolo 13 del regolamento generale sulle dogane del mese di Agosto 1791, saranno eseguiti, secondo la loro forma, e tenore, per conseguenza le amministrazioni municipali, ed in mancanza di queste, quelle di dipartimento, saranno tenute sulle requisizioni che saranno loro fatte dai capi del servizio delle dogane, ad indicare le case, ed i luoghi idonei allo stabilimento degl'uffizj, ed all'alloggio degl'agenti.

559 *Art.* 2. L'indicazione non sarà che per le case, o pei luoghi che non sono occupati dai proprietarj, a meno che non vi sia assoluta impossibilità di procurarsene di quelli che siano vacanti, o sfittati, ed in tal caso una parte del locale tenuto dai proprietarj, sarà provvisoriamente assegnato al servizio degl'uffizj, ed alloggio degl'agenti.

560 *Art.* 3. Le amministrazioni municipali di cantone, e quelle di dipartimento prenderanno subito le misure necessarie, acciocchè le dette case, e luoghi siano poste alla disposizione degl'agenti delle dogane.

561 *Art.* 4. La pigione delle case, e dei luoghi sarà regolata sul prezzo degl'ultimi istromenti d'affitto, e l'amministrazione delle dogane farà pagare le solite indennità ai pigionanti che saranno rimossi alla fine del loro possesso, se non vi saranno istromenti di affitto, e se il prezzo della pigione non potrà essere fissato amichevolmente, sarà regolato dai periti convenuti avanti l'amministrazione di dipartimento, o da esse nominati ex-officio.

562 I ministri delle finanze, e dell'interno saranno incaricati dell'esecuzione della presente deliberazione, che sarà stampata nel bollettino delle leggi.

LVXIII.

563 *Dal nostro campo imperiale di Aranda de Duero.*

Li 26 *Novembre* 1804.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi ec.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

564 *Art.* 1. Niun cambiamento potrà essere fatto, abbenchè momentaneo sulla tariffa delle nostre dogane, senza un nostro decreto.

565 Le facoltà accordate al nostro ministro delle finanze, ed al nostro direttore generale delle dogane su questo questo oggetto sono abrogate.

566 *Art.* 2. Nessuno de' nostri ministri potrà sotto qualunque pretesto egli sia farsi lecito di fare a suo proprio arbitrio regolamento alcuno di proibizione, o di legislazione delle nostre dogane.

567 Ogni misura che sia presa senza nostro decreto è sul fatto abrogata, ed il nostro direttore generale delle dogane farà eseguire rigorosamente tutte le misure sulle dogane, prescritte dai nostri decreti, e spedite dal nostro ministro segretario di stato.

568 *Art.* 3. Tutti li nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE ec.

LXXIV.

Estratto delle minute della segretaria di stato.

Dal palazzo delle Tuilleries li 4 *Aprile* 1809.

570 Il consiglio di stato, il quale nell'invio ordinato da sua Maestà ha inteso il rapporto della sezione di legislazione in quella del gran giudice ministro della giustizia nel presentare la questione di sapere se le truppe pel servizio delle batterie del lettorale hanno sui bastimenti nemici che elleno costringono per mezzo del fuoco della loro artiglieria a dare in traverso, o ad ammainare, o abbassare le loro bandiere, li medesimi diritti che sono attribuiti tanto ai bastimenti di guerra, quanto ai corsari, o navigli di commercio.

571 Considerando che, sebbene una batteria di terra che tira su di un bastimento nemico non adempie a rigore che il suo dovere, una simile riflessione non è stata applicata ai bastimenti dello stato, e che vi sono motivi bastevoli per assomigliare gl'uni agl'altri, e per accordare ai militari che sono addetti al servizio delle batterie una preda che non avesse avuto luogo, senza il fatto loro.

572 Che nel caso in cui di gara coi vascelli dello Stato, o coi bastimenti armati in corso, il medesimo principio deve condurre a stabilire il riparto fra gl'uni, e gl'altri, in confronto del numero respettivo dei cannoni, e degl'uo-

mini, ed in proporzione dei loro gradi, nella maniera che viene osservata fra varj vascelli predatori. *E' di parere*.

573 1°. Che le guarnigioni dei forti, e delle batterie del Littorale, le quali per effetto soltanto della loro artiglieria fanno dare in traverso un bastimento nemico, e lo costringono ad abbassare la bandiera, hanno diritto alla preda nella stessa guisa, e sulla deduzione istessa che un bastimento dello Stato che avesse fatta la stessa preda verso la cassa degl'invalidi della marina.

574 2°. Che allorquando le batterie avranno contribuito alla preda dei vascelli nemici, in concorrenza con uno, o più vascelli della marina Imperiale, o de'vascelli armati in corso, e le guarnigioni addette al servizio delle suddette batterie devono concorrere al riparto della preda insieme coi vascelli, o bastimenti concorrenti alla medesima, in ragione del numero respettivo dei cannoni, e degl'uomini, ed in proporzione dei gradi nella maniera prescritta dalle Leggi, e regolamenti generali per le prede che fossero state fatte in concorrenza da parecchj bastimenti dello stato, o armati in corso, e sempre sulle deduzioni di diritto verso la cassa degl'invalidi della marina.

575 3°. Che allorquando il fatto della cooperazione vien contestato da qualch' una delle parti interessate, o notabilmente allorchè si tratta di sapere, se un bastimento, o parte di un distaccamento di truppe di terra ha contribuito alla preda, appart ene al Consiglio delle prede a giudicarvi secondo la natura delle armi impiegate al distaccamento la distanza in cui ritrovavasi dal nemico, e dopo tutte le altre circostanze della preda, e di regolare quali sono coloro che hanno diritto alla detta preda.

576 4°. Che le medesime disposizioni, nelle stesse circostanze debbono applicarsi agl'impiegati delle dogane che hanno fatta una preda, o vi hanno concorso.

577 5°. Che il presente parere sia inserito nel bollettino delle Leggi.

Per estrat o conforme; Il Segretario generale del Consiglio di Stato;

Firmato - I. G. Locrè

Approvato nel nostro Palazzo delle Tuilleries li 4. Aprile 1809.

Firmato - NAPOLEONE

LXXV.

Li 26. *Ventoso Anno V*. (16. Marzo 1797.)

578 *Art.* 1. La proibizione d'esportare grani, o farine di qualsivoglia specie è mantenuta.

579 *Art.* 2. Qualunque trasporto di grani, o farine, sorpreso di notte tempo, o senza polize di tratta alla distanza di cinque Kilometri (15) al di quà delle frontiere di terra, e di venticinque hectometri (16) delle spiaggie del mare, sarà confiscato colle vetture, bestie da soma, battelli, o navigli che servono al trasporto.

580 *Art.* 3. Sono eccettuati dalle formalità delle polizze di tratta li grani portati di giorno al molino, e le farine che ne torneranno, il di cui peso non eccederà sei miriagrammi (17).

(15) Una Lega.
(16) Mezza Lega.
(17) Libre centoventitrè, e mezzo.

581 *Art.* 4. La poliza di tratta sarà consegnata dai delegati all'uffizio delle dogane il più vicino, o al Presidente dell'Amministrazione Municipale del domicilio del proprietario, nel qual caso sarà firmato dal Commissario del Direttorio esecutivo.

582 *Art.* 5. La polizza di tratta indicherà la quantità, il luogo, ove sarà presa, quello ove anderà, l'ora della partenza, e la strada da tenersi.

583 *Art.* 6. I conduttori, o Proprietarj, oltre la confisca pronunziata nell'articolo 2., saranno condannati dal Tribunale di Polizia Correzionale ad una multa di dieci franchi per ogni cinque miriagrammi (18) di grano, e di dodici franchi per ogni cinque miriagrammi di farina.

LXXVI.

Li 10. *Brumale Anno V.* (31 Ottobre 1796.)

584 *Art.* 1. L'importazione delle merci manifatturate provenienti, o da fabbriche, o dal commercio Inglese è proibita, tanto per mare che per terra, in tutta l'estensione della Repubblica.

585 *Art.* 2. Niun bastimento carico in tutto, o in parte delle dette merci, potrà entrare nei porti della Repubblica sotto qualunque siasi protesto, sotto pena di essere immediatamente sequestrato.

586 *Art.* 3. Sono reputati provenire dalle fabbriche Inglesi, qualunque ne sia l'origine gl'oggetti seguenti importati dall'Estero.

1°. Qualunque specie di velluto in cotone, qualunque stoffa, e panno di lana, di cotone, e di pelo, o di queste materie mescolate, qualunque specie di *piquè*, bassini, nankine, mussolinette, le lane, cotoni, e peli filati, li tapeti detti inglesi.

2°. Ogni sorta di berette di cotone, o di lana, unita, o mescolate.

3°. I bottoni d'ogni sorta.

4°. Ogni sorta di *plaquè*, ogni lavoro di chincaglierie fine, di coltelli di stipettajo, ogni lavoro d'orologgi, ed altre opere di ferro, d'acciajo, di stagno, di rame, di bronzo, di getto, di latta, e d'altri metalli politi, o non politi, puri, o mescolati.

5°. I cuoj conciati, politi, o manipolati, lavorati, o non lavorati: le carozze montate, o smontate, gl'arnesi, e tutti gl'altri oggetti, e lavori di sellajo.

6°. I nastri, cappelli, veli, e scialli conosciuti sotto il nome d'Inglesi.

7°. Ogni sorta di pelli per guanti, calzoni, e sottovesti, e consimili oggetti fabbricati.

8°. Ogni sorta di vetri, e cristalli, eccettuati li vetri che servono per li cannocchiali, ed orologj.

9°. Li Zuccheri raffinati in pane, o in polvere.

10. Ogni sorta di majolica, o terraglie conosciute sotto il nome di terra di Pipe, e creta d'Inghilterra.

587 *Art.* 13. Tutti gl'oggetti di fabbrica estera non compresi nell'articolo V., e dei quali l'ingresso non è proibito dalle Leggi esistenti, non saranno ammessi nell'interno della Repubblica, se non in quanto saranno accompagnati da certificati consegnati dalle compagnie Olandese, o Danese, vidimati dai Con-

(18) Un quintale, ossiano Libre centoventi.

soli di Francia, che provino che questi oggetti provengono dal commercio di queste compagnie.

588 *Art.* 14. Se risulta dalle verificazioni di dette merci, che provengono dalle fabbriche, o dal commercio Inglese, saranno sequestrate, senza aver riguardo ai certificati dai quali fossero accompagnate.

589 *Art.* 15. Qualunque contravvenzione agl'articoli precedenti darà luogo all'arresto del contravventore, ed alla traduzione di esso avanti il Tribunale di Polizia correzionale nel Circondario del quale il delitto sarà stato provato. La condanna porterà sempre seco la confisca delle merci, bastimenti, cavalli, carrette, o altri oggetti, che servono al loro trasporto.

590 Il delinquente sarà in oltre condannato ad una multa tripla degl' oggetti sequestrati, e ad una prigionia che non potrà essere minore di cinque giorni, nè eccedere tre mesi.

591 Sono compresi tra i contraventori, tutti li mezzani, commissionarj, ed assicuratori che cooperassero all' importazione, o allo spaccio delle merci sopradisegnate.

592 *Art.* 16. La confisca sarà pronunziata a profitto dei sequestranti, e di tutti quelli che avranno favorito l'arresto, conforme alla legge dei 15. Agosto 1793.

593 Una terza parte è accordata in forma d'indennità agl'Amministratori Municipali, ed ai Commissarj del Direttorio esecutivo in tutti i casi, nei quali la loro presenza è ordinata dalla Legge.

LXXVII.

594 *Dei* 19. *Piovoso Anno V.* (7. Febraro 1797.)

595 *Art.* 5. Il §. 4. all'Art. V. della Legge dei 10. Brumale decorso non si applica agl'oggetti compresi nella classe della merceria comune, all' armi da guerra, agli strumenti aratorj, ne agl'utensili per le arti, e mestieri, di qualunque materia siano questi oggetti composti. Questi dovranno soltanto essere accompagnati dalli certificati prescritti dall'articolo 13. della d. legge.

596 Questi certificati conterranno la dichiarazione giurata delli spedizionieri fatta, tanto avanti i Consoli Francesi che gl'oggetti ivi enunziati non provengono dalle fabbriche, nè dal commercio delle potenze in guerra con la Repubblica. I libri non sono soggetti a questi certificati.

597 Non sono soggetti ai certificati prescritti dal §. 2. dell'articolo 13. della Legge dei 10. Brumale le tele di cotone bianche dell'India destinate ad essere stampati delle quali la pezza dei 18., a 19. metri di lunghezza, ed un metro di larghezza, e d'ogn'altra dimenzione, ridotta a questa proporzione, peserà più di quindici ettogrammi.

598

LXXVIII.

Dei 21. *Ventoso Anno XI.* (12. Marzo 1803.)

599 *Art.* 1. L'esportazione del numerario è proibita fino a nuov'ordine.

600 *Art.* 2. I Ministri dell' interno, delle finanze, e del tesoro pubblico, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

LXXXIX.

601 DECRETO IMPERIALE

Dei 30. Ventoso Anno XIII. (21. Marzo 1805.)

602 *Art.* 1. Le derrate Coloniali estere non saranno ammesse nei porti di Francia, se non saranno accompagnate da certificati consegnati dai Commissarj delle relazioni commerciali di sua maestà l'Imperatore nel porto dell'Imbarco, il quale esprime che esse non provengono nè dalle Colonie d'Inghilterra, nè dal suo commercio.

603 *Art.* 2. Tutte le derrate Coloniali estere per le quali non saranno esibiti li certificati prescritti dall'articolo precedente, quand'anco venisse o dai porti, ove sua Maestà non ha Commissarj, saranno sequestrate, e confiscate.

604 *Art.* 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

LXXX.

605 *Decreto Imperiale dei* 21. *Maggio* 1808.

NAPOLEONE Imperatore dei Francesi etc.

606 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze; *Noi abbiamo decretato, e decretiamo quento siegue.*

607 *Art.* 1. L'esportazione dei Cotoni grezzi, e dei Cotoni filati è proibita, finchè non sia diversamente ordinato.

508 *Art* 2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nel bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE.

LXXXI.

609 DECRETO IMPERIALE

Dal Palazzo delle Tuilleries li 11. *Gennero* 1808.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi, Re d'Italia etc.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'interno.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

610 *Art.* 1. In caso di dichiarazioni false sul peso, e sulla specie delle opere in Cotone, che provengono dalle fabbriche francesi trasportate all'estero, esse saranno punite con una multa dupplicata in proporzione del premio che si fosse ricevuto.

611 *Art.* 2. Il nostro gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il nostro Ministro delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

LXXXII.

DECRETO. *Dal Palazzo delle Tuilleries li* 30 *Gennajo* 1809.

NAPOLEONE *Imperatore de' Francesi, Rè d'Italia ec.*

612 Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Vedute le domande de' proprietarj delle filature dei **Cotoni**, *e quelle dei fabbricanti.*

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

613 *Art.* 1. L'estrazione dei Cotoni filati è permessa per l'estero.

614 *Art.* 2. Al primo Maggio prossimo il nostro Ministro dell'Interno farà a noi un rapporto sulla questione di sapere se in Francia dovrà essere proibita l'importazione dei Cotoni stranieri filati.

615 *Art.* 3. I nostri Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente nostro Decreto.

Firmato - NAPOLEONE

LXXXIII.

616 DECRETO. *Bajona li 24 Giugno 1808.*

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

617 *Art.* 1. Le mercanzie, *fuorchè le tele, le mussoline, le stoffe ed i beretti di cotone*, l'introduzione delle quali, qualunque siasi la loro origine è proibita in Francia dalle Leggi sulle dogane, saranno ammesse in commercio, allorquando, proverranno da prede fatte al nemico dello Stato dai vascelli della nostra Marina Imperiale, o dai bastimenti armati in corso, colle condizioni, e formalità qui appresso prescritte.

618 *Art.* 2. I Tabacchi fabricati pagheranno i dazj d'introduzione ai quali sono soggetti i Tabacchi in foglie, ed inoltre quelli di fabbricazione.

619 Le altre mercanzie pagheranno un dazio di quaranta per cento di valore.

620 Quelle che non sono proibite all'introduzione, continueranno a pagare li soliti dazi della tariffa.

621 *Art.* 3. Le mercanzie delle quali è dall'articolo 1. autorizzata l'introduzione, non potranno essere introdotte se non dalle dogane di Bajona, Bordò, la Rochelle, Rochefort, Nantes, Lorient, Brest, Quimper, Saint Malò, Cherbourg, Caen le Havre, Dieppe, Saint Valeris sur somme, Boulogne, Cales, Dunkerque, Ostenda, Anversa, Genova, Nizza, Tolone, Marsiglia, Celte, Agde, Port Venere, e Livorno.

622 Allorquando le prede saranno condotte in altri porti, le merci saranno spedite per quel porto destinato più vicino, munite di licenza, ed accompagnate dal convoglio degl'impiegati delle dogane, e le spese del viaggio saranno fatte dagl'armatori.

623 *Art.* 4. Sarà posto nei *bureau* d'introduzione alle due estremità delle stoffe, e berette di lana un piombo, che esprimerà da una parte - *Dogana Imperiale* - e dall'altra *mercanzie di preda*.

624 Saranno posti i beretti unitamente in pacchi di una mezza dozzina legati con un cordone, o nastro di filo, e ciascun pacco sarà munito di piombo.

625 Non potranno pagarsi più di dieci centesimi per ogni piombo.

626 *Art.* 5. Il nostro gran Giudice Ministro della Giustizia, i nostri Ministri delle Finanze sono incaricati, perciò che ad ognuno di essi spetta dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE ec.

LXXXIV.

DECRETO

Della convenzione nazionale dei 27 Vendemmiale anno II (18 Ottobre 1793).

627 *La convenzione nazionale dopo aver sentito il rapporto della sua commissione delle dogane, decreta ciò che siegue.*

628 *Art.* 1. La lana non lavorata di Spagna, o d'Inghilterra, le sete grezze, le specie d'oro, e d'argento, la cocciniglia, l'indaco, la bigiotteria d'oro, e d'argento, di cui la materia vale almeno tre volte il prezzo della mano d'opera, ed accessorj non sono compresi nella proibizione d'importazione indiretta decretata dall'atto di navigazione.

629 *Art.* 2. In tempo di guerra, i bastimenti Francesi, e neutrali possono importare indirettamente da un porto neutrale, o nemico le derrate, o merci di paese nemico, se non vi è una proibizione generale, o parziale delle derrate, e merci del paese nemico.

630 *Art.* 3. In tempo di pace, o di guerra li bastimenti Francesi, o esteri noleggiati per conto della Repubblica, sono eccettuati dall'atto di navigazione.

631 *Art.* 4. I bastimenti sotto trenta tonnellate, e tutti i battelli, banche, schifi, lancie, e scialuppe impiegati al piccolo cabottaggio, alla pesca sulla costa, o alla navigazione interna dei fiumi, saranno segnati con un numero, e coi nomi dei proprietarj, e dei porti ai quali appartengono.

632 *Art.* 5. I numeri, e nomi dei proprietarj, e dei porti saranno inseriti in un congedo, che ciascuno di questi bastimenti sarà in obbligo di prendere ogni anno, sotto pena di confisca, e di cento lire di multa.

633 *Art.* 6. Quei bastimenti che avranno dei ponti, pagheranno tre lire per ciascun congedo; non saranno pagati che venti soldi per il congedo dei bastimenti senza ponti.

634 *Art.* 7. Un bastimento estero che sia gettato sulle coste di Francia, o in possesso Francese, e talmente danneggiato, che il proprietario, o assicuratore abbia preferito di venderlo, sarà riputato bastimento francese, diventando interamente proprietà francese, e dopo radobbo, o risarcimento di cui l'ammontare sarà quadruplo del prezzo di vendita del bastimento, ed essendo montato da Francesi.

635 *Art.* 8. Li bastimenti francesi non potranno, sotto pena di essere riputati bastimenti esteri, essere radobbati, o racconciati in paese estero, se le spese di radobbo, o risarcimento eccedono sei lire per tonnellata, a meno che la necessità di spese più considerabili non sia provata dal rapporto firmato, ed accertato dal capitano, ed altri officiali del bastimento, verificato, ed approvato dal Console, od altro officiale di francia, o due negozianti francesi residenti in paese estero, e depositato all'offizio del porto francese in cui il bastimento ritornerà.

636 *Art.* 9. I bastimenti di 30 tonnellate, o al di sopra avranno un congedo, nel quale saranno la data, e il numero dell'atto di proprietà francese, che esprimerà li nomi, stato, domicilio del proprietario, e la sua affirmazione che egli è solo proprietario (o unitamente con de'Francesi, dei quali indicherà i nomi, stato, e domicilio) il nome del bastimento, del porto al quale appartiene, il tempo, ed il luogo in cui il bastimento è stato costruito, o condan-

nato, o aggiudicato, il nome del verificatore che certificherà che il bastimento è di costruzzione . . . ., che esso ha . . . . alberi . . . . ponti, che la sua longhezza dallo sperone alla ruota di poppa è di . . . . piedi . . . . pollici; la sua maggior larghezza è di . . . . piedi . . . . pollici; che la sua altezza tra i ponti è di . . . . piedi . . . . pollici (se non vi è che un ponte); che la profondità della Cala e di . . . . piedi . . . . pollici, che misura . . . . . . tonnellate; che un brich, o naviglio, o battello; che ha, o non ha gallaria, o alette, o specchio.

637 *Art.* 10. Li congedi, ed atti di proprietà francese saranno dati all'uffizio del porto, o distretto al quale appartiene il bastimento.

638 *Art.* 11. Il Proprietario darà un obbligo, e cauzione di venti lire per tonnellata, se il bastimento e sotto 200. tonnellate, e di 30. lire per tonnellata, se è sopra 400. tonnellate. Li congedi non saranno buoni che per un viaggio.

639 *Art.* 12. Niun francese residente in paese estero potrà essere Proprietario in totalità, o in parte di un bastimento francese, se non è socio di una casa di Commercio francese che faccia il commercio in francia, o in possessione francese, e se non è provato dal certificato del Console di francia nel paese estero in cui risiede, che egli non ha prestato giuramento di fedeltà a questo stato, e che si è assoggettato alla giurisdizione Consolare di francia.

640 *Art.* 13. Il giuramento da prestarsi dal proprietario prima della consegna dei congedi, ed atti di proprietà francese, sarà in questa forma – (*Il nome, Stato, Domicilio*) giuro, ed affermo che (*il nome del bastimento, e del Porto al quale appartiene lo stesso bastimento*), è un (*specie, tonnellaggio del bastimento, e descrizione, secondo il certificato del misuratore verificatore*) è stato costruito a (*luogo di costruzione*), in (*anno di costruzione, se è stato preso, o confiscato o perduto sulla costa, esprimere il luogo, il tempo del Giudizio, e della Vendita*, che io sono solo proprietario del detto bastimento, o unitamente con (*nome, stato, domicilio degl'interessati*) e che verun altra persona qualunque non vi ha diritto, titolo, interesse, porprietà, cho io sono cittadino di francia, sottoposto, e fedele alle costituzioni de' Francesi, come pure gl'associati di sopra (*se ve ne sono*), che alcun estero non è direttamente, o individualmente interessato nel suddetto bastimento.

641 *Art.* 14 L'Agente dell'Uffizio si trasporterà a bordo del bastimento per verificarne la descrizione, ed il tonnellaggio, e ne sarà responsabile.

642 *Art.* 15. Tutti quelli che presteranno il loro nome all'atto di proprietà Francese di questi bastimenti esteri, che concorreranno come uffiziali pubblici, o testimonj alle vendite simulate, qualunque agente negl'uffizj, consegnatario, agente del bastimento, e carico, capitano, e tenente del bastimento, li quali, conoscendo la proprietà francese dolosa, non impedissero la sortita del bastimento, o disporranno del carico di entrata, o ne daranno uno di uscita, o avranno comandato, o comandano il bastimento saranno condannati in solidum, e personalmente in sei mila lire di multa, dichiarati incapaci di alcun'impiego, e di comandare alcun bastimento francese. La sentenza di condanna sarà pubblicata, ed affissa.

643 *Art.* 16. Il proprietario, o i proprietarj si sottoporranno per la cauzione che

essi saranno in obbligo di dare, sotto pena di confisca dell'ammontare delle somme enunziate alla detta cauzione, oltre le altre condanne pronunziate dal presente decreto, a non vendere, dare, prestare, ne altrimenti disporre del congedo, ed atto di proprietà francese al medesimo uffizio, se il bastimento è preso dal nemico, brugiato, o perduto in qualunque altra maniera, venduto in parte, o in totalità ad uno straniero, e questo in un mese, se la perdita, o vendita della totalità, o parte del bastimento ha avuto luogo in Francia, o sulle coste di Francia, e in tre, sei, o nove mesi, secondo la distanza degl'altri luoghi di perdita, o vendita.

644 Nel medesimo caso, e nei medesimi termini li passi per il mediterraneo saranno dati all'uffizio.

645 *Art.* 17. Le vendite di parte del bastimento saranno iscritte nel di dietro dell' atto di proprietà francese dall'agente dell'uffizio, che ne terrà registro, ed al quale saran pagate sei lire per la suddetta iscrizzione nell'atto.

646 *Art.* 18. Qualunque vendita di bastimento, o di parte di bastimento conterrà la copia dell'atto di proprietà francese, e sarà fatta avanti ad un uffiziale pubblico, senza che sia percetto più di 15 soldi per diritto di registrazione, qualunque sia il prezzo di vendita.

647 *Art.* 19 I nomi del bastimento, e del porto al quale appartiene, saranno marcati nella sua poppa in lettere bianche di quattro pollici di altezza sopra un fondo nero. Resta proibito di cancellare, cuoprire, o cangiare i nomi del bastimento, o del porto sotto pena di tre mila lire di multa *in solidum* e personalmente contro il proprietario, consegnatario, agente, o capitano.

648 *Art.* 20. Se l'atto di proprietà francese è perduto, il proprietario, affermando la sincerità di questa perdita, ne otterrà un nuovo, osservando le medesime formalità e col peso della stessa sigurtà, offerta, dichiarazione, o diritti che il conseguimento del primo.

649 *Art.* 21. Se dopo la consegna dell'atto di proprietà francese il bastimento è cangiato nella sua forma, tonnellaggio, o in qualunque altra maniera, se ne otterrà uno nuovo, altrimenti il bastimento sarà reputato bastimento estero.

650 *Art.* 22. Dopo la pubblicazione del presente decreto, nessun bastimento francese potrà partire dal porto, e distretto al quale apparterrà, senza atto di proprietà francese, e congedo conforme al presente decreto.

651 *Art.* 23. L'agente dell'uffizio lascierà partire con un antico congedo, li bastimenti che non saranno nel porto, o distretto ai quali appartengono, esigendo un offerta, e cauzione del quarto del valore del bastimento, che questi atti siano presi all'uffizio, ove devono esserlo, in un termine che sarà fissato secondo la distanza del luogo, o la lunghezza del viaggio.

652 *Art.* 24. L'agente del porto in cui sarà il bastimento, trasmetterà, se ne viene ricercato, a quello del porto, o del distretto a cui appartiene il bastimento lo stato di descrizione, misurazione, o tonnellaggio del bastimento da esso certificato.

653 *Art.* 25. Sopra questo stato così certificato che sarà depositato all'uffizio del porto, o distretto al quale appartiene il bastimento, l'agente di questo uffizio riceverà dal proprietario del bastimento la cauzione, dichiarazione, offer-

ta, affermazione ordinata dal presente decreto, e consegnerà un atto di proprietà francese sull'esibizione del quale l'agente dell'uffizio del porto in cui sarà il bastimento gli darà un congedo.

654 *Art.* 26. Saranno pagate nove lire per l'atto di proprietà francese dei bastimenti sotto cento tonnellate, e sotto duecento; ventiquattro lire per i bastimenti di 200 tonnellate, e sotto 300 e di più sei lire per ciascun centinajo di tonnellate sopra 300. Si pagheranno sei lire per ciascun congedo.

655 *Art.* 27. Una metà del prodotto delle confische, e multe pronunziate dal presente decreto, dedotte le spese, sarà data al denunziatore, o agl'agenti dell' uffizio che sequestra, e che procede contro, l'altra metà sarà a profitto della repubblica.

656 *Art.* 28. Gl'atti di proprietà francese, e congedi saranno dentro le 24 ore dall'arrivo del bastimento depositati all'uffizio, e vi resteranno fino alla partenza.

657 *Art.* 29. I diritti di nolo d'ancoraggio, di fuochi, di lanterne, di rimorchiamento, di segni, di segnali, di caricamento, e scaricamento di zavorra, di passaggio dei ponti, di attraversamento, e tutti gl'altri di tal natura, sotto qualsivoglia denominazione, sono soppressi.

658 *Art.* 30. Li bastimenti francesi, sopra 30 tonnellate che vengono da un porto francese sull'Oceano, o da un porto francese sul mediterraneo pagheranno tre soldi per tonnellata, se essi vengono da un porto francese sull'Oceano in uno sul mediterraneo, e *viceversa* pagheranno quattro soldi per tonnellata.

659 *Art.* 31. Li bastimenti che vengono dalle colonie, e Banchi francesi in Asia, in Affrica, in America, in un porto di Francia, pagheranno sei soldi per tonnellata.

660 *Art.* 34. Il tonnellaggio dei bastimenti, sarà calcolato così: *dedurre della lunghezza del ponte maggiore li tre quinti del baglio: moltiplicare il resto per la larghezza del baglio; moltiplicare ancora con la metà della larghezza del baglio per la profondità delle cale, poi dividere per novantacinque; se il bastimento non ha che un ponte, moltiplicare la sua longhezza, e larghezza per la profondità della cala, e poi dividere per novantacinque.*

661 *Art.* 35. Li bastimenti esteri pagheranno per spese di spedizione, d'ingresso, e di uscita 18 lire, se essi sono di 200 tonnellate, o al di sotto; 36 lire, se sono al di sopra.

662 *Art.* 36. Li bastimenti francesi da trenta, a cinquanta tonnellate, pagheranno due lire; da 150 a trecento sei lire, al di là di 300 quindici lire.

663 *Art.* 37. Qualunque polizza, permesso, e certificato relativo ai carichi esteri, saranno pagati venti soldi; quelli per carichi francesi, dieci soldi.

664 *Art.* 38. Il registro per l'ingresso, e uscita dai bastimenti conterrà la data d'arrivo, o partenza in specie; il nome del bastimento, il nome del del Capitano, il numero degl'uffiziali, e marinari, la nazione della quale sono, il luogo d'arrivo, o destinazione, la data, e il numero del manifesto generale dei carichi che sarà firmato, e deposto dai Capitani nelle 24 ore dell'arrivo, e prima della partenza distintamente, ed oltre le dichiarazioni da farsi dai consegnatarj, e parti interessate al carico per pagare li diritti.

665 *Art.* 39. Gl'atti di proprietà francese saranno estratti dal Registro in cui sa-

ranno inserite le dichiarazioni di costruzzione, misuramento, e descrizione, e proprietà, ordinate dal presente decreto.

666 *Art.* 40. Il giorno 13 del decimo mese del secondo anno della Repubblica Francese, la stazione dei vascelli sarà modificata, secondo le nuove misure che saranno allora in vigore, e tutte le denominazioni relative ai pesi, e misure mentovate nel presente decreto, saranno riportate ai pesi, e misure uniformi per tutta la repubblica.

LXXXV.

DECRETO *dei 21 Settembre* 1793.

667 La convenzione nazionale, dopo avere inteso il rapporto del suo Comitato di salute pubblica. Decreta:

668 *Art.* 1. I trattati di navigazione, e di commercio esistenti tra la Francia, e le Potenze con le quali essa è in pace saranno eseguiti secondo la loro forma, e tenore, senza che siavi apportato verun cangiamento del presente decreto.

669 *Art.* 2. Dopo il primo Gennajo 1794 verun bastimento sarà riputato Francese, e non avrà diritto ai privilegj dei bastimenti Francesi, se non è stato costruito in Francia, o nelle Colonie, o altre possessioni di Francia, o dichiarato di buona presa fatta sull''inimico, o confiscato per contravvenzione alle Leggi della Repubblica, se egli non appartiene interamente a dei Francesi, e se gli Uffiziali, e tre quarti dell'equipaggio non sono Francesi.

670 *Art.* 3. Nessuna derrata, produzzioni, e mercanzie estere potranno essere importate in Francia, nelle Colonie, e possessioni di Francia, se non direttamente da bastimenti Francesi, o appartenenti agl'abitanti de' paesi, ove hanno origine, prodotto, o manifatture, o dai porti ordinarj di vendita, e di prima esportazione, gl'uffiziali, e tre quarti degl'equipaggi esteri essendo del paese, del quale il bastimento porta la bandiera, il tutto sotto pena di confisca dei bastimenti, e del carico, e di tre mila lire di multa in *solidum*, e personalmente contro i proprietarj, consegnatarj, ed agenti dei bastimenti, e del carico, il capitano, ed il tenente.

671 Li bastimenti esteri non potranno trasportare da un porto Francese ad un altro porto Francese veruna derrata, prodotto, o merce del suolo, prodotto, o manifatture di Francia, Colonie, o possessioni di Francia, sotto le pene espresse nell'articolo 3.

672 *Art.* 5. La Tariffa delle dogane nazionali sarà rifatta, e combinata con l'atto di navigazione, e col decreto che abolisce le dogane tra la Francia, e le Colonie.

673 *Art.* 6. Il presente decreto sarà immediatamente proclamato con solennità in tutti i porti, e Città di commercio della Repubblica, e notificato dal Ministro degl'affari esteri alle potenze con le quali la nazione Francese è in pace.

674 DECRETO *dei* 4. *Germile Anno II.* (24. Marzo 1794.)

Contravenzioni, sequestri, condanne, distribuzione del prodotto delle multe, e confische.

675 *Art.* 6. Qualunque persona ha diritto di sequestrare, ed arrestare per contravenzione alle leggi sulla navigazione, e sul commercio.

676 Ogni sequestrante, agente delle dogane, o no, avrà una metà del

prodotto delle multe, e confische; l'altrà metà sarà a profitto della repubblica.

677 *Art.* 7. In qualunque azione sopra un sequestro, le pruove di non contravvenzione sono a carico della persona che soffre il sequestro.

678 *Art.* 9. I rapporti di sequestro saranno soggetti al registro.

679 *Art.* 10. Il giorno susseguente al sequestro, il rapporto sarà trascritto nel registro dell'uffizio delle dogane il più vicino.

680 *Art.* 11. Le spedizioni, e tutti i documenti relativi ai bastimenti, carichi, e vetture del sequestro, saranno depositati all'uffizio.

681 *Art.* 15. Spirati i termini d'appello, e di vendita non sarà ammessa veruna repetizione, ed azione.

682 *Art.* 17. In prima istanza, e in appello, l'introduzione sarà verbale, per mezzo di semplice memoria, e senza spesa di giustizia da ripetersi nè da una parte, nè dall'altra.

683 *Art.* 18. L'agente dell'uffizio interporrà l'appello della sentenza del giudice di pace, se il sequestro non è dichiarato valido.

684 *Art.* Se vi è luogo alla procedura criminale, si seguiteranno le regole prescritte dal Codice penale, e le leggi sulla giustizia criminale.

685 *Art.* 21 Tutte le trasazioni, composizioni, permissioni di partire, e condonazioni, avanti, o dopo la sentenza, sono proibite, e dichiarate nulle.

686 *Art.* 22. Tutti i condannati in un sequestro sono solidalmente obbligati per la confisca, e per la multa.

787 *Art.* 23. Niun Giudice potrà moderare nè i diritti, nè la confisca, nè la multa, sotto pena di responsabilità personale.

LXXXVIII.

688 *Legge dei* 14. *Fruttidoro Anno III.* (31. *Agosto* 1795).

689 *Art.* 5. Nel caso in cui il sequestro non essendo dichiarato valido, l'Agenzia delle dogane interponesse appello dalla sentenza, i bastimenti, vetture, e cavalli sequestrati anche le merci sottoposto a deperimento, saranno restituite sotto buona cauzione, dopo la stima del loro valore. Se la restituzione alle condizioni di sopra non è richiesta dentro gl'otto giorni dalla data della sentenza, l'agenzia delle dogane potrà far procedere alla vendita nei tre giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta alla parte, o al suo domicilio, ovvero per mezzo di affissi alla porta della casa comunitativa, e a quella dell'uffizio. Questa vendita avrà luogo, o che la parte comparisca, o non comparisca; qualunque opposizione non é ammissibile.

690 *Art.* 6. L'appello dovrà esser notificato dentro gl'otto giorni della significazione della sentenza, senza previa citazione all'uffizio di pace, e di conciliazione; dopo questo termine non sarà ammissibile, e la sentenza sarà eseguita puramente, e semplicemente; la dichiarazione d'appello conterrà assegnazione a tre giorni davanti il tribunale civile nella giurisdizione del quale si troverà il giudice di pace che avrà proferito il giudizio, e il Tribunale sarà in obbligo di pronunziare nei termini fissati dalla Legge per gl'appelli dalle sentenze del Giudice di pace.

691 *Art.* 7. Se il sequestro è giudicato buono, e che non vi sia appello dentro gl'otto giorni della notificazione, il nono giorno l'agente dell'uffizio indicherà

la vendita degl'oggetti confiscati, per mezzo d'un affisso formato da esso, e attaccato tanto alla porta dell'uffizio, quanto a quella della sala d'udienza del giudice di pace che procederà alla vendita cinque giorni dopo.

692 *Art.* 8. Gl' oggetti sequestrati che saranno stati confiscati saranno venduti pubblicamente, e dopo l'apposizione d'affissi nella forma prescritta dall'articolo 7.

693 *Art.* 10. I tribunali di pace che prenderanno cognizione in prima istanza, dei sequestri, giudicheranno ugualmente in prima istanza le vertenze relative al rifiuto di pagare i diritti, alla non riproduzione delle bollette di transito, e gl'altri affari relativi alle dogane.

694 *Art.* 11. Qualunque sentenza emanata sopra un sequestro sarà notificata, o alla parte sequestrata, o all'agente indicato dal rapporto. Le notificazioni alla parte saranno fatte al suo domicilio, se essa ne ha uno reale, o eletto nel luogo dello stabilimento dell'uffizio; altrimenti a quelli dell'agente nazionale della comunità. Le notificazioni all'agenzia delle dogane saranno fatte al delegato.

695 *Art.* 12. Per mezzo delle disposizioni del presente Decreto il Titolo 6 della Legge dei 4 Germile è revocata in tutto ciò che potesse esservi contrario.

LXXXIX.

LEGGE dei 9 *Fiorile anno VII* (28 *Aprile* 1799).

TITOLO IV *Della Legislazione*.

696 *Art.* 1. Due Preposti dell'amministrazione delle dogane, o due altri cittadini francesi, bastano per provare una contravvenzione alle leggi relative alle importazioni, alle esportazioni, ed alla circolazione.

697 *Art.* 2. Quelli li quali procederanno ai sequestri, faranno condurre all'uffizio di dogana, in quanto lo permetteranno le circostanze, il più vicino del luogo dell'arresto, le merci, le vetture, i cavalli, ed i battelli inservienti ai trasporti, e distenderanno immantinente il loro rapporto.

698 *Art.* 3. I rapporti esprimeranno la data, e la causa del sequestro, la dichiarazione che ne sarà stata fatta all'incolpato, i nomi, la qualità, e la dimora dei sequestrati, e di quello incaricato delle inquisizioni; la specie, il peso, ed il numero degl'oggetti sequestrati; la presenza della parte alla loro descrizione, e l'intimazione che gli sarà stata fatta di assistervi: il nome, e la qualità del custode, il luogo della compilazione del rapporto, e l'ora in cui sarà terminato.

699 *Art.* 4. Nel caso in cui il motivo del sequestro si ravvolgerà sulla falsità, o sull'alterazione delle spedizioni, il rapporto esprimerà il genere di falsità, le alterazioni, o sopracarichi.

700 Le dette spedizioni firmate, e contrassegnate dai sequestranti, col *non varietur*, saranno annesse al rapporto, che conterrà l'intimazione fatta alla parte di firmarle, e la sua risposta.

701 *Art.* 5. Sarà offerto di levare il sequestro, sotto buona sigurtà, oppure deponendo il valore delle navi, dei battelli, delle vetture, dei cavalli, e degl' equipaggi sequestrati per altra causa che per proibizione di merci il cui consumo è proibito, e questa offerta, come pure la risposta della parte sarà mentovata nel rapporto.

702 *Art.* 6. Se l'incolpato sarà presente, il rapporto esprimerà che gli è stato letto, che è stato interpellato di formarlo, e che ne ha ricevuto immantinente copia, concitazione di comparire nello spazio di ore 24 avanti il giudice di pace del Circondario.

703 In caso di assenza dell'incolpato, la copia sarà affissa nel medesimo giorno alla porta dell'uffizio.

704 Questi rapporti, queste citazioni, e questi affissi dovranno essere fatti tutti li giorni indistintamente.

705 *Art.* 7. Quando vi sarà motivo di fare un sequestro in qualche casa, vi sarà fatta la descrizzione, e vi sarà disteso il rapporto. Quelle merci, il cui consumo non è proibito, non saranno rimosse, purchè la parte dia sigurtà per il loro valore. Se la parte non fornirà sigurtà, oppure se si tratterà di oggetti proibiti, le merci saranno trasportate all'uffizio il più vicino.

706 *Art.* 8. Riguardo ai sequestri fatti sopra bastimenti di mare a ponte, allorchè non potranno essere subito scaricati, li sequestranti porranno li sigilli sopra i boccaporti dei bastimenti. Il processo verbale che sarà steso a proporzione che sarà scaricato, farà menzione del numero, delle marche, e dei numeri delle balle, delle casse, e delle tonnellate. La minuta descrizione non sarà fatta che all'uffizio in presenza della parte, o dopo averla intimata di assistervi; glie ne sarà data una copia ad ogni sessione.

707 Saranno posti li sigilli sulle porte, ed il piombino, ossia il sigillo sulle casse, o sulle balle, ogni qualvolta la descrizione sarà differita ad un altra Sessione.

708 *Art.* 9. Li rapporti non sono dispensati dalla registrazione, se non quando non vi sarà uffizio sulla Comune del deposito delle merci, nè in quello in cui è posto il Tribunale che deve giudicare la causa, nel qual caso il rapporto sarà riveduto nel giorno in cui sarà terminato, o nel giorno susseguente prima di mezzo giorno dal giudice del luogo, ovvero, in mancanza di esso, dall' agente municipale.

709 *Art.* 10. I rapporti saranno affermati da due sequestranti almeno, avanti il giudice di pace, oppure ad uno dei di lui assessori, nel termine prescritto per comparire. L'affermazione esprimerà che è stato letto agl'affirmanti.

710 *Art.* 11. I rapporti così distesi, ed affermati saranno creduti sino a tanto siano attaccati come falsi.

711 I Tribunali non potranno ammettere contro i detti rapporti, altre nullità, se non se quelle che risulteranno dalla ommissione delle formalità prescritte nei dieci precedenti articoli.

712 *Art.* 12. Quegli il quale vorrà accusare di falso un rapporto sarà tenuto di farne la dichiarazione in iscritto, o per via di procuratore speciale con procura rogata da notaro, al più tardi all'udienza accennata dall'intimazione di comparire avanti al Tribunale che dovrà giudicare in contravenzione; dovrà nei tre seguenti giorni fare nella cancelleria del detto Tribunale il deposito dei mezzi che ha di provare il falso, e dei nomi, e qualità dei testimonj che vorrà far sentire; il tutto sotto pena di perdita di diritto dell'iscrizzione di falso.

713 Questa dichiarazione sarà ricevuta, e firmata dal giudice e dal cancelliere, in caso che il dichiarante non sapesse scrivere, nè firmare.

714 *Art.* 13. Nel giorno indicato per la comparsa, il giudice ascolterà la parte, se si presenterà, e sarà tenuto di pronunziare subito la sentenza.

715 Se le circostanze del sequestro rendessero necessaria una dilazione, questa non potrà oltrepassare tre giorni, ed in questo caso la sentenza di dilazione, autorizzerà di vendere provisoriamente le merci soggette a guastarsi, ed i cavalli sequestrati per aver servito al trasporto di esse.

716 *Art.* 14. La dilazione della citazione per appello, fissata a tre giorni nell' articolo VI della Legge dei 4 fruttifero anno III (21 Agosto 1795) sarà accresciuta di un giorno per ogni due miria metri di distanza fra la comune in cui è stabilito il Tribunale di pace, e quella in cui risiede il Tribunale civile.

717 *Art.* 15. Allorchè la rimozione del sequestro sugl'oggetti sequestrati per contravvenzione alle Leggi la cui esecuzione è affidata all'Amministrazione delle dogane, sarà accordata da sentenze, contro le quali si potrebbe ricorrere in cassazione, la consegna di essi non sarà fatta a quei, a pro de'quali le dette sentenze saranno state pronunziate, se non avranno dato prima buona, e bastante sigurtà del loro valore; la rimozione del sequestro non potrà mai essere accordata per quelle merci, il cui ingresso è proibito.

719 *Art.* 16. Quando il sequestro non ha fondamento, il proprietario delle merci ha diritto ad un interesse d'indennità a ragione di uno per cento al mese del valore degl'oggetti sequestrati, dal momento del sequestro, sino a quello della consegna, o dell'offerta, che glie ne sarà fatta. E' espressamente proibito ai giudici di scusare li contraventori sull'intenzione.

720 *Art.* 17. E' espressamente proibito di rilasciare nulla sulle confische, e multe per contravenzione alla legge dei 10 Brumale anno V (31 Ottobre 1796) nè per quelle incorse per introduzione di merci proibite, o fraudando il dazio, e negl'altri casi la legge dei 23 Brumale anno III (13 Novembre 1794) non potrà essere eseguita, quando sarà intervenuta una sentenza definitiva.

721 *Art.* 18. Mediante le disposizioni espresse nel presente titolo, il titolo 10 della legge dei 22 Agosto 1791 l'articolo 19 del titolo VI di quella dei 4 Germile anno II 24 Marzo 1794, e gl'articoli 1, 2, 3, 4, e 9 di quella dei 14 Fruttifero anno III (31 Agosto 1795) sono abrogati.

Firmato - *Heurtault Lamerville*, presidente ec.

Intesa la seconda lettura, il consiglio degl'anziani approva la risoluzione sopra espressa. Li 9 Fiorile anno VII della repubblica francese (28 Aprile 1799).

Firmato - *Dedelay*, presidente ec.

XC.

722 LEGGE *Dei* 13 *Fiorile anno XI* (3 Maggio 1803).

723 *Art.* 1. Li tribunali particolari stabiliti in esecuzione della legge dei 18 Piovoso anno IX (7 Febrajo 1891) e nei dipartimenti nei quali non ne sono stati stabiliti, il tribunale speciale creato dalla legge dei 23 Fiorile anno X (13 Maggio 1802) giudicheranno esclusivamente il delitto di contrabando con sedizione, e porto d'armi, nelle loro respettive giurisdizioni.

724 *Art.* 2. Sono merci di contrabando quelle la cui importazione, od esportazione è proibita, oppure quelle, le quali essendo soggette al dazio, e non potendo circolare nell'estensione del territorio sommesso alla polizia delle

dogane, senza ricevute, bollette di transito, o polizze di tratta, sono ivi trasportate, e sequestrate, senza di queste spedizioni.

725 *Art.* 3. Il contrabando è fatto con sedizione, e porto d'armi, quando è fatto da tre persone, o più, e che nel numero, una di esse, o più hanno armi scoperte, o celate, come fucili, pistole, ed altre armi da fuoco, sciable, spade, pugnali, mazze, e qualsivoglia altro stromento da taglio, da punta, o contundente.

726 Non sono reputate armi le canne ordinarie, senza dardo, nè ferramenti, nè li coltelli che si chiudono, e che servono abitualmente negl'usi ordinarj della vita.

727 *Art.* 4. Qualunque contrabandiere con sedizione, e porto d'armi, ed i loro complici, saranno puniti di morte.

728 Sono complici, e puniti come li contrabandieri gl'assicuratori del contrabando.

729 Sono parimente complici, e puniti come tali, quelli li quali scientemente avessero favoriti, o protetti li colpevoli nei fatti che hanno preparato, o seguito il contrabando; ma se essi ignorassero che era fatto con sedizione, e porto d'armi, saranno soltanto condannati alle pene dei ferri per anni 15 al più, ed anni 10 al meno, secondo la gravità delle circostanze.

730 *Art.* 5. Li tribunali potranno, quando li contrabandieri non si saranno serviti dell'armi, pronunziare soltanto contro di essi la pena espressa nell'ultimo paragrafo del precedente articolo contro coloro che avessero favorito, o protetto il contrabando, non sapendo che fosse fatto con sedizione, e porto d'armi.

731 *Art.* 6. Tutti li preposti delle dogane, e tutte le persone incaricate di assisterli, che fossero convinte di aver favorite le importazioni, o l'esportazioni d'articoli di contrabando, eziandio senza sedizione, e porto d'armi, saranno puniti della pena dei ferri, la quale non potrà essere proferita nè per meno di anni cinque, nè per più di quindici. Saranno puniti con la pena espressa nel superiore §. 1°. dell'art. 4, se il contrabando che avranno favorito sarà stato fatto con sedizione, e porto d'armi.

732 Il processo dei delitti dei preposti delle dogane, e delle altre persone incaricate di dar loro ajuto è in ogni caso attribuito ai tribunali particolari, giusta l'articolo 1°. della presente legge.

733 *Art.* 7. Le istanze, la formazione del processo, ed i giudizj dei delitti mentovati nei precedenti articoli avranno luogo, giusta le disposizioni del titolo III della legge dei 18 Piovoso anno IX (16 Febrajo 1801) intorno allo stabilimento dei tribunali particolari.

734 *Art.* 8. Tutti quelli che trovansi ora carcerati a motivo dei detti delitti, saranno, datando dal giorno della pubblicazione della presente legge, giudicati da un tribunale particolare; in conseguenza tutti i giudici saranno tenuti di mandare avanti ad esso i carcerati, insieme con le scritture, gl'atti, e le procedure già cominciate, e però, in caso di condanna, il tribunal particolare non potrà applicare, per i delitti anteriori alla pubblicazione della presente, che le pene pronunziate dalle leggi precedenti.

735 Non è d'altronde nulla innovato alle leggi relative al contrabando, le

quali continueranno ad essere eseguite in tutte quelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge . Collazionato ec.

Parigi li 13 Fiorile anno XI della repubblica francese (3 Maggio 1803).

Firmato - *Vienot Vaublanc* , presidente ec.

Sia la presente legge munita del sigillo ec.

S. Cloud li 23 Fiorile anno XI della repubblica (13 Maggio 1803)

Firmato - BUONAPARTE *primo console*

XCI.

736 DECRETO *dei* 29. *Termidoro Anno XI.* (17 *Agosto* 1803.).

737 *Art.* 1. Il Direttore Generale delle dogane potrà in avvenire autorizzare la traduzione in giudizio degl'Agenti che gli sono subordinati .

738 *Art.* 2. Il gran Giudice Ministro della Giustizia , ed il Ministro delle Finanze sono incaricati , ciascuno in ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente Decreto , che sarà inserito nel bollettino delle Leggi .

XCII.

739 La Consulta Straordinaria per li Stati Romani .

Veduto il Decreto Imperiale del 1°. Febbrajo scorso , relativo al servizio , ed all'introduzione delle dogane Imperiali nelli Stati Romani .

La Lettera del Direttore in Capo dell'Organizzazione sull'epoca in cui le dogane Imperiali potranno cominciare il loro servigio - Ordina -

TITOLO I. *Del modo di porre in attività il Regime delle Dogane Imperiali nelli Stati Romani* .

740 *Art.* 1. Il Decreto Imperiale del dì 1°. Febbrajo scorso , relativo all'introduzione del Regime delle Dogane negli Stati Romani sarà pubblicato per mezzo del bollettino .

741 *Art.* 2. In esecuzione di detto Decreto , l'Amministrazione , e la tariffa delle dogane Romane , saranno rimpiazzate principiando dai 15. Marzo corrente dalla tariffa , e dall'Amministrazione delle Dogane Imperiali a Roma , sulle coste , e sulle frontiere dei regni d'Italia , e di Napoli .

TITOLO II. *Disposizioni transitorie* .

742 *Art.* 3. Li 14. Marzo corrente alle 4. della sera i posti delle dogane Romane stabiliti pel commercio esterno in Roma , e sulla costa , o sulle frontiere , cesseranno da qualunque servigio . Saranno immediatamente rimpiazzati dalli posti delle dogane Imperiali .

743 *Art.* 4. Gl'edifizj , mobili , ed utensilj inservienti all'uso delle Dogane de' confini , saranno tosto rimessi alli preposti delle nuove dogane sovra ciascuno dei detti punti .

744 Questa remissione verrà fatta sulla frontiera , e sulla costa colla partecipazione del *M ire* di cadauna Comune in cui saranno stabilite nuove brigate ; degl'oggetti rimessi se ne formerà Processo Verbale di descrizione dal Governatore delle dogane Romane , e dal Capo del nuovo posto in doppio originale , ed in presenza del *Maire* suddetto . Uno degl'originali si trasmetterà al Referendario incaricato delle Finanze , l'altro rimarrà in potere delle nuove dogane .

745 Il Processo Verbale farà menzione espressa di questa remissione .

746 *Art.* 5. Le disposizioni dell'Articolo precedente saranno eseguite in Roma

colla partecipazione, e sorveglianza di un Commissario Delegato a quest'effetto dal Prefetto del Dipartimento del Tevere.

La Computisteria Generale delle Dogane adempirà alle funzioni di Governatore.

747 *Art.* 6. Immediatamente prima di procedere alla remissione de'suddetti oggetti, li registri, libri, e carte dei diversi uffizj delle dogane Romane saranno presentati al *Maire* dal Capo di cadauno dei suddetti offizj.

748 Il *Maire* li approverà a piè dell'ultimo atto trascritto, e li sigillerà immantinente, per essere senza dilazione trasmessi dall'antico Governatore alla Computisteria Generale.

749 *Art.* 7. Li denari esistenti in cassa, verranno riconosciuti, e contati in presenza del *Maire*, e subito passati alla Depositeria Generale dal Cassiere, sotto pena di esservici corporalmente astretto.

750 *Art.* 8. Si formerà dal *Maire* il Processo verbale di tutte le sopraespresse operazioni colla partecipazione del Governatore, e del Cassiere per essere immediatamente diretto al Referendario incaricato delle Finanze.

751 *Art.* 9. Le merci introdotte sotto le tariffe delle dogane Romane, ed esistenti nelli diversi uffizj al momento della remissione del servigio, saranno riconosciute, e verificate per mezzo dello stesso Processo verbale. Il *Maire* farà sigillare in presenza di due capi dell'antico, e nuovo uffizio le balle, baulli, e casse contenenti li detti effetti, e merci, e le lascierà provvisoriamente in custodia degl'Impiegati delle dogane Imperiali.

752 *Art.* 10. Nella città di Roma, tutte le operazioni di sopra indicate verranno fatte colla partecipazione del Commissario nominato dal Prefetto, e sotto la di lui immediata direzione.

753 Le merci che esistono in deposito nei magazzini della suddetta città, e che provengono dalla Francia, dopo di essere state sigillate, saranno lasciate in custodia di un'antico impiegato delle Dogane Romane che sarà delegato dal Computista Generale, e verranno poste in un luogo particolare dipendente della fabbrica, ove e se attualmente esistono. Le altre che provengono dall Stati esteri, saranno messe alla disposizione delle dogane Imperiali, premesso l'inventario.

754 *Art.* 11. Le pigioni delle fabbriche occupate dalle antiche dogane, e che saranno cedute alle nuove, resteranno a carico di queste ultime a decorrere dal detto giorno 15. Marzo corrente.

755 *Art.* 12. Nella consegna che si effettuerà in Roma, non saranno comprese, se non se le sole fabbriche, ed utensili inservienti all'uso delle dogane dei confini, dovendo il di più restare a disposizione dell'Amministrazione dei diritti di entrate riscossi sul consumo.

TITOLO III.

Della soppressione del Regime delle Dogane, sulle frontiere della Toscana.

756 *Art.* 13. Incominciando dai 10. Marzo corrente il regime delle dogane sulle frontiere della Toscana rimarrà soppresso.

757 *Art.* 14. Per conseguenza il Prefetto del Dipartimento del Trasimeno nominerà subito due Commissarj incaricati di effettuare la soppressione sulle dette frontiere.

758 *Art.* 15. Li Commissarj si distribuiranno li differenti burò della sudetta frontiera, e si recheranno in ciascuno di quei che gli saranno toccati.

759 Si faranno li medesimi presentare li registri, e carte, mobili, e utensili esistenti in cadaun Burò, e ne formeranno Processo verbale descrittivo, contradittoriamente coi Governatori, o Sotto Governatori.

760 Essi soscriveranno in loro presenza li libri, e registri, che sigillati li invieranno alla Coputisteria generale in Roma.

761 Inoltre ne daranno discarico ai Governatori, e Sotto-Governatori.

762 *Art.* 16. I danari che esisteranno nella cassa, sarà contato, e riconosciuto in presenza dei Commissarj, ed a questi consegnati mediante ricevuta, per essere da essi passati alla Depositeria generale.

763 *Art.* 17 Li Commissarj saranno autorizzati a far pagare coi fondi rinvenuti nella cassa, il soldo, e lo stipendio, secondo il solito per il mese di Marzo corrente.

764 *Art.* 18. Li Commissarj formeranno Processo verbale di tutte le dilapidazioni che si fossero potute commettere, e prenderanno nel luogo tutte le informazioni necessarie, per conoscere, e far processare quelli che se ne saranno resi colpevoli.

765 *Art.* 19. Le fabbriche che appartengono ai particolari, e locate pel servigio delle dogane, saranno consegnate dai Commissarj ai proprietarj delle medesime.

Il fitto delle fabbriche suddette resterà annullato dalla fine del corrente mese.

766 *Art.* 20. Li mobili, utensili, ed effetti saranno rimossi per ordine dei Commissarj nei luoghi di deposito, che essi avranno indicati, e posti sotto la guardia di un custode particolare, fino a tanto che ne sia stato diversamente disposto.

767 *Art.* 21. Li Commissarj renderanno conto delle loro operazioni al Prefetto del Trasimeno, e rimetteranno ad esso in doppia minuta li Processi verbali, che ne avranno formati.

768 *Art.* 22. Il Prefetto renderà conto dal canto suo al referendario delle Finanze, e gl'invierà una delle minute dei suddetti Processi verbali.

XCVI.

769 *Estratto delle minute di Segreteria di Stato.*

Dal Palazzo delle Thuileries il 1°. Febbrajo 1810.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

TITOLO I

Dell'organizzazione degl'Offizj, e Brigate delle dogane nelli Stati Romani.

770 *Art.* 1. Gl'uffizj, e le brigate delle dogane saranno stabilite, ed organizzate sulle coste, e frontiere di terra nelli Stati Romani, conforme allo stato annesso al presente Decreto.

771 *Art.* 2. Le spese relative alle pigioni, e spese di Burò, Corpi di Guardia, imbarchi, registri, impressioni, pesi, bilancie, ed altri oggetti necessarj,

saranoo fissate ulteriormente sullo Stato che si formerà dal nostro Ministro delle Finanze.

772 *Art.* 3. Tutte le fabbriche, mobili, ed utensili impiegati pel servigio delle dogane Romane tanto in Roma, quanto sulle coste e frontiere delli Stati suddetti, si metteranno indilatamente a disposizione nelle nostre dogane Imperiali.

773 *Art.* 4. Tutte le Leggi dell'Impero che riguardano l'importazione, ed esportazione, come pure la navigazione, saranno in vigore nelli Stati Romani, incominciando dal 1°. del mese di Marzo 1810.

TITOLO II. *Del Magazzino di Deposito di Roma.*

774 *Art.* 5. Vi sarà in Roma un magazzino di deposito reale per le merci straniere non proibite, tanto se vengono spedite dai magazzini di deposito di Civita Vecchia, Livorno, e Firenze, quanto dal Regno d'Italia, e Napoli, o che arriveranno direttamente per mare passando pel Tevere.

775 Questo magazzino di deposito sarà posto in un locale conveniente, somministrato dal commercio. La sua durata sarà di un'anno, prima dello spirare dell'anno, dovranno le merci essere dichiarate pel consumo, ovvero mandate all'estero.

776 *Art.* 6. Le merci spedite dai magazzini di deposito di Livorno, Firenze, e Civitavecchia, o dai regni d'Italia, e di Napoli pel magazzino di deposito in Roma, saranno poste sotto piombo tanto nell'uffizio delle dogane di Livorno, Firenze, e Civitavecchia, quanto in quei situati sulle frontiere dei regni sudetti, li quali saranno aperti al transito, ed accompagnati con bollette di transito, le quali in dettaglio indicheranno la quantità, e specie, come pure il peso, il numero, o la misura delle balle, casse, barili ec.

777 *Art.* 7. Le merci estere che arriveranno pel Tevere, a destinazione del magazzino di deposito di Roma, o a destinazione dei regni di Napoli, e d'Italia, saranno verificate, e pesate alla dogana di *Ripa Grande*, situata sul fiume all'estremità della città, e spedite sotto piombo, e con bolletta di transito, per detto magazzino di Deposito, o in transito pei regni d'Italia, e di Napoli.

778 *Art.* 8. Nel momento in cui le merci arriveranno al magazzino di deposito, o negl'uffizj aperti al transito, i preposti delle dogane dopo aver riconosciuto lo stato dei piombi, e delle funi, procederanno alla verificazione di tutte le merci.

779 Se nelle quantità enunciate sulle bollette di transito saravvi eccesso, o *deficit*, ovvero sostituzione di una merce ad un altra, le persone obbligate incorreranno nelle pene comminate dalle Leggi dell'Impero.

780 *Art.* 9. Immediatamente dopo la verificazione delle merci destinate pel magazzino di deposito, esse saranno notate in un registro; ogni proprietario, o depositario si obbligherà per la sicurezza dei diritti in calce di ogni registrazione che lo riguarderà.

781 *Art.* 10. Le merci depositate nel magazzino di Roma potranno essere dichiarate, sia pel magazzino di deposito di Livorno, o Firenze, o sia pei regni d'Italia, e di Napoli. Nel primo caso essi pagheranno i diritti della Tariffa Francese. Nel secondo essi si spediranno sotto piombo, e bollette di transi-

to , le quali saranno scaricate negl'offizj aperti al transito , ed in quelli di Firenze , e di Livorno , secondo la destinazione fissata alle merci .

782 *Art.* 11. Tutte le merci introdotte , ed asportate sul Tevere , pagheranno i diritti ai quali esse sono soggette , secondo la tariffa Francese alla dogana di Ripa grande , situata sul fiume all'estremità della città di Roma .

783 *Art.* 12. I Capitani , o padroni dei bastimenti , li quali verranno a Roma pel Tevere , dovranno fare vidimare il loro manifesto alla dogana dell'Isola detta *Capo due Rami* , e saranno obbligati di ricevere al loro bordo , uno , o due Preposti , e di pagare ad ognuno di essi un franco , e venti centesimi per la loro spesa di guida.

784 *Art.* 13. I Capitani , o padroni i di cui bastimenti fossero di un tonnellaggio troppo forte per navigare nel Tevere dovranno presentare i loro manifesti alle dogane di *Capo due Rami* , far ivi le dichiarazioni , e prendere nello stesso luogo un permesso di scaricare il loro carico su dei battelli . Tali scarichi si faranno sotto la vigilanza dei Preposti delle dogane , ed i battelli saranno accompagnati con bollette di transito per assicurare l'arrivo delle merci alla dogana di Ripa Grande .

TITOLO III. *Del Magazzino di Deposito di Civitavecchia.*

785 *Art.* 14. Vi sarà in Civitavecchia un magazzino di deposito di merci straniere . proibite , e non proibite , eccetto quelle provenienti dalle fabbriche , dalle Colonie , e dal commercio d'Inghilterra , le quali sono formalmente escluse ; Questo magazzino di deposito sarà situato in un locale convenevole che sarà fornito dal commercio ; la sua durata sarà di un anno .

786 *Art.* 15. Le merci proibite , che saranno poste nel suddetto magazzino di deposito , dovranno asportarsi di bel nuovo per mare .

787 Quelle che sono permesse , e che ne saranno estratte per consumo , pagheranno i diritti alla dogana di Civitavecchia . Le merci destinate pei magazzini di deposito di Roma , Firenze , Livorno , o pel Regno di Napoli , o d'Italia saranno spedite sotto piombo , e bolletta di transito .

TITOLO IV. *Del Transito .*

788 *Art.* 16. Le mercanzie spedite in transito , sia dal Regno di Napoli , entrando per il burò di Terracina , sia per i magazzini di fermata di Roma , di Civitavecchia , o della dogana di Ripa Grande con destinazione pel Regno d'Italia saranno accompagnate con bollette di transito , ed usciranno per il Burò di *Pietra Mala* , se sieguono la strada di Bologna ; Per il burò di *Abetone* , se sono dirette verso Modena , e per Foligno , se sono destinate per la marca di Ancona , e per il Ducato di Urbino .

789 *Art.* 17. Le mercanzie che saranno spedite, tanto dal Regno d'Italia , entrando per il Burò di *Pietra Mala* , di *Abetone* , e di *Foligno* , quanto da' magezzini di deposito di Civitavecchia , di Roma , e della dogana di *Ripagrande* , con destinazione del Regno di Napoli , usciranno pel Burò di Terracina in cui si darà discarico delle bollette di transito .

790 *Art.* 18. Le disposizioni del trattato di commercio fra la Francia , ed il Reguo d'Italia conchiuso a Parigi li 20. Giugno 1808. avranno la loro esecuzione per li Stati Romani come per le altre parti dell'Impero .

791 *Art.* 19. Il nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia , ed il nostro Mini-

stro delle Finanze, sono incaricati ognuno in ciò che li riguarda dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE ec.

CI.

La Consulta Straordinaria ec.

792 Considerando che interessa di far conoscere agl'abitanti delli Stati Romani, ed alle autorità specialmente incaricate di garantire la riscossione dei diritti di dogana, le formalità da osservarsi nei processi Verbali dei Preposti, e quelle che i medesimi possono ommettere, senza incorrere nella pena di nullità, Ordina:

793 La sentenza della Corte di Cassazione del dì 15. Pratile Anno VIII. (4. Giugno 1800.) intorno alle formalità relative ai processi Verbali dei Preposti delle dogane sarà trasmessa officialmente ai diversi Tribunali dei due Dipartimenti dal Referendario incaricato del Dipartimento della Giustizia.

CII.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

794 Saranno pubblicati per mezzo del Bollettino gl'Articoli 23. del Titolo X. della Legge dei 22. Agosto 1791, e 4°. del Decreto dei 15. Agosto 1793. sulle Dogane.

CIII.

Estratto della Legge dei 22. *Agosto* 1791.

TITOLO X. Dei Sequestri, e Processi Verbali.

795 *Art.* 23. I Preposti dell'Amministrazione saranno sottoposti per la formazione de'loro processi verbali alle sole formalità di sopra prescritte; esse saranno osservate sotto pena di nullità dei processi verbali, e sequestri. Nel caso pertanto che le merci fossero della classe di quelle proibite all'ingresso, la confisca verrà fatta sull'istanza del Commissario Regio, ma senza che possa pronunciarsi alcun'ammenda.

CIV.

Estratto della Legge dei 15. *Agosto* 1793. *sullo stesso oggetto.*

796 *Art.* 4. La disposizione dell'articolo 23. del Titolo X. della Legge sopracitata, relativa agl'oggetti proibiti all'ingresso, sarà eseguita rispetto a quelli, la cui sortita è proibita; In conseguenza nel caso in cui, per ragione di mancanza di forma vi fosse luogo d'annullare un processo verbale che contenesse un sequestro d'oggetti proibiti alla sortita, viene ingiunto al Commissario Nazionale di domandarne subito la confisca, che sarà pronunziata nella medesima udienza senza ammenda.

CV.

797 Stato delle Cauzioni che devono prestare gl'Impiegati nell'Amministrazione delle Dogane - Vedi - *Contribuzioni* N°. 210. 211.

CVI.

DECRETO. *Dal Palazzo di Compiègne li* 18. *Settembre* 1811.

798 NAPOLEONE Imperatore de'Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Visto 1°. il nostro Decreto Imperiale dei 20 Novembre relativo alla vendita di cavalli, muli, ed altri mezzi da trasporto sequestrati per contravenzio-

ne alle Leggi, e regolamenti sul Sale; 2°. il nostro Decreto Imperiale dei 18 Ottobre 1810 portante l'erezione dei tribunali incaricati della punizione del frando, e del contrabando in materia di dogana (19); 3°. il nostro decreto Imperiale dei 18 Giugno 1811 concernente il regolamento per l'amministrazione della giustizia in materia criminale di polizia correzionale, e di semplice polizia, e tariffa generale delle spese.

Sentito il nostro consiglio di stato,

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

799 *Art.* 1. In caso di sequestro di cavalli, muli, ed altri mezzi qualunque da trasporto di merci in contravenzione alla legge sulle dogane, la cui cessione sarà stata offerta sotto cauzione per processo verbale, e non sarà stata accettata dalla parte, si procederà con la dilazione di otto giorni al più tardi dalla data del detto processo verbale alla vendita per incanto degl'oggetti sequestrati, sotto la vigilanza dell'amministrazione delle dogane, in virtù del permesso del giudice di pace il più vicino, o del giudice d'istruzione.

800 Colla stessa dilazione, e con la stessa permissione si procederà alla vendita degl'oggetti di consumo che non potranno essere conservati, senza correre il rischio di deterioramento, salvo però l'esecuzione degl'articoli 25, e 26 del nostro decreto imperiale dei 18 Ottobre 1810 in ciò che riguarda le merci proibite (20).

801 *Art.* 2. L'ordine di permissione di vendita sarà intimato entro la giornata alla parte sequestrata, se essa ha un domicilio reale, o eletto nel luogo dello stabilimento del burò della dogana, e in difetto di domicilio cognito al maire della comune con dichiarazione che si procederà immediatamente alla vendita, tanto in assenza, che in presenza, atteso il pericolo del ritardo,

802 L'ordine del giudice di pace, o del giudice d'istruzione, sarà eseguito non ostante appello, o opposizione.

803 *Art.* 3. Il prodotto della vendita sarà depositato nella cassa della dogana per disporne come sarà stabilito definitivamente dal tribunale incaricato di pronunciare sul sequestro,

804 *Art.* 4. Riguardo il giudizio del fondo, non vien derogato alle disposizioni del nostro decreto dei 18 Ottobre 1810.

805 *Art.* 5. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda dall'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE

CVII.

Dei 5 *Settembre* 1792,

806 *Art.* 4. Li tabacchi presi su persone incognite, e non riclamati potranno vendersi tre giorni dopo la notificazione fatta al procuratore del comune, e l'affisso delle sentenze di confisca. Il prodotto netto della vendita, sarà distribuito, senza indugio a quelli che hanno arrestato que'tabacchi, e divisi giusta le regole stabilite, o da stabilirsi,

(19) Vedi - *Tribunale delle Dogane* dal Num. 1. al 46.

(20) Vedi - *Idem* N. 39. e 40.

807 *Art.* 5. Qualora più sequestri di tabacchi saranno stati fatti separatamente su persone incognite nella giurisdizione di uno stesso tribunale di distretto, e che il valore di ciascuna partita sequestrata non oltrepasserà 50 lire in danaro, l'amministrazione potrà dimandarne la confisca con una sola istanza, la quale conterrà l'estimo di ogni partita di tabacco; si pronunzierà sulle dimande predette con una sola, e medesima sentenza.

808 *Art.* 6. Le disposizioni dei due articoli precedenti, saranno eseguite, riguardo a tutti li sequestri fatti sopra persone incognite, di effetti che non saranno stati reclamati (21).

CVIII.

Legge dei 3 *Aprile* 1793.

809 *Art.* 1. Il trasporto delli stracci fuori della repubblica è vietato.

810 *Art.* 2. Niun magazzino di deposito, nè circolazione delle dette materie non potrà effettuarsi nella estensione di tre leghe dalle frontiere sia di terra, ovvero di mare, senza che si giustifichi per via di una polizza di transito la loro destinazione per l'interno della repubblica.

811 *Art.* 3. Tutti li stracci presi nella estensione di tre leghe delle frontiere, o di terra, o di mare che circoleranno senza simili formalità, saranno sequestrati, e confiscati.

812 *Art.* 4. I preposti alle dogane sono incaricati, sotto la vigilanza de' corpi amministrativi della esecuzione del presente decreto (22).

CXX.

Legge dei 15 *Agosto* 1793.

813 *Art.* 3 Le guardie nazionali, la gendarmeria, le truppe di linea, e tutti i pubblici impiegati possono fermare, e sequestrare le derrate, e merci che entrano nel territorio della repubblica, o ne sortono trasgredendo le leggi relative alle dogane, coll'obbligo di trasportare gl'oggetti sequestrati direttamente, e senza indugio all'uffizio più vicino delle dette dogane, e salvo il diritto di fare il rapporto del sequestro, conformemente all'art. 20 del titolo X della legge dei 22 Agosto 1791 (23); la confisca delle merci, e degl' altri effetti in tal modo sequestrati sarà pronunziata sull'istanza degl'amministratori delle dogane, accompagnata di una multa che in tutti li casi di proibizione eziandio di deposito delle materie atte alla fabricazione della carta, e delli loro circolazione sarà di 500 lire in conformità dell'articolo 1 del titolo V della detta legge

814 *Art.* 4 La disposizione dell'articolo 27 del titolo X della legge di sopra citata relativa agl'oggetti di proibizione all'ingresso, sarà eseguita, rispetto a quelli, la cui sortita è vietata. Per conseguenza nel caso in cui a motivo di un difetto di formalità, vi fosse luogo ad annullare un processo verbale di sequestro di oggetti proibiti alla sortita, il commissario nazionale sarà tenuto di far subito istanza per la loro confisca, la quale sarà pronunziata alla stessa udienza, senza multa.

815 *Art.* 5. Tutte le sentenze emanate sulli sequestri fatti per frode, o trasgres-

(21) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 6 Marzo 1812.

(22) *Idem*

(23) Vedi il superiore Num. 795.

sione, qualunque siasi il valore degl'oggetti sequestrati, saranno soggetti all' appello. Riguardo a quelle di confisca di merci, o derrate proibite all'ingresso, od alle sortite, l'appello dovrà interporsi entro il mese della intimazione delle dette sentenze e posto in istato di essere giudicato nel mese susseguente; il termine per appellarsi, o quello per far giudicare l'appello essendo trascorso, la condanna sarà riputata definitiva; la multa, ed il prezzo degl'effetti confiscati, saranno ripartiti tra i preposti dell'amministrazione, ed altri che avranno proceduto al sequestro, deducendo un sesto da riservarsi alla nazione per far fronte alle spese di procedura (24).

CX.

Legge dei 21 *Settembre* 1793.

816 *Art.* 1. Le patenti di bastimenti con bandiera francese saranno presentate, e depositate nell'uffizio delle dogane nazionali in uno col titolo di proprietà, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto per li bastimenti che saranno ne'porti, e di giorni otto dal momento dell'arrivo per quelli che vi entreranno. Ogni scarico, e partenza de'bastimenti saranno differiti fintanto che non sia rilasciato un atto di francizzazione.

817 *Art.* 2. Qualunque armatore nel presentare la patente, ed i titoli di proprietà del bastimento, sarà obbligato di dichiarare in presenza di un giudice di pace, e segnare sul registro de'bastimenti francesi ch'egli è proprietario del bastimento, che niun straniero vi è interessato nè direttamente, nè indirettamante, e che l'ultimo suo carico di arrivo delle colonie, o de banchi mercantili francesi, o il suo carico attuale di sortita per le colonie, o pei banchi mercantili francesi non è un armamento nè di commissione, nè di proprietà estera.

818 *Art.* 3. Se l'armatore non risiederà nel porto, ov'è il bastimento, il depositario, ed il capitano daranno unitamente, e solidariamente cauzione di presentare, dentro un congruo termine gl'atti di proprietà, e la dichiarazione approvata, e sottoscritta dal vero proprietario de'bastimenti, e de'carichi.

819 *Art.* 4. Se la proprietà del bastimento, e quella eziandio de'carichi del commercio tra la francia, e sue colonie, ed i banchi mercantili, non sarà provata francese per via di titolo, e di giuramento, li bastimenti, e li carichi saranno sequestrati, confiscati, venduti, e la metà del prodotto rilasciata a qualunque denunziatore (25).

CXI.

Ordine dei 9 *Ventoso anno VIII* (27 Febrajo 1798).

820 Il direttorio esecutivo volendo dissipare i dubbj che sono insorti in alcune comuni sulla questione se i preposti delle dogane hanno il diritto di far delle visite nell'interno della repubblica per la ricerca delle merci di fabrica, o di commercio inglese.

821 Considerando che se l'articolo 11 della legge delli 10 Brumajo anno V (31 Ottobre 1796) non parla delle visite da farsi dalli preposti delle dogane se non nella estensione di 15 kilometri dalle frontiere di terra, e di mare, ciò

(24) Anco questa Legge fu pubblicata col sopraindicato ordine dei 6 Marzo 1818.

(25) *Idem*.

deriva dall'esservi soltanto de'preposti sulle frontiere, ma che quindi non si può inferire che l'amministrazione delle dogane non possa far procedere alla ricerca, ed al sequestro delle merci inglesi che gli venissero denunciate, qualunque sia il luogo del loro deposito; che ella vi è al contrario letteralmente autorizzata dall'articolo 17 della stessa legge che ingiunge a qualsivoglia impiegato pubblico di arrestare qualunque individuo presso di cui si ritrovassero effetti di fabrica, o di commercio inglese, e che non può supporsi che dando diritto ad ogni impiegato, la legge abbia voluto negarlo a coloro che ella più specialmente incarica d'invigilare su questa materia.

Ordina.

822 *Art.* 1. Li preposti delle dogane accompagnati, o da un amministratore municipale, o da un giudice di pace, da un commissario del direttorio esecutivo, da un commissario di polizia, continueranno a fare in tutti i comuni della repubblica la visita ordinata dalla legge dei 10 Brumajo anno V per lo scoprimento delle merci inglesi, adempiendo le formalità prescritte dalle leggi relative alle dogane.

823 *Art.* 2. Le amministrazioni municipali, li giudici di pace, i commissarj del direttorio, ed i commissarj di polizia sono obbligati di prestare il loro uffizio sulle richieste degl'impiegati delle dogane.

824 Il ministro delle finanze, è incaricato d'invigilare sull'esecuzione del presente ordine, che sarà stampato nel bollettino delle leggi (26).

CXII.

825 *Ordine dei* 25 *Messidoro anno VI.* (13 *Luglio* 1798).

Il Direttorio Esecutivo sul rapporto del Ministro delle Finanze.

Considerando che la Legge dei 19 Vendemmiajo scorso (10 Ottobre 1797) nell'adottare per la circolazione tra le due Leghe della frontiera delle misure meno rigorose di quelle che già esistevano ha voluto pertanto che esse fossero atte a prevenire la frode; che un simile scopo non si otterrebbe se non si conservasse una particolar polizia pe'luoghi situati tra gl'offizj delle dogane, e la frontiera.

Ordina:

826 *Art.* 1. I particolari le abitazioni de'quali sono situate tra gl'uffizj di dogane, e l'estero, li quali vorranno far ivi pervenire sia dall'interno della Repubblica, sia da qualche parte del territorio assoggettato alla polizia delle due Leghe dall'arresto dei 17 Termidoro anno IV (4 Agosto 1796), bestiami, cavalli, mule, e muli, cere, sete, ed altri oggetti, la sortita de'quali è proibita, o sottoposta ai diritti, non otteranno la poliza di tratta per tale trasporto, se non avranno ottenuto dalla Municipalità del luogo della destinazione de'certificati, da'quali risulti che que'bastimenti, e quelle merci sono per uso, e consumo loro.

827 *Art.* 2. Coloro che vorranno far pascere i bestiami, le mule, i muli, i cavalli, e le cavalle al di là degl'uffizj di dogana situati dalla parte dell'estero, saranno obbligati di prendere in questi uffizi le polizze di transito contenenti l'obbligazione di rappresentar ivi li detti bestiami al ritorno del pascolo.

(26) *Idem*.

828 Il ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente ordine, che sarà stampato (27).

CXIII.

Dal Palazzo di S. Cloud il quarto giorno complementario dell'anno XI. (22 Settembre 1803).

Il Governo della Repubblica sul rapporto del gran Giudice Ministro della Giustizia

829 Veduto la Legge delli 10 Brumajo anno V che proibisce l'introduzione, e la vendita delle merci inglesi; l'ordine del Direttorio esecutivo delli 20 dello stesso mese, che per distinguere le merci nazionali dalle merci Inglesi nelle specie analoghe indica le formalità, che li fabbricatori dovranno pratticare.

830 L'ordine del Direttorio esecutivo delli 8 Nevoso anno VI riguardante l'applicazione da farsi della Legge delli 10 Vendemmiajo anno IV alle communi nel di cui territorio il delitto di contrabando sarà stato commesso a forza aperta da attruppamenti di gente armata, o non armata: la Legge delli 9 Fiorile anno VII, che determina le formalità de'processi verbali de'preposti delle dogane, il grado di autenticità degl'anzidetti processi, le dilazioni, e le formalità per attaccarli di falso, l'ordine del governo delli 3 Fruttifero anno IX che prescrive l'applicazione di un impronta nazionale sulle merci francesi, che sono in qualche sorta analoghe a quelle che si fabbricano in Inghilterra; la Legge delli 18 piovoso anno IX, e 23 Fiorile anno X portanti creazione li tribunali speciali, e quella delli 13 Fiorile anno XI, che attribuisce ai Tribunali speciali la cognizione del delitto di contrabando, commesso con attruppamento, e porto d'armi.

Sentito il Consiglio di Stato

Ordina:

831 *Art.* 1. S'ingiunge a tutti i posti militari, ai gendarmi nazionali, alle guardie nazionali di servizio, e generalmente a tutti gl'impiegati di arrestare qualunque individuo che introducesse merci di fabbrica, o di commercio inglese o che le vendesse, o le collocasse in magazzino di deposito nell'interno della Repubblica, o che tentasse d'introdurre delle merci di contrabbando, sia collo scaricarle fuori della presenza delli preposti delle dogane, sia coll'evitare gl'offizj di frontiera.

832 *Art.* 2. Se per l'esecuzione dell'articolo sopradetto, sarà necessario di fare perquisizioni domiciliarie, si osserveranno le formalità ordinate negl'articoli 11, e 12 della Legge dei 10 Brumajo anno V, in conseguenza le perquisizioni non potranno farsi, se non di giorno, ed in presenza del *Maire* del Comune, dai preposti, nella linea delle dogane, e nell'interno dai commissarj generali, o dai commissarj di polizia ne'luoghi, ove ve ne sono, ed in ogni altro luogo dal giudice di pace del cantone.

833 *Art.* 3. Gl'inquisiti saranno condotti al momento stesso della cattura nelle prigioni del luogo dell'arresto, per essere subito tradotti innanzi il magistrato di sicurezza, ed in caso che la cattura fosse stata fatta da'preposti delle doga-

(27) *Idem.*

ne, da'commissarj di Polizia, od altri impiegati, ed officiali pubblici, i giandarmi, le truppe di linea, e le guardie nazionali saranno obbligate di venire in loro ajuto alla prima richiesta.

834 *Art.* 4. Se il delitto sarà commesso a forza aperta con attruppamento, e porto d'armi, si procederà contro li frodatori, come pure contro quelli che gli avranno dato ajuto, e favore secondo le formalità determinate dalla legge delli 18 Piovoso anno IX, e saranno tradotti indilatamente innanzi al Tribunale speciale in conformità della Legge dei 13 Fiorile anno XI.

835 *Art.* 5. Nel caso che non abbia avuto luogo nè attruppamento, nè porto d'armi, si procederà contro li frodatori, e contro li loro complici, come è prescritto negl'articoli 6, e 15 della Legge delli 10 Brumajo anno V, e nella forma determinata dalla Legge delli 7 Piovoso anno IX, e saranno in conseguenza tradotti senza indugio veruno innanzi il Tribunale di Circondario che giudica in materia correzionale.

836 *Art.* 6. Li processi verbali dopo essere stati affirmati entro tre giorni al più tardi da chi si sarà scoperta la frode, saranno trasmessi, nel caso di contrabando con attruppamento, e porto d'armi, al commissario del governo presso il Tribunal Criminale, ed in caso di semplice frode al sostituto di quel Commissario magistrato alla sicurezza (28) per Circondario nel quale sarà stata commessa la frode.

837 *Art.* 7. Il commissario presso il Tribunal Criminale, ed il suo sostituto, ognuno in quel che lo riguarda, saranno obbligati di rilasciare il mandato di deposito contro gl'inquisiti, ed i loro complici, se non saranno già arrestati, di richiedere che si rilasci il mandato di arresto, di formare l'atto di accusa, quando vi sarà luogo, e ponendo da parte tutti gl'altri affari, di far tradurre gl'inquisiti, e li loro complici, sia innanzi il Tribunale speciale, sia innanzi il Tribunale di Circondario che giudica in materia correzionale, secondo la natura dell'affare; il tutto senza veruna sorta d'interruzione, o di ritardo, e sotto la loro responsabilità personale.

838 *Art.* 8. Tutti li giudici incaricati del processo, o del giudizio degl'affari relativi all'introduzione, alla vendita, ovvero al deposito di merci di contrabando, saranno similmente obbligati di procedervi immantinente, tralasciando ancora ogn'altro affare.

839 *Art.* 9. Nel caso che s'intacchi di falsità un processo verbale comprovante una frode, se l'azione di falso è proposta nel termine, e secondo le formalità prescritte nell'articolo 12 del titolo IV della legge dei 9 Fiorile anno VII, e supponendo che li motivi di falsità, se venissero provati distruggerebbero l'esistenza della frode, per rispetto a chi sostiene la falsità, il Commissario del governo presso il Tribunale innanzi il quale è portato l'affare, farà le diligenze convenienti per far decidere immediatamente la questione di falsità.

840 In conformità dell'articolo 536 del Codice dei delitti, e delle pene si sospenderà a pronunziare sulla contravenzione sin dopo emanata la sentenza sulla falsità, e nulla di meno in virtù dell'articolo 13 del titolo IV della Leg-

(28) Queste disposizioni sono state cangiate dal Decreto Imperiale dei 18 Ottobre 1810, con cui si creano le Corti prevostali, e li Tribunali di Dogane. Può vedersi detto Decreto al Titolo – *Tribunale delle Dogane* dal N. 1 al 46.

ge delli 9 Fiorile anno VII, il Tribunale che dee giudicare la contravenzione, ordinerà provisoriamente la vendita delle merci soggette a deteriorazione, e de'cavalli che avranno servito al trasporto.

841 *Art.* 10. Allorquando l'azione di falsità non sarà stata proposta nel termine, e secondo le formalità determinate dalla Legge dei 9 Fiorile anno VII, si procederà senza più avervi riguardo all'istruttoria, ed al giudizio dell'affare.

842 *Art.* 11. Li sostituti del Commissario del governo presso il Tribunale Criminale renderanno conto a quel commissario di tutte le procedure fatte per violazione delle Leggi che proibiscono le merci di contrabando, ed i commissarj del governo presso li Tribunali di circondario trasmetteranno a quello una copia di tutte le sentenze che emaneranno, e ciò entro i tre giorni computati da quello in cui saranno state pronunciate.

843 *Art.* 12. I commissarj presso i Tribunali criminali sono specialmente incaricati d'invigilare sulla procedura, sulla istruzzione, e sulla sentenza di tutti gl'affari risguardanti l'introduzione fraudolenta di ogni sorta di merci di contrabando, la vendita, ed il deposito di merci Inglesi nell'interno. Essi saranno obbligati di provedersi per li mezzi legali ne'termini prescritti dalla Legge contro qualunque sentenza, che non ostante l'articolo 11 Titolo IV della Legge dei 9 Fiorile anno VII, avesse ammessa la pruova testimoniale contro li processi verbali, o pronunciato su altre nullità fuori di quelle ammesse dai dieci primi articoli dello stesso titolo, finalmente contro le sentenze che malgrado l'articolo 16, avessero scusato li contraventori sull'intenzione.

844 Essi daranno un conto particolare in ogni mese al gran giudice Ministro della giustizia delle loro diligenze a quest'oggetto, e di ciascun affare, indirizzando ad esso, come ancora al Ministro dell'interno una copia di tutte le sentenze che saranno emanate su tale materia.

845 *Art.* 13. In conseguenza dell'articolo 4. del Titolo I. della Legge dell' 10. Vendemmiajo anno IV. relativa ai delitti pei quali le Comuni sono responsabili, quelle tra le Comuni sul Territorio delle quali degl'attruppamenti, o delle riunioni con armi, o senz'armi si fossero recate per saccheggiare gl'Uffizj dei depositi delle dogane, ed avessero usata violenza contro le proprietà nazionali, o private, saranno responsabili di tali delitti, e de' danni, ed interessi ai quali avranno dato luogo.

846 *Art.* 14. In conformità dell'articolo 6. dello stesso Titolo della medesima legge, ogni qualvolta a motivo di queste riunioni, o di questi attruppamenti, un individuo preposto alle dogane, od altra persona, domiciliata, o nò in una data Comune, sarà ivi depredata, maltrattata od uccisa, tutti gl'abitanti saranno obbligati di pagargli, ovvero in caso di morte, alla vedova, ed a suoi figli, li danni, e le spese

847 *Art.* 15. A tenore dell'articolo 1. dello stesso Titolo, nel caso che le riunioni sediziose fossero formate d'individui estranei a quella Comune, sul di cui territorio si sono commessi i delitti, ed ove la Comune avesse usati tutti li mezzi che erano in suo potere per prevenirli, e per farne conoscere gl'autori, la detta Comune sarà esente da qualsivoglia responsabilità.

849 *Art.* 16. Nei casi previsti negl'articoli 13, e 14. l'istanza per le riparazioni, e per li danni, e spese non potrà promuoversi, se non a cura, e diligenza del

Prefetto del Dipartimento, autorizzato dal Governo innanzi il Tribunale Civile di quel Circondario nel quale sarà stato commesso il delitto.

850 *Art.* 17. Il gran Giudice Ministro della Giustizia, e li Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi (29).

CXIV.

Seduta dei 28. *Termifero Anno XII.* (16 Agosto 1804.), *approvata li* 7. *Termifero Anno XII.* (25 Agosto 1804.).

851 Il Consiglio di Stato il quale, giusta la trasmissione fatta da Sua Maestà di un rapporto del gran Giudice Ministro della Giustizia intorno all'arresto personale da esercitarsi in materia di dogana, ha sentito la Sezione di Legislazione.

852 Considerando che l'arresto personale era stato decretato dalla Legge dei 30. Maggio 1793. contro tutti li debitori del Tesoro pubblico; che questa disposizione è rinnovata dalla legge delli 4 Germile anno II.) 24 Marzo 1794) contro li debitori del diritto di dogana, di multa, e di confisca; che essa vien conservata dalla legge delli 15. Germile Anno VI. (4 Aprile 1798.) pel pagamento de'danari pubblici, e nazionali; che l'articolo 19 di quest'ultima legge, che abolisce tutti li regolamenti, e le ordinanze precedentemente emanate intorno all'arresto personale, non applicasi, se non a quelle pubblicate in materia civile o di commercio, che l'articolo 2070. del Codice Civile non deroga alla legge risguardante l'amministrazione dei danari pubblici.

853 È di parere che la legge delli 4 Germile anno II. non essendo stata abrogata, si possa procedere per via d'arresto personale contro li debitori dei diritti di dogana, di multa, e di confisca (30).

CXV.

Legge de' 22. *Agosto* 1791.

CXVI.

TITOLO X. *De' Sequestri, e de'Processi Verbali.*

854 *Art.* 1. Li sequestri di merci per ragioni di fraude, o di contravenzione saranno verificati per via di processi verbali, nei quali i preposti dell'Amministrazione enunzieranno le loro qualità, la loro solita residenza, ed il Tribunale inanzi al quale avranno prestato giuramento, come pure le circostanze, e li motivi de'sequestri.

855 *Art.* 2. Essi citeranno ad assistere alla decisione delle merci, ed all'estensione del processo Verbale. Coloro ai quali sarà stato dichiarato il sequestro; in caso di rifiuto, ne sarà fatta menzione nel processo verbale, e tale menzione supplirà alla loro presenza.

856 *Art.* 3. Se il sequestro si farà in un uffizio, li preposti procederanno nel momento stesso alla descrizione delle merci, specificandone la qualità, il peso, il numero, o la misura, e così pure all'estensione del processo verbale.

857 *Art.* 4. Quando il sequestro avrà luogo in una Casa in conformità degl'articoli 36, 37, 38, e 39., del Titolo XIII. del presente Decreto, la descri-

(29) Anco questa Legge fu pubblicata col mezzo del sopraindicato ordine delli 6 Marzo 1812.

(30) *Idem.*

zione sarà ivi parimente fatta, ed il processo verbale, ivi compilato; le merci non proibite non saranno rimosse dal luogo, purchè la parte dia cauzione idonea pel loro valore, il quale sarà accordato all'amichevole. Se la parte non darà cauzione, ovvero si tratterà di oggetti proibiti all'entrata, le merci saranno trasportate nell'uffizio il più vicino.

858 *Art.* 5. Riguardo ai sequestri fatti sui bastimenti di mare, li processi verbali saranno compilati sulli medesimi bastimenti; essi conterranno una descrizione compendiosa del numero delle balle, casse, o botti, come pure de'loro segni, e numeri, e questi effetti verranno quindi trasportati nell'uffizio, ove se ne farà minutamente le descrizione.

860 *Art.* 7. Le merci sequestrate sulle coste, ed in campagna, saranno trasportate nell'uffizio il più vicino, ove se ne farà la descrizione, e se ne formerà Processo verbale.

861 *Art.* 8. Le merci sequestrate saranno depositate, in caso di trasporto, in mano del Ricevitore dei diritti, ovvero in sua assenza in mano del *Controleur*, e quello il quale ne sarà stato costituito depositario, firmerà in questa sua qualità l'originale del processo verbale.

862 *Art.* 9. Nel caso che il motivo del sequestro fosse la falsificazione, o l'alterazione delle spedizioni, li preposti all'amministrazione, ritenendo le spedizioni stesse, intimeranno ai mercanti, o condottieri di vetture di sottoscriverle.

863 Ove ricusassero di farlo, se ne farà menzione nel processo verbale, che dovrà specificare il genere di falsificazione, le alterazioni, le aggiunte di scrittura che potranno scorgersi nelle spedizioni. Essi uniranno le dette spedizioni al processo verbale dopo di averle sottoscritte, e contrasegnate – *Ne varietur*.

864 *Art.* 10. Se la parte assisterà all'estensione del processo verbale, le ne sarà fatta immediatamente lettura, e gli s'intimerà di sottoscriverlo; Nel caso che ricusi di farlo, o di dichiarare che non sa scrivere, se ne farà menzione nel Processo verbale, di cui gli verrà data copia nel momento stesso che sarà terminato; lo stesso atto conterrà citazione a comparire avanti il tribunale di quel distretto nella cui giurisdizione il sequestro avrà avuto luogo.

865 *Art.* 11. Il processo verbale conterrà l'ora in cui sarà stato terminato.

866 *Art.* 12. Se la parte non assisterà all'estensione del processo verbale, e se avrà la sua residenza nel luogo in cui sarà proceduto, la notificazione del processo Verbale gli verrà fatta con citazione al suo domicilio dai preposti all'amministrazione, o per mezzo di usciere entro le 24. ore, da che il processo verbale fu terminato.

867 *Art.* 13. Qualora la parte che non avrà assistito all'estensione del processo verbale, non avrà in quello stesso luogo domicilio effettivo, ovvero eletto con un atto da esso sottoscritto, o significato da un uffiziale pubblico, la notificazione del processo verbale con citazione di comparire verrà fatta entro il termine, e nella forma determinata nel precedente articolo al domicilio del Commissario Regio presso il Tribunale del distretto, se alcuno ve ne ha nel detto luogo; in caso diverso al domicilio del Procuratore del Comune, e l'anzidetta notificazione avrà la stessa validità, come se fosse fatta alla parte medesima.

868 *Art.* 14. Se l'inquisito avrà abbandonate le merci, senza farsi conoscere, non si farà se non una semplice intimazione del processo verbale al Commissario Regio, od al Procuratore del Comune.

869 *Art.* 15. Nel caso enunciato agl'articoli 12, 13, e 14. sopra espressi, l'intimazione del processo verbale esprimerà l'ora in cui essa sarà stata fatta, vi si dovrà procedere indistintamente in qualsivoglia giorno.

870 *Art.* 16. Le merci soggette a deteriorazione. le navi, li battelli, le vetture, li cavalli, ed equipaggi sequestrati saranno restituiti ai mercanti, padroni di navi, vetturali, mediante cauzione idonea del loro valore, ovvero dopo che il prezzo ne sarà stato depositato nelle mani del preposto alla riscossione, previo estimo; In conseguenza l'offerta della consegna sotto le condizioni si farà per mezzo de'predetti processi verbali, ed in caso di rifiuto per parte de'mercanti, padroni di bastimenti, e vetturali, si procederà a cura, e diligenza del preposto dell'amministrazione alla vendita all'incanto in vigore di permissione di uno tra gl'uffiziali del distretto, la quale permissione sarà notificata nello stesso modo che è stabilito pe'processi verbali agl'articoli 12, 13, e 14 del presente Titolo. Le dette offerte e consegne non potranno aver luogo rispetto agl'oggetti proibiti all'entrata.

870 *Art.* 17. L'intimazione si farà per comparire all'indimani, se il Tribunale sarà stabilito nel luogo ove è stato steso il processo verbale; Il posdomani, se il Tribunale sarà alla distanza di cinque leghe, e se sarà più lontano di cinque leghe, il termine sarà prolungato di un giorno per ogni cinque leghe.

872 *Art.* 18. Il processo verbale sarà affirmato per vero innanzi al Presidente del Tribunale di distretto, ovvero in sua assenza, innanzi degl'altri Giudici dello stesso Tribunale dentro le 24 ore, dopo che sarà stato terminato. I Processi verbali potranno eziandio essere confermati innanzi li Giudici di Pace, ed in difetto di essi innanzi al Maire, od uno Ufficiale Municipale delle Città, Borghi, e Comuni, secondo l'ordine di nomina. Resta prescritto a detti Giudici, Maires, ed Uffiziali Municipali di ricevere le affirmazioni dei processi verbali nel momento, e nel luogo, ove questi loro saranno presentati, sotto pena di rispondere in loro proprio, e privato nome delle condanne, che potranno risultare contro di loro sul processo verbale di Rifiuto, che sarà steso dalli preposti.

873 *Art.* 19. Prima di ricevere l'affirmazione, il Giudice, o l'ufficiali farà leggere il processo verbale alli preposti dell'amministrazione; egli soscriverà unitamente ad essi l'atto di affirmazione, che sarà steso dopo il processo verbale.

874 *Art.* 20. Quando li sequestri saranno fatti dalle guardie nazionali, dalle truppe di linea, o dalla Gendarmeria nazionale, senza che vi concorrano li preposti all'amministrazione, le merci saranno trasportate all'uffizio il più vicino, ove se ne farà la descrizione dai preposti del detto uffizio, e quelli che avranno proceduto al sequestro si recheranno innanzi uno de'Giudici del Tribunale del distretto, insieme alla parte. contro cui si procedette al sequestro, o la medesima interpellata; di anderanno al Giudice atto del loro rapporto. il quale sara da esso steso, o dal Cancelliere del Tribunale. e quindi affermato dai sequestratarj; se in quel luogo non vi è Tribunale di distretto, il rapporto,

e l'affirmazione si faranno innanzi il Giudice di Pace, ed in difetto, innanzi uno degl'Uffiziali Municipali del detto luogo, secondo l'ordine di nomina.

975 *Art.* 21. Quando vi sarà luogo a processo Criminale, non si farà citazione del Processo verbale, ma il deposito del medesimo si farà entro tre giorni dall' estensione di esso processo, e si pagheranno al Cancelliere dieci soldi per ciascun Deposito.

876 *Art.* 22. Li Processi verbali compilati dai preposti dell'Amministrazione saranno sottoposti alla formalità del registro. Li rapporti fatti innanzi li Giudici, e gl'ufficiali Municipali vi saranno similmente sottoposti, senza che questa formalità possa esigersi per gl'atti di affirmazione de'summentovati Processi Verbali.

877 *Art.* 23. Li Preposti all'Amministrazione non saranno soggetti per l'estensione de'loro processi verbali ad altra formalità, eccetto quelle di sopra prescritte. Queste verranno osservate sotto pena di nullità de'Processi verbali, e de'sequestri. Nulla di meno, qualora le merci fossero della Classe di quelle proibite all'entrata, la confisca sarà pronunciata sull'istanza del Commissario regio, ma senza che possa aggiungervisi la multa.

878 *Art.* 24. Ciò che è stato ordinato riguardo ai Processi verbali di sequestro, si osserverà per tutti gli altri processi verbali de'preposti dell'amministrazione sotto la stessa pena,

879 *Art.* 25. Li processi verbali, stesi, sottoscritti da due preposti, e confermati da essi, come veri, li rapporti fatti innanzi li Giudici, e gl'Ufficiali da due uomini della Guardia Nazionale, o di Truppe di linea, o di Giandarmeria Nazionale basteranno per provare la frode, o la contravenzione, riservate quelle di falsità degl'anzidetti processi verbali, e rapporti,

CXVII,

TITOLO XI.

Dei Tribunali, e della forma di procedere.

880 *Art.* 1. Li Tribunali di Distretto saranno li soli competenti per conoscere delle frodi, e contravenzioni ai diritti di dogane nazionali, e di tutto ciò che può avervi relazione (31).

881 *Art.* 2. I Giudici dei predetti Tribunali, ed i loro Cancellieri non potranno ciò non ostante spedire polize di pagamento, o di transito, permissioni, polize di tratta, ricevuta, o discarico di sommissioni, nè pronunziare veruna sentenza per tener luogo delle surriferite spedizioni, ma in caso di difficoltà tra mercanti, vetturali, ed i proposti dell'amministrazione li giudici determineranno li danni, e le spese che que'mercanti, o vetturali potessero pretendere a ragione del rifiuto che loro fosse stato fatto per parte de'preposti di rilasciare ai medesimi le polizze di pagamento, o di transito, permissioni, o polizze di tratta.

882 *Art.* 3. Le azioni civili relative alla riscossione de'diritti di dogane saranno

(31) A questa disposizione è stato derogato dal Decreto Imperiale dei 18 Ottobre 1810 con cui furono create le Corti prevostali, e li Tribunali di Dogane.

istrutte, e giudicate nella forma prescritta dal Art. 2. del Titolo XIV. del Decreto delli 7. Settembre scorso (32).

E per quelli che riguardano oggetti diversi dalla riscossione de' dritti, e soprattutto li sequestri, come ancora le procedure estraordinarie, si osserverà ciò che è di presente, o sarà all'avvenire prescritto dalle Leggi generali del regno.

CXVIII.

TITOLO XII. *Delle Sentenze, e della loro Esecuzione*.

883 *Art.* 1. La confisca delle merci sequestrate potrà addimandarsi, e pronunziarsi contro gl'agenti preposti alla condotta di esse merci, senza che l'amministrazione sia obbligata di chiamare in causa i proprietarj, quando anche le fossero indicati, salvo se i detti proprietarj intervenissero, o fossero chiamati da quelli a danno de'quali li sequestri fossero stati fatti, il decidere, come di ragione sul loro intervento, e su loro richiami.

884 *Art.* 2. Non si potrà rivocare il sequestro delle merci sequestrate, se non giudicando definitivamente, tranne il caso espresso nell'Articolo 16 del Titolo X. del presente Decreto (33) e colle condizioni, ed eccezioni ivi espresse, il tutto sotto pena di nullità delle Sentenze, e de'danni, e delle spese dell'Amministrazione.

885 *Art.* 3. Le condanne contro più persone per uno stesso fatto di frode, saranno solidarie sì per la restituzione del prezzo delle merci confiscate, la consegna provvisoria delle quali fosse stata fatta, come altresì per la multa, e per le spese.

886 *Art.* 4. Li Giudici non potranno, sotto pena di rendersi responsabili in loro proprio, e privato nome, moderare le confische, e le multe, nè ordinare un impiego di esse multe a pregiudizio dell'Amministrazione, la quale non potrà transigere nelle confische, e sulle multe ogni qualvolta esse saranno state pronunciate da una sentenza inappellabile, o che abbia acquistata forza di cosa giudicata.

887 *Art.* 5 Gl'oggetti sequestrati per frode, o controvenzione, ovvero confiscati, non potranno essere rivendicati da'proprietarj, nemmeno il prezzo, depositato, o nò riclamarsi da verun creditore, eziandio privilegiato, salvo il suo ricorso contro gl'autori della frode.

888 *Art.* 6. Le sentenze di condanna al pagamento de'diritti, a quello del valore degl'oggetti consegnati provvisoriamente e confiscati, o della multa allorquando non si sarà pronunciata la confisca, o finalmente alla restituzione delle somme che l'Amministrazione fosse stata forzata a pagare, saranno messe ad esecuzione anche per via di arresto personale; il che avrà parimente luogo contro la sigurtà, unicamente però sul prezzo degl'oggetti confiscati.

889 *Art.* 7. Ne'casi preveduti dagl'Articoli 12, e 13. del Titolo X. del presente

(32) Il citato articolo prescrive – Le azioni civili, relative alla riscossione delle imposizioni indirette, saranno giudicate anche definitivamente su semplici memorie, e senza spese di procedura dai Tribunali di prima istanza li quali una, o due volte la settimana, a norma che lo esigerà il bisogno del servizio si formeranno in un *bureau*, o ufficio aperto al pubblico, composto almeno di tre Giudici, e proferiranno sentenza, dopo aver sentito il Procuratore Imperiale.

(33) Vedi il superiore Numero 870.

Decreto (34) le sentenze saranno notificate al domicilio del Commissario regio, od a quello del Procuratore del Comune; esse saranno ancora affisse alla porta dell'uffizio.

890 *Art.* 8. Le sentenze di confisca di merci sequestrate a danno di particolari incogniti, o da essi abbandonate, e non riclamate non saranno eseguite se non se un mese dopo che le dette sentenze saranno state affisse, passato il qual termine non si ammetterà più dimanda alcuna in ripetizione.

891 *Art.* 9. Tutti li sequestri del prodotto de' diritti fatti nelle mani dei ricevitori, ed in quelle de' debitori verso l'Amministrazione, saranno nulli, e di niun'effetto; non ostante tali sequestri li debitori, saranno obbligati al pagamento delle somme da loro dovute, e gl'uscieri che avranno fatto qualcheduno de' predetti atti saranno sospesi dal loro impiego, condannati a mille lire di multa, e salvo ancora all'amministrazione il diritto di ripetere i danni e le spese contro gl'uscieri, ed i sequestratarj.

CXIX.

892 *Legge dei 4. Germile Anno II.* (*24. Marzo* 1794.).

CXX.

TITOLO I.

Trattato di Commercio; Bastimenti stranieri esclusi dalle Isole della Francia in Europa; proibizione d'introdurre in Francia gl'oggetti provenienti dalli Stati uniti nelle Colonie Francesi.

Art. 1. I trattati di navigazione, e di commercio esistenti tra la Francia, e le Nazioni con le quali essa è in pace, saranno eseguiti giusta la loro forma, ed il loro tenore.

893 *Art.* 2. Tutti i popoli, il governo de' quali è in pace colla Repubblica, hanno lo stesso diritto alla giustizia, ed all'amicizia del popolo Francese. Tutte le Nazioni straniere che non commettono ostilità verso di esso, saranno in egual modo trattate.

894 *Art.* In tutti i porti, e luoghi di Francia ognuno si conformerà alle stesse Leggi, alli stessi Decreti, ed alle stesse tariffe.

895 *Art.* 4. Li bastimenti stranieri, e li bastimenti Francesi provenienti dall'estero non saranno ammessi nelle Isole di *Corsica*, *di Grois*, *Bouin*, *Lacreisiere*, *Noirmoutier*, *Ile Dieu*, *Belle Ile*, *Ovessant*, *Ile de la Montagne Mollenehé*, *l'Ile des Saints*, *les Iles de Rè*, *d'Oleron*, e nelle altre Isole, ed Isolette, tranne i casi di fortuna di mare, e di dover forzatamente approdare, il che sarà verificato dai preposti delle dogane.

896 *Art.* 5. Le derrate, e produzioni del suolo, della pesca, ed il sale tratto da luoghi indicati nell'Articolo 4, non pagheranno verun diritto per entrare in Francia. Nessun'oggetto lavorato potrà essere portato in Francia da' luoghi anzidetti, se non si giustificherà che in que' luoghi esistono manifatture riconosciute dal Corpo Legislativo, e delle quali gl'oggetti suddivisati saranno il prodotto.

897 *Art.* 6 Li bastimenti Francesi potranno essere spediti dai luoghi indicati nell'Articolo 4. d'uno in altro porto, come per un porto della Repubblica.

(34) Vedi li superiori Num. 866, 867.

898 *Art.* 7. Gl'oggetti il cui trasporto è permesso dalli stati uniti di America nelle Colonie Francesi, non potranno introdursi in Francia da quelle Colonie.

CXXI.

TITOLO V. *Diritti di Prelazione di Compra.*

899 *Art.* 1. Sarà lecito ai preposti di ritenere per diritto di prelazione di compera le merci li di cui diritti devono esigersi sul valore, offerendo, e pagando il valore dichiarato nel luogo d'introduzione, o di trasporto delle stesse merci, ed il decimo di più.

900 *Art.* 2. Qualora il diritto di prelazione di compra si eserciti su merci introdotte, li preposti dell'uffizio avranno sul prodotto della vendita, che se ne farà all'incanto, metà della somma che oltrepasserà la stima, un decimo di più, ed i diritti di entrata.

901 *Art.* 3. Se il diritto di prelazione di compra avrà luogo su merci che sono state dichiarate per l'esportazione, li preposti dell'uffizio avranno similmente la metà del prodotto di vendita eccedente l'estimo fattone, ed un decimo di più.

902 *Art.* 4. In amendue li casi di diritto di prelazione di compera, li preposti dell' uffizio sono contabili verso lo stato di ciò che manca al prodotto della vendita per eguagliare l'estimo, il decimo di più, e li diritti.

903 *Art.* 5. La ritenzione delle merci non sarà sottoposta a verun altra formalità fuori di quella della intimazione dell'offerta comprovante l'obbligazione di pagarne il valore dichiarato, ed il decimo di più entro un mese, mediante quietanza del proprietario, o di persona munita di procura.

CXXII. TITOLO VI.

Contravenzioni, sequestri, condanne, divisione del prodotto delle multe, e confische.

904 *Art.* 1. Nessuna merce potrà essere imbarcata, o scaricata, se non a giorno ben chiaro, tra il levare, ed il tramontare del sole, e dopo il permesso del preposto delle dogane.

905 *Art.* 2. Chiunque asconderà, o comprerà oggetti sottoposti a sequestro, sarà partecipe di contravenzione alle leggi delle dogane, sarà condannato ad una multa del valore decuplo degl'oggetti nascosti, o comprati in frode.

906 *Art.* 3. Gl'oggetti che devono essere pesati, o stazzati, non potranno essere rimossi dalla spiaggia, od altro luogo di scarico, e non dopo di essere stati pesati, o stazati col permesso dei preposti.

907 *Art.* 4. La repubblica vien preferita a qualunque creditore riguardo ai diritti, ed alla confisca, multa, e restituzione, e può far procedere all'arresto personale de'debitori.

908 *Art.* 5. La fattura stesa nel luogo dell'esportazione sarà annessa alla stima fatta nel luogo d'introduzione.

909 *Art.* 6. Ognuno ha diritto di sequestrare, ed arrestare per contravenzione alle leggi sulla navigazione, e sul commercio; chiunque sequestrerà, sia, o no preposto delle dogane, avrà una metà del prodotto delle multe, e delle confische, e l'altra metà sarà a vantaggio della repubblica.

910 *Art.* 7. In qualsivoglia azione intorno ad un sequestro, le pruove di non trasgressione sono a carico di quello che soggiace al sequestro.

911 *Art.* 8. Uno, o più preposti delle dogane che abbiano sequestrato bastimen-

ti, o merci, faranno entro 24 ore un rapporto in cui sia espresso il fatto di contravenzione, e descritto l'oggetto sequestrato.

912 *Art.* 9. I rapporti di sequestro saranno sottoposti al registro.

913 *Art.* 10. All'indimani del giorno del sequestro, il rapporto sarà copiato nel registro dell'uffizio delle dogane il più vicino.

914 *Art.* 11. Le spedizioni, e tutte le scritture relative ai bastimenti, e carichi ed alle vetture cadenti in sequestro, saranno depositate nell'uffizio medesimo.

915 *Art.* 12. Questo rapporto sarà affisso alla porta dell'uffizio nel giorno del deposito, e conterrà intimazione alla parte contro cui si è fatto il sequestro, nominata, ovvero incognita a comparire entro tre giorni innanzi al giudice di pace del luogo il più vicino.

916 *Art.* 13. Il rapporto, e le scritture unite saranno presentate al giudice di pace che riceverà l'affirmazione del sequestrante, e lo sentirà intorno al fatto del sequestro.

917 *Art.* 14. Se il sequestro sarà giudicato valido, e che non vi sia appello entro i tre giorni seguenti, nel quarto giorno il preposto dell'uffizio indicherà la vendita degl'oggetti confiscati per via di cartello affisso alla porta dell'uffizio, ed a quella dell'udienza, e procederà alla vendita cinque giorni dopo.

918 *Art.* 15. Spirati i termini di appello, e di vendita, qualunque ripetizione, ed azione non saranno ammissibili.

919 *Art.* 16. Se vi sarà appello, il tribunale del distretto, ov'è situato l'uffizio, pronuncierà in ultimo grado di giurisdizione.

920 *Art.* 17. In prima istanza, ed in grado di appello l'istruttoria sarà verbale sopra semplici memorie, e senza spese di giustizia, che si possino da veruna delle parti ripetere.

921 *Art.* 18. Il preposto dell'uffizio interporrà l'appello delle sentenze del giudice di pace, se il sequestro non sarà dichiarato valido.

922 *Art.* 19. Se il tribunale di appello dichiarerà non esservi stata una probabilità fondata di contravenzione, gl'oggetti sequestrati saranno restituiti al proprietario, ed i preposti delle dogane, ed altri sequestranti saranno condannati personalmente a favore di quello al pagamento di un interesse d'indennità pel tempo scaduto dal momento del sequestro, sino alla restituzione, a ragione del dieci per cento d'interesse annuo del valore degl'oggetti sequestrati.

923 *Art.* 20. Se vi sarà luogo a processo criminale, si osserveranno le regole prescritte nel codice penale, e le leggi nella giustizia criminale.

924 *Art.* 21. Qualunque transazione, accomodamento, rinunzia e remissione prima, e dopo la sentenza sono vietati e dichiarati nulli.

925 *Art.* 22. Tutti quelli che saranno condannati per un sequestro, sono obbligati solidariamente per la confisca, e la multa.

926 *Art.* 23. Niun giudice moderera, nè i diritti, nè la confisca, né la multa sotto pena di rendersi personalmente mallevadore.

927 *Art.* 24. Ne'casi di sequestro, o di compra per prelazione, è espressamente vietata al consiglio esecutivo, ad ogni ministro particolare, ed ai corpi amministrativi di dare delle decisioni (35).

(35) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasi-

CXXIII.

Legge dei 14 *Fruttifero anno III.* (31 Agosto 1795).

928 La convenzione nazionale volendo modificare parecchie disposizioni del titolo VI della legge dei 4 Germile anno II relativa alle dogane, e far cessare le difficoltà, alle quali essa ha dato luogo, dopo aver sentito il suo comitato di commercio - decreta

929 *Art.* 1. I rapporti per contravenzione alle Leggi relative alle introduzioni, ed esportazioni, tanto per mare che per terra, saranno sottoscritti almeno da due Preposti alle dogane, od altri cittadini Francesi.

930 *Art.* 2. Quelli che procederanno a sequestri faranno trasportare in un uffizio di dogane, e per quanto le circostanze potranno permetterlo, nell'uffizio il più vicino al luogo del sequestro, le merci, le vetture, e i cavalli inservienti al trasporto, stenderanno ivi subito il loro rapporto, in cui essi saranno obbligati di solo esprimere la data, e la cagione del sequestro, li nomi, le qualità, e la dimora di quelli che han proceduto al sequestro, e del Preposto alle Dogane, come pure la descrizione degl'oggetti sequestrati.

931 *Art.* 3. Se la parte presa in contravenzione sarà presente, nell'uffizio quando si termina il rapporto, le ne sarà data copia nello stesso momento, di che si farà menzione sull'originale; altrimente questa copia sarà affissa dentro lo stesso giorno alla porta dell'uffizio. In ambedue i casi il rapporto conterrà l'intimazione alla parte nominata, od incognita di comparire l'indimani mattina innanzi al Giudice di Pace del Circondario.

932 *Art.* 4. Nell'atto della comparizione innanzi al Giudice di Pace, o in sua assenza, innanzi ai suoi assessori, il rapporto sarà presentato; il Giudice riceverà l'affirmazione di quelli che hanno sequestrato, sentirà la parte, se sarà presente, e sarà obbligato di proferire senza indugio la sua sentenza. La multa sarà sempre di 500 lire, ogni qualvolta si tratterà d'introduzione, o di esportazione proibita.

933 *Art.* 5. Nel caso in cui il sequestro non essendo dichiarato valido, l'agenzia delle dogane interponesse l'appello della sentenza, li bastimenti, le vetture, ed i cavalli sequestrati, eziandio le merci soggette a deteriorazione, saranno consegnate, mediante sigurtà idonea, dopo la stima del valore; se la consegna con le condizioni sopraespresse non verrà dimandata fra gl'otto giorni dalla data della sentenza, l'agenzia delle dogane potrà far procedere alla vendita entro li tre giorni dall'epoca dell'avviso che ne sarà stato dato alla parte, tanto al suo domicilio, quanto per via d'affisso alla porta del Palazzo Municipale del Comune, ed a quella dell'uffizio; Questa vendita si farà, sia che la parte comparisca, o nò; Qualunque opposizione non sarà ammissibile.

934 *Art.* 6. L'appello dovrà essere notificato entro li otto giorni dalla intimazione della sentenza, senza alcuna citazione precedente all'uffizio di Pace, e di concilazione; dopo questo termine non si ammetterà più, e la sentenza sarà puramente, e semplicemente eseguita; la dichiarazione di appello conterrà il termine di tre giorni per comparire dinanzi il Tribunale Civile, nella giurisdizione del quale si troverà il Giudice di Pace, che avrà proferito la sen-

tenza, ed il Tribunale sarà obbligato di pronunziare ne' termini prescritti dalla Legge per gl'appelli delle sentenze del Giudice di Pace.

935 *Art.* 7. Se il sequestro sarà giudicato valido, e se non vi è appello entro gl'otto giorni dalla notificazione, nel nono giorno il Preposto dell'uffizio indicherà la vendita degl'oggetti confiscati per mezzo di una notificazione sottoscritta da esso stesso, ed affissa tanto alla porta dell'uffizio, quanto a quella dell'udienza del Giudice di Pace, e procederà alla vendita cinque giorni dopo.

936 *Art.* 8. Gl'oggetti sequestrati che saranno stati confiscati, saranno venduti pubblicamente, e dopo la pubblicazione degl'affissi nella forma prescritta all' articolo precedente.

937 *Art.* 9. Se il sequestro non sarà fondato, e vi sarà luogo a rimuoverlo, il Proprietario delle merci avrà diritto ad un interesse d'indennità in ragione di di uno per cento al mese del valore degl'oggetti sequestrati, e ciò dall'epoca della ritenzione, fino alla consegna, od all'offerta, che gliene sarà stata fatta.

938 *Art.* 10. Li Tribunali di Pace, li quali conoscono in prima istanza de'sequestri, giudicheranno parimente in prima istanza le contestazioni riguardanti il rifiuto di pagare i Diritti, l'ommissione di rappresentare le polizze di transito, e gl'altri affari relativi alle dogane.

939 *Art.* 11. Tutte le sentenze emanate su di un sequestro, saranno notificate sia alla parte, contro di cui si e proceduto al sequestro, sia al Proposto indicacato nel rapporto; Le notificazioni alla parte, saranno fatte al suo domicilio, se essa ne avrà uno effettivo, ovvero scielto nel luogo, ov'è stabilito l'uffizio; in caso diverso, al domicilio dell agente nazionale del Comune; Le notificazioni all'agenzia delle dogane, si faranno in presenza del preposto.

940 *Art.* 12. Mediante le disposizioni del presente decreto, il Titolo VI. della Legge dei 4. Germile è rivocato in tutto quello che potrebbe contenere di contrario.

CXXIV.

941 *Ordine de' 9. Fruttidoro Anno V.* (26. Agosto 1797.)

942 Il Direttorio Esecutivo, volendo riunire in un solo regolamento tutte le disposizioni relative alla divisione del prodotto delle confische, e delle multe per contravenzione alle Leggi sulle dogane, e regolare la distribuzione delle ricompense che è giusto di accordare ai militari, ed ai giandarmi nazionali, li quali concorrono alla verificazione di questa contravenzione, come pure a loro Capi,

Ordina:

943 *Art.* 1. Il prodotto netto delle somme provenienti dalle confische, e dalle multe, nelle quali sono incorsi li contraventori alle Leggi sull'introduzione, o sull'esportazione, e la circolazione delle derrate, e merci, dedotti tre ventesimi che devono pagarsi alla cassa della giubilazione, stabilita in favore dei Preposti delle dogane dalla Legge dei 2. Fiorile scorso, sarà ripartito nel modo seguente.

944 *Art.* 2. Una sesta parte viene riserbata alla nazione; ne sarà reso conto dai Ricevitori, come si prattica per gl'altri prodotti. Se la somma da ripartirsi,

non oltrepasserà cento lire, questa sesta parte apparterà a quelli che hanno proceduto al sequestro, in aggiunta al loro contingente.

945 *Art.* 3. Tre seste parti saranno ripartite tra quelli che hanno proceduto al sequestro nel modo seguente.

946 *Art.* 4. Se il sequestro si farà dai soli Preposti delle dogane, il Comandante del distaccamento che vi ha proceduto avrà una porzione, e mezzo, e gl'altri impiegati avranno una porzione.

947 Se questo Comandante sarà luogotenente d'ordine, li luogotenenti che saranno nel distaccamento, avranno una porzione, ed un quarto.

948 *Art.* 5. Un Controllore di brigata presente ad un sequestro avrà due porzioni; se egli non farà che intervenire, e stendere il rapporto, avrà solamente una porzione, e mezzo.

949 *Art.* 6 Quando un Direttore, un Ispettore, od un Controllore di brigata assisteranno ad un sequestro, il Direttore, e l'Ispettore avranno due porzioni ciascuno; il Controllore di brigata non avrà in questo caso che una sola porzione, e mezzo; I Preposti di gradi inferiori, una porzione, ed un quarto, e gl'altri una porzione.

950 *Art.* 7. Li due ultimi resti saranno divisi tra il Direttore, l'Ispettore, il Ricevitore, il Controllore di Brigata, ed il Luogotenente d'ordine in modo però che il Luogotenente non riceva se non la metà di una delle porzioni che spettano a ciascuno de' Preposti superiori.

951 *Art.* 8. I Controllori di visita godranno della porzione d'Ispettore, o di Controllore di brigata ne'luoghi, ove sono sostituiti a questi; Li Capitani di brigata, e li Luogotenenti di ordine che trovansi sotto l'immediata ispezione del Direttore, dell'Ispettore, o del Controllore di visita, saranno trattati come li Controlori di brigata.

952 *Art.* 9. Li Preposti indicati negl'articoli 7, ed 8, non potranno cumulare con le loro porzioni, come sequestranti, la porzione attribuita ai loro gradi d'impiegati superiori; saranno obbligati di scegliere, e la porzione che lascieranno sarà riunita a quella attribuita ai sequestranti.

953 *Art.* 10. Se un sequestro sarà stato fatto dai Preposti di più direzioni, ispezioni. controlli, e Luogotenenza d'ordine, li Direttori etc. sotto l'ispezione de'quali sono que' preposti, divideranno fra di loro la porzione attribuita ai loro respettivi gradi.

954 *Art.* 11. Gl'Ispettori, i Controllori di visita, e di brigata, ed i Luogotenenti d'ordine, non avranno parte alcuna nel prodotto de'sequestri fatti, senza il concorso de'preposti; in tal caso quelle porzioni che sono loro riservate dall'articolo 7, apparteranno ai sequestranti.

955 *Art.* 12. Gl'impiegati degl'Uffizj, che saranno concorsi a fare un sequestro, divideranno ugualmente tra di loro.

956 *Art.* 13. I preposti delle Brigate non parteciperanno ai sequestri effettuati negl' uffizj in seguito delle operazioni interne delle dogane, se non vi saranno stati chiamati dai Ricevitori, e non vi assisteranno; ma in questo caso avranno solamente la metà delle porzioni accordate agl'impiegati degl'uffizj, che avranno egualmente proceduto al sequestro. Il controllore di Brigata vi avrà solamente parte, se sarà presente.

957 *Art.* 14. Se gl'effetti sequestrati saranno depositati in un offizio particolare, li due terzi della porzione attribuita al ricevitore, apparterranno al ricevitore depositario, e l'altro terzo al ricevitore che presterà le sue diligenze agl'atti che devono farsi in conseguenza del sequestro; nel caso però in cui altri preposti fossero incaricati di far procedure innanzi i Tribunali, il depositario avrà solamente la metà delle porzioni accordate agl'impiegati dell'esazione; il di più sarà egualmente diviso tra il ricevitore principale; e gl'altri preposti che procedono in causa.

958 *Art.* Il terzo del prodotto netto de' sequestri, accordato al denunziatore, non gli verrà pagato dietro quietanza dell'impiegato, a cui egli ne avrà dato l'avviso, se questo stesso denunciatore non si sarà fatto conoscere al direttore ovvero alla direzione.

959 *Art.* 16. Le truppe che faranno de'sequestri, senza il concorso de'preposti, saranno messe sulla stessa linea de' preposti per la divisione delle confische, e delle multe. In tal caso il Comandante del Cantonamento in cui si fa il sequestro, ed i Capitani delle Compagnie alle quali sono addetti li sequestranti si divideranno trà di loro secondo le riferite condizioni le porzioni riservate dall'Articolo 7°. agl'Ispettori, ai controlori di brigata, ed ai Luogotenenti d'ordine.

960 *Art.* 17. In qualunque sequestro fatto dalle truppe, unitamente ai preposti delle dogane, ogni soldato ha una porzione eguale a quella di un preposto. I comandanti del distaccamento militare che procederanno al sequestro, saranno trattati, come li capi degl'impiegati; le loro porzioni, come pure quelle de'soldati non saranno sottoposte al diritto di ritenzione di tre soldi per lira, stabilita dalla Legge dei 2. Fiorile scorso.

961 *Art.* 18. I Comandanti di Cantonamento, ed i Capitani delle Compagnie godranno. nel caso dell'Articolo qui sopra espresso un decimo del prodotto netto del sequestro; questo decimo, divisibile tra di loro sarà prelevato sulle porzioni attribuite ai preposti superiori dall' Articolo 7°. del presente Ordine.

962 *Art.* 19. Se questi Comandanti, o Capitani saranno presenti ai sequestri, avranno la facoltà di sciegliere due parti per ciascuno, ovvero prendere quelle porzioni, che sono attribuite ai loro gradi respettivi.

963 *Art.* 20. Quando le truppe saranno state unicamente richieste per la scorta, o per la guardia degl'effetti sequestrati, esse godranno di una gratificazione che sarà regolata in proporzione del vantaggio che arrecheranno li loro servizj, e che si prenderà sul prodotto netto del sequestro.

964 *Art.* 21. Le disposizioni degl'articoli relativi alle truppe, sono comuni alla gendarmeria nazionale.

965 *Art.* 22. Le multe pronunziate per fatto di ribellione, sono divise unicamente tra preposti, od altri individui che vi furono esposti, ed il ricevitore che procederà avanti nell'affare, vi parteciperà per un decimo.

966 *Art.* 23. Le somme pagate di soprappiù del diritto di uscita per non aver riportato gl'opportuni certificati di discarico, o per falsificazione di detti certificati, saranno riportate come quelle provenienti da sequestri.

967 *Art.* 24. La stessa distribuzione avrà luogo sul prodotto de'sequestri di grani,

detrattone il resto da riservarsi alla nazione, che accrescerà le porzioni de'sequestranti.

968 *Art.* 25. Non saranno ammessi alle ripartizioni, come sequestranti, se non se quelli li nomi de'quali si troveranno enunciati ne'rapporti, o che come tali saranno enunciati dal comandante del distaccamento in uno stato da esso sottoscritto.

969 *Art.* 26. Viene espressamente vietato ad ogni sequestrante di esigere somma alcuna proveniente da confische, e da multe, prima che le sentenze che le hanno pronunziate abbiano acquistato forza di cosa giudicata; e niun a ripartizione potrà farsi senza il permesso formale della direzzione.

970 Il ministro delle finanze è incaricato d'invigilare all'esecuzione del presente ordine, che sarà stampato.

CXXV.

Ordine dei 25 ***Pratile*** *anno* ***VI*** (13 Giugno 1798).

971 Il direttorio esecutivo, vedute le leggi delli 10 Brumajo anno V, e 29 Nevoso scorso sulle merci inglesi.

Considerando che queste leggi, nell'autorizzare il sequestro, e la confisca di tali merci, ordinano che esse siano di bel nuovo esportate all'estero; che quindi la nuova esportazione non può essere impedita dal diritto di careggiare;

Dopo aver sentito il ministro della marina, e delle colonie ordina quanto siegue.

972 *Art.* 1. Li bastimenti unicamente carichi di merci inglesi, sottoposte ad essere esportate di bel nuovo, giusta le leggi, non potranno in verun caso essere fermati dai corsari, senza che questi si rendano colpevoli di attentato contro la pubblica sicurezza.

973 *Art.* 2. Per verificare l'identità di queste merci sù navigli neutri, sarà sufficiente di depositare a bordo.

1°. La copia della sentenza di confisca.

2° Un inventario circostanziato delle merci, validamente certificato da' preposti alle dogane nel porto d'onde il naviglio incaricato della loro esportazione metterà alle vele, il quale inventario sarà del pari certificato dal *controlore* della marina.

974 *Art.* 3°. Si farà inoltre menzione appiè dell'inventario suddetto, del giorno in cui il bastimento che ne sarà l'apportatore, sarà partito dal porto, il che sarà certificato dal comandante delle Rade, il quale vidimerà parimenti la dichiarazione fatta dal capitano del luogo della sua destinazione, affinchè non si possino in verun caso occultare le spedizioni fraudolenti.

975 *Art.* 4. Gl'amministratori delle marine, e li preposti delle dogane faranno subito rilasciare le navi cariche di merci, spedite in conformità dell'articolo 2°., e se ne'tribunali fossero già contestate le liti relative alle medesime, ordineranno egualmente che si levi il sequestro alle navi, ed alle merci summentovate.

976 *Art.* 5. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino delle leggi. I ministri della giustizia, delle finanze, e delle marine, sono incaricati dell'esecuzione di questo per ciò che loro spetta.

CXXVI.

Legge degl'11 Pratile anno VII. (30 Maggio 1799).

977 *Art.* 1. L'inquisito per contravenzione alla legge delli 10 Brumajo anno V, che non sarà stato posto in arresto conformemente all'articolo 15 della surriferita legge, sarà citato nella forma prescritta dall'articolo 182 della legge delli 3 Brumajo anno IV, per comparire in persona avanti il tribunale di polizia correzionale nel terzo giorno susseguente al deposito fatto nella cancelleria del rapporto della contravenzione.

978 *Art.* 2. Se l'inquisito non comparirà in persona nel giorno determinato, il tribunale sarà obbligato ciò non ostante di proferire la sua sentenza dentro la decade.

979 *Art.* 3. Se, comparendo l'inquisito, vi sarà luogo a dare dilazione, questa non potrà oltrepassare tre giorni, ed il terzo giorno il tribunale pronunzierà, presente, o assente la parte.

980 *Art.* 4. In ogni caso non si potrà ricorrere contro la sentenza del tribunale di polizia correzionale, se non se per via di appellazione dichiarata nella forma, e nel termine prescritto dagl'articoli 194, e 195 della legge delli 3 Brumajo anno IV.

981 *Art.* 5. Passato questo termine, senza che vi sia stato appello, si procederà sull'istanza dell'amministrazione delle dogane all'estimo delle merci in presenza della parte, ovvero essa chiamata debitamente per verificarne il valore, e ne sarà quindi disposto, come di oggetti definitivamente confiscati.

982 *Art.* 6. In caso di appello il tribunal criminale sarà obbligato di giudicare entro dieci giorni, computandovi quello in cui sarà giunta alla sua cancelleria l'istanza di appello, che dee essergli trasmessa dal commissario del potere esecutivo conformemente all'articolo 196 della legge dei 3 Brumajo anno IV.

CXXVII.

Ordine dei 17 Pratile anno VII. (5 Giugno 1799).

983 *Art.* 1. Qualunque deposito di grani, e farine stabilito alla distanza di cinque kilometri delle frontiere di terra è severamente proibito essendo contrario alle leggi degl'11 Settembre 1793, e 16 Ventoso anno V.

984 *Art.* 2. Li grani, e le farine tratte dall'interno per essere poste in deposito entro lo spazio de'cinque kilometri delle frotiere di terra, saranno, entro la decade susseguente alla pubblicazione del presente ordine, trasportate al di quà de'cinque kilometri anzidetti, mediante una polizza di transito rilasciata da'preposti dell'uffizio delle dogane il più vicino; spirato un tal termine que' grani, e quelle farine che fossero ancora in deposito, saranno similmente sequestrate, e confiscate con ammende, ed a tal fine li preposti delle dogane sono autorizzati a recarsi pe'luoghi del deposito, accompagnati da un membro della municipalità, o da un commissario del direttorio esecutivo.

985 *Art.* 3 Gl'agenti municipali, e gl'aggiunti de'comuni situati sull'estremità delle frontiere di terra, e di mare sono specialmente incaricati d'invigilare sull'esportazione de'grani ne'loro respettivi circondarj, e d'impedirla sotto la loro responsabilità.

986 *Art.* 4. In conseguenza essi sono autorizzati a richiedere, qualora lo crederanno necessario, il servizio della guardia nazionale sedentaria, ed a farsi

proteggere dalle truppe di linea, e dalla giandarmeria nazionale, che si ritroveranno sul posto.

987 *Art.* 5. Essi denunzieranno al commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale del cantone que'cittadini, che con pratiche colpevoli procurano di far passare i grani all'estero. Questo commissario sarà obbligato di denunziare al giudice di pace del cantone tali cittadini perchè si proceda contro li medesimi in conformità della legge dei 3 Brumajo anno IV titolo V, art. 83 (36).

988 *Art.* 6. Li preposti delle dogane non rilascieranno alcuna polizza di transito, pel trasporto de'grani ne'comuni situati sull'estremità delle frontiere, particolarmente nel Reno, se non se dietro un certificato degl'agenti rispettivi degl'anzidetti comuni, vidimato dal commissario del direttorio esecutivo, il qual certificato farà conoscere che li grani da trasportarsi sono destinati al consumo degl'abitanti, ed alle semente de'loro terreni.

989 *Art.* 7. Li grani, e le farine imbarcate sul Reno, dovranno essere raccolte in sacchi che saranno piombati negl'uffizj del luogo d'imbarco, e spediti al luogo di loro destinazione, ove lo scarico non potrà farsi se non in presenza de'preposti delle dogane.

990 I grani, e le farine che navigheranno nel Reno, senza che queste formalità siano state osservate, saranno sequestrate come pure i battelli inservienti al trasporto, e confiscati con ammenda, come merci proibite, ed in vigore delle leggi riguardanti le dogane.

991 *Art.* 8. I commandanti delle truppe che sono sulle frontiere, da Manheim sino ad Anversa, sono specialmente incaricati di secondare la vigilanza de' preposti delle dogane per impedire l'esportazione de'grani all'estero.

992 *Art.* 9. Li commissarj delle marine, ed i loro preposti sulle coste dei due mari, specialmente dall'Heure, sino a Flessinga, e sull'Escaut; i commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni municipali de'cantoni vicini alle frontiere dell'Olanda; gl'agenti municipali de'comuni situati all' all'imboccatura dell'Escaut concorreranno unitamente ai preposti delle dogane, ed alla gendarmeria nazionale a far eseguire le leggi che vietano l'esportazione de'grani all'estero; essi provocheranno le nuove misure che crederanno necessarie per reprimere, ed arrestare gl'abusi che potrebbero commettersi, e sono autorizzati a farsi assistere dalla forza armata.

993 *Art.* 10. Li Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia, della Polizia Generale, della Guerra, e della Marina sono incaricati, ciascun' in ciò che gli spetta dell'esecuzione del presente Ordine, che sarà stampato nel Bollettino delle Leggi (37).

CXXVIII.

Dei 10. *Brumajo Anno V.* (31. *Ottobre* 1796.

994 *Art.* 1. L'importazione delle merci lavorate, provenienti o da fabbriche, o

(36) La disposizione della citata Legge ritrovasi ora traslocata nel Codice d'istruzione criminale, e precisamente all'articolo 29 che può rincontrarsi nel nostro Titolo di *Polizia Giudiziaria* N. 31.

(37) Le cinque consecutivamente soprariportate Leggi, furono pubblicate per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator Generale in data dei 26 Marzo 1812.

da commercio Inglese è proibita sì per via di mare, che per via di terra in tutta l'estensione della Repubblica Francese.

995 *Art.* 2. Niun bastimento carico in tutto, od in parte delle anzidette merci potrà entrare ne' Porti della Repubblica, sotto qualsivoglia pretesto, sotto pena di essere sequestrato immediatamente, salva però l'applicazione della Legge dei 23. Brumajo Anno III. nei casi che ella ha preveduto.

996 *Art.* 3. Sono eccettuati dall'Articolo precedente li bastimenti maggiori di cento tonellate, de' quali la necessità di ancorare sarà giustificata nel modo prescritto dalle Leggi, ma in questo caso il Capitano sarà obbligato di consegnare, tosto che sarà arrivato, ai preposti delle dogane, il manifesto in cui sono indicate, la quantità, ed i prezzi delle merci provenienti dalle fabbriche, o dal commercio Inglese, che esso avrà a bordo.

997 In caso di scarico del naviglio, quelle merci saranno depositate dopo l'inventario fatto da' preposti delle dogane in un magazzino chiuso a tre chiavi, una delle quali rimarrà in mano de' preposti, l'altra in quelle del Capitano e la terza sarà consegnata all'Agente Municipale del Comune.

998 Il Capitano non potrà partire di nuovo, senza che prima non sia risultato che queste merci riconosciute nell'identità, e nelle quantità, sono state imbarcate nuovamente nella loro integrità.

999 *Art.* 4. Le merci di fabbrica inglese che saranno trovate in un bastimento preso al nemico, o che avrà naufragato, o dato in secco, e quelle che proveranno da confische, saranno sottoposte al magazzino di deposito, o ad essere esportate di nuovo, e non potranno essere vendute, se non se a queste condizioni.

1000 *Art.* 5. Sono riputati, come provenienti dalle fabbriche Inglesi, qualunque siasi l'origine, gl' oggetti indicati appresso che vengono introdotti dall'estero.

1001 1°. Qualunque sorta di velluti in cotone, tutte le stoffe, ed i panni di lana, di cotone, e di pelo, o misti di tali materie. Ogni sorta di *Piques*, Bombagini, Nankinetti, e mussolinette, le lane, i cotoni, ed i peli filati, li tappeti chiamati Inglesi.

1002 2°. Qualunque specie di berrette in cotone, ed in lana, unita, e mista.

1003 3°. I bottoni di ogni specie.

1004 4°. Ogni sorta di effetti plaqués, tutti li lavori fini di chincaglierie da coltellinajo, da ebanista, da orlogiajo, ed altri lavori in ferro, acciajo, stagno, rame, bronzo, metallo, latta, ovvero altri metalli, puliti, o nò, puri, ovvero misti.

1005 5° I cuoi conciati, lustrati, o preparati, lavorati, o nò, le vetture montate, o non montate, gl'arnesi, ed altri effetti da sellajo.

1006 6°. I nastri, i cappelli, li veli, e li Sciàls, conosciuti sotto nome d'Inglesi.

1007 7°. Ogni sorta di pelli pe' Guanti, Calzoni, e giubbettini, e questi medesimi oggetti fabbricati.

1008 8°. Qualunque specie di vetri, cristalli, tranne li vetri inservienti a lavori di occhialajo, e di orlogiajo.

1009 9°. I Zuccheri raffinati in pane, ovvero in polvere.

1010 10°. Ogni sorta di majolica, o vasellame, conosciuto sotto nome di terra di pipa, o terra d'Inghilterra.

1011 *Art.* 6. Dalla data della pubblicazione della Legge, resta proibito a qualsivoglia individuo di vendere, ed esporre in vendita verun oggetto proveniente dalle fabbriche, o dal commercio Inglese, ed a qualsivoglia Stampatore di stampare avvisi, che annunziassero tali vendite.

1012 Tutte le insegne, o cartelli che indicassero de' depositi, o delle vendite di merci Inglesi, saranno ritirati tra 24. ore.

1013 *Art.* 7. Ogni individuo che ritenesse per suo proprio conto, ovvero per conto altrui, o solamente in deposito degl'oggetti di fabrica Inglese, sarà obbligato di consegnare entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della Legge, all'Amministrazione Municipale del Cantone in cui sono depositati, uno stato circostanziato, contenente la loro qualità, quantità, ed il valore.

1014 L'Amministrazione Municipale delegherà entro li cinque giorni susseguenti alla dichiarazione, uno de' suoi membri, in di cui presenza gl'oggetti dichiarati saranno verificati, e collocati dai proprietarj, o depositarj in botti, balle, ballette, casse, o valigie, quindi legati collo spago, e sugellati col sigillo dell'Amministrazione.

1015 Questi oggetti in tal guisa rinchiusi rimarranno sotto la guardia di quei che hanno fatta la dichiarazione, li quali se ne incaricheranno sul Processo verbale dell'Amministrazione, e si obbligheranno di rappresentarli ad ogni richiesta.

1016 Nel momento che sortiranno dall'uffizio del deposito per la nuova esportazione, l'Amministrazione Municipale rilascerà una Polizza di transito che sarà vidimata nell'ultimo uffizio delle dogane di sortita, e riportata tra due mesi all'Amministrazione che avrà data la predetta polizza, per servir di discarico a quello che si è obbligato.

1017 *Art.* 8. Li zuccheri raffinati, in pane, od in polvere, che attualmente sono nell'interno, non sono sottoposti alle dichiarazioni, ed alle nuove esportazioni ordinate dall'articolo precedente.

1018 *Art.* 9. Nell'estensione di tre leghe dalle frontiere di terra, e di mare, la dichiarazione si farà nell'uffizio delle dogane il più prossimo, ed il magazzino di deposito avrà luogo in que' magazzini che sono a tal uso destinati.

1019 *Art.* 10. Nel caso, ove si giustifica se con documenti autentici che si fossero pagati de' diritti d'ingresso per qualch'uno degl'oggetti proibiti dalla presente risoluzione, questi diritti saranno restituiti mediante il certificato del ricevitore dell'uffizio di frontiera di cui si farà la nuova esportazione, ma soltanto in ragione delle merci nuovamente esportate.

1020 *Art.* 11. Dopo spirati li termini stabiliti dal §. primo dell'Articolo 7, li preposti delle dogane, accompagnati da un Amministratore Municipale, potranno nell'estensione di tre leghe dalle frontiere di terra, e di mare, visitare soltanto di giorno le case ad essi indicate, ove si contenessero, o fossero celate le merci provenienti dalle fabbriche, o dal commercio Inglese.

1021 *Art.* 12. Un'Amministratore Municipale, accompagnato dal Commissario

del Direttorio Esecutivo, potrà eziandio nel Circondario del suo Cantone, visitare di giorno le case occupate da qualunque cittadino che fa simile commercio, per verificare le contravvenzioni agl'Articoli precedenti.

1022 *Art.* 13. Tutti gli oggetti di fabbrica estera, non compresi nell'Articolo quinto, e l'entrata de'quali non è proibita dalle Leggi esistenti, non saranno ammessi nell'interno della Repubblica, se non verranno accompagnati da certificati comprovanti che essi sono fabbricati ne'paesi coi quali la Repubblica non è in guerra, conformemente alla Legge del 1°. Marzo 1793.

1023 Rispetto agl'oggetti di fabbrica dell'India, non potranno essere importati, se non saranno accompagnati da certificati rilasciati dalle compagnie Olandese, e Danese, vidimati da'Consoli di Francia, comprovanti che quegl'oggetti provengono dal commercio di quelle compagnie.

1024 *Art.* 14. Se dalla verificazione delle merci anzidette, ne risulterà che esse provengono dalle fabbriche, o dal commercio Inglese, esse saranno sequestrate, senza aver riguardo a certificati dai quali fossero accompagnate.

1025 *Art.* 15. Ogni contravvenzione agl'articoli sopra espressi, darà luogo all'arresto del contraventore, e ad essere tradotto innanzi il Tribunale di Polizia Correzionale nel circondario del quale il delitto si sarà verificato. La condanna produrrà sempre la confisca delle merci, de'bastimenti di mare, de'cavalli, de'carri, ed altri effetti inservienti al trasporto de'medesimi.

1026 Il delinquente sarà inoltre condannato ad una multa triplicata del valore degl'effetti sequestrati, e ad una prigionia che non potrà essere minore di cinque giorni, nè oltrepassare tre mesi.

1027 Sono compresi tra i contraventori tutti i sensali, gl'agenti, e gl'assicuratori che cooperassero all'importazione, ed alla vendita delle merci di sopra indicate.

1028 *Art.* 16. La confisca si pronuncierà a prò de'sequestranti, e di tutti quelli che avranno favorito l'arresto, conformemente alla Legge dei 15. Agosto 1793.

1029 Una sesta parte ne è accordata in forma d'indennità agl'Amministratori Municipali, ed ai Commissarj del Direttorio Esecutivo, in tutti i casi, ove la loro presenza sarà ordinata dalla Legge.

1030 *Art.* 17. S'ingiunge a tutti i posti militari, ai giandarmi nazionali, alle guardie nazionali di servigio, e generalmente a tutti gl'impiegati pubblici di arrestare qualunque individuo, presso cui esistessero oggetti di fabbrica, o di commercio Inglese, o che intentasse d'introdurre merci di qualsivoglia specie, o collo scaricarle fuori della presenza de'preposti delle dogane, o coll'evitare gl'uffizj di frontiera.

1031 *Art.* 18. I Commissarj del Direttorio Esecutivo presso i Tribunali di Polizia Correzionale, saranno obbligati d'inviare al ministro dell'interno un'estratto delle Sentenze pronunziate in seguito alle disposizioni sopra espresse, e questo estratto conterrà i nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio degl'individui contro li quali saranno state pronunziate, ad effetto di dare a queste sentenze la più grande pubblicità.

1032 *Art.* 19. La Legge delli 18. Vendemmiajo anno VII, e tutte le altre dispo-

sizioni delle Leggi precedenti non conformi alla presente risoluzione sono abrogate.

CXXIX.

Dei 9. *Fiorile Anno VII.* (28. *Aprile* 1799.).

TITOLO I. *Delle Importazioni*.

1033 *Art.* 1. I zuccheri canditi, ed in altra guisa raffinati in pane proveniente dall'estero, saranno ammessi, pagando quattro franchi per miriagramma.

1034 *Art.* 2. I zuccheri non raffinati, ed i zuccheri terrei, cogniti sotto la denominazione di prima, seconda, e terza, pagheranno tre franchi per miriagramma.

1035 *Art.* 3. I Zuccheri terrei cogniti sotto la denominazione di quarta, piccolo Zucchero, o testa pagheranno due franchi per miriagramma.

1036 *Art.* 4. Il diritto di entrata sullo Zucchero lordo, proveniente dall'estero, è ridotto a 75. centesimi per miriagramma.

1037 *Art.* 5. Li legni da tingere macinati, provenienti dall'estero pagheranno un franco per miriagramma.

1038 *Art.* 6. Le acquavite semplici di vino, provenienti dall'estero, pagheranno 15 centesimi per ogni litro (due ettolitri, settantaquatro litri, che corrispondono al moggio di Parigi di 280 pinte); Le acquavite doppie, e rettificate pagheranno trenta centesimi, e lo spirito di vino, 45 centesimi.

1039 *Art.* 7. Li diritti delle Tariffe dei 15. Marzo 1791. sono ristabiliti sugl'oggetti compresi nella Legge dei 12 Piovoso anno III. (31 Gennajo 1795.), rispetto ai quali questa legge non è stata annullata da quella dei 3. Frimajo anno V. (23 Novembre 1796.)

1040 *Art.* 8. I Pesci di pesca estera pagheranno la metà del diritto della Tariffa del 1791. Il pesce fresco della medesima pesca eccetto lo sgombro, e l'arringa, trasportati da bastimenti Francesi, pagherà solamente cinque centesimi per miriagramma.

1041 *Art.* 9. Il diritto sul Thè, è ridotto a cinque franchi.

1042 Il diritto di entrata sul caffè estero è ridotto a due franchi, e 50 centesimi per miriagramma.

1043 *Art.* 10. Il diritto di entrata sulle tele bianche di cotone, è ridotto a dieci franchi per miriagramma; Quelle crude pagheranno soltanto otto franchi.

1044 *Art.* 11. Le mussoline estere non potranno entrare per via di terra se non per gl'uffizj di *Bourg-Libre*, *Verrieres de Joux*, e *Versoix*, e per via via di mare, soltanto pei porti di *Bordeaux*, *Nantes*, *l'Orient*, e *le Havre*. Le tele dipinte, tinte, o stampate entreranno soltanto per gl'uffizj di *Bourg-Libre*, *Verrieres de Joux*, e *Versoix*.

1045 *Art.* 12. Il diritto di entrata sulli nankin delle Indie è fissato a 25. centesimi il metro, non sarà necessario per essi l'esibizione del certificato di origine, come pure le mussoline delle Indie.

1046 L'olio di pesce, portato dall'estero, pagherà in tutti i luoghi ove entra un franco, e 25. centesimi per miriagramma.

TITOLO II. Delle esportazioni.

1047 *Art.* 1. Li catrami potranno asportarsi in Ispagna per *Bajona*, e *Saint-*

Jean-de-Luz, alle stesse condizioni con cui si esportano le peci secche, e grasse.

1048 *Art.* 2. Le canape pettinate potranno sortire per gl'uffizj di dogana stabiliti sul Reno, pagando il diritto di 60 centesimi per miriagramma.

1049 *Art.* 3. Tutti i ferri, gl'acciaj, ed i lavori composti unicamente di tali materie, tanto i metalli fissi, e non purificati, pagheranno alla sortita soli cinque centesimi per miriagramma.

1050 *Art.* 4. Il diritto di sortita sulle sementi di trifoglio è stabilito a 50 centesimi per miriagramma.

1051 *Art.* 5. Le mule, i muli, e le bestie da corna potranno passare in Piemonte alle medesime condizioni con le quali passano in Ispagna, e potranno sortire ancora per l'Elvezia dagl'uffizj situati nel Dipartim. del *Mont-Terrible*.

1052 *Art.* 6. Le mule, i muli, li buoj, e le vacche, il cui trasporto è permesso per la Spagna, il Piemonte, e l'Elvezia, pagheranno alla loro sortita i diritti ai quali vengono imposti, eziandio, se fossero montati, od attaccati all'eccezione però di quelli venuti dall'estero, e salvo il rimborso de' diritti su quelli, che rientreranno nel termine di due mesi dal giorno della spedizione.

1053 *Art.* 7. La proibizione alla sortita de' cavalli è provvisoriamente mantenuta, e per assicurarne l'esecuzione, il conduttore di un cavallo montato, od attacato, che andrà all'estero, si obbligherà con cauzione di ricondurre il cavallo anzidetto, entro un termine, che non potrà oltrepassare due mesi, sotto pena di pagarne il valore.

TITOLO III. Del Transito.

1054 *Art.* 1. I Zuccheri raffinati nelli Stati della Repubblica Batava, godranno del transito per l'Elvezia, e l'Allemagna, pagando cinquanta centesimi per miriagramma, a condizione però che quelli destinati per l'Elvezia entreranno per *Valery-sur-Somme*, *Boulogne*, *Calais*, *Dunkerque*, *Ostende*, *Sas-de-Gand*, *ed Anversa*, e sortiranno da *Bourg-Libre*, o *Portarlier* e che quelli che passano in Allemagna, entreranno per li sette uffizj su riferiti, e per quei di *Cranembourg*, *e Morck*, e sortiranno per quei di *Nausse*. *Cologne e Magonza*.

1055 *Art.* 2. I medesimi Zuccheri provenienti dalli Stati della Repubblica Batava pel Reno, destinati per l'Elvezia, potranno passare pel Territorio Francese, entrando per *Strasburg*, e sortendo dall'uffizio di Bourg-Libre; essi pagheranno lo stesso diritto.

1056 *Art.* 3. I Caffè esteri che arrivano ne' Porti della Manica, destinati per l'Elvezia, godranno del transito accordato a quelli che provengono dalli Stati della Repubblica Batava per *Anversa*, coll'obbligo di sortire per li stessi uffizj; gl'uni, e gl'altri pagheranno 50 centesimi per miriagramma.

CXXXIII.

Dei 17. *Pratile Anno VII.* (5. Giugno 1799.)

1057 Il Direttorio esecutivo veduti gl'ordini de' comitati del Governo delli 12 Fiorile anno II. (1. Maggio 1794.) 24 Brumajo, e 6 Termidoro anno III. (14 Novembre 1794, e 23 Agosto 1795.) che hanno dispensato i Preposti delle dogane dal servizio della Guardia Nazionale sedentaria, e dall'obbligo di farsi rimpiazzare.

1058 Considerando che l'attività continua che esige il loro impiego, non permette ad essi di prestar questo servigio.

Ordina:

1059 I Preposti delle dogane continueranno ad essere dispensati dal servigio personale della guardia nazionale sedentaria, e dall' obbligo di farsi rimpiazzare.

1060 I Ministri della guerra, della Polizia generale, e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per ciò che gli spetta, dell'esecuzione del presente Ordine che sarà stampato nel bollettino delle Leggi.

CXXXIV.

Delli 16. *Frimajo Anno XI.* (7. Decembre 1802.)

1061 I Consoli della Repubblica considerando che la violazione del Territorio commessa da'contrabandiere a mano armata è un atto di ribellione, alla repressione del quale, il Governo deve opporre e la forza pubblica, e la più pronta azione della legge.

Veduta la Legge dei 29 Fiorile anno X. (19. Maggio 1802.) riguardante le Dogane.

Veduta quella delli 18 Piovoso Anno IX. (7 Febraro 1801.) sull'organizazione, e la competenza de' Tribunali speciali.

Sentito il Consiglio di Stato:

Ordinano.

CXXXV.

TITOLO I.

Della composizione de' Distaccamenti, e delle Compagnie di Eclaireurs *impiegati sull'estremità delle frontiere per impedire il contrabando.*

1062 *Art.* 1. Tutte le mezze brigate di fanteria di linea, e di fanteria leggiera, tutti i Reggimenti di dragoni, usseri, cacciatori a cavallo che si treveranno in guarnigione, ed in quartiere nelle 5, 6, 7, 24, 25, e 26. divisione militari, somministreranno a vicenda, secondo il bisogno, e le requisizioni fatte dal Prefetto del Dipartimento de'distaccamenti destinati ad impedire il contrabando sulla linea delle dogane. Queste requisizioni saranno dirette ai Generali comandanti le divisioni, e ne' casi urgenti, potranno essere fatte a Generali comandanti i distaccamenti.

1603 *Art.* 2. La forza di ciascuno di questi distaccamenti sarà di cinquanta uomini per la fantaria, e di quaranta uomini per le truppe a cavallo, formati, e comandati, come si dirà in appresso.

DIREZIONI DELLE DOGANE	Divisioni Militari	DIPARTIMENTI	Numero di Uomini d'Infanteria	di Cavalleria	OSSERVAZIONI
di Anversa	24	Escaut	100	20	Fiandra Oland.
detta	24	Deux, Nèthes	100	20	La Campina
di Cleves	25	Meuse inferieure	150	40	Ispezione dei Vauzaye
detta	25	Roer	100	20	
di Cologna	26	(Roer) (Rhin-et Moselle)	200	40	Ispezione di Sauten
di Magunza	26	Mont-Tonnerre	150	40	
di Strasbourg	5	Haut, et bas Rhin	200	40	
di Besancon	5	Haut-Rhin	50	—	
detta	6	(Jura) (Doubs)	100	—	Per le altre Frontiere di questa direzione
di Ginevra	7	Leman	150	—	
		Totali	1300	220	

1064 *Art.* 3. Li distaccamenti saranno formati da squadre di quattr'uomini, ed un sott'Officiale; le squadre saranno prese per giro, cominciando dalla testa delle compagnie, ed ogni compagnia ne somministrerà per giro in proporzione del numero della squadra che dovrà marciare, onde formare il distaccamento di 50. uomini per la fanteria, e di 40. per la truppa a cavallo.

1065 *Art.* 4. Ognuno di questi distaccamenti, o compagnie di *Eclaireurs* sarà comandata da un Capitano, un Luogotenente, o Sottotenente, e tre Sargenti, o Marescialli di alloggio.

1066 *Art.* 5. La durata del distaccamento non potrà oltrepassare tre mesi.

1067 *Art.* 6. I distaccamenti dal giorno della loro partenza, sino a quello del loro ritorno al corpo, saranno trattati, come le truppe in marcia, e lo sconto della paga, e delle indennità sarà loro fatto in conformità delle disposizioni dell'ordine riguardante le riviste, e la contabilità militare.

CXXXVI. TITOLO II.

Del servigio, della disciplina delle Compagnie degl' Eclarieurs, *e delle porzioni degl'effetti di contrabando arrestati.*

1068 *Art.* 7. I distaccamenti, o le compagnie di *Eclaireurs* potranno essere divisi, riuniti, o rilevati, secondo i bisogni del servizio.

1069 *Art.* 8. Qualunque siasi la forza del distaccamento, l'Uffiziale che lo comanderà, nell'arrivare al suo cantonamento, o posto sull'estremità della frontiera riceverà..

1°. Una istruzione generale scritta, e firmata dal Direttore delle dogane del Circondario, relativa alle disposizioni alle quali deve concorrere.

2°. Un istruzione, o consegna particolare, relativa all'estensione, alla natura del Terreno, od alle circostanze locali; Quest'ultima istruzione sarà firmata dall'Ispettore del Circondario.

1070 Se l'Uffiziale comandante il distaccamento sarà un Capitano, queste istruzioni gli verranno trasmesse dall'Ispettore medesimo.

1071 Se sarà un luogotenente, o sottotenente, le riceverà da un sotto-ispettore; e se sarà un sotto ufficiale, da un impiegato principale delle dogane.

1072 I comandanti di distaccamenti saranno obbligati di conformarsi alle predette istruzioni.

1073 *Art.* 9. Qualora fosse necessario di riunire momentaneamente parecchj distaccamenti, l'avviso, e l'istruzione concernente l'oggetto di questa riunione, saranno inviati dal direttore all'uffiziale, il quale, secondo il suo grado, od il suo rango di anzianità a grado uguale, dovrà comandare i distaccamenti riuniti, conformandosi a quanto viene prescritto dall'articolo precedente.

1074 *Art.* 10. Niun comandante di distaccamento, qualunque sia la posizione de' suoi posti, potrà pretendere di comandare ad altri distaccamenti che egli potrebbe incontrare, sia a posto fisso, sia in movimento, se non se nel caso determinato dall'articolo precedente.

1075 *Art* 11. Il servigio de'distaccamenti, contro li contrabandieri a mano armata, sarà considerato, come servigio in campagna; le stesse precauzioni, li medesimi dettagli, la stessa polizia deggiono ivi osservarsi, come pure le stesse ricompense pe'fatti d'armi potranno esservi applicate.

1076 *Art.* 12. Ogniqualvolta gl'*Eclaireurs* militari avranno arrestato de'contrabbandieri, e sequestrato delle merci, sia che eglino fossero soli, o fossero stati riuniti a de'preposti delle dogane, se per natura delle circostanze la confisca delle merci è immediatamente pronunciata, la vendita ne sarà fatta senza indugio, e la distribuzione effettuata tra militari in conformità del regolamento annesso al presente ordine.

1077 E nel caso in cui la confisca sarà suscettibile di contestazione, la ripartizione della gratificazione, o della porzione degl'oggetti confiscati avrà luogo solamente dopo la sentenza.

1078 *Art.* 13. Quando a tenore del regolamento annesso al presente ordine, le gratificazioni, o porzioni di confisca, sorpasseranno per ciascun individuo il doppio della sua paga durante l'esistenza del distaccamento, si preleverà sulla porzione di ciascuno, e nella parte che eccede, una somma uguale a quella che i soldati lavoranti pagano pel servizio loro.

1079 Questa somma sarà versata nella massa delle loro respettive compagnie.

CXXXVII. TITOLO III. *Disposizioni Penali.*

1080 *Art.* 14. Qualunque contrabbandiere, che avendo fatta resistenza avrà ucciso, o ferito un militare, ovvero un preposto delle dogane; Ogni individuo sorpreso colle armi alla mano, o prevenuto di aver con mano armata introdotto, od asportato, ovvero protetto l'introduzione, o l'esportazione fraudolen-

ta di derrate, o merci, unitamente ai fautori, complici, ed aderenti, e quelli che avessero assicurato le merci, saranno considerati, come se avessero fatto parte di un adunanza armata ed a tenore della Legge dei 18 piovoso anno IX, saranno tradotti innanzi ad un Tribunale speciale, che sarà obbligato di fare l'istruttoria del Processo, e di giudicare, tralasciando ogni altro affare (38).

1081 *Art.* 15. Il nostro gran Giudice Ministro della Giustizia, i Ministri delle Finanze, del Tesoro pubblico, e della guerra sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

CXXXVIII. - CXXXIX.

ARTICOLO I. *Sequestri fatti da Preposti soli.*

1082 In conformità dell'ordine delli 9 Fruttifero anno V (26 Agosto 1797) la ripartizione attuale del valore delle confiscazioni continuerà ad essere in vigore, cioè

1083 Ripartizione del valore delle merci, e multe in sei sesti, che si distribuiscono nel modo seguente.

1084 Una sesta parte appartiene alla nazione, salvo il caso che la somma a dividersi non ecceda cento franchi; Questa sesta parte allora appartiene ai sequestranti in accrescimento delle loro porzioni.

1085 Tre seste parti appartengono ai sequestranti; quegli che ha commandato il sequestro ha due porzioni, ovvero una porzione, e mezzo, secondo il suo grado; se dopo di esso si troverà nel numero de'sequestranti un luogotenente, avrà una porzione, ed un quarto; ciascuno degl'altri sequestranti ha una semplice porzione.

1086 Le due altre seste parti si dividono tra'preposti superiori che sono i direttori, gl'ispettori, sotto ispettori, ricevitori, controllori di brigata, e luogotenenti d'ordine; quest'ultimo non può avere, se non la metà della porzione che spetta agl'altri preposti superiori.

CXL.

ARTICOLO II. *Sequestri fatti da'soli militari.*

1087 Simile ripartizione in sei sesti, cioè

1088 Un sesto alla nazione.

1089 Due altri sesti saranno divisi tra il direttore delle dogane, il ricevitore depositario, ed i capi militari che comanderanno li distaccamenti, o le compagnie alle quali sono addetti li militari sequestranti, sia che gl'anzidetti capi, o comandanti siano stati presenti al sequestro, od impiegati altrove.

1090 Le altre tre seste parti appartengono ai militari che hanno sequestrato. Quegli che li comanda ha una porzione e mezzo in queste tre seste parti.

CXLI. ARTICOLO III.

Sequestri fatti unitamente da'militari, e da'preposti.

1091 Un sesto alla nazione.

1092 Su due altri sesti si preleverà una somma eguale al decimo del prodotto netto, e questa somma apparterrà per porzione eguale al comandante di

(38) Ripetiamo a questo proposito, quanto abbiamo detto nella superiore nota (26).

cantonamento, ed ai capitani delle compagnie; il soprappiù di questi due sesti ricaderà a pro de' preposti superiori alle dogane.

1093 Le tre ultime seste parti saranno divise tra sequestranti sì militari che preposti, ed in uguali porzioni, e frattanto quei che commandano il distaccamento di qualunque forza egli sia, avranno una porzione, e mezzo.

CXLII.

Dei 27 *Frimajo anno XI.* (18 *Decembre* 1802),

1094 I Consoli della Repubblica, sul rapporto del Ministro delle Finanze, veduta la legge delli 29 Fiorile anno X (19 Maggio 1802).

Sentito il Consiglio di Stato. Ordinano;

Art. 1. I negozianti, ovvero gl'agenti di commercio che spediranno delle merci da un porto Francese a destinazione di un altro porto francese, saranno obbligati di dichiararne il valore nell'offizio della dogana del luogo da ove le merci sono spedite, e se al momento che se ne farà la verificazione i preposti riconosceranno che la quantità è inferiore a quella espressa nella dichiarazione, e che ciò che manca oltrepassa il ventesimo delle merci, o derrate dichiarate, il valore delle quantità mancanti sarà regolato a norma del prezzo corrente di commercio, al momento della spedizione, e quegli che ha fatto la dichiarazione sarà obbligato di pagare, a titolo di confisca, la somma così determinata, e di più la multa di cinquecento franchi.

1095 *Art.* 2. Se le merci saranno riconosciute di specie differenti da quelle dichiarate, esse saranno sequestrate, e confiscate, e quello che avrà fatta la dichiarazione sarà condannato a pagare, a titolo di confisca, una somma eguale al valore degl'effetti espressi nella dichiarazione a tenore del prezzo incorso nel commercio, oltre una multa di cinquecento franchi.

1096 *Art.* 3. Nel caso in cui al momento della visita nell'uffizio del porto di destinazione, i preposti riconoscessero una quantità più considerevole di quella espressa nella spedizione rilasciata all'uffizio del luogo della partenza, questo soprappiù sarà sequestrato, e ne verrà pronunciata la confisca con una multa di 500 franchi.

1097 Tuttavia se il soprappiù sarà soltanto una ventesima parte della quantità espressa nella spedizione, non vi sarà luogo che alla riscossione de' diritti imposti sulle merci, o derrate dello stesso genere, provenienti dall'estero.

1098 *Art.* 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle Leggi (39).

CXLIII.

Parigi li 22 *Agosto* 1792.

1099 *Art.* 1. I diritti stabiliti sopra ogni sorta d'armi da guerra come cannoni, mortaj, obizzi, colubrine, fucili da riparo, da munizioni, da caccia, moschettoni, pistole, damas, sciable, fucili, e generalmente ogni sorte d'armi cognite sotto nome di armi da fuoco, ed armi bianche, sia che queste armi siano montate, o che siano in pezzi distaccati, come le canne, e le piastre

(39) Anche le soprariferite cinque consecutive leggi furono pubblicate, e rese esecutorie nelli due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 3 Aprile 1812.

d'acciarino di fucili, di moschettoni, e di pistole, le casse d'archibugio, e le lane damaschine, sciable, fucili, e spade, tutti i diritti stabiliti su queste armi all'ingresso di esse nell'Impero Francese, sono, e rimangono sospesi, sino al termine della guerra.

1100 *Art.* 2. Li fabbricatori, i negozianti, e gl'armatori francesi, o stranieri, che vorranno introdurre nell'Impero Francese delle armi, saranno soltanto obbligati di prendere nell'offizio di dogana de'porti, delle città, o de'borghi situati sulle frontiere una polizza di transito contenente la qualità, e quantità delle armi montate, ovvero in pezzi distaccati, contenute nelle casse nelle quali saranno rinchiuse, la denominazione del luogo, ed il nome della persona per cui saranno destinate. Questa polizza di transito sarà vidimata dalla municipalità del luogo del domicilio delle persone a cui saranno inviate le armi, e presso la quale saranno state scaricate, sotto pena di sequestro, e di confisca delle casse, armi, e dei pezzi distaccati.

1101 *Art.* 3. Le autorità costituite, la forza civile, e militare presteranno assistenza ed ajuto, se farà d'uopo alle persone incaricate del trasporto di queste armi, che avranno adempito a tale formalità.

1102 *Art.* 4. Ogni cittadino che farà venire dall'estero delle armi da munizione, durante la guerra, sarà dichiarato benemerito della patria.

1103 *Art.* 5. Qualunque cittadino che, durante la guerra, sarà convinto di aver fatto sortire dalla Francia delle armi, o munizioni da guerra, sarà tradotto in giudizio, e punito come traditore della patria.

CXLIV.

Del 20 *Brumajo anno V* (10 *Settembre* 1796).

1104 Il Direttorio esecutivo, considerando che uno degl'oggetti politici espressi nella Legge dei 10 del presente mese, relativa alle merci inglesi (40) *si è d'incoraggire l'industria francese, e di procurarle tutti que'miglioramenti de'quali ella è suscettibile.*

1105 Considerando quanto interessi, per ottenere un simile risultato di prevenire gl'errori, che confondendo le merci nazionali con quelle inglesi, pregiudicherebbero alla vendita nell'interno de'prodotti delle nostre fabbriche,

Ordina quanto siegue:

1106 *Art.* 1. Per distinguere le merci Francesi da quelle Inglesi nelle specie assolutamente analoghe, e nel genere di quelle espresse nell'articolo 5 della legge delli 10 del corrente (41), ogni fabbricatore dovrà.

1°. Contrassegnare con un segno distintivo della sua fabbrica tutte le merci, che ne saranno suscettibili.

2°. Consegnare al mercante, negoziante, o venditore incaricato di metterle in vendita una fattura sottoscritta e sugellata, ove sia espresso il segno della sua fabbrica, e che contenga la quantità, e qualità delle anzidette merci, che sortono dalla sua manifattura.

3°. Far certificare la fattura predetta, come vera dall'amministrazione municipale del cantone, ove sarà situata la fabbrica

1107 *Art.* 2. Ogni mercante, negoziante, o venditore delle merci francesi della

(40) Vedi dal superiore N. 994 al 1032.

(41) Vedi dal superiore N. 1000, al 1010.

specie di quelle espresse nell'articolo 5 della legge dei 10 corrente, sarà ammesso a far pruova che quelle che egli riterrà similmente in magazzino all'epoca della dichiarazione prescritta per le merci inglesi dell'articolo 7 della Legge summentovata (42), provvengono veramente da una fabbrica nazionale.

1108 A tale effetto, indipendentemente dal segno indicativo delle anzidette fabbriche, perciò che ne sarà suscettibile, egli presenterà, entro un termine che sarà fissato dall'amministrazione municipale del cantone innanzi a cui si farà la sua dichiarazione, una fattura nella forma prescritta dall'articolo precedente.

1109 *Art.* 3. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà stampato.

CXLV.

1110 *Legge dei* 21 *Ventoso anno XI* (12 Marzo 1803).

In nome del popolo Francese, Bonaparte primo console proclama legge della repubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo il di 21 Ventoso anno XI, in conformità della proposizione fatta dal governo il di 10 dello stesse mese, comunicata al tribunale il di seguente.

DECRETO

1111 *Art.* 1. Il trasporto delle fabbriche, e manifatture che saranno entro la linea delle dogane. potrà ordinarsi, quando esse avranno favorito il contrabbando, e che il fatto risulterà da una sentenza emanata da'tribunali competenti.

1112 *Art.* 2. Per effettuare il trasporto, verrà accordato un termine, che non potrà essere minore di un anno.

CXLVI.

Dal campo imperiale di Schoubrunn li 20 *Settembre* 1809.

NAPOLEONE ec. ec.

1113 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia veduto il processo verbale steso dai preposti delle dogane di Anversa, e dalle brigate che le circondano degl' 11, e delli 12 Pratile anno V (30, e 31 Maggio 1797).

1114 L'ordinanza del direttore del giurì delli 29 Brumajo anno VI (19 Novembre 1797) che rimanda l'affare al tribunale di polizia correzionale di Anversa.

1115 La sentenza delli 6 Frimajo seguente (26 Novembre 1797) colla quale il tribunale di polizia correzionale, rigetta le dimande delle parti, che han subito il sequestro, tendente a far sentire de'testimonj contro il contenuto nel processo verbale, senza aver promossa l'iscrizione in falso contro un tal atto.

1116 La sentenza delli 16 dello stesso mese (6 Decembre 1797) di condanna in contumacia.

1117 La sentenza della corte criminale delle Deux-Néthes, in data delli 2 Ventoso seguente (20 Febrajo 1798), la quale decidendo sull'appello, riforma la sentenza del Tribunale di polizia correzionale d'Anversa, ed ordina che si tolga il sequestro.

(42) Vedi il superiore N. 1013.

1117 La sentenza della corte di cassazione delli 4 Fiorile seguente (23 Aprile 1798) che annulla quella delle Deux-Néthes, e rimanda l'affare alla corte criminale dell'Escaut.

1119 La sentenza di quest'ultima corte delli 6 Messidoro seguente (24 Giugno 1798) che pronunzia nella stessa guisa, e per li stessi motivi pe'quali ha pronunziato la corte criminale delle Deux-Néthes.

1120 La sentenza della corte di cassazione delli 22 Vendemmiajo anno VII (13 Ottobre 1798), la quale giudicando in contumacia, annulla la sentenza della corte criminale dell'Escaut, e rimanda l'affare innanzi la corte criminale di Jemmape.

1121 La sentenza contradittoria della corte di cassazione delli 15 Frimajo anno X (6 Decembre 1801) emanata sull'opposizione fatta dalle parti che hanno subito il sequestro, contro la sentenza emanata in contumacia, la quale per li stessi motivi espressi nelle sentenze precedenti della stessa corte, annulla la sentenza della corte criminale dell'Escaut, e rimanda l'affare alla corte criminale del dipartimento delle Dyle.

1122 La sentenza di quest'ultima corte in data delli 24 Messifero anno X (13 Luglio 1802) la quale pronuncia nella stessa guisa, e per li stessi motivi, come le due altre corti criminali.

1123 La sentenza emanata dalla corte di cassazione li 29 Gennajo 1808, sezioni riunite, la quale dichiara esservi luogo ad interpretare la legge, ed in conseguenza, conformemente alla legge dei 16 Settembre 1807 (43) dice che ne sarà riferito al consiglio di stato.

1124 Veduta la legge delli 22 Agosto 1791 (44), e quella delli 10 Brumajo anno V (45).

1125 Considerando che se l'articolo 4 del titolo X della legge delli 22 Agosto 1791 (46) prescrive: *che ogni qualvolta vi sarà luogo a fare un sequestro in una casa, la descrizione* (delle merci sequestrate), *sarà ivi fatta, ed ivi sarà steso il processo verbale*, questa disposizione viene modificata dall'articolo 6 dello stesso titolo (47), così concepito: *se le parti si opporranno a che il processo verbale sia steso nella casa, un tal atto si farà nell'uffizio il più vicino*.

1126 Considerando che il caso preveduto da quest'ultimo articolo esiste quando vien provato per mezzo del processo verbale che li preposti delle dogane non avrebbero potuto stenderlo nella casa senza compromettere la loro sicurezza, il che risulta qualche volta da una sola circostanza, qualche volta dalla riunione di più circostanze; se per esempio accade, come nell'affare che ha dato luogo alle sentenze surriferite, che la frode sia stata commessa con attruppamento, di notte, e contemporaneamente in molte case, e che li contrabbandieri ispirassero nel luogo uno spavento tale, che nè il giudice di pace, nè l'uffiziale municipale abbiano voluto assistere alle operazioni de' preposti, malgrado le requisizioni di questi, e che l'uffiziale municipale ab-

(43) Vedi – Corte di Cassazione dal N. 114, al 120.
(44) Vedi dal superiore Numero dal N. 854, all' 891.
(45) Vedi dal superiore N. 994 al 1032.
(46) Vedi il superiore N. 657.
(47) Vedi il superiore N. 859.

bia altresì dichiarato che presentandosi, egli correva il più gran rischio di perdere la vita, e le sue sostanze.

1127 Considerando che veramente l'articolo 36 del titolo XIII della legge dei 22 Agosto 1791, e l'articolo 12 della legge delli 10 Brumajo anno V (48) esiggono che i preposti delle dogane si facciano assistere per le operazioni che essi sono autorizzati a fare nelle case de' particolari da un giudice, o da un uffiziale municipale del luogo; ma che niuna legge prevede il caso a cui non essendovi nel luogo che un solo giudice, ed un solo uffiziale municipale, l'uno, e l'altro, quantunque richiesti, avranno ricusato d'assistere.

1128 Considerando che i preposti non sono tenuti a far rimpiazzare quelli che ricusano, poichè la legge non impone loro questa obbligazione; che se essi domandando una surrogazione s'indirizzano all'amministrazione dipartimentale, questa è una precauzione sovrabbondante, l'ommissione della quale però non può in niun modo produrre la nullità de' loro atti; che a più forte ragione quelli che hanno subito un sequestro, non possono dedurre un motivo di nullità di tali atti da che tra gl'impiegati indicati dall'amministrazione perchè uno di essi assista al processo verbale, li preposti hanno scielto l'ultimo in luogo del primo, nè da che quello che essi hanno chiamato, ed è comparso, era un luogotenente di gendarmeria, giacchè questi ufficiali, considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, hanno essi stessi le facoltà di stendere li processi verbali tendenti a verificare li delitti.

Sentito l nostro consiglio di stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo, quanto siegue.

1129 *Art.* 1. L'articolo 6 del titolo X della legge delli 22 Agosto 1791 deve essere inteso in questo senso; che le parti possono opporsi acciò il processo verbale de' preposti delle dogane sia steso nella casa ove questi hanno fatto il sequestro, non solo quando le parti medesime impediscono ai preposti con via di fatto, o con atto di violenza di procedere alle loro operazioni, ma eziandio quando risulta dalle circostanze comprovate dal processo verbale, che non potevano procedervi senza compromettere la loro sicurezza.

1130 *Art.* 2. L'articolo 36 del titolo XIII della legge dei 22 Agosto 1791, e l'articolo 12 della legge dei 10 Brumajo anno V deggiono intendersi in questo senso; che allorquando il giudice, e l'ufficiale municipale ricusino di assistere al processo verbale de' preposti delle dogane, sulla requisizione che questi ne avranno fatta, basta per la regolarità delle loro operazioni, che il processo verbale faccia menzione della requisizione, e del rifiuto.

1131 *Art.* 3. Il nostro gran giudice Ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente nostro decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

CXLVII.

Legge delli 12 *Gennajo* 1810.

NAPOLEONE ec. ec.

1132 Il corpo legislativo ha emanato il dì 12 Gennajo 1810 il decreto seguente, in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e

(48) Vedi il superiore N. 1021.

Re, e dopo aver sentito gl'ordini del consiglio di stato, ed il presidente della commissione di amministrazione interna.

DECRETO

CXLVIII. TITOLO I. *Delle importazioni*.

1133 *Art.* 1. Il Minio pagherà all'ingresso sei franchi per ogni quintale decimale.

1134 *Art.* 2. Le merci, eccettuate le tele, mussoline, stoffe e berette di cotone, l'ingresso delle quali, qualunque sia l'origine è vietato in Francia dalle Leggi sulle Dogane, saranno ammesse nel consumo, quando saranno provenienti da prede fatte sul nemico dello Stato da'vascelli della marina Imperiale, e da'bastimenti armati per corseggiare, osservandosi però le condizioni, e formalità qui sotto prescritte.

1135 *Art.* 3. I Tabacchi fabbricati, pagheranno i diritti d'ingresso, ai quali sono soggetti i Tabacchi in foglia, ed in oltre quelli di fabbricazione.

1136 Le altre merci pagheranno un diritto di 40 per cento del valore.

1136 Quelle merci l'importazione delle quali non è proibita, continueranno a pagare li dritti soliti della tariffa.

1137 *Art.* 4. Le merci che sono ammesse in vigore dell'articolo 2., non potranno essere introdotte, se non per le Dogane di Bajona, Bordeaux, la Rochelle, Rochefort, Nantes, Lorient, Brest, Morlais, Quimper, Saint-Malo, Cherbourg, Caen, la Havre, Dieppe, Saint-Valery, sur Somme, Boulogne, Calais, Dunkerque, Ostenda, Anversa, Genova, Nizza, Tolone, Marsiglia, Cette, Agde, Port-Vendre, e Livorno.

1138 Quando le prede saranno condotte in altri porti, le merci saranno spedite al porto più vicino di quelli summentovati, con polizza di transito, e sotto la scorta de'Preposti delle Dogane, ai quali l'armatori pagheranno le spese di viaggio.

1139 *Art.* 5. Negl'uffizj d'introduzione si metterà alle due estremità in ogni pezzo di stoffa, e delle berette di lana un piombo in cui sarà espresso da un lato *Dogane Imperiali*, e dall'altro - *Merci di prede*.

1140 Le Berette saranno raccolte in pacchetti di mezza dozzina di pezzi riuniti, con un cordone, o nastro di filo, ed ogni pacchetto sarà munito di un piombo.

1141 Non si pagherà se non se dieci centesimi per ogni piombo.

CXLIX. TITOLO II. *Delle esportazioni*.

1142 *Art.* 6. L'esportazione della legna da fuoco dalli Stati di Parma, e Piacenza pel Regno d'Italia è permessa, pagando il diritto del 5 per $\frac{0}{0}$ del valore.

1143 *Art.* 7. Questa espostazione si farà sul Pò, ed i mercanti sono obbligati, sotto pena di confisca in qualunque altro luogo a dirigere li loro trasporti verso le barche già stabilite su questo fiume per la circolazione del commercio, ed a sottoporsi all'azione dei Preposti dell'Amministrazione delle Dogane.

1144 *Art.* 8. In caso di false dichiarazioni, o di pesi, o di qualità de'lavori in cotone, provenienti da fabbriche Francesi esportati all'estero, esse saranno punite con una multa che sarà il doppio del premio d'esportazione che si fosse ricevuto.

1145 *Art.* 9. L'esportazione de'Cotoni in lana è proibita.

CL.

TITOLO III.

Del Magazzino di deposito di Savona.

1146 *Art.* 10. Nella Città di Savona vi sarà un magazzino di deposito di derrate Coloniali, e di merci estere non proibite; Questo deposito la di cui durata potrà essere di un anno, sarà sottoposto alle condizioni prescritte dalla *Sezione III. del Titolo IV.* della Legge degl' 8. Fiorile anno IX. (49); Le merci che si estrarranno dal deposito di consumo, pagheranno immediatamente i diritti; Quelle che saranno rimandate, dovranno essere di nuovo esportate direttamente per mare.

CLI.

Legge del 1°. Agosto 1792.

1147 *Art.* 1. Non si pagherà verun diritto di entrata sull'argenteria antica, qualunque siasi l'origine di essa, su quella nuova col punzone di Francia ritornando dall'estero, su legni in tavole ed in assi, sul legno di guajaco in fastelli, su capelli, sulle galle leggiere, sulle canne per uso delle fabbriche di tele, sulle conchiglie di mare, e sul pesce fresco di mare introdotto per terra da *Haluin*, sino a *Sedan*, sugl'abiti usati, quantunque non accompagnino li viaggiatori, purchè siano rinchiusi in una stessa valigia con altri effetti, e non oltrepassino il numero di sei; sulli guanti, e sulle calze di seta presentate da negozianti come campioni, purchè siano scompagnate, e che non oltrepassino il numero di tre, sulle Gazzette, e su i Giornali, come pure su i libri scritti in lingue dotte.

1148 *Art.* 2. Li crociuoli da orefice, e quelli ad uso delle zecche, li vasi, e le bottiglie di terra, eziandio quelle cognite sotto nome di *Barbues*, e *Barbancon* saranno considerate come vasellame di terra. Le lane tinte non filate, li bottoni di corno, come bottoni di seta misti di crino, le scope di miglio, come scope di betulla, le streghie, come chincaglieria ordinaria di ferro, e le scotole, utensili inservienti a pettinare la canapa, come gl'istrumenti rurali; le catene grosse di ferro, come lavoro da magnano; li bottoni di coco, le staffe, le forchette di ferro, le perle false, le ostie da sigillare, i portafogli di alluda, ed i giuochi da ragazzi, come mercanzie comune, le fibbie di ottone, le corde da violino, li portafogli di marocchino, ed altri lavori della stessa materia, ed i ventagli fini, come mercanzia fina; la mitraglia di rame giallo, come quella di rame rosso; l'ottone in verga, ed in mitraglia, come rame non lavorato; le pezze, o medaglie di rame, come rame in floons, i cerchj di ruote, come ferro in verghe; le corna abbruciate, e disgrossate per manichi di Cortelli, come corna da far pettini; il vitriolo di *Chypre*, come il *vitriolo bleu* posto in tariffa, sotto il vocabolo di copparosa, o *vitriolo bleu*; gl'oriuoli di legno, come oriuoli a pendolo; i fazzoletti di cotone rigati, od a quadrati bianchi con bordura di colore, come mussolina semplice, i bambagini semplici, come bamqagini *piquét*; i nastri di fioretto, o seta floscia, come lavoro di passamano di materie miste; I tappeti di lana, e filo tinto; come nastri di filo tinto: i cordoncini, e le

(49) Vedi dal superiore N. 273 al 278.

stringhe di filo, come nastri di filo; le stoffe di filo, e cotone, come stoffe di cotone; le tele di stoppa, come tele da vele fine; le tele preparate per dipingere, come tele da vele grosse; la musica stampata, e le carte da musica, come stampe; i libri che contengono delle opere d'intaglio, o stampe, saranno considerati come stampe, quando formeranno esenzialmente il pregio di un libro, il cui testo servirà soltanto a spiegarle, e come libri, quando le stampe, e carte geografiche saranno solemente un accessorio di un prezzo tenue; i libri legati, come in rustico; l'acqua di fior di arancio, come l'acqua medicinale; l'acquavite di Andaye, come liquore; la magnesia, come sale volatile; il sale *glauber*, come sale *d'epsum*; la carta de' cauterj, come carta bianca; le bisaccie di cuojo, come cuojo lavorato, diverso però da quello che si lavora da' calzolaj; tutto quello che serve ad allestire i cavalli, come cinghie, selle, gualdrappe, covertine, briglie, bridoni, saccoccie da pistole, fatte di cuojo, o nò, come arnesi da cavallo; le pietre da calce, come calce da abbrugiare.

1149 *Art.* 3. L'acqua forte, l'acido, o lo spirito di vitriolo, qualche volta *oglio di vetriolo*, o *acido vitriolico*, lo spirito di nitro, e lo spirito di zolfo non pagheranno all'entrata che uno stesso dritto di dieci lire per ogni quintale; la copparosa verde non pagherà se non se cinquanta soldi similmente per ogni quintale. Il diritto di 15. soldi per quintale imposto sul tartaro all'entrata, riguarda soltanto il tartaro di vino e non la *gravelle* che è esente da qualunque diritto. Il salnitro portato dall'estero pagherà tre lire per ciascun' quintale, e quello dell'Indie introdotto dal commercio Francese, trenta soldi parimenti per quintale.

1150 L'acciajo in fogli, o in lastre, e le stoffe mescolate di lana grossa, e di filo non pagheranno che il dieci per cento del valore.

1151 Li vini introdotti in fusti, senza che siano imballati, e senza che abbiano doppio fondo da *Bitche*, sino al *Forte Luigi* inclusivamente, e quelli introdotti per li *Bureaux* di terra frontiera della Spagna da *Monte Luigi* inclusivamente, sino a *Saint-Jean-pied-de-Port* anche inclusivamente pagherà solamente dodici lire per ogni moggio; le lane filate della Sassonia introdotte pel Dipartimento della Mosella, dieci lire al quintale.

1152 *Art.* 4. Le spugne saranno riputate comuni, qualora il valor del quintale non oltrepassi 150 lire; i ventagli saranno riputati fini, quando il prezzo di ogn'uno di essi oltrepasserà trenta soldi.

1153 L'oglio delle coste d'Italia introdotto direttamente da bastimenti Italiani, o Francesi ne' Porti di Francia, eccetto quello di Marsiglia, dichiarato, come dovendo servire alle fabbriche, e che sarà riconosciuto non poter servire se non ad un simile uso, pagherà negl'anzidetti porti il solo diritto di quattro lire, e 10. soldi per quintale, imposto sull'olio della stessa specie proveniente da Marsiglia, salvo ai preposti della direzione di far'uso del diritto di ritenzione, in conformità dell'Articolo 3. del Titolo II. della Legge del 1°. Agrsto 1791, pagandosi dai preposti suddetti entro gl'otto giorni computati da quello della verificazione, l'oglio in tal guisa dichiarato sull'estimo fatto in Marsiglia, nel mese precedente dell'oglio comune.

1154 *Art.* 5. Le mole da Fabbroferrajo pagheranno all'entrata di

	Lire	Sol.
Quelle di 45 pollici di diametro in quaranta . . .	2	10
Di 39½ pollici in 34 - - - - - - -	1	15
Di 33½ pollici in 25 - - - - - - -	1	00
Di 24½ pollici in 20 - - - - - - -	00	8
Di 19½ pollici in 15 - - - - - - -	00	4
Di 14½ pollici, ed inferiori - - - - - -	00	2

1155 La carta pagherà per ciascun quintale, come qui sotto.

Carta bianca di ogni sorta - - - - - -	30	00
Carta di pasta bigia, nera, turchina, Carta sugante, e Carta straccia - - - - - - - - -	18	00
Carta dorata, ed argentata, semplice, ed a fiori d'oro, e d'argento, carta dipinta a colori di marmo, carta con fiori, carta semplice, dipinta color turchino, giallo, verde, rosso, carta a foggia di legno, ed altre che vendonsi a quinterni, e non a rotoli - - - - - - - -	36	00
Carta dipinta a foggia di stoffa tosata, imitante il damasco, il moerro, il *gros de Tours*, ed ogni altra stoffa, carta a disegno, e fogliame di uno, o più colori, o imitando l'architettura, e per addobbare, e decorare gli appartamenti, e che vendonsi a rotoli - - - - - - - -	45	00

1156 *Art.* 6. I diritti di entrata sul carbone di terra, saranno riscossi a tenore della botte, quando il carico intero del bastimento consisterà in carbone di terra, e giusta il peso effettivo in ragione di 2200. libre per ogni botte, quando il naviglio sarà carico di merci diverse sottoposte a differenti diritti.

1157 *Art.* 7. Alla sortita del regno, i remi di battelli, i legni da tingere, e da profumo, il guado, la radica di robbia, li sali alkali, le pelli di salvagina crude, ed altre inservienti a lavori di pellicciajo, la pergamena lavorata, benchè nuova; e l'orzo pelato non pagheranno verun diritto.

1158 La feccia di cenere degl'orefici, chiamata *regrets*, pagheranno solamente cinque soldi per quintale. Le canape pettinate, e preparate, 20 soldi parimente al quintale, le canape non pettinate, rimanendo proibite; il legno di acaja, e di ebano, uno per cento del valore; l'aceto di birra esportato nel Dipartimento del Nord, due lire al moggio, ed i manzi dodici soldi per cadauno. Il diritto di 30. soldi per cento imposto sui legni in foglia, si riscuoterà soltanto per ogni migliaja in numero.

1159 Le ovatte, ed i Materazzi saranno considerati come le materie di cui sono composti: le *essaudoles*, come i cimini da cerchio, il *grignon*, come la sansa; i pani di *Oliettes*, di rabettes, e di canapuccia, come i pani di rapa, e le torte.

1160 I vini imballati, od in fusti a doppio fondo. sono considerati all' esportazioue, come in doppio fusto.

1161 *Art.* 8. La pietra da majolica, o porcellana, pagherà alla sortita la metà del diritto imposto sulle *derle*; le sementi di trifoglio, e di giardino, pagheranno 30. soldi al quintale: le sementi per ingrassare, dieci soldi pure al

quintale ; I telaj da fabbricare , il trenta per cento del valore ; il sughero in tavole esportato dai Dipartimenti dell'Aude , de'Pirenei Orientali , dell'Ariege , degl'Alti , e Bassi Pirenei , pagherà trenta soldi al quintale , e le lavagne asportate dai Dipartimenti delle Ardennes , e del Nord venti soldi al migliajo in numero .

1162 Il concime , le colombine , le corna raschiate , ed in *clapons* , come anche tutte le altre materie inservienti ad ingrassare li terreni , sono proibite alla sortita .

1163 *Art.* 9. Le droghe , e le spezie che dovranno pagare , secondo il peso netto , in conformità dell'Articolo 3 del Titolo I. della Legge dei 22. Agosto 1791. sono ; l'ambra grigia , l'azzurro fino di recca , il balsamo , il belzuar , il legno aritinestritico , il cacao , il cardamomo , il castorio , le ceneri turchine , e verdi ad uso de'pittori , la cioccolata , il zibetto , il *costus Indicus* , *et amarus* , le acque medicinali , l'essenza d'anici , di cannella , di rosmarino , e di rosa , il *genzeng* ogni sorta d'oglio , il cui dazio eccede 20. lire al quintale , il laudano , il muschio , la noce moscada , il zaffrano , la scammonea , il thè , ed il sal volatile .

1164 Le sete , le penne preparate , i zuccheri raffinati , e canditi , pagheranno parimenti i dazj , secondo il peso netto . Qualunque merce che essendo posta in tariffa a lordo , sarà chiusa in un doppio fusto , non pagherà il dritto , se non se deducendo il peso del fusto , che gli serve di un secondo involto .

1165 Se una balla , od un fusto contenesse merci sottoposte a differenti dritti , il peso lordo delle balle , o del fusto , sarà riportato su ciascuna delle specie ivi contenute , in proporzione delle loro respettive quantità .

1166 *Art.* 10. Il diritto di 20 per % imposto sulle merci comprese nello Stato N°. 1 , annesso alla Legge dei 29. Luglio 1791. non sarà esigibile , se non nel solo Porto di Marsiglia , e sarà ivi riscosso nel momento stesso in cui le merci passassero ad un altro porto del regno , dopo aver'ivi fatta la quarantena .

1167 Li ceneri di soda , quantunque comprese col *natrum* nello Stato N°. 2 , le ceneri di Levante come pure le penne di Struzzo , l'allume , il caffè , notati nello Stato predetto , non saranno sottoposti a giustificare un origine diversa da quella del Levante , per essere esenti dallo stesso diritto del 20 per cento , ma la soda , e le ceneri del Levante pagheranno questo dazio all'entrata in Marsiglia , come tutti gl'altri oggetti compresi nel N°. 1. sull'estimo ; la soda , e le ceneri di cinque lire al quintale ; le penne di struzzo bianche di due mila lire la cassa , quelle di struzzo nere di due cento lire la cassa .

1168 Il diritto addizionale di venti per cento imposto sul pelo di Capra del Levante , sarà ridotto al dieci per cento , durante il termine di due anni .

CLII.

Legge dei 19. *Termifero Anno IV*. (6. *Agosto* 1796.) .

1169 Il Consiglio degl'Anziani , addottando i motivi della dichiarazione di urgenza , che precede la rissoluzione qui sotto approva l'atto di urgenza .

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza , e della risoluzione dei 4. *Termifero* .

1170 Il Consiglio , considerando che l'incoraggimento il più utile per l'agri-

coltura, e per le manifatture si è quello d'assicurar'alle medesime la facilità di vendere li loro prodotti; che la facoltà di esportar tutti quelli la conservazione de quali non è indispensabile, può solo far rifiorire l'agricoltura, ed introdurre nella Repubblica del danaro dalle materie non lavorate, l'uso delle quali è una nuova sorgente di prosperità.

1171 Considerando che una legge che vieta la sortita delle merci, è una misura estrema di cui una buona amministrazione non dee far uso, se non quando l'esportazione non può essere ristretta, o diminuita per via di dazj.

1172 Considerando ancora ch'egli è giusto di procurare agl'abitanti de'dipartimenti riuniti alla Francia, ovvero limitrofi, la facilità di vendere que' prodotti che non potrebbero sostenere la concorrenza con quelli dell'interno.

Dichiara esservi urgenza.

Il consiglio dopo aver dichiarato l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

1173 *Art.* 1. Le merci comprese nel *quadro* N°. 1 potranno esportarsi pagando i diritti che sono ivi espressi.

1174 *Art.* 2. Le proibizioni alla sortita del territorio della repubblica sono ristrette agl'oggetti compresi nello stato annesso sotto il N°. 2.

1175 *Art.* 3. Le merci non espresse ne'due stati anzidetti, e che non erano precedentemente sottoposte a diritti di sortita dalla tariffa delli 15 Marzo 1791, dalle leggi del 1°. Agosto 1792, e delli 12 Piovoso anno III continueranno ad essere esportate franche da ogni diritto.

1176 *Art.* 4. I diritti di sortita saranno pagati in moneta metallica, od in valore rappresentativo di essa.

Sieguono i quadri.

QUADRO N°. 1°.

Oggetti precedentemente proibiti, la cui sortita sarà permessa pagando i dazj.

Allume (del dipartimento dell'Ourthe solamente) con certificato di origine 5 lire il quintale.

Armi da lusso, come pistole, fucili da caccia, spade, e coltelli da caccia 5 per cento del valore.

Legname de'dipartimenti delle Dyle, della Mosa inferiore, dell'Ourthe, delle Foreste, e delle Moselle, della valle di Lucelle, e dall'antico distretto di Gex 5 per cento del valore.

Legno da interziare, da lavori di ebanista, di busso, di vimine, legno in foglie 4 per cento del valore.

Butirro de'dipartimenti riuniti, o dal Monte Bianco, e dell'Ain soltanto due lire, 10 soldi il quintale.

Berette di lana 10 lire il quintale.

Pece secca, e grassa (soltanto per la Spagna) dieci soldi il quintale, coll'obbligo di riportare le polizze di transito vidimate dal console francese.

Caffè estero, con polizza di pagamento de'dazj d'ingresso, ed esportato di nuovo entro i due mesi di stazione in Francia 5 lire il quintale.

Cotone filato, ovvero ovatte di cotone 20 lire il quintale.

Cacao 5 lire il quintale.

Canapa bigia, pettinata in longo,

mezza fina, fina, e sopraffina dal dipartimento del Basso Reno, con certificato di origine, ed esportata per la dogana di Borgo Libero 3 lire il quintale.
Cera bianca 5 lire il quintale.
Cera gialla 10 lire il quintale.
Copparosa, e vitriolo 2 lire il quintale.
Carbone di legno, da'dipartimenti della Dyle, della Mosa inferiore, dell' Ourthe, delle Foreste, e della Mosella, della valle di Lucelle, e dall' antico distretto di Gex 5 per cento del valore.
Carbone di terra (soltanto dai dipartimenti riuniti) 10 soldi per mille libre di peso.
Calce, e gesso per ogni moggio del peso di 3200 libre 1 lira.
Rame, ed ottone lavorato non compresi nelle classe delle mercanzie, e della chincaglieria, la cui sortita è libera 15 lire il quintale.
Porci, solamente per la Spagna, e la Svizzera 1 lira, 5 soldi per cadauno.
Chiodi dai dipartimenti riuniti, e da quello del Doubs, del Jura, e de' Bassi Pirenei 1 lira il quintale.
Calzoni di pelle, giubbinetti, e gilets 10 lire il quietale.
Cappelli da 5 in 12 lire 5 soldi per cadauno.
Quelli di un valore maggiore di 12 lire 1 soldo per cadauno.
Cuoi lavorati, da dipartimenti riuniti, con certificato di origine . . .
Cuoi di lavoro Inglese . . . .
Derrate coloniali, provenienti dalle Isole Francesi (colla facoltà di esportarne di nuovo la quinta parte della quantità introdotta); la quinta parte potrà essere esportata, pagando il mezzo per cento per ogni bastimento francese, ed il due e mezzo per cento per ogni bastimento straniero.
Acqua vite, due decimi, e mezzo 5 soldi per moggio.
Fili ritorti da cucire, o da far calze 1 lira, 5 soldi il quintale.
Forbici da radere i panni 3 lire per cadauna.
Fruste come arnesi di lusso.
Formaggi (solamente dai dipartimenti riuniti del Monte bianco, dell'Ain, e del Jura) 2 lire, 10 soldi il quintale.
Ferro non purificato, ed in lastra 1 lira il quintale.
Ferro in verghe, foglie, carillons, rondis in piatra 2 lire il quintale.
Ferro in barre, coupes ed altro che non ha ricevuto che una prima mano d'opera 3 lire il quintale.
La latta 5 lire il quintale.
Gomma 5 lire il quintale.
Guanti di pelle 10 lire il quintale.
Ogli di seme di noce, e di faggio 3 lire il quintale.
Oglio di oliva, e di mandorle 5 lire il quintale.
Arnesi di lusso per vettura, e cavalli 5 per cento del valore.
Indaco estero, esportato di nuovo, entro due mesi dall'arrivo, giustificando il pagamento dei diritti di entrata.
Lane filate per tapezzaria 10 lire il quintale.
Lane filate diverse da quelle sopraespresse 25 lire il quintale.
Sughero in tavola 1 lira, 10 soldi il quintale.
Mule, e muli (per la Spagna solamente) minori di un anno 5 lire per cadauno.
Montoni spogliati della loro lana (per la Spagna solamente) 15 soldi per cadauno.
Miele 1 lira, e 5 soldi il quintale.

Lavori (minuti) in ferro, ed acciajo, come coltelli, catene da orivolo, smoccolatoj, serrature, lavori da fabro ferrajo, i fili di ferro, li chiodi 1 lira, 5 soldi per quintale.

Lavori in marrocchino, e pelli marrochinate e scarpe da donna di stoffa 10 lire il quintale.

Lavori da giojelliere, e da orefice, il cui lavoro per due terzi consistesse in mano d'opera 5 per cento del valore.

Lavori in ferro fuso, in batteria di cucina, stufe, placche da cammino, e pesi da pesare 10 soldi il quintale.

Carta ordinaria, o da scrivere, o da stampare 15 per cento del valore.

Carta mousse, carta a Cartier, e a tre lune 5 per cento del valore.

Carta fina 5 per cento del valore.

Tavole, travi, e travetti di pino di 10 piedi, e minori sortendo alla direzzione di Spagna da' porti di Bordeaux, Saint-Jean-de Luz, ed ancora da Port-Vendre, accompagnati con un certificato giustificativo, che non sono proprj per la marina, e con obbligo di riportare il certificato di arrivo del console francese in Ispagna.

Le tavole 25 lire ogni mille.

Le travi 10 soldi per cadauna.

I travetti 2 soldi per cadauno.

Pelli passate in bianco, ovvero, conciate in alluda ec., camosciate 25 lire il quintale.

Pelli di lontra, e pelli di salvagina non preparate 3 per cento del valore.

Pesce fresco 2 e mezzo per cento il valore.

Resina (per la Spagna solamente) facendo dar discarico alla polizza di transito dal console francese residente in Ispagna 10 soldi il quintale.

Le selle di lusso 5 lire per cadauna.

Le sete cotte per fare tapezzerie 10 soldi per libra di peso.

Sommacco 5 lire il quintale.

Tabacco in foglia esportato da'dipartimenti del Reno, per l'uffizio di Borgo libero 2 lire il quintale.

Terra di marna, per ogni carro di quattro mila libre di peso 3 soldi.

Terra da pipe, la zavorra del peso di 4000 libre 10 lire.

Vitelli di sei mesi, e di minor tempo 10 soldi per cadauno.

Vini (antica misura) per ogni moggio di 144 pots, o 288 pinte misure di parigi.

Vini rossi, e bianchi esportati, o per mare, o per terra, li stessi diritti che sono stati fissati dalle tariffe delli 15 Marzo 1791, eccettuati quelli provenienti dal dipartimento del Lot li quali mediante un certificato comprovante la loro origine, pagheranno 2 franchi, e 5 decimi il moggio.

Quelli che sortono dal dipartimento del Monte Bianco, li stessi diritti che pagano quelli che sortono dal dipartimento dell'Isère.

Quelli esportati dal dipartimento del Monte Terribile, li stessi diritti che pagano quelli che sortono dal dipartimento del Reno.

Quelli che sortono dal dipartimento delle Alpi marittime, li stessi diritti che si pagano per quelli che sortono dal dipartimento del Varo.

QUADRO N°. 2.

Oggetti che rimarranno proibiti alla sortita.

Acciajo non lavorato

Allume (eccettuata l'uscita dal dipartimento di Ourthe).

Armi, fuori quelle di lusso.

Bestiami, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Butirro, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Legna da abbrugiare, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Legname da costruzione, navale, o civile.
Legname da doghe.
Pece secca, ovvero grassa, e resina, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Gomene.
Caffè, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Cartoni.
Ceneri di ogni sorte.
Candele.
Canapa, salvo l'eccezzione espressa nello stato N°. 1.
Cappelli ordinarj di un prezzo minore re di 5 lire per cadauno.
Carbone di legna, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Carbone di terra, eccetto de'dipartimenti riuniti.
Cavalli.
Chiodi, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Corde.
Cotone di lana.
Cuojo in pelo, e fresco.
Cuojo conciato, e lavorato, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Cuojo non lavorato, anco in pezzi.
Derrate coloniali, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Scorza da concia.
Monete d'oro, e d'argento, sia col tipo di francia, sia col tipo estero; argento, ed oro, verghe, e grossi lavori d'orefice, o vascellame piatto.
Stagno, anche lavorato.
Filo di musquinerie, e di linon.
Farine.
Foraggi.
Formaggi, salvo le eccezzioni espresse al N°. 1.
Fusti.
Ferri vecchj.
Catrame.
Sementi da ingrassare il terreno.
Materie grasse.
Vetri rotti.
Oglio di pesce.
Indico, salvo le eccezzioni espresse nello stato N°. 1.
Lane di ogni specie non filate, eziandio quelle in materassi, che possono servire alle fabbriche.
Legumi di ogni sorte.
Lino, anche pettinato.
Ottone non lavorato.
Materie inservienti ad ingrassare i terreni.
Materia per fabbricar carta, e colla.
Ordigni da fabbriche.
Mule, e muli, salvo le eccezzioni espresse nel N°. 1.
Munizioni da guerra,) Munizioni navali) Salvo quel che si è risoluto, intorno alle peci, ed alle tavole.
Minerali di ferro non lavorati, e cavati.
Minerali di metallo.
Minerali di piombo.
Navigli anche da prede.
Pelli in pelo ed altre, eccetto le pelliccie.
Pelli di castoro, di lepre, e di coniglio.
Pennes di lana, di filo, e di cotone.
Pietre focaje.
Piombo di ogni sorte.
Pelo in massa, e non filato, di castoro, di lepre, di coniglio, di capra, di caprone, e di lontra.

Pelo di cane, eziandio filato.
Pesci salati, secchi, sfumati, e marinati.
Salins, ed alkali.
Sete diverse da quelle di tapazzeria.
Zolfo.
Zucchero, e siroppo di zucchero chiamato melazzo.
Sevo.
Tabacco in foglia da'dipartimenti del Reno, eccettuato dal bureau del Borgo libero.
Tele da vela.
Vitelli di un tempo maggiore di sei mesi.
Vermicelli.
Carni fresche, salate, e sfumate.

QUADRO N°. 3.

Introduzione de' Prodotti di mano d'Opera straniera.

I Legnami segati provenienti dall'estero da'Dipartimenti della *Lys*, dell' *Escaut*, e delle *Deux-Néthes* saranno sottoposti ad un Dazio di dieci per cento del valore.

CLIII.

Legge dei 19. *Piovoso Anno V.* (7. Febbraro 1797.)

1177 Il Consiglio degl'Anziani, addottando i motivi della dichiarazione di urgenza che precede la risoluzione in appresso, approva l'atto di urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione delli 25. *Nevoso.*

1178 Il Consiglio de' Cinquecento, dopo aver sentito il rapporto della sua commissione intorno a diverse dimande tendenti ad ottenere delle modificazioni alla Legge delli 10. Brumaj scorso sulle merci Inglesi (50).

1179 Considerando che è urgente di prendere delle misure che possono conciliar l'esecuzione di questa legge coll'interesse delle fabbriche nazionali; i bisogni dell'agricoltura, e delle arti, i Trattati, e le relazioni della Francia colle potenze neutrali, ovvero alleate,

Dichiara esservi urgenza.

Il Consiglio, dopo aver dichiarato l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

1180 *Art.* 1. Il §. 4. dell'Articolo V. della Legge delli 10. Brumajo scorso (51) non si applica affatto agl'oggetti compresi nella classe delle merci comuni, alle armi da guerra, agl'istrumenti rurali, nè agl'utensili inservienti alle arti, ed ai mestieri, di qualsivoglia materia quest'oggetti siano composti; essi dovranno solamente essere accompagnati da'certificati prescritti dall'articolo 13. della Legge anzidetta (52).

1181 *Art.* 2. La Legge delli 10. Brumajo non deroga a quella delli 6. Fruttifero scorso, relativa all'introduzione degl'oggetti fabbricati nel Ducato di *Berg*.

1182 *Art.* 3. Non sono soggetti ai certificati prescritti dal §. 2. dell' articolo 13. della legge dei 10. Brumajo (53) le tele di cottone bianche dell'Indie, destinate ad essere stampate, la cui pezza di 13, in 19 metri di longhezza, e di un

(50) Vedi dal superiore N. 994 al 1032.
(51) Vedi il superiore N. 1004.
(52) Vedi il superiore N. 1022.
(53) Vedi il superiore N. 1023.

metro di larghezza (54) o di qualsivoglia dimensione ridotta a questa proporzione, peserà più di quindici ettogrammi (55).

1183 *Art.* 4. Gl'oggetti proibiti dalla Legge dei 10. Brumajo scorso, caricati ne' porti neutrali, ed alleati, non sono sottoposti alla confiscazione, ma soltanto al magazzino di deposito, ovvero alla nuova esportazione, se sarà provato con documenti autentici, che le navi nelle quali essi sono contenuti non sono potute arrivare in Francia prima delli 20. Nevoso scorso (56), o per motivo della distanza del luogo, ove sono state caricate, o per fortuna di mare legalmente giustificata (57).

CLIV.

Legge delli 24. Nevoso Anno V. (14. Gennaro 1797.)

1184 Il Consiglio degl'Anziani addottando li motivi della dichiarazione di urgenza, che precede la risoluzione qui sotto, approva l'atto di urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione delli 10. Nevoso.

1185 Il Consiglio de'Cinquecento, considerando che interessa di far godere l'agricoltura, e l'industria Francese di una grande facilità nell'esportazione de'loro prodotti, senza nuocere ai bisogni del consumo interno, e di ristabilire per quanto le circostanze possono permetterlo, le nostre relazioni commerciali coll'estero.

Dichiara esservi urgenza:

Il Consiglio dopo di aver dichiarato l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

1186 *Art.* 1. Le merci comprese nell'annesso specchio, potranno passare all'estero pagando li diritti che sono ivi enunciati, e nei termini stabiliti.

1187 *Art.* 2. Per assicurare l'esattezza de'specchi d'importazione e di esportazione, e provvedere alle spese della loro formazione si riscuoteranno 15 centesimi (58) per ogni cento franchi di valore sugl'oggetti la sortita de'quali è permessa, e che non sono sottoposti a de'diritti dalla presente risoluzione, o dalle leggi precedenti, e lo stesso diritto, ovvero 25. centesimi per ogni 5 miriagrammi, o cinque soldi per quintale, ad arbitrio del debitore, si riscuoteranno sui prodotti esteri che godono di una franchigia assoluta all'entrata, eccettuati li grani, e li bestiami.

1188 La presente risoluzione, e lo specchio ivi enunciato saranno stampati.

CLV.

1189 *Stato delle modificazioni fatte alle Leggi relative alla sortita.*

Acciajo 2 franchi, 55 centesimi per ogni cinque miriagrammi, ovvero 2 lire, e 10 soldi il quintale

Per gl'altri Dipartimenti 1. franco, e due cent. per ogni cinque miriag., ovvero una lire il quintale.

Armi da lusso, mezzo per $\frac{0}{0}$ del valore

Butirro per li Dipartimenti riuniti le

(54) 15, in 16 aune sù cinque sesti.

(55) Tre libre, ed un oncia all'incirca.

(56) 9 Gennaio 1797

(57) Le tre soprariportate Leggi furono pubblicate, e rese eseguibili per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Signor Governator Generale di Roma dei 17 Aprile 1812.

(58) Tre soldi Francesi.

Mont-Blanc, e l'*Ain* 51 cent. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi quintale.

Per gl'altri Dipartimenti 2 franchi 55 centesimi per ogni 5 miriagrammi, ovvero 2 lire 10 soldi il quintale.

Buoj per la Spagna 1 franco, 51 cent. ovvero una lira, e 10 soldi per cad.

Legna in fascietti dall'antico distretto di *Thonon*, da *Saint-Gingolfe*, sino a Thonon inclusivamente, lo stesso diritto imposto per l'antico distretto di Gex.

Legno da tingere esportato di nuovo, come legno da intersiare.

Legno in tavole, o lavorato in altra guisa, non addatto alle costruzioni navali, sortendo dai Dipartimenti di Varges, di Deux-Néthes, de la Meuse inferieure, de l'Ourth, des Forêts, et de la Moselle, dalla Valle di Lucelle, e dall'antico distretto di Gex e du Mont-Blanc, cinque per cento del valore.

Berrette, Stoffe, Passamani, Nastri, Tele, e Mussoline, di ogni sorta 51 centesimi per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quintale.

Pece secca, e grassa, e Resina per la Spagna 25 cent per ogni miriagr., ovvero cinque soldi il quintale.

Cacao, e Caffè esteri, esportati di nuovo entro il corso di un anno 51. centesimo per ogni miriagramma, ovvero 5 soldi il quintale.

Candele 1 franco 27 centes. per ogni cinque miriagrammi, ovvero una lira, e 5 soldi il quintale.

Canapa bigia pettinata, potra esportarsi per tutti li Bureaux de'Dipartimenti dall'Alto, e Basso Reno, pagando i diritti stabiliti dalla Legge de' 19 Termifero (59).

Cappelli di qualunque prezzo cinque cent., ovvero un soldo per cadauno

Carbone di terra a tutte le sortite, pagando per l'escaut, o per mare 75. centesimi, o 15 soldi per tonellata di mare.

Per terra 50. centesimi, o dieci soldi per mille libre di peso.

Cioccolata 25 centesimi per ogni 5 miriagrammi ovvero 10 soldi il quint.

Cera bianca 51 cent. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quint.

Gialla 5 franchi 10 cent. per ogni 5. miriagram. ovvero 5 lire il quint.

Cocciniglia 51 centes. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quint.

Porci 50 cent. ovvero 10 soldi per cad.

Corde bianche senza concia, nè incatramate, nè in grosso filo detto di *Caret* 2 fr. 55 cent. per ogni 5 miriagrammi ovvero 2 lire 10 soldi il Quintale.

Cuoj secchi in pelo, introdotti dall' estero, la nuova esportazione permessa, entro sei mesi dall'arrivo, pagando 10 centesimi, ovvero 2. soldi per ogni Cuojo.

Conciati, e lustrati, uno per cento del valore.

Rame, ed Ottone lavorati in altro modo che in lastre due fr. 4 cent. ogni 5 miriagr., ovvero 2 lire il quint.

Derrate Coloniali provenienti dall'Isole francesi, scaricate in un porto della Repubblica, e consistenti in Zucchero, Cacao, Caffè, ed Indico, la sortita libera, pagando per tutte quelle esportate da bastimento francese, per terra uno e mezzo per cento del valore, e per quelle esportate da bastimento estero, cioè 5. per cento sul Cacao, Caffè, Indaco, Zucchero, testa, e terreo, e 10. per cento sullo Zucchero lordo.

Scorza di Concia dell'antico distretto

(59) Vedi dal superiore N. 11697 16 ial.

di Lure per 25 m. quintali all'anno pagando l'antico diritto.

Essenza di trementina, e trementina in pasta 25 cent per ogni 5 miriagr. ovvero 5 soldi al quintale.

Stagno lavorato 2 fr. 55 cent. per ogni 5 mir. ovvero 2 lire 10 soldi al quint.

Ferro non purificato 2 fr. 25 cent. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 2 lire 10 soldi il quintale.

Latta un fr., 25 cent per ogni 5 miriagram. ovvero una lira, e 5 soldi il quintale.

Fieno per l'antico distretto di Gex, 51 cent. ovvero 10 soldi per carro.

Per ogni carretta 25 cent., o 5 soldi.

Formaggi da tutti i Dipartimenti 25. cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 5. soldi il quintale.

Arnesi di lusso, e selle, mezzo per cento del valore.

Oglio di Semi per li Dipartimenti riuniti, e per le frontiere di terra 1 fr. e 27 cent. per ogni 5 miriagr. ovvevero una lira e 5 soldi il quintale.

Lane estere non filate, nuova esportazione permessa nello spazio di un anno dall'avviso. pagando 1 franco e 2 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero una lira il quintale.

Legumi verdi, ed Ortaglia 10 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 2 lire il quintale.

Sughero non lavorato un franco, due cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 1. lira il quintale.

Melazzo 1 fr. 27 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 1 lira 5 soldi il quint.

Merci minute, e chincaglieria 51 cent. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quintale.

Montoni per la Spagna 35 cent. ovvero sette soldi per cadauno.

Lavori di bijouterie, mezzo per cento del valore.

Di Orefice 1 per cento del valore.

Lavori in cuojo, Marocchino, e Pelli marocchinate, ed in scarpe da Donna, mezzo per cento del valore.

In pelli consistenti in Calzoni, giubbettini, gilets, guanti, 51 centes. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quintale.

Lavori in bronzo, in ferro ed acciajo, in filo di ferro 51 cent. per ogni 5 miriagrammi, ovvero 10 soldi il quintale.

Carta ordinaria uno per cento del valore.

Carta fina, e Carta mousse, da cartier, ed alle tre lune, mezzo per cento.

Pelli passate in bianco, o conciate in allu la, tinte, o camusciate, uno per cento.

Pelli di Lontra, e pelli di salvagina due, e mezzo per cento.

Pietre focaje da acciarino, e da fucile da caccia, uno per cento.

Tavole, travi, e travetti di Pino, la sortita delle quali è permessa per la Spagna, il quarto de' diritti prescritti dalla Legge dei 19 Termidoro scorso (60).

Piombo lavorato due franchi 55 centesimi per ogni cinque miriagrammi ovvero 2 lire, e 10 soldi il quintale.

Pelo di Coniglio durante tre mesi solamente 75 cent. per ogni 5 Ettogrami, ovvero 15 soldi la Libra (61).

Pesce fresco nessun diritto.

Pesci di qualunque altra specie esporportati per terra 51 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 10 soldi il quint.

Polvere da Capelli, ed Amido 1 fran.

(60) Vedi come nella superiore Nota.

(61) Questo articolo è stato abrogato – Vedi qui sotto Num. 3192.

e 2 decimi per ogni 5 miriagr. ovvero 10 soldi il quintale.

Zucchero raffinato, e candito 51 cent. per ogni 5 miragr. ovvero 10 soldi il quintale.

Tabacco in foglia da Dipartimenti del Reno 76 cent. per ogni 5 miriagr., ovvero 15 soldi il quintale.

Da tutti gl'altri Dipartimenti 25 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 5. soldi il quintale.

Tabacco fabbricato da tutti i Dipartimenti 25 cent. per ogni 5 miriagr. ovvero 5 soldi il quintale.

Vacche per la Spagna 75 centesimi, ovvero 15 soldi per cadauna.

Vermicelli un franco, 27 centesimi per ogni 5 miriagrammi, ovvero una lira 5 soldi il quintale.

Carne fresca, salata, e sfumata 51 centesimo, per ogni cinque miriagrammi, o 10 soldi il quintale.

Vino esportato per la Garonna, e Bordogna la cui botte varrà soltanto 200 lire, due franchi, e 52 centesimi, per ogni tre ettolitri, ovvero 2 lire, 10 soldi il moggio.

CLVI.

Legge dei 5. *Piovoso Anno V*. (25. *Gennajo* 1797.).

1190 Il Consiglio degl'Anziani, addottando i motivi della dichiarazione di urgenza, che precede la seguente risoluzione, approva l'atto di urgenza.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 2. *Piovoso*.

1191 Il Consiglio de'Cinquecento, considerando che l'esportazione del pelo di Coniglio è contraria all'industria, ed all'interesse delle manifatture nazionali, e che è urgente d'impedirne li funesti effetti.

Dichiara che vi è urgenza.

Il Consiglio dopo aver' dichiarato l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

1192 L'Articolo della Legge dei 24. Nevoso scorso che permette l'esportazione del pelo di Coniglio è abrogato.

CLVII.

Legge dei 5. *Pratile Anno V*. (24. *Maggio* 1797.).

1193 Il Direttorio Esecutivo, sul rapporto che gli è stato fatto dal Ministro delle Finanze, delle difficoltà che sono insorte circa le Polizze di transito, dimandate per passare nel territorio estero, benchè la comunicazione potesse effettuarsi direttamente sulle terre della Repubblica.

1194 Considerando che le pretensioni avanzate a tale oggetto sono contrarie alla Legge, che non possono essere dirette, se non dall'intenzione di frodare, e che interessa per la sicura riscossione de'diritti, e pel mantenimento delle proibizioni, che le regole stabilite siano osservate, *Ordina*:

1195 *Art.* 1. Gl'Articoli 1, 2, e 4. del regolamento generale sulle dogane del mese di Agosto 1791. (62), saranno osservati; per conseguenza non potrà rilasciarsi alcuna polizza per passare nel territorio estero, relativamente a merci, derrate, e bestiami di trasporto, e la condotta de'quali potranno effettuarsi direttamente nelle terre della Repubblica.

1196 *Art.* 2. Qualora il passaggio sul territorio estero fosse indispensabile, o fos-

(62) Vedi li superiori Numeri 22, 23, e 23.

se necessaria la polizza di transito, vi s'indicherà il Bureau di dogana, a cui gl'oggetti ivi espressi dovranno essere rappresentati, in seguito del passaggio sul territorio estero, ed il certificato di discarico non potrà spedirsi se non se in quell'ufficio.

CLVIII.

Ordine delli 8. *Nevoso Anno VI.* (28. *Decembre* 1797).

1197 Il Direttorio Esecutivo, informato che in parecchj Dipartimenti di Frontiera, e specialmente in quello dell'*Escaut*, il contrabbando, e l'introduzione delle merci Inglesi proibito dalla Legge delli 10. Brumajo anno V. sono la causa, ed il pretesto de' più gravi disordini, che quindi ne sono derivate diverse uccisioni, ed il saccheggio delle proprietà si pubbliche che private; che adunanze armate considerabili si sono organizzate, e dirette, e stipendiate da capi; che queste bande ribelli sono state sovente opposte alla forza militare, ed hanno intrapreso con essa parecchj combattimenti micidiali, che esse impongono altresì delle contribuzioni a parecchj Comuni, intercettano il libero passaggio per le strade, e con grida sediziose annunciano le loro intenzioni ostili, e controrivoluzionarie.

1198 Considerando, che interessa di assicurare la riscossione de' pubblici dazj, di mantenere l'esecuzione della Legge delli 10. Brumajo Anno V., di far cessare li mali, e li disordini de' quali molti sono le vittime, e di allontanare li pericoli da quali lo stato vien minacciato per l'esistenza delle adunanze armate.

Ordina quanto siegue.

1199 *Art.* 1. In conseguenza dell'Articolo 1. del Titolo IV. della Legge delli 10. Brumajo anno V., li Comuni sul territorio de'quali degl'attruppamenti, o delle adunanze armate si fossero portate per saccheggiare li *Bureaux* dei depositi delle dogane, ed avessero esercitata qualche violenza contro le proprietà nazionali, o private, saranno responsabili di tali delitti, e de'danni, e delle spese alle quali avranno dato luogo.

1200 *Art.* 2. In conformità dell'Articolo 6 del medesimo titolo, qualora in seguito di simili adunanze, ed attruppamenti, un individuo preposto alle dogane, o chiunque altro, domiciliato, o nò in un Comune, sarà ivi depredato, maltrattato, ed ucciso, tutti gl'abitanti sono obbligati di pagare ad esso, ovvero in caso di morte alla vedova, e di lui figli li danni, e le spese.

1201 *Art.* 3. Ne'casi preveduti dagl'Articoli sopra espressi, le Amministrazioni Centrali, e Municipali, ed i Commissarj del Direttorio sono incaricati, sotto la loro responsabilità, di provvedere, senza indugio alla loro intera applicazione, nel modo prescritto nel Titolo V. della medesima Legge delli 10. Vendemmiajo.

1202 *Art.* 4. Il Ministro della Guerra darà gli ordini convenienti, acciò li Dipartimenti di frontiera, e specialmente quelli delle *Alpi*, del *Mont-blanc*, dell'*Aim*, des *Forêts*, des *Deux Nèthes*, e dell'*Escaut*, siano guarniti di truppe bastanti a supprimere il contrabando, ed a dispergere le adunanze armate che ivi esistono.

1203 *Art.* 5. Gl'individui sorpresi in quelle adunanze armate, saranno tradotti innanzi i Consigli di Guerra delle divisioni respettive, in conformità delle Leg-

gi dei 30, Pratile anno III. (19. Maggio 1795.), e del 1° Vendemmiajo Anno IV. (23. Settembre 1795.), ed in conseguenza dell'Articolo 598. del Codice de'delitti, e delle pene, e della Legge delli 24. Fruttidoro Anno II. (10. Settembre 1799.).

1204 *Art.* 6. I Ministri della Guerra, e della Polizia Generale si concerteranno per l'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino, stampato, ed affisso in ogni luogo, ove farà d'uopo, delle Amministrazioni Centrali de'Dipartimenti di frontiere, e marittime.

CLIX.

Atto del Governo dei 5. *Frimajo Anno VII.* (25. *Novembre* 1795.).

1205 Il Direttorio Esecutivo, veduta la Legge dei 19. Brumajo Anno VI. (9. Novembre 1797.), e sul rapporto del Ministro delle Finanze, ordina:

1206 *Art.* 1. Li lavori d'oro, e di argento destinati per l'estero, sortiranno dal territorio della Repubblica; cioè,

1°. Per terra, e pel Nord dai Comuni di *Turnhoult*, *Cologne*, *Meyence*, e Coblentz; per l'Est da quelli di *Strasbourg*, *Bourg-Libre*, *Pontarlier*, *Versoix*, e *Lans-le Bourg*; per il Sud da quelli di *Pas-de-Beho-bie*, ed *Ainhoa*.

2°. Per mare dai Porti di *Anvers*, *Ostende*, *Dunkerque*, *Calais*, *Saint-Valery*, *Roven*, *le Havre*, *Port-Malo*, *Nantes*, *le Rochelle*, *Bordeaux*, *Bajonne*, *Agde*, *Cette*, *Marseille*, *Toulon*, *e Nice*, tutti gl'altri passaggi, e porti rimanendo proibiti.

1207 *Art.* 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi, pubblicato, ed affisso ovunque sarà di bisogno.

CLX.

1208 *Atto del Governo dei 27 Piovoso anno VII* (16 *Febrajo* 1799).

Il Direttorio Esecutivo veduta la Legge delli 19 Brumajo dell'anno VI (63) relativa al modo d'invigilare sul titolo, e sulla riscossione dei diritti di garanzia delle materie d'oro, e d'argento, e sentito il rapporto del Ministro delle Finanze, Ordina:

1209 *Art.* 1. I lavori d'oro, e d'argento provenienti dall'estero, saranno inviati per ricevere la marca del punzone E T, e per pagare il diritto in conformità della Legge precitata ai Bureaux di garanzia stabiliti in *Anvers*, *Maestricht*, *Ruremonde*, *Liège*, *Luxembourg*, *Metz*, *Sarguemines*, *Strasbourg*, *Colmar*, *Porentrui*, *Dijon*, *Besancon*, *Lons-le Saulnier*, *Chamberi*, *Gap*, *Digne*, *Nice*, *Toulon*, *Marseille*, *Montpellier*, *Perpignan*, *Carcassonne*, *Foix*, *Tarbes*, *Pan*, *Baionne*, *Bordeaux*, *la Rochelle*, *Fontenay*, *Nantes*, *Vannes*, *Quimper*, *Brest*, *Port Malo*, *Saint-Lo*, *Valogne*, *Caen*, *Port-Brieux*, *Roven*, *Dieppe*, *le Havre*, *Amiens*, *Arras*, *Saint Omer*, *Lille*, *Dunkerque*, *Bruges*.

1210 *Art.* 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi, stampato, ed affisso, ovunque sarà stimato necessario.

(63) Vedi - Orefici dal N. 20 al 192.

CLXI.

Ordine delli 5 *Fruttifero anno IX* (22 *Ottobre* 1801).

1211 I Consoli della Repubblica, volendo assicurare l'esecuzione della Legge dei 10 Brumajo anno V (64) che proibisce le merci inglesi; sul rapporto del Ministro dell'Interno, *Ordinano*:

1212 *Art.* 1. Cominciando dal primo Vendemmiajo prossimo, i basins, i piquès, le mussoline, le tele, li panni, e li velluti in cotone che non porteranno l'impronta del fabbricante, e della marca nazionale col numero, saranno riputate, come provenienti da fabbrica inglese, e saranno confiscati, conformemente alla Legge delli 10 Brumajo anno V.

1213 *Art.* 2. Il Governo farà trasmettere immediatamente a ciascun Prefetto, ed in numero bastante, due sorta d'impronte; la prima per contrassegnare le stoffe esistenti ne'magazzini, la seconda per imprimerla su quelle che sono in fabbricazione.

1214 *Art.* 3. Ciascun Prefetto nominerà un Commissario per ogni Città principale, che imprimerà, senza spese la marca su tutte le stoffe esistenti ne'magazzini.

1215 Egli ne stabilirà similmente in tutte le Città, ove vi sono fabbriche, per contrassegnare le stoffe che sortono da'telaj, e prima dell'apparecchio, e dell'imbiancamento di esse.

1216 Queste impronte saranno fatte alla *ruggine* secondo il metodo che sarà prescritto, e poste alle due estremità di ciascuna pezza.

1217 Si terrà registro del numero delle pezze contrassegnate, e del nome del fabbricante, il registro sarà depositato alla municipalità, e contrassegnato dal *Maire*.

1218 *Art.* 4. Dopo il dì primo Vendemmiajo, le pezze sequestrate senza impronta, o con una impronta falsa saranno confiscate, in vigore della Legge dei 10 Brumajo anno V, e consegnate al governo per essere rendute all'estero, ed il prezzo distribuito ai sequestranti, in virtù della stessa Legge.

1219 Metà del prezzo, secondo il valore presunto, sarà pagato subito dal governo.

1220 I Ministri dell'Interno, e delle dogane sono incaricati, ciascuno in ciò che gli spetta dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi (65).

CLXII.

Ordine delli 28 *Piovoso anno XI* (17 *Febrajo* 1805).

1221 Il governo della Repubblica sul rapporto del Ministro delle Finanze. Veduta la Legge dei 5 Novembre 1790, l'articolo 4 del titolo XIII del regolamento generale sulle dogane del mese di Agosto 1791 (66), e l'ordine del Governo delli 5 Frimajo scorso, sentito il Consiglio di Stato, ordina:

1222 *Art.* 1. Le case, ed i posti appigionati per li stabilimenti delle dogane, allorquando le circostanze, e l'interesse del servigio esigeranno che gl'uffizj,

(64) Vedi dal superiore N. 994 al 1032.

(65) Anco queste sette soprariportate Leggi furono pubblicate e rese eseguibili per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Signor Governator Generale di Roma dei 24 Aprile 1812.

(66) Vedi il superiore N. 112.

ed i posti si trasferiscono altrove, saranno consegnati ai proprietarj; sarà ad essi pagata una indennità che sarà determinata, secondo gl'usi locali.

1223 *Art.* 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle Leggi (67).

DOMANDE INCIDENTI.

Vedi - *Incidenti dal* N°. 1, *al* 4.

DOMESTICI

1 Si prescrive per il corso di un anno il credito de'domestici salariati ad anno.

Codice Napoleone Art. 2272.

2 Punizione del domestico che commette furto - Vedi - *Furti* N°. 13.

Vedi - *Locazione* N°. 107.

DOMICILIO

CODICE NAPOLEONE

LIBRO I. TITOLO III. *Del Domicilio*.

1 *Art.* 102. Il domicilio di qualunque Italiano per quanto riguarda l'esercizio dei suoi dritti civili è il luogo, ove egli ha il suo principale stabilimento (1).

2 *Art.* 103. L'abitazione reale trasferita in un altro luogo, coll'intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio (2).

3 *Art.* 104. La pruova dell'intenzione risulterà da un espressa dichiarazione fatta alla Municipalità del luogo che si abbandonerà, ed a quella del luogo, ove si sarà trasferito il domicilio.

4 *Art.* 105. In mancanza di dichiarazione espressa, la pruova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze (3).

5 *Art.* 106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario, o revocabile conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un intenzione contraria (4).

6 *Art.* 107. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita, porterà l'immediata traslazione del domicilio dell'impiegato nel luogo in cui deve esercitare l'impiego (5).

7 *Art.* 108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito (6). Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre, e della madre, o del tutore; il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.

8 *Art.* 109. I maggiori che servono, o lavorano abitualmente in casa altrui,

(67) Anco questa Legge fu pubblicata, e resa comune alli Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine dello stesso Signor Luogotenente del primo Maggio 1812.

(1) L. 7. Cod. de Incol.

(2) L. 4; el 20 ff. ad Municip., et de incol.

(3) L. 27 parag. 1, et 2, et L. 35 ff. ad Municip., et de incol.

(4) L. 1, et 2 Cod. de incol.

(5) L. 8 Cod. de incol. L. 22 paragrafi 4, et 6 ff. ad Municipat, et de incol.

(6) L. unica Cod de Mulierib. in quo loco L. 12 Cod. de dignitat. L. 38 parag. 3 ff. ad Municipat, et de Incol.

avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, od in casa delle quali lavorano, allorquando abiteranno con essa sulla stessa casa (7).

9 *Art.* 110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell' aperta successione (8).

10 *Art.* 111. Allorquando le Parti, od una di esse in un atto, e per l'esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande, e procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti al Giudice del medesimo (9).

Garanzia del Domicilio - Vedi - *Visite Domiciliarie*.

Per ciò che riguarda il Matrimonio si stabilisce per il lasso di sei mesi - Vedi - *Stato Civile* N°. 62.

DOMINJ

Vedi - *Amministrazione de' Dominj* -

Vedi - *Religiosi* dal N°. 243. al 250.

DONAZIONE

SOMMARIO

I Disposizioni generali del Codice Napoleone sulle donazioni dal N. 1 al 9.
II Della capacità di disporre, e di ricevere per donazione tra vivi, e per testamento dal N. 10 al 30.
III Della porzione disponibile dei Beni dal N. 31 al 39.
IV Della riduzione delle donazioni, e de' legati dal N. 40 al 51.
V Della forma delle donazioni tra vivi dal N. 52. al 79.
VI Delle eccezzioni alla regola delle irrevocabilità delle donazioni tra vivi dal N. 80 al 95.
VII Decreto Imperiale dei 12 Agosto 1807 sul modo di accettazione dei doni, e legati fatti alle fabbriche, alli stabilimenti d'istruzzione pubblica, ed ai comuni dal N. 96 al 101.
VIII Donazione universale - *Remissive* N. 102.
IX Donazione fatta da un minore - *Remissive* N. 103.

CODICE NAPOLEONE

LIBRO III. TITOLO II. *Delle Donazioni tra vivi, e dei Testamenti.*

CAPO I. *Disposizioni Generali.*

1 *Art.* 893. Nessuno potrà disporre de' suoi Beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi, o per testamento nelle forme stabilite in appresso.

2 *Art.* 984. La donazione tra vivi è un atto col quale il dominante si spoglia attualmente, ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta (1).

3 *Art.* 895. Il Testamento è un atto col quale il Testatore dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti, o di parte de' suoi Beni, e che ha le facoltà di revocarlo (2).

4 *Art.* 896. Le sostituzioni sono vietate.

5 Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede istituito, ed il legatario sarà incaricato di conservare, e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anco riguardo al donatorio, all'erede instituito, od al legatario.

(7) L. 6 parag 3 ff. ad Municip., et de incol.
(8) L. unica cod. ubi de Haered agatur
(9) L. 29 Cod. de Pact. argum. ex L. 1 ff. de Judiciis, et ubi quisque agere debet.
(1) L. 1 in princip. ff. de donat
(2) L. 1 ff. qui testamenta facere possunt.

6 *Art.* 897. Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni permesse nel Capo VI. di questo Titolo, ai genitori, ai fratelli, ed alle sorelle.

7 *Art.* 898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità, ed il legato, nel caso in cui il donatorio, l'erede, ed il legatario non le conseguissero (3).

8 *Art.* 599. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi, o d'ultima volontà per cui sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad altri la nuda proprietà,

9 *Art.* 900. In qualunque disposizione tra vivi, o d'ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, ed ai costumi (4).

CAPO II.

Della capacità di disporre, o di ricevere per donazione tra vivi, o per Testamento.

10 *Art.* 901. Per far donazione tra vivi, o per testamento, è necessario che il disponente sia di mente sana (5).

11 *Art.* 902. Qualunque persona può disporre, e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

12 *Art.* 993. Il minore che non è giunto agl'anni 16. non potrà in verun modo disporre come sopra a riserva di quanto è determinato nel Capo IX. di questo Titolo.

13 *Art.* 904. Il minore pervenuto all'età di anni 16 non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza solamente della metà de'beni che la legge permette di disporre al maggiore.

14 *Art.* 905. La donna maritata non potrà far donazione tra vivi, senza l'assistenza, o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizazione giudiziale, secondo il prescritto degl'articoli 217, e 219 del Titolo del Matrimonio (6).

16 Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizazione a fine di poter disporre per testamento.

16 *Art.* 906. Per essere capace di ricevere per atto di donazione fra vivi, basta che il donatario sia concepito al tempo della donazione.

17 Per essere capace di ricevere per testamento, basta l'essere concepito al tempo della morte del testatore (7).

18 Ciò non ostante non potranno avere effetto ne la donazione, nè il testamento se il fanciullo non sia nato vitale.

19 *Art.* 907. Il minore, ancorchè giunto agl' anni 18 non potrà disporre, neppure per testamento a vantaggio del suo tutore.

20 Il minore, fatto maggiore di età, non potrà disporre per donazione tra vivi, o per testamento a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso, e liquidato il conto definitivo della Tutela (8).

(3) L. 1 et L 36 ff. de vulg. et puppillar. substitut.

(4) L 3 20, et 64 ff. de Condit, et demonstrat. L. 1 9, et 14 ff. de Condit. institut. L. 65 parag. 1 ff. ad Senat Consult Trebell. L. 7, et 26 ff. de Verb. obbligat. L. 107 parag 1 ff. de legat. 1.

(5) L. 2 ff. qui Testament. facere possunt L. 3 Codicis eod. tit. Ulpian. fragment. tit. 20 parag. 15 institut. lib. 2 tit. 12

(6) Vedi - Stato Civile N. 7072.

(7) L. 26 ff. de Statu hominum.

(8) L. 20 parag. 1 L. 28 parag. 10 L. 31 parag. 2 ff. de liberat. legata.

21 Sono eccettuati, ne' due casi soprariferiti, gl'ascendenti di minori che attualmente siano, o che furono loro tutori.

22 *Art.* 908. I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna si per donazione tra vivi, che per testamento, oltre a quello che loro è accordato nel Titolo delle successioni (9).

23 *Art.* 909. Li Medici, Chirurgi, Officiali di sanità, e li speziali che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno percepire verun' vantaggio delle disposizioni tra vivi, o testamentarie fatte in loro favore, durante il tempo della stessa malattia (10).

24 Sono eccettuate 1°. Le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigj prestati.

25 2°. Le disposizioni universali nei casi di parentela, fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.

26 Le stesse regole si osserveranno rispetto ai Ministri del Culto.

27 *Art.* 910. Le disposizioni tra vivi, o per testamento in vantaggio delli Spedali, dei poveri di una Comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto, se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo (11).

28 *Art.* 911. Qualunque disposizione a vantaggio d'una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma di un contratto oneroso, e che venga fatto sotto nome d'interposte persone.

29 Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri, i figli, e discendenti, ed il consorte della persona incapace (12).

30 *Art.* 912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore d'uno straniero, se non nel caso in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio d'un italiano.

C A P O III.

Della porzione disponibile dei Beni, e della Riduzione.

SEZIONE I. Della porzione disponibile dei Beni.

31 *Art.* 913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà dei Beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo se lascia due figli; il quarto se ne lascia tre, ed un numero maggiore.

32 *Art.* 914. Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome di *Figli* i discendenti in qualunque grado essi siano, ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente (13).

33 *Art.* 915. Le liberalità per atto tra vivi, o per testamento non potranno oltrepassare la metà de' beni, se non in mancanza di figli, se il defunto lascia superstiti uno, o più ascendenti in ciascuna linea paterna, e materna, e di tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.

(9) L. 2 in fin. Cod. de naturalib. liberis.

(10) L. 9 Cod. de professor. et medicis ¶ L. 3 ff. de extraordin. cognit.

(11) Ulpian. fragm. tit. 22 parag. 5.

(12) Argum. ex L. 3, et L. 5 parag. 2 L. 32 parag. 24, 25, et 26 ff. de donat. inter virum, et uxor.

(13) L. 220 ff. de verbor. significat.

34 I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l'ordine con cui la legge li chiama a succedere; essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella parte di beni riservata.

35 *Art.* 916. In mancanza di ascendenti, e di discendenti, si potrà disporre della totalità de' Beni, tanto per atto tra vivi che per testamento (14).

36 *Art.* 917. Quando la disposizione per atto tra vivi, o per testamento sia di usufrutto, o di una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gl'eredi, a vantaggio de'quali la legge fa una riserva, potranno eleggere, o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

37 *Art.* 918. Il valore della piena proprietà de' Beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a fondo perduto, o con riserva di usofrutto, sarà imputata nella porzione disponibile, e l'eccedente se ve n'è sarà conferito nella massa. Questa imputazione, e questa collazione non potranno essere domandate da coloro frai successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso alla alienazione, ed in verun caso dei successori in linea trasversale.

38 *Art.* 919. La porzione disponibile potrà essere data in tutto, o in parte, tanto per atto fra vivi, quanto per testamento ai figli, od altri successori del donante, senza che il donatario, o legatario venendo a succedere sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente, a titolo di antiparte, o prelegato.

39 La dichiarazione che la donazione, o il legato è a titolo di antiparte, o di prelegato, potrà farsi, tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nelle forme delle disposizioni fra vivi, o testamentarie.

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni, e de' legati.

40 *Art.* 920. Le disposizioni tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

41 *Art.* 921. La riduzione delle disposizioni fra vivi, non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio de'quali la legge ha stabilita la riserva dei loro eredi, o aventi causa da essi; i donatarj, i legatarj, i creditori del defonto, non potranno domandare tale riduzzione, nè approfittarne.

43 *Art.* 922. Si determina la riduzione, formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante, o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all'epoca delle donazioni, e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alle qualità degl'eredi.

43 *Art.* 923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti li beni cadenti nelle disposizioni testa-

(14) L. 1 ff. de inofficioso Testamento.

mentarie, e qualora vi sarà luogo a questa riduzzione, essa si farà cominciando dall'ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche (15).

44 *Art.* 924. Se la riduzione tra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questo ritenere sui beni donati il valore di quella porzione che gli spetterebbe nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.

45 *Art.* 925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà ed eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

46 *Art.* 926 Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali, e li legati particolari (16).

47 *Art.* 927. Non di meno in tutti i casi ne'quali il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia sodisfatto in preferenza agl'altri, questa preferenza avrà luogo, ed il legato che ne sarà l'oggetto non verrà ridotto, se non in quanto il valore degl'altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

48 *Art.* 928. Il donatario restituirà li frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia stata domandata la riduzzione entro l'anno, altrimenti dal giorno della domanda.

49 *Art.* 929. Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito, ed ipoteca contratta dal donatario.

50 *Art.* 930. L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promuoversi dagl'eredi contro i terzi detentori degl'immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj medesimi, e previa l'escussione dei loro beni.

51 Quest'azione dovrà promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

CAPO IV. *Delle donazioni tra vivi*.

SEZIONE I. *Della forma delle donazioni tra vivi*.

52 *Art.* 931. Tutti gl'atti di donazione tra vivi saranno stipolati avanti notajo nella forma ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l'originale minuta, sotto pena di nullità (17).

53 *Art.* 932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun'effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi (18).

54 L'accettazione potrà essere fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore, ed autentico, di cui pure rimarrà l'originale minuta, ma in tal caso la donazione non avrà effetto, relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che comproverà la detta accettazione.

(15) Argum ex L. 24 ff. qui, et a quib. manumis. liberi non fiant L. 16 parag 2 ff. de Jur Patronat.

(16) L. 73 parag. 5 ff. ad Leg Falcidiam.

(17) L. 25 Cod. de donat.

(18) L. 10 ff. de donat. argum. ex Leg. 19 parag. 2 ff. de donat.

55 *Art.* 933. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve essere fatta da lui, od in suo nome da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero, o potessero essergli fatte.

Questa procura dovrà essere ricevuta da un Notajo, ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione, od a quella dell' accettazione che fosse fatta con atto separato.

56 *Art.* 934. La donna maritata non potrà accettare una donazione, senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negl'*Articoli* 117, *e* 219. *al Titolo del Matrimonio* (19).

57 *Art.* 935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un' interdetto dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell'Articolo 463. del Titolo *della minor'età, della tutela, e della emancipazione* (20).

58 Il minore emancipato potrà accettarla coll'assistenza del suo curatore.

59 Ciò non ostante il padre, e la madre del minore, sia, o non sia emancipato, o gl'altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano ancora in vita i genitori del minore potranno accettarla per lui (21).

60 *Art.* 936. Il sordo muto che saprà scrivere potrà accettare la donazione egli stesso, o col mezzo d'un Procuratore.

61 Se non sapesse scrivere l'accettazione dovrà essere fatta da un curatore nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel Titolo *della minore età, della tutela, e della emancipazione.*

62 *Art.* 937. Le donazioni fatte a favore delli Spedali, de'poveri di un Comune, o delli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagl'Amministratori di queste Comuni, o stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati (22).

63 *Art.* 938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti, e la proprietà degl'effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione (23).

64 *Art.* 939. Quando si farà donazioni di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degl'atti contenenti la donazione, e l'accettazione, non che la notifica dell'accettazione che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negl'officj delle ipoteche esistenti nel Circondario, in cui sono situati li beni (24).

65 *Art.* 940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie, e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire, senza autorizzazione

66 Allorchè la donazione sarà fatta a persone di età minore, od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori, ed amministratori.

(19) Vedi la superiore nota N. 6.
(20) Vedi – *Tutela* N. 104
(21) L. 25 Cod. de donat.
(22) L 1 ff. quod cujusc-unque universitatis, L. 2 Cod. de administr. rer. publ.
(23) L. 4 Cod Theodos. de donat. Paul. Sent. Lib. 4 Tit 1 parag. 15 L. 1, et L. 35 parag. 5 Cod. de donat
(24) L. 25, 30, et 32 Cod. de donat.

67 *Art.* 941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione di tutti gl'aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di fare eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore (25).

68 *Art.* 942. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero, per la mancanza di accettazione, o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro li loro tutori, o mariti, se compete, e senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero, quando anche i detti tutori, e mariti fossero insolvibili (26).

69 *Art.* 943. La donazione tra vivi non potrà comprendere che li beni presenti del donante, se comprende beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.

70 *Art.* 944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

71 *Art.* 945. Sarà parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti, o pesi fuori di quelli che esistevano all'epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell'atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.

72 *Art.* 946. Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre d'un effetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto, o somma apparterrà agl'eredi del donante, non ostante qualunque clausola, o stipolazione in contrario.

73 *Art.* 948 Li quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai Capi VIII., e IX. del presente Titolo.

74 *Art.* 948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de'quali una descrizione, o stima sottoscritta dal donante, e dal donatario, o dell'accettante per lui sarà stata unita alla minuta originale della donazione.

75 *Art.* 949. E' permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o di disporre a vantaggio di un'altro, del godimento, o dell'uso frutto dei beni donati, tanto mobili, che immobili (27).

76 *Art.* 950. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usofrutto venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura allo stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante, o suoi eredi per gl'effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.

77 *Art.* 951. Il donante potrà stipolare la riversibilità degl' effetti donati tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario, e suoi discendenti (28).

78 Questo diritto non potrà stipolarsi che a beneficio del solo donante.

79 *Art.* 952. Il diritto di riversibilità produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni de'beni donati, e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso, ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca delle dote, e delle convenzioni matri-

(25) Arg. ex L. 1 ff. de dolo malo.

(26) L. 1 ff de Tutel. et ration. distrahend. L. 7. Cod. arbitrium tutelae.

(27) L. 28 Cod. de donat.

(28) L. 12 Cod communic. Cod. utriusque Judiciis. L. 9 Cod de donat.

moniali, quando gl'altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultino tali diritti, ed Ipoteche (29).

SEZIONE II.

Delle eccezioni alla regola delle irrevocabilità della Donazioni tra Vivi.

80 *Art.* 953. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine, o per sopravvivenza di figli (30).

81 *Art.* 954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degl'immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario (31).

82 *Art.* 955. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne'seguenti casi.

1°. Se il donatario abbia attentato alla vita del donante.

2°. Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti, ed ingiurie gravi.

3°. Se nieghi ad esso gl'alimenti (32).

83 *Art.* 956. La revoca per inadempimento delle condizioni o per ingratitudine, non avrà mai luogo *Ipso jure* (33).

84 *Art.* 957. La domanda di revoca a titolo d'ingratitudine, dovrà essere proposta entro l'anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, e dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

85 Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gl'eredi del donatario, nè dagl'eredi del donante contro il donatario fuorchè se fosse stata in quest'ultimo caso proposta l'azione dello stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal commesso delitto (34).

86 *Art.* 958. La revoca a titolo d'ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche, ed altri pesi reali che egli abbia potuto imporre sulli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta delle copie della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell' art. 939.

87 Nel caso di revoca il donatario sarà condannato a restituire il valore degl'effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti di computarsi dal giorno della medesima (35).

88 *Art.* 959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio non saranno rivocabili per titolo d'ingratitudine (36).

89 *Art.* 960. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli,

(29) Novel. 39 in Praefat auth. res quae Cod communia de Legat.

(30) L. 1 8 9, et 10 Cod. de revocand. donat. L. 31 parag 1 ff. eod tit instit. Lib. 2 ti. 7 parag 4

(31) L. 1 Cod. de donat quae sub modo conficiuntur.

(32) L. 9, et L. 10 Cod. de revocand. donat. argum. ex novell. 155 cap. 3 parag. 3

(33) L. 9 et L. 22 Cod. de donat L. 6, et L. 8 Cod de rer. permut., et praescript verb. L. 2, 3, 8 Cod de condit ob causam datorum.

(34) L. 7, et L. 10 Cod de revocand. donat.

(35) L. 1, et L. 7 Cod. de revocand. donat argum. ex L. 5 parag. ult. ff. de donat. inter virum, et uxorem. L. 16 28 in princip. et L. 36 ff. eod titulo.

(36) Argum. ex L. 69 parag. 6 ff. de jur. dat. L. 24 Cod. eod. Tit.

e discendenti viventi al tempo della donazione di qualunque valore esse siano, o per qualunque titolo fatte ancorchè fossero vicendevoli, o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagl'ascendenti ai coniugi, o dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione (37).

90 *Art.* 961. Questa revoca avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già concepito al tempo della donazione.

91 *Art.* 962. La donazione sarà parimente rivocata anco nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravivenza del figlio, senza che però il donatario sia tenuto a restituire li frutti percetti di qualunque natura essi siano, se non dal giorno in cui gli sarà stata notificata con intimazione, od altro atto legale la nascita del figlio, o la sua legittimazione col susseguente matrimonio, e ciò quand'anche la domanda per rientrare nel possesso de'beni donati non fosse stata proposta, che dopo tale notificazione.

92 *Art.* 63. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure* ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso, ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati, nemeno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gl'altri diritti dipendenti da ricupera, o da convenzioni nuziali, e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sicurtà nella donazione, per l'esecuzione del contratto matrimoniale.

93 *Art.* 964. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuole donare li stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata revocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

94 *Art.* 965. Qualunque clausola, o convenzione con cui il Donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravenienza de'figli, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun'effetto.

95 *Art.* 966. Il Donatario, li suoi eredi, gl'aventi causa da essi, ed altri detentori delle cose donate, non potranno opporre le prescrizioni per far sussistere la donazione rivocata per sopravvenzione de'figli, se non dopo il possesso di trent'anni, i quali non incomincieranno a decorrere che dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donante, benchè postumo e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione.

Vedi - *Testamento* dal N°. 107, al 133. dal N°. 141. al 165.

Vedi - *Prova* N°. 42, 43.

96 Decreto Imperiale dei 12. Agosto 1807. sul modo di accettazione dei Beni, e Legati, fatti alle Fabbriche, alli Stabilimenti d'istruzione Pubblica, ed ai Comuni.

(37) Argum. ex L. 8. Cod. de revocand. donat.

Dal Palazzo di S. Cloud li 19. Agosto 1807.

NAPOLEONE etc. etc.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Veduta la deliberazione dei 4. Piovoso anno XII. (*a*) che prescrive:

„ *Art.* 1. Le Commissioni Amministrative degli Ospedali, e gl'Amministratori „ dei Bureau di Beneficenza potranno accettare, ed impiegare pei loro biso- „ gni, come riscossioni ordinarie, sulla semplice licenza de'Sotto-Prefetti, „ e senza che ci sia luogo d'ora innanzi d'un ordine particolare del Governo, „ li doni, e legati che gli verranno fatti con atti tra vivi, o di ultima volontà „ sia in danaro, sia in beni mobili, o derrate, allorchè il valore non ecce- „ derà trecento franchi in capitale „.

97 L' Articolo 73. della Legge dei 18. Germile Anno X. (b). Considerando che le fabbriche, li Stabilimenti d'istruzione pubblica, ed i Comuni reclamano la stessa facoltà, che non v'è inconveniente ad accordargliela, e che vi si ritroverà anco il vantaggio di risparmiare il lavoro minuto, e moltiplicato, che è stato fin ad ora su questa materia sottoposto alla nostra sanzione.

Sentito il nostro Consiglio di Stato;

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

98 *Art.* 1. La deliberazione dei 4. Piovoso anno XII. sui doni, e legati fatti agli Ospedali, e che non eccedono la somma dei 300. franchi, si dichiara commune alle fabbriche, alli stabilimenti d'istruzione pubblica, ed ai comuni.

99 *Art.* 2. In conseguenza gl'Amministratori delli stabilimenti d'istruzzione pubblica, ed i Maires dei Comuni, tanto pei Comuni, quanto per le Fabbriche (38) sono autorizzati ad accettare detti legati e doni sulla semplice licenza dei Sotto-Prefetti, senza pregiudizio dell'approvazione preventiva del Vescovo Diocesano, nel caso in cui si facesse con obbligo di servizio Religioso.

100 *Art.* 3. Si manderà ogn'anno dal Prefetto la nota di questi doni, e legati al nostro Ministro dell'Interno che ne formerà uno stato generale, il quale ci sarà sottomesso nel decorso del Mese di Gennajo, e sarà pubblicato.

101 *Art.* 4. I nostri Ministri dell'Interno, e dei Culti sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda all'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE

102 Donazione Universale - Vedi - Dazio sulle Successioni.

103 Donazione fatta da un Minore - Vedi Giudice di Pace dal N°. 227. al 331, e N°. 233., 234.

Vedi - Testamento dal N°. 107., al 133.

Vedi - Prova N°. 42, 43.

(a) 25 Gennajo 1804.

(b) 8 Aprile 1802.

(38) Sotto la denominazione di *Fabbrica* s'intende l'Amministrazione de'beni, o rendite destinate al mantenimento e spese delle Chiese.

DONNE

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

1 *Art.* 9. Ne'casi ne'quali la Legge pronuncia la pena di ferri per un certo numero d'anni, se si tratta di una donna, o d una ragazza, che sia stata convinta d'essersi resa colpevole di si fatti delitti, la detta donna, o ragazza sarà condannata per lo stesso numero d'anni alla pena di chiudimento nella Casa di Forza.

2 *Art.* 10. Le donne, e le ragazze condannate a questa pena saranno chiuse in una casa di forza, e saranno occupate nel recinto della detta casa in lavori forzati a profitto dello Stato.

3 *Art.* 11. Li Corpi Amministrativi potranno determinare il genere de'lavori ne' quali li condannati verranno impiegati nelle dette case.

4 *Art.* 12. Si determinerà con un Decreto particolare di qual numero, ed in quali luoghi saranno formati gli stabilimenti delle dette case.

5 *Art.* 13. La durata di questa pena non potrà in alcun caso essere perpetua.

II.

6 *Art.* 32. Ne'casi ne'quali la Legge pronuncia la pena della degradazione civica, se si tratta di una donna, o d'una ragazza, d'uno straniero, o di un diffamato per pena afflittiva, che è convinto di essersi reso colpevole dei detti delitti la Sentenza sarà - *La tale ; o il tale* . . . . E'condannato alla pena della *Gogna* (berlina).

7 *Art.* 33. Il condannato sarà condotto in mezzo della piazza pubblica della città, in cui siede il Tribunale Criminale che l'avrà giudicato.

8 Il Cancelliere del Tribunale gl'indirizzerà questa parola ad alta voce - *Il Paese vi ha trovato convinto di un azione infame* -.

9 Il condannato sarà in seguito messo alla gogna, e vi resterà per due ore esposto alli sguardi del Popolo. Sopra un cartello saranno scritti in caratteri grandi li suoi nomi, la sua professione, il suo domicilio, il delitto che avrà commesso, e la Sentenza contro lui pronunziata.

III.

10 La Convenzione Nazionale sentito il rapporto del suo Comitato di Legislazione Decreta :

Per l'avvenire nessuna donna incolpata di delitto che porta seco pena di

morte, non potrà essere tradotta avanti i Tribunali, senza che prima sia stato verificato nella maniera ordinaria che essa non è incinta.

11 Non devono le donne essere soggette all'arresto personale per stellienato - Vedi - *Arresto Personale* N°. 19.

12 Donna condannata a morte - Vedi - *Esecuzioni Criminali* N°. 2.

13 Donne Pubbliche - Vedi - *Amministrazione Municipale* N°. 331.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PARTE II. LIBRO I. TITOLO VII.
Dell'Autorizzazione della Donna Maritata.

14 *Art.* 861. La donna che vuol farsi autorizzare a dedurre le sue ragioni in giudizio, se dopo aver citato il marito, riceve da esso un rifiuto, presenterà un istanza al Presidente, il quale proferirà un ordine di permissione di citare il marito alla Camera del Consiglio in un giorno indicato, per ivi esporre le cause che lo hanno indotto al rifiuto.

15 *Art.* 862. Dopo le risposte del marito, e dopo la di lui contumacia a comparire, sarà pronunziato sulle domande della moglie, sentite le conclusioni del Pubblico Ministero.

16 *Art.* 863. Nel caso che il marito sia presunto, o dichiarato assente, la donna che vuol farsi autorizzare a procedere in giudizio per i suoi diritti, presenterà egualmente un'istanza al Presidente del Tribunale, il quale ne ordinerà la communicazione al Pubblico Ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno indicato.

17 *Art.* 864. La moglie di un interdetto si farà autorizzare nei modi prescritti nell'Articolo precedente; essa unirà alla sua domanda la Sentenza d'Interdizione (1).

D O N O

Vedi - *Tribunale Marittimo* N°. 133.

D O T E

Vedi - *Matrimonio* dal N°. 305, al 367.

D R A P P I

Tariffa di Dazio - Vedi - *Dogane* N°. 534.

D R O G H E

Vedi - *Medicinali*.

Tariffa di Dazio - Vedi - *Dogane* N°. 538.

D R O G H I E R I

Vedi - *Medico* N°. 62, 63, 66, 67, 68, 77, 78.

Vedi - *Università* N°. 84.

D U E L L O

1 Rimarranno forse sorpresi alcuni nel non vedere in una si saggia Legislazione annoverato in conto alcuno il duello, che dalle passate Leggi non solo era punito con pene gravissime ma con la creazione di un Tribunale par-

(1) Possono vedersi le disposizioni contenute su tale materia nel Codice Civile dall'Articolo 215 al 222 nel nostro titolo - *Stato Civile* dal N. 68 al 76.

ticolare, o di eccezione era quasi nobilitato; ma appunto per avere voluto graduare, e prevenire questo delitto anco con la severità delle pene, aveano li legislatori mancato al loro scopo.

2 Ora questo ritrovasi compreso nelle disposizioni generali contenute nel Codice Penale. Il legislatore moderno non ha creduto particolarizzare una specie, che gia era compresa in un genere di cui da li caratteri,

3 Se il risultato della difesa ad un inopinata irruzione, ad una improvisa provocazione, ed a mano armata è la morte; verrà questa classificata, secondo le circostanze, e la vivacità dell'aggressione, fra li misfatti legittimi, o scusabili (1).

4 Se il Duello è stato conseguenza immediata delle minaccie, delle jattanze, delle ingiurie; se i combattenti hanno potuto essere strascinati dall' impeto della passione, se hanno agito nella sorpresa della collera, saranno classificati fra gl'omicidj (2).

5 Ma se i colpevoli hanno meditato, progettato, stabilito anticipatamente questro strano combattimento, che è un risultato di antichi pregiudizj, ed un rimasuglio della barbarie de'nostri antenati; se la ragione ha potuto farsi intendere, e se essi ne hanno sentita la voce, ed in disprezzo dell'autorità hanno cercato in un arme omicida quella punizione che doveano attendere dalla spada della Legge, saranno riputati come assassini (3).

6 In vano si vorrebbe invocare una convenzione frai duellisti, e la reciprocità dei pericoli che hanno voluto correre in un azione, la quale il più delle volte offre le apparenze soltanto della volontà. Come può mai cercarsi un uso legittimo della libertà nell'orribile alternativa di farsi scannare, o di dare la morte? Una falsa opinione senza dubbio s'impadronisce dei colpevoli, e li protegge; essa gl'inganna, e li eccita col mezzo di un equivoco d'idee sulla bravura, sull'onore, e sulla vendetta, e questa falsa opinione giunge a persuaderli essere cosa ignobile di attendere dalla lenta, grave marcia della giustizia la riparazione di un oltraggio, e di fargli supporre che non si devono portare ai Tribunali, se non le contestazioni che hanno la loro sorgente negl'interessi pecuniarj.

7 Non saprebbe transiggere la legge con un pregiudizio tanto assurdo, e non ostante l'estirpazione di questo pregiudizio era da lungo tempo sfuggita al potere del Legislatore

8 Vi è la decisione del Ministro della Giustizia dei 13. Pratile Anno IX. (2. Giugno 1801.) che così parla:

„ Nello Stato attuale della Legislazione Francese, il duello che non ha
„ prodotta alcuna ferita, contusione, o morte, non può dar luogo ad in-
„ quisizione giudiziaria; ma non vi è dubbio che seguendo ferite, contu-
„ sioni, o omicidj essendo in se stesse azioni contro la sicurezza, e la vita
„ del cittadino che ne è stata la vittima, tali vie di fatto, rientrano nella

(1) Vedi - *Omicidio* N. 39.
(2) Vedi - *Omicidio* N. 1.
(3) Vedi - *Omicidio* dal N. 2 al 4.

„ classe di tutte quelle di simil natura, già previste dalle Leggi penali, e
„ devono punirsi dai Tribunali secondo la natura delle circostanze, e la gra-
„ vezza del fatto materiale (4) „.

E

E B R E I

Ordine del Governo del primo Pratile anno X (21 Maggio 1812) relativo alla benedizione nuzziale da darsi dai rabbini.

1 I Consoli della Repubblica, sul rapporto del Consigliere di Stato incaricato di tutti gl'affari concernenti li Culti, sentito il Consiglio di Stato,
Ordinano :

2 *Art.* 1. I Rabbini non potranno dare la benedizione nuzziale, se non che a coloro, li quali giustificheranno in buona, e debita forma di avere contratto matrimonio avanti l'officiale Civile.

3 *Art.* 2. Li Ministri della giustizia, dell'interno, e della polizia generale sono incaricati dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle Leggi (1).

4 Gl'Ebrei che vogliono stare ne'Stati dell'Impero, devono prendere un nome, e cognome loro proprio - Vedi - *Stato Civile* dal N°. 168 al 175.

5 Varie Leggi con le quali viene permesso il Culto pubblico ed il libero commercio agl'Ebrei - Vedi - *Culti* dal N°. 299 al 379.

E C C E Z Z I O N I

In giudizio Civile - Vedi - *Tribunale di Prima istanza* dal N°. 276 al 302.
Eccezzioni dilatorie - Vedi - *Tribunale di Prima Istenza* dal N°. 284 al 302.

E C C L E S I A S T I C I

Sono esenti dalla Coscrizione militare, e guardia nazionale - Vedi - *Coscrizione* Num. 549.

E C O N O M A T O

Ordine d lla Consulta Straordinaria dei 5. Agosto 1809. che prescrive il modo con cui possa giungersi alla soppressione degl'Economi dati dal passato Governo per l'Amministrazione de' Patrimonj.

1 Informata la Consulta Straordinaria che esiste gran numero di Patrimonj

(4) Da tale opinione risulta 1 Che gl' officiali di polizia devono opporsi a qualunque duello: se siano informati che debba accadere un combattimento singolare, devono di più impiegare tutti li mezzi di conciliazione, o di sorveglianza, caso che l'intenzione sia soltanto presunta, affine di prevenire qualunque atto che offenda la sicurezza delle persone 2 nel caso che non abbiano potuto prevedere, o prevenire l'attentato sono in obbligo di stendere Processo Verbale del fatto, e di sue circostanze, e d'inviarlo al sostituto del Procurator Generale Imperiale, affinchè faccia procedere criminalmente contro chi di diritto

(1) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 4 Febrajo 1812.

sotto la dipendenza degl'Economi, o altri Amministratori nominati dal passato Governo, che il passaggio di questo antico ordine di cose al nuovo deve farsi senza lesione degl'interessi delle famiglie, e de'particolari; Ordina:

2 *Art.* 1. Le deputazioni di Economi, ed altri Amministratori ai beni de'particolari fatte dal passato Governo, o dai passati Tribunali, se sono riconosciute in opposizione col *Codice Napoleone* saranno levate.

3 *Art.* 2. Quei che avranno interesse a far cessare queste Amministrazioni si dirigeranno avanti il Tribunale del domicilio personale di quello compreso nell' Amministrazione, che deciderà contradittoriamente con tutti gl'interessati, salva l'appellazione.

4 *Art.* 3. Se il Tribunale riconosce che la deputazione dell'economo, o amministratore è stata fatta per una delle cause che secondo il *Codice Napoleone* diano luogo ad una interdizione, o alla nomina di un Consiglio Giudiziale, la Deputazione di economo, o Amministratore resterà ferma, finchè sia deciso se quello sotto l'amministrazione debba, o nò essere interdetto, o messo sotto la sopraintendenza di un consiglio giudiziale.

5 *Art.* 4. Li Creditori non potranno riclamare contro le riduzioni, le dilazioni, ed altri accomodamenti consentiti coi passati amministratori, o economi, se la persona reintegrata nelli suoi diritti, il tutore, o il consiglio giudiziale si sottomette ad osservare li stessi accomodamenti.

In questo caso il Tribunale ordinerà le misure conservatorie de'diritti dei creditori, che le circostanze pareranno esigere.

E D I F I Z J

S O M M A R I O

I. Ordine della Consulta delli 9. Ventoso relativo ad un Edifizio sull'acqua, senza permesso del Ministro dell'Interno dal N. 1. al 5.
II. Decreto Imperiale con cui si cede alli Dipartimenti, Circondarj, o Comuni le proprietà degli Edifizj, o fabbriche occupate per servizio dell'Amministrazione de' Tribunali, e dell'istruzione pubblica dal N. 6. al 10.

I.

Ordine dei 9. *Ventoso Anno VI.* (27. Febbrajo 1798.)

1. Il Direttorio Esecutivo, considerando che in conformità delle Leggi, e Regolamenti in materia di navigazione, il Cittadino *Bovillerot* non ha potuto essere autorizzato a costruire un edifizio per battere le scorse sul rivo atto a trasporti che si fanno sulle sue acque; Che il permesso datogli dall'Amministrazione centrale dell' *Aube* li 14, Ventoso anno V. è subordinato all'esame dell'Amministrazione generale incaricata alla conservazione delle riviere, dei canali, fiumi, e rive della Repubblica.

Ordina quanto siegue.

2 *Art.* 1. L'Ordine dell'Amministrazione centrale del Dipartimento dell'Aube delli 14. Ventoso anno V. che concede il permesso al Cittadino *Bovillerot* di costruire un molino da battere le scorse sul rivo di *Aix-du-Othe*, non riceverà la sua esecuzione che colle condizioni seguenti.

3 *Art.* 2. Il Cittadino *Bovillerat* sarà obbligato, entro il termine di 15. giorni dalla notificazione che gli sarà fatta del presente ordine dal Commissario del Direttorio esecutivo presso l'amministrazione centrale del Dipartimento dell'*Aube* di fare aprire sul prato a ponente dell' edifizio nuovamente costruito, un fosso di scarico di 60. piedi di lunghezza, sopra quattro di larghezza, e tre di profondità.

4 *Art.* 3. Farà similmente costruire in cima di questo fosso, un argine per impedire che le legna urtino nell'edificio. Il fosso, e l'argine saranno da essi mantenuti in buono stato, ed in nessun tempo potrà per qualsivoglia motivo pretendere indennità veruna pel tempo in cui l'edificio sarà stato ozioso, o pe' guasti che gli avvenissero da trasporti sull'acqua.

5 *Art.* 4. Mancando il cittadino *Bovillerat* di conformarsi alle disposizioni entro il termine prescritto, il locale sarà ristabilito sul suo antico stato nel modo prescritto dall'istruzione delli 24. Piovoso anno V., sull'ordine delli 13. Nevoso precedente. L'Amministrazione centrale dell' *Aube* è inoltre invitata, coerentemente alle Leggi veglianti, all'ordine, ed all'istruzione anzidetta, a non permettere che si eseguisca veruno de'suoi ordini concedenti il permesso di stabilire edificj sui fiumi, canali, e rivi navigabili, e atti a trasporto della sua giurisdizione, fintanto che questi atti non saranno muniti della omologazione del Ministro dell'Interno (1).

II.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Dal Palazzo delle Tuileries li 9. *Aprile* 1812.

6 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, e dopo di avere inteso il Consiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

7 *Art.* 1. Si concede gratuitamente ai Dipartimenti, Circondarj, o Comuni la piena proprietà degl'edifizj, e delle fabbriche nazionali attualmente occupate per il servizio dell'Amministrazione, delle Corti, e Tribunali, e dell' istruzione pubblica.

8 *Art.* 2. La consegna delle proprietà di dette fabbriche si farà dall'Amministrazione del Registro, e de' Dominj, ai Prefetti, Sotto-Prefetti, o Maires, ognuno per quelli Stabilimenti che li riguardano.

9 *Art.* 4. Questa concessione è fatta col peso dei detti Dipartimenti. Circondarj, o Comuni, ognuno in ciò che lo riguarda di pagare in avvenire la Contribuzione fondiaria, e sopportare ancora in avvenire le grosse, e minute riparazioni secondo le regole, e nelle proporzioni stabilite per ogni Locale dalla Legge degl' 11. Frimale anno VII. (2. Decembre 1798.) sulle spese Dipartimentali, Municipali, o Comunali, e dal Decreto dei 27. Fiorile anno VIII. (17. Maggio 1800.) per il pagamento delle spese giudiziarie.

10 *Art.* 4. In avvenire non potrà disporsi di alcun edifizio nazionale in favore di uno Stabilimento pubblico, che in forza di un Decreto Imperiale.

Firmato - NAPOLEONE

Vedi - *Polizia* dal Num. 162. al 172.

(1) Quest'Ordine fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente Generale del Governator Generale di Roma degli 8. Maggio 1812.

ELEMOSINE

Vedi - *Ospizj* dal Numero 53. al 56.

EMANCIPAZIONE

Vedi - *Giudice di Pace* dal Numero 160. al 176.

EMIGRATI

Vedi - *Polizia* Numero 103.

ENFITEUSI

SOMMARIO

I.

1 Il Prefetto del Dipartimento di Roma ec.

Visti gl'articoli 72, e 73 del Decreto della Consulta dei 28 Gennajo 1810.

Vista la copia della decisione di sua Eccellenza il Ministro delle Finanze dei 3 Novembre 1810 certificata dal Direttore del Demanio, e la Lettera del medesimo in data dei 15 Gennajo 1811, Ordina:

2 *Art.* 1. Tutti gl'enfiteoti, affittuarj, coloni, livellarj, piggionanti, ed altri che per un Canone, corrisposta, livello, piggione, o annua prestazione sia in generi, sia in denari, ritengono i beni dell'ex-Camera Apostolica situati nel Territorio del Dipartimento di Roma, e li beni provenienti da tutte le corporazioni Religiose soppresse, dovranno nello spazio di un mese a contare dalla pubblicazione del presente ordine deporre nel Segretariato generale della Prefettura per i beni situati nel Circondario di Roma, e nelle respettive sotto Prefetture per i beni situati negl'altri Circondarj, i titoli, e documenti comprovanti la qualità dei contratti, in forza dei quali godono li suddetti beni.

3 *Art.* 2. L'assegna dei detti titoli dovrà farsi in carta bollata e dovrà essere accompagnata, o dalla copia autentica del contratto medesimo, o da un certificato del Notajo stipolante.

4 *Art.* 3. Dopo lo spazio di un mese, li suddetti enfiteuti, ed altri nominati nell'Articolo I, non saranno più ammessi a poter giustificare li titoli di sopra enunciati, ed in forza di un certificato del Segretario Generale della Prefettura di Roma, e dei sotto Prefetti, comprovante che i detti titoli non sono stati prodotti, il Demanio sarà da noi autorizzato ad entrare in libero possesso dei beni indicati.

5 *Art.* 4. Sarà stabilito in forza di particolari decisioni sull'indennità che potessero essere ricercate a causa di piantaggioni, miglioramenti, ed altro di qualsivoglia natura essi siano, in favore di coloro, che non avendo adem-

pito al presente ordine a tenore dell'articolo 3, saranno decaduti dal godimento di detti beni.

6 *Art.* 5. Il Direttore del Demanio è incaricato dell'esecuzione del presente ordine che sarà pubblicato in tutto il Dipartimento di Roma.

Dalla Prefettura di Roma li 20 Febbraro 1811.

Il Prefetto TOURNON

II

7 *L'Uditore del Consiglio di Stato, Prefetto di Roma.*

Viste le istanze avvanzategli, dagl'enfiteuti, affittuarj, livellarj, coloni, ed altri ec Ordina.

8 *Art.* 1. Il tempo fissato dal nostro ordine dei 20 Febbrajo agl'Enfiteuti, affittuarj ec. per depositare li loro titoli giustificativi de'contratti è prorogato a tutto il 20 Aprile prossimo vegnente.

9 *Art.* 2. Copia del presente ordine sarà trasmessa al Direttore del Demanio, e sarà affissa, e pubblicata in tutte le Comuni del Dipartimento.

Dato dal Palazzo della Prefettura - Roma li 16 Marzo 1811.

Il Prefetto di Roma - TOURNON

III.

10 *L'Uditore al Consiglio di Stato, Prefetto di Roma.*

Viste le ulteriori istanze ec. Ordina;

11 *Art.* 1. Il nostro Decreto dei 20 Febbrajo già prorogato col Decreto dei 16 Marzo, fino ai 24 del corrente Aprile, è di nuovo perentoriamente, e definitivamente prorogato, fino ai 20 Maggio prossimo entrante.

12 *Art.* 2. Dopo detta epoca non sarà più ricevuto sotto qualsisia pretesto alcun deposito de'titoli sopracitati.

13 *Art.* 3. Copia del presente ordine sarà trasmessa al Direttor del Demanio, ed affissa, e pubblicata in tutte le Comuni del Dipartimento.

Roma dal Palazzo della Prefettura li 18 Aprile 1811.

Il Prefetto TOURNON

Vedi - *Contribuzioni* N°. 33.
Vedi - *Contribuzioni Fondiarie* N°. 12.

E P I Z O O T I A

S O M M A R I O

I.

Legge dei 28. Settembre confirmata li 6. Ottobre 1791.

1 *Art.* 13. Le bestie morte di malattia ordinaria devono essere nello stesso giorno sepolte a quattro piedi di profondità nel terreno del proprietario, o stra-

scinate nel luogo indicato dalla Municipalità . per esservi egualmente sepolte , a pena di nullità di una giornata di lavoro , e delle spese del trasporto , e sepoltura .

2 Titolo II. Art. 19. Subito che un proprietario ha una mandra ammalata , è tenuta di farne la dichiarazione alla Municipalità . Questa assegna sui pascoli Comunali uno spazio di terreno , su cui possa la mandria ammalata pascolare esclusivamente , indicando la strada che dovrà fare per rendersi al luogo della pastura . Se poi non vi fossero pascoli comunali , allora il proprietario è obbligato di non far sortire le bestie malate dai proprj terreni .

3 Un armento attaccato da malattia contagiosa , che sia ritrovato a pascere sui pascoli pubblici diversi da quelli assegnati dalla Municipalità deve essere arrestato dalle Guardie Campestri , ed anco da qualunque persona , e subito condotto al luogo di deposito destinato dalla Municipalità .

4 Il padrone dell'armento deve essere condannato ad una multa del valore di un giorno di lavoro per capo di bestie lanute , e del triplo per capo di altro bestiame .

5 Può inoltre essere reso responsabile del danno accagionato nel estensione della sola sua Municipalità

6 Con più forte ragione devono aver luogo la multa , e la responsabilità , se l'armento sarà arrestato in tutt'altro luogo fuori di quello destinato per pascolo .

Ordine dei 27 Messifero anno V (15 Luglio 1797.).

Parigi 23 Messifero anno V.

Il Ministro dell'Interno .

Alle Amministrazioni Centrali , e Municipali della Repubblica .

7 Serpeggia nelle bestie a corna de' Dipartimenti del Nord , e dell'Est un Epizootia micidiale . che si è subito manifestata con sintomi poco allarmanti . Subito che ne sono stato informato ho mandato da Parigi degl'artisti veterinarj ben istruiti per informarsi di simile malattia . Delle istruzioni , da essi compilate tanto sui luoghi , che al loro ritorno , sono state pubblicate , e sparse in tutti i paesi da loro percorsi . La malattia hà sembrato rallentarsi per qualche tempo , ma incomincia con maggior forza la rapidità de'suoi progressi , ed il numero spaventevole degl'animali che uccide , non dan più luogo a dubitare che ella non sia contagione al massimo grado . Quest'oggetto essendo di una grande importanza , ed i mezzi di polizia essendo li soli capaci d'impedire la communicazione , ho creduto mio dovere di rammentare lo spirito delle Leggi , e de'regolamenti emanati in simili circostanze , e che non sono stati abrogati ; io non ho fatto altro che conciliare le disposizioni di queste leggi coll' ordine costituzionale ; vi aggiungerò una breve istruzione sul modo riconosciuto il più idoneo a prevenire questa malattia , ed a guarirla negl'animali che ne sono infetti .

Misure di polizia per impedire la comunicazione .

8 Ogni proprietario , o detentore di bestie a corna che ha una , o molte delle sue bestie ammalate , o sospette è tenuto sotto pena di 500 franchi di multa d'avvertirne subito il Maire della sua Comune che la fa visitare dal più

vicino perito nell'arte, o dalla persona già designata dall'autorità municipale, o dalla Dipartimentale (1).

9 Provata che sia la malattia il Maire deve vegliare acciò quegl'animali siano separati dagl'altri, che non communichino con alcun altro animale della Comune, e che non vadino nei pascoli, ed abbeveratorj comuni, sotto pena di 100 franchi di multa, contro il proprietario, o detentore (2).

10 Il Maire rende nello stesso giorno conto al sotto Prefetto del Circondario del numero delle bestie malate, e del nome del proprietario.

11 Il sotto Prefetto, ne previene il Prefetto (3).

12 Subito che è riconosciuto che esiste l'Epizootia in una comune, il Maire ne informa tutti li proprietarj di bestiami della stessa Comune, con una notificazione apposta nei luoghi soliti, nella quale ingiunge di dichiarare il numero delle bestie a corna che ciascuno possiede, indicando l'età, la grossezza, il pelame ec.; invia in seguito copia delle dichiarazioni ricevute al sotto Prefetto.

13 Questo le indirizza al Prefetto (4).

14 In seguito il Maire fa marcare sotto li suoi occhj tutte le bestie a corna della sua comune con ferro rovente rappresentante la lettera M.

15 Passata l'Epizootia il Prefetto ordina l'apposizione di una contro marca, che viene da esso indicata, affinchè quelle bestie possino girare, ed essere vendute (5).

16 Il Maire fa delle visite giornaliere presso li proprietarj, o detentori, per assicurarsi che veruna bestia sia stata distratta, e che non abbiano communicato con quelle delle comuni vicine (6).

17 Chiunque compra, o sorte, o fa sortire dalla comune per vendere, o condurre in un altra comune una bestia marcata M, o riconosciuta malata, è condannato a 500 franchi di multa.

18 Li proprietarj di bestie che le faranno condurre da'loro servi o da altre persone ne'mercati, o nelle fiere, o presso li particolari in paesi non infetti, saranno responsabili del fatto di tali conduttori.

19 Il funzionario pubblico che incontra fuori del sito assegnato una di queste bestie, deve condurla, o farla condurre avanti il Giudice di Pace, e farla subito uccidere in sua presenza (7).

20 Quelli che hanno bestie sane in paese infetto, possono farle ammazzare, o venderle al macellaro della Comune, con le seguenti condizioni.

1°. Di giustificare per mezzo del perito che non sono ammalate.

2°. Che il macellaro non entrerà nella stalla.

3°. Che tali bestie saranno uccise nel termine di 24 ore.

4°. Che tanto il proprietario che il macellaro avranno ottenuto dal Maire il permesso per scritto, il primo di rilasciare, e l'altro di uccidere le bestie indicate a pena di 200 franchi di multa da pagarsi solidariamente (8).

(1) Arresto del parlamento dei 24 Marzo 1745. Arresto del Consiglio di Stato dei 19 Luglio 1746 Art. 3. Altro arresto dello stesso Consiglio dei 16 Luglio 1784 Art. 1.

(2) Arresto del 1746 Art. 2.

(3) Lo stesso arresto.

(4) Il medesimo arresto del 1746 art. 4.

(5) Lo stesso arresto, e l'altro dei 16 Luglio 1784.

(6) Arresto dei 26 Marzo 1745.

(7) Arresto dei 19 Luglio 1746 Art. 5, 6, e 7.

(8) Detto arresto dei 19 Luglio 1746.

21 Il Funzionario pubblico che dà certificati, o attestati falsi incorre la multa di mille franchi (9).

22 Nei luoghi attaccati da tal male, tutti li cani devono essere tenuti alla catena, e quei che s'incontrano girare, devono essere uccisi (10).

23 In tutti li casi ne'quali occorrerà di applicare le multe per oggetti relativi all'Epizootia, niun Giudice potrà nè condonarle, nè diminuirle; le sentenze che in seguito ne emaneranno, saranno eseguite provvisoriamente, ed i delinquenti saranno, oltre a ciò assoggettati alle Leggi di Polizia correzionale (11).

24 Tosto che una bestia sarà morta, invece di trascinarla si trasporterà sul luogo ove dee essere sepolta, che sarà per quanto è possibile almeno alla distanza di 98 metri (12) delle abitazioni; essa verrà gettata sola in una fossa della profondità di due metri, e sei decimetri (13) con tutta la pelle frastagliata in più posti, e sarà ricoperta con la medesima terra estratta dalla fossa.

25 Ove il proprietario non potesse farla trasportare il Maire richiederà un altro di farlo, ed eziandio porrà in requisizione gl'operaj necessarj, sotto pena di 50. franchi contro quelli che ricuseranno.

26 Ne'luoghi, ove vi sono cavalli, si preferirà di far tirare da essi li carri carichi di bestie morte; Quelle vetture, saranno indi lavate con acqua calda dopo il trasporto. E'vietato di gittare le bestie ne'boschi, ne'fiumi, o sulle strade, e di seppellire nelle stalle, ne' cortili, e ne'giardini, sotto pena di 300. franchi di multa, e di ogni danno, e spesa (14).

27 Finalmente i Corpi Amministrativi, in conformità del decreto delli 28 Settembre 1791. porranno in opera tutti li mezzi per prevenire, ed arrestare l'Epizootia, ed in conseguenza il Governo conta sul loro zelo per far fare delle pattuglie, per fare eseguire colla maggior celerità le leggi, e nulla risparmiare, sia per preservare il loro paese dalla contagione, si per arrestarne i progressi.

28 Quando l'Epizootia sarà dichiarata nel Circondario, essi sono incaricati d'informarne le Amministrazioni dei Dipartimenti vicini, ed io raccomando loro in modo particolarissimo di farmene parte immantinente, come pure dei progressi che la malattia potrà fare.

29 L'esecuzione rigorosa, e scrupolosissima delle misure da me indicate, sarà l'unico mezzo di prevenire nella maggior parte de' Dipartimenti, e di arrestare in quelli che sono infestati, gl'effetti di una contagione rovinosa, per l'agricoltura in generale, e per i proprietarj.

Carattere della malattia.

30 In tutti li luoghi, ove regna l'Epizootia, gl'uomini dell'arte che l'hanno osservata si accordano a riguardarla come una infiammazione generale, che termina sempre con quella dei polmoni, e del fegato, e più frequente per la prima.

(9) Arresto dei 24 Marzo 1745 Art. 14.

(10) Legge dei 19 Luglio 1791

(11) Art. 7, ed 8 dell'arresto del parlamento di Parigi del 1745; Art. 15 di quello del Consiglio del 1746, ed Art. 12 di quello del 1784.

(12) Cinque tese.

(13) Almeno otto piedi.

(14) Art. 5 dell'arresto del parlamento del 1745, ed articolo 6 di quello del Consiglio del 1784.

Cause della malattia.

31 L'alterazione dei foraggi per l'effetto delle pioggie che regnarono l'anno scorso, e che cagionarono il versamento de' fiumi, e de' torrenti fuori dei loro alvei nel tempo della raccolta de' fieni, deve senza fallo essere considerata, come una delle cause principali della Epizootia; Essa si manifestò da principio sulle rive della *Meuse*, de la *Moselle*, du *Rhin*, della *Nah*, e di alcune altre riviere, le di cui praterie furono sommerse nell'acque. Avvertito delli funesti effetti che dovea produrre una sì general sommersione, feci pubblicare sui modi di prevenirli una istruzione la di cui lettura raccomando a quei coltivatori, che potrebbero in quest'anno ritrovarsi nello stesso caso.

Trattamento della malattia.

Allorchè una bestia a corna mostrasi attaccata dalla malattia regnante, non deve punto esitarsi a sottoporre alla stessa cura tutte quelle che trovansi nella medesima stalla, qualunque siasene il numero.

32 Avendo l'esperienza costantemente provato che gl'animali che guarivano senza altri soccorsi che quelli della natura devono la loro guarigione ad un erruzione di cui cuoprivasi il loro corpo; Tutte le viste dell'arte devono dirigersi verso li mezzi di procurare questa erruzione, o di supplirvi.

33 In vano si attenderebbero questi effetti dalli cordiali, che quasi esclusivamente s'impiegano in questa sorta di malattie. Il vino, l'acquavite, il cidro, la birra, il pepe, la cannella, il garofalo, la noce moscata, il giusebro, l'orvietane, il mitridato, la teriaca, la china, ed un gran numero d'altri medicinali riscaldanti, non producono sulle bestie a corna alcun'effetto. se si danno a piccola dose; a grandi dose, aumentano considerabilmente l'infiammazione, e precipitano la perdita degl'animali.

34 Non è adunque che con l'applicazione esterna di rimedj che può sperarsi di ottenere quelle deposizioni si conformi ai voti della natura.

35 Un *sètone* (15) caricato di un caustico produce perfettamente il doppio oggetto di attirare all'esterno l'umore che tende a portarsi sulli polmoni, o sul fegato, e di favorirne l'evacuazione.

36 La *Giogaja*, ossia *Pagliolaja* (16) è la parte che deve preferirsi per collocarvi il *Sètone*.

37 Deve essere collocato in modo che le due aperture rispondino dall'alto in basso, affinchè più facilmente possa scolarsi l'umore.

38 Per stabilire un punto d'irritamento capace di estrarre con forza questo umore al di fuori si attacca nel mezzo del *Sètone* un pezzo di Eleboro nero, a cui si appoggia con un pannolino, del sullimato, o dell'arsenico in polvere.

39 Allorchè il gonfiamento è giunto al volume di una testa umana, si rivolta il *Sètone* per levargli l'eleboro, o altro caustico che vi sarà stato applicato.

40 Nel caso in cui il *Sètone* così preparato non producesse nello spazio di quindici, o vent'ore un si considerevole gonfiamento vi si applicherà sulle due parti del petto, dopo di averne rasato il pelo un largo cataplasma vissicatorio

(15) Ossia cordoncino, di cui si servono li chirurghi in varie loro operazioni.

(16) Che è la pelle che pende sotto la gola di un Toro, o di un bue.

composto con un oncia di mosche cantarelle, ed un oncia di Euforbio, stese in una sufficiente quantità di lievito, che si applicherà con una fasciatura, e vi conserverà fino a perfetta guarigione.

41 Si porrà ogni giorno per un ora la mattina, ed altrettanto la sera nella gola dell'animale un legno rotondo intorno al quale saranno stati disposti e mantenuti con un pannolino, oglio, pepe, assafetida, radiche di pepe d'acqua, dragontea, foglie o radiche di rafano, foglie di tabacco il tutto pistato; una sola di queste sostanze può supplire a tutte le altre.

42 Verranno per quanto sia possibile dati agl'animali alimenti della miglior qualità; sarà bene di aspergerli d'acqua in un secchio della quale si sarà fatto liquefare un pugno di sale.

43 Allorchè sarà possibile di far bere gl'animali nella stalla, s'imbianchirà la loro acqua con un poco di crusca, o vi si porrà su di ogni dieci boccali d'acqua all'incirca, un bicchiere di Aceto.

44 Il stropicciamento spesso ripetuto, l'evaporazione d'acqua calda sotto il ventre, li stessi bagni di fiume, allorchè l'acqua sarà riscaldata sono favorevolissimi al traspiro; li lavativi con acqua con un poco di aceto, producono essi pure ottimi effetti.

45 La proprietà delle stalle, la cura di dargli molt'aria, sono condizioni egualmente esenziali. Allorchè vi saranno stati in una stalla degl'animali ammalati, convien guardarsi dal porvene dei sani, senza averla bene purgata.

Purgamento delle Stalle.

46 Li suffemigj anomatici, o altri, tanto vantati, come pure il semplice inbiancamento con calce, sono mezzi insufficienti per purificare le stalle infettate; questo effetto può solo attendersi dall'acqua, e dal fuoco, e soprattutto dalla loro combinazione; li muri, le mangiatoje, le rastelliere saranno esattamente lavate con acqua bollente; si raschieranno con scope di *Erica* (17), di *Ginestra* (18), e meglio ancora con grossi pennelli di setola, se potranno aversi; non s'imbiancherà con la calce, se non dopo di avere così bene raschiato. Se la stalla è selciata, converrà parimenti lavare, con acqua bollente, e raschiare il pavimento; se il suolo della stalla è in semplice terra se ne leverà un suolo di due, o tre pollici che si abbrugierà, o seppellirà in una fossa, con la terra della quale si rimpiazzerà quella tolta dalla stalla. Si avrà cura di ben battere il nuovo solo per unirlo, ed opporsi all'evaporazione che potrebbe elevarsi da strati inferiori; Si terranno per qualche tempo le stalle aperte giorno, e notte, e non vi si rimetteranno gl'animali, finchè non sono perfettamente seccate.

Il Ministro dell'Interno
Firmato - BENEZECH

47 Vista la qui sopra lettera scritta dal Ministro dell'Interno alle Amministrazioni Municipali, e Centrali intorno alle misure da prendersi per prevenire la contagione delle malattie Epizootiche come pure l'istruzione susseguente, sul carattere, sulle cause, e sulla cura della Epizootia.

(17) Specie di Arboscello. (18) Altro Arboscello.

48 Il Direttorio esecutivo ordina che la predetta lettera, ed istruzione saranno stampate nel Bollettino delle Leggi; incarica le Amministrazioni d'invigilare, acciocchè siano eseguite le misure, e le disposizioni contenute nell' anzidetta lettera, ed istruzione (19).

E R E D E

Vedi - *Successioni*.

Erede Benefiziato - Vedi - *Inventario* dal Numero 7. al 19.

E R E D I T A'

S O M M A R I O

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PARTE SECONDA. LIBRO SECONDO
TITOLO IX. Della Rinunzia alla Comunione, o all'Eredità.

1 *Art.* 997. Le rinunzie alla comunione, ed all'eredita dovranno farsi nella Cancelleria del Tribunale, nel di cui Circondario sarà stata disciolta la comunione, o aperta la successione, ed inscriversi sul Registro prescritto nell' articolo 784. del Codice Civile (1), ed in conformità dell'articolo 1467. del medesimo Codice (2) senza bisogno di altra formalità.

TITOLO X. Del Curatore dell'Entrata Giacente.

2 *Art.* 998. Allorquando dopo la spirazione del termine assegnato per fare inventario, e deliberare non si presenta alcuno a reclamare una eredita o non esiste un erede conosciuto, o gl'eredi conosciuti vi hanno rinunziato, l'eredità dovrà riputarsi giacente, e provedersi di un curatore, secondo l'articolo 812. del Codice Civile (3).

3 *Art.* 999. Nel caso di concorrenza di due, o più curatori, il primo nominato sarà preferito, senza bisogno di alcuna sentenza.

4 *Art.* 1000. Prima di ogni altra cosa il curatore è tenuto di far costare dello stato dell'eredità per mezzo di un inventario, se non è stato fatto, ed a far vendere li mobili, secondo le formalità prescritte nei Titoli *dell'Inventario*, e *della Vendita de' Mobili* (4).

5 *Art.* 1001. Non sarà permesso di procedere alla vendita delli stabili, e delle rendite, senza osservare le forme stabilite nel Titolo del *Benefizio dell'Inventario* (5).

(19) Quest'ordine fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasmeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma delli 14 Maggio 1812. La Consulta Straordinaria pubblicò col Bollettino un ordine in data dei 20 Settembre 1809 composto di 13 articoli, ma siccome non sono che un estratto della sopra riportata Legge dei 27 Messifero anno V, crediamo inutile di qui riportarli.

(1) Vedi il titolo - *Successioni* N. 95.

(2) Vedi il titolo - *Matrimonio* N. 186.

(3) Vedi il titolo - *Successioni* N. 134.

(4) Vedi li nostri titoli - *Inventario* - dal N. 1 al 6 - *Vendita* - dal N. 189 al 196.

(5) Vedi *Inventario* dal N. 7 al 19.

6 *Art.* 1002. Le formalità prescritte per l'erede beneficiato si applicheranno egualmente alla maniera di amministrare, ed ai conti da rendersi dal curatore dell'eredità giacente.

III.

7 Il Consiglio di Stato il quale in seguito della trasmissione ordinata da S. M. ha inteso il rapporto della Sezione di Legislazione su quello del Ministro del Tesoro pubblico, riguardante la quistione se gl'eredi beneficiarj possono senza autorizzazione trasferire le iscrizioni eccedenti 50. fr. di rendita.

8 E' di parere che l erede beneficiario non può fare l'atto di trasporto delle rendite che superano li 50. fr., senza essere antecedentemente autorizzato.

9 Cosa è l'Erede beneficiario? La destinazione di questo trovasi all'art. 803 del Codice: „ Egli è incaricato di amministrare li beni di una successione, e „ dee render conto della sua amministrazione a creditori, ed ai Legatarj „.

10 La qualità di amministratore non dà certamente il diritto di vendere, ed in effetto vi fu bisogno di una disposizione particolare della Legge, per autorizzare l'erede beneficiario a vendere certi oggetti della successione, e per regolare il modo di vendita.

11 Questo è l'oggetto dell'art. 805. del Codice: „ L'erede beneficiario non „ può vendere i mobili della successione, se non pel ministero di un officiale „ pubblico, all'incanto, e dopo gl'affissi, e le pubblicazioni solite a farsi.

12 Basta soltanto leggere questo articolo per convincersi che il legislatore occupavasi in questo momento delle cose, che *per loro natura* sono mobili, e non di quelle che per determinazione delle leggi sono mobili, come le rendite. In fatti la facoltà di vendere li mobili sotto condizioni, e con forme che prevengano gl'abusi, non può estendersi alle rendite sullo stato, che in niuna guisa sono suscettibili di tali condizioni, e formalità.

13 In tale guisa è stato interpretato, ed eseguito l'articolo del Codice fino al presente, e così pure il Ministro del Tesoro pubblico ammette nel suo rapporto, che l'autorizzazione è stata necessaria per la vendita d'iscrizione che un erede beneficiario facesse.

14 Ciò non avviene come si suppone nel rapporto, da che l'erede beneficiario è obbligato a termine dell'articolo 807. di dar cauzione del valore degl'oggetti riputati mobili, se richiedasi dai creditori; Non è questo il motivo per cui sia necessaria all'erede beneficiario l'autorizzazione di vendere le rendite; questa necessità deriva dalla sua propria qualità, che soltanto lo costituisce amministratore; Si sono quindi dovute prendere rispetto a lui le misure addottate per tutti gl'altri amministratori sotto qualunque denominazione essi siano.

15 In vano si osserva che le rendite sono vendute dall'agente di cambio, il quale è pure un Ufficiale pubblico, ed al corso del giorno, la qual cosa, come dicesi supplisce abbastanza all'incanto, agl'affissi, ed alle pubblicazioni richieste nell'art. 805. del Codice per la validità della vendita di mobili di una successione beneficiaria.

16 Prima di tutto sarebbe pericoloso il sostituire alle formalità richieste dalla legge delle altre equipollenti, che non sempre potrebbero dare la stessa sicurezza.

17 D'altronde presentasi qui una considerazione di un altra specie; la ven-

dita al corso della giornata può dar cognizione del vero prezzo della vendita; almeno così si suppone, quantunque sovente il corso istesso varii molto nel medesimo giorno.

18 Ma sarà essa provata la necessità di vendere in un tempo di disfavore? Avrà sempre l'erede le nozioni sufficienti per vendere in un tempo opportuno?

19 Forse si dirà che egli non ha verun interesse di vendere a tempo inopportuno; ciò è possibile, ma avrà egli sempre una prudenza eguale alla probità?

20 Non bisogna mai perder di vista la sua qualità? Egli è soltanto un amministratore obbligato a render conto, e non può sottrarsi alle precauzioni indicate dalle leggi, contro li suoi errori, o contro le sue mancanze.

Nel resto non sembra che considerazioni superiori di un generale interesse richieggano quivi una derogazione alla legge ed all'uso; il valore attuale delle rendite, quantunque gl'eredi beneficiarj non abbiano, fino ad oggi venduto, se non con autorizazione, ne somministra una pruova senza replica.

21 Finalmente la legge delli 24. Marzo 1806 ha fatto tutto ciò che poteva essere conveniente per facilitare il modo di disporre delle rendite; essa ha esentato i tutori, ed i curatori de'minori, o degl'interdetti della necessità di un autorizazione speciale pel trasporto delle iscrizioni inferiori a 50. fr.

22 La tenuità dell'oggetto, ed una ragione di economia han dato motivo a questa derogazione; ma la stessa legge all'articolo 3., esigge sempre l'autorizazione per le vendite d'iscrizioni sopra 50. fr.

23 Egli è chiaro che queste disposizioni si applicano a tutti gl'altri amministratori, obbligati a render conto agl'eredi beneficiarj, che non devono in conseguenza trasferire le rendite eccedenti 50. fr., se non se per via di una precedente autorizazione (6).

E S A T T O R I

S O M M A R I O

I Ordine della Consulta Straordinaria delli 2 Luglio 1809, con cui si autorizzano provisoriamente gl'Esattori delle Comuni ad esiggere le rendite Comunitative N. 1.

II Deliberazione dei 10 Fiorile anno X relativa alle forme da osservarsi pe, chiamare in giudizio gl'Esattori delle Contribuzioni dal N. 2 al 4.

I.

1 *Art.* 1. Gl'esattori comunitativi provisoriamente, e fintanto che non sia stato in altro modo proveduto, già incaricati per l'incasso della dativa, esigeranno le rendite comunitative, e ne renderanno conto.

II.

Dei 10 *Fiorile anno* X (30 Aprile 1802).

I Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato. Ordina.

3 *Art.* 1. I Prefetti sono autorizzati, dopo aver preso il parere dei Sotto-Pre-

(6) Questo parere fù pubblicato, e reso esecutorio per li Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 27 Febrajo 1812.

fetti a tradurre avanti i Tribunali, senza ricorrere alla decisione del Consiglio di Stato, gl' Esattori delle Contribuzioni per fatti relativi alle loro funzioni.

4 *Art.* 2 I Ministri delle Finanze, e della Giustizia sono incaricati dell'esecuzione della presente deliberazione che sarà inserita nel bollettino delle Leggi.

Il Primo Console - Firmato BONAPARTE.

Perpetui - Vedi - *Contribuzioni* dal N°. 99, al 166.

Communitativi - Vedi - *Contribuzione Fondiaria* N°. 89.

Vedi - *Contribuzione Fondiaria* dal N°. 41, al 47, dal N°. 56, al 59, 63, 68.

ESECUTORE DI GIUSTIZIA.

Vedi - *Esecuzioni Criminali* dal N°. 3, al 13.

Gl'Esecutori di Giustizia, e loro Ajutanti devono essere cancellati dalla lista de'Coscritti - Vedi - *Coscrizione* N°. 1084.

Paga, e soccorsi assegnati agl'Esecutori di Giustizia.

Vedi - *Spese di Giustizia* dal N°. 343, al 349, 396.

ESECUTORI DI MANDATO.

Vedi - *Contribuzioni* dal N° 25. al 28.

ESECUZIONI CIVILI.

1 *Legge relativa all'esecuzione sui Beni stabili di un Debitore situati in diversi Circondarj dei 14. Novembre 1808.*

NAPOLEONE per la grazia di Dio ec.

Il Corpo Legislativo ha pronunziato li 14. Novembre 1808. il seguente Decreto, conforme ec.

Decreto.

2 *Art.* 1 L'esecuzione sulli stabili di un debitore situati in diversi Circondarj, potrà farsi simultaneamente ogni volta che il valore totale di essi beni sarà inferiore all'ammontare riunito delle somme dovute, tanto a quello che fa procedere al sequestro, quanto ai Creditori inscritti.

3 *Art.* 2. Il valore dei beni si stabilirà secondo le ultime locazioni autentiche sul piè di 25. volte il reddito.

4 In mancanza di locazioni autentiche, sarà calcolato, secondo il ruolo delle contribuzioni fondiarie, sul piè di trenta volte il reddito.

5 *Art* 3. Il creditore che vorrà servirsi della facoltà accordata dall'Articolo 1°, sarà tenuto di presentarne supplica al Presidente del Tribunale del Circondario in cui il debitore ha il suo domicilio, e di unirvi.

1°. La copia in forma delle locazioni autentiche o in mancanza di esse la copia similmente in forma del Ruolo della Contribuzione Fondiaria.

2°. L'estratto delle iscrizioni prese sul debitore nei diversi Circondarj, nei quali sono situati i beni, ovvero il certificato che non n'esiste alcuna.

6 La petizione sarà comunicata al Ministero pubblico, e munita di un ordine che permette di fare l'esecuzione, o il sequestro su tutti i beni situati nei Circondarj, e Dipartimenti ivi designati.

7 *Art.* 4. Le procedure relative, tanto all'espropriazione forzata, quanto alla distribuzione del prezzo delli stabili saranno portate avanti i Tribunali respettivi, nei quali sono situati i beni.

8 *Art.* 5. Tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge sono annullate.
Collazionato ec. Parigi li 14. Novembre 1808.

Firmato - *Fontanes* Presidente ec.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite de'Sigilli dello Stato inserite nel bollettino delle Leggi, siano indirizzate alle Corti ai Tribunali, ed alle Autorità Amministrative, acciocchè le scrivano nei loro Registri, le osservino, e le facciano osservare, ed il nostro Gran Giu dice Ministro della Giustizia è incaricato, d'invigilare alla pubblicazione di esse. Dato li 24. Novembre 1808.

Firmato - NAPOLEONE.

Vedi - *Giudice di Pace* dal N°. 326 al 350
Esecuzioni sulli stabili - Vedi - *Giudice di Pace* N°. 321. (*a*)
Esecuzioni personali - Vedi - *Giudice di Pace* N°. 332.
Ore per le esecuzioni - Vedi - *Intimazioni* N°. 1.
Dell'esecuzione provisoria - Vedi - *Tribunale di Prima Istanza* dal N°. 240 al 245.
Esecuzione di sentenza - Vedi - *Sentenze*.
Sui mobili - Vedi - *Sentenze* dal N°. 134 al 178.
Sui frutti pendenti - Vedi - *Sentenze* dal N°. 179 al 190.
Sulle rendite costituite sopra terzi - Vedi - *Sentenze* dal N°. 231 al 282.
Vedi - *Tribunali* Numeri 91, 92.

ESECUZIONI CRIMINALI

SOMMARIO

I.

CODICE PENALE LIBRO I. CAPO I.

1 *Art.* 25. Niuna condanna potrà eseguirsi ne'giorni di feste nazionali, o religiose, e nelle domeniche.

II.

2 *Art.* 27. Se una donna condannata a morte si dichiara, e se si verifica che sia incinta, non porterà la pena, se non dopo che avrà partorito.

III.

3 La convenzione nazionale dopo aver sentito i suoi comitati di liquidazione, di legislazione, e delle finanze riunite decreta ciò che siegue.

4 *Art.* 1. Vi sarà in ciascun dipartimento della repubblica presso i tribunali criminali un esecutore dei loro giudicati.

(a) Vedi - *Sentenze* dal N. 231, al 282. - Vedi - *Tribunali* N. 91, 92.

5 *Art.* 2. Il salario degl'esecutori è un peso generale dello stato (1).

6 *Art.* 4. Allorchè gl'esecutori saranno obbligati di andare a fare fuori del luogo di loro residenza una esecuzione di morte, gli si accorderanno 20 soldi per lega pel trasporto della guigliottina, ed altrettanto pel ritorno.

7 *Art.* 5. Qualunque incerto, e qualsivoglia altro diritto in generale, de'quali erano in possesso di godere gl'esecutori dei giudicati criminali, sono soppressi.

IV.

Dei 3 *Frimajo anno II* (23 Novembre 1793).

9 *Art.* 2. Il trasporto della guigliottina si farà a spese del tesoro pubblico. La liquidazione di queste spese si farà dal presidente del tribunal criminale del dipartimento; il suo esecutorio sarà vidimato dai direttori di dipartimento, e pagato dal ricevitore de'diritti di registro.

10 *Art.* 3. Gl'esecutori che saranno obbligati di muoversi dal luogo di residenza riceveranno per totale indennizazione una somma di 36 lire, a ragione di dodici lire al giorno, cioè un giorno per partire, uno per stare, l'altro per ritornare.

11 *Art.* 5. La legge dei 13 Giugno scorso sarà eseguita in ciò che non è derogato dal presente decreto.

V.

Legge dei 12 *Pratile anno II* (31 Maggio 1794).

La convenzione nazionale, dopo aver sentito il suo comitato delle finanze, decreta, che nella liquidazione delle spese pel trasporto della guigliottina, si comprenderanno le spese fatte nel trasporto de'condannati, sia al luogo dell'esecuzione, sia al luogo della sepoltura, non che la provisione delle ceste, della crusca, de'cordami, delle cinghie, de'chiodi, e cartoni necessarj per l'esecuzione delle sentenze criminali.

13 Queste spese si pagheranno nella forma prescritta dall'articolo 2 della legge dei 3 Frimajo.

VI.

Legge dei 22 *Germile anno IV.*

14 Il consiglio degl'anziani, addottando ec. approva ec.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza e della risoluzione dei 19 *Germinale.*

15 Il consiglio de'cinquecento considerando ch'egli è necessario e premuroso far cessare gl'ostacoli che si frappongono all'esecuzione delle sentenze: dichiara esservi urgenza;

E dopo aver dichiarato l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

16 *Art.* 1. I commissarj del direttorio esecutivo presso i tribunali metteranno in requisizione ciascuno secondo il lor giro degl'operaj, acciocchè facciano li lavori necessarj per l'esecuzione delle sentenze, facendo però pagare ai medesimi il prezzo ordinario.

(1) L'articolo terzo fissa li salarj degl'esecutori in proporzione della popolazione delle Città sulle quali sono situati; la Consulta straordinaria di Roma ha fissato all'esecutore di Roma, compreso il suo ajutante 4200 franchi, a quello del Dipartimento del Trasimeno, compreso parimente l'ajutante 3000. franchi.

17 *Art.* 1. Qualunque operajo che ricusasse di obbedire alla requisizione de'suddetti commissarj, sarà condannato per la prima volta, in via di polizia semplice ad una prigionia di tre giorni; ed in caso di recidiva sarà condannato, per via di polizia correzionale ad un imprigionamento che non potrà essere minore di una decade, nè oltrepassare trenta giorni (2).

ESILIATI

Vedi - *Condannati* N°. 2.
Vedi - *Appellazione* dal N°. 30 al 38.
Vedi - *Bando*.

ESIMIZIONE DE' DETENUTI

Sua pena - Vedi - *Obbedienza* dal N°. 9 all'11.

ESPORTAZIONI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Giugno 1809 con cui si dichiara che li generi che s'introducono nelli Stati Romani dell'antica Marca, e ducato d'Urbino, debbino, rispetto ai diritti doganali considerarsi come provenienti da paesi stranieri N. 1, e 2.

II Ordine della stessa Consulta dei 15 Luglio 1809 con cui provisoriamente si conferma l'ultima Tariffa del Governo Papale sull'esportazione dei grani, fave, biade, ed altri prodotti delli Stati Romani dal N. 3, al 5.

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina;

1 *Art.* 1. Le esportazioni dell'antica Marca di Ancona, e del Ducato di Urbino negli Stati Romani, di qualunque natura siano, saranno soggette alla loro entrata ai medesimi diritti, e tariffa, che le mercanzie, ed oggetti trasportati dagl'altri Stati vicini, e come provenendo da paesi stranieri.

2 *Art.* 2. Li Governatori, ed impiegati delle dogane Romane dovranno tener mano all'esecuzione dell'ordine presente.

II.

La Consulta Straordinaria etc. Ordina.

3 *Art.* 1. L'ultima Tariffa d'estrazione de'Grani, fave, Biade, ed altre derrate, dell'oglio, delle lane, delle carni salate, formaggi, ed altri prodotti degli Stati Romani, tale quale è stata fissata dall'antico Governo è provisoriamente mantenuta.

4 *Art.* 1. I Governatori delle dogane delle Comuni di Civitavecchia, Porto di Anzio, Terracina, e Foligno dovranno trasmettere ogni mese al Direttore Generale delle dogane in Roma lo Stato dei prezzi delle derrate comprese nell' articolo precedente che si faranno rimettere dal Maire delle dette Comuni.

5 *Art.* 3. Il Direttore generale della Dogana farà uno specchio alla fine di ogni Mese del prezzo che si può vendere ciascuno di detti oggetti, e lo trasmetterà colle sue osservazioni al Referendario che ha il dipartimento delle finanze.

(2) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine dei 26 Gennaro 1812 del Signor Conte Miollis Luogotenente del Governatore Generale di Roma.

Esportazioni di derrate, e merci di prima necessità - Vedi - *Dogane* dal Numero 813. all' 815.

Esportazione di Stracci - Vedi - *Dogane* dal Numero 809. all' 812.

ESPOSIZIONE

SOMMARIO

I Decreto della Consulta Straordinaria dei 9 Luglio 1810 con cui si annuncia l'esposizione generale da farsi in Roma pei 15 Agosto dei prodotti d'industria dei due Dipartimenti dal Num. 1. al 6.

II Pene contro quelli che espongono sulle fenestre, o avanti le case nella pubblica strada oggetti che possono nuocere *Remissive* N. 7

I.

La Consulta Straordinaria etc. Ordina:

1 *Art.* 1. Nel giorno 15. di Agosto si farà nella Città di Roma una esposizione generale dei prodotti d'industria dei due Dipartimenti.

2 *Art.* 2. Si formerà un *Giurì* di sette membri incaricato di fare un rapporto sul merito degl'oggetti esposti; Questo rapporto sarà stampato.

3 *Art.* 3. I fabricatori dovranno giustificare con un certificato del Maire delle loro Comuni, che gl'oggetti da loro inviati sono i soliti prodotti delle loro manifatture.

4 *Art.* 4. Sarà destinata una somma di tremila franchi per le ricompense accordate sul rapporto del *Giurì* ai Fabbricatori, che si saranno più distinti.

5 *Art.* 5. Questa somma sarà ripartita ad incorraggimento, ed a favore dei fabbricatori che avranno inventato, o introdotto nuove opere, e che avranno in una maniera assai visibile perfezionate le loro fabbricazioni respettive.

6 *Art.* 6. Il presente ordine sarà indirizzato ai prefetti dei due dipartimenti, ed inserito nel bollettino.

II.

7 Pena contro quelli che espongono sulle fenestre, o avanti le case sulla pubblica strada oggetti che possono nuocere - Vedi - *Tribunale di polizia semplice Nota all'* * *Art.* 605. §. 4., *e Polizia Municipale N°.* 21.

ESTORSIONI

Vedi - *Furti* N°. 34.

ESTRATTI

Dei pubblici Registri non possono ricusarsi - Vedi - *Stato Civile* N°. 27.

ETA' MINORILE

SOMMARIO

I Definizione del minore secondo il Codice Napoleone N. 1.

II Disposizioni del Codice Penale contro il minore di 16 anni che commette delitto, o misfatto dal N 2 al 9.

III Non può il minore subire arresto personale per delitto di stellionato — *remissive* N. 10.

I.

CODICE PENALE

LIBRO I. TITOLO X. CAPO I.

1 *Art.* 388. Il minore è quella persona dell'uno, e dell'altro sesso, la quale non à giunta ancora all'età di anni ventuno compiti.

II.

CODICE PENALE LIBRO II. Capo Unico.

2 *Art.* 66. Quando l'accusato si troverà in età minore di sedici anni, se è deciso che egli oprò *senza discernimento*, sarà assoluto (1): ma secondo la circostanza sarà restituito a suoi parenti, o condotto in una casa di correzzione, per essere ivi educato, e ritenuto per un numero d'anni che sarà determinato dalla sentenza, ma che però non potrà sorpassare il vigesimo anno dell' età sua (2).

3 *Art.* 67. Se è deciso che egli operò *con discernimento* le pene saranno pronunciate nel modo che segue (3).

(1) Questa parte di Legge tende di far apprezzare sino a qual punto la volontà abbia diretta l'azione riputata misfatto, o delitto. Quando uno ha agito senza discernimento, non esiste più nè misfatto, nè delitto, e l'accusato deve assolversi mentre parerebbe contradizzione dichiararlo colpevole di un misfatto, e dire nello stesso tempo che lo ha commesso senza discernimento: pronunzieranno adunque i Giudici che resti assoluto, ma non potranno farlo rientrare nella società, senza provedere che qualch'uno sorvegli sulla sua condotta; Potranno sciegliere di restituirlo ai suoi parenti, se in essi può aversi fiducia, o di tenerlo rinchiuso per un determinato spazio di tempo. Non sarà già questa detenzione una pena, ma un mezzo di supplire alla domestica correzzione, quando le circostanze non permetteranno di affidarlo alle famiglie.

(2) Questa disposizione facoltativa porta l'impronto e della pubblica previdenza la quale deve prevenire la rinnuovazione degl'eccessi, e di una vigilanza paterna che non permette di privare totalmente la gioventù dei primi principj di educazione necessarj al Comune degl'uomini, qualunque sia la loro posizione, e di non abbandonarli ad una pericolosa comunicazione cogl'individui immorali che popolano le case di Correzzione.

(3) Se il *discernimento* ha diretta l'azione, rimane il misfatto nel suo essere, ma la pena non sarà eguale a quella dei colpevoli che sono giunti all' all'età in cui l'uomo è capace di conoscere il bene, o il male, ed in cui nulla può attenuare li suoi traviamenti agl'occhj della Legge.

Suppone la Legge che il colpevole, sebbene sciente di far male tutta però non comprendesse l'estensione del fallo che commetteva, ne tutto concepisse il rigor della pena che andava ad incorrere. La Legge non vuole opprimerlo, su la speranza che potrà divenire un Cittadino utile, essa commuta a suo favore le pene afflittive in pena di Polizia Correzionale; e per ciò non lo assoggetta ad essere esposto ai sguardi del popolo; acconsente in fine, in riguardo di sua giovanile età a trattarlo con indulgenza, e tenta confidarsi ai suoi rimorsi.

Prima della rinnuovazione del Codice Penale fatta l'anno 1810, esisteva nell'altro Codice il Decreto dell'Assemblea Nazionale dei 25 Settembre 1791 quale al Titolo V parlando *dell' influenza dell'età de' Condannati sulla natura e sulla durata delle pene* così si esprime.

„ *Art.* 1. Quando un accusato dichiarato colpevole avrà commesso il delitto per cui è processato, avanti l'età di sedici anni compiti, i Giudici decideranno nelle forme ordinarie della loro deliberazione la seguente questione – *Il colpevole ha egli commesso il delitto con discernimento, o senza* „.

„ *Art.* 2. Se i Giudici decidono, che il colpevole ha commesso il delitto senza discernimento, sarà egli assoluto dal delitto, ma il Tribunale Criminale potrà, secondo le circostanze ordinare che il colpevole sia restituito ai suoi parenti, o che sia condotto in una casa di correzzione, per esservi allevato, e detenuto per quel numero d'anni, che la Sentenza determinerà, il quale però non potrà eccedere l'epoca in cui sarà arrivato all'età di vent' anni.

„ *Art.* 3. Se i Giudici decidono, che il colpevole ha commesso il delitto con discernimento, egli sarà condannato; ma a ragione della sua età, saranno commutate le pene, come siegue.

Se il colpevole è incorso la pena di morte, sarà condannato a vent'anni di detenzione in una casa di Correzzione „.

„ Se ha incorso la pena dei ferri, del chiudimento in una casa di forza, della prigionia, e della detenzione, sarà condannato ad essere rinchiuso nella casa di correzzione per un numero d'anni eguale a quello per cui avrebbe incorsa una delle dette pene a ragione del delitto che ha commesso.

„ *Art.* 4. Nei casi espressi nell'articolo precedente, il condannato non subirà l'esposizione alla vista del popolo, se non quando la pena di morte sarà stata commutata in vent'anni di detenzione in una casa di correzzione; nel qual caso l'esposizione del condannato avrà luogo per sei ore nelle solite forme.

4 Se ha incorso la pena di morte, *di lavori forzati a vita*, o quella di *deportazione*, sarà condannato alla pena di dieci a vent'anni di prigionia in una casa di c[illegible]ione (4).

5 [illegible] incorso la pena dei *lavori forzati a tempo*, o del rinchiudimento, sarà c[illegible]nato ad essere ristretto in una casa di correzione per un tempo non minore del terzo, nè maggiore della metà di quello pel quale avrebbe potuto essere condannato ad una di queste pene (5).

6 In tutti i casi potrà egli essere posto per via di Decreto, o di Sentenza, sotto la *sorveglianza dell'alta Polizia* per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci (6).

7 Se ha incorso la pena della *Gogna*, sarà condannato ad essere ristretto per il tempo di uno, a cinque anni in una casa di correzione.

8 *Art.* 68. In qualunque dei casi previsti nell'articolo precedente, il condannato non sarà soggetto alla pubblica mostra (7).

9 *Art.* 69. Se il colpevole non ha incorso che una pena *Correzionale* potrà essere condannato a quella pena Correzionale che si giudicherà convenevole, purchè essa sia minore dell'metà di quella che avrebbe meritata, se avesse avuti sedici anni.

10 Non può il minore subire arresto personale per stellionato.

Vedi - *Arresto Personale* N°. 8.
Vedi - *Domicilio* N°. 8.
Vedi - *Giudice di Pace* dal N°. 44. al 47., dal N°. 65., al 202.
Vedi *Tutela* - Vedi - *Testamento* N°. 157.
Vedi - *Restituzione in intiero* dal N°. 3. al 13.
Vedi - *Debito Pubblico* dal N°. 31. al 36.
Vedi - *Privilegj* N°. 77. 177. 178.

ETA' SENILE

SOMMARIO

I L'uomo di 70 anni non può essere personalmente arrestato per delitto di stallionato *remissive* Num. 1.

II Modificazioni accordate dal Codice penale alle pene meritate dalli Settuagenarj N 2, 3.

1 L'uomo di settant'anni non può subire l'arresto personale per Stellionato.
Vedi - *Arresto Personale* N°. 19. 20.

CODICE PENALE LIBRO II. Capo Unico.

2 *Art.* 70. Le pene dei lavori forzati a vita, della *Deportazione*, e dei lavori forzati a tempo, non saranno pronunciate contro quegl'individui che hanno l'età di settant'anni compiti nel momento del Giudizio.

(4) La Legge del 1791 portava senza diminuzione vent'anni di detenzione, pena afflittiva, ed infamante, accompagnata dall'esposizione al pubblico.

(5) Con la Legge del 1791 la durata di questa prigionia era eguale a quella della pena dei ferri che avrebbe incorso, di sorte che con la presente Legge è inferiore di due terzi, o almeno della metà.

(6) Questa è una [illegible] per l'interesse della società, e per quello dell'accusato la di cui colpevole condotta potea inspirare inquietezza per l'avvenire.

(7) Marcare coll'infamia un ragazzo al di sotto di 16 anni, è lo stesso che renderlo dedito all'infamia per sempre, e costituirlo nemico della società, separandolo da lei, e collocandolo in certo modo nella carriera del misfatto. Nel garan[illegible] da quest'anatema si va ad aprire la sua anima al pentimento, e non gli s'impedisce di divenire migliore.

Art. 71. A queste pene, sarà sostituito per essi il rinchiudimento, o a vita, o a tempo, e secondo la durata della pena alla quale sarà stato sostituito (1).

3 *Art.* 27. Ogni condannato alle pene dei lavori forzati a vita, o a tempo, dal momento in cui sarà giunto all'età di settant'anni compiti, ne sarà tolto, e chiuso nella casa di forza per tutto il tempo, sino al termine della sua pena, come se fosse stato condannato al solo rinchiudimento (2).

EVIZIONE

Vedi - *Vendita* dal N°. 63. al 74.

F

FABBRICHE.

Fabbrica di S. Pietro - Vedi - *S. Pietro*.

Fabbriche Urbane - Vedi - *Monumenti* dal N°. 33, al 47.

Fabbriche delle Chiese - Vedi - *Culto* dal N°. 185, al 191, e dal N°. 216, al 234.

FABBRICHE NAZIONALI

SOMMARIO.

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 24 Decembre 1810 che vieta di destinare a verun uso le Fabbriche nazionali senza la preventiva autorizzazione del Governo dal N. 1 al 5.

II Decreto Imperiale dei 9 Aprile 1811, che cede gratuitamente alli Dipartimenti, Circondarj, e Comuni gl'Edifizj, e Fabbriche nazionali occupate per il servizio dell'Amministrazione delle Corti, e Tribunali, e dell'istruzione pubblica purchè paghino in avvenire la contribuzione fondiaria, e si carichino delle grandi, e piccole riparazioni dal N. 6 all'11.

I.

1 La Consulta Straordinaria ec.

Considerando che i Beni Nazionali sono la proprietà dello Stato, e che non

(1) Secondo il Codice del 1791 non si potea emanare condanna di deportazione, quando si trattava di colpevoli in età di 75 anni ed in questo caso le pene dei ferri della reclusione, o della detenzione erano determinate a cinque anni, di modo che poteano subirsi sino all'età di 80 anni; Ora dalla nuova Legge li lavori forzati sono rimpiazzati dalla reclusione in riguardo al settuagenario che gl'incorre; viene ritirato da detti lavori appena arriva a quest' età per essere racchiuso fino al termine fissato della condanna. Due sono li miglioramenti che nella nuova legge si rimarcano; il primo di anticipare di più anni il raddolcimento di cui si tratta, l'altro di evitare l'inconveniente che facea rientrare l'ottagenario perverso nel mezzo della Società che avea oltraggiato coi suoi misfatti.

Essendoci impegnati a dare per esteso le disposizioni delli due Codici Penali qui trascriviamo la parte dell'Articolo VI. del Decreto dell'Assemblea Nazionale dei 25 Settembre 1791, che formava parte del precedente Codice Penale; parlandosi in questo *dell'influenza dell'età de'condannati sulla natura, e sulla durata delle pene*, così si esprime.

„ *Art.* 5. Niuno potrà essere deportato, se ha settantacinque anni compiti.

„ *Art.* 6. Nel caso in cui la Legge pronuncia una delle pene de'ferri, del chiudimento nella casa di forza, della prigionia, e della detenzione di più di cinque anni, la durata della pena sarà ridotta a cinque anni, se l'accusato trovato colpevole ha settantacinque anni, e più.

„ *Art.* 7. Ogni condannato ad una delle dette pene che sarà arrivato all'età di ottant'anni compiti, sarà messo in libertà per sentenza del Tribunale Criminale pronunziata sulla sua istanza, se ha subito almeno cinque anni della sua pena „.

(2) Si osservi che questo caso risguarda soltanto li condannati alle pene dei lavori forzati in perpe-

si può disporne, o destinarli ad un servigio qualunque esso sia, senza precedente autorizzazione del Governo; Ordina:

2 *Art.* 1. Le Fabbriche Nazionali de'due Dipurtimenti di Roma, e del Trasimeno non potranno essere destinate ad alcun'servigio senza l'autorizzazione preventiva del governo, ottenuta in conformità delle disposizioni delle Leggi su tale materia.

3 *Art.* 2. I *Maires*, e le altre autorità che disponessero delle dette fabbriche, senza l'enunciata autorizzazione sono dichiarati personalmente responsabili, e potrà procedersi contro di essi in loro proprio, e privato nome per la riscossione delle pigioni, indennità, deteriorazioni, o altre perdite cagionate da indebita occupazione delle dette fabbriche.

4 *Art.* 3. Viene ingiunto ai Direttori dell'Amministrazione de'Dominj de'due Dipartimenti di far pervenire in potere del governo tutte le fabbriche, mobili, o altri beni dipendenti dal dominio pubblico, ed indebitamente occupati, sia dai Comuni, sia dai particolari, eccettuato la concessione in affitto, o la locazione a pigione nelle forme solite di detti edificj, e beni che ne sono suscettibili.

5 *Art.* 4. I Prefetti dei due Dipartimenti, ed i Direttori dell'Amministrazione de'Dominj sono incaricati dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel Bollettino.

II.

Al Palazzo delle Tuileries li 9. *Aprile* 1811.

NAPOLEONE ec. ec.

6 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, relativo alle fabbriche Nazionali occupate dai Corpi Amministrativi, e giudiziali, dal quale risulta che lo stato non percepisce alcuna pigione dalla maggior parte di dette Fabbriche; che nondimeno il nostro Tesoro Imperiale ha di già avanzato delle somme considerabili per le loro riparazioni, che l'interesse particolare di ciascun' Dipartimento, non meno che quello del nostro Tesoro sarebbe, che li Dipartimenti, Circondarj, e Comuni fossero proprietarj dei detti edificj, mediante la vendita che ne sarebbe loro fatta dallo stato, e di cui il prezzo si dovrebbe convertire in censo rimborsabile per decime.

Viste le Leggi, dei 13. Ottobre 1790, 7. Febraro, e 6. Agosto 1791; l'Articolo 11. della Legge dei 14. Agosto 1793, ed il parere del nostro Consiglio di Stato approvato da noi li 3. Nevoso Anno XIII. (24. *Decembre* 1804), le Leggi delli 11. Frimajo Anno VII. (1°. *Decembre* 1798.), unitamente alli Decreti del Governo dei 26. Ventoso, e 27. Fiorile Anno VIII. (17. *Marzo*, e 17. *Maggio* 1800.), e dei 25. Vendemmiale Anno X. (17. *Ottobre* 1801.), ed il nostro Decreto dei 26. Marzo 1806.

Considerando che le Fabbriche di cui si tratta, non hanno cessato di essere di proprietà dello Stato.

tuo, o a tempo. Quanto a quelli contro i quali è stata pronunciata la deportazione è facile di comprendere che quando divengono settuagenarj dopo di essere stati trasportati fuor dal Territerio continentale dell'Impero, e dopo di essersi fissati nel luogo loro prescritto dal Governo, la loro nuova situazione gli rende meno desiderabile questa commutazione di pena, e che non riceverebbero vantaggio da un ritorno che gli produrrebbe l'unico effetto d'una perpetua reclusione.

Volendo nondimeno dare un nuovo contrassegno della nostra Imperiale Munificenza ai nostri sudditi di questi Dipartimenti, risparmiando loro le spese che cagionerebbero tanto l'acquisto dei detti Edificj; quanto il rimborso delle somme anticipate dal nostro Tesoro Imperiale per le riparazioni.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

7 *Art.* 1. Concediamo gratuitamente ai Dipartimenti, Circondarj, e Comuni la piena proprietà degl'Edifizj, e Fabbriche Nazionali, attualmente occupate per il servizio dell'Amministrazione delle Corti, e Tribunali, e della Istruzione Pubblica.

8 *Art.* 2. La consegna della proprietà delle dette Fabbriche sarà fatta dall'Amministrazione del Registro, e dei Dominj, ai Prefetti, Sotto-Prefetti, o *Maires*, ciascuno per li Stabilimenti che li riguarda..

9 *Art.* 3. Questa concessione è fatta ai detti Dipartimenti Circondarj, e Comuni, lasciando però a carico dei medesimi, ciascuno in quello che lo concerne di pagare in avvenire la contribuzione fondiaria, e di gravarsi tanto delle grandi che delle piccole riparazioni, secondo le regole, e nelle proporzioni stabilite per ciascun locale dalla legge degli 11. Frimajo Anno VII. a riguardo delle spese Dipartimentali, Municipali. e Comunali, e del Decreto dei 27. Fiorile Anno VIII per il pagamento delle spese giudiziali.

10 *Art.* 4. Non potrà in avvenire disporsi di alcun edificio nazionale in favore di un pubblico stabilimento che in virtù di un Decreto Imperiale.

11 *Art.* 5. Il nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia, li nostri Ministri delle Finanze, e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in quello che li concerne dell'esecuzione del presente Decreto che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE.

FACOLTA' DI MEDICINA.

Vedi - *Università* dal N°. 49, al 54, 65, 66.

FALLIMENTO.

SOMMARIO

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO III. *Dei Fallimenti, e de' Bancorotti.*

Disposizioni Generali.

1 *Art.* 437. Ogni Commerciante che sospende i suoi pagamenti è in istato di fallimento (1).

2 *Art.* 438. Qualunque Commerciante fallito, il quale si trova in uno de' casi di colpa grave, o di frode preveduti nella presente Legge è in istato di *Bancorotto* (2).

3 *Art.* 439. Due sono le specie di Bancorotto.

Il Bancorotto semplice, che sarà giudicato dai Tribunali correzionali.

Il Bancorotto doloso, che verrà giudicato dalle Corti di Giustizia Criminale.

TITOLO I. *Del Fallimento.*

CAPO I *Dell'apertura del Fallimento.*

4 *Art.* 440. Ogni Fallito dovrà nel termine di tre giorni dalla sospensione de' pagamenti farne la dichiarazione alla Segretaria del Tribunale di Commercio; Il giorno in cui avrà sospeso li suoi pagamenti, sarà compreso in questi tre giorni.

5 In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome, e l'indicazione del domicilio di Ciascheduno degl' associati solidarj.

6 *Art.* 441. L'apertura del fallimeuto è dichiarata dal Tribunale di Commercio. La sua epoca è stabilita sia dalla ritirata del debitore, sia dal chiudimento de suoi magazzini, sia dalla data di qualsivogliano atti comprovanti il rifiuto di pagare, o di soddisfare ad impegni di Commercio.

7 Gl' atti sovraccennati non comproveranno però l'apertura del fallimento, se non quando vi sarà sospensione di pagamenti o dichiarazione del fallito.

8 *Art.* 442. Il fallito dal giorno del fallimento, è di pieno diritto spogliato dell' Amministrazione di tutti i suoi beni.

9 *Art.* 443. Nessuno può acquistare privilegio, nè ipoteca sopra i beni del fallito, nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento.

10 *Art.* 444. Qualunque atto traslativo di proprietà immobiliare, fatto dal fallito a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento è nullo, e senza effetto relativamente alla massa de' creditori; Tutti gl' atti di

(1) Il Vocabolo fallimento trae la sua origine dalla parola Francese *faillir*, che in italiano significa *mancare*.

(2) Il termine di *Bancorotto*, viene dal Spagnolo *Banca rupta*.

questa sorta passati a titolo oneroso sono suscettibili di annullazione. sulla dimanda dei creditori, se sembra ai Giudici, che presentino dei caratteri di frode.

11 *Art.* 445. Qualunque atto, ed impegno per fatti di commercio contratto dal debitore nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento si presume doloso riguardo al fallito; questi atti sono nulli quando è provato che vi ha della frode per parte degl'altri contrattanti.

12 *Art.* 446. Tutte le somme pagata ne'dieci giorni avanti l'apertura del fallimento per debiti commerciali non iscaduti, sono rapportate.

13 *Art.* 447. Tutti gli atti, e pagamenti fatti in frode dei creditori sono nulli.

14 *Art.* 448. L'apertura del fallimento rende esigibili i crediti passivi non scaduti; quanto agl'effetti di commercio pe'quali il fallito si troverà essere uno degl'obbligati, gl'altri obbligati saranno tenuti soltanto a prestar cauzione pel pagamento, alla scadenza, se non preferiscono di pagare immediatamente.

CAPO II. *Dell'apposizione dei Sigilli*.

15 *Art.* 449. Tosto che il Tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento, sia per via della dichiarazione del fallito, sia per mezzo di ricorso di qualunque creditore, sia per la notorietà pubblica, ordinerà l'apposizione de'Sigilli; verrà indirizzata immediatamente al Giudice di Pace Copia della Sentenza.

16 *Art.* 450. Il Giudice di Pace potrà eziandio apporre i Sigilli sulla notorietà acquistata.

17 *Art.* 451. I Sigilli saranno apposti sopra i magazzini, banchi, Casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili, ed effetti del fallito.

18 *Art.* 452. Se il fallimento vien fatto da'socj riuniti in società collettiva, li Sigilli saranno apposti, non solamente nella principal casa della società, ma eziandio nel domicilio separato di ciascuno de'socj solida j.

19 *Art.* 453 In ogni caso il Giudice di Pace spedirà immediatamente al Tribunale di Commercio il Processo verbale dell'apposizione de'Sigilli.

CAPO III.

Della nomina del Giudice Commissario, e degl'Agenti del Fallimento.

20 *Art.* 454. Per via della medesima sentenza che prescriverà l'apposizione de'sigilli, il Tribunale di Commercio dichiarerà l'epoca dell'apertura del fallimento; egli nominerà uno de'suoi membri Commissario del fallimento, ed uno, o più Agenti, secondo l'importanza del fallimento per riempiere, sotto la vigilanza del Commissario, le funzioni che loro vengono attribuite dalla presente Legge.

21 Occorrendo che i Sigilli siano stati apposti dal Giudice di Pace sulla notorietà acquistata, il Tribunale si conformerà al sovrappiù delle disposizioni sopra prescritte, tosto che avrà cognizione del fallimento.

22 *Art.* 455. Il Tribunale di Commercio ordinerà nello stesso tempo, o il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per debiti, o la custodia della sua persona per mezzo di un'Ufficiale di Polizia, o di Giustizia, ovvero per mezzo di un Gendarme.

23 Non potrà in tale stato riceversi contro il fallito alcun'atto d'incarcera-

zione, o di *raccomandazione* (3) in vigore di qualunque Sentenza del Tribunale di Commercio.

24 *Art.* 456. Gl'Agenti che saranno nominati dal Tribunale potranno essere scielti frai creditori presunti, o fra tutti gl'altri che offriranno il più di guarentigia per la fedeltà della loro Amministrazione. Niuno potrà essere due volte nominato Agente nel corso del medesimo anno, a meno che non sia creditore.

25 *Art.* 457. La sentenza verrà affissa, ed inserta per estratto nei giornali nel modo stabilito dall' *Art.* 683 del codice sul modo di procedere nelle cause civili (4).

26 Sarà provisoriamente esecutoria, ma suscettibile di opposizione, cioè; pel fallito negl'otto giorni susseguenti a quello della pubblicazione, per li creditori presenti, o rappresentati, e per qualsiasi altro interessato, sino al giorno del processo verbale comprovante la verificazione dei crediti, e compreso il medesimo, pei creditori in ritardo, sino alla scadenza dell'ultimo termine che loro sarà stato accordato.

27 *Art.* 458. Il giudice commissario farà al tribunale di commercio la relazione di tutte le contestazioni che il fallimento potrà far nascere, e che saranno di competenza di quel tribunale.

28 Sarà specialmente incaricato di accelerare la formazione del bilancio, la convocazione dei creditori, e d'invigilare sopra l'amministrazione del fallimento, sia pendente il corso dell'amministrazione provisoria degl'agenti, sia pendente quella dell'amministrazione dei sindaci provisorj, e definitivi.

29 *Art.* 459. Gl'agenti nominati dal tribunale di commercio amministreranno il fallimento sotto la sorveglianza del commissario, sino alla nomina dei sindaci; la loro amministrazione provisoria non potrà durare, salvo quindici giorni al più, a riserva che il tribunale trovi necessario di prolungare questa agenzia di altri quindici giorni per ultimo termine.

30 *Art.* 460. Gl'agenti saranno rivocabili dal tribunale che li avrà nominati.

31 *Art.* 461. Gl'agenti non potranno esercitare funzione veruna prima di aver prestato il loro giuramento innanzi al commissario di bene, e fedelmente adempiere le funzioni che loro saranno attribuite.

CAPO IV. *Delle funzioni preliminari degl'agenti, e delle prime disposizioni riguardo al fallito.*

32 *Art.* 462. Se dopo la nomina degl'agenti, e la prestazione del giuramento, non si fosse proceduto al sigillamento, gl'agenti richiederanno il giudice di pace di procedervi.

33 *Art.* 463. Li libri del fallito verranno dissigillati, e rimessi dal giudice di pace agl'agenti, dopo essere stati da esso clausurati; farà sommariamente constare nel suo processo verbale dello stato in cui si troveranno.

34 Gl'effetti del portafoglio che saranno a breve scadenza, o susccettibili di accettazione, verranno parimenti dissigillati dal giudice di pace, descritti, e rimessi agl'agenti, per farne l'esazione; il borderau ne sarà rimesso al commissario.

(3) Questo termine significa l'istanza di un altro creditore, acciocchè il detenuto per debito Civile non sia rilasciato, finchè non sia anch'egli sodisfatto.

(4) Vedi – *Sentenze* N. 245.

35 Gl'agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, mediante quietanza per loro parte, la quale dovrà essere munita del vista del commissario. Le lettere indirizzate al fallito saranno rimesse agl'agenti; questi le apriranno s'egli è assente; se si troverà presente assisterà al loro aprimento.

36 *Art.* 464. Gl'agenti faranno ritirare, e vendere le derrate, e merci soggette a prossima deteriorazione, dopo di avere esposti li loro motivi al commissario, ed ottenuta la di lui autorizzazione.

37 Le merci non soggette a deteriorazione non possono essere dagl'agenti vendute, se non dopo il permesso del tribunale di commercio e sulla relazione del commissario.

38 *Art.* 465. Tutte le somme ricevute dagl'agenti saranno versate in una cassa a doppia chiave di cui si farà menzione all'articolo 496 (5).

39 *Art.* 466. Dopo l'apposizione de'sigilli il commissario renderà conto al tribunale dello stato apparente degl'affari del fallito, e potrà proporre, o la sua liberazione pura. e semplice con salvo condotto provisorio della sua persona, ovvero la sua liberazione con salvo condotto mediante cauzione di nuovamente presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma ad arbitrio del tribunale, la quale, ciò avvenendo cadrà in profitto de'creditori.

40 *Art.* 467. Non proponendosi dal commissario un salvo condotto pel fallito, potrà questo presentare la sua domanda al tribunale di commercio, il quale provederà sopra di essa, dopo sentito il commissario.

41 *Art.* 468. Se il fallito ha ottenuto un salvo condotto, gl'agenti lo chiameranno presso di loro per l'effetto di chiudere, e saldare li conti in sua presenza.

42 Se il fallito non si rende all'invito, gli sarà ingiunto a comparire.

43 Se il fallito non comparisce nelle 48 ore dopo l'ingiunzione, sarà riputata essersi allontanato a disegno.

44 Il fallito potrà nulladimeno comparire per via di procuratore, s'egli propone impedimenti giudicati validi dal commissario.

Art. 469. Il fallito che non avrà ottenuto salvo condotto, comparirà per via di procuratore, se nò sarà creduto essersi allontanato a disegno.

CAPO V. *Del bilancio* (6).

45 *Art.* 470. Il fallito che avrà prima della dichiarazione del suo fallimento preparato il bilancio, ossia lo stato passivo, ed attivo de'suoi affari, e che lo avrà conservato presso di se, lo rimetterà agl'agenti fra le 24 ore della loro entrata in funzioni.

46 *Art.* 471. Il bilancio dovrà contenere l'enumerazione, e l'apprezzamento di tutti gl'effetti mobili, ed immobili del debitore, lo stato dei debiti attivi, e passivi, quello degl'utili, e delle perdite, la nota delle spese; il bilancio dovra essere certificato veridico datato, e sottoscritto dal debitore.

47 *Art.* 472. Se all'epoca in cui gl'agenti entrano in funzioni, il fallito non avesse preparato il bilancio, sarà in obbligo, o per se, o pel suo procuratore, secondo li casi preveduti dagl'articoli 468, e 469 di procedere alla forma zio-

(5) Vedi qui sotto al N. 73.

(6) Qui s'intende sotto la denominazione di *Bilancio* lo stato veridico degl'affari, ed operazioni di commercio del negoziante che si rende fallito.

ne del bilancio in presenza degl'agenti, o della persona che essi avranno proposta.

48 Li libri, e carte del fallito gli verranno a tale effetto comunicati senza trasporto.

49 *Art.* 473. In tutti li casi ne'quali il bilancio non fosse stato compilato sia dal fallito, sia da un procuratore, gl'agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio, col mezzo dei libri, e carte del fallito, e col mezzo delle informazioni, e notizie che potranno procurarsi dalla moglie del fallito, dai suoi figli, dai suoi commessi, e da altri impiegati.

50 *Art.* 474. Il giudice commissario potrà eziandio, tanto d'officio che sulla domanda di uno, o più creditori, ed anche dell'agente interrogare gl'individui accennati nell'articolo precedente, ad eccezzione della moglie, e de'figliuoli del fallito, sovra ciò che riguarda la formazione del bilancio, non meno che sopra le cause, e le circostanze del suo fallimento.

51 *Art.* 475. Occorrendo che il fallito morisse dopo l'apertura del suo fallimento, la vedova, od i figliuoli di esso potranno presentarsi per supplire al loro autore nella formazione del bilancio, e per tutte le altre obbligazioni al fallito imposte dalla presente legge, in mancanza di questi; gl'agenti procederanno da loro stessi.

CAPO VI. *Dei sindaci provisorj.*

SESSIONE I. *Delle nomina dei sindaci provisorj.*

52 *Art.* 476. Tosto che il bilancio sarà stato dagl'agenti rimesso al commissario, questo formerà fra tre giorni al più tardi la nota de'creditori che verrà rimessa al tribunale di commercio, e li farà convocare per mezzo di lettere, affissi, ed inserzioni nei giornali.

53 *Art.* 477. Anche prima della formazione del bilancio, potrà il commissario delegato convocare i creditori, giusta l'esigenza de'casi.

54 *Art.* 478. I creditori suddetti si riuniranno in presenza del commissario, nel giorno, ed ora da esso indicati.

55 *Art.* 479. Qualunque persona che si presentasse a quest'adunanza nella qualità di creditore, ed il di cui titolo fosse posteriormente riconosciuto supposto di concerto fra essa, ed il fallito, incorrerà nelle pene portate contro i complici di bancorotto doloso.

56 *Art.* 480. Li creditori muniti presenteranno al giudice commissario una lista tripla del numero dei sindaci provisorj, che crederanno dover'essere nominati; su questa lista il tribunale di commercio procederà alla loro nomina.

SEZIONE II. *Della cassazione delle funzioni degl'agenti.*

57 *Art.* 481. Fralle ore 24 susseguenti alla nomina de'sindaci provisorj, gl'agenti cesseranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai sindaci, in presenza del commissario di tutte le loro operazioni, e dello stato del fallimento.

58 *Art.* 482. Dopo reso questo conto li sindaci proseguiranno le operazioni incominciate dagl'agenti, e saranno provisoriamente incaricati di tutta l'amministrazione del fallimento, sotto la vigilanza del giudice commissario.

SEZIONE III. *Delle indennità in favore degl'agenti.*

59 *Art.* 483. Gl'agenti dopo la resa del loro conto avranno diritto ad un indennità che loro verrà pagata dai sindaci provisorj.

60 *Art.* 484. Questa indennità si regolerà, secondo i luoghi, e secondo la natura del fallimento, sulle basi che verranno stabilite da un regolamento d'amministrazione pubblica.

61 *Art.* 485. Se gl'agenti sono stati presi fra i creditori, non riceveranno indennità veruna.

CAPITOLO VII. *Delle operazioni de'sindaci provisorj.*

SESSIONE I. *Del dissigillamento, e dell'inventario.*

62 *Art.* 486. I sindaci provisorj immediatamente dopo la loro nomina richiederanno il dissigillamento, e procederanno all'inventario de'beni del fallito. Sarà in loro libertà di farsi prestar ajuto per l'estimo da chi crederanno conveniente. A termini dell'articolo 937 del codice sul modo di procedere nelle cause civili (7) quest'inventario si farà dai sindaci, a misura che i sigilli verranno tolti, ed il giudice di pace vi assisterà, e lo sottoscriverà in ciascheduna vacazione.

63 *Art.* 487. Il fallito sarà presente, o debitamente chiamato al dissigillamento, ed alle operazioni dell'inventario.

64 *Art.* 488. In qualunque fallimento gl'agenti, e sindaci provisorj, e definititivi, saranno tenuti di rimettere, fra gl'otto giorni successivi alla loro entrata in funzioni, al magistrato di sicurezza del circondario una memoria, o conto sommario dello stato apparente del fallimento, e delle principali di lui cagioni, e circostanze, e dei caratteri che sembra avere.

65 *Art.* 489. Il magistrato di sicurezza potrà, ove lo giudichi conveniente, trasferirsi al domicilio del fallito, o de'falliti, assistere alla formazione del bilancio, dell'inventario, o degl'altri atti del fallimento, farsi comunicare tutte le notizie, che ne risulteranno, e procedere in conseguenza agl'atti, ed operazioni necessarie, il tutto d'officio, e senza costo di spesa.

66 *Art.* 490. S'egli presume esservi banco rotto semplice, o doloso; se vi è mandato di accompagnamento, di deposito, o d'arresto spedito contro il fallito, ne informerà senza ritardo il giudice commissario del Tribunale di commercio; in questo caso, non potrà il commissario proporre, nè il tribunale accordare salvo condotto al fallito.

SESSIONE II.

Della vendita delle merci, e mobili, e delle esazioni.

67 *Art.* 491. Compiuto l'inventario, le merci, il danaro, i titoli attivi, i mobili, ed effetti del debitore verranno rimessi ai sindaci, li quali se ne daranno carico appiè di detto inventario.

68 *Art.* 492. I sindaci potranno dopo l'autorizzazione del commissario, procedere all'esazione dei debiti attivi del fallito.

69 Potranno altresì procedere alla vendita dei di lui effetti e merci, sia pel mezzo de'pubblici incanti, colla mediazione de'sensali, ed alla borsa, sia all'amichevole a loro elezione.

70 *Art.* 493. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno servirsene per agevolare, e schiarire la loro amministrazione; essi stabiliranno le condizioni del di lui lavoro.

(7) Vedi l'articolo – *Sigilli* N. 58.

71 *Art.* 494. Dal momento in cui gl'agenti, e successivamente li sindaci avranno assunte le loro funzioni, qualunque azione civile intentata prima del fallimento contro la persona, e i beni mobili del fallito da un creditore privato non potrà più proseguirsi, salvo che contro gl'agenti, ed i sindaci, e qualunque azione che verrà intentata dopo il fallimento, non potrà esserlo, se non contro gl'agenti, ed i sindaci.

72 *Art.* 495. Se i creditori hanno qualche motivo di lagnarsi delle operazioni dei sindaci, ne riferiranno al commissario, il quale ordinerà, se vi ha luogo, oppure farà la sua relazione al Tribunale di Commercio.

73 *Art.* 496. I denari provenienti dalle vendite, e dalle esazioni, saranno versati sotto la deduzione delle spese in una cassa a doppia serratura. Una delle chiavi sarà rimessa al più vecchio degl'agenti, o sindaci, e l'altra a quello dei creditori che il commissario avrà preposto a questo effetto.

73 *Art.* 497. In ogni settimana il bordereau di situazione della cassa di fallimento verrà rimesso al commissario, il quale potrà sulla dimanda dei sindaci, ed in ragione delle circostanze ordinare il versamento di tutto, o parte dei fondi nella cassa di ammortizzazione, ovvero in mani del delegato di questa cassa nei dipartimenti, sotto carico di far decorrere a vantaggio della massa gl'interessi accordati alle somme consegnate a questa medesima cassa.

75 *Art.* 498. Il ritiro de'fondi avvanzati nella cassa d'ammortizzazione si farà in vigore di un ordinanza del commissario.

SESSIONE III. *Dell' atti conservatorj.*

76 *Art.* 499. Gl'agenti, ed in appresso i sindaci dalla loro entrata in funzioni, in poi, saranno tenuti di fare tutti gl'atti per la conservazione dei diritti del fallitto sopra li suoi debitori.

77 Saranno anco tenuti di richiedere l'inscrizione alle ipoteche sovra i stabili dei debitori del fallito, s'ella non fu da lui medesimo richiesta, e se questo ha dei titoli ipotecarj, l'inscrizione sarà ricevuta in nome degl'agenti, e de'sindaci, li quali uniranno al loro *bordereau* un estratto delle sentenze, che li avranno nominati.

78 *Art.* 500. Saranno in obbligo di prendere inscrizione in nome della massa de' creditori sovra li stabili del fallito de'quali conosceranno l'esistenza. L'inscrizione sarà ricevuta sopra un semplice *bordereau*, il quale esprima esservi fallimento, ed enuncj la data della sentenza che gli avrà nominati.

SESSIONE IV. *Della verificazione dei crediti.*

79 *Art.* 501. La verificazione dei crediti si farà immediatamente; il commissario invigilerà perchè vi si proceda con diligenza, a misura che i creditori si presenteranno.

80 *Art.* 502. Tutti i creditori del fallito verranno avvertiti per tale oggetto per mezzo de'fogli pubblici, e con lettere de'sindaci, di presentarsi, fra il termine di 40 giorni in persona o per via di procuratore ai sindaci del fallimento, di loro dichiarare per qual titolo, e di qual somma sono essi creditori, e di rimettergli i loro titoli di credito, e di depositarli alla segretaria del tribunale di commercio. Se ne spedirà loro ricevuta.

81 Art. 503. La verificazione dei creditori verrà fatta in contradittorio del creditore, o del suo procuratore, o dei sindaci, ed in presenza del giudice com-

missario che ne farà un processo verbale . Questa operazione avrà luogo fra li 51. giorni che seguiranno il termine stabilito dall'articolo precedente .

82 *Art.* 504. Qualunque creditore , il di cui credito sarà stato verificato , ed affermato , potrà assistere alla verificazione degl'altri creditori , e fare le sue opposizioni a qualunque verificazione fatta , o da farsi .

83 *Art.* 505. Il processo verbale di verificazione designerà la presentazione dei titoli del credito , il domicilio dei creditori , e dei loro procuratori .

84 Esso conterrà la descrizione sommaria dei titoli li quali verranno collazionati coi registri del fallito .

85 Farà menzione delle aggiunte , cancellature , ed interlinee .

86 Esprimerà che il portatore è creditore leggittimo della somma proposta .

87 Il commissario potrà , secondo l'esigenza dei casi , chiedere ai creditori la presentazione dei loro registri , ovvero l'estratto compilato dai giudici di commercio del luogo , in vigore di una compulsoria ; egli potrà anco d'officio rimandare ciascheduno innanzi al tribunale di commercio , il quale ordinerà sopra la sua relazione .

88 *Art.* 506. Se il creditore non è contestato , li sindaci sottoscriveranno , sovra ciascheduno de'titoli la seguente dichiarazione

Ammesso al passivo del fallimento di . . . per la somma di . . . il . . ;

Il vista del commissario sarà apposto appiè della dichiarazione .

89 *Art.* 507. Ogni creditore nel termine di otto giorni , dopo che il suo credito sarà stato verificato , dovrà affermare in mani del commissario , che il detto credito è legittimo , e reale .

90 *Art.* 508. Se il credito viene contestato in tutto , o in parte , il giudice commissario sulla richiesta dei sindaci , potrà ordinare la presentazione dei titoli del creditore , ed il loro deposito alla segretaria del tribunale di commercio . Egli potrà anco , senza bisogno di citazione rimandar le parti a breve termine avanti il tribunale di commercio , il quale giudicherà sovra la sua relazione .

91 *Art.* 509. Il tribunale di commercio potrà ordinare che si proceda innanzi al commisario ad un esame sopra i fatti , e che le persone , le quali saranno in grado di somministrare notizie , siano per quest'effetto citate innanzi al medesimo .

92 *Art.* 510. Alla scadenza de'termini stabiliti per la verificazione dei crediti , li sindaci formaranno un processo verbale contenente il nome di quelli frai creditori che non saranno comparsi . Questo processo verbale chiuso dal commissario li costituirà in mora .

93 *Art.* 511. Il tribunale di commercio sulla relazione del commissario , stabilirà per via di sentenza un nuovo termine per la verificazione .

94 Questo termine sarà stabilito , secondo la lontananza del domicilio del creditore in mora , di modo che siavi un giorno per ogni distanza di tre miriametri (8) ; quanto ai creditori residenti fuori di Francia si osserveranno li termini prescritti dall'*Art.* 73 del codice sul modo di procedere nelle cause civili (9) .

95 *Art.* 512. La sentenza che stabilirà il nuovo termine , verrà notificata ai cre-

(8) Diciotto miglia Romane .

(9) Vedi - *Tribunale di prima istanza* N. 169.

ditori, pratticando le formalità volute dall'*Art.* 683 del codice sul modo di procedere nelle cause civili (10); l'adempimento di questa formalità servirà di significazione riguardo ai creditori non comparsi, senza che la nomina dei sindaci definitivi sia perciò ritardata.

96 *Art.* 513. In diffetto di comparizione, ed affermazione del termine stabilito dalla sentenza, li non comparsi verranno esclusi dalle ripartizioni da farsi.

97 Ciò non ostante sarà loro aperta la strada dell'opposizione sino all'ultima distribuzione di denaro inclusivamente, senza però che i non comparsi, quand'anco fossero creditori incogniti possino pretendere cosa alcuna sui riparti consumati, li quali saranno rispetto ad essi riputati irrevocabili, e sovra di cui saranno interamente decaduti per la parte che avrebbe potuto pretendere.

CAPO VIII. *Dei sindaci definitivi, e delle loro funzioni.*

SESSIONE I.

Dell'adunanza dei creditori, li crediti de' quali sono verificati, ed aff rmati.

98 *Art.* 514. Frai tre giorni dopo la scadenza dei termini prescitti per l'affermazione dei creditori conosciuti, li creditori, ai quali sono stati ammessi li loro crediti, verranno convocati dai sindaci p ovvisorj.

99 *Art.* 515. Nel luogo, giorno, ed ora che verranno stabiliti dal commissario, l'adunanza si formerà sotto la sua presidenza; non vi si ammetteranno altre persone se non che li creditori riconosciuti, od i loro procuratori.

100 *Art.* 516 Il fallito sarà chiamato a quest'adunanza; egli dovrà presentarvisi personalmente, se ha ottenuto un salvo condotto, e non potrà farsi rappresentare se non per cagioni valide, ed approvate dal commissario.

101 *Arrt.* 517. Il commissario verificherà li mandati di coloro che vi si presenteranno come procuratori; farà render conto in sua presenza dai sindaci provvisorj dello stato del fallimento, delle formalità che si saranno osservate, e delle operazioni seguite; il fallito sarà ascoltato,

102 *Art.* 518. Il commissario terrà processo verbale di quanto sarà stato detto, e deciso in quest'adunanza.

SEZIONE II. *Dell'accordo* (11)

103 *Art.* 519. Non potrà convenirsi alcun trattato d'accordo frai creditori deliberanti, ed il debitore fallito, se non dopo il compimento delle formalità sovra prescritte.

104 Questo trattato non si stabilirà altrimenti che col concorso di un numero di creditori componenti la maggiorità, e rappresentanti inoltre coi loro titoli di crediti verificati li tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato dei crediti verificati, e registrati, conforme alla sezione IV del capitolo VII (12) il tutto sotto pena di nullità.

105 *Art.* 520. Li creditori ipotecarj inscritti, e quelli muniti di un pegno non avranno voce nelle deliberazioni relative all'accordo.

106 *Art.* 521. Se l'esame degl'atti, libri, e carte del fallito, somministra qualche

(10) Vedi – *Sentenze* N. 245.

(11) Chiamasi in questo caso accordo quella convenzione che suol farsi fra un negoziante fallito, e li suoi creditori per sodisfare al debito, e con diminuzione nella somma da esso dovuta, o con qualche dilazione accordatagli pei pagamenti.

(12) Vedi dal superiore N. 79 al 97.

presunzione di *bancorotto*, non potrà effettuarsi alcun trattato tra il fallito, ed i creditori, sotto pena di nullità; il commissario invigilerà sull'esecuzione della presente disposizione.

107 *Art.* 522. L'accordo, qualora venga acconsentito sarà, sotto pena di nullità, sottoscritto durante la seduta; se la maggiorità de'creditori presenti consente all'accordo, ma se non forma nella somma i tre quarti, la deliberazione verrà rimandata agl'otto giorni al più tardi.

108 *Art.* 533. Li creditori opponenti all'accordo saranno tenuti di far significare le loro opposizioni ai sindaci, ed al fallito fra otto giorni, *al più tardi*.

109 *Art.* 524. Il trattato verrà omologato fra gl'otto giorni dalla sentenza sopra le opposizioni. L'omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà a ciascuno di essi l'ipoteca sopra li stabili del fallito.

110 A quest'effetto i sindaci saranno tenuti di far iscrivere alle ipoteche la sentenza dell'omologazione, a meno che non vi si sia derogato coll'accordo.

111 *Art.* 525. Significata che siasi l'omologazione ai sindaci provvisorj, questi renderanno il loro conto definitivo al fallito in presenza del commissario; tale conto sarà discusso, e clausorato. In caso di contestazione il tribunale di commercio deciderà. I sindaci rimetteranno in seguito al fallito la totalità de'suoi beni, i suoi libri, le sue carte, ed i suoi effetti.

112 Il fallito ne darà discarico; le funzioni del commissario, e dei sindaci cesseranno, e di tutto si formerà processo verbale dal commissario.

113 *Art.* 526. Il tribunale di commercio potrà per causa di mala condotta, o di frode, negare l'omologazione dell'accordo, ed in tal caso il fallito sarà in stato di accusa di bancorotto, e verrà rimandato di pieno diritto innanzi il magistrato di sicurezza, il quale dovrà procedere d'officio.

114 S'egli accorda l'omologazione, il tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e suscettibile di essere riabilitato, colle condizioni espresse nel seguente titolo della *riabilitazione* (13).

SESSIONE III. *Dell'unione de'creditori*.

115 *Art.* 527. Se non segue alcun trattato d'accordo, li creditori adunati formeranno alla maggiorità individuale dei creditori presenti un contratto d'unione; essi nomineranno uno, o più sindaci deffinitivi; i creditori nomineranno un cassiere incaricato di ricevere le somme provenienti da ogni sorta di esazione. I sindaci definitivi riceveranno il conto de'sindaci provvisorj, come si è detto sul conto degl'agenti all'articolo 481 (14).

116 *Art.* 528. I sindaci rappresenteranno la massa dei creditori, e procederanno alla verificazione del bilancio se vi ha luogo.

117 Essi faranno seguire, in forza del contratto di unione, e senza altri titoli autentici, la vendita delli stabili del fallito, quella delle sue merci, ed effetti mobili, e la liquidazione de'suoi debiti attivi, e passivi, il tutto sotto la vigilanza del commissario, e senza alcun bisogno di citare il fallito.

118 *Art.* 529. Saranno, in ogni caso, sotto l'approvazione del commissario ceduti al fallito, ed alla di lui famiglia gl'abiti, bagaglio, e mobili necessarj ad uso

(13) Vedi qui sotto dal N. 200, al 210.

(14) Vedi il superiore N. 57.

delle loro persone; questa cessione si farà sulla proposizione de'sindaci, li quali ne stenderanno lo stato.

119 Se non vi è presunzione di *Bancorotto* il fallito sarà in diritto di chiedere a titolo di soccorso, una somma sopra i suoi Beni. I Sindaci ne proporranno la quota. ed il Tribunale sulla relazione del Commissario la stabilirà in proporzione de' bisogni, e del numero della famiglia del fallito, della sua buona fede, e della maggiore, o minor perdita che egli farà sopportare ai suoi creditori.

120 *Art.* 531. Ogni qualvolta vi sarà unione di Creditori, il Commissario del Tribunale di commercio loro renderà conto delle circostanze. Il Tribunale deciderà sopra la sua relazione, come si è detto nella Sessione II. del presente Capo (15), se il fallito sia, o nò scusabile, e suscettibile di essere ristabilito.

121 In caso di rifiuto del Tribunale di Commercio, il fallito sarà in istato di accusa di bancorotto, e rimandato di pieno diritto innanzi al Magistrato di sicurezza, come si è detto all'articolo 506. (16).

CAPO IX.

122 ***Delle differenti specie di Creditori, e de'loro Diritti in caso di fallimento.***

SESSIONE I. Disposizioni Generali.

123 *Art.* 532. Non essendosi proposta prima della nomina de'Sindaci deffinitivi verun'azione in espropriazione delli stabili, li detti Sindaci saranno unicamente ammessi a far seguire la vendita; saranno essi tenuti a procedervi fra otto giorni, e nel modo qui sotto indicato.

124 *Art.* 533. I Sindaci presenteranno al Commissario lo stato de'creditori, che si pretendono privilegiati sopra i mobili, ed il Commissario autorizzerà il pagamento di questi Creditori sulle prime esazioni di danaro; Se vi saranno creditori che si rendessero opponenti al privilegio, il Tribunale deciderà; Le spese saranno a carico di coloro, la domanda de'quali sarà stata rigettata, e non a conto della massa.

125 *Art.* 534. Il Creditore che è portatore d'impegni solidarj tra il fallito, ed altri coobligati che sono in fallimento, avrà parte alle distribuzioni in tutte le masse sino al compiuto, ed intero suo pagamento.

126 *Art.* 535. Li Creditori del fallito, che saranno validamente muniti de' pegni, non verranno inscritti nella massa, se non che per memoria.

127 *Art.* 536 Li Sindaci saranno autorizzati a ritirare li pegni in vantaggio del fallimento, estinguendone il Debito.

128 *Art.* 537. Qualora li Sindaci non ritirino il pegno, e che questo sia venduto dai Creditori, e che il di lui prezzo ecceda l'ammontare del Credito, il sovrappiù si esiggerà dai Sindaci, ed ove il prezzo sia minore del credito, il creditore pignoratizio verrà a contribuzione pel sovrappiù.

129 *Art.* 528. Li Creditori garantiti da una cauzione, saranno compresi nella massa sotto la deduzione delle somme che avranno ricevute dalla sigurtà; la sigurtà sarà compresa nella massa medesima per tutto ciò, che avrà pagato in discarico del fallito.

(15) Vedi il superiore N. 114. (16) Vedi il superiore N. 115.

SESSIONE II. Dei Diritti dei Creditori Ipotecarj.

130 *Art.* 539. Quante volte che la distribuzione del prezzo delli Stabili sarà fatta anteriormente, li soli creditori ipotecarj non sodisfatti per intero sul prezzo delli stabili, concorreranno in proporzione di quanto resterà loro devuto coi Creditori chirografarj sul danaro appartenente alla massa chirografaria.

131 *Art.* 540. Se la vendita dei mobili precede quella dei stabili e da luogo ad uno, o più riparti di danaro prima della distribuzione del prezzo dei stabili, li creditori ipotecarj concorreranno a questi riparti, in proporzione de'loro totali crediti, e salvo, venendo il caso, le distrazioni delle quali si parlerà in appresso.

132 *Art.* 541. Dopo la vendita dei stabili, e sentenze di ordine frai creditori ipotecarj, quelli che verranno in ordine utile sul prezzo de' stabili per la totalità dei loro crediti, non percepiranno l'ammontare di loro collocazione ipotecaria, se non che sotto deduzione della somma da essi ricevuta nella massa chirografaria.

133 Le somme così dedotte non resteranno nella massa, ma ritorneranno alla chirografaria, a di cui vantaggio ne sarà fatta distrazione.

134 *Art.* 542. Quanto ai creditori ipotecarj che non saranno collocati parzialmente nella distribuzione del prezzo delli stabili si procederà, come segue.

135 Li loro diritti sovra la massa chirografaria verranno definitivamente stabiliti giusta le somme delle quali diverranno creditori, dopo la loro collocazione immobiliaria, ed il danaro da essi ricevuto, oltre questa proporzione nella distribuzione antecedente, verrà loro ritenuto sull'ammontare della loro collocazione ipotecaria, e rifuso nella massa chirografaria.

136 *Art.* 543. I Creditori ipotecarj che non vengono in ordine utile, saranno considerati come semplicemente, e meramente chirografarj.

SESSIONE III. Dei diritti delle Mogli.

137 *Art.* 544. In caso di fallimento, i diritti, ed azioni delle mogli all'epoca della pubblicazione della presente Legge, saranno stabiliti come segue.

138 *Art.* 545. Le Mogli spesate sotto il regime dotale, le mogli separate di beni, e le mogli aventi comunione di beni che non avranno messi in comunione li stabili arrecati, riprenderanno in natura li stessi stabili, e quelli che loro saranno sopravenuti da successioni, o donazioni fra vivi, o per causa di morte.

139 *Art.* 546. Riprenderanno egualmente li stabili per esse, ed in loro nome acquistati con danaro proveniente dalle dette successioni, e donazioni purchè la dichiarazione d'impiego sia espressamente stipolata nel contratto di acquisto, e l'origine del danaro sia giustificata per via d'Inventario, o di qualunque altro atto autentico.

140 *Art.* 547. Sotto qualunque regime siasi formato il contratto nuziale, salvo il caso contemplato nell'articolo precedente, la presunzione legale è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al di lei marito, siano stati pagati col danaro di questo, e debbano riunirsi alla massa del suo attivo, salva ragione alla moglie di somministrare pruove in contrario.

141 *Art.* 548. L'azione in ripresa risultante dalle disposizioni degl'articoli 545, e 546. sopra riportati non verrà esercitata dalla moglie fuorchè a carico dei debiti, ed ipoteche delle quali saranno gravati i beni, sia che la moglie ne abbia

volontariamente contratto l'obbligazione, sia che essa siavi stata giudizialmente condannata.

142 *Art.* 549. La moglie non potrà nel fallimento esercitare alcun'azione a causa de'vantaggi recati al contratto di matrimonio, e reciprocamente non potranno li creditori prevalersi in nessun caso de' vantaggi della moglie fatti al marito nel medesimo contratto.

143 *Art* 550. Qualora la moglie abbia pagato qualche debito pel marito, la presunzione legale è che ella abbia ciò fatto col danaro di questo, e non potrà per conseguenza esercitare azione veruna nel fallimento, salve le pruove in contrario come si è detto nel superiore articolo 547.

144 *Art.* 551. La moglie il di cui marito era commerciante all'epoca della celebrazione del matrimonio, non avrà ipoteca pel denaro, ed effetti mobili, che ella giustificherà con atti autentici di aver recati in dote, per il reimpiego delle somme ricavate dai suoi beni alienati pendente il matrimonio, e per indennità dei debiti da lei contratti col proprio marito, fuorchè sopra li stabili, che apparteranno al di lei marito nell'epoca sovra espressa.

145 *Art.* 552. Sarà a questo riguardo assimilata alla moglie il di cui marito era Commerciante all'epoca della celebrazione del matrimonio, la moglie che avrà sposato il figlio di un negoziante che non aveva in tal'epoca stato alcuno, o professione determinata, e che in seguito è divenuto egli medesimo negoziante.

146 *Art.* 553. Sarà eccettuata dalle disposizioni degl'articoli 549, 551., e godrà di tutti i diritti ipotecarj accordati alle mogli dal Codice Napoleone, la moglie, il di cui marito all'epoca della celebrazione del matrimonio aveva una professione determinata diversa da quella di negoziante; Quest'eccezione però non potrà applicarsi alla moglie, il di cui marito abbia intrapreso il commercio entro l'anno susseguente alla celebrazione del matrimonio.

147 *Art.* 554. Tutti gl'arredi, mobili, diamanti, quadri, vassellami d'oro, e di argento, ed altri oggetti, tanto ad uso del marito, che a quello della moglie, sotto qualunque regime siasi formato il contratto di matrimonio, apparteranno ai creditori, senza che la moglie possa ricevere altre cose, se non che gli abiti, e biancheria ad uso proprio, e che gli verranno accordate, giusta le disposizioni dell'articolo 529. (17).

148 Sarà nullameno permesso alla moglie di riprendere le gioje, i diamanti, e le argenterie, che ella potrà giustificare per via di uno stato legalmente fatto, ed annesso agl'atti, o per mezzo di validi, e fedeli inventarj di essergli stati donati per contratto di matrimonio, e di essergli pervenuti unicamente per via di successione.

149 *Art.* 555. La moglie che avrà distratto, allontanato, o nascosto effetti mobili espressi nell'articolo precedente, delle merci, effetti di Commercio, o danaro contante, sarà condannata a riportarli in massa, ed oltracciò si procederà contro di essa in giudizio come complice di *Bancorotto* doloso.

150 *Art.* 556. Potrà parimenti, secondo la natura de'casi procedersi in giudizio, come complice di bancorotto doloso contro la moglie che avrà prestato il suo

(17) Vedi il superiore N. 118.

nome, od il suo intervento ad atti del marito operati in frode de'suoi creditori.

151 *Art.* 557. Le disposizioni contenute in questa Sessione non saranno punto applicabili ai diritti, ed azioni dalle mogli acquistati prima della pubblicazione della presente Legge.

CAPO X. Del riparto, o sia distribuzione fra Creditori, e della Liquidazione del Mobiliario.

152 *Art.* 558. L'ammontare dell'attivo mobiliario del fallito, fatta la separazione di tutte le spese d'amministrazione del fallimento, del soccorso che sarà stato accordato al fallito, e delle somme pagate ai privilegiati, verrà distribuito fra tutti i creditori a *prorata* de'loro crediti, verificati, ed affermati.

153 *Art.* 559. I Sindaci a questo effetto, rimetteranno in ciascun mese al Commissario uno stato della situazione del fallimento, e del numerario esistente in cassa; il Commissario ordinerà, se avvi luogo, un riparto frai creditori, e ne stabilirà la quota.

154 *Art.* 560. Si darà avviso ai Creditori della decisione del Commissario, e dell' apertura del riparto.

155 *Art.* 561. Non si farà alcun pagamento, fuorchè alla presentazione del Titolo costitutivo del Credito.

156 Il Cassiere farà sopra il Titolo, menzione del pagamento che verrà da esso effettuato; Il Creditore ne darà quittanza in margine dello Stato di riparto.

157 *Art.* 562. Terminata la liquidazione, l'unione de'Creditori verrà convocata a diligenza de'Sindaci, sotto la presidenza del Commissario; I Sindaci renderanno il loro conto, ed il restante di questo formerà l'ultimo riparto.

158 *Art.* 563. L'unione potrà in qualunque stato di causa, debitamente citato in giudizio il fallito farsi autorizzare dal Tribunale di Commercio a trattare in appalto dei diritti, ed azioni, che non fossero stati esatti, e ad alienarli. In questo caso i Sindaci faranno tutti gl'atti necessarj.

CAPO XI. Del modo di procedere alla Vendita delli Stabili del Fallito.

159 *Art.* 564. I Sindaci dell'unione, sotto l'autorizazione del Commissario procederanno alla vendita delli stabili giusta le forme prescritte dal Codice Napoleone per la vendita de'Beni de'minori (18).

160 *Art.* 565. Pel corso di otto giorni dopo l'aggiudicazione, qualunque creditore averà diritto di fare una maggiore offerta. Questa maggior offerta non potrà essere al di sotto della decima parte del prezzo principale dell'Aggiudicazione.

TITOLO II. *Della Cessione de' Beni* (19).

161 *Art.* 566. La cessione de' beni per parte del fallito è volontaria, o giudiziale.

162 *Art.* 567. Gl'effetti della cessione volontaria si determinano dalle convenzioni tra il fallito, ed i creditori.

163 *Art.* 568. La cessione giudiziale non estingue l'azione de'creditori sopra i Be-

(18) Vedi *Tutela* dal N. 93 al 101.

(19) La Cessione dei beni de'debitori che si sono resi decotti e non solvendi, è stata introdotta a beneficio di questi per essere liberati dalle Carceri, ove li creditori possono farli chiudere, e ritenere finchè sodisfino il loro debito — *L*, 1, *et penultima Cod. qui bon. cedere possunt*.

ni che il fallito può susseguentemente acquistare; essa non ha altro effetto, se non quello di sottrarre il debitore all'arresto personale.

164 *Art.* 569. Il Fallito che si troverà nel caso d'implorare la cessione giudiziale, dovrà indirizzare la sua domanda al Tribunale, il quale si farà rimettere li Titoli necessarj; La domanda verrà inserita ne'fogli pubblici, come trovasi stabilito nell'articolo 683. del Codice sul modo di procedere nelle materie civili (20).

165. *Art.* 570. La domanda non sospenderà l'effetto di alcuna procedura, salvo al Tribunale il diritto di ordinare, citate le parti, una sospensione provisionale.

166 *Art.* 571. Il fallito ammesso al beneficio di cessione dovrà fare, o reiterare la sua cessione in persona, e non per procuratore, chiamati in giudizio li creditori, all'udienza del Tribunale di Commercio del suo domicilio, e non essendovi Tribunale di Commercio al palazzo comune in giorno di adunanza. Si farà in quest'ultimo caso costare della dichiarazione del fallito per mezzo del Processo verbale dell'Usciere che verrà sottoscritto dal Maire.

167 *Art.* 572. Se il debitore trovasi detenuto, la sentenza che lo ammetterà al beneficio della cessione, ne ordinerà l'estrazione con le debite, e solite precauzioni, all'effetto di venire alla sua dichiarazione, in conformità dell'articolo precedente.

168 *Art.* 573. Il nome, i cognomi, la professione, ed il domicilio del debitore verranno inserti sopra Tabelle a ciò destinate, poste nell'uditorio del Tribunale di Commercio del suo domicilio, o del Tribunale Civile che ne fa le funzioni, nel luogo delle adunanze del palazzo comune, ed alla borsa.

169 *Art.* 574. In esecuzione della sentenza, che ammetterà il debitore al beneficio di cessione, li creditori potranno far vendere li beni mobili, ed immobili del debitore, e si procederà a questa vendita nelle forme prescritte per le vendite fatte per via di unione de' Creditori.

170 *Art.* 575. Non potranno essere ammessi al beneficio di cessione,

1°. I colpevoli di Stellionato, i Bancorotti dolosi, le persone condannate per fatto di furto, o di truffa, e le persone obbligate a render conto.

2°. Li Stranieri, i Tutori, Amministratori, o Depositarj.

TITOLO III. *Della Rivendicazione*.

171 *Art.* 576. Il venditore potrà in caso di fallimento rivendicare le merci da lui vendute, e rimesse, ed il cui prezzo non gli sarà stato pagato, nei casi e sotto le condizioni qui espresse.

172 *Art.* 577. La rivendicazione non potrà aver luogo, se non che pel tempo, in cui le merci spedite saranno ancora in istrada, sia per terra, che per acqua, e prima che siano entrate nei magazzini del fallito, o in quelle del Commissario incaricato di venderle per conto del fallito.

173 *Art.* 578. Esse non potranno essere rivendicate, qualora prima del loro arrivo siano state senza dolo vendute sopra fatture, o *conoscimenti*, ossiano polizze di carico, oppure sopra lettere di vettura.

173 *Art.* 579. In caso di rivendicazione, dovrà il rivendicante rendere l'attivo del

(20) Vedi – *Sentenze* N. 245.

fallito indenne da qualunque anticipazione fatta per nolo, vettura, commissione, assicuranza, ed altre spese, e pagare le somme per le stesse cause dovute, se queste non siano state soddisfatte.

275 *Art.* 580. Non potrà esercitarsi la rivendicazione se non che sopra le merci che si riconosceranno essere identicamente le medesime, e quando sarà riconosciuto che le balle, banchi, od involti ne'quali si trovavano al tempo della vendita non furono aperte, che corde, o marche non furono nè tolte, nè cangiate, e che le merci non soffrirono in natura, e quantità nè cangiamenti, nè alterazione.

276 *Art.* 581. Potranno rivendicarsi per tutto il tempo che esisteranno in natura, in tutto, o in parte le merci consegnate al fallito a titolo di deposito, o per essere vendute per conto di quello che le ha spedite; in quest'ultimo caso, potrà il prezzo di dette merci rivendicarsi, purchè non sia stato pagato, o passato in conto corrente tra il fallito, ed il compratore.

277 *Art.* 582. In tutti li casi di rivendicazione, eccettuati quelli di deposito, e di consegna di merci, li sindaci de'creditori avranno la facoltà di ritenere le merci rivendicate, pagando a chi le reclama il prezzo convenuto fra lui, ed il fallito.

278 *Art.* 583. Le rimesse in effetti di commercio, ed in qualsivoglia altri effetti non ancora scaduti, o scaduti, e non ancora pagati, e che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito all'epoca del suo fallimento, potranno venire rivendicate, se queste rimesse furono fatte dal proprietario col semplice mandato di effettuarne la riscossione, e di custodirne l'importare a sua disposizione, ovvero se elleno dal suo canto ricevettero la destinazione speciale di servire al pagamento d'accettazioni, o di biglietti tratti al domicilio del fallito.

279 *Art.* 584. La rivendicazione avrà luogo parimente per le rimesse fatte senza accettazione, nè disposizione, se queste sono entrate in un conto corrente per cui il proprietario non sarebbe che creditore, ma ella cesserà d'aver luogo, se all'epoca delle rimesse il proprietario era debitore di una somma qualunque.

280 *Art.* 585. Nè casi, ne'quali la legge permette la rivendicazione, li sindaci esamineranno le dimande; essi potranno ammetterle, salva l'approvazione del commissario; essendovi contestazione il tribunale pronuncierà, dopo aver sentito il commissario.

TITOLO IV. *Dei bancorotti* (21).

CAPO I. *Del bancorotto semplice*.

281 *Art.* 586. Sarà inseguito in giudizio, come bancorottiere semplice, e potrà essere dichiarato per tale il commerciante fallito, che si troverà in uno, o più degli seguenti casi; cioè

1°. Se le spese della sua casa ch'egli è tenuto d'inscrivere di mese, in mese sopra il suo giornale, sono giudicate eccessive.

2°. Se si è riconosciuto che egli abbia consumato riguardevoli somme al giuoco, o per operazioni di puro azzardo.

(21) Il *Bancorotto* in generale è il rifiuto di un negoziante, o banchiere al pagamento de'suoi debiti, sotto pretesto, o vero, o finto di non essere nel caso di poterli soddisfare.

3°. Se dall'ultimo suo inventario risulta che il di lui attivo essendo di 50 per cento al di sotto del passivo, abbia fatti imprestiti considerabili, e se ha rivendute merci con perdita, e al di sotto del corso.

4°. S'egli ha date soscrizioni di credito, o di circolazione per una somma triplice del suo attivo, secondo l'ultimo inventario.

181 *Art.* 587. Potrà essere inseguito in giudizio, come bancherottiere semplice, ed essere dichiarato tale.

1°. Il fallito che non avrà fatta alla segreteria la dichiarazione prescritta dall'articolo 440 (22).

2°. Quello che essendo assente, non si sarà presentato in persona agl' agenti, ed ai sindaci sulli spazj di tempo stabiliti, e senza legittimo impedimento.

3°. Quello che presenterà i libri irregolarmente tenuti, senza però che le irregolarità diano indizio di frode, o che non li presenterà tutti.

4°. Quello che avendo una società non si sarà conformato all' articolo 440 (23).

183 *Art.* 588. I casi di bancorotto semplice saranno giudicati dai tribunali di polizia correzionale sopra la dimanda dei sindaci, o su quella di un qualche creditore del fallito, ovvero sul procedimento d'officio, che verrà fatto dal ministero pubblico.

184 *Art.* 589. Le spese di processo in bancorotto semplice saranno a carico della massa ne'casi ne'quali la dimanda sarà stata introdotta dai sindaci del fallimento.

185 *Art.* 590. Ne'casi ne'quali il procedimento sarà intentato da un creditore, cadranno a suo carico le spese, se l'accusato viene assolnto; essendo condannato, cadranno a carico della massa.

186 *Art.* 591. I procuratori imperiali sono tenuti interporre l'appellazione da qualunque sentenza dei tribunali di polizia correzionale allo quando nel corso della procedura avranno riconosciuto, che l'accusa di bancorotto semplice è di natura da essere convertita in accusa di bancorotto doloso.

187 *Art.* 592. Il tribunale di polizia correzionale, dichiarando di essere bancorotto semplice, dovrà secondo l'esigenza de'casi, ordinare la carcerazione per un mese almeno, ed al più per due anni

188 Le sentenze saranno inoltre affisse, ed inserite in un giornale conformemente all'articolo 683 del codice sul modo di procedere nelle materie civili (24).

CAPO II *Del bancorotto doloso.*

189 *Art.* 593. Sarà dichiarato bancorottiere doloso qualunque fallito, che si troverà in uno, o più dei seguenti casi; cioè

1°. S'egli ha supposto spese, o perdite, o non giustifica l'impiego di tutte le sue esazioni.

2°. Se ha maliziosamente occultato qualche somma di danaro, qualche credito, alcune merci, derrate, ed effetti mobili.

3°. Se ha fatte vendite, negoziazioni, o donazioni supposte.

4°. Se ha supposto dei debiti passivi, e collusivi fra esso, e creditori fit-

(22) Vedi il superiore N. 4.
(23) Vedi il superiore N. 5.
(24) Vedi – *Sentenze* N. 245.

tizj, passando scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa nè valore per mezzo d'atti pubblici, o per via d'obbligazioni per scrittura privata.

5°. Se essendo stato incaricato di un mandato speciale, ovvero costituito depositario di danaro, d'affitti di commercio, di derrate, o merci, ha in pregiudizio del mandato, o del deposito applicato a proprio vantaggio i fondi, ed il valore degl'oggetti sopra li quali cadeva, tanto il mandato, che il deposito.

6°. Se ha fatta compra di stabili, o di effetti mobili, valendosi di un nome fittizio.

7°. Se ha nascosti i suoi libri.

190 *Art.* 594. Potrà essere processato come bancorottiere doloso, e tale venire dichiarato.

1°. Il fallito che non ha tenuto libri, o li di cui libri non presenteranno la situazione attiva, e passiva.

2°. Quello che avendo ottenuto un salvo condotto, non sarà comparso in giudizio.

191 *Art.* 595. Nei casi di bancorotto doloso si procederà d'officio contro li colpevoli innanzi le corti di giustizia criminale per mezzo dei procuratori imperiali, e loro sostituti sopra la notorietà pubblica, oppure sopra la denunzia tanto dei sindaci, quanto di un creditore.

192 *Art.* 596. Allorchè l'inquisito sarà stato accusato, e dichiarato colpevole dei delitti espressi negl'articoli precedenti, verrà punito colla pena portata dal codice penale per il bancorotto doloso (25).

193 *Art.* 597. Saranno dichiarati complici dei bancorottieri dolosi e verranno condannati alle stesse pene dell'accusato gl'individui che risulteranno convinti di essersela intesa col bancorottiere per occultare, o sottrarre in tutto, o in parte li suoi beni mobili, o stabili, di avere sovra di lui acquistati crediti falsi, e che alla verificazione, ed effettuazione del loro credito avranno perseverato nel farli valere come legittimi, e reali.

194 *Art.* 598. La sentenza medesima che avrà pronunciate le pene contro i complici di bancorotto doloso li condannerà.

1°. A reintegrare alla massa de'creditori i beni, diritti, ed azioni dolosamente sottratti.

2°. A pagare verso la detta massa danni, ed interessi eguali alla somma di cui hanno tentato defraudarla.

195 *Art.* 599. Gl'arresti delle corti di giustizia criminale contro i bancorottieri, ed i loro complici saranno affissi, e di più inserti in un giornale conformemente all'articolo 683 del codice sul modo di procedere nelle materie civili (26).

CAPO III. *Dell'amministrazione de'beni in caso di bancorotto.*

196 *Art.* 600. In tutti i casi di processura, e di condanna per bancorotto semplice, o per bancorotto doloso, le azioni civili, eccettuate quelle delle quali si è parlato nel superiore articolo 598 resteranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni prescritti pel fallimento, saranno eseguite, senza che

(25) Vedi – *Furti* dal N. 38, al 41.

(26) Vedi – *Sentenze* N. 243.

possano essere attratte, attribuite, nè avocate ai tribunali dipolizia correzionale, nè alle corti di giustizia criminale.

197 *Art.* 601. Saranno nullameno i sindaci del fallimento tenuti di rimettere ai procuratori imperiali, ed ai loro sostituti, tutte le scritture, titoli, carte, e notizie che loro verranno dimandate.

198 *Art.* 602. Le scritture, titoli, e carte dei sindaci rimesse saranno pendente il corso dell'istruzzione, tenute in istato di communicazione per mezzo della segreteria; questa comunicazione avrà luogo all'istanza de'sindaci, li quali potranno desumerne estratti privati, o richiederne degl'officiali, che loro saranno spediti dal segretario.

199 *Art.* 603. Le scritture, titoli, e carte sopraddette, verranno dopo la sentenza restituite ai sindaci li quali ne daranno scarico, salve però le scritture delle quali fosse dalla sentenza ordinato il deposito giudiziale.

TITOLO V. *Della riabilitazione.*

200 *Art.* 604. Ogni domanda in riabilitazione del conto del fallito verrà indirizzata alla corte di appello nella cui giurisdizione avrà egli il suo domicilio.

201 *Art.* 605. Il postulante sarà tenuto di unire alla sua petizione le quietanze, ed altre carte giustificanti, ch'egli abbia integralmente pagate tutte le somme da esso dovute in capitali, interessi, e spese.

202 *Art.* 606. Il procuratore generale della corte d'appello, in seguito della comunicazione che gli sarà stata fatta del ricorso, ne manderà spedizioni da lui certificate al procuratore imperiale presso il tribunale del circondario, ed al presidente del tribunale di commercio del domicilio del ricorrente, e se questo ha cangiato domicilio dopo il suo fallimento, al tribunale di commercio nel circondario di cui è seguito il fallimento, incaricandoli di raccogliere tutte le notizie che loro sarà possibile, sopra la verità de'fatti che si saranno esposti.

203 *Art.* 607. A tale effetto, a diligenza, tanto del procuratore imperiale, che del presidente del tribunale di commercio, copia di detta petizione resterà affissa per lo spazio di due mesi nella sala d'udienza di ciascun tribunale, non meno che alla borsa, ed al palazzo comune, e verrà inserta per estratto ne' fogli pubblici.

204 *Art.* 608. Qualunque creditore che non sarà stato sodisfatto per intero del suo credito, in capitale, interessi, e spese, ed ogni altra parte interessata potranno, pendente la durata dell'affisso, formar opposizione alla riabilitazione per via di semplice atto alla segretaria appoggiato a carte giustificative, se vi ha luogo. Il creditore opponente, non potrà mai essere parte nel processo radicato per la riabilitazione, senza pregiudizio però degl'altri suoi diritti.

205 *Art.* 609. Dopo la scadenza dei due mesi, il procuratore imperiale, ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascheduno separatamente, al procuratore generale della corte d'appello le notizie che avranno raccolte, le opposizioni che si saranno potute formare, e le cognizioni particolari, che essi avranno sopra la condotta del fallito; vi uniranno il loro parere sopra la sua domanda.

206 *Art.* 610. Il procuratore generale della corte di appello farà pronunciare sopra ogni cosa l'arresto, ossia sentenza portante l'ammissione, o il rifiuto

della dimanda in riabilitazione : se la domanda è rigettata non potrà più essere riprodotta .

207 *Art.* 611. L'arresto portante riabilitazione, sarà indirizzato tanto al procuratore imperiale che al presidente dei tribunali ai quali la domanda sarà stata diretta. Questi tribunali ne faranno seguire la lettura pubblica, e lo faranno trascrivere sopra i loro registri.

208 *Art.* 612. Non saranno ammessi alla riabilitazione li stellionatarj, li bancorottieri dolosi, le persone condannate per fatto di furto, o di truffa, nè le persone contabili, come i tutori amministratori, o depositarj, li quali non avranno resi, o giustificati li loro conti.

209 *Art.* 613. Potrà essere ammesso alla riabilitazione il bancorottiere semplice, il quale avrà sodisfatto al prescritto della sentenza con cui sarà stato condannato.

210 *Art.* 614. Niun commerciante fallito potrà presentarsi alla borsa, a meno ch' egli abbia ottenuta la sua riabilitazione.

XXVIII.

Legge dei 21 *Vendemmiajo anno III.* (12 Ottobre 1794).

211 La convenzione nazionale decreta che quelli li quali hanno fatto fallimento, e non si sono compiutamente liberati da'loro creditori, non possono esercitare alcuna funzione pubblica.

Vidimato dal rappresentante del popolo
Ispettore de'processi verbali
Firmato - *S. E. Monnel*

Collazionato coll'originale da noi presidente, e segretarj della convenzione nazionale. Parigi li 21 Vendemmiajo anno III.

Firmato - *Cambacérès*, *Pelet*, *P. Lozeau* segretarj.

XXIX.

Decreto imperiale dei 22 *Novembre* 1811.

NAPOLEONE ec.

212 Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Inteso il nostro consiglio di stato.

Noi abbiamo decreto, e decretiamo quanto siegue.

213 *Art.* 1. Le vendite pubbliche di mercanzie alla borsa, ed all'incanto che l'articolo 492 del codice di commercio (*7) autorizza li sindaci di commercio a fare in caso di fallimento, potranno essere fatte dai medesimi in tutti li casi anche in Parigi, con l'autorizzazione che dietro un istanza darà il tribunale di commercio.

14 *Art.* 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed i nostri ministri dell'interno, delle finanze, e del tesoro imperiale sono incaricati ciascuno in quello che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE

*Vedi li superiori Numeri 68, e 69.

Vedi - *Giudice di pace* dal N°. 382 al 392.
Vedi - *Contratti* dal N°. 216 al 226.
Vedi - *Registri civici* N°. 20 266.
Vedi - *Furti* dal N°. 38 al 42.

F A L S I T A'

SOMMARIO

I.

CODICE PENALE

LIBRO III. CAPO III. *Misfatti*, e *Delitti contro la Pace Pubblica*.

SEZIONE I. *Del Falso*. §. I. *Moneta falsa*.

1 *Art.* 132. Chiunque avrà contrafatto, o alterato le monete d'oro, o di argento aventi corso legittimo nella Francia, o avrà avuta parte all'emissione, o spaccio delle dette monete contrafatte, o alterate, o alla introduzione di quelle nel Territorio Francese sarà punito colla morte, e colla confisca delle sue facoltà (1).

(1) Sebbene rigorosamente parlando non vi siano misfatti, o delitti che non alterino la tranquillità pubblica, sia qualunque il lor grado, ciò non ostante ve ne sono molti che offendono con maggiore specialità più il corpo dello Stato che li particolari. Fra questi tiene uno de' principali luoghi il delitto di falso, nè si può pronunziare questa parola senza fermarsi sulle prime alla falsa moneta, in ragione della gravità di tale misfatto, e dell'allarme che suscita nelle società. Il falso in genere per la difficoltà di conoscerlo, per la sua direzzione contro tutte le garanzie sociali tendente ad att[illegible] care l'ordine pubblico ne' suoi più preziosi risul[illegible] forma un misfatto importantissimo a reprimersi; [illegible] la vi è di sagro per lui, e dalla capanna del p[illegible] ro, sino al palazzo del monarca tutti minaccia[illegible] le sue intraprese ed attacca in egual modo la [illegible] chezza pubblica, e quella dei particolari, lo [illegible] delle persone, ed i loro beni, la lor sicure[illegible] la loro fortuna. Si ride egualmente degl'at[illegible] pubblica autorità, e delle transazioni privat[illegible] sua audacia cangia in veleno le più salutari [illegible]

2 *Art.* 133. Quegli che avrà contrafatto, e alterato monete di biglione, e di Rame aventi corso legittimo nella Francia, o sarà stato partecipe all'emissione, o spaccio delle dette monete contrafatte, o alterate, o alla introduzione di quelle nel Territorio Francese, sarà punito con li lavori forzati a Vita (2).

3 *Art.* 134. Chi avrà nella Francia contrafatto, o alterato monete straniere, o sarà stato partecipe alla emissione, spaccio, o introduzione nella Francia di

nazioni che abbiano potuto creare li secoli; ma il monetario falso è quello che ferisce la più sagra di tutte le garanzie, giacchè anticipatamente annienta nelle mani del possessore la rappresentazione di tutte le ricchezze, il prezzo dell'industria, e del lavoro, il salario del povero, ed attacca il credito pubblico nelle sue più solide basi; in questo articolo viene comminata la pena capitale a quelli che si rendono colpevoli del misfatto di contrafazione, o d'alterazione di monete d'oro, e d'argento, come agl' altri che partecipano all'emissione, all'introduzione, alla smaltizione di queste monete alterate, o contrafatte. Poco importa in un misfatto di questo genere che i fabbricatori abbiano più, o meno bene imitate le monete aventi corso legale, il loro titolo, ed il peso, perchè lo stesso essendo il delitto, diviene inutile ogni distinzione. Alla pena capitale è unita la confisca dei beni de'condannati, e ben giustamente, giacchè il falsificatore delle monete può produrre immense perdite allo stato che sono inapprezzabili, e generiche, è conseguentemente necessario che a titolo di danni, ed interessi siano compensate colla confisca generale dei beni del condannato. Nei misfatti, e delitti ordinarj nei quali poche sono le parti offese, e dove la misura è conosciuta, o è suscettibile di esserlo sono sufficienti le riparazioni civili a tutto ciò che riguarda l'interesse privato, ma non può accadere altrettanto, allorchè il danno è disseminato fra migliaja di persone. Altronde se il frutto del misfatto in mancanza di parti civili dovesse necessariamente passare dalle mani del colpevole a quelle de'suoi figli, questa sarebbe una specie di premio accordato ai monetarj falsi in preferenza di tutti gl'altri rèi; da ciò ne viene che in questo caso la confisca non ha l'odioso oggetto di spogliar le famiglie, ma ha in mira l'unico scopo di non gratificarle colle spoglie altrui, e questa disposizione vien reclamata dalla giustizia, e dall'interesse dello stato.

Esisteva la Legge del 1 Brumale anno II (22 Ottobre 1793) che parlando dei delitti di falsa moneta, così prescrivea.

,, *Art.* 1. Li beni di coloro che sono stati, o che saranno condannati per delitto di fabbricazione di falsi assegnati, e di falsa moneta sono dichiarati devoluti alla Repubblica.

,, *Art.* 2. Ogni Commissario di polizia, usciere, giandarme, o altro funzionario pubblico, incaricato dell'arresto di un incolpato di fabbricazione, o distribuzione di falsi assegnati, o falsa mone a, sarà tenuto nel momento in cui eseguirà la sua spedizione (sia che egli arresti l'incolpato, o che questo sia fuggitivo) d'apporre li sigilli sulle carte, sui mobili, ed effetti dell'incolpato, e di stabilirvi un custode, sotto pena di destituzione, e di responsabilità del danno che la sua negligenza avrà cagionato alla Repubblica.

,, *Art.* 3. Colui che avrà fatto apporre i sigilli, sarà tenuto di darne avviso sull'istante al commissario nazionale del distretto, in cui risiederà il *Giury* d'accusa, ed all'accusatore pubblico del Tribunale, che dovrà proferire definitivamente sopra la loro sorte.

,, *Art.* 4. Se l'incolpato è condannato, l'accusatore pubblico sarà tenuto subito dopo l'esecuzione della sentenza di darne avviso al Procuratore Generale Sindaco del Dipartimento nel Circondario del quale li sigilli saranno stati apposti.

,, *Art* 5. Il Procuratore Generale Sindaco sarà tenuto, sotto le pene comminate di sopra nell'articolo 2. di fare procedere immediatamente all'ammozione de'sigilli, ed alla vendita de'beni mobili, ed immobili del condannato, in qualunque luogo siano situati; il prezzo di essi sarà versato nella cassa del tesoro.

,, *Art.* 6. La convenzione nazionale riporta la disposizione del Decreto dei 25 Giugno decorso, che incarica li Commissarj del tesoro nazionale dell'immediata vigilanza in questa parte.

(2) Dovendosi graduare le pene in ragione dell'interesse di quei che commettono tale misfatto era ben giusto che la legge distinguesse il fabbricatore di false monete d'oro, e d'argento dal fabbricatore delle monete di Rame, o di biglione. Il misfatto di quest' ultimo è ben grave senza dubbio quanto alla falsità, ed all'usurpazione dell'autorità sovrana, ma non lo è altrettanto rispetto al torto che può fare alla società, ne all'interesse che ha avuto il colpevole in commetterlo. Dovea perciò men rigorosamente punirsi.

Il Codice Penale del 1791 parlando *dei delitti contro la proprietà pubblica* alla parte 2. Titolo I Sezione VI così parlava.

,, *Art.* 1. Chiunque sarà convinto di aver contrafatto, od alterato le specie, e monete nazionali aventi corso, o di aver contribuito scientemente all' esposizione delle dette specie, o monete contrafatte, o alterate, ed alla loro introduzione nel circuito del Territorio Francese, sarà punito con la pena di quindici anni di ferri.

,, *Art.* 2. Chiunque sarà convinto di aver contrafatto della carta nazionale avente corso di moneta, o di avere scientemente contribuito all'esposizione della detta carta contrafatta, ed alla sua introduzione nel circuito del Territorio Francese, sarà punito di morte.

monete straniere contrafatte, o alterate, sarà punito con li lavori forzati a tempo (3).

4 *Art.* 135. Non sono considerati come partecipi nel modo di cui si è discorso negl'Articoli precedenti, quelli che avendo ricevuto per buone le monete contrafatte, o alterate, le hanno messe un altra volta in circolazione.

5 Nondimeno quegli che avrà fatto uso delle dette monete dopo averne verificato, o fatti verificare i diffetti, sarà punito con un ammenda non minore del triplo, nè maggiore del sestuplo delle somme rappresentate dalle monete che avrà ritornate in circolazione, senza che questa amenda possa in alcun caso essere minore di sedici franchi (4).

6 *Art.* 136. Quelli che avranno avuta notizia di una fabbrica, o di un deposito di monete d'oro, di argento, biglione, e rame aventi corso legittimo in Francia, contrafatte, o alterate, e che non avranno nel termine di 24. ore rivelato tutto quello che sanno alle autorità amministratrici, o di polizia giudiciaria, saranno puniti per il solo fatto di non rivelamento, e nel caso ancora che fossero trovati immuni da ogni complicità, con una prigionia di un mese a due anni (5)

7 *Art.* 137. Sono non pertanto immuni dalla disposizione precedente, gl'ascendenti, o discendenti, li sposi ancorchè abbiano fatto divorzio, e i fratelli, e sorelle dei colpevoli, o gl'affini di questi sulli stessi gradi (6).

8 *Art.* 138. Li colpevoli dei misfatti dei quali si è discorso negl'Articoli 132, 133. saranno immuni dalle pene, se avanti il compimento di questi misfatti, o avanti qualunque processo essi ne hanno dato notizia, e rivelati gl'autori ai Magistrati competenti, e se dopo la cominciata inquisizione hanno procurato l'arresto degl'altri colpevoli.

9 Potranno ciò non ostante quelli essere messi, o a vita, o a tempo sotto la sorveglianza speciale dell'alta Polizia.

§. *Contrafacimento dei Suggelli dello Stato, dei Biglietti di Banco, delle Cedole Pubbliche, dei Punzoni Bolli, e Marchj.*

10 *Art.* 139. Quelli che avranno contrafatto il Sugello dello Stato, o adoperato il Sugello contraffatto.

(3) Era ancor giusto di diversamente punire il fabbricatore di false monete di conio nazionale, ed il fabbricatore, o introduttore di false monete estere.

(4) E' apparente la giustizia di quanto viene disposto nelle due parti di questo articolo, mentre lo smaltitore che ignora il vizio di una cosa, non commette misfatto, o delitto, e quelli che hanno rimesse in giro monete, sapendo essere false, ma che aveano ricevuto per buone non sono puniti che con una multa, attesochè la Legge deve compatire la loro posizione, e scorgere soltanto in loro de' disgraziati che cercano di rivolgere sulla massa la perdita di cui erano personalmente minacciati.

(5) Il misfatto di falsa moneta, ancorchè non sia nella precisa categoria di quelli che sono diretti contro la sicurezza dello stato, ha non di meno in varie diramazioni non poca analogia con essi, non deve adunque far meraviglia se si vede applicata a questo misfatto, tanto la condonazione della pena in caso siavi chi lo riveli, quanto la pena della reticenza come ai misfatti di stato. Il supremo interesse che ha la società di allontanare, e di far cessare questo flagello, rende legittima, e necessaria questa applicazione

(6) Se la necessità di perseguitare questo genere di falsità sino nelle tenebre ove d'ordinario ha il suo rifugio, obbliga quelli che lo scuoprono ad istruirne l'autorità, nel prendersi questa precauzione giustificata dall'interesse universale ne vengono dispensati li prossimi parenti sul timore di attentare alla fiducia dei sposi dei genitori, dei figli, e dei fratelli, e di amareggiare così la domestica felicità ne' suoi godimenti; Questa è una disposizione veramente morale che fa sempre più conoscere il vero carattere del Codice Penale dato alla Francia, il di cui scopo è più tosto di prevenire i delitti, che di punirli.

11 Quelli che avranno contrafatto, o fabricato, o le cedole date dall'erario pubblico con il suo bollo, o li biglietti di banco autorizzati dalla Legge, o che avranno adoperato queste cedole, e biglietti contrafatti, o falsificati, o che gli avranno introdotti nel Territorio Francese, saranno puniti colla morte, e colla confiscazione delle loro facoltà (7).

12 *Art.* 140. Quelli che avranno contrafatto uno, o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato che servono ai marchj delle foreste, o il punzone, o punzoni che servono a marchiare le materie d'oro, o d'argento, o che avranno fatto uso di carte, cedole, bolli, martelli, o ponzoni falsificati, o contrafatti, saranno puniti coi lavori forzati a tempo de'quali il *Maximum* sarà sempre applicato in questo caso.

13 *Art.* Sarà punito col rinchiudimento chiunque essendosi illecitamente procacciati li veri bolli, martelli, o punzoni aventi una delle destinazioni espresse nell'*Articolo* 140. ne avrà fatta un applicazione, o uso pregiudiciale ai Diritti, o agl'interessi dello stato.

14 *Art.* 142. Quelli che avranno contrafatto i Marchj destinati ad essere apposti a nome del Governo sulle differenti specie di derrate, o di mercanzie, o che avranno adoperato questi Merchj falsi.

15 Quelli che avranno contrafatto il sugello, bollo, o marchio di un autorità pubblica, o di una particolare istituzione di banco, o di commercio, o che avranno adoperati li suggelli, bolli, o marchi contrafatti.

Saranno puniti col rachiudimento.

16 *Art.* 143. Sara punito colla gogna chiunque essendosi illecitamente procacciati li veri sugelli, bolli, e marchj aventi una delle destinazioni delle quali si è parlato nell'Articolo 142. ne avrà fatta un'applicazione, o uso pregiudiziale ai Diritti, o interessi dello stato, di un autorità qualunque, o foss'anche di una privata instituzione (*).

17 *Art.* 144. Le disposizioni degl'Articoli 136., 137, 138. possono applicarsi ai misfatti dei quali si è parlato nell'Articolo 139.

§. 3.

Del falso in Scritture pubbliche, o autentiche, o di commercio, o di banco.

18 *Art.* 145. Ogni Magistrato, o Uffiziale pubblico che nell'esercizio de'suoi offizj avrà commesso una falsità.

(7) La falsificazione dei sigilli dello stato è un vero misfatto di Lesa Maestà, ed una usurpazione delle Sovranità, e perciò merita la più rigorosa di tutte le pene Li biglietti di fiducia o carte del governo sono una sorte di moneta che supplisce all'altra, e che aggiunge le ricchezze fittizie alle ricchezze effettive, che moltiplica all'infinito li mezzi d'industria, e di commercio. e perciò fa d'uopo che nulla attenti alla fede che si ha nel suo valore, mentre può con facilità distruggersi la sicurezza di quelli che li possiedono. I Falsarj perturbano questa sicurezza, le colpevoli loro intraprese tendono non solo a togliere una parte dei ricchi Tesori che insidiano, ma a dissecarne irrevocabilmente la sorgente, era adunque necessaria una severa pena a reprimerle.

Il citato Codice Penale del 1791 al luogo indicato nella superiore nota 2 così si esprime su questo punto.

,, *Art.* 3. Chiunque sarà convinto d'aver contraffatto il sigillo dello stato, sarà punito di quindici anni di ferri.

,, *Art.* 4. Chiunque sarà convinto di aver contrafatto il bollo nazionale. sarà punito di dodici anni di ferri.

(*) Il Codice Penale del 1791 nel luogo citato alla superiore nota 2 parlando di tali specie di falsità così prescrisse.

,, *Art.* 5. Chiunque sarà convinto di aver contrafatto il punsone inserviente a marcar l'oro, e l'argento, e le marche apposte a nome del governo su d'ogni specie di mercanzie, sarà punito di dieci anni di ferri.

O con false soscrizioni.

O con alterazione di atti, scritture, o soscrizioni.

O con supposizione di persone.

O con scritture fatte, o inserite su i registri, o d'altri atti pubblici, dopo la loro firmazione o compimento. Sarà punito con li lavori forzati a vita (**).

19 *Art.* 146. Sarà punito egualmente con i lavori forzati a vita ogni Magistrato, o Uffiziale pubblico il quale compilando gl'atti del suo Ministero ne avrà cambiata fraudolentemente le sostanze, o le circostanze, o scrivendo convenzioni differenti da quelle che fossero state abbozzate, o dettate dalle parti, o autenticando cose false come vere, o come approvate quelle che non lo erano (8).

20 *Art.* 147. Saranno puniti con i lavori forzati a tempo tutti quelli che avranno commesso una falsità in scrittura autentica, e pubblica, o in scrittura di commercio, o di banco.

O con contrafazione, o alterazione di scritture, o di soscrizioni.

O colla formazione di convenzioni, disposizioni, obblighi, o ricevute, o coll'inserirle dopo la cosa già fatta in quest'atti.

O coll'aggiungere, o alterare le clausole, dichiarazioni, o cose che questi atti aveano per obietto di ricevere, o di autenticare (9).

21 *Art.* 148. In tutti i casi esposti in questo Paragrafo, quegli che avrà fatto uso di atti falsi sarà punito con la pena dei lavori forzati a tempo.

22 *Art.* 149. Vanno immuni dalle suddette disposizioni le falsificazioni nei Pas-

(**) Può rincontrarsi cosa fosse su questo punto prescritto dal Codice Penale dell'anno 1791 alla nota coll'asterisco * del Titolo *Prevaricazione Articolo* 15.

(8) Un Funzionario pubblico deve conoscere li suoi doveri più particolarmente di un semplice cittadino, gode di una fiducia obbligata, e le falsità delle quali si rende colpevole presentano, oltre l'offesa fatta alla Legge, l'altra dell'autorità incaricata di rendere certi, ed autentici gl'atti. E'adunque un bene che con questa nuova Legge que'funzionarj, o officiali pubblici che fossero tanto audaci di mancare al loro dovere imparino, che non devono più attendere dal silenzio della Legge un impunità la quale diverrebbe funesta alla società intera. La falsità delle scritture è materiale, quando si forma con false sottoscrizzioni, coll'alterazione, o interlineazione di scrittura, o colla supposizione delle persone. Vi è però un altra specie di falso meno facile a caraterizzare, e che ha luogo quando un pubblico ufficiale scrive delle convenzioni diverse da quelle che gli sono state indicate, o dettate, e contesta come veri de'fatti falsi, o come confessati dei fatti che non lo erano punto; siccome però potrebbe accadere che ciò che sembra misfatto fosse più tosto un mal'inteso, o un errore, perchè il Redattore di un atto può intendere male le volontà delle parti, e non ostante non essere colpevole, così la Legge si esprime che lo sarà soltanto quando avrà *dolosamente alterate le sostanze, o le circostanze dell'atto* – con tali caratteristiche l'innocenza non può restare allarmata.

(9) Le falsità commesse in scritture di commercio, e di banca, hanno meritato una speciale menzione, giacchè la sicurezza, e la fiducia sono le basi del commercio, ed i suoi atti presentano molti punti di rassomiglianza nella loro importanza, e nel loro risultato cogl'atti pubblici. La sicurezza della loro circolazione che deve essere necessariamente rapida richiede una protezzione particolare per parte del governo. Questi motivi, e la facilità di commettere falsità sugl'effetti di commercio hanno determinato il rigore della pena per la loro alterazione

Il Codice penale dell'anno 1791 parlando alla parte II, Sezione II, Articolo II di tale specie di falsità si espresse nei seguenti termini.

„ *Art.* 41. Chiunque sarà convinto di avere maliziosamente e con disegno di nuocere altrui, commesso il delitto di falsità, sarà punito come siegue.

„ *Art.* 42. Se il detto delitto di falsita è commesso in una scrittura privata, la pena sarà di quattro anni di ferri.

„ *Art.* 43. Se il delitto di falsita è commesso in una lettera di cambio, ed altri effetti di commercio di banco, la pena sarà di sei anni di ferri.

„ *Art.* 44. Se il detto delitto di falsità è commesso in scritture autentiche, e pubbliche, la pena sarà di sett'anni di ferri.

„ *Art.* 45. Chiunque avrà commesso il detto de-

saporti, o ne' fogli di *Rotte* intorno a quali si prenderà particolare rissoluzione qui appresso (10).

§. 4. *Del falso in Scrittura Privata*.

23 *Art.* 150. Chiunque in uno de' modi esposti nell'Articolo 147. si sarà fatto reo di falsificazione in scritture private, verrà punito con rinchiudimento.

24 *Art.* 151. Sarà punito colla stessa pena, chiunque avrà fatto uso della Scrittura falsa.

25 *Art.* 152. Non sono compresi sotto le anzidette disposizioni li certificati falsi, de' quali si parlerà qui appresso.

§. 5. *Delle falsificazioni de' Passaporti, Fogli di Rotta, e Certificati*.

26 *Art.* 153. Chiunque formerà un Passaporto falso, o falsificherà un passaporto originalmente vero, o farà uso di un passaporto fabricato sarà punito con la prigionia non minore di un'anno, nè maggiore di cinque (11).

27 *Art.* 154. Chiunque assumerà in un passaporto un nome supposto, o avrà concorso come testimonio a far concedere il passaporto col nome supposto, sarà punito colla prigionia di tre mesi ad un'anno (12).

28 I Locandieri, e gl'Osti che scientemente noteranno sui loro Registri sotto nomi falsi, o supposti le persone alle quali diedero alloggio, saranno puniti colla prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di un mese (13).

29 *Art.* 155. Gl'Offiziali Pubblici che concederanno un passaporto ad un individuo non conosciuto da essi personalmente, senza aver fatto attestare dei loro nomi, e qualità da due Cittadini ad essi cogniti, saranno puniti con una prigionia di uno, a sei mesi.

30 Se l'officiale pubblico consapevole dello scambiamento del nome, ha nondimeno dato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito col Bando (14).

litto di falsità, o avrà fatto uso di una carta che sapesse essere falsa, sarà punito con le pene di sopra espresse contro ciascuna specie di falsità.

(10) Vedi dal N. 26, al 43.

(11) Le pene saranno sempre proporzionate alla qualità de' falsarj, quando la legge percuote la loro colpabilità, e gl'oggetti su cui fanno cadere la loro colpevole speculazione, ma sopratutto l'interesse delle società offese dalle loro intraprese. Le pene sono sempre moderate, affinchè l'interesse dell'equità naturale anteriore alla giustizia sociale non gli sottragga il colpevole, mentre come disse Montesquieu (Esprit des Loix Lib. 6 Cap 16), *quando la pena è senza misura si è spesso costretti di preferirgli l'impunità* — Non possono le pene graduarsi con tanta precisione, quanto i misfatti, ma devono essere stabilite in modo, che li falli che non nocciono nella stessa proporzione de' misfatti siano puniti in un modo men forte; così finchè li delitti de' quali si parla in questo titolo non nocciono altrui non sono puniti che con pena leggiera; la quale viene aggravata, tostochè da queste manovre rimane leso l'interesse d'un terzo, o quello del governo: vedesi perciò punito con la sola prigionia colui che falsificherà un passaporto in origine vero, o farà uso di un passaporto falsificato, o fabbricato. E' ancora questa una falsità, ma non ha le conseguenze medesime, e non suppone nel suo autore lo stesso grado di perversità di quelle delle quali si è parlato superiormente, onde non deve essere soggetta alla medesima pena

(12) Questa pure è una falsità che deve essere punita, ma a proporzione della minore malizia, o pregiudizio, la prigionia è stabilita per un tempo molto minore.

(13) Gl'Albergatori che segneranno scientemente sui loro registri persone supposte, o quelle persone che alloggiano sotto nomi supposti, o sotto false qualifiche sono puniti in via correzionale con una prigionia più, o meno longa, perchè il loro delitto non è senza conseguenza per la pubblica sicurezza, può tendere a far smarrire la traccia di un colpevole, ed a sottrarlo alle indagini dell'autorità, è perciò indispensabile di prevenirlo.

(14) La pena diminuisce se si tratta di applicarla ad un officiale pubblico che rilascia un passaporto a persona incognita senza far risultare la cognizione nelle regole, ma questa pena si accresce se l'officiale è al giorno della supposizione del nome; in tal modo la semplice negligenza, la quale però non è esente da colpa, ottiene più indulgenza della prevaricazione di un funzionario, sempre colpevole, allorchè certifica un fatto che sa non essere vero.

31 *Art.* 156. Chiunque fabricherà un falso *foglio di Rotta*, o falsificherà un *foglio di Rotta* che in origine era vero, o farà uso di un *foglio di Rotta* fabricato, o falsificato, sarà punito cioè:

32 Colla prigionia non minore di un anno, nè maggiore di cinque, se la falsificazione del *foglio di Rotta* non avrà avuto altro oggetto che quello di ingannare la sorveglianza della pubblica autorità.

33 Col Bando se il Pubblico Erario avrà pagato al portatore del foglio falso le spese di viaggio che non gli erano dovute, o che sorpassavano quelle alle quali potea aver diritto, quando per altro il tutto sia meno di cento franchi.

34 E col rinchiudimento se le somme indebitamente ricevute dal portatore del foglio ascendono a cento, o più franchi (15).

35 *Art.* 157. Le pene prescritte nell'Articolo precedente saranno applicate, secondo le distinzioni ivi notate a chiunque si sarà fatto dare dall'officiale pubblico un *foglio di rotta* sotto un nome scambiato.

36 *Art.* 158. Se l'officiale pubblico era consapevole della supposizione di nome quando consegnò il foglio sarà punito, cioè

37 Nel primo caso espresso nell'Articolo 156. col Bando.

38 Nel secondo caso dello stesso Articolo col rinchiudimento.

39 Nel terzo caso colli lavori forzati a tempo (16).

40 *Art.* 159. Chiunque per riscattare se stesso, o per affrancare altri da un servizio pubblico qualunque avrà fabbricato sotto il nome di un Medico, Chirurgo, o altro Uffiziale di Sanità un certificato di malattia, o d'infermità, sarà punito con una prigionia di due a cinque anni.

41 *Art.* 160. Ogni Medico, Chirurgo, o altro Ufficiale di Sanità che per favorire qualch'uno farà certificati falsi di malattie, o infermità atti ad esentare da un servizio pubblico sarà punito con una prigionia di due a cinque anni.

42 Se si è lasciato sedurre da donativi, o promesse, sarà punito col bando, e li commettitori saranno in questo caso puniti colla stessa pena.

43 *Art.* 161. Chiunque fabbricherà sotto nome di un Funzionario, o Ufficiale pubblico un certificato di buona condotta, d'indigenza o di altre circostanze atte a conciliare la benevolenza del governo, o de'particolari alla persona ivi nominata, ed a procurare gl'impieghi, riputazione, o soccorso, sarà punito con una prigionia di due mesi, a due anni.

44 Sarà applicata la stessa pena 1°. a chi falsificherà un certificato di questa specie originariamente vero, per appropriarlo ad una persona diversa da quel-

(15) E'comminata la pena della prigionia a quello che fabbricherà un falso foglio di via, o ne falsificherà uno, originariamente vero, o farà uso di un foglio di via fabbricato, o falsificato, se l'unico oggetto di questo è stato d'ingannare la sorveglianza della pubblica autorità, ma se il latore si è fatto pagare dal pubblico Tesoro le spese di via che non gli erano dovute, allora commette un furto, ed è perciò punito il misfatto, o colla pena del bando, o coll'altra della reclusione, in proporzione delle somme indebitamente riscosse.

(16) Eguali sono le pene contro coloro che si fossero fatto rilasciare un foglio di via sotto nome supposto, e secondo l'uso che ne hanno fatto, ma se l'officiale che lo ha rilasciato era consapevole della supposizione del nome, sarà punito con pena infamante, e lo sarà altresì con pene anco afflittive, secondo le conseguenze di questo misfatto.

la, cui fu da principio concesso, 2°. a chi avrà fatto uso del certificato fabbricato, o falsificato (17).

45 *Art.* 162. Li certificati falsi di ogni altra qualità, e dai quali potesse risultare lesione di un terzo, o danno del pubblico erario, saranno puniti secondo le disposizioni dei Paragrafi 3°., e 4° della presente Sessione.

Disposizioni Comuni.

46 *Art.* 163. L'applicazione delle pene prescritte contro coloro che hanno fatto uso di monete, biglietti, suggelli, bolli, martelli, punzoni, marchj, e scritti falsi, contrafatti, fabricati, o falsificati, non avrà luogo, quando la falsità non sarà stata conosciuta dalla persona che avrà fatto uso della cosa falsa (18).

47 *Art.* 164 In tutti i casi ne'quali la pena prescritta per il falso non sarà congiunta alla confisca delle facoltà, sarà pronunciata contro li colpevoli un ammenda di cui il *maximum* potrà estendersi fino alla quarta parte del guadagno illeggittimo che la falsità avrà procurato, o era destinata a procurare agl'autori del misfatto, ai loro complici, ed a coloro che avranno fatto uso della cosa falsa. Il *minimum* di queste ammende non potrà essere inferiore alla somma di cento franchi (19).

48 *Art.* 165. Sarà marchiato ogni falsario condannato ai lavori forzati a tempo, oppure al rinchiudimento (20).

49 Sulle falsificazioni che possono commettersi dagl'impiegati nella marina. Vedi - *Tribunale marittimo* N°. 137.

VIII.

50 La legge dei due Fiorile anno XI che attribuisce per cinque anni alla corte di giustizia criminale particolare del dipartimento della Senna il diritto di giudicare di tutti li diritti di falsità, tanto di effetti nazionali che di scritture di contabilità che interessano il tesoro pubblico.

51 La legge dei 23 Ventoso anno XII che attribuisce esclusivamente al tribunale criminale del dipartimento della Senna il diritto di giudicare dei delitti di contraffazione del bollo nazionale, e di fabbricazione di falsi biglietti di banco

52 La legge dei 17 Settembre 1807 che proroga le leggi sovra enunciate

(17) La sorveglianza della Legge arriva coloro che sotto nome di un funzionario fabbricheranno certificati efficaci a destare la beneficenza del Governo, o dei particolari sulla persona che vi sarà designata per procurargli impieghi, credito, o soccorsi. Coloro che falsificheranno un certificato di questa specie, originariamente vero, appropriandolo ad altre persone diverse da quelle per cui era stato rilasciato, sono puniti colla prigionia, come quelli che si serviranno di simili certificati falsificati, perchè gl'uni, e gl'altri sono colpevoli di truffa, e di falsità, e cercano di sorprendere la pubblica fede, onde non devono restare impuniti, nella proporzione però corrispondente al delitto che hanno commesso.

(18) L'uso di una materia falsa, essendo da per tutto punito come la sua fabbricazione, necessitava di dissipare ogni inquietezza, esprimendo che questo terribile anatema riguarda soltanto coloro che conoscevano la falsità.

(19) Ovunque il falso non porterà nè la pena capitale, nè la confisca de'beni, è giusto che alla pena pronunciata siavi sempre unita una pena pecuniaria, perchè è ragionevole, ed utile che li misfatti che hanno avuto per principio una vil cupidigia siano repressi da condanne dirette, e percuotano quella passione istessa da cui sono stati ispirati.

(20) Il bollo rade volte applicabile alle pene temporanee, viene ciò non ostante inflitto ad ogni falsario condannato ai lavori forzati a tempo, o alla reclusione. Questo è lo stato attuale della Legislazione Francese, e sa ebbe stato arduo il variarlo per un misfatto che ispira alla società si forti allarmi, e gl'autori del quale non si saprebbero a sufficienza mercare.

per tre anni, principiando dal punto, in cui spira il termine fissato dalla legge dei 2 Fiorile anno XI.

Saranno col presente ordine pubblicate nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, ed inserite nel bollettino.

IX.

53 *Legge dei 2 Fiorile anno XI* (21 Aprile 1803).

In nome del popolo Francese - BONAPARTE primo console proclama legge della repubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo li due Fiorile anno XI in conformità della proposizione fatta dal governo li 22 Germile, e comunicatata al tribunato il giorno stesso.

DECRETO

54 *Art.* 1. Il tribunal criminale del dipartimento della Senna giudicherà per cinque anni esclusivamente ad ogni altro tribunale contro tutte le persone, di tutti li delitti di falsità, tanto in effetti nazionali, quanto di scritture di contabilità che interessano il tesoro pubblico, in qualunque luogo sia stata commessa la falsità, o si sia fatto uso di documenti falsi.

55 *Art.* 2. Il tribunal criminale del dipartimento della Senna si erigerà in tr ibunale speciale per il giudizio di questi affari, e procederà in conformità delle leggi dei 18 Piovoso anno IX (7 Febraro 1801) e 23 Fiorile anno X (13 Maggio 1802).

56 *Art.* 3. Nel momento della pubblicazione della presente, tutti i detenuti per delitti delle specie di quelli che sono indicati nell'articolo 1°., saranno rimessi avanti il tribunal criminale del dipartimento della Senna, coi documenti, e processi di già incominciati.

Collazionato coll'originale ec. Parigi li 2 Fiorile anno XI.

Firmati - *Vienot Vaublanc* presidente ec.

Sia la presente legge munita del sigillo dello stato ec.

A Saint Cloud li 12 Fiorile anno XI.

Firmato - BONAPARTE primo console

X.

Legge dei 23 Ventoso anno XII (14 Marzo 1804).

57 In nome del popolo Francese, BONAPARTE primo console proclama legge della repubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo li 23 Ventoso anno XII in conformità della proposizione fatta dal governo li 21 del mese suddetto, comunicata al tribunato lo stesso giorno.

DECRETO

58 *Art.* 1. Il tribunale criminale del dipartimento della Senna, giudicherà esclusivamente a tutti gl'altri tribunali, e contro qualsivoglia persona in conformità degl'articoli 1°., e 2°. della legge dei 2 Fiorile anno XI (21).

1°. I delitti di contrafazione del bollo nazionale, e l'uso del bollo contrafatto.

2°. I delitti di fabbricazione di biglietti falsi, sia del banco di Francia, sia dei banchi di dipartimento, e di fabbricazione dei biglietti messi in cir-

(21) Vedi li superiori Numeri 54, e 55.

colazione da essi, come pure della distribuzione dei biglietti falsificati nei detti banchi.

3°. Il delitto d'introduzione, o di distribuzione sul territorio Francese di biglietti dei suddetti banchi fabbricati, o falsificati in paese estero.

59 *Art.* 2. Se gl'agenti incombensati dal governo per la vendita, e distribuzione della carta bollata nazionale, saranno convinti di averne scientemente bollata con un bollo falso, saranno puniti con la morte.

60 *Art.* 3. Qualsivoglia altra persona fuori degl'agenti del governo sopra espressi, che si rendessero colpevoli di questi delitti, sarà punita con la pena di 12 anni di ferri.

61 *Art.* 4. Il delitto d'introduzzione sul territorio Francese di biglietti dei detti banchi, fabbricati, o falsificati in paese estero, ed il delitto di distribuzione di qualsivoglia biglietto falso, o falsificato dai medesimi banchi, saranno processati, e giudicati giusta l'articolo 36 della legge dei 24 Germile anno XI (14 Aprile 1803) concernente il banco di Francia (22).

62 *Art.* 5. Datando dalla pubblicazione della presente legge tutti i detenuti pei delitti mentovati negl'articoli precedenti saranno tradotti innanzi al tribunale criminale del dipartimento della Senna, colle scritture, e coi processi già incominciati, per ivi continuarli, secondo le ultime forme.

63 *Art.* 6. In tutti i processi, il cui giudizio è esclusivamente attribuito al tribunal criminale del dipartimento della Senna, ed in tutti quelli che egli dee giudicare giusta le disposizioni della legge dei 23 Fiorile anno X, li dodici membri del tribunale potranno concorrere al giudizio. Il tribunale non potrà però giudicare che in numero pari, o almeno in numero di sei.

Collazionato coll'originale ec.

Sia la presente legge munita del sigillo ec.

Parigi li 3 Germile anno XII.

Firmato - BONAPARTE primo console

XIII.

Legge dei 17 *Settembre* 1807.

64 NAPOLEONE ec.

Il corpo legislativo ha emanato li 17 Settembre 1807 il decreto seguente in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo di avere sentito gl'oratori del consiglio di stato, e delle sessioni del tribunato il giorno stesso, ordina:

65 La legge dei 2 Fiorile anno XI che attribuisce per cinque anni alla corte di giustizia criminale particolare del dipartimento della Senna la facoltà di giudicare di tutti i delitti di falsità, tanto di effetti nazionali, quanto di scritture di contabilità che interessino il tesoro pubblico.

66 E la legge dei 23 Ventoso anno XII che attribuisce esclusivamente al tribunal criminale del dipartimento della Senna la facoltà di giudicare li delitti di contrafazione di bollo nazionale, e di fabbricazione di falsi biglietti di

(22) La punizione per questo delitto vedesi stabilita nell' ultimo Codice Penale - Vedi li superiori Numeri 10, 11, e 12.

banco, sono prorogate per tre anni da incominciare dopo spirato il termine fissato dalla legge dei 2 Fiorile anno XI.

Collazionato coll'originale ec. Parigi li 17 Settembre 1807.

Firmato - *Fontanes* presidente

Comandiamo, ed ordiniamo che la presente ec.

Dato dal nostro palazzo imperiale di Fontainebleau li 17 Settembre 1807.

Firmato - NAPOLEONE

XIV.

CODICE D'ISTRUZZIONE CRIMINALE

TITOLO IV. CAPITOLO I. *Del falso*.

67 *Art.* 448. In tutte le cause di falsa scrittura, la carta ridarguita di falso, subito che sarà prodotta, sarà depositata nella cancellaria, sarà sottoscritta, e *parafata* in tutte le pagine dal cancelliere, che farà un processo verbale dettagliato dello stato materiale della detta carta, e della persona che l'avrà depositata, se era sottoscritta, della qual cosa sarà fatta menzione il tutto sotto pena di 50 franchi di ammenda contro il cancelliere che l'avrà ricevuta, senza aver adempito a questa formalità.

68 *Art.* 449. Se la carta accusata di falso è presa da una pubblica depositeria, il funzionario che dovrà consegnarla, la sottoscriverà similmente, e la parafrerà, come è stato detto sotto pena di un eguale ammenda.

69 *Art.* 450. La carta accusata di falso sarà di più sottoscritta dall'offiziale di polizia giudiziaria, e dalla parte civile, o dal suo patrocinatore, se questi si presentano.

70 Sarà egualmente sottoscritta dal prevenuto nel momento del suo comparimento.

71 Se i comparenti, o alcuno di essi non possono, o non vogliono sottoscrivere il processo verbale ne farà menzione.

72 In caso di negligenza, o di ommissione il cancelliere sarà punito con 50 franchi di ammenda.

73 *Art.* 451. Le querele, e le denunzie di falso potranno sempre avere il loro corso, quando anche le carte che ne sono l'oggetto avessero servito di fondamento ad atti giudiziarj, o civili.

74 *Art.* 452. Ogni depositario pubblico, o privato della carta accusata di falso è tenuto, sotto pena di esservi astretto colla carcerazione di consegnarla dietro l'ordine del ministero pubblico, o del giudice istruttore.

75 Quest'ordine, e l'atto di deposito gli serviranno di discarico contro tutti qoelli che pretendessero avere interesse sulla carta.

76 *Art.* 453. Le carte che saranno somministrate per servire di confronto, saranno sottoscritte, e parafrate come si è detto nei primi tre articoli del presente capo per la carta accusata di falso, e sotto la stessa pena (23).

77 *Art.* 454. Ogni depositario pubblico potrà essere costretto anche colla carcerazione a somministrare le carte di confronto che saranno in loro potere; l'ordine scritto, e l'atto di deposito serviranno loro di discarico verso quelli che potrebbero avere interesse a queste carte.

78 *Art.* 455. Se è necessario di trasportare dal suo luogo una carta autentica, ne sarà lasciata al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata

(23) Vedi li superiori Numeri 67, 68, e 69.

sulla minuta, e sull'originale dal presidente del tribunale del suo circondario, che ne formerà processo verbale, e se il depositario è una persona pubblica questa copia sarà da esso messa fra le sue minute, per tenersi in luogo di detta carta, finchè non sia rimessa, e potrà rilasciarne copie, o spedizioni, facendo menzione del processo verbale.

79 Se però si trova che la carta faccia parte di un registro in modo da non poter essere momentaneamente separata, il tribunale potrà, ordinando il trasporto del registro, dispensare dalla formalità stabilita nel presente articolo.

80 *Art.* 456. Anche le scritture private possono essere prodotte per carte di confronto, ed essere ammesse a questo titolo se le parti interessate le riconoscono.

81 Ciò non ostante li particolari che anco per loro confessione ne sono possessori non possono essere immediatamente costretti a presentarle, ma se dopo essere stati citati avanti il tribunale per fare questa presentazione, o dedurre li motivi del loro rifiuto, essi socombono, la decisione, o la sentenza potrà ordinare che vi saranno costretti anco con la carcerazione.

92 *Art.* 457. Quando li testimonj si spiegheranno sopra una carta del processo, la parafraranno, e sottoseriveranno, e se non possono sottoscrivere, il processo verbale ne farà menzione.

93 *Art.* 458 Se nel corso di una istruzzione, o di una procedura una carta prodotta è ridarguita di falso da una delle parti, questa citerà l'altra a dichiarare se intende servirsi della detta carta.

94 *Art.* 459. La carta sarà rigettata dal processo, se la parte dichiara che non vuole servirsene, o se nel termine di otto giorni non fa alcuna dichiarazione, e si procederà avanti all'istruzzione, ed al giudizio.

95 Se la parte dichiara che intende servirsi della carta, l'istruzzione sopra la falsità sarà proseguita incidentemente avanti la corte, o il tribunale, avanti cui pende la causa principale.

95 *Art.* 460. Se la parte che ha redarguito di falso la carta sostiene, che quegli che l'ha prodotta è autore, o complice di falso, o se risulta dalla procedura, che l'autore, o il complice di falso sia vivo, e che l'azione per il delitto non sia estinta colla prescrizione, l'accusa sarà proseguita criminalmente nella forma descritta di sopra.

97 Se la causa pende avanti un tribunale civile si soprassiederà al giudizio fino che sia pronunziato sopra il falso.

98 Se si tratta di delitti di alto criminale, di delitti correzzionali, e di semplice polizia, la corte, o tribunale, avanti a cui pende la causa, è tenuto di decidere primieramente, e dopo aver sentito il pubblico ministero, se sia, o no luogo a soprassiedere.

99 *Art.* 461. Il prevenuto, o l'accusato potrà essere richiesto di produrre, o formare un corpo di scrittura; in caso di rifiuto, o di silenzio il processo verbale ne farà menzione.

100 *Art* 462. Se una corte, o un tribunale trova nell'esame di un processo anche civile degl'indizj di falso, anche intorno alla persona che l'ha commesso, il ministero pubblico, o il presidente trasmetterà la carta al sostituto del procuratore generale presso il giudice istruttore, o del luogo, in cui comparirà es-

sere stato commesso il delitto , o di quello in cui il prevenuto potrà essere preso, e potrà anche decretare il mandato di accompagnamento.

101 *Art.* 463. Quando qualche atto autentico sia stato dichiarato falso in tutto, o in parte, la corte, o il tribunale che avrà conosciuto del falso, ordinerà che il detto atto sia restaurato, cancellato, o riformato, e di tutto sarà formato processo verbale.

102 Le carte di confronto saranno rimesse nei luoghi di deposito dai quali saranno state prese, o saranno restituite alle persone che le avranno communicate, il tutto nel termine di 15. giorni a contare dal giorno della decisione, o sentenza sotto pena di un ammenda di 50. franchi contro il Cancelliere.

103 *Art.* 464. Il rimanente dell'istruzione sopra il falso, sarà fatto come degl'altri delitti, salva l'eccezione seguente.

104 Il Presidente delle Corti d'Assise, o Speciali, li Procuratori Generali, o i loro Sostituti, li Giudici istruttori, e li Giudici di Pace, potranno continuare fuori delle loro giurisdizioni le visite necessarie presso le persone sospette d'aver fabbricato, introdotto, distribuito delle false carte nazionali, dei falsi biglietti della banca di Francia, o de' Banchi di Dipartimento.

105 La presente disposizione ha luogo egualmente per il delitto di falsa moneta, o di contrafazione del sigillo di Stato.

XV.

LEGGE *Dei* 10. *Messidoro Anno V.* (28 Giugno 1797.)

106 Il Consiglio degl'Anziani, adottando i motivi della dichiarazione di urgenza, che precede la rissoluzione qui appresso, approva l'atto di urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 3. Messidoro.

Il Consiglio dei Cinquecento, dopo avere inteso il rapporto della sua Commissione.

107 Condsiderando che é urgente di rimuovere gl'ostacoli che possono ritardare le operazioni della contabilità nazionale e sospendere l'istruzione della procedura sui documenti arguiti di falsità.

Dichiara l'urgenza.

Il Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

108 *Art.* 1 I Commissarj della contabilità nazionale sono autorizzati a depositare nelle Cancellerie de' Giudici di Pace, o de' Tribunali li documenti intaccati di falsità, ne'casi prescritti dalle Leggi, che regolano l'istruzione della procedura sulla falsità.

109 *Art.* 2. Si rilascerà dal Cancelliere un estratto del processo verbale dettagliato de'documenti depositati, il quale verrà immantinente rimesso nel deposito della Contabilità in luogo de'documenti che saranno stati ritirati.

110 *Art.* 3. La presente risoluzione verrà stampata.

Firmato - Enrico Carivière *Presidente* ec.

Dopo una seconda lettera. il Consiglio degl'Anziani approva la risoluzione qui sopra. *Li* 10. *Messidoro Anno V. della Repubblica Francese*.

Firmato - Bernard (de Saint-Affrique) *Presidente* ec.

111 Della Falsità incidente in Giudizio Civile - Vedi - *Scrittura* dal N°. 27. al 69. - Vedi - *Corte Speciale* Nota * *

FANCIULLI ESPOSTI.

Vedi - *Ospizj* dal N°. 92. al 124. dal N°. 144. al 151.
Vedi - *Stabilimenti di Beneficienza* N°. 7. 13.

FARMACIA

Vedi - *Università* dal N°. 72. all' 83.

FARINA

Ordine del Maire di Roma dei 20. Novembre 1810. sul peso della Farina, che dai Fornari si ritira dalli Molini.

1 Il Maire di Roma. Vista la petizione de' Padroni, e dei Conduttori dei Molini a grano di questa Città, li quali ad evitare le questioni che tutto giorno insorgono tra di essi, ed i Fornari sul peso delle farine, dimandano che i Custodi di detti Molini, nel modo che pesano il grano quando si conduce alla macina, debbano ripesarlo in farina, allorchè si estrae macinato.

Vista la sommissione de' medisimi padroni, e conduttori delli molini, con cui si obbligano di pagare ai Custodi, in compenso di questa loro ulteriore incombenza alla fine di ciascun mese baj. 2. e mezzo per ogni viaggio di grano di ciascun fornaro che sarà ripesato in farina.

Visto il consenso, ed annuenza del Sig. Fiorini Appaltatore del Dazio del Macinato.

Considerando che per ovviare a queste continue dissenzioni tra i molinari, e fornari, ed alle frodi che possono commettersi a danno degl'uni, e degli altri è spediente di prendere delle opportune providenze; Ordina;

2 *Art.* 1. I Custodi de' Molini suddetti dovranno da oggi in poi nel modo stesso, che pesano il grano allorchè si conduce al molino, ripesarlo egualmente, quando si estrae ridotto in farina.

3 *Art.* 2. A questo peso dovrà stare egualmente il molinaro, che il fornaro, senza ulteriori riclami.

4 *Art.* 3. Coerentemente sarà tenuto il Custode di segnare il giusto peso, si in grano, che in farina, non solo nella partita che egli scrive ne' libri della custodia, ma anco nella bolletta, che rilascia al portatore, con darne ancor nota gratuita ad ogni richiesta si de' molinari, che dei fornari.

5 *Art.* 4. Nel consegnare il custode alla fine del mese lo spoglio del fruttato dei molini, sarà tenuto di notare distintamente l'aumento, o mancanza della farina nei viaggi del mese fatti per ciascun fornaro.

6 *Art.* 5. Per l'incomodo, e cura che avrà il custode di ripesare la farina, e tenerne, e darne nota, come sopra, dovranno i padroni, e conduttori de' molini pagargli alla fine di ogni mese baj due e mezzo, pari a tredici centesimi di un franco per ogni viaggio di ciascun fornaro.

7 *Art.* 6. Saranno inoltre tenuti i Custodi, ogni quindici giorni di rimettere alla Segretaria Municipale nota esatta della quantità del grano macinato in quel periodo tanto da fornari, che da' *Casarecci* per servire alla mercuriale che dee rimettersi periodicamente al Sig. Prefetto di Roma.

8. *Art.* 7. Il presente ordine si terrà affisso in tutte le custodie de'molini di Roma .

Visto , ed approvato dai noi Prefetto del Dipartimento di Roma - TOURNON

Il Duca Braschi Onesti Maire.

FAFNESE

Vedi - *Contribuzione Fondiaria* dal N°. 37. al 40.

FEDE DI VITA

Vedi - *Maire* N°. 33.

FESTE

SOMMARIO

I.

Dal Palazzo delle Tuilleries li 19. *Febraro* 1806.

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi , Re d'Italia ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dei Culti , abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

TITOLO I.

1 *Art.* 1. La Festa di S. Napoleone , e quella del ristabilimento della Religione in Francia , saranno celebrate in tutta l'estenzione dell'Impero il dì 15. Agosto di ogni anno giorno dell'Assunta , ed epoca della conclusione del concordato .

2 Vi sarà nel detto giorno una Processione fuori della Chiesa in tutte le Comuni , ove resta autorizato l'esercizio esterno del Culto , nelle altre la processione si farà nell' interno della Chiesa .

3 Si farà prima della processione da un Ministro del Culto un discorso analogo alle circostanze , e si canterà subito dopo rientrata la processione un solenne *Te Deum* .

4 Le autorità Militari , Civili , e Giudiziarie assisteranno a questa solennità .

5 Lo stesso giorno 15. Agosto si celebrerà in tutti i Tempj del Culto riformato con un solenne *Te Deum* in ringraziamento per l'Anniversario della nascita dell'Imperatore .

TITOLO II.

6 La festa dell'Anniversario della nostra incoronazione, e quella della battaglia di Austerlitz si celebreranno la prima Domenica del mese di Decembre in tutta l'estenzione dell'Impero.

7 Le autorità militari, civili, e giudiziarie vi assisteranno.

8 Si farà nelle Chiese, nei Tempj, e da un Ministro del Culto un discorso sulle glorie delle armi Francesi, e sull'estenzione del dovere imposto ad ogni cittadino di consagrare la sua vita al Principe, ed alla Patria.

9 Dopo questo discorso si canterà un *Te Deum* in ringraziamento.

10 Il nostro Ministro dei Culti è incaricato dell'esecuzione del presente.

Firmato - NAPOLEONE

III.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

11 Il Maire, o in sua mancanza il Governatore in ogni Comune de' Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno farà celebrare il dì 15. Agosto corrente colla maggior solennità la festa di S. Napoleone.

IV.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

12 Il Decreto Imperiale dei 25. Marzo 1810. che contiene atti di beneficenza, e di clemenza in occasione del Matrimonio di Sua Maestà l'Imperatore, e Re sarà pubblicato nelli Stati Romani.

V. DECRETO IMPERIALE

Dal Palazzo di Compiegne li 25. *Marzo* 1810.

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi ec.

Volendo distinguere l'epoca del nostro matrimonio con atti di clemenza, e di beneficenza.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

13 *Liberazione degl'Individui condannati in via Correzionale, li quali non sono detenuti, se non pel pagamento della multa, e delle spese.*

14 *Art.* 1. Gl'individui detenuti in tempo della pubblicazione del presente Decreto, in virtù di Sentenza di Polizia Correzionale, e che avendo consumato il tempo della detenzione espresso nella loro Sentenza, sono ancora ritenuti, ovvero sarebbero in caso di esserlo, dopo terminato il loro tempo per mancanza di pagamento della multa, o delle spese, saranno dispensati dal pagare le dette spese, o multe, e posti in libertà allo spirare del tempo stabilito della loro pena.

15 Saranno parimenti posti in libertà tutti gl'individui detenuti per delitti riguardanti le foreste; ed in quanto agl'affari pei delitti medesimi sui quali non si è pronunciata Sentenza, cesseranno eziandio le procedure dal giorno della pubblicazione del presente Decreto.

16 Non intendiamo tuttavia di nuocere ai diritti delle parti civili, li quali resteranno conservati.

TITOLO II.

Debitori dello Stato arrestati, o da arrestarsi, potranno essere liberati dell'Arresto Personale.

17 *Art.* 2. I nostri Ministri delle Finanze, e del Tesoro Pubblico ci faranno un rapporto di ognuno degl'individui detenuti, o nel caso di essere arrestati per debiti a richiesta dell'Agente del Tesoro Pubblico, o dei preposti alla riscossione delle Contribuzioni Pubbliche, acciò noi giudichiamo quali siano coloro, li quali possono ottenere in grazia delle circostanze, la loro liberazione, o lo sgravio del diritto di coazione personale, e le condizioni colle quali può loro accordarsi.

TITOLO III.

Dei Debiti per pagamento delle mesate di Nutrice.

18 *Art.* 3. Si assolveranno tutti i debiti per mesate delle nutrici che si sono contratti coll'uffizio delle levatrici, dai Padri, e Madri della Città di Parigi, e del Dipartimento della Senna dal *dì* 9. *Ottobre* 1799. comprensivamente al primo trimestre del presente *Anno* 1810.

19 *Art.* 4. Le somme che l'ufficio delle nutrici sarebbe stato in caso di riscuotere in seguito della procedura, che poteva esercitare contro i debitori, saranno depositate dal Tesoriere Generale della nostra Corona nella Cassa del Comitato degl'Ospizi, a sgravio dei debitori suddetti.

TITOLO IV. *Del Matrimonio di sei mila Militari.*

20 *Art.* 5. Sei mila militari esenti dal servigio, che hanno fatto almeno una campagna si mariteranno li 22. del prossimo Aprile con giovani delle loro Comuni, alle quali sarà accordata una dote di mille duecento franchi per Parigi, e 600. franchi nel resto dell'Impero, cioè

Sessanta nella città di Parigi.

Dieci in ognuna delle Città, il di cui Stato è annesso al presente Decreto (1).

Cinque in ognuna delle città il di cui Stato, è annesso al presente Decreto.

Due in ognuna delle città il di cui Stato è annesso al presente Decreto.

Uno in ciascuna Giustizia di Pace dell'Impero.

21 *Art.* 6. Li militari, e le giovani da maritarsi, saranno scielte nel modo che siegue, cioè:

22 Per la città di Parigi con deliberazione del Consiglio Generale esercente le funzioni di Consiglio Municipale approvata dal Prefetto.

23 Per le città Capo-luoghi de'Dipartimenti, con deliberazione del Consiglio Municipale approvata dal Prefetto.

24 Per le città che non sono Capi-luoghi di Dipartimento, con deliberazione del Consiglio Municipale, approvata dal Sotto-Prefetto.

25 Per le Giudicature di Pace da una commissione composta di due *Maires*, e due Curati indicati dal Sotto-Prefetto, e dal Giudice di Pace, il quale presiederà la commissione, e la riunirà nel suo domicilio.

26 *Art.* 7. Le Comuni che non fossero comprese negl'articoli precedenti, po-

(1) Sono state soppresse le Tavole, come inutili nella raccolte delle Leggi per li Stati Romani.

tranno sulla deliberazione del Consiglio Municipale, approvata dal Vice-Prefetto maritare un militare, ed una giovane della Comune, e uniformarsi per quel che riguarda la scelta, e la quantità della dote alle sopraccennate disposizioni.

TITOLO V. *Amnistia*.

27 *Art.* 8. Viene accordato un perdono generale a tutti i sott'uffiziali, e soldati delle nostre truppe di terra, e di mare che trovansi in istato di diserzione, sia che eglino siano stati condannati, o nò all'epoca della data del psesente Decreto.

28 *Art.* 9. L'amnistia sarà intiera, ed assoluta, per i disertori che avranno disertato innanzi al dì 1°. Gennaro 1806.

29 *Art.* 10. Gl'individui la di cui diserzione è posteriore al 1°. Gennaro 1806. saranno tenuti a rientrare nei corpi dell'armata.

30 *Art.* 11. Quei disertori che sono stati condannati, e che fossero attualmente detenuti nei rrclusorj di lavoro, o nelle prigioni civili, e militari, saranno condotti per mezzo della Giandarmeria ai corpi, che saranno destinati dal nostro Ministro della Guerra.

31 *Art.* 12. Tutti i disertori condannati, o non condannati, ma non detenuti, dovranno per godere il beneficio dell'amnistia presentarsi al più tardi nello spazio di due mesi dalla data della sua pubblicazione, o all'Ispettore, o sott' Ispettore delle riviste, o al Commissario di Guerra, o al Prefetto, o Sotto-Prefetto del Circondario per fare la sua dichiarazione di pentimento, e la domanda di volere nuovamente servire.

32 Sarà tosto al medesimo rilasciato senza ulteriore ritardo un foglio di tappa per restituirsi, ed essere riunito nel corpo del reggimento il più vicino al luogo, ove egli avrà fatta la sua dichiarazione.

33 *Art.* 13. L'amnistia sarà intera, ed assoluta per li disertori di truppe della marina, e genti di mare la di cui diserzione sarà anteriore al primo Gennaro 1806. Coloro la di cui diserzione sarà posteriore al primo Gennaro 1806, saranno tenuti di riprendere il loro servigio; eglino dovranno, trovandosi sul Territorio Europeo dell'Impero, presentarsi nello spazio di due mesi, o ai Commissarj dell'Iscrizzione marittima, o agl'altri Uffiziali Civili, e Militari indicati nel superiore *Art.* 5.; essi faranno la dichiarazione prescritta nel medesimo Articolo, saranno diretti al corpo, o porto più vicino, secondo il bisogno del servigio, ovvero riceveranno un congedo provisorio, e limitato.

34 Per i disertori di terra, e di mare che sono fuori del territorio Europeo dell'impero, si seguiranno le disposizioni dell'articolo 4 del nostro decreto dei 12 Agosto 1807 (2).

35 *Art.* 14. Ogni disertore arrivando al corpo che gli sarà stato assegnato, riceverà il suo atto di remissione, passando sotto le aquile; egli presterà imme-

(2) L'articolo qui citato così si esprime. „ Il termine accordato ai sott'Uffiziali, e soldati delle nostre Truppe di marina, agl'operaj militari, e gente di mare che sono fuori del Territorio Europeo dell'Impero per restituirsi in uno de'nostri porti è stabilito a sei mesi per coloro che sono in America, o in altri paesi fuori dell'Europa, appartenenti al Mediterraneo. ed all'Oceano fino al Capo di Buona Speranza, e per coloro che sono al di là del Capo di Buona Speranza, e in Asia, è fissato a diciotto mesi „.

diatamente dopo quest'atto il giuramento prescritto dal senatus consulto dei 18 Maggio 1804.

36 *Art.* 15. Viene accordata remissione intera, ed assoluta a tutti i refrattarj delle classi anteriori all'anno 1806, e non si farà alcuna requisizione per il ricupero di ciò che potrebbe ancora essere dovuto sulle multe delle quali li parenti sono civilmente responsabili.

37 *Art.* 16. I refrattarj delle classi del 1806, 1807, 1808, 1809, e 1810 godono ancora di questo perdono, a condizione di servire.

38 *Art.* 17. I refrattarj ai quali è stato accordato il perdono delle cinque classi accennate, saranno tenuti di presentarsi nello spazio di tre mesi a datare dalla pubblicazione del presente decreto, innanzi al prefetto, o sotto prefetto del dipartimento, ove essi si troveranno.

39 *Art.* 18. I refrattarj perdonati indicati del superiore articolo, avranno la facoltà di sciegliere il corpo d'armata in cui desidereranno servire, e purchè riunischino le qualità fisiche necessarie riceveranno immediatamente i fogli di tappa per rendervisi.

40 *Art.* 19. I prefetti, e sottoprefetti potranno destinare per servire nelle truppe qui appresso indicate il numero de'coscritti ammessi al perdono che sarà necessario per completar delle truppe; cioè

Per	Bassi Pirenei Les Landes La Gironda Lot, e Garonna Tarn, e Garonna Gers Pirenei (alti) Garonna (alta) L'Avriège Pirenei Orientali L'Aude	Nei battaglioni de'cacciatori delle montagne.
Pei dipartimenti marittimi		Nelle compagnie di cannonieri che guardano le coste.
Per li dipartimenti della prima divisione militare		Nella guardia municipale di Parigi.
Per li dipartimenti di Deux Nèthes, della Lys, e dell'Escaut		Nella coorte dell'Escaut.
Per tutti li dipartimenti dell'impero		Nelle compagnie di riserva.

41 *Art.* 20. Non si farà più alcuna inquisizione per il ricupero di ciò che potrebbe essere dovuto sulle multe, e spese delle quali li parenti sono civilmente responsabili per li refrattarj anteriori al 1806 delle quali si è parlato nell'articolo 15, e cesseranno all'istante.

42 Le perquisizioni esercitate contro li parenti dei refrattarj, delle quali si parla nell'articolo 16 saranno solamente sospese durante il tempo accordato

ai refrattarj per presentarsi; esse saranno poste in vigore spirato appena il tempo, se i coscritti refrattarj non si sono presentati, e se i parenti non ne giustificano.

43 *Art.* 21. Le disposizioni del presente decreto non saranno in alcun caso applicabili ad un delitto posteriore ai 30 Marzo.

44 *Art.* 22. I disertori ammessi a riprendere il servizio, dopo di essersi volontamente presentati, che non raggiungeranno le loro bandiere, saranno puniti, come colpevoli di diserzione per recidiva.

46 Li refrattarj che dopo di essersi volontariamente presentati non si renderanno al loro destino, saranno condannati come disertori.

46 *Art.* 23. I nostri ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Segnato - NAPOLEONE

FEODALITA'

SOMMARIO

I.

Decreto degli 11. *Agosto* 1809.

1 *Art.* 1. L'Assemblea Nazionale distrugge interamente il Regime Feodale, e decreta che nei diritti, e doveri, tanto feodali, che censuali, quelli che sono inerenti alla mano morta sì reale, che personale, ed alla servitù personale, e quelli che lo rappresentano, sono aboliti senza indennità; Tutti gl'altri sono dichiarati redimibili, ed il prezzo, ed il modo della ricompensa saranno fissati dall'Assemblea Nazionale. Gl'altri diritti che non sono soppressi da questo decreto, continueranno ad essere esatti fino al rimborso.

2 *Art.* 2. Il diritto esclusivo delle Colombaje è abolito; le piccioni saranno rinchiusi alle epoche fissate dalle Comunità, e fino a quest'epoca saranno risguardate come cacciagioni, e ciascuno avrà il diritto di ucciderli nel proprio terreno.

3 *Art.* 3. E' parimente abolito il dritto esclusivo della caccia, ed ogni proprietario ha il diritto di distruggere, e far distruggere soltanto sulle sue possidenze ogni sorta di uccellame, salvo a conformarsi alle Leggi di polizia che potranno essere fatte relativamente alla sicurezza pubblica. Tutte le riserve di caccia, e fino le reali, sotto qualunque siasi denominazione, sono parimente

abolite, e si proveder à con mezzi compatibili col rispetto dovuto alle proprietà, ed alla libertà alla conservazione dei piaceri personali del Re.

4 Il Presidente sarà incaricato di chiedere al Re il richiamo di tutti li condannati in galera, e banditi per semplice fatto di caccia, e la liberazione di quelli che sono attualmente in carcere, e l'abolizione dei processi che esistono su tale riflesso.

5 *Art.* 4. Tutte le giustizie signoriali sono soppresse senza indennità, ciò non ostante gl'antichi Officiali di queste giustizie continueranno le loro funzioni finchè l'Assemblea Nazionale abbia proveduto allo stabilimento di un nuov'ordine Giudiziario.

6 *Art.* 5. Le Decime di ogni natura, e le retribuzioni che si pagano in luogo di quelle, sotto qualunque denominazione siano conosciute, e riscosse, anco per convenzione possedute dai corpi Secolari, e Regolari, dai Beneficiati, e fabbriche di Chiese, ed ogni specie di persone di mano morta, anco dell'Ordine di Malta, ed altri Ordini Religiosi, e Militari, e fino quelli che fossero stati ceduti a dei laici, in rimpiazzo, o per ozzione di penzioni congrue, sono abolite, salvo a provedere ai mezzi di sovvenire in altro modo alla spesa del Culto Divino, al mantenimento dei Ministri degli Altari, al sollievo dei poveri, alle riparazioni, e ricostruzioni delle Chiese, e Presbiterj, ed a tutti li stabilimenti, seminarj, scuole, collegj, ospedali, communità, ed altri, al mantenimento dei quali attualmente sono destinate.

7 Ciò non ostonte finchè vi sia proveduto, e che gl'antichi possessori siano entrati nel godimento del loro rimpiazzo, l'Assemblea Nazionale ordina che le dette Decime continueranno ad essere riscosse, secondo le Leggi, e nel solito modo.

8 In quanto alle altre decime, di qual natura esse siansi, sono redimibili nel modo che sarà regolato dall'Assemblea, e finchè non sia pubblicata su questa altra Legge, l'Assemblea Nazionale ordina che se ne continui la riscossione.

9 *Art.* 6. Tutte le rendite fondiarie perpetue, siasi in natura, siasi in danaro, di qualunque specie esse siansi, qualunque ne sia l'origine, a qualunque persona siano dovute, o a genti di mano morta, o ad appanagisti, o all'Ordine di Malta. saranno redimibili; parimenti lo saranno le *Decime* (1) di qualunque specie, e sotto qualunque denominazione esse siano al prezzo che sarà fissato dall'Assemblea. Viene vietato per l'avvenire alcuna corrisposta non redimibile.

10 *Art.* 8. Li diritti casuali dei Curati di campagna sono soppressi, e cesseranno di essere pagati subitochè vi sarà stato proveduto coll' aumento delle pensioni congrue, e la pensione dei Vicarj, e sarà fatta una Legge per fissare la sorte dei Curati di Città.

11 *Art.* 9. Li privilegj pecuniarj, personali, o reali in materia di sussidj sono per sempre aboliti. La percezzione si farà su tutti i Cittadini, e su tutti li beni nello stesso modo, e forma, e si stabilirà il mezzo di effettuare il pagamento proporzionale di tutte le contribuzioni, anco per gl'ultimi sei mesi dell'anno della corrente Imposizione.

(1) Detto in Francese *Champart*, ed in Latino *Jus Agrarii legendi* — che era un diritto che avea il Signore di un feudo, di togliere sui campi dipendenti dalla sua signoria, il decimo, dodicesimo, o quindicesimo manipolo di grano più, o meno.

12 *Art.* 10. Essendo più vantaggiose alle provincie una costituzione nazionale, e la pubblica libertà che li privilegj dei quali godevano alcuna di esse, il sagrificio de'quali è necessario all'unione intima di tutte le parti dell'impero si dichiara che tutti li privilegj particolari delle provincie principali, paesi, cantoni, città, e comunità di abitanti, siansi pecuniarii, siansi di qualunque altra natura sono aboliti senza ritorno, e rimarranno confusi col dritto comune di tutti li Francesi (2).

II.

Decreto dei 26 Luglio 1790.

12 Sui rapporti dei comitati di feodalità, d'agricoltura, e dei dominj riuniti.

L'assemblea nazionale decreta ciò che siegue

13 *Art.* 1. Essendo stati aboliti il regime feodale, e la giustizia baronale, niuno potrà per l'avvenire, per l'uno, o l'altro di questi due titoli pretendere verun dritto di proprietà sulle pubbliche strade, e piazze di città, borghi, e castelli.

14 *Art.* 2. In conseguenza è abolito il dritto di piantare degl'alberi, o appropriarseli sulle pubbliche strade, vie, o piazze dei villaggi, borghi, o città, ove era attribuito ai baroni dagl'usi, o statuti.

15 *Art.* 3. Gl'alberi attualmente esistenti nei luoghi enunciati nell'articolo precedente sulle pubbliche strade, vie, e piazze dei villaggi, borghi, o città continueranno ad essere alla disposizione dei passati baroni che fino ad ora sono stati riputati li proprietarj, senza pregiudizio dei diritti dei particolari che avranno fatte piantagioni in faccia alle loro possidenze, se non fossero stati legalmente spossessati dai passati baroni.

16 *Art.* 4. Potranno ciò non ostante gl'alberi che attualmente esistono sulle vie, e pubbliche strade essere ricomprati dai proprietarj limitrofi, ciascuno in faccia alla sua possidenza sul piede dell'attuale loro valore, dopo la stima che ne sarà fatta da periti nominati dalle parti, altrimenti dal giudice *ex officio*, senza che in verun caso questa stima possa essere inferiore al costo della piantagione degl'alberi.

17 *Art.* 5. Potranno similmente essere ricomprati dalle comunità d'abitanti, e nel modo di sopra prescritto gl'alberi che esistono sulle pubbliche piazze delle città, borghi, e villaggi.

18 *Art.* 6. Li passati baroni potranno in ogni tempo abbattere, e vendere quegl' alberi de'quali non gli sia stata fatta offerta di compra, dopo di averne avvertiti due mesi prima con pubbliche notificazioni li proprietarj limitrofi, e le comunità di abitanti, li quali respettivamente potranno nella stessa dilazione ciascuno comprarli in faccia alla lor possidenza, o nella pubblica piazza.

19 *Art.* 7. Non sono compresi nel superiore articolo 3, e susseguenti gl'alberi che potessero essere stati piantati dai passati baroni sui fondi stessi dei possidenti limitrofi, che apparteranno a questi ultimi, rimborsando soltanto le spese della piantagione.

20 *Art.* 8. Non sono parimenti comprese negl'articoli 4, e 5 le piantagioni fatte

(2) Questo decreto fu sanzionato li 3 Novembre 1789.

siasi nei viali, strade private, ed altri terreni appartenenti ai passati baroni, siasi nelle parti delle pubbliche strade, che potessero avere comprate dai limitrofi per ingrandire le dette strade, e farvi delle piantagioni, le quali piantagioni potranno essere conservate, e rinnuovate dai proprietarj dei detti viali strade private, terreni, o parte di terreni pubblici, conformandosi alle regole stabilite sugl'intervalli che devono separare gl'alberi piantati, dalle possidenze vicine.

21 *Art.* 9. Sarà stabilito da una legge particolare sugl'alberi piantati longo le strade dette *reali*.

22 *Art.* 10. E per provedere al rimpiazzo di quelli che fossero stati, o potessero essere abbattuti le amministrazioni del dipartimento saranno obbligate di proporre al corpo legislativo le misure che giudicheranno le più convenevoli, secondo le località, e dopo il sentimento dei distretti per impedire, tanto per parte dei limitrofi, ed altri particolari che delle comunità degl'abitanti qualunque degradazione d'alberi la conservazione de'quali interessa il pubblico; ciò non ostante l'assemblea nazionale dichiara nulli, ed attentatorj alla potenza legislativa gl'arresti generali del parlamento di *Dovai* dei 12 Maggio, e 31 Luglio 1789 in ciò che rendono le comunità d'abitanti della giurisdizione di questo tribunale responsabili di pieno dritto di tutti li danni che soffrirebbero li proprietarj delle piantaggioni. Vieta di dare su ciò alcun seguito tanto alli processi fatti, che alla sentenza resa in conseguenza di tali arresti (3).

III.

Avviso del consiglio di stato dei 30 Piovoso anno XI (19 Febrajo 1803)

Estratto del registro della deliberazione della seduta dei 30 Piovoso.

23 Il consiglio di stato in seguito del rinvio del governo, e sul rapporto della sezione di legislazione.

24 Visti gl'articoli 1, e 2 della legge dei 17 Luglio 1793 che porta la soppressione dei già canoni signoriali, diritti feodali fissi, e casuali e che non eccettuano da tale disposizione se non che *le rendite, e prestazioni puramente fondiarie, e non feodali*.

25 L'articolo 6 della stessa legge, che ordina l'abbrugiamento dei titoli costitutivi, o di ricognizione dei diritti soppressi dagl'articoli 1, e 2.

26 Il decreto dei 2 Ottobre 1793 col quale la convenzione *sulla proposizione di separare ciò che era puramente fondiario negl'atti che portano concessione primitiva dei fondi a titolo d'infeodazione, o accensimento* (3) *e di prorogare in conseguenza a sei mesi la dilazione fissata per l'abbrugiamento dei titoli feodali misti, passa all'ordine del giorno motivato sulla legge dei 17 Luglio, relativa ai diritti feodali*.

27 Il decreto dei 7 Ventoso anno II (25 Febraro 1794) col quale la convenzione sulla questione proposta, se la regia nazionale del registro, e dei dominj poteva ricevere il riscatto offerto di una rendita qualificata fondiaria, e signoriale per mezzo del titolo primitivo di affitto ereditario, contenente nello stesso tempo un censo che porta Laudemio, dichiara non esservi luogo a deliberare, *attesochè ha dichiarato con la legge dei 17 del*

(3) Era il contratto per cui si prendeva uno stabile a Censo.

precedente mese di Luglio di sopprimere senza indennità le rendite fondiarie che erano state create, anco per concessione de' fondi, con miscuglio di censi, o altri segni di signoria, o feodalità.

28 Considerando che se gl'articoli 1, e 2 della legge dei 17 Luglio 1793 potessero lasciare qualche dubbio sull'oggetto, e l'intenzione dei legislatori, questi dubbj sono stati pienamente tolti dal decreto d'ordine dei 2 Ottobre 1793; che il rifiuto di prorogare la dilazione fissata per l'abbrugiamento dei titoli costitutivi, e di ricognizione della signoria, e di autorizare la separazione di ciò che poteva essere puramente fondiario, annuncia chiaramente che la convenzione risguardava tutti li dritti qualunque stabiliti da tali titoli come soppressi, in seguito del *loro miscuglio con censi*, *ed altri segni di feodalità*.

29 Che il decreto dei 7 Ventoso anno II che dichiara non esservi luogo a deliberare sull'autorizzazione richiesta dalla regia nazionale per ricevere un rimborso di rendita fondiaria stipolata da un atto con miscuglio di censo avrebbe interamente dissipata ogni incertezza se avesse potuto ancora esservi.

30 Che tale è stata in seguito l'opinione costante del corpo legislativo quale si è manifestata nell'anno V, e nell'anno VIII nelle discussioni sul progetto presentato, ad effetto di stabilire una distinzione fra le rendite, e prestazioni create da atti costitutivi, o di ricognizione di signoria, per sottrarre alla soppressione quelle che si risguardavano come puramente fondiarie.

31 Atteso che non è possibile di non riconoscere intenzioni si evidenti, e che non puo esservi luogo ad interpretare disposizioni, che non sono nullamente oscure.

32 E' di sentimento che ogni prestazione, di qualunque natura possa essere, stabilita ne' titoli costitutivi di *redevance signoriali* (4), e dritti feodali soppressi dal decreto dei 17 Luglio 1793, sono stati parimenti soppressi, e che non potrebbero ammettersi le domande in pagamento di tale prestazione, senza apportare cangiamento alla costituzione.

IV.

La consulta straordinaria ec. - Ordina

33 *Art.* 1. La feodalità, i dritti feodali, le prerogative, privilegj, titoli, e giurisdizioni che da ciò derivano sotto qualunque denominazione esse esistano, sono soppresse nelli stati Romani.

34 *Art.* 2. La nobiltà ereditaria, gli stemmi, le qualificazioni e tutte le distinzioni feodali, e di nobiltà sono similmente soppresse nei detti stati, salvo alle famiglie che ne godono, il dirigersi avanti sua Maestà, ed ottenere, se vi è luogo i titoli, prerogative, e maggioraschi istituiti dalli statuti dell'Impero.

35 *Art.* 3. Li feudatarj continueranno per altro a far rendere la giustizia, e ad essere incaricati della polizia giudiziaria fino all'istallazione de' nuovi tribunali.

36 *Art.* 4. Principiando dalla detta epoca, resteranno scevri di tutte le obbligazioni, e doveri che risultavano dalla dipendenza de' loro feudi, e che non avevano alcun'altra causa.

(4) Sotto questo vocabolo – *Redevance* – s'intendevano le rendite fondiarie, le prime dopo il Censo, o altre le quali erano dovute annualmente dai Possessori dei redaggi, tanto in danaro, quanto in grano, biade, uccellame, e simili.

37 *Art.* 5. I giudici, i notari, e tutti gl'altri uffiziali pubblici non potranno dare, riconoscere, o lasciar comprendere negl'atti, che si stipoleranno avanti di loro alcuna qualificazione, o titolo, derivante dalla feodalità sotto pena di destituzione.

38 *Art.* 6. Il presente decreto sarà stampato, pubblicato, ed affisso in tutte le comuni degli stati Romani.

39 *Art.* 7. Si provederà con delle disposizioni particolari, riguardo alla città libera, ed imperiale di Roma, sopra li supraespresi oggetti.

40 Abolizione de'diritti di pascolo che derivassero dalla giurisdizione feudale - Vedi - *Pascipascolo* N°. 3.

VI.

La Consulta Straordinaria ec.

42 Veduto il suo Ordine delli 24. Luglio 1809, che dispone:

„ *Art.* 1. La feodalità, le risposte foedali, le prerogative, i privilegj, li titoli, e le giurisdizioni che da ciò derivano, sotto qualunque denominazione esse esistano, sono soppresse „.

43 „ *Art.* 2. La nobiltà ereditaria, gli stemmi, le qualificazioni, e tutte le distinzioni foedali, e di nobiltà sono parimente soppresse „.

„ *Art.* 3. Si provvederà con disposizioni particolari rispetto alla città libera, ed Imperiale di Roma sugl'oggetti suddetti „.

44 Veduto parimente il suo Ordine delli 10. Giugno 1810. (5) il quale cominciando dal dì 1°. Gennaro 1811. abolisce le Decime di qualunque specie, unitamente ai diritti, e risposte, che tengono luogo di esse.

45 Considerando, che per mezzo del Senato Consulto delli 17. Febbrajo 1810 (6) la Città di Roma è stata semplicemente riunita all'Impero, e designata come Capo-luogo del Dipartimento di Roma.

46 Considerando, che sono nati de'dubbj sul punto di sapere se coll'abolizione delle retribuzioni foedali la Consulta avesse pure voluto sopprimere li Canoni, o le rendite fondiarie in ragione della feodalità, o mescolanza di foedalità, *Ordina*:

47 *Art.* 1. La feodalità, le risposte foedali, le prerogative, i privilegj, e le giurisdizioni che da ciò derivano sono parimente abolite nella Città di Roma, e nel suo Territorio, salvi i Titoli, e le qualificazioni di nobiltà, sulle quali è riservato a S. M. di statuire.

48 *Art.* 2. Sotto il nome di risposte foedali delle quali si parla nell'Ordine della Consulta dei 24. Luglio 1809, e nel precedente Articolo, sono compresi li diritti veramente, ed essenzialmente foedali, diversi delle rendite fondiarie di qualsivoglia natura, le quali restano conservate, come per lo passato.

49 *Art.* 3. Verrà poi ulteriormente statuito sul loro riscatto.

50 *Art.* Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino.

Vedi - *Titoli Foedali*.

FERRO.

Gode in Roma del vantaggio di magazzino di deposito - Vedi - *Octroi* dal N°. 1026, al 1031.

(5) Vedi *Decima* dal N. 1 al 4.

(6) Vedi *Roma* dal N. 14 al 24.

Vedi - *Ferriere*.

F E R I T E

Vedi - *Omicidio* dal N°. 16, al 24, 38, dal N°. 51, al 53 - e la Nota 32. dello stesso Titolo dell'Articolo 18, al 27.

Vedi - *Pene Correzionali* N°. 3, 25, 26.

Punizione delle Ferite fatte con Cavalli - Vedi - *Polizia Municipale* N°. 33.

F E R I T I.

Vedi - *Stabilimento di Beneficenza* N°. 30.

F E R R I - P E N A.

S O M M A R I O

Decreto della Convenzione Nazionale dei 6. *Ottobre* 1792. *con cui alla pena dei Ferri viene provisoriament surrogata quella della Galera*.

1 Si legge una Lettera del Ministro della Marina, dietro la quale, sulla mozione d'un Membro la Convenzione Nazionale decreta, che alla pena de' ferri sarà provvisoriamente sostituita quella della Galera; che i condannati saranno a tale effetto trasferiti, secondo il solito nei Porti, e che il tempo della loro pena comincierà a contare dal giorno che saranno stati esposti agli sguardi del Pubblico, in esecuzione della loro Sentenza.

2 In nome della Nazione il Consiglio Esecutivo provisorio comanda, ed ordina a tutti li Corpi Amministrativi, e Tribunali, che essi facciano porre nei loro Registri, leggere, pubblicare, ed affiggere le presenti nei loro Dipartimenti, e giurisdizioni respettive, ed eseguire come Legge.

In fede di che abbiamo firmata le presenti.

3 In che consista la pena dei Ferri - Vedi - *Pena* - Nota 2. dall' *Art.* 6, al 13.

4 Donne condannate ai ferri vengono rinchiuse nella Casa di Forza - Vedi *Pena* dall'*Art.* 9, al 13.

F E R R I E R E.

S O M M A R I O

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Non può essere stabilita alcuna officina per la fonderia delle miniere di ferro, che in virtù di una permissione accordata dal Governo nella forma stabilita dalle Leggi.

2 *Art.* 2. Le dette permissioni, allorchè saranno state accordate, si rendono pubbliche per mezzo di Affissi a diligenza, e cura del Prefetto del Dipartimento.

3 *Art.* 3. Ogni Petizionario di queste permissioni, per stabilire una, o più fornaci, o officine è tenuto d'indicare il luogo, ove pretende formare il suo stabilimento, i mezzi che ha di procurarsi le miniere, e la specie di combustibili di cui pretende servi si per fare agire le sue fornaci.

4 *Art.* 4. Se concorrono più petizionarj si accorderà la permissione ai proprietarj che hanno nella loro possessione le miniere, e li combustibili, in mancanza di questi proprietarj, ed in eguaglianza di mezzi, la permissione verrà accordata al primo che si presenta in data di tempo a fare le sue richieste.

5 *Art.* 5. Li Paragrafi 8, 9, 10, e 11. dell'Istruzione del Ministro dell'Interno relative alle officine saranno pubblicati per mezzo del Bollettino.

6 *Art.* 6. Li Prefetti dei due Dipartimenti formeranno lo stato delle officine esistenti nei loro Dipartimenti rispettivi, si faranno presentare i Titoli in virtù de'quali esse esistono, e ne diriggeranno il risultato alla Consulta.

7 *Art.* 7. Il presente Ordine sarà inviato ai Prefetti dei due Dipartimenti incaricati della di lui esecuzione.

§. 8. *Delle permissioni per lo stabilimento delle officine per lavorare il ferro.*

8 Queste domande sono sottoposte alle medesime formalità di quelle di concessione delle miniere (1).

9 E' evidente che per errore è seguito che l'Articolo 3. del Titolo II. della Legge del 1791. rimanda agl'Articoli 12. e 13. del Titolo I. di questa medesima Legge; gl'Articoli 11. e 12. sono quelli che bisogna eseguire; l'articolo 13. non può essere applicabile alle officine da lavorare ferro, come si vedrà in appresso.

10 Uno degl'oggetti i più importanti dell'attività di queste officine essendo il gran consumo de'combustibili che cagionano, è sempre necessario sopra le domande di questa natura di prendere il parere dell'Amministrazione dei Boschi del luogo, affine di assicurarsi se le nuove officine che si vorrebbero creare non arrecassero danno ad altri stabilimenti antecedenti, ed al consumo ordinario degl'abitanti. Questo parere deve essere unito a quello che il Prefetto indirizza al ministro dell'Interno; parere nel quale esamina, e discute le opposizioni se ve ne sono state, duranti li due mesi degl'Affissi, e delle pubblicazioni, e presenta i vantaggi, o gl'inconvenienti della domanda fatta.

11 La permissione ottenuta di stabilire un officina per il lavorio dei minerali del ferro, dà il dritto di farne la ricerca, e l'estrazione, secondo il bisogno; tuttavia le concessioni legittime di questa specie che hanno avuto luogo

(1) Legge del 1791. Tit II. Art. 1, 2, 3, 4, 5. Tit. I. Art. 8, 9, 11, 12. della Legge dei 13. Piovoso Anno IX. (2. *Febrajo* 1801.).

antecedentemente alla pubblicazione della Legge del 1791. devono continuare ad avere il loro effetto, sia per il termine espresso nell'atto di concessione, sia per cinquant'anni solamente a contare dalla pubblicazione della Legge del 1791, se esse eccedevano questo termine (2).

12 I Padroni delle fucine, o delle officine devono, per quanto è possibile intendersela con li proprietarj dei terreni, ed accomodarsi bonariamente con loro per la estrazzione delle miniere; sopratutto ne'paesi ne'quali questa sostanza si ritrova confusa con la terra vegetadile, e talmente sparsa alla superficie, che bisogni evidentemente recar danno alla coltura ordinaria dei campi per ottenerla (3).

13 Nel caso per altro in cui i proprietarj ricusassero di consentire a delle condizioni giuste, siccome l'attività delle fucine è un oggetto di generale interesse, i padroni delle fucine devono essere autorizzati a farne l'estrazzione, indennizzando pienamente il proprietario a giudizio dei periti (4).

14 Lo stesso s'intende per i trogoli, e per i lavatoj, e per le strade necessarie allo sbarazzo delle miniere; essi devono essere stabiliti in modo da non causare alcun pregiudizio alle proprietà vicine, nè agl'abitanti delle comuni; Ed allorquando è stato arrecato un danno, i padroni delle fucine sono obbligati ad indennizzare li proprietarj delli terreni, come ancora a disporre la lavatura delle miniere, in modo che gl'abitanti delle comuni non abbiano luogo di dolersi relativamente alle qualità dell'acqua di cui usano quelli, o i loro bestiami, come ancora dei depositi limacciosi che provenissero nelle loro terre, o praterie (5).

§. 9.

I fuochi delle fucine, come martinetti, forni, fornelli a riverbero, e qualunque officina che consuma dei combustibili in grande, sono sottoposti all'approvazione del Governo.

15 Alcuni particolari che hanno costrutti dei martinetti, o altri fuochi di fucine, senza l'approvazione del governo, si prevalgono qualche volta del Titolo II. della legge del 1791, che sembra non esigga autorizazione, che per le fonderie, o officine nelle quali si lavorano le miniere di ferro.

16 Importa il premunirsi contro questi mezzi d'eludere le leggi. Primo non è certo che la legge del 1791 non disponga che sopra lo stabilimento delle fonderie. L'espressioni dell'art. IV del Tit. II sono applicabili a tutte le altre specie d'officine di fucine, e fonderie, ma d'altronde le antiche leggi sopra li boschi non abrogate, restano in rigore a questo riguardo (6).

§. 10. *Delle officine nelle quali si lavorano le sostanze saline.*

17 Non intendiamo qui di parlare solamente delle officine nelle quali si ot-

(2) Leggo del 1791. Tit. II. Art. 6, Tit. I. Art. 4 Sebbene le disposizioni del Titolo I della Legge del 1791, sembrino opporsi che siano accordate delle concessioni in generale per le miniere di ferro, non si può fare a meno di qui indicare un osservazione tratta dalla natura delle cose, ed è che vi sono fralle miniere di ferro, alcune in grandi ammassi nella profondità, ed altre a filoni, e sembra che sarebbe interesse generale, che fosse concessa l'escavazione, affine di assicurarne l'estrazzione più regolare.

(3) Legge del 1791 Tit. II Art. 6, 7, 8, 9.

(4) Idem Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 20.

(5) *Legge del 1791 Art. 17, e 18.*

(6) Legge del 1791 Tit. II Art. 4; Leggi sui boschi del 1629 ec.

tiene il sal comune (7), ma di quelle ancora ove si cavano le altre specie di sali, e gl'acidi ottenuti direttamente dalle materie minerali estratte dal seno della terra, e che richiedono un gran consumo di combustibili (8).

18 Le domande relative a tutti questi stabilimenti sono sottoposte alle medesime formalità che le domande di concessione delle miniere.

19 Esse sono suscettibili della determinazione di un recinto esclusivo per l'escavazione delle acque salate, o per l'estrazione delle sostanze da manipolare (9).

20 E'necessario il parere dell'amministrazione dei boschi, e siccome l'economia dei combustibili in queste operazioni è un riflesso maggiore d'economia politica, non bisogna impiegare questi che fino al grado di saturazione delle acque che non possono essere più concentrate per altri mezzi, e bisogna obbligare li petizionarj ad impiegare dei combustibili minerali, quando le circostanze locali offrono la possibiltà di ottenerli.

21 Questi stabilimenti possono essere, o non essere limitati riguardo al tempo della loro attività, secondo le risorse che presentano le località.

§. 11. *La soppressione delle Fonderie, e Officine, e le loro conversioni in altre officine deve essere autorizzata dal Governo.*

22 La soppressione di una fonderia, o di qualunque altra officina che richieda l'uso del fuoco, il loro rimovimento, o cambiamento in altre officine, l'accrescimento, o la diminuzione del numero de'loro fuochi, interessano l'ordine pubblico sotto varj aspetti importanti, e non devono effettuarsi, senza l'approvazione del Governo.

23 Converrebbe dunque, allorquando deve aver luogo la cessione di attività, che i Prefetti ne fossero prevenuti sei mesi avanti, allorquando si tratta di cangiare lo stato dell'officina, o il suo genere di lavoro in modo di accrescere il consumo dei combustibili, o lo stato dei corsi d'acqua, converrebbe ancora adempiere le medesime formalità che si richiedono per le dimande di stabilimento di questa specie, affine di ottenere gl'indizj che possono interessare i particolari, o il pubblico, per sottoporre il tutto all'esame del governo, affinchè egli possa accordare, o ricusare li cangiamenti progettati, secondo l'esiggenza dei casi.

Vedi, *Mine* dal N°. 32, al 52.

FEUDI IMPERIALI

SOMMARIO

(7) detto *Muriato di Soda*.

(8) Legge del 1791 Titolo I. decisione del consiglio dei cinquecento dei 20 Frimale anno VII (10 *Decembre* 1798).

(9) Legge dei 13 Piovoso anno IX.

I.

1 La consulta straordinaria considerando che la riunione delli stati Romani all'impero, porta seco necessariamente quella de'feudi imperiali situati dentro questi medesimi stati, Ordina.

2 *Art.* 1. Li feudi di S. Maria, e di Farnese situati entro li stati Romani, fanno parte di questi stessi stati.

3 *Art.* 2. In conseguenza li detti feudi saranno amministrati, e governati come il resto di detti stati, e sottomessi ai medesimi pesi, e alla medesima legislazione.

4 *Art.* 3. I sotto Prefetti de'circondarj, ove sono situati i detti feudi vi faranno eseguire gl'ordini della consulta come nel resto de'loro circondarj.

5 *Art.* 4. Si prenderanno senza indugio delle misure necessarie per far procedere alle stime catastrali del feudo di S. Maria.

6 Per ciò che riguarda il feudo di Farnese si tengono ferme le stime già fatte, e vi si riscuoterà la dativa per il bimestre prossimo dall'amministrator camerale in conformità della detta stima.

II.

La consulta straordinaria ec. Ordina.

7 *Art.* 1. Il feudo imperiale di Sorbello compreso nelli stati Romani vi sarà definitivamente riunito.

8 *Art.* 2. Esso farà parte del circondario di Perugia, e del cantone di Fratta; Saranno ivi pubblicate, ed applicate le leggi dell'Impero, e le deliberazioni della consulta nello stesso modo che nel resto delli stati Romani.

9 *Art.* 3. Il Prefetto del Trasimeno resta incaricato dell'esecuzione del presente ordine, il quale s'inserirà nel bollettino.

FIDEJUSSIONE

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE

PARTE III. LIBRO III. TITOLO XIV. *Della Fidejussione.*

CAPO I. *Della natura, e dell'estenzione delle Fidejussioni.*

1 *Art.* 2011. Quegli che si costituisce sigurtà per un'obbligazione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non la adempisca egli medesimo (1).

2 *Art.* 2012. La fidejussione non può sussistere che per una obbligazione valida

3 Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un obbligazione la qua-

(1) Instit. Lib. 3 Tit. 21 parag. 8 ff. de obligat., et action.

le potesse essere annullata in forza di una eccezzione meramente personale all'obbligato, come è il caso della minor'età (2).

4 *Art.* 1213. La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

5 Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

6 La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi non è nulla, ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale (3).

7 *Art.* 2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga (4).

8 Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fidejussore (5).

9 *Art.* 2015. La fidejussione non si presume, deve essere espressa, e non può estendersi oltre li limiti ne'quali fu contratta (6).

10 *Art.* 2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale, si estende a tutti gl'accessorj del debito, anche alle spese delle prime domande, e di tutte quelle posteriori alle denuncie fatte al fidejussore (7).

11 *Art.* 2017. Le obbligazioni de'fidejussori passano ai loro eredi, ad eccezzione di quelle relative all'arresto personale, se l'obbligazione era di tale natura per cui il fidejussore vi si fosse sottoposto (8).

12 *Art.* 2018. Il debitore obbligato a dare sigurtà, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del tribunale d'appello, in cui deve prestarsi la sicurtà (9).

13 *Art.* 2019. La solvibilità di un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto che nelle materie di commercio, e nel caso in cui il debito sia tenue.

14 Non si valutano, per tale rapporto, gl'immobili litigiosi, nè quelli sopra dei quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

15 *Art.* 2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore, volontariamente, o giudizialmente sia divenuto in appresso insolvibile, se ne deve dare un'altro.

16 Questa regola soggiace ad eccezzione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d'una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona (10).

(2) L. 178 ff. de regul. jur. L. 35, et 20 ff. de Fidejuss. L. 13 in prin. ff. de minor. L. 2 Cod. de Fidejussor. minor.

(3) L. 8 a par. 7, ad 11 L. 16 par. 1, L. 34 37, 70 in princip. ff. de fidejussor., et mandator. institut. L. 3 Tit. 21 par. 6.

(4) L. 30 ff. de fidejussor., et mandator.

(5) L. 8 par. 12 ff. eod. Tit.

(6) L. 6. Cod. eod. Titulo.

(7) L. 52 par. 2, et L. 58 ff. de fidejussor. et mandat. L. 2 par. 11, et 12 ff. de administrat rerum ad civitatem pertinentium.

(8) Institut. Lib. 3 Tit. 21 par. 3 L. 4 par. 1 et L. 5 ff. de fidejussor., et mandator. L. 24 Cod. eod. Tit.

(9) L. 3 ff. de fidejussor., et mandator. L. 2 in princip., et par. 1 ff. qui satisdare cogantur.

(10) L. 3 in fin. ff. de fidejussor. et mandator. L. 10 par. 1 ff. qui ant. dare cogantur.

CAPO II. *Degl'effetti della Fidejussione.*

SEZIONE I. *Dell'effetto della fidejussione tra il creditore ed il fidejussore.*

17 *Art.* 2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola sulli stessi principj stabiliti, riguardo ai debiti solidarj (11).

18 *Art.* 2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale che quando il fidejussore ne faccia istanza ne'primi atti della causa contro di lui promossa.

19 *Art.* 2023. Il fidejussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore li beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

20 Egli non deve indicare beni del debitore principale situati fuori del circondario del tribunale d'appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, li quali non siano più in potere del debitore (12).

21 *Art.* 2024 Qualora il fidejussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è responsabile verso il fidejussore, fino alla concorrenza dei beni indicati per l'insolvibilità del debitore principale, sopraggiunta a causa d'aver'egli differito di procedere giudizialmente.

22 *Art.* 2025. Quando più persone hanno fatta sigurtà per un medesimo debitore, e per uno stesso debito, ciascuna di essa resta obbligata per l'intero debito (13).

23 *Art.* 2026. Non ostante ciascuna di esse può esiggere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de'fidejussori, qualora non abbia rinunciato al beneficio della divisione.

24 Quando nel tempo in cui uno de'fidejussori avesse fatto pronunziare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa dell'insolvibilità sopravvenute dopo la divisione (14).

25 *Art.* 2027. Se il creditore ha divisa egli stesso, e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo in cui vi ha in tal modo acconsentito vi fossero dei fidejussori insolvibili.

SEZIONE II.

Degl'effetti della sicurtà fra il debitore, ed il fidejussore.

26 *Art.* 2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sigurtà siasi fatta con scienza del debitore, come senza di lui saputa.

(11) Novell 4 Cap. I.

(12) Novel. 4 Cap. 1 circa med.

(13) Instit. L. 3 Tit. 21 par. 5 L. 3 Cod. de fidejussor., et mandator.

(14) L. 10 un pincip, L. 26 L. 51 par. 4, et L. 52 par. 2 ff. de fidejussor instit. Lib. 3 Tit. 21 parag. 5.

27 Questo regresso ha luogo tanto per il capitale, che per gl'interessi, e spese; il fidejussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie che ha sofferte.

28 Egli ha pure il regresso, se vi è luogo per i danni, ed interessi (15).

29 *Art.* 2029. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

30 *Art.* 2030. Quando vi sono più debitori principali, e solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sigurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

31 *Art.* 2031. Il fidejussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non abbia avvertito del pagamento da esso fatto, salva la sua azione contro il debitore per la ripetizione.

32 Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulzato, e senza avere avertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione (16).

33 *Art.* 2032. Il fidejussore anche prima di aver pagato può agire contro il debitore per essere da lui rilevato.

1°. Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento.

2°. Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione.

3°. Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sigurtà in un tempo determinato.

4°. Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento.

5°. Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III. *Dell'effetto della sicurtà fra i confidejussori.*

34 *Art.* 2033. Quando più persone abbiano fatta sigurtà per uno stesso debitore, e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha il regresso contro gl'altri mallevadori per la loro rispettiva porzione.

35 Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi enunziati nell'articolo precedente.

Capo III. *Dell'estinzione della sicurtà.*

36 *Art.* 2034. L'obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni (17).

37 *Art.* 2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale, e del suo fidejussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore (18).

(15) L. 10 par. 11 ff. mandati

(16) L. 29 par. 3, et 4 ff. mandati.

(17) L. 4 Cod. de fidejussor., et mandator.

(18) L. 5 ff. eod. Tit. L. 38 par. ult., et L. 93 par. 2, et 5 ff. de solut., et liberat.

38 *Art.* 2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore (19).

39 *Art.* 2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche, e privilegj del creditore.

40 *Art.* 2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile, o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione (20).

41 *Art.* 2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore il quale può, in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento (21).

CAPO IV. *Della sicurtà legale, e dalla sicurtà giudiziaria.*

42 *Art.* 2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge, o dal giudice a dare una sicurtà, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negl'articoli 2018, 2019 (22).

43 Trattandosi di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

44 *Art.* 2041. Quello che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare invece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

45 *Art.* 2042. Il mallevadore giudiziario non può domandare l'escussione del debitore principale.

46 *Art.* 2043. Quegli che si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può domandare l'escussione del debitore principale, e del fidejussore.

FIENI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 12 Marzo 1810 che fissa la tassa d'ingresso dei fieni nella città di Roma del N. 1 al 6.

II Decreto Imperiale dei 23 Aprile 1810 in cui si accorda la facoltà del trasporto nel Regno di Napoli dei fieni raccolti nelle paludi Pontine dal N. 7 al 9.

III. Ordine del maire di Roma con cui si specificano li luoghi ne' quali può asservarsi il fieno, e le precauzioni che si devono prendere dal N. 10 al 17.

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. La tassa d'ingresso dei fieni nella città di Roma, tanto per acqua, che per terra si riscuoterà in ragione di sessanta centesimi (1) per ogni quintale decimale, o per ogni cento Kilogrammi. (2)

(19) L. 25, et L. 32 ff. de fidejussor. L. 7 par. 1, et L. 19 ff. de exception. et praescript. L. 13 ff. de minorib, L. 2 Cod. de fidejussor. minor institut. Lib. 4 Tit 14 par. 5.

(20) Argum. ex L. 54 ff. de solut, et liberat. L. 48 ff. eod. Tit.

(21) Argum. ex L. 13 par. 11 ff. locato conducti

(22) Vedi dal superiore N. 12, al 14.

(1) Cioè baj. 12 di moneta Romana.

(2) Il *Kilogramma* equivale a peso Romano a libre due, oncie undici danari otto, grani dieci.

2 *Art.* 2. Le barrozze tirate da due buoj, o carri tirati da un cavallo, e cariche di fieno saranno tassate all'entrare in ragione di mille Kilogrammi, sia regolare, o irregolare il carico, a meno che il conduttore non preferisca di pagare a peso.

3 *Art.* 3. I fieni che arrivano per acqua saranno tassati nella stessa proporzione determinata della capacità cuba del carico.

4 *Art.* 4. La tassa sulle paglie introdotte nella detta città si riscuoterà in ragione di un terzo del detto diritto.

5 *Art.* 5. Questo regolamento avrà il suo effetto incominciando dal primo del prossimo Maggio.

6 *Art.* 6. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

II

NAPOLEONE Imperator de' Francesi ec.

7 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze noi abbiamo decretato, e e decretiamo quanto siegue.

8 *Art.* 1. Il trasporto pel regno di Napoli dei fieni raccolti nelle paludi Pontine è permesso, pagando cinquanta centesimi per barozza, e 25 centesimi per carretta di fieno.

9 *Art.* 2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del prete decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

10 IL MAIRE DI ROMA ec. Ordina: (3)

Per evitare li gravissimi danni ai quali gl'edifizj di Roma, non che la pubblica, e privata sicurezza degl'abitanti restano esposti per la prossimità dei fienili ai luoghi abitati, d'onde molti grandissimi incendj sono negl'anni scorsi accaduti; il Maire della città di Roma - Ordina:

11 *Art.* 1. Non si potrà rimettere il fieno, o paglia nei fienili, o alberghi posti dentro questa città, e suoi borghi; e che sono contigui alle officine, forni, e botteghe, nelle quali si adopra di continuo il fuoco, e particolarmente in quelli compresi nel seguente elenco.

Fienile all'albergo del Marchesino in Borgo, fienile nel vicolo Accoramboni, vicino al colonnato di S. Pietro, due fienili nell'albergo di Civitavecchia, vicino al ponte S. Angelo, due fienili nell'albergo della Campana al vicolo de' Cappellari, albergo del Biscione a Grotta Pinta, albergo di Grotta Pinta, albergo contiguo al sudetto, fienile nell'albergo di piazza Rondanini, fienile nell'albergo della Croce bianca a piazza Farnese, fienile nell'albergo del Gallo ai Baullari, albergo nel vicolo delle grotte, fienile nell'albergo del Moretto ai Baullari, albergo agl'Orfanelli, albergo al Paradiso in piazza Pollarola, fienile nell'albergo del Muletto nella sudetta piazza, fienile nell'albergo della Lunetta nella sudetta piazza, fienile nell'albergo del sole nella sudetta piazza, albergo sotto la Sapiezza, albergo alla porticella di S. Eustachio, albergo

(3) Fu quest'ordine pubblicato, ed affisso nel Maggio 1810, ma può darsi la data precisa, perchè manca negl'esemplari pubblicati; fu per altro rinnovato con altro consimile ordine dei 15 Maggio 1811.

della Palombella, fienile nell'albergo alla Minerva, fienile nell'albergo del gallinaccio alla Rotonda, albergo del Sole alla Rotonda, albergo a piazza di Pietra. albergo della Stelletta in Campo Marzo, fienile nell' albergo della Campana a Sant' Ivo, albergo all' Orso, albergo de' Napoletani all' Orso, albergo di Santa Sabina a Ripetta. Fienile alla chiavica del Bufalo, albergo a fontana di Trevi, albergo del galletto a S. Marco, albergo della Rosetta alla salita di Marforio, albergo della Coroncina, fienile dell'albergo della catena di Pescaria, due fienili nell'albergo del Compasso o S. Niccola in Carcere, fienile all'albergo della Colonna al cantone di S. Giovanni Decollato, due fienili nell'albergo dell'Architetto a S. Galla, albergo a S. Omobono, albergo alla piazza della Consolazione, fienile nell'albergo incontro le carceri di Campidoglio, due fenili nell'albergo all'Arco de'Pantani, albergo del Cavalletto alla piazza delle Carette, albergo detto di S. Antonio in detta piazza, albergo di Palestrina nella sudetta piazza.

12 *Art.* 2. Niuno potrà rimettere fieno, o paglia in altri luoghi, alberghi, e fienili, benchè non compresi nel sopradetto elenco, se prima non ne abbia da noi ottenuto il permesso con la nostra sottoscrizione, che non si rilascierà senza l'approvazione dell'architetto, e del deputato, ed il consenso del padrone del locale, e casamenti vicini.

13 *Art.* 3. Non si potrà falciare prima che il fieno sia giunto alla sua giusta maturità, nè si potrà caricare, e trasportare se prima non sia ben disseccato, rivoltato, ed ammucchiato nella campagna.

14 *Art.* 4. Non si potrà caricare il fieno in tempo di pioggia, nè rimettere in caso che per strada siasi bagnato, prima di essere ben prosciugato, e senza il permesso del deputato che lo dovrà visitare.

15 *Art.* 5. Lo scarico del fieno dovrà eseguirsi in modo, che non ingombri le pubbliche strade, ed il passaggio delle carozze.

16 *Art.* 6. Non si potranno chiudere li fienili senza la visita e permesso dei deputati.

17 *Art.* 7. Li contravventori alli presenti ordini saranno puniti a tenor delle leggi.

IL DUCA BRASCHI ONESTI.
Maire della città di Roma.

FIERE E MERCATI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 Settembre 1809 con cui si indicano le disposizioni generali, e transitorie per fissare le fiere, e mercati che dovranno tenersi in varj luoghi dei due dipartimenti dal N. 1 al 9.

II Ordine della stessa Consulta dei 10 Maggio 1810 con cui si fissano li luoghi, li tempi, e le durate delle fiere, e mercati nel dipartimento del Trasimeno N. 10, 11.

III Ordine della stessa Consulta dei 17 Settembre 1810, che ristabilisce le fiere, e li mercati nel comune di Citerna, cantone di Monte S. Maria circondario di Perugia dal N. 12 al 14.

IV Ordine della stessa Consulta dei 10 Novembre 1810 con cui si stabilisce una fiera nel comune di Fabbro cantone di Ficulle, circondario di Todi dal N. 15, al 17.

V Ordine della stessa Consulta del primo Ottobre

1810 con cui si fissano li luoghi, li tempi, e la durata delle fiere, e mercati nel dipartimento di Roma dal N. 18. al 20.

VI Specchio delle fiere che si tengono nei luoghi del dipartimento di Roma N. 21.

VII Ordinanza del direttore generale della polizia di Roma sulle vendite nelle piazze di mercato pubblicata il di 24 Aprile 1812 dal Num. 22, al 43.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 *Settembre* 1809 *con cui si indicano le disposizioni generali, e transitori per fissare le fiere, e mercati che dovranno tenersi in varj luoghi dei due dipartimenti.*

1 Visto la legge dei 23 fruttifero anno III (a) i decreti dei 7 Termidoro anno 7.° (b), e sette Brumale anno IX (c) la Consulta Straordinaria, ordina;

TITOLO PRIMO *Disposizioni generali.*

2 *Art.* 1. I giorni che principiano, e che terminano le fiere, ed i mercati sono determinati dall'autorità pubblica.

3 *Art.* 2. I giorni di fiera sono fissati per decreto di S. M. l'Imperatore; i giorni di mercato sono regolati dal ministro dell'interno.

4 *Art.* 3. L'Autorità municipale stabilisce coll'approvazione del prefetto, ed in un modo apparente, il recinto de'mercati, piazze, e porti,

5 *Art.* 4. Essa determina egualmente il modo di tenere i mercati, o l'esposizione particolare de'commestibili, o altri oggetti.

TITOLO SECONDO *Disposizioni transitorie.*

6 *Art.* 4. I prefetti dei due dipartimenti, o in loro mancanza i sotto prefetti dirigeranno alla Consulta nel termine di un mese lo specchio delle fiere, e mercati esistenti ne'loro dipartimenti, o circondarj respettivi.

7 *Art.* 6. Faranno egualmente sapere i reclami che fossero potuti insorgere sulla scielta de'locali, e sulla fissazione delle giornate.

8 Vi aggiungeranno le loro osservazioni, affichè possa essere definitivamente stabilito dalla Consulta.

9 *Art.* 7. Il presente decreto sarà inviato ai prefetti de'due dipartimenti.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 10 *Maggio* 18 0 *con cui si fissano li luoghi, li tempi, e le durate delle fiere, e mercati nel dipartimento del Trasimeno.*

La Consulta Straordinaria, visto il rapporto del prefetto del Trasimeno.

10 *Art.* 1. Le fiere, e mercati del dipartimento del Trasimeno avranno luogo conforme al seguente specchio;

CIRCONDARIO DI FOLIGNO

Cantone, e Comune di Assisi

Fiera della Pentecoste duranti le Feste 2 *gior* quella del Perdono li 30, e 31 Luglio, e 1 di Agosto 1 *gior.* quella di S. Rufina li 11 Agosto 1 *gior.* quella di S. Francesco li 5, 6. e 14 Ottobre 1 *gior.* *Il Mercato tutti li Sabati.*

Nel Territorio

Cantone, e Comune d Assisi

Quella di Colderba li 3, 15, e 25 Giugno 1 *gior.* quella di Petrognano li 10, 24, e 29 Agosto 1 *gior.* quella di Chiagina li 16, e 22 Agosto 1 *gior.* altra di Petrognano li 17, e 22 Settembre 1 *gior.* quella di Pianello li 17, e 22 Settembre e primo Novembre 1 *gior.* Quella degl' Angeli li 15 Settembre 1 *gior* *Il Mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Assisi, e Comune di Bastia

Quella di S. Michel' Arcangelo li 9, e 16 Maggio 1 *gior.* Quella delle Stimmate di S. Francesco li 17, e 24 Settembre 1 *gior.* *Il Mercato tutti li Martedi.*

Cantone, e Comune di Bevagna

Quella del Pontaccio, o S. Giuseppe li 20 Marzo 1 *gior.* Quella di S. Vincenzo li 7 Giugno 1 *gior.* Quella di S. Lorenzo *nella Torre del Colle* li 10 Agosto 1 *gior.* *Il Mercato tutti li Martedi.*

Cantone, e Comune di Bevagna

Quella di S. Agostino li 28 Agosto 1 *gior.* Quella di

(a) 9 Settembre 1695.
(b) 25 Luglio 1799.
(c) 29 Ottobre 1800

S. Michele Arcangelo li 30 Settembre 3 *gior. Il Mercato tutti li Martedì.*

Cantone di Bevagna, e Comune d. Gualdo Cattaneo

Quella di S. Antonio li 4 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Bevagna, e Comune di Monte falco

Quella di S. Marco li 25 Aprile 1 *gior.* Quella della S. Croce li 3 Maggio 1 *gior.* Quella di S. Giovanni li 25 Giugno 1 *gior.* Quella della Beata Chiara li 17 Agosto 1 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì.*

Cantone, e Comune di Foligno

Quella dei 21 Maggio 1 *gior.* Quella dei 29 Maggio 1 *gior.* Quella dei 19 Luglio 1 *gior.* N. B. *Queste tre Fiere si chiamano dei Soprastanti.* Quella di S. Magno li 14 Settembre 1 *gior.* Quella di S. Feliciano li 25 Gennaro 1 *gior. Il Mercato tutti li Sabati.*

Cantone, e Comune di Gualdo di Nocera

Quella degl'8 Maggio 2 *gior.* Quella del 1 Settembre 2 *gior.* Quella dei 27 Settembre 2 *gior. Il Mercato tutti li Martedì.*

Cantone di Gualdo di Nocera, e Comune di Casa Castalda

Quella della S. Croce li 4 Maggio 1 *gior.* Quella della S. Croce li 14 Settembre 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Nocera

Quella di S. Giorgio li 23 Aprile 1 *gior.* Quella di S. Felicissimo li 15 Luglio 1 *gior.* Quella di S. Rocco li 16 Agosto 1 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Nocera, e Comune di Val topina

Quella della Quercia li 2 Maggio 1 *gior.*

Cantone di Spello, e Comune di Beltona

Quella del 1 Settembre 1 *gior.* Quella di S. Crispolto li 13 Maggio 1 *gior.* Quella di S. Marcello li 15 Agosto 1 *gior. Il Mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Spello, e Comune di Cannara

Quella di S. Matteo li 22 Settembre 3 *gior. Il Mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Spello

Quella dell'Incoronata il Giovedì dopo Pasqua 1 *gior.* Quella di S. Felice li 13 Maggio 1 *gior.* Quella del Beato Andrea li 4 Giugno 1 *gior.* Quella delli 31 Agosto. Quella di S. Claudio li 9 Settembre 1 *gior.* Quella delle Fantelle li 8 Novembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Trevi

Campello . . . *Il Mercato il terzo Lunedì di ciascun mese.*

Cantone di Trevi, e Circondario di Castel Ritaldi

Quella dei 24 Maggio *Il Mercato il secondo Lunedì di ciascun mese.*

Cantone di Trevi, e Comune di Cerreto

Quella della Festa del Corpus Domini 1 *gior.* Quella di S. Niccola 1 *gior.*

Cantone di Trevi

Giano . . . . Il Mercato tutti li Mercoledì.

Cantone di Trevi, e Comune di Monte Santo

Quella di S. Lucia li 13 Decembre 1 *gior.* Quella di S. Bartolomeo li 25 Agosto 1 *gior.* Quella della Vergine della Croce li 14 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Trevi, e Comune di Sellano

Quella della Natività della Vergine li 8 Settembre 1 *gior.* Quella di S. Catterina li 25 Novembre 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Trevi

Quella di S. Emiliano li 28 Gennaro 15 *gior.* Quella di S. Giovanni di Pietrarossa li 24 Giugno 1 *gior.* Quella della Beata Vergine della Neve li 5 Agosto 10 *gior.* Quella dei 12 Agesto 1 *gior. Il Mercato tutti li Giovedì.*

CIRCONDARIO DI PERUGIA

Cantone, e Comune di Castiglion del Lago

Quella di S. Mattia il quarto Lunedì di Maggio 1 *gior.* Quella di S. Domenico li 22 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Castiglion del Lago, e Comune di Panicarola

Quella della S. Croce il primo Maggio 1 *gior.* Quella de la Panicarola li 2 Maggio 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Città di Castello

Quella di S. Bartolomeo li 25 Agosto 2 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì, e Sabati.*

Cantone di Città di Castello, e Comune di Pietralonga

Quella del Primo Ottobre 2 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì da Maggio a tutto Settembre.*

Cantone di Città di Castello, e Comune di S. Giustino

Quella di S. Giustino li 18 Giugno 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Città della Pieve

Quella dei 13 Giugno 1 *gior.* Quella di S. Agostino li 28 Agosto 1 *gior.* Quella di Santa Catterina li 25 Novembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Città della Pieve, e Comune di Monte Leone

Quella della Madonna della Neve li 5 Agosto 3 *gior.* Quella di S. Luca li 18 Ottobre 3 *gior. Il Mercato tutti li Martedì.*

Cantone di Città della Pieve, e Comune di Pievaro

Quella dei 26 Agosto 3 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone della Città della Pieve.

Collazone . . . *Il Mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone, e Comune di Deruta

Quella dei 14 Settembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì.*

Cantone di Deruta, e Comune di Corgiano

Quella de' 26 Agosto 1 *gior.* Quella di Gogo li sei Settembre 1 *gior.*

Cantone di Deruta, e Comune di S. Valentino

Quella di S. Valentino li 20 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Deruta, e Comune di Civitella Ranieri

Quella dei 6 Settembre 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Fratta

Quella del 1 Giugno 2 *gior.* Quella della Vergine della Reggia li 5 Settembre 2 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Fratta, e Comune di Lippiano

Quella dei 30 Settembre 1 *gior.* Quella dei 27 Giugno 1 *gior. Il Mercato dal 1 Settembre fino a tutto il Carnevale.*

Cantone di Monte S. Maria, e Comune di Montone

Quella di S. Rocco li 16 Agosto 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Monte S. Maria

Quella dei . . . Maggio . . . . 1 *gior.*

Cantone di Pacciano, e Comune di Sorbello

Quella dei 30 Novembre 1 *gior.*

Cantone di Pacciano, e Comune di Mercatello

Quella dei 6 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Pacciano, e Comune di Monte giovine.

Quella di S. Rocco li 16 Agosto 1 *gior.* Quella dei

18 Settembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì.*

Cantone, e Comune di Pacciano

Quella di S. Maria Madalena li 22 Luglio 1 *gior.*

Cantone di Pacciano, e Comune di Panicola

Quelli dei 2 Giugno 1 *gior.* Quella del primo Lunedì di Settembre 1 *gior.* Quella dei sette frati in pietra fitta li 11 Luglio 1 *gior. Il Mercato tutti li Giovedì.*

Cantone di Pacciano, e Comune di Tavernelle

Quella dei 14 Agosto 1 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì.*

Cantone di Passignano, e Comune di Castel Rigone

Quella dei 9 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Passignano, e Comune di Maggione

Quella dei 6, e 7 Giugno 2 Quella di S. Lorenzo li 10 Agosto 2 *Il Mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Pasignano

Quella di S. Bernardino li 26 Maggio 1 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune di Monte l'Abbate

Quella dei 14 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune di Mugnano

Quella dei 22 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune di Ospedalicchio

Quella della Madonna del Carmine li 16 Luglio 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Perugia

Quella di Monte Luce li 13, e 14 Agosto 2 *gior.* Quella del dì d'Ogni Santi il 1 Novembre 2 *gior. Il Mercato dal mese di Novembre a tutto Carnevale, li Venerdì, nel resto dell'anno, tutti li Sabati.*

Cantone di Perugia, e Comune di Pianello

Quella di S. Maria Madalena li 22 Luglio 1 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune della Pieve del Vescovo

Quella di S. Gio. Battista li 24 Giugno 1 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune di Ponte S. Giovanni

Quella dei 3, e 4 Agosto 2 *gior.*

Cantone di Perugia, e Comune di Porciano

Quella del 1 Settembre 1 *gior.*

CIRCONDARIO DI SPOLETO

Cantone, e Comune di Arquata

Quella del 1 Maggio 1 *gior.* Quella della Madonna delle Grazie 1 *gior.* Quella del SS. Salvatore, la prima Domenica di Settembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Lunedì.*

Quella delle Pentecoste duranti le Feste 2 *gior.* Quella della S. Croce li 14 Settembre 1 *gior.* Quella la di S. Eufemia li 17 Settembre nel Villaggio di Usigni Quella di S. Lucia li 13 Decembre nella Pertinenza di Colforcella 1 *gior.*

Cantone di Cascia, e Comune di Monte Leone

Quella di S. Erasmo li 2 Giugno 1 *gior.* Quella di S. Felice la prima Domenica di Luglio 1 *gior.* Quella della Natività di M. Vergine li 8 Settembre 1 *gior.* Quella della Vergine addolorata la 4 Domenica di Settembre 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Norcia

Quella di S. Benedetto li 22 Marzo 1 *gior.* Quella di Casciolino, dopo l'Ottava di Pasqua 1 *gior.* Quella degl'8 Maggio 1 *gior.* Quella di S. Giovanni, e di S. Pietro 6 *gior.* Quella dell'Assunta li 16 Agosto 1 *gior.* Quella della Madonna dei Dolori dopo la 4. Domenica di Settembre 1 *gior.* Quella dei Morti li 3 Novembre 2 *gior. Il Mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Spoleto

Quella di Loreto li 21 Aprile 1 *gior.* Quella di S. Antonio li 13 Giugno 8 *gior.* Quella dell'Assunta li 15 Agosto 15 *gior.* Quella di Loreto li 8 Settembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Terni, e Comune di Acquasparta

Quella di S. Gregorio li 12 Marzo 1 *gior.* Quella di S. Giovanni li 24 Giugno 1 *gior.* Quella di S. Agostino li 28 Agosto 1 *gior. Il Mercato tutti li Giovedì.*

Cantone di Terni, e Comune di Cesi

Quella di S. Onofrio li 15 Giugno 1 *gior. Il Mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Terni, e Comune di Collestalle

Quella di S. Liberatore li 15 Maggio 2 *gior.*

Cantone di Terni, e Comune di Ferentillo

Quella della Visitazione li due Luglio 1 *gior.* Quella di S. Magno li 19 Agosto 1 *gior.* Quella di San Stefano li 25 Decembre 1 *gior. Il Mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Terni, e Comune di S. Gemine

Quella del Venerdì Santo 1 *gior.* Quella di S. Bartolomeo li 25 Agosto 1 *gior.* Quella di S. Gemine li 10 Ottobre 1 *gior.*

Cantone di Visso, e Comune di Terni

Quella di S. Antonio li 17 Gennaro 1 *gior.* Quella di S. Valentino li 14 Febraro 30 *gior.* Quella di S. Antonio li 13 Giugno 1 *gior.* Quella di S. Matteo li 21 Settembre 8 *gior.* Quella di S. Lucia li 13 Decembre 2 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì, e Sabati.*

Cantone di Visso, e Comune di Castel S. Angelo

Quella dell'Assunta li 15 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Visso, e Comune di Macereto

Quella della Pentecoste duranti le Feste 2 *gior.* Quella di S. Maria Madalena li 22 Luglio 1 *gior.* Quella del Perdono, la prima Domenica dopo la metà di Agosto 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Visso

Quella di S. Antonio li 18 Gennaro 1 *gior.* Quella dell'Annunziata li 26 Marzo 1 *gior.* Quella di San Gio. Battista li 24 Giugno 1 *gior.* Quella della Natività di Maria Vergine li 9 Settembre 1 *gior.*

CIRCONDARIO DI TODI

Cantone, e Comune di Acquapendente

Quella dei 15 Agosto 15 *gior.* Quella della Domenica in Albis 1 *gior. Il mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Castel San Giorgio

Quella di S. Pancrazio li 12 Maggio 6 *gior. Il Mercato tutte le Domeniche.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Castel Viscardo

Quella di S. Agostino li 28 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Monte Rubbiaglio

Quella dei 22 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Onano

Quella di S. Giovanni li 29 Agosto 15 *gior.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Proceno

Quella dei 5 Agosto 1 *gior.* Quella della Madonna

delle Piane, la seconda Domenica dopo Pasqua 1 gior.

Cantone di Acquapendente, e Comune di Amelia

Quella della Natività di Maria li 8 Settembre 6 *gior.* Quella di S. Antonio li 20 Giugno 22 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Acquapendente, e Comune di Giove

Quella di S. Rocco li 15 Agosto 7 *gior. Il mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Amelia, e Comune di Lugnano

Quella di S. Gioanni li 29 Agosto 8 *gior.*

Cantone di Amelia, e Comune di Montecastrillo

Quella di S. Chiara li 12 Agosto 3 *gior.* Quella di S. Egidio il primo Settembre 3 *gior.* Quella di San Niccola li 6 Decembre 3 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Ficulle, e Comune di Penna

Quella della Madonna della Neve li 5 Agosto 15 *gior.*

Cantone di Ficulle, e Comune di Fabbro

Quella dei 30 Giugno in S. Pietro di Fabbro 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Ficulle

Quella di S. Egidio il primo Settembre 15 *gior. Il mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Marsciano

Quella di S. Sisto li 5 Agosto 1 *gior. Il mercato tutti li Lunedì.*

Cantone di Marsciano, e Comune di Mercatello

Quella della Madonna delle Grazie li 9 Settembre 1 *gior.* Quella della Madonna del Rosario li 8 Ottobre 1 *gior.* Quella della Presentazione di Maria Vergine li 22 Novembre 1 *gior. Il mercato tutti li Martedì.*

Cantone di Marsciano, e Comune di Monte Castello

Quella di S. Mario li 25 Aprile 1 *gior.* Quella di S. Agostino li 29 Agosto 1 *gior. Il mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Orvieto

Quella del Corpus Domini 15 *gior.* Quella dei 15 Agosto 15 *gior.* Quella di Corbara li 15 Giugno 1 *gior.* Quella di Corbara li 15 Settembre 1 *gior. Il mercato tutti li Venerdì e Sabati.*

Cantone di Orvieto, e Comune di Rote Castello

Quella dei 30 Settembre 1 *gior.*

Cantone di Orvieto, e Comune di San Venanzio

Quella di S. Venanzio li 18 Maggio 1 *gior.*

Cantone di Todi, e Comune di Massa

Quella di S. Felice il primo Lunedì di Giugno 1 *gior.* Quella di S. Antonio li 3 Agosto 1 *gior.* Quella di S. Lucia li 8 Ottobre 1 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone, e Comune di Todi

Quella dell'Annunziata li 26 Marzo 8 *gior.* Quella dopo le tre Feste di Pentecoste 15 Quella della Cerasa li 26 Maggio 1 *gior.* Quella della Madonna in Ilcali li 21 Luglio 1 *gior.* Quella di Pantella li 18 Luglio 1 *gior.* Quella di Ponte Rio li 16 Agosto 15 *gior.* Quella dei 9 Settembre 3 *gior.* Quella della Cerasa li 24 Settembre 1 *gior.* Quella dei 20 Settembre in Torre Ceccona 1 *gior.* Quella di S. Martino li 13 Novembre 13 *gior. Il mercato tutti li Sabati.*

Cantone di Todi, e Comune di Torre Ceccona

Quella di S. Angelo li 27 Settembre 1 *gior.*

11 *Art.* 2. Il Prefetto del Dipartimento del Trasimeno, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel bollettino.

12 *Ordine della Consulta straordinaria dei 17 Settembre 1810 che ristabilisce la Fiera, e li Mercati nel comune di Citerna, Cantone di Monte S. Maria, Circondario di Perugia.*

La Consulta ec.

Veduta la lettera del Prefetto del Trasimeno in data delli 25. Agosto scorso, con cui addimanda che il mercato, e la fiera che erano in uso farsi nel Comune di Citerna, Cantone di Monte S. Maria, Circondario di Perugia sia l'uno, e l'altra ristabilita.

Veduto il parere del vice Prefetto del Circondario. Ordina.

13 *Art.* 1. Vi sarà, come esisteva una volta, una fiera ogn'anno nel Comune di Citerna, che si terrà il dì 12 Agosto ed un mercato nel Giovedì di ciascuna settimana.

14 *Art.* 2. Il Prefetto del Dipartimento del Trasimeno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino.

15 *Ordine della Consulta Straordinaria dei 10 Novembre 1810 con cui si stabilisce una fiera n l Comune di Fabbro.*

La Consulta Straordinaria ec.

Veduta la lettera del Prefetto del Trasimeno in data dei 29 Settembre scorso, colla quale domanda che sia stabilita una fiera nel Comune di Fabbro

Cantone di Ficulle, Circondario di Todi il primo Ottobre di ogni anno.

Veduto il parere del Consiglio Municipale: Ordina.

16 *Art.* 1. Sarà aperta una fiera nel Comune di Fabbro, il primo Ottobre di ogni anno; Essa durerà un giorno.

17 *Art.* 2. Il Prefetto del Dipartimento del Trasimeno è incaricato dell'esecuzione del presente Ordine che sarà inserito nel bollettino.

18 *Ordine della Consulta straordinaria del primo Ottobre* 1810 *con cui si fissano li luoghi, li tempi, e la durata delle fiere, e mercati nel Dipartimento di Roma.*

La Consulta straordinaria ec.

Visto il rapporto del Prefetto di Roma. Ordina.

19 *Art.* 1. Le fiere, e li mercati del Dipartimento di Roma, avranno luogo, conforme al seguente specchio.

20 *Art.* 2. Il Prefetto del Dipartimento di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel bollettino.

CIRCONDARIO DI ROMA

Cantone, e Comune di Roma

Campo di Fiori, tutti li Lunedì, e Sabbati dell'anno 1 *gior.* Piazza Farnese tutti li Lunedì, e Sabbati dei mesi di Maggio, e Giugno 1 *gior. Il mercato tutti li Martedì, Giovedì, e Venerdì.*

CIRCONDARIO DI VITERBO

Cantone, e Comune di Viterbo

Fiere della Quercia la prima nel mese di Maggio *tutto il mese.* La seconda nel mese di Settembre *Idem Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone, e Camune di Orte

Primo Settembre 8 *gior.* 29 detto 1 *gior. Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Orte, e Comune di Vitorchiano

Li 8 Settembre 1 *gior. Il mercato tutti li Giovedì.*

Cantone, e Comune di Vignanello

Primo Agosto 4 *gior.* 19 Novembre 6 *gior. Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Vignanello, e Comune di Valleriano

Seconda Domenica di Agosto 10 *gior.* Primo di Settembre 10 *gior. Il mercato tutti li Martedì.*

Cantone di Vignanello, e Comune di Soriano

Il mercato tutti li Lunedì.

Cantone di Vignanello, e Comune di Canepina

Prima Domenica di Agosto 8 *gior. Il mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Caprarola, e Comune di Fabbrica

10 Agosto 6 *gior.* 29 Agosto *Idem* 21 Settembre *Idem.* 27 Decembre *Idem. Il mercato tntti li Giovedì.*

Cantone di Caprarola, e Comune di Carbognano

14 Maggio 2 *gior.* 25 Maggio *Idem.* 7 Agosto 8 *gior. Il mercato tutti li Martedì.*

Cantone, e Comune di Ronciglione

24 Agosto 15 *gior. Il Mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Ronciglione, e Comune di Bassano

Primo Novembre 11 *gior.*

Cantone, e Comune di Civitacastellana

Primo Novembre 15 *gior. Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Civitacastellana, e Comune di Castel S. Elia

7 Maggio 2 *gior.* 1 Settembre 9 *gior. Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Civitacastellana, e Comune di Nepi

24 Agosto 10 *gior. Il Mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Civitacastellana, e Comune di Ponzano

La prima Domenica di Giugno 6 *gior. Il mercato tutti li Giovedì.*

Cantone di Civitacastellana, e Comune di Stabbia

La terza Domenica di Maggio 1 *gior. Il mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Morlupo, e Comune di Rieno

Il mercato tutti li Mercoledì.

Cantone di Morlupo, e Comune di Fiano

Li tre Maggio 1 *gior. Il mercato tutti li Venerdì.*

Cantone di Morlupo, e Comune di Campagnano

Li 15 Aprile 8 *gior.* 1 Agosto 1 *gior.*

Cantone, e Comune di Bracciano

Primo Maggio 3 *gior.* 10 Agosto 1 *gior.* 13 Decembre 1 *gior. Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Bracciano, e Comune di Oriolo.

23 Aprile 1 *gior.*

Cantone di Canino, e Comune di Ischia

Settembre 1 *gior*

Cantone di Canino, e Comune di Pianzano

Prima Domenica d'Ottobre 1 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì.*

Cantone di Canino, e Comune di Castiglione

Li 8 Agosto 1 *gior.*

Cantone di Canino, e Comune di Montalto

Il giorno dell'Ascenzione 6 *gior Il mercato tutti li Sabbati.*

Cantone di Canino, e Comune di Farnese

L'ultima Domenica d'Agosto 1 *gior. Il mercato tutti li Venerdì.*

Cantone, e Comune di Vetralla

La Domenica in Albis 8 *gior. Il mercato tutti li Martedì*

Cantone di Vetralla, e Comune di Barbarano

10 Settembre 7 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*

Cantone di Vetralla, e Comune di Viano
Il mercato tutti li Martedì.
Cantone di Vetralla, e Comune di S. Martino
11 Novembre 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Corneto
Quindici giorni dopo Pasqua 8 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone, e Comune di Toscanella
10 Maggio 15 *gior. Il Mercato tutti li Mercoledì*
Cantone, e Comune di Valentano
Terza Domenica del mese di Maggio 8 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Valentano, e Comune di Capo di Monte
25 Maggio 3 *gior.*
Cantone di Valentano, e Comune di Latera
8 Settembre 3 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Valentano, e Comune di S. Lorenzo
24 Giugno 1 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Valentano, e Comune di Grotte
Il dì seguente la Natività di Maria Vergine 7 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*
Cantone, e Comune di Bagnorea
Quindici giorni dopo Pasqua 3 *gior.* Li 22 Agosto 3 *gior.*
Cantone di Bagnorea, e Comune di Bolsena
24 Luglio 10 *gior.*
Cantone, e Comune di Montefiascone
1 Maggio 1 *gior.* La Domenica dopo l'Ascenzione 1 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Montefiascone, e Comune di Celleno
2 Agosto 2 *gior.*
Cantone di Montefiascone, e Comune di Grotte S. Stefano
Seconda Domenica di Settembre 1 *gior. Il mercato tutte le Domeniche*

CIRCONDARIO DI VELLETRI

Cantone, e Comune di Velletri
Nel mese di Maggio 10 *gior.* Nel mese di Novembre 10 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone, e Comune di Terracina
La prima domenica di Maggio 10 *gior.* La prima domenica di Novembre 10 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*
Cantone di Terracina, e Comune di Sonnino
25 Aprile 3 *gior.* 13 Giugno 3 *gior.*
Cantone, e Comune di Sermoneta
Li 15 Agosto 15 *gior* Due volte in Settembre 3 *gior. Il mercato tutti li Martedì*
Cantone di Sermoneta, e Comune di Cisterna
13 Giugno 3 *gior.* 16 Agosto 3 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone, e Comune di Sezze
17 Ottobre 10 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone di Paliano, e Comune di Genazzano
19 Marzo 1 *gior.* 25 Aprile 8 *gior.* 6 Dicembre 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Paliano
Il mercato tutti li Giovedì
Cantone, e Comune di Valmontone
Il dì dopo la Pentecoste 10 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone, e Comune di Segni
Nel mese di Gennaro 8 *gior.* Nel mese di Luglio 8 *gior.* Nel mese di Dicembre 8 *gior. Il mercato tutti li Giovedì.*
Cantone di Segni, e Comune di Gavignano
Due giorni dopo la Pentecoste 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Cori
Nel mese di Maggio 8 *gior.* Nel mese di Agosto 8 *gior.* Nel mese di Settembre 8 *gior. Il mercato tutti li Venerdì*
Cantone, e Comune di Genzano
Nel mese di Gennaro 10 *gior. Il mercato tutti li Venerdì*
Cantone di Genzano, e Comune di Nettuno
La prima domenica di Maggio 8 *gior.* La festa di S. Bartolomeo 8 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone, e Comune di Albano
Nel mese di Maggio 3 *gior.* Nel mese di Ottobre 16 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*
Cantone di Albano, e Comune dell'Ariccia
Nel mese di Giugno 3 *gior.*
Cantone di Albano, e Comune di Castel Candolfo
Li tre Maggio 1 *gior.* Il primo di Settembre 3 *gior.*
Cantone, e Comune di Marino
Li 25 Marzo 3 *gior.* Li 8 Settembre 3 *gior.* Li 13 Decembre 7 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Marino, e Comune di Rocca Priora
Li 19 Settembre 4 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Marino, e Comune di Rocca di Papa
Il mercato tutti li Sabbati
Cantone, e Comune di Frascati
Nel mese di Settembre 1 *gior. Il mercato tutti li Giovedì, e Sabbati*
Cantone di Frascati, e Comune di Monte Compatri
Il mercato tutti li Lunedì

CIRCONDARIO DI FROSINONE

Cantone, e Comune di Frosinone
La seconda festa di Pentecoste 7 *gior.* Li 20 Giugno 7 *gior.* Li 5 Agosto 7 *gior.* L'ultima domenica di Ottobre 7 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Frosinone, e Comune di Vallecorsa
Li 8 Maggio 8 *gior.* Li 15 Agosto 8 *gior.* Li 29 Settembre 8 *gior.* Li 11 Novembre 8 *gior.*
Cantone di Frosinone, e Comune di S. Lorenzo
Li 10 Agosto 8 *gior.*
Cantone, e Comune di Piperno
La prima domenica di Settembre 5 *gior.* Li 7 Marzo 5 *gior.* La seconda festa di Pentecoste 3 *gior.*
Cantone di Meanza, e Comune di Roccagorga
Il primo Maggio 2 *gior.* Li due Giugno 2 *gior.*
Cantone di Manza, e Comune di Prassedi
Li 8 Settembre 3 *gior.* Nel mese di Maggio 3 *gior.*
Cantone di Ceprano, e Comune di Falvaterra
Nel mese di Giugno 1 *gior.*
Cantone di Ceprano, e Comune di Castro
L'ultima domenica d'Agosto 2 *gior.* La seconda festa delle Pentecoste 2 *gior.* Li 23 di Settembre 2 *gior*
Cantone di Ceprano, e Comune di Pofi
Li 2 Agosto 7 *gior.* Li 2 Settembre 1 *gior.*
Cantone di Ceccano, e Comune di Giuliano
Li 3 Febraro 3 *gior.*
Cantone di Ceccano, e Comune di Arnara
Li 16 Luglio 6 *gior.*
Cantone, e Comune di Ripi
Il lunedì di Pasqua 1 *gior,* Li 24 Giugno 1 *gior.* Li 25 Luglio 2 *gior. Il mercato tutte le Domeniche*

Cantone di Ripi, e Comune di Strangolagalli
Nel mese di Settembre 3 *gior.*
Cantone di Ripi, e Comune di Torrice
Li 29 Giugno 3 *gior.* Nel mese di Luglio 2 *gior.* Li 13 Decembre 3 *gior.*
Cantone, e Comune di Monte S. Gioanni
Li 11 Giugno 1 *gior.* Li 16 Agosto 1 *gior* Li 10 Settembre 1 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone di Monte S. Gioann, e Comune di Bauco
Li 4 Marzo 3 *gior.* Li 6 Novembre 7 *gior.*
Canton, e Comune di Veroli
La prima Domenica di Maggio 7 *gior.* Li 25 Maggio 3 *gior.* Li 18 Agosto 3 *gior.* Li 21 Settembre 7 *gior.* Li 17 Ottobre 7 *gior.* Li 30 Novembre 7 *gior. Il mercato tutti li Martedì*
Cantone, e Comune di Ferentino
Il dì 1 Maggio 3 *gior.* Li 13 Giugno 3 *gior.* Li 29 Agosto 1 *gior.* Li 14 Settembre 3 *gior Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone di Alatri, e Comune di Vico
Nel mese di Settembre 1 *gior.*
Cantone di Guarcino, e Comune di Collepardo
Li 25 Agosto 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Anagni
Li 25 Marzo 9 *gior.* Il giorno della Trinità 9 *gior.* Li 19 Agosto 9 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Filettino, e Comune di Trevi
Li 30 Settembre 10 *gior.*
Cantone, e Comune di Supino
Li 10 Agosto 7 *gior.*
Cantone di Supino, e Comune di Patrica
Li 10 Maggio 3 *gior.* Li 26 Luglio 5 *gior.*
Cantone di Supino, e Comune di Carpineto
Li 28 Agosto 7 *gior.* Li 4 Ottobre 7 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*

CIRCONDARIO DI TIVOLI

Cantone, e Comune di Tivoli
Li 20 Maggio 10 *gior.* Li 20 Ottobre 10 *gior. Il mercato tutti li Martedì*
Cantone di Tivoli, e Comune di C. Madama
Il mercato tutti li Giovedì
Cantone di Tivoli, e Comune di Gerano
Nel mese di Luglio 1 *gior.*
Cantone di Tivoli, e Comune di S. Polo
Il mercato tutti li Mercoledì
Cantone, e Comune di Palestrina
Li 20 Maggio 10 *gior.* Li 18 Agosto 10 *gior.* Li 11 Novembre 10 *gior. Il mercato tutto li Lunedì*
Cantone di Palestrina, e Comune di Zagarolo
Nel mese di Maggio 5 *gior.*
Cantone, e Comune di Olevano
Li 25 Marzo 1 *gior.* Li 20 Luglio 2 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*
Cantone di Olevano, e Comune di S. Vito
Nel mese di Febbraro 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Poli
Li 26 Settembre 8 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Poli, e Comune di S. Gregorio
Li 14 Agosto 2 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone, e Comune di Subiaco
Li 21 Marzo 3 *gior* Li 10 Agosto 3 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone di Subiaco, e Comune di Agosta
Li 7 Settembre 3 *gior.*

Cantone, e Comune di Anticoli
Il mercato tutti li Giovedì
Cantone di Anticoli, e Comune di Roviano
Il mercato tutti li Giovedì
Cantone di Anticoli, e Comune di Arsoli
Li 25 Agosto 2 *gior. Il mercato tutti li Venerdì*
Cantone, e Comune di Palombara
Li 5 Agosto 1 *gior. Il mercato tutte le Domeniche*
Cantone di Palombara, e Comune di Mentana
Nel mese di Maggio 1 *gior.*

CIRCONDARIO DI RIETI

Cantone, e Comune di Rieti
Nel mese di Gennaro 2 *gior.* Nel mese di Febraro 2 *gior.* Nel mese di Aprile 2 *gior.* Nel mese di Giugno 2 *gior.* Nel mese di Agosto 3 *gior* Nel mese di Settembre 2 *gior.* Due nel mese di Decembre 15 *gior. Il mercato tutt. li Sabbati*
Cantone di Rieti, e Comune di Contigliano
Li 9 Agosto 4 *gior. Il mercato il primo mercoledì del mese*
Cantone di Rieti, e Comune di Stroncone
Li 29 Agosto 10 *gior. Il mercato tutti li Lunedì*
Cantone, e Comune di Labbro
Li 25 Maggio 6 *gior.* Li 4 Novembre 3 *gior.*
Cantone di Labbro, e Comune di Morro
L'ultima domenica d'Agosto 2 *gior.*
Cantone di Labbro, e Comune di Rivodutri
Li 8 Settembre 2 *gior.*
Cantone, e Comune di Narni
Nel mese di Maggio. *Il mercato un mese* Nel mese di Giugno 8 *gior.* Nel mese di Settembre 8 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì, e Sabbati*
Cantone di Narni, e Comune di Collescipoli
La prima Domenica di Settembre 8 *gior.* Il dì 5 Agosto 10 *gior.*
Cantone, e Comune di Magliano
Li 10 Maggio 8 *gior.* Li 11 Agosto 3 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Magliano, e Comune di Calvi
Li 9 Febraro 1 *gior.* Li 12 Maggio 3 *gior.* Li 25 Luglio 3 *gior.* Li 13 Decembre 3 *gior. Il mercato tutti li Mercoledì*
Cantone di Magliano, e Comune di Otricoli
Li 16 Agosto 3 *gior* Li 24 Ottobre 5 *gior. Il mercato tutti li Venerdì*
Cantone di Magliano, e Comune di Collevecchio
Nel mese di Maggio 8 *gior.* Nel mese di Agosto 8 *gior. Il mercato tutti li Sabbati*
Cantone di Magliano, e Comune di Tarano
Li 26 Maggio 1 *gior.* Li 2 Settembre 1 *gior.*
Cantone, e Comune di Poggiomirteto
La seconda festa di Pentecoste 1 *gior.* Li 7 Agosto 1 *gior.* Li 25 Agosto 1 *gior Il mercato il primo, e terzo Sabbato del mese*
Cantone di Poggiomirteto, e Comune di Montopoli
La terza festa di Pentecoste 1 *gior.*
Cantone di Poggiomirteto, e Comune di Fara
Li 30 Novembre 1 *gior.*
Cantone di Poggiomirteto, e Comune della Farfa
Nel mese di Aprile 15 *gior.* Li 9 Settembre 15 *gior.*
Cantone di Poggiomirteto, e Comune di Torri
Li 2 Febraro 1 *gior.* Li 15 Agosto 1 *gior.* Il primo Settembre 1 *gior. Il mercato tutte le Domeniche*

Cantone, *e Comine di Aspra*
La quarta Domenica di Maggio 1 *gior.* Li 5 Agosto 1 *gior.* Li 8 Settembre 1 *gior.*
Cantone di Aspra, *e Comune di Rocca Antica*
Li 13 Giugno 1 *gior.*
Cantone di Aspra, *e Comune di Cantalupo*
Li 3 Febbraro 1 *gior. Il mercato tutti li Giovedì*
Cantone di Aspra, *e Comune di Monte S. Giovanni*
Nel mese di Settembre. La prima 1 *gior.* La seconda 8 *gior.*
Cantone di Aspra, *e Comune di Cottanello*
Nel mese di Settembre 2 *gior.*

Vedi - *Polizia Num.* 67, 69.

VII.

22 Considerando che per non essere in vigore gl'antichi regolamenti sulla vendita giornaliera di erbe, e frutta, granaglie, ed altri commestibili sulla Piazza Navona, Campo di Fiori, Piazzetta del Paradiso, ed altri luoghi pubblici della città, gl'abusi si sono eccessivamente moltiplicati.

Vista la necessità di farli cessare, e di provvedere con una nuova ordinanza al vantaggio, e comodo dei particolari.

Vista l'approvazione del Sig. Prefetto di Roma.

Il Direttor generale della Polizia. Ordina.

23 *Art.* 1. La Piazza Navona continua ad essere esclusivamente destinata alla vendita primitiva dell'erbe, frutta, ed altri commestibili, che vengono dalle terre all'intorno della città, o da altri luoghi.

24 *Art.* 2. Vi sarà una linea di separazione fra i venditori, e rivenditori.

25 I rivenditori non potranno prender posto che secondo l'ordine che sarà stabilito dall'Agente di Polizia incaricato di questo servigio in una estremità della piazza, cominciando dalla fontana detta del moro, ed estendendosi sino alla linea della strada verso la Cuccagna, senza ingombrare la detta fontana, e senza occupare in alcun punto l'estensione necessaria per il passaggio libero de'cittadini, e de'carri; il resto della piazza è per li venditori.

26 *Art.* 3. Li mercanti stabiliti all'intorno di detta piazza non potranno esporre inanzi la porta delle loro botteghe, che li generi dell'ordinario loro traffico, e non potranno sotto qualunque titolo estendere la loro mostra, ó spasa oltre un metro, senza occupare l'ingresso delle case, e senza impedire il passo ai compratori, tutto sotto l'ispezione del detto Agente di polizia.

27 Le strade, ed i vicoli che conducono a piazza Navona non saranno occupate, particolarmente nell'imbocco nè con banchi, nè con casse, nè con canestri, o altre simili cose.

28 *Art.* 4. Tutti coloro che portano erbe, frutti, o altri comestibili a Roma dovranno direttamente andare a questa piazza, e scaricarvi lì loro generi.

29 *Art.* 5. Sono eccettuati da questa obbligazione li poveri vignajuoli, ed ortolani che portassero da sè stessi in panieri, senza uso di carretta, erba, e frutta raccolte nelle vigne, ed orti da loro coltivati; Questi non volendo andare a piazza Navona, potranno esporre alle vendite le loro derrate nelle piazze, appresso notate.

Madonna de'Monti, S. Eustachio, Aracaeli, S. Maria in Trastevere, S. Lorenzo in Lucina, S. Marco, Piazza Barberini, S. Gioanni in Laterano, Piazzetta alla porteria de'Ss. Vincenzo, ed Anastasio, Piazza di Spagna, Piazza Giudia, S. Stefano in Piscinula, Piazza di ponte Sisto, Piazza Rusticucci.

30 *Art.* 6. Il deposito delle derrate può aver luogo nel giorno dalle tre pomeridiane, ed in tutto il corso della notte, e della mattina.

31 *Art.* 7. Li posti saranno distribuiti, secondo l'ordine dell'arrivo dall'agente di polizia che sarà destinato.

32 *Art.* 8. Le vendite principieranno al fine del giorno.

33 *Art.* 9. Li rivenditori non saranno ammessi a comprare che dopo le 9 della mattina nell'inverno, dopo le 7 nell'estate, e dopo le 8 nella primavera, e nell' autunno.

34 *Art.* 10. E'interdetta in questa piazza, e nelle strade che v'imboccano la vendita del pesce.

35 *Art.* 11. Nei giorni di mercato i vignajuoli, li giardinieri, i fruttajuoli, ed i contadini dovranno portare direttamente alla piazza Navona li frutti, le erbe, ed i legumi, ed ogni altra sorta di comestibili. Quelli che arrivano nella sera a Roma, sino a che non siavi commodo di magazzini pubblici nell'intorno della piazza, potranno scaricare negl'alberghi ove sono soliti di far capo.

36 *Art.* 12. Sarà vietato ad essi di vendere altrove che nella piazza.

37 *Art.* 13. Sarà vietato egualmente a chichesia di comprare, o accaparare fuori della piazza qualunque merce che sia destinata per il mercato.

38 *Art.* 14. Nelli stessi giorni di mercato sarà permessa sulla piazza la spasa non solo di tutte le derrate, ma ancora di tutti i mobili, e prodotti d'industria, robbe vecchie ec. come si prattica.

39 *Art.* 15. In questi giorni li rivenditori non saranno ammessi nella piazza che dopo le cinque pomeridiane nell'estate, dopo le due nell'inverno, e dopo le quattro nell'autunno, e nella primavera.

40 *Art.* 16. I rivenditori non potranno comprare alcuna cosa che a denaro contante, e non potranno sotto qualunque pretesto ritenere i sacchi, o i panieri dei venditori.

41 *Art.* 17. Le disposizioni degl'articoli 6, 7, 8. 9, 12, 13, 16 sono comuni per le vendite che hanno luogo a campo di Fiori, ed alla piazzetta del del Paradiso.

42 *Art.* 18. A riguardo de'contraventori alle suddette disposizioni saranno prese le convenienti misure di polizia amministrativa, senza pregiudizio del processo inanzi ai tribunali in conformità delle leggi, e degl'altri regolamenti di polizia ai quali non è stato derogato con questa ordinanza.

43 *Atr.* 19. Il Sig. Maire, ed i commissarj di polizia, sono incaricati di vegliare alla stretta esecuzione di questa ordinanza.

Il Direttore generale - NORVINS.

FIGLI

Non hanno azione di furto contro li padri - Vedi *Furti N°.* 2.

Figli adulterini, ed incestuosi - Vedi *Successioni dal N°.* 71, *al* 73.

Figli addottivi - Vedi *Successioni N°.* 314.

FIGLI NATURALI

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE

Libro primo - Titolo VII - Capo III - Dei figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione de'figli naturali.

1 *Art.* 331. I figli fuori di matrimonio, eccettuati gl'incestuosi, e gl'adulterini, protranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio de'loro padri, e delle loro madri, quando questi li avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o che li riconosceranno nell'atto stesso della celebrazione (1).

2 *Art.* 332. La legittimazione può aver luogo, anco a favore dei figli premorti, che hanno lasciati discendenti superstiti, ed in tal caso, essa giova ai detti discendenti (2).

3 *Art.* 333. I figli legittimati col seguente matrimonio, avranno diritti eguali, come se fossero nati dallo stesso matrimonio (3).

SEZIONE II. *Del riconoscimento dei figli.*

4 *Art.* 334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

5 *Art.* 335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore di figli nati da incesto, o da adulterio.

6 *Art* 336. Il riconoscimento del padre, senza l'indicazione, e l'approvazione della madre, non produce effetto che riguardo al padre.

7 *Art.* 337 Il medesimo riconoscimento fatto, durante il matrimonio da uno de'coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati del suo matrimonio.

8 Non ostante produrrà il suo affetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

9 *Art.* 338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare li diritti di figlio legittimo. I diritti de'figli naturali saranno determinati nel *Titolo della successione*.

10 *Art.* 339. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre, o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

11 *Art.* 340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

12 Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del

(1) L. 5, e 11 Cod. de Natural. Liber.
(2) Instit. Tit. de haereditatib. quae ab intestato deferuntur.
(3) Leg. 10 Cod. de Natural. Liber.

concepimento, il rapitore sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

13 *Art.* 341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

14 Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare che egli è identificamente quel medesimo che essa ha partorito.

15 Non sarà ammesso a somministrare la pruova per testimonj, eccetto che vi concorra un principio di prova per iscritto. (4).

16 *Art.* 342 Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità, e sulla maternità nei casi in cui, a termini dell'articolo 335 non si fa luogo al al riconoscimento.

17 Delle successioni dei Figli naturali Vedi - *Successioni* dal N°.62 al 69, 74, 75. 82, 312. Vedi - *Matrimonio* N.° 18, 19.

FIGLIAZIONE

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE

Libro I. Titolo VII. Della paternità, e della figliazione.

CAPO PRIMO

Della figliazione della prole legittima, nata durante il matrimonio.

1 *Art.* 312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito (1).

2 Nulla ostante questo potrà negare di riconoscere il figlio se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie (2).

3 *Art.* 313. Il marito allegando la sua naturale impotenza non potrà non riconoscere il figlio, e non potrà non riconoscerlo ancora per causa di adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne il padre (3).

4 *Art.* 314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio, nei casi seguenti 1° quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.° quando avesse assistito all'atto di nascita, e quando quest'atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non saper scrivere; 3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale (4).

(4) Argum. ex Leg. 4 paragr. in jus vocando.

(1) L. 5 de in jus vocando.

(2) L. 6 ff. de his, qui sui. vel alieni Iunis sunt.

(3) L. 11 paragraf. 9 ff. ad L. Jul. de adulteriis.

(4) L. 3 paragraf. 12 ff. de suis, et legitt Haered argum. ee L. 1 paragraf. 1 ff. de agnosc. et alead. liberis.

5 *Art.* 315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata (5).

6 *Art.* 316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a riclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo, ove è nato il fanciullo.

7 Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quell'epoca fosse assente.

8 Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

9 *Art.* 317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gl'eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall'epoca in cui questo sarebbesi messo in possesso dei beni del marito, o dall'epoca in cui gl'eredi fossero turbati dal medesimo in questo possesso.

10 *Art.* 318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito, o de'suoi eredi di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito nel termine di un mese da un azione in giudizio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.

CAPO II. *Delle prove di figliazione della prole legittima.*

11 *Art.* 319. La figliazione della prole legittima si prova con gl'atti di nascita inscritti nel registro dello stato civile. (6)

12 *Art.* 320. In mancanza di questo titolo, basta il processo continuo nello stato di figlio legittimo. (7)

13 *Art* 321. Il possesso di stato si comprava mediante una sufficiente riunione di fatti, li quali indichino le relazioni di figliazione, e di paternità fra un individuo, e la famiglia, a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono

14 Che l'individuo ha sempre portato il nome del padre, cui pretende appartenere.

15 Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento, ed al di lui stabilimento.

16 Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società.

17 Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

18 *Art.* 322 Nessuno può riclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto della sua nascita, ed il possesso conforme ad esso.

19 Parimenti nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

20 *Art.* 323. Mancando il titolo, ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato scritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimonj. (8)

21 Ciò non ostante questa prova non può essere ammessa, che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni, od indizj risultati da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per determinare l'ammissione.

(5) L. 3 paragraf. 11 ff. de suis, et legitt. haered.

(6) Leg. 29 ff. de probat. argum. ex L. 2 Cod. de testib.

(7) Argum. ex L. 9, et 13 Cod. de Nuptiis.

(8) Argum ex L. 2 Cod. de Testib.

22 *Art.* 324. Il principio di prova per iscritto, risulta dagl'atti di famiglia, dai registri, e dalle carte private del padre, o della madre, dagl'atti pubblici, o privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse, se fosse in vita. (9)

23 *Art* 325. La pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

24 *Art.* 326. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunciare sui reclami di stato. (10)

25 *Art.* 327. L'azione criminale contro il delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi che dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato. (11)

26 *Art.* 328. L'azione per riclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

27 *Art.* 329. La detta azione non può essere intentata dagl'eredi del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso, in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggior età.

28 *Art.* 330. Gl'eredi possono proseguire quest'azione, quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall'ultimo atto della lite, senza proseguirla.

FIGURE

Vedi - *Stampe*.

FILO DI OTTONE

1 *Decreto Imperiale dei 3 Ottobre 1811 che proibisce l'introduzione nell'Impero Francese del filo d'ottone polito, e mantiene il diritto fissato sul filo grezzo.*

A Anvers li 3 Ottobre 1811.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno:

Inteso il nostro consiglio di stato;

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

2 *Art.* 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'introduzione del fil d'ottone polito nell'Impero resta proibita.

3 Il diritto di ventiquattro franchi per ogni quintale metrico sul fil d'ottone grezzo è mantenuto.

4 *Art.* 2. I nostri ministri dell'interno, e delle finanze ec.

Firmato NAPOLEONE.

FINESTRE

Vedi - *Servitù* dal N.° 53 al 59.

FIUMI

Che esistono nelli Stati Romani - Vedi - *Ponti*, *ed Argini* N.° 37, 41, 49, 53. dal N°. 236, al 247, dal N° 293, 299.

Vedi - *Polizia* dal N. 139, al 145.

(9) L. 22 ff. de probat.

(10) L. 32 paragraf. 7 ff. de receptis, qui arbitrium receperunt.

(11) L. 1 de ordine cognitionum.

FIUMI NAVIGABILI

Decreto Imperiale dei 22 Gennaro 1808 che dichiara l'articolo settimo del Titolo XXVIII. dell'ordinanza del 1669 applicabile a tutti li Fiumi navigabili dell'Impero.

Dal palazzo delle Tuileries li 22 Gennaro 1808.

1 NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Inteso il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

2 *Art.* 1. Le disposizioni dell'articolo 7 titolo XXVIII. dell' Ordinanza del 1669 sono applicabili a tutti li fiumi navigabili dell'impero siasi che la navigazione fosse a quell'epoca stabilita, siasi che il Governo si fosse determinato in seguito, o sia per determinarsi in oggi, o in avvenire a renderli navigabili.

3 *Art.* 2. In conseguenza li proprietarj a quelli inerenti in qualunque epoca la navigazione sia stata, o sia stabilita sono tenuti a lasciare un passaggio per quei che tirano le barche.

4 *Art.* 3. Sarà pagato agl'adiacenti de' fiumi, o riviere, ove la navigazione non esisteva, e sarà per stabilirsi un indennità proporzionata al danno che proveranno conforme alle disposizioni della legge dei 16 Settembre scorso

5 *Art.* 4. L'amministrazione potrà, purchè non ne soffra il servizio, ristringere la larghezza di tali strade, specialmente ne luoghi ove vi fossero state anteriomente chiusure con siepi vive, muri, o lavori d'arte, o case da demolirsi.

6 *Art.* 5. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

FOGLIO DI ROTTA

Vedi - *Falsità* dal N.° 131, al 39.

FONDAZIONI

Vedi - *Religiosi* dal N.° 271 al 275.

FONTANE PUBBLICHE

SOMMARIO

I.

La consulta straordinaria. Ordina.

1. *Art.* 11. La conservazione, ed il mantenimento delle fontane pubbliche ed

acquedotti, le loro riparazioni ordinarie, ed estraordinarie, l'aggiudicazione, e vigilanza sopra i lavori necessarj, la ripartizione, e riscossione delle somme destinate a coprire le spese di detti lavori, saranno provisoriamente affidati alla deputazione de'cavalieri Romani, incaricata dell'ispezzione delle strade della città di Roma.

2 *Art.* 12. La detta ripartizione, e riscossione seguiterà a farsi come per lo passato fra i particolari che godono di una parte delle acque publiche.

3 *Art.* 13. In conseguenza tutte le carte, piante, documenti, ed altri schiarimenti dipendenti da tal dipartimento, saranno posti alla disposizione della sudetta deputazione.

4 *Art.* 14. Gl'architetti addetti a quel servizio, prenderanno gl'ordini dalla deputazione.

II.

IL MAIRE DI ROMA ec.

5 Sebbene siano bastantemente conosciute le providenze prese in varj ordini del governo per mantenere, e conservare l'integrità della struttura delle pubbliche fontane, e la purità, e limpidezza delle acque che da esse scaturiscono; Ciò non di meno ad onta di tante cautele, l'esperienza ha dimostrato, che non appena ristorate dagl'artefici, e ripurgate dai fontanieri vengono di nuovo ad essere deturpate, ed alterata la purità del fluido dall'abuso intollerabile di persone, che ne guastano insolentemente il materiale, ed altre che vi lavano erbe terrose, panni succidi, e lordi, ed anco contro la decenza, vi si tuffano per bagnarsi.

6 A togliere pertanto si frequenti disordini, ed anco provedere al grave incommodo, che soffresi dagl'abitanti, e bottegaj in piazza Navona, causato dall'abuso che si fa dai contadini, forastieri, ed altri di ritenere in tutti li giorni, e segnatamente in quelli destinati al mercato, e nella notte a questo precedente, li loro cavalli, muli, e giumenti adunati nel mezzo di detta piazza, e legati alli ferri delle fontane, come pure volendo occorrere all'altro inconveniente introdotto dalli venditori di generi di rilasciare li spurghi, e capature dei loro proventi sparsi nella nominata piazza, ciò che reca per la fermentazione che vi si produce, un danno notabile alla purità dell'aria, e salute di detti abitanti, e bottegari.

7 Quindi coerentemente ai divieti già in altri tempi sulli stessi soggetti pubblicati; Il Maire della città di Roma; Ordina.

8 *Art.* 1. Resta espressamente vietato a chichesia, tanto dentro che nelle vicinanze delle pubbliche fontane, e di loro ambito di mettere terre, sassi, spurghi d'erbe, o frutti, gettarvi acque immonde, animali morti, lavarvi panni di qualunque sorta, pesce, ed erbe, affondarvi legni, attuffarvi cani, abbeverarvi animali (all'eccezzione dei fontanili a ciò destinati) e molto meno nuotare ne'vasconi di esse, e bagnarvisi; E generalmente resta interdetto tutto ciò che direttamente, o indirettamente può pregiudicare alla nettezza, e polizia delle pubbliche fonti.

9 *Art.* 2. Le accennate disposizioni sono ampliative anco alli fontanili, ossiano abbeveratori, giacchè anco questi devono rimanere, e conservarsi sempre

netti, e politi, per essere destinati al dissetamento dei cavalli, muli, ed altri animali.

10 *Art.* 3. A veruno sarà lecito di ascendere sopra le tazze, statue, bassorilievi, balaustri, ed altri ornati delle fontane, e molto meno danneggiare, rompere, deturpare li medesimi ornati, nè tenere legati alle colonne, e ferri, o in altre parti di esse fonti, animali di sorte veruna.

11 *Art.* 4. I limonari, acquefrescari, ed altri venditori di merci, non potranno ritenere li loro banchi all'intorno delle fontane, ed abbeveratoj, nè apporvi tubi, o canelli, per derivar l'acqua, se non muniti di nostra licenza, che verrà negata, o accordata, secondo ciò che si crederà opportuno.

12 *Art.* 5. Resta pure vietato espressamente ai contadini, forestieri, ed altra qualsivoglia persona di ritenere Cavalli, muli, giumenti, e simili animali di giorno, e di notte fissi nella piazza Navona, e sue adiacenze, e generalmente in qualunque altra strada di questa comune, e molto meno di formarvi lettiere, tenervi mangiatoje, mastelli, ed altri ricettacoli per dare da mangiare, o abbeverare detti animali, ma scaricati che avranno li comestibili, ed altri proventi, dovranno sul momento farli sortire da detta piazza.

13 *Art.* 6. Allorchè sarà terminata la vendita de'generi, ciascun venditore dovrà adunare, e raccogliere li spurghi, capature, ed altro delli respettivi banchi, e locali, e quindi trasportare il tutto nelli scarichi destinati.

14 *Art.* 7. I contraventori saranno non solo responsabili di ogni danno, ma soggetti ancora alla pena stabilita dalle leggi veglianti.

15 *Art.* 8. I commissarj di polizia cui spetta, sono incaricati dell'esecuzione.

III.

16 La consulta straordinaria ec.

Considerando che gl'acquedotti, e le fontane della città di Roma hanno bisogno per ragione della loro estensione e della loro importanza di tutta la premura del governo.

Sul rapporto del referendario che ha il dipartimento dell'interno.

Ordina.

TITOLO I. *Dell' Amministrazione.*

Dell' Amministrazione generale.

17 *Art.* 1. L'amministrazione degl'acquedotti, e delle fontane pubbliche, e semipubbliche della città di Roma, vien posta nelle attribuzioni dell'autorità municipale, e sotto l'ispezzione del Prefetto del dipartimento.

18 *Art.* 2. Si formerà presso il *Maire* un uffizio consultativo composto di dieci membri nominati dal Prefetto e scielti trai principali contribuenti per le acque

19 Quest'uffizio dovrà riunirsi, e dare il suo parere sui lavori progettati, sugl'intr iti, e sulle spese del servizio.

20 *Art.* 3. L'ingegnere direttore sottometterà ogn'anno al *Maire* nel corso del mese di Ottobre il progetto anticipato degl'introiti, e delle spese dell'anno avvenire.

21 *Art.* 4. Questo progetto anticipato, o *budget* sarà diviso in tre titoli principali, cioè: Uno per l'acquedotto di Trevi, l'altro per quello di San Paolo, il terzo per l'acqua felice.

22 Le fontane pubbliche fornite d'acqua dai sopradetti acquedotti, saran-

no respettivamente comprese sotto ciascuno di questi tre titoli .
23 *Art.* 5. Il progetto di *budget* sarà presentato al consiglio delle acque, ed in seguito al consiglio municipale.
24 Sarà questo ordinato dal Prefetto, sotto l'approvazione del ministro dell'interno.
25 *Art.* 6. Non si faranno lavori nuovi, fuori di quelli compresi nel *budget*, e pei quali il Prefetto avrà data un autorizazione speciale. Nel caso in cui trai lavori di mantenimento, e di grandi riparazioni non prevedute dal *budget* se ne trovassero degl'urgenti, e che esigessero una pronta esecuzione, potranno essere cominciati sotto gl'ordini dell' ingegniere direttore con obbligo di renderne subito conto.
26 *Art.* 7. Nei primi quindici giorni di Febbraro di ogni anno il *Maire* rimetterà al Prefetto il conto dell'anno precedente tanto in introito, che in esito, o in lavori.
27 Questo conto sarà indirizzato al ministro dell'interno.

TITOLO II. *Sezione prima. Del servizio degl ingegnieri.*

28 *Art.* 8. I lavori saranno diretti da un ingegniere direttore nominato dal Prefetto sul parere del *Maire*, e sulla presentazione del consiglio municipale.
29 *Art.* 9. L'ingegniere direttore ha sotto li suoi ordini immediati, due concorrenti ingegnieri idraulici, un ispettore di fontane, un maestro, due fontanieri.
30 I due concorrenti, e preposti sovra indicati saranno egualmente nominati, o confermati dal Prefetto sul parere del *Maire*, e sulla presentazione del consiglio municipale.
31 *Art.* 10. L'ingegniere direttore ha egli solo la corrispondenza coll'amministrazione per tutto ciò che è relativo alla direzzione delle acque di Roma, e su tutte le misure che sono da proporsi per migliorare la distribuzione di queste acque, o per accrescerne il prodotto.
32 *Art.* 11. Egli è specialmente, ed immediatamente incaricato della redazione de'progetti de'lavori nuovi, o di mantenimento da eseguirsi per la distribuzione delle acque alle machine idrauliche, agl'acquedotti, ai condotti, ai bottini o alle fontane che dipendono da essi.
33 *Art.* 12. Egli indirizzerà al Maire li progetti definitivi concernenti li detti lavori, come ancora quelli relativi alle operazioni di mantenimento, unitamente ai piani, e dettagli di stima, ed al quaderno degl'oneri, allorchè la specie de'lavori, e le circostanze de'luoghi lo permetteranno.
34 *Art.* 13. Egli proporrà alla fine di ogni mese in seguito d' uno stato di situazione delle operazioni eseguite, e delle spese fatte dagl'appaltatori, operaj, ed artigiani le somme d'acconto che avranno diritto di avere.
35 *Art.* 14 Farà tenere un giornale di tutte le operazioni relative all'amministrazione, o ai lavori delle acque di Roma a norma de'rapporti giornalieri, che gli saranno rimessi dai concorrenti ingegnieri.
36 *Art.* 15. Procederà con essi al ricevimento de'lavori eseguiti, ed alli diversi sperimenti che l'amministrazione può ordinare per migliorare il servizio delle acque, e per rendere la loro distribuzione più economica.
37 *Art.* 16. A misura che si eseguiranno i lavori, li concorrenti ingegnieri ren-

deranno conto della loro situazione, distenderanno la nota delle spese che ne risulteranno, e somministreranno all'ingegniere direttore tutti li documenti necessarj di contabilità per rilasciare li certificati di somme, a conto, o a saldo.

37 *Art.* 17. Proporranno d'altronde per mezzo di rapporti particolari tutti li progetti di miglioramento che addottandoli giudicheranno poter contribuire al bene del servigio.

39 Saranno incaricati inoltre, e sotto gl'ordini dell'ingegniere direttore dell'ispezzione immediata delle machine idrauliche, come pure degl'acquedotti, e bottini che distribuiscono le acque dentro Roma.

40 *Art.* 18. Somministreranno essi all'ingegniere direttore li piani, profili, livellazioni, e generalmente tutti li materiali necessarj alla redazione de'progetti di lavori; Ne prepareranno, se occorre, li piani, e dettagli di stima; invigileranno sui lavori che si eseguiscono, faranno le misure della superficie delli lavori, invigileranno sui fontanieri, e maestri impiegati sotto li loro ordini; Proporranno in fine all'ingegniere direttore le idee che sembrerà loro dover'essere adottate pel miglioramento delle diverse parti del servigio.

SEZIONE II. *Dei Preposti.*

Degl'Ispettori delle Fontane.

41 *Art.* 19. L'ispettore delle fontane, bottini, condotti, ed acquedotti resta incaricato di visitare giornalmente tutti questi stabilimenti, e di verificarne lo stato, come pure le deteriorazioni di selciato, che le rotture de'tubi de'condotti potessero cagionare.

42 *Art.* 20. Invigilerà nella distribuzione delle acque tanto al pubblico, quanto agl'abbonati, e concessionarj; Riceverà li reclami che gli si faranno nel corso de'suoi giri da tutti quelli, che hanno diritto al servigio delle acque, verificherà provvisoriamente questi reclami, e gl'inserirà nei rapporti, e processi verbali di visita. Rimetterà copia di detti processi verbali all'ingegniere direttore che li sottoporrà in seguito al *Maire*.

43 *Art.* 21. Quest'ispettore invigilerà, acciocchè, mentre si eseguiscono i lavori negl'acquedotti, non si disordinino, o si cangino di luogo li tubi di aggiunta, ossiano fistole di metallo poste per uso de'particolari concessionarj, nè le pietre di livellazione situate sulle differenti contrade, ed abitazioni di Roma, a meno che queste rimozioni, e cangiamenti non siano stati permessi dall'autorità competente.

44 *Art.* 22 Invigileranno egualmente acciocchè li condotti d'acqua dei particolari, che passano pei tubi d'aggiunte, e fistole respettive, e al punto delle pietre di livellazione stabilite, non ricevano alcuna alterazione, ed acciocchè non vi siano, in frode, situati de'nuovi condotti di derivazione, l'oggetto dei quali sarebbe d'aumentare in benefizio dei particolari il volume d'acqua che hanno diritto di pretendere. Invigileranno in fine acciocchè l'acqua delle fontane pubbliche, e semipubbliche non sia agitata, o alterata in alcuna maniera.

Del Maestro.

45 *Art.* 23. Il Maestro invigilerà sotto gl'ordini dei due concorrenti ingegnieri ai lavori che si eseguiscono, e resta perciò incaricato a tenere conto della quantità, e qualità delle materie somministrate, come del numero degl'impiegati, tanto dagl'appaltatori, quanto immediatamente dall'amministrazione.

De'Fontanieri.

46 *Art.* 24. Li Fontanieri sono specialmente preposti alla custodia, ed all'ispezzione dell'acquedotti, bottini, fontane ec. Si consegnano loro le chiavi, e non può farsi alcuna impresa, nè alcuna operazione nell'interno dei condotti, acquedotti, fontane, e riservatoj, senza il loro concorso, ed assistenza.

47 *Art.* 25. Essi sono incaricati insieme coll'ispettore delle fontane, d'invigilare acciò non si disordinino nè si cangino di luogo le pietre di livellazione, e di assistere in persona ai lavori che facessero fare i particolari nell'interno delle riserve d'acqua, senza che possano mai confidare le chiavi, o ai detti particolari ovvero agl'operaj da essi impiegati.

TITOLO III. *Delle Fontane pubbliche, e particolari.*

48 *Art.* 26. Tutte le fontane pubbliche, e particolari sono lasciate a carico, e mantenimento dell'amministrazione.

49 *Art.* 27. Le fontane semipubbliche, cioè quelle che sono situate contro le abitazioni sulla via pubblica, sono a carico de'proprietarj delle dette abitazioni, come i condotti particolari principiando dalla loro origine nel riserbatojo fino al punto, che si versa nelle stesse abitazioni. Nientedimeno le dette fontane saranno sottoposte al sistema dell'ispezione generale.

TITOLO IV. *De'lavori, spese, prodotti, e rendite.*

SEZIONE I. *De'Lavori, e delle spese.*

50 *Art.* 28. I lavori, ed altri oggetti di spese generali dell'amministrazione delle acque di Roma, concernono.

1°. La costruzione delli lavori nuovi.

2°. Le grandi riparazioni.

3°. Il mantenimento giornaliero delle fabbriche, macchine, bottini, condotti, e fontane dipendenti dalle dette acque.

4°. I pesi del personale dell'amministrazione.

51 *Art.* 29. I diversi lavori, e spese saranno autorizzate ogni anno nel *budget* particolare da formarsi delle spese di amministrazione delle acque, secondo ciò che è stato detto qui sopra.

52 *Art.* 30. I lavori autorizzati dal *budget* saranno eseguiti secondo le diversità della loro natura, a tenore dei diversi modi indicati negl'articoli seguenti del presente titolo.

53 *Art.* 31. Le spese che risultano dall'esecuzione dei detti lavori, come tutte quelle altre autorizate dal *budget*, si pagheranno dal ricevitore della città, sugl'ordini rilasciati dal *Maire*, sul fondo particolare che vi è addetto.

Dell'esecuzione dei lavori nuovi.

54 *Art.* 32. Allorchè i progetti de'lavori nuovi, i piani, e dettagli di stima saranno stati redatti dagl'ingegnieri, esaminati dal consiglio delle acque, e approvati dal consiglio municipale, li detti lavori saranno aggiudicati, a diminuzione di prezzo in consiglio di prefettura.

55 Non ostante questa disposizione, se l'ammontar dei lavori non eccede li *due mila franchi*, il Prefetto potrà a richiesta del *Maire*, e sul parere dell'ingegniere direttore fare eseguire i lavori, sia su d'un'offerta, o trattando all'amichevole con uno, o più intraprendenti, sia per via economica.

56 *Art.* 33. I mandati di pagamento a conto, ed in saldo, saranno rilasciati dal

Maire a vantaggio degl'intraprendenti, e secondo i casi, sulli stati di conto, e di situazione de'lavori e sui processi verbali di ricevimento distesi da uno de' concorrenti ingegnieri, e certificati dall'ingegniere direttore.

Dell'Esecuzione de'lavori di riparazione.

57 *Art.* 34. In seguito dell'approvazione che sarà stata data nelle forme qui sopra stabilite ai progetti di riparazione da farsi alle fabbriche, acquedotti, machine idrauliche, od altri lavori dipendenti dalle acque di Roma, l'esecuzione delle dette riparazioni si farà, o per via economica, o per via di misura di superficie ad un prezzo convenuto per ogni specie di lavori, secondo che il Prefetto sul parere dell'ingegniere direttore l'avrà giudicato necessario.

Dell'Esecuzione de'lavori di mantenimento giornaliero.

58 *Art.* 35. Le machine idrauliche, le fabbriche che dipendono da queste, saranno mantenute sotto l'ispezione immediata degl'ingegnieri incaricati di questi stabilimenti. Si metterà a quest'effetto a loro disposizione un certo numero di falegnami, stagnari, e ferrari. Il salario di questi si pagherà a tenore delli stati di presenza che si terranno delle loro giornate.

59 *Art.* 36. Si dirigerà al *Maire* di Roma alla fine di ogni trimestre dall'ingegniere direttore delle acque una nota de'diversi generi di lavori fatti durante questo trimestre, o per aggiudicazione, o a cottimo, o a misura di tesa.

60 Questo stato sarà similmente trasmesso al Prefetto.

61 *Art.* 37. Le spese di ogni trimestre si pagherenno secondo questo stato, e secondo il modo di esecuzione che sarà stato stabilito.

62 *Art.* 38. Allorchè non vi saranno contratti a cottimo, li lavori di mantenimento non potranno essere eseguiti che in seguito dell'autorizzazione del Prefetto, e se tuttavia se ne presentassero alcuni che esigessero un estrema attività, l'ordine da eseguirli potrà essere dato senza aspettare l'ordine particolare che dovrà autorizzarli, coll'obbligo all'ingegniere direttore di renderne consapevole il *Maire* dentro le 24 ore.

Dei pesi del personale dell'Amministrazione.

63 *Art.* 39. Li pesi del personale per le acque di Roma, restano fissati alla somma di 14 mila franchi all'anno, e regolati come siegue, cioè

	Franchi	
All'ingegniere direttore	5000	All'anno comprese tutte le spese di Bureaux, e di viaggio.
Ai due concorrenti, ciascuno 2100 .	4200	
Ispettore delle fontane	1600	
Maestro	1200	
Fontanieri, ciascuno 1000 . . .	2000	
	14000	

64 Lo stipendio degl'ingegnieri, e preposti qui sopra indicati, si pagherà in Porzioni eguali alla fine di ogni mese sugl'ordini del *Maire*, e sulli stati di nomina quitanzati in margine.

SEZIONE II. *De'Prodotti, e delle Entrate.*

65 *Art.* 40. Le entrate dell'amministrazione delle acque si compongono.

1°. Degl'arretrati di rendite, censi, e canoni ec.

2°. Della tassa imposta a ragione della quantità d'acqua della quale godono i particolari.

66 Queste entrate e tutte quelle delle quali l'amministrazione delle acque di Roma fossero al caso di godere in appresso, saranno direttamente riscosse dal ricevitore della città di Roma a norma delli stati, e delle note che saranno ad esso trasmesse dal *Maire*.

67 *Art.* 41. Allorchè per sovrabbondanza del prodotto degl'acquedotti si trovassero disponibil delle porzioni di acqua, potranno queste essere vendute, o concesse al prezzo che sarà determinato dal Prefetto, sul parere del consiglio di prefettura, su quello del consiglio delle acque, del Maire, dell'ingegniere direttore e sotto le condizioni che saranno indicate in un quaderno d'oneri, che si communicherà alle persone che si presenteranno.

68 Si stenderà processo verbale di questa vendita, e concessione d'acqua, e si depositerà negl'archivj della municipalità, copia del quale verrà rilasciata alle parti interessate.

69 *Art.* 42. Ogni volta che in seguito di vendita, e concessione d'acqua, o per qualunque altra circostanza si fosse nel caso di situare nuovi canali addizionali, o fistole, di rimuovere e togliere dal luogo quelli già esistenti, come pure li punti di livellazioni indicati al pubblico sulle strade, ed abitazioni, quest'operazione dovrà necessariamente aver luogo in presenza del Maire, dell'ingegniere direttore, dell'ispettore delle fontane, e dei fontanieri.

70 *Art.* 43. Li canali addizionali che saranno quindi situati avranno costantemente 28 centimetri di lunghezza, ed il diametro corrispondente al volume d'acqua concesso; Verranno poscia sigillati con il sigillo della città.

71 Il processo verbale disteso di quest'operazione, sarà egualmente che quelli relativi agl'atti di vendite, e concessioni, depositato negl'archivj della municipalità.

72 *Art.* 44. La tassa precedentemente imposta sarà diminuita, od accresciuta in ragione diretta della quantità d'acqua di cui gode ciascun particolare, ed in modo da stabilire a quest'oggetto una tassa uniforme.

73 Si pagherà in conseguenza, cominciando del primo Gennajo 1811 otto franchi 56 centimi per oncia d'acqua dell'acquedotto di Trevi, e quattro franchi 28 centimi per oncia di quella degl'acquedotti Paola, e Felice, atteso che in un determinato tempo l'oncia d'acqua dell'acquedotto di Trevi, offre un volume doppio dell'oncia d'acqua degl'altri due acquedotti.

74 *Att* 45. Li molini, e le officine che godono delle acque restano, come lo sono state sino ad ora tassate in ragione della decima parte del reddito presupposto dello stabilimento.

75 *Art.* 46. Queste tasse, ed altri proventi saranno riscossi ed incassati in fine di ogni semestre dal ricevitore della città.

76 *Art.* 47. Restano abolite le antiche tasse imposte in favore degl'ingegnieri, fontanieri, e preposti del servizio per diritti di assistenza, od altri, allorchè trattavasi di apporre, o di rimuovere canali addizionali, o di verificare, e fissare le livellazioni di acque pubbliche.

77 *Art.* 48 Entro il mese dalla data del presente si renderà conto al consiglio di liquidazione dall'antica amministrazione incaricata delle acque di Roma dell'

entrate, e delle spese degl'anni precedenti, e di quelle in ispecie che hanno avuto luogo dopo li 9 Giugno 1809 epoca del cambiamento di governo, ed in modo da potere stabilire con certezza, e sovra documenti che facciano pruova la situazione di cassa, e le risorse esistenti al 1°. Gennajo 1811.

Disposizioni generali.

78 *Art.* 49. Le leggi, ed i regolamenti emanati dal passato governo per la polizia, e conservazione degl'acquedotti, e delle fontane di Roma, e segnatamente quelle che proibiscono di piantare alberi, e di coltivare la terra nelle vicinanze delle mura degl'acquedotti, sono, e rimangono in vigore in tutto ciò che non sono contrarj al presente ordine.

79 *Art.* 50. Tutte le mappe, tutti i piani, le carte, e i documenti relativi alle fontane, ed agl'acquedotti di Roma esistenti negl'archivj pubblici, o particolari, faranno parte dell'archivio municipale, e vi saranno riuniti a cura, e diligenza dell'ingegniere direttore.

80 *Art.* 51. Tutte le liti che potessero insorgere sull'uso delle acque, e sull'esecuzione dei lavori, si porteranno avanti al consiglio di prefettura.

81 *Art.* 52. Il presente ordine sarà indirizzato al prefetto di Roma incaricato della di lui esecuzione, ed inserito nel bollettino.

Vedi - *Acquedotti*.

Vedi - *Presidenza del tevere* dal N°. 3 al 7.

FORASTIERI

SOMMARIO

I.

Decreto dei 23 Messidoro anno III. (11 Luglio 1795).

1 *Art.* 1. Tutti li forastieri nati nei paesi coi quali la repubblica è in guerra, venuti in Francia dopo il primo Gennajo 1792, sono obbligati sortirne.

2 *Art.* 2. Deve loro essere accordato, a contare dal giorno della notificazione della legge un giorno per ogni sette leghe dal punto della loro partenza, fino alle frontiere.

3 *Art.* 3. Questi forastieri devono dichiarare, avanti l'autorità municipale, qual strada pretendino tenere, quale viene indicata sul passaporto che loro si accorda.

4 *Art.* 4. Se non obbediscono alla disposizione della legge, sono posti in arresto, e devono essere considerati come spioni, e come tali puniti.

5 *Art.* 5. Queste disposizioni sono applicabili ai forastieri dei paesi neutri, o alleati che non sono riconosciuti dai loro ambasciatori.

6 *Art.* 6. Possono restare in Francia li forastieri nati in paesi coi quali la repubblica è in guerra, venuti in francia avanti il primo Gennajo 1790, se hanno un domicilio cognito, o se sono garantiti da quattro cittadini Francesi, domiciliati, e cogniti per il loro patriottismo, e probità.

7 Così pure li forastieri dei paesi neutri, ed alleati.

8 *Art.* 7. Viene data una carta a ciascuno di questi forastieri, che contiene la lor descrizione, alla testa di detta carta vi saranno queste parole - *ospitalità* - *sicurezza*, ed in quelle pei forastieri di paesi neutri, o alleati, vi sara la parola - *fraternità*.

9 *Art.* 8. Ogni forastiere che arriva in una comune situata sulle frontiere, deve presentare, e deporre all'autorità municipale il suo passaporto; questa l'invia subito al ministro della polizia ed a quello delle relazioni estere, acciò vi ponghino il loro visa, ed il forastiere rimane sotto la sorveglianza della municipalità che gli da una carta di sicurezza provisoria, enunciativa della sorveglianza.

10 *Art.* 9. L'autorità municipale può autorizzare li negozianti dei paesi esteri, neutri, o alleati di entrare in Francia, inviando copia collazionata dei loro passaporti al ministro della polizia, e dicendogli la strada che il negoziante deve tenere.

11 *Art.* 10. Li corrieri straordinarj, e gl'incaricati di missioni presso il governo, non sono compresi in questa misura.

12 *Art.* 11. Qualunque forastiere che sia trovato in un adunanza sediziosa, per questo sol fatto viene tenuno per un spione, e come tale deve essere punito.

II.

Decreto imperiale dei 22 Nevoso anno XIII. (12 Gennaro 1805.)

13 *Art.* 1 Durante la guerra, allorche una nave di commercio, Francese, o estera approderà ad un porto di Francia, niuno nè dello stato maggiore, nè dell'equipaggio, nè passaggiero potrà sbarcare, senza il permesso del commissario generale di polizia, del suo delegato, del sotto prefetto, o del maire.

14 Sono eccettuate le sole persone che ossero incaricate di missione presso il governo, le quali saranno obbligate di farsi immediatamente conoscere.

15 *Art.* 2. Il commissario generale di polizia, il suo delegato, il sotto prefetto, o il maire saranno avvertiti dall'officiale del porto dell'arrivo dei bastimenti, ed accompagnato da un preposto delle dogane, e da un interprete, se ve ne sarà di bisogno, procederà, e farà procedere alla visita delle persone, delle carte, e del carico.

16 Farà trasferire a terra, allorchè lo riconoscerà necessario gl'individui, e le carte che dovranno particolarmente essere esaminate.

17 *Art.* 3. Il permesso dello sbarco dovrà essere esibito alla guardia, che potrà essere stata collocata a bordo, affinchè la detta guardia possa ritirarsi, e lasciare abbordare a terra gl'individui dell'equipaggio, e li passaggieri.

18 *Art.* 4. Il commissario generale di polizia, il suo delegato, il sotto prefetto, o il maire continueranno ad informare il ministro della polizia generale dell'arrivo dei bastimenti, e del risultato della visita che ne sarà stata fatta, tra-

smettendogli in originale tutte le carte che potranno interessare la sicurezza interna dell'impero.

19 *Art.* 5 Li comandanti dei bastimenti impiegati alla protezione delle coste, e del cabotaggio, e li comandanti delle batterie marittime, concorreranno all' esecuzione delle presenti disposizioni; li comandanti di piazza dovranno egualmente aderire alle richieste che loro saranno fatte dall'autorità civile, o marittima.

III.

Arresto dei 3 *Frimajo anno V* (23 Novembre 1796).

20 *Art* 3. Verun cittadino Francese, o estero, proveniente dall'Inghilterra, senza missione può sbarcare, se non che nei porti di Dieppe, e di Calais.

21 *Art.* 4. Allorchè una burasca forzerà un naviglio proveniente dall'Inghilterra a presentarsi avanti un porto della repubblica, l'autorità municipale del luogo è autorizzata a lasciarlo entrare; verificherà li suoi bisogni, prenderà nota dell'equipaggio, e dei passeggieri, e cessati li pericoli rimanderà la nave al suo destino.

22 *Art.* 5. Il Ministro della marina farà fare il servizio necessario per mezzo di bastimenti neutralizzati, dei Pachebotti di passaggio fra *Dieppe*, e *Brighlnelmston*, e fra *Douvres*, e *Calais*.

23 *Art.* 6. Tutti li Passaporti rilasciati per l'Inghilterra conterranno la descrizione personale, l'età, il luogo di nascita, e la professione dell'individuo, e fisseranno Dieppe, o Calais per il luogo d'imbarco.

24 *Art.* 7. Qualunque individuo che giunga dall'Inghilterra a bordo di un Bastimento parlamentario, o neutro non potrà continuare il suo viaggio nell'interno della Francia, se non dopo aver ottenuto un passaporto dal Ministro delle relazioni Estere, o dal Ministro residente in Francia delle Potenze del luogo ov' egli è nato; egli non potrà sortire dalla Comune, finchè non abbia ottenuto il detto Passaporto, e sarà sotto la sorveglianza immediata della Municipalità.

25 Ciò non ostante li Passaporti de'viaggiatori Francesi che arrivano dall'Inghilterra saranno direttamente inviati al Ministro di Polizia Generale, che, se lo crede, li rimanderà al Ministro delle relazioni Estere per esservi *visato*.

26 E' ingiunto al *Maire* della Comune in cui è situato un porto, ed al temporario Comandante, di nominare sulla presentazione degl'Amministratori della Marina un Interprete che si trasporterà a bordo di ciascun bastimento che entra in un Porto di Francia, per farvi l'appello degl uomini in quello esistenti col chiedere il loro nome, e confrontare in seguito questa lista col Rollo d'equipaggio esistente a bordo, il quale interprete farà ancora le domande necessarie, per iscuoprire tutto ciò che si faccia nell'estero, e se vi sia qualche uomo sospetto, travestito, o sotto il supposto nome di marinaro.

27 *Art.* 9. Il detto *Maire*, gl'Amministratori della marina, ed il Comandante temporario si faranno rimettere le carte, lettere, gazzette, e pieghi che giungono dall'estero; nomineranno a tale effetto dei Commissarj, che si faranno consegnare tali oggetti all'ingresso delle navi, e li trasporteranno alla casa della Comune, ove saranno esaminati concorrentemente dai detti *Maires*, Amministratori, e Comandante.

28 Gl'amministratori delle marine invieranno al Ministro di questo Dipartimento le carte che contengono notizie relative al suo Ministero.

29 Il *Maire* invierà al Ministro della Polizia quelle che interessano la pubblica sicurezza.

30 *Art.* 10. Li stessi funzionarj, visiteranno essi stessi, o per mezzo di Commissarj, tutte le navi che entrano, o sortono dai Porti, e potranno ancora perquirere fino al *Cesto*.

31 *Art.* 11. Li bastimenti neutralizati, riconosciuti appartenenti a proprietarj In lesi, non potranno godere nei porti della Repubblica de'vantaggi accordati agl'altri legni neutri.

32 *Art.* 12. Li Capitani dei bastimenti neutri, che sortono dai porti Francesi con intenzione di ritornarvi, devono fare la loro dichiarazione agl'amministratori della marina, li quali ne avvertiranno la Municipalità del porto fissato dal Capitano per il suo ritorno.

33 *Art.* 13. Questi Capitani devono giustificare con un certificato del Residente Francese, del porto neutro in cui sono stati in tempo di loro assenza.

34 *Art.* 14. Qualuneue bastimento neutro che potrà essere in qualche modo sospetto, sarà dal *Maire* denunciato al Governo, sull'avviso che ne avrà ricevuto dagl'amministratori della Marina.

35 Tutti li ministri, eccettuati quelli delle Finanze, e della Giustizia sono incaricati dell'esecuzione di questo arresto.

IV.

Arresto dei 26. *Fiorile Anno XII.* (16. *Maggio* 1803).

36 *Art.* Qualunque marinajo estero che sarà congedato dal suo bastimento è obbligato a prendere un Passaporto del Commissario delle relazioni Commerciali di sua nazione.

37 Farà in seguito la sua relazione al Commissario, o Preposto della marina nel giorno stesso del suo congedo dell'alloggio che conta prendere, e del soggiorno che deve fare nel porto ove è stato sbarcato. Il Commissario della marina apporrà il suo visa a tale dichiarazione, ed invierà quello che l'ha fatta avanti l'officiale di Polizia che spedirà il permesso di riceverlo.

38 *Art.* 2. Niun'albergatore, o altra persona sotto qualunque denominazione si sia, potrà ricevere un marinajo straniero, senza li sopraindicati documenti.

39 Neppure potrà riceverlo in casa dopo l'ora del ritiro militare, e del tramontare del sole. Darà subito conto all'Officiale di Polizia dei marinari che alloggierà in seguito delle sopraespresse disposizioni, ed esibirà li titoli, e carte che gli saranno state rimesse; preverrà egualmente l'Officiale di Polizia del giorno in cui cesserà di alloggiarli.

40 Li marinaj forastieri saranno tenuti di rientrare nelle case del loro alloggio avanti l'ora della *Ritirata* militare, sotto pena di carcere; non potranno sortire avanti il levare del Sole, o sia il colpo del Cannone della *Diana* sotto la stessa pena.

41 *Art.* 3. Quando un marinajo vorrà passare dal porto, ove è stato disarmato in un altro, sarà obbligato di farne la dichiarazione al Commissario di sua nazione, che gli darà un Certificato, che pruovi la sua origine; questo certificato rimarrà unito al passaporto che gli verrà rilasciato dal Commissario

della marina. L'Officiale di Polizia *viserà* il Passaporto, e sarà tenuto di provare, se la partenza abbia avuto luogo, e di darne avviso all'Officiale di Polizia del luogo in cui deve rendersi il marino estero.

42 Il Passaporto conterrà la strada che il marinajo deve fare giornalmente, indicherà il luogo ove questo individuo deve dormire, e questa carta sarà visata dall'Officiale di Polizia, lo sarà ancora in un luogo intermediario, cioè ove dorme per viaggio, e questo sarà ancora indicato nel foglio di *Rotta*.

43 Gl'Officiali che rilasceranno questi *visa* vi faranno menzione di tutto ciò che può essere arrivato di straordinario che possa aver contrariate le disposizioni del foglio di *Rotta*.

44 L'officiale di Polizia sarà rimpiazzato per tale officio, dai *Maires*, aggiunti, o notabili.

45 Il marinajo che arriva in una città marittima sarà tenuto di farsi conoscere al posto d'ingresso nella città; se non vi è questo posto, si porterà direttamente dall'Officiale di Polizia. Sarà condotto dal Commissario di sua nazione, dal Capo militare della marina, se vi è, o dal Commissario, o Preposto della marina; sarà fatto l'esame delle sue carte; gli sarà indicato un alloggio, e rimarrà sotto la sorveglianza delle autorità militari della marina, e della Polizia Civile, fino all'epoca di sua partenza.

46 Qualunque marinaro estero che cercasse sottrarsi ad una di queste misure, decaderà da qualunque diritto di protezione, e di ospitalità, e sarà arrestato, e ritenuto come sospetto di spionaggio.

FORESTE, E BOSCHI

SOMMARIO

XXVII Legge dei 15 Agosto 1792. relativa al pagamento degl'Ufficiali dei così detti Tribunali dei Fiumi, e Foreste dal N. 179, al 191.

XXVIII Legge dei 29. Fiorile Anno III. che determina li Dazj di Segno, o Mercatu a da percepirsi per li tagli di Legnami dal N. 192, al 196.

XXIX Legge dei 22 Termidoro anno IV. relativa alla repressione dei Delitti Rurali, e riguardanti le Foreste N. 197, 198.

XXX Deliberazione del Direttorio Esecutivo degl' 8. Termidoro Anno IV. che prescrive varie formalità per li tagli straordinari di Boschi dal N. 199, al 202.

XXXI Deliberazione del Direttorio Esecutivo dei 28 Vendemmiale Anno V. che proibisce la Caccia nelle Foreste Nazionali del N. 203, al 208.

XXXII Deliberazione del Direttorio Esecutivo dei 4. Nevoso Anno V. concernente le perquisizioni di Legname tagliato furtivamente e rubbato dal N. 209, al 213.

XXXIII Deliberazione del Direttorio Esecutivo dei 19. Piovoso Anno V. concernente la Caccia degl' animali nocivi dal N. 214, al 224.

XXXIV Legge dei 14. Fiorile Anno X. sulla Pesca dal N. 225. al 231.

XXXV Legge dei 9 Fiorile Anno XI. relativa all' Amministrazione de' Boschi spettante ai Particolari, alle Comuni, o ai Stabilimenti Pubblici dal 232, al 249.

XXXVI Delle rompiture, o lavorazioni de' Terreni dal N. 232, al 237.

XXXVII Della mercatura per il servizio della marina nei boschi de' particolari dal N. 238, al 240.

XXXVIII Delle Guardie dei Boschi delle Comunità, e di altri stabilimenti pubblici dal Num. 241, al 245.

XXXIX Delle Guardie de' Boschi de' particolari N. 246, 247.

XL Dell'Organizzazione degl'Impiegati dall'Amministrazione delle Foreste, sulle Guardie de' Boschi Nazionali, e di quelli delle Comunità, e Stabilimenti pubblici N. 248, 249.

XLI Decreto del Governo dei 17. Nevoso Anno XII relativo al modo di pagare li Salarj delle Guardie dei Boschi Comunitativi dal N. 250, al 255.

XLII Legge dei 2 Ventoso Anno XII. intorno all' impiego del prodotto della multa delle Foreste N. 256.

XLIII Parere del Consiglio di Stato dei 16. Frimale Anno XIV. intorno a diverse questioni relative ai Diritti di pascolo nei Boschi, e Foreste dal N. 257, al 269.

XLIV Legge dei 22 Marzo 1806. intorno all'attribuzione conferita agl'Agenti superiori dell'Amministrazione delle Foreste pel Processo dei Delitti commessi nelle medesime dal N. 270, al 277.

XLV Legge dei 22. Marzo 1806. intorno il modo di pagare le Guardie dei Boschi di quelle Comuni, le quali non hanno entrate dal N. 278. al 280.

XLVI Decreto Imperiale dei 31. Luglio 1806. intorno alla fissazione delle multe in quei luoghi ne' quali non è imposta la Contribuzione mobiliare dal N. 281, al 286.

XLVII Parere del Consiglio di Stato nella Seduta dei 12. Settembre 1807. intorno al rifiuto di una domanda di quietanza, o di diminuzione di multa proferita per contravencione alle Leggi concernenti gl'alberi destinati al servizio della marina N. 287, 288.

XLVIII Decreto Imperiale del 1 Aprile 1808. concernente la tassa delle Citazioni, ed altri atti delle Guardie delle Foreste dal N. 289, al 292.

XLIX Decreto Imperiale dei 18. Giugno 1809 che assegna un luogo particolare agl'Agenti dell'Amministrazione delle Foreste nelle udienze dei Tribunali Correzionali del N. 293, al 295.

L Ordine della Consulta Straordinaria dei 9. Gennaro 1810. che divide li Stati Romani in due Ispezioni delle Foreste dal N. 296, al 311.

LI Deliberazione del Governo dei 15. Germile anno IX. che regola l'uniforme degl'Amministratori, ed Agenti di Foreste dal N. 312, al 321.

LII Ordine della Consulta Straordinaria dei 23. Maggio 1810. che prescrive la presentazione dei Titoli a quelle Comunità, o particelari che pretendono aver dritto di far legna, o di pascolo nei Boschi, e Foreste dal N. 322. al 326.

LIII Ordine dei 28 Piovoso anno XII relativo al modo con cui gli agenti subordinati all'amministrazione generale delle foreste possono essere tradotti avanti li tribunali dal N. 327 al 329.

LIV Come debbino valutarsi per regolare le imposizioni – *remissive* N. 330.

LV Legge dei 16 Nevoso anno IX circa l'organizzazione di una nuova amministrazione delle foreste dal N. 331 al 341.

LVI Legge dei 19 Ventoso anno IX che esime le foreste, e boschi nazionali dal pagamento di contribuzioni dal N. 342 al 345.

LVII Arresto dei 19 Ventoso anno X relativo alle foreste, e boschi delle comuni, degl'ospizj e dei stabilimenti pubblici dal N. 346 al 357.

LVIII Arresto dei 29 Vendemmiajo anno XI che risguarda la ricerca, e ricognizione delle quercie che possono fornire delle curbe per la marina, ed altri alberi proprj alla costruzione dal N. 358 al 366.

LIX Arresto dei 27 Frimajo anno XI che fissa li termini, ed il modo del pagamento del prezzo delle aggiudicazioni dei tagli ordinarj dai boschi dal N. 367 al 373.

LX Arresto dei 28 Piovoso anno XI relativo al modo col quale gl'agenti subordinati all'amministrazione generale delle foreste possono essere tradotti avanti li tribunali dal N. 374 al 376.

LXI Legge dei 28 Ventoso anno XI relativa ai diritti d'uso nelle foreste nazionali N. 377 e 378.

LXII Legge dei 19 Germile anno XI che concerne le comuni alle quali li tribunali hanno aggiudicati dritti di proprietà, o di uso nelle foreste nazionali dal N. 379, al 381.

LXIII Legge dei 9 Fiorile anno XI relativa al regime delle foreste, e boschi appartenenti ai particolari, alle comuni, ed a pubblici stabilimenti dal N. 383 al 404.

LXIV Del dissodamento dal N. 384 al 389.

LXV Della *martellata* per il servizio della marina nei boschi particolari dal N. 390 al 394.

I.

In conformità delle leggi, e 'decreti imperiali che saranno pubblicati qui appresso, la Consulta straordinaria ordina le disposizioni seguenti.

TITOLO I.

1 *Art.* 1. Li boschi che appartengono allo stato, come anche ai Vescovati, Cure, Capitoli, seminarj, università conservatorj, scuole pie, Ospedali, Stabilimenti d'istruzzione pubblica, di Carità, e di Beneficenza. alle Fabbriche. Confraternità, Comunità di abitanti, e corporazioni, qualunque esse siano di mano morta, verranno sottoposti ne'due dipartimenti del Tevere, e Trasimeno ad un amministrazione particolare, sotto il titolo di amministrazione delle foreste, dal primo Gennajo prossimo futuro.

2 *Art.* 2. In conseguenza le medesime corporazioni, e stabilimenti, come ancora li titolari de'Vescovati, Cure ed altri benefizj non potranno godere dei boschi, e foreste, che essi ritengono, se non sotto la direzzione, amministrazione, e vigilanza della sudetta amministrazione ed in conformità delle leggi che verranno pubblicate.

TITOLO II. *Funzioni degl'agenti delle foreste.*

3 *Art.* 3. Gl'agenti delle foreste si conformeranno per l'esercizio delle loro funzioni alle leggi, e regolamenti ed esse relativi.

4 *Art.* 4. Non potranno far commercio di legname. nè prender parte direttamente alle vendite, ed aggiudicazioni che avranno luogo. sotto pena di destituzione, di confisca dei legnami comprati, e di una multa che non potrà essere minore di mille franchi.

3 *Art.* 5. Invigileranno essi affinchè le leggi, e regolamenti sulle foreste siano eseguiti, e saranno responsabili dei delitti, e contravenzioni giunte a loro notizia, e che non avessero represse, o verificate.

6 *Art.* 6. Saranno incaricati della conservazione della caccia nei boschi sottoposti all'amministrazione delle foreste, ed invigileranno affinchè vengano poste

in esecuzione la deliberazione dei 28 Vendemmiale anno V, e la legge dei 30 Aprile 1790.

7 *Art.* 7. Allorquando sarà necessario fare delle caccie clamorose, o andare in traccia per la distruzzione de'lupi, ed altri animali nocivi, eglino avranno la direzione per la polizia di qualunque specie di caccia. conforme alla decisione dei 19 piovoso anno VII.

8 *Art.* 8 Gl'agenti delle foreste saranno egualmente incaricati della polizia della pesca sui laghi, e fiumi, e d'invigilare all'esecuzione degl'articoli 12, 13, 14, 16, 17, 17 del titolo V della legge dei 14 Fiorile anno X, come anco degl'articoli del titolo 31 della disposizione del 1669 che verranno pubblicati a piè del presente.

TITOLO III *Funzioni delle guardie.*

9 *Art.* 9. Le guardie formeranno i processi verbali dei delitti che riconosceranno.

10 *Art.* 10. Terranno dietro ai legnami furtivi nei luoghi ove saranno stati trasportati, e li metteranno in sequestro, ma non potranno introdursi nei magazzini, fabbriche, e recinti adiacenti, che in presenza del *Maire*, dell'aggiunto, o del commissario di polizia della comune sul cui territorio dovrà farsi la visita domiciliare.

11 *Art.* 11. Allorchè una guardia avrà sequestrato dei bestiami, istromenti, vetture, o carri da trasporto li rimetterà in seguito nel luogo della residenza del giudice di pace, e subito dopo l'approvazione del suo processo verbale, se ne farà spedizione, che resterà in mano del cancelliere per darne communicazione a quei che reclameranno gl'oggetti sequestrati.

12 *Art.* 12. Le guardie delle foreste in conformità degl'articoli 4, e 5, del titolo X della deliberazione del 1669 faranno tutte le intimazioni, e citazioni in materia di boschi, e foreste, come pure per la caccia, e pesca, senza poter per altro procedere alle esecuzioni da farsi in forza de'giudicati, le quali devono esclusivamente appartenere agl'uscieri.

13 *Art.* 13. Gl'atti nei quali essi tengono il luogo degl'uscieri, saranno tassati, come quelli fatti dagl'uscieri dei giudici di pace.

TITOLO IV.

Funzioni delle autorità amministrative relative all'amministrazione delle foreste.

14 *Art.* 14 I maires, aggiunti, e commissarj di polizia sono incaricati, ciascuno nel loro territorio, e secondo l'ordine della loro istituzione d'invigilare alla conservazione dei boschi, e di prestar mano forte per questo oggetto, allorchè ne saranno ricercati dalle guardie, o dagl'incaricati dell'amministrazione delle foreste.

15 *Art.* 15. Eglino assisteranno sulle requisizioni che ne veranno loro fatte dalle dette guardie, o incaricati alle perquisizioni di legnami furtivi nei magazzioni, fabbriche, o recinti adiacenti, ove i legnami potessero essere stati trasportati.

In mancanza di aderirsi dai medesimi alle requisizioni che gli saranno fatte diverranno responsabili de'delitti, e saranno processati in conformità della deliberazione del dì 4 Nevoso anno V.

TITOLO V. *Agrimensura, conservazione, e chiusura de' legnami sottoposti all'amministrazione delle foreste.*

16 *Art.* 16. Le legna comprese nell'articolo 1 titolo I, saranno misurate, conservate, e rinchiuse.

17 *Atr.* 17. S. E. il ministro delle finanze fisserà il termine nel quale i legnami appartenenti allo stato saranno misurati, e conservati.

18 *Art.* 18. I Vescovi, Curati, Benefiziati, come pure i capi, ed amministratori dei stabilimenti religiosi di beneficenza, o d'istituzione pubblica, e le comunità di abitanti dovranno in riguardo alli boschi, che sono in loro possesso farne cavar le piante figurate dagl'agrimensori di piacimento degl'agenti delle foreste nel termine di un anno a contare dal primo Gennajo 1810.

In loro mancanza si procederà di officio, e a spese loro sotto la cura dell'amministrazione delle foreste.

19 *Art.* 19. Si designeranno le piante sulla scala prescritta dal Sig. Direttore generale dell'amministrazione delle foreste, se ne formeranno quattro copie, come pure quattro processi verbali di misurazione, una cioè per l'amministrazione generale delle foreste, una per l'ispettore, la terza per depositarla nella segretaria della prefettura, e la quarta resterà in potere dei possessori delle foreste.

20 *Art.* 20. La quarta parte de' legnami che in seguela degl'articoli 2, e 3 del titolo XXV dell'ordinznza del 1669 deve essere conservata per crescere in fusto sarà prescelta dagl'amministratori delle foreste per ricevere la sudetta destinazione.

21 *Art.* 21. L'amministrazione delle foreste determinerà l'epoca in cui il taglio delle macchie dovrà farsi, la regola della conservazione del legname, il numero degl'arboscelli da riservare, secondo la natura del suolo, ed il bisogno della località.

TITOLO VI. *Della guardia de' boschi, de' benefiziarj delle comuni, e degli stabilimenti pubblici, e del pagamento del loro salario.*

22 *Art.* 22. La nomina, ed il pagamento delle guardie de' boschi, degl'uso fruttuarj de' stabilimenti pubblici, e delle comuni saranno sottomessi alle formalità prescritte dagl'articoli 11, 12, 13, e 14, della legge de' 9 fiorile anno XI, e della deliberazione dei 17 Nevoso anno XII.

23 *Art.* 23. L'ammontar del salario delle guardie de' boschi delle communità che non avranno nè rendite, nè focatici sufficienti per pagarle, sarà unito ai centesimi addizionali delle contribuzioni di queste comuni in conformità del decreto de' 22 Marzo 1806.

TITOLO VII.

Dell'amministrazione alla quale sono sottoposti i boschi de' particolari.

24 *Art.* 24. I boschi de' particolari saranno sottoposti all'amministrazione presente in virtù della legge dei 9 fiorile anno XI.

25 *Art.* 25. I particolari proprietarj de' boschi non potranno in conseguenza procedere a veruna lavorazione di terreno, nè far tagliar alberi di alto fusto, senza averne fatta la dichiarazione, ed avere preventivamente adempito alle formalità prescritte dalla detta legge.

26 *Art.* 26. Ogni particolare convinto di aver fatto tagliare alberi di alto fusto,

senza averne fatta la dichiarazione nel termine fissato, o di avere tagliati, o portati via degl'alberi contrasegnati per il servizio della marina, sarà punito di una pena che non potrà essere minore di 200 franchi, ne eccedere li 500 oltre la confisca degl'alberi tagliati, o portati via.

27 *Art.* 27. Le guardie de'boschi de'particolari non potranno esercitare le loro funzioni, se non dopo di essere stati approvati dal consesvatore delle foreste, ed aver prestato giuramento avanti il tribunale di prima istanza della loro residenza.

TITOLO VIII. *De'boschi affittati, o suscettibili d'affittarsi.*

28 *Art.* 28. Le foreste, o boschi designati nell'articolo primo del titolo I che sono affittati per mezzo di apoca di locazione, o enfiteutica sono sottoposti all'amministrazione delle foreste.

29 *Art.* 29. Gl'affittuarj, o enfiteuti a tempo non taglieranno le foreste, o boschi, che godono in virtù delle loro locazioni, o contratti, se non si conformano alle leggi, e regolamenti sulle foreste, e dopo che i tagli saranno stati indicati dagl'agenti delle foreste medesime.

30 *Art.* 30. Essi si conformeranno alle stesse leggi, e regolamenti per il pascolo, e la ghianda, ed in generale per l'esercizio dei diritti che possono avere acquistato coi loro contratti, in mancanza di chè saranno puniti colle pene stabilite da'detti regolamenti.

31 *Art.* 31. D'ora innanzi niun bosco, o foresta potrà essere affittata dagl'agenti dell'amministrazione de'dominj, nè essere compresi nella polizia di un dominio rurale affittato, senza consenso espresso dagl'agente superiore delle foreste del dipartimento del circondario nel quale il bosco sarà situato, e senza che il detto agente abbia firmato la nota delle clausole, e condizioni della locazione.

32 *Art.* 32. Le spese di conservazione de'boschi affittati saranno a carico degl'affittuarj, che considerati, come aggiudicatarj de'tagli, saranno responsabili de'delitti, che non sarannno stati legalmente provati.

33 *Art.* 33. Si farà fra gl'agenti dell'amministrazione delle foreste, e gl'impiegati all'amministrazione de'dominj uno scandaglio del prodotto delle locazioni specialmente applicabili ai boschi dipendenti dai dominj affittati.

34 *Art.* 34. La porzione delle rendite proveniente dai boschi sarà portata nel conto dell'amministrazione delle foreste, e se ne farà menzione particolare sui registri del ricevitore de'dominj, nel circondario del quale saranno situati li beni.

TITOLO IX. *Della repressione, o processo dei delitti.*

35 *Art.* 35. I delitti saranno verificati coi processi verbali fatti dagl'agenti delle foreste, e dalle guardie.

36 *Art.* 36. Li processi verbali faranno pruove sufficienti in tutti i casi, ne'quali la multa, e l'indennizazione non eccederanno la somma di cento franchi, se non vi è pruova di falsità.

37 *Art.* 37. Se il delitto è di una natura che meriti una condanna più forte, il processo verbale dovrà avere in sua compruova un altra testimonianza.

38 *Art.* 38. Li processi verbali si faranno in francese, o in italiano, finchè sarà diversamente ordinato.

39 *Art.* 39 Ne'processi verbali si spiegherà per quanto sarà possibile il giorno in cui il delitto è stato scoperto, il luogo ove è stato commesso, il nome, la residenza, ed il numero de'delinquanti, l'essenza, e la grossezza della legna tagliata, o portata via, gl'istromenti, vetture, o carri impiegati, la quantità ed il numero de'bestiami che hanno cooperato al danno e generalmente tutte le circostanze atte a far conoscere li delitti, e i delinquenti.

40 *Art.* 40. Le guardie firmeranno li loro processi verbali, e li rattificheranno nel lasso di 24 ore dopo la loro redazione avanti il giudice di pace del cantone del loro domicilio, o avanti li di lui supplementarj per li delitti commessi nelle comuni della lor residenza, e fuori di quella, ove risiede il giudice di pace.

In caso di assenza del giudice di pace e de'suoi supplementarj, e fuori della comune ove risiedono, questa ratifica potrà farsi avanti i *Maires*, ed in mancanza dei *Maires*, avanti i loro aggiunti, per li delitti commessi nelle comuni di loro residenza respettiva.

41 *Art.* 41. Li processi verbali degl'ispettori, sott'ispettori, e guardie generali non saranno soggetti a ratifica.

42 *Art.* 42. Incominciando dall'epoca in cui le leggi sul bollo, e registro saranno state pubblicate, e in cui dovranno avere la loro esecuzione i processi verbali delle guardie, e degl'incaricati dell'amministrazione delle foreste, saranno scritti in compendio in carta bollata, o munita di visa per tener luogo di bollo, e dovranno essere registrati nel termine di quattro giorni seguenti la loro compilazione.

43 *Art.* 43. Il processo dei delitti, e rubberie commesse nei boschi sottoposti all'amministrazione delle foreste, si farà dagl'agenti dell'amministrazione delle medesime, ed in loro nome.

44 *Art.* 44. Le dispute saranno portate immediatamente avanti il tribunale di prima istanza, in cui sono situati li boschi.

45 *Art.* 45. Tuttavia li giudici di pace potranno rendere provisoriamente liberi i bestiami, istromenti, vetture, e carri da trasporto sequestrati dalle guardie nel loro territorio esiggendone una buona, e sufficiente garanzia fino all'ammontare del valore degl'oggetti sequestrati, e con far sodisfare alle spese di sequestro.

46 *Art.* 46. Se i bestiami sequestrati non fossero reclamati nel termine di tre giorni dopo il sequestro, li giudici ne ordineranno la vendita all'incanto nella piazza più vicina, dopo averne stabilito il giorno per affisso publico ventiquattr'ore avanti, e li denari delle vendite resteranno depositati in mano del loro cancelliere, salva la deduzione delle dette spese di seqnestri, che saranno tassate con moderazione.

47 *Art.* 47. Le azioni per riparazioni di delitti saranno intentate al più tardi nel termine di tre mesi, nei quali saranno stati riconosciuti, allorchè li delinquenti sono indicati nei processi verbali, in mancanza di che, esse saranno perente, e prescritte. Il termine sarà di un anno, se li delinquenti non sono conosciuti.

48 *Art.* 48. Si darà una copia dei processi verbali ai rei, le citazioni indicheranno il giorno fissato nell'udienza, che sarà la prima dopo otto giorni, e man-

cando li citati di comparire al giorno indicato si delibererà in contumacia, senz'altra proroga di tempo, nè formalità.

49 *Art.* 49. Le opposizioni ai giudicati pronunciati in contumacia non saranno ricevute, che entro il termine di otto giorni a datare dal giorno dell'intimazione, ed a carico dell'opponente di presentarsi alla prima udienza dopo la loro opposizione senz'altre formalità.

50 *Art.* 50. Se in una istanza in riparazione di delitto insorge una questione incidente di proprietà, la parte che ne darà l'eccezzione sarà tenuta di chiamare il Prefetto del dipartimento in cui restano situati li boschi, e di fornirgli le copie de'suoi documenti nel termine di otto giorni a contare dal dì che avrà proposta la sua eccezzione, in mancanza di che si passerà provisoriamente avanti nel giudicato del delitto, restando riservata la questione di proprietà.

51 *Art.* 51. L'agente delle foreste che insiste come attore darà le sue conclusioni in iscritto.

52 *Art.* 52. Egli potrà assistere alle udienze, e vi sarà situato come resta regolato dal decreto imperiale dei 18 Giugno 1809.

53 Come parte reclamante avrà la facoltà d'interporre l'appellazione dei giudicati pronunzati in prima istanza, e potrà in seguito, se lo crede a proposito, ricorrere in cassazione conformandosi per il termine, e per le formalità a ciò che si prescrive dal codice penale.

TITOLO X.

Della publicazione delle leggi sulle foreste, sulla caccia e sulla pesca.

54 *Art.* 54. Saranno publicate per mezzo del bollettino, ed a piè del presente le leggi, ordini, e decreti qui appresso per essere eseguiti nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, cioè.

Gl'articoli 9, e 12 del titolo X.

L'articolo 8 del titolo XI.

Gl'articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, e 51 del titolo XV.

Gl'articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 del titolo XVI.

Gl'articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del titolo XIX.

Gl'articoli 1, e 2 del titolo XXI.

Gl'articoli 2, 3, 4, 7, e 9 del titolo XXIV.

Gl'articoli 1, 2, 3, 8, 11, 12, e 13 del titolo XXV.

Gl'articoli 4, 11, 12, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 32, e 34 del titolo XXVII.

Gl'articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 25, e 26 del titolo XXXI.

Gl'articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 25, e 26 del titolo XXXII. della disposizione sull'acque, e foreste del 1669.

La legge dei 30 Agosto 1790 sulla caccia.

L'articolo 19 del titolo XII. della legge dei 29 Settembre 1791 sull'amministrazione delle foreste.

Gl'articoli 36, 37, 38, e 39 della legge dei 6 Ottobre 1791 sulla polizia rurale.

La legge dei 15 Agosto 1792, e 29 Fiorile anno III. sulle assistenze che possono esiggersi per le apposizioni de'tagli.

Gl'articoli 2, e 3 della legge de'23 Termidoro sulla repressione de'delitti nelle foreste.

La deliberazione del direttorio esecutivo degl'8 Termidoro dello stess'anno sui tagli straordinarj de'boschi.

La deliberazione de'28 Vendemmiale anno V che vieta la caccia nelle foreste imperiali.

La deliberazione del Direttorio Esecutivo del dì 4 Nevoso anno V concernente la perquisizione dei legnami tagliati furtivamente.

Quella dei 19 Piovoso dello stess'anno concernente la caccia degl'animali nocivi.

Il Titolo V della Legge de'14 Fiorile anno X sulla Pesca.

La Legge dei 9 Fiorile anno XI relativa all Amministrazione de'Boschi che spettano ai particolari, alle Comunità, ed alli stabilimenti pubblici.

La deliberazione del Governo dei 17 Nevoso anno XII relativa alla maniera di pagamento delle guardie dei Boschi comunitativi.

La Legge dei 2 Ventoso anno 12, relativa all'impiego del prodotto delle multe delle Foreste

Il parere del Consiglio di Stato dei 16 Glaciale anno XIV sopra diverse questioni relative ai diritti di pascolo, e scorrerie ne'boschi, e foreste.

La Legge dei 22 Marzo 1806 concernente l'attribuzione data agl'Agenti superiori dell'Amministrazione delle Forestre per il processo dei delitti commessi nelle medesime.

La Legge dello stesso giorno relativa al pagamento delle guardie delle comuni che non hanno entrate.

Il Decreto Imperiale de'31 Luglio 1806 concernente la fissazione delle multe ne'luoghi, ove non sono state imposte contribuzioni mobiliarie.

Il parere del Consiglio di Stato de'18 Settembre 1807 sul rifiuto di una multa, in compenso, o moderazione di quella che è fissata per contravenzione alle Leggi concernenti gl'alberi destinati al servizio della marina.

Il Decreto Imperiale del primo Aprile 1808 relativo alla Tassa delle citazioni, e degl'altri atti delle guardie delle Foreste.

Il Decreto Imperiale dei 18 Giugno 1809 che autorizza gl'Agenti delle Foreste ad assistere alle udienze de' Tribunali, ne'quali si portano le cause delle Foreste, e stabilisce il luogo che devono occuparvi.

Disposizioni delle Acque, e Foreste del 1669.

TITOLO X. *Delle guardie, o Sergenti di guardia.*

55 *Art.* 9. Li sergenti saranno responsabili dei delitti, guasti, abusi, e devastazioni che si troveranno nei luoghi affidati alla loro guardia, e saranno condannati alla multa, restituzione, ed ai danni, come lo sarebbero li delinquenti, in mancanza di aver fatto il loro rapporto, e per non averlo rimesso alla Cancelleria della giurisdizione, e sopraintendenza dei Boschi, due giorni al più tardi dopo il commesso delitto, e per aver mancato di nominare nel loro

rapporto e di esprimere i delinquenti , e i luoghi , ove il legname , e gl'alberi di delitto saranno stati trovati , il numero , e la qualità delle bestie sorprese a fare il danno , e di dichiarare quelli ai quali esse apparteranno .

56 *Art.* 10. Non potranno far commercio di legname , tenerne bottega , o magazzino nelle loro case , nè prendere legname tagliato , o associarsi con li mercanti , tener bettola, o osteria : non potranno bere con li delinquenti a loro noti sotto pena di cento lire di multa per la prima volta , e di pena più grande con privazione d'impiego , in caso di recidiva .

TITOLO XI. *Degl' Agrimensori* .

57 *Art.* 8. Se qualche Agrimensore per connivenza , favore , o corruzzione avesse celata una traslocazione , o rimozione di limiti , permesso , o fatti egli stesso cangiamenti di alberi di confine , sarà per la prima volta privato della sua commissione , condannato alla multa di 500 lire , e bandito per sempre dai nostri boschi , senza che gl'uffiziali possano moderare , o differire la condanna sotto pena di perdita dei loro impieghi .

TITOLO XV. *Della posizione , segno , marcatura , e vendita dei legnami* .

58 *Art.* 9. Gl' alberi di confine , e di recinto saranno marcati col nostro marchio , e con quello dell'agrimensore sopra una delle superficie , a differenza degl' alberi alti di confine che lo saranno su ciascuna faccia , che riguarderà la parte del bosco , che deve essere tagliata .

59 *Art.* 10. In ciascun circuito di selva che debba essere tagliata , non potranno gl'Agrimensori misurare nè più grande , nè minor quantità di quella , che loro sarà stata prescritta dal sopraintendente per la situazione , sotto pretesto di rendere la figura più regolare , o per qualunque altra simile considerazione , in modo che il più , o il meno non possa oltrepassare un jugero sopra venti , e così proporzionatamente , sotto pena d'interdizione , e di multa arbitraria che sarà regolata dal sopraintendente,e se egli cadesse fino a tre volte in questo errore , sarà interdetto , e dichiarato incapace ad esercitare le funzioni di Agrimensore .

60 *Art.* 12. Allorchè saranno fatte le aggiudicazioni dei tagli dei nostri boschi cedui , tutti i quercioli riservati perchè crescano , tanto antichi , che moderni , che vi si troveranno , saranno riservati con quelli del bosco ceduo , o se si credesse che i detti quercioli per la loro qualità , e grossezza impedissero con la loro ombra , o in altro modo agl'alberi cedui di germogliare , e di crescere , i sopraintendenti ne formeranno li loro processi verbali , che invieranno coi loro pareri al nostro consiglio nelle mani dell'ispettore generale delle finanze , onde vi sia da noi proveduto nel modo che sarà conveniente .

61 *Art.* 13. Non sarà dato legname di sorte alcuna per modo di riempimento , sotto pretesto di spazj vuoti , e di strade , che saranno ritrovate nelle parti che devono essere tagliate,ma l'aggiudicazione sarà fatta nello stato in cui essi si ritroveranno sotto pena di restituzione del quadruplo contro i mercanti che avranno ottenuto il riempimento , e di tre mila lire di multa , con privazione dell' impiego contro gl'ufficiali che lo avranno accordato .

62 *Art.* 14. Le parti dei boschi che dovranno essere tagliati non potranno essere cangiate nè in tutto , nè in parte sotto qualsisia pretesto dopo l'aggiudicazione ,

sotto pena di punizione esemplare contro gl'uffiziali, di perdita dei loro impieghi, e di restituzione del quadruplo del prezzo delle vendite cambiate, e di una multa contro i mercanti, senza che questa pena possa essere moderata sotto qualsisia pretesto.

63 *Art.* 17. I giorni per le aggiudicazioni de'tagli da farsi, essendo stati indicati dai sopraintendenti agl'ufficiali degl'uffiej de'boschi, questi ne faranno fare le pubblicazioni, ed il nostro procuratore sarà obbligato di spedire senza indugio dei bollettini di denuncia ai luoghi ordinarj, ove si contenga il numero degli jugeri, la situazione, la qualità, le parti riservate, il giorno, il luogo, l'ora, ed avanti a chi le vendite si faranno.

64 *Art.* 18. Il giorno dopo ciascuna pubblicazione gl'uscieri, e i sergenti che avranno atteso a fare le pubblicazioni, e gl'affissi saranno obbligati di arrecarne al nostro procuratore i processi verbali sottoscritti da essi, e dai loro assistenti con i certificati dei curati, o vicarj delle parrocchie per essere rappresentati, e affermati per veri prima dell'aggiudicazione delle tagliate da farsi innanzi al sopraintendente, o il commissario che sarà proposto per farle, e saranno tenuti i curati, o vicarj di consegnare gratis il loro certificato sotto pena di cento lire di multa pagabile per mezzo del sequestro della loro rendita temporale.

65 *Art.* 19. Vi sarà per lo meno l'intervallo di otto giorni liberi fra l'ultima pubblicazione, e l'aggiudicazione.

66 *Art.* 20. Tutte le persone saranno ammesse ad offrire agl'incanti; non ostante se un offerente fosse notoriamente incapace di pagare, i ricevitori dei nostri boschi, o del dominio potranno richiedergli i nomi dei suoi mallevadori, e se non ne sia alcuno nell'udienza, il ricevitore ne farà partecipe il sopraintendente per provedersi, secondo che egli crederà opportuno.

67 *Art.* 22. Vietiamo egualmente agl'uffiziali delle nostre foreste, e caccie, tanto quelli degl'uffizj de'boschi ove si faranno le vendite, quanto tutti gl'altri di qualunque dipartimento essi siano, senza distinzione alcuna, ed ai loro figli, generi, fratelli, cognati, zij, nepoti, e cugini germani di prender parte alle aggiudicazioni, sia come parti principali, interessati, mallevadori, e assicuratori sottopena contro gl'ufficiali aggiudicatarj di confisca delle tagliate fatte, e di privazione dei loro impieghi, di multa arbitraria, di bando dal distretto dell'uffizio de'boschi ove essi faranno la loro residenza, e contro i loro parenti, o affini di egual pena di confisca, e di multa arbitraria.

68 *Art.* 23. I mercanti aggiudicatarj, nè verun altro particolare di qualunque qualità si siano potranno far veruna società segreta, nè impedire per vie indirette le offerte all'incanto sui nostri legnami, e quando essi si trovassero convinti di monopolio, o complotto concertato fra essi, o in parole, o in iscritto di non rincarire gl'uni sugl'altri, vogliamo, che oltre la confisca delle tagliate fatte, essi siano condannati ad una multa arbitraria che non potrà essere al di sotto di mille lire, e che siano banditi dalle foreste.

69 *Art.* 24. L'aggiudicatario non potrà avere più di tre associati che sarà obbligato di nominare alla cancelleria dell'uffizio de'boschi nello spazio di otto giorni dell'aggiudicazione, presentandovi insieme una copia del trattato della loro società e facendovi egli, ed i suoi associati l'offerta di sodisfare a tutti li pesi

dell'aggiudicazione, sotto pena contro di esso di mille lire di multa, e di perdita del dritto di società contro li socj.

60 *Art.* 25. Sarà in libertà dei mercanti di rinunziare ai loro incanti alla cancellaria dell'uffizio dei boschi prima del mezzo di del giorno dopo l'aggiudicazione, facendo ciò firmare in questo intervallo dal precedente oblatore all'incanto nel domicilio da lui scielto, ed al ricevitore al quale essi pagheranno in denari contanti l'eccedente della loro offerta.

61 *Art.* 26. Nel caso in cui succeda una rescissione d'incanto, li precedenti oblatori saranno gradatamente, e successivamente surrogati nei luoghi, e posti di coloro che avranno rivocati i loro incanti, e qualunque persona che offerirà all'incanto sarà tenuto di eleggere il domicilio nel luogo in cui si faranno le aggiudicazioni, tanto per la validità degl'atti, che devono venire in seguito dell'aggiudicazione, quanto per l'esecuzione dei loro incanti revocazione, e aggiudicazione, aumento del terzo del prezzo, e mezzo aumento del terzo, e di tutti gl'altri atti che sarà necessario di fare, ed in mancanza di questa elezione, le citazioni che loro saranno fatte alla cancellaria dell'uffizio dei boschi saranno reputate valide.

62 *Art.* 27. Se il mercante aggiudicatario si ritirasse dall'incanto, o rinunziasse alla compra, sarà arrestato, finchè non abbia pagato, o data buona cauzione per l'offerta eccedente, e la vendita ritornerà al precedente oblatore, e successivamente dall'uno all'altro, secondo che è stato di sopra stabilito.

63 *Art.* 28. Le aggiudicazioni saranno sottoscritte nell'istante dal mercante, dal sopra intendente, o da quello che avrà fatta l'aggiudicazione, e unitamente dall'intendente particolare, dal nostro procuratore, e dagl'altri uffiziali dell'offizio de'boschi sul registro del cancelliere immediatamente, a piè dell'atto, e senza che sia lasciato alcun spazio in bianco fra il fine del testo dell'aggiudicazione, e le sottoscrizzioni, e ciascuno dei fogli che saranno impiegati per le accettazioni degl'incanti, ed aggiudicazioni sarà firmato dal soprintendente.

64 *Art.* 31. Tutte le persone non escluse potranno rincarire, aumentare del terzo, e raddoppiare il prezzo delle vendite per tutte le parti del bosco che devono tagliarsi in generale, o per ciascuna in particolare nel modo in cui saranno state aggiudicate, prima del mezzo di del giorno dopo l'aggiudicazione, dopo il qual tempo non vi sarà più luogo all'aumento del terzo, o al raddoppiamento sotto qualsisia pretesto, e per qualunque siasi considerazione.

65 *Art.* 32. Gl'aumenti del terzo, ed i raddoppiamenti del prezzo saranno fatti alla Cancelleria nel tempo sopra stabilito, e saranno notificati nello stesso giorno ai mercanti aggiudicatarj, e ricevitori, parlando alle loro persone nel domicilio se è stato eletto, se nò alla Cancellaria dell'offizio de'boschi per mezzo di citazione, la quale conterrà pontualmente l'ora nella quale sarà stata consegnata, ed il nome di quelli ai quali li sergenti avranno portato, sotto pena di nullità della citazione.

66 *Art.* 33. L'aumento del terzo è un rincaro che aumenta del terzo il prezzo della vendita, e fa il quarto sul totale, ed il mezzo aumento del terzo è un altro rincaro sull'aumento del terzo che consiste nella metà del terzo, in modo che se il prezzo dell'aggiudicazione è di 1500 lire, l'aumento del terzo è di 500 lire, e il mezzo aumento del terzo è di 250 lire.

67 *Art.* 34. Ordiniamo ai cancellieri di notare il giorno, e l'ora precisa negl'atti che essi formeranno, e che consegneranno sulle aggiudicazioni, aumento del terzo, e mezzo aumento del terzo, sotto pena di 300 lire di multa, e di tutte le spese, danni, ed interessi per la prima volta, e per la seconda di una egual pena, e dalla privazione del loro impiego.

68 *Art.* 35. Il mezzo aumento del terzo non sarà accettato che sopra l'aumento del terzo, ma si potrà con un solo rincaro fare l'aumento del terzo, ed il mezzo aumento del terzo, ciò che si chiama radoppiamento del prezzo, il qual radoppiamento essendo stato notificato nel modo sopra stabilito all'aggiudicatario, questo sarà ammesso a porvi un semplice rincaro, e dietro a questo rincaro l'aggiudicatario, e quello che ha aumentato del terzo, e quello che ha radoppiato saranno ammessi a rincarare uno sopra l'altro soltanto fra loro, e la vendita resterà all'ultimo offerente senza più ritornar da capo. Il che sarà eseguito avanti il sopra intendente, o avanti il commissario che avrà fatta l'aggiudicazione, se essi sono sul luogo, o altrimenti avanti gl'uffiziali dell' uffizio de'boschi.

69 *Art.* 36. Dopo che i mercanti avranno dati i loro mallevadori, e presentati li loro certificatori, il ricevitore darà loro li suoi certificati per presentarli, e farli registrare alla Cancellaria senza spesa veruna, una copia dei quali sarà posta nelle mani degl'uffiziali depositarj del marchio, ai quali, ed agl'uffiziali noi vietiamo permettere che si cominci alcun taglio, prima che essi abbiano veduto, e fatto registrare il certificato del ricevitore sotto pena della loro particolare responsabilità.

70 *Art.* 37. L' aggiudicatario degl' alberi d' alto fusto nelle nostre foreste, li quali s' impiegano nella costruzzione, dovrà avere un marchio del quale depositerà l' impronta nella Cancellaria per marcare il legname che egli venderà sul terreno senza che egli ne possa esitare di questa qualità, quando non abbiano questa marca, come pure, tanto egli, quanto i suoi agenti o guardie delle tagliate saranno obbligati a tenere un registro nel quale saranno scritti i nomi, cognomi, e domicilj di quelli ai quali venderanno del legname, la quantità, e il prezzo, sotto pena di cento lire di multa, o di confisca, senza che molti interessati possano aver più di un marchio, nè possano contrassegnare altri legnami, che quelli compresi nelle loro tagliate, sotto pena di essere puniti come falzarj.

71 *Art.* 38. Se però un mercante avesse molti tagli da fare e che per la distanza dei luoghi fosse obbligato tenere differenti registri, in questo caso egli potrà aver tanti marchj, quanti sono i registri, e della medesima impronta, purchè egli ne abbia fatto fare processo verbale, ed un impressione, secondo che è stato detto di sopra.

72 *Art.* 39. Gl'agenti, o guardie delle tagliate stabiliti dai mercanti per l'uso, e smercio delle loro tagliate di legnami presteranno il lor giuramento nelle mani del sopraintendente, dell'intendente particolare, o del luogotenente, e senza alcuna spesa, o tassa faranno il loro rapporto dei delitti che saranno commessi dentro i limiti degl'oggetti affidati alla loro responsabilità li quali essi faranno sottoscrivere da due testimonj, o attestare a voce (nel caso che essi non possano sottoscrivere) avanti uno dei giudici dell'uffizio de'boschi, sotto

pena di nullità ; E se il delitto è stato commesso in tempo di notte, o per mezzo del fuoco, o di una sega, il processo verbale dell'agente farà fede dopo di averlo attestato come vero con giuramento, li quali processi verbali si depositeranno nella cancelleria al più tardi tre giorni dopo che li delitti saranno stati commessi, e di questo ne riporteranno dal cancelliere il certificato ; Questo servirà ai mercanti di discarico, e li delinquenti saranno condannati alla multa ; Questi egualmente che gl'altri delitti verranno denunziati dagl'uffiziali dell'offizio de' boschi a cura del nostro procuratore dentro otto giorni dal dì del rapporto, sotto pena di esserne loro stessi responsabili.

73 *Art.* 40. I boschi tanto d'alto fusto che cedui saranno tagliati, e atterrati nel dì 15 Aprile, e il tempo degli sgomberi regolato dal sopraintendente, secondo la possibiltà delle foreste sotto pena di multa arbitraria, e di confisca delle mercanzie contro gl'aggiudicatarj, senza che gl'uffiziali possano accordare alcuna proroga per li tagli, e sgomberi sotto simil pena di multa arbitraria, e di privazione de'loro impieghi.

74 *Art.* 42. Gl'alberi d'alto fusto saranno tagliati più basso che sarà possibile, e gl'alberi cedui saranno atterrati con la scure e fior di terra senza scoscenderli, nè schiantarli in modo che i fusti delle ceppaje non superino la superficie della terra se è possibile, e che tutti gl'antichi nodi ricoperti, e causati dai precedenti tagli non compariscano fuor della terra.

75 *Art.* 43. Gl'alberi saranno atterrati in modo che cadano dentro lo spazio del bosco sottoposto al taglio, senza recar danno agl'alberi riserrati, sotto pena dei nostri danni, ed interessi contro il mercante ; Se accadesse che gl'alberi atterrati restassero incrocicchiati con altri alberi in piedi, li mercanti non potranno fare atterrare l'albero sopra il quale quello che sarà caduto si ritroverà incrocicchiato, senza la permissione del sopraintendente, o degl'officiali, dopo aver provisto alla nostra indennità.

76 *Art.* 44. Li rami delle ceppaje non saranno atterrati con la roncola, o con la sega, ma solamente colla scure sotto pena contro i mercanti che li taglieranno coi sudetti arnesi vietati di cento lire di multa, e della confisca delle loro mercanzie, ed arnesi degl'operaj.

77 *Art.* 45. Comandiamo agl'aggiudicatarj di far tagliare, scapezzare, e abbassare più che si potrà presso la terra tutti gli stipiti, e tronchi degl'alberi derubati, e divenuti secchi, che siano nello spazio del bosco, che si dee tagliare, ed agl'uffiziali di tenerci l'occhio, e darvi mano, sotto pena di sospenzione dal loro impiego.

78 *Art.* 46. Se nel tempo dell'uso dei legnami tagliati, alcuno degl'alberi riservati, e marcati fosse schiantato, o atterrato dai venti, e dalle tempeste, o da qualunque altro accidente, i mercanti, e i loro agenti li lascieranno sul posto, e ne faranno avvisato subito il sergente di guardia il quale sarà obbligato di avvertirne il conservatore del marchio per trasportarsi insieme sulla faccia dei luoghi, affine di stenderne i loro processi verbali, li quali saranno subito presentati agl'uffiziali dell'officio dei boschi perchè vengano marcati altri alberi, il tutto senza spesa.

79 *Art.* 47. Il tempo dei tagli de'legnami, e sgomberi designati dalle aggiudicazioni, essendo spirati, se si ritrovano dei legnami dentro i limiti delli spazj

sottoposti al taglio rimasti in piedi, e abbattuti, questi saranno confiscati a nostro profitto, e l'albero abbattuto sarà trasportato nell'istante fuori della foresta.

80 *Art.* 48. I mercanti aggiudicatarj non potranno ritenere ne'loro spazj di bosco da tagliarsi altri legnami, se non quelli che da essi deriveranno sotto pena di essere puniti, come se avessero derubati i legnami in tal modo cavati contro la nostra proibizione.

81 *Art.* 49. Nessun mercante, o altra persona potrà far lavorare di notte tempo, nè nei giorni festivi nei boschi venduti in taglio, nè prendervi, e portarvi via del legname sotto pena di cento lire di multa.

82 *Art.* 50. Avanti di far tagliare gl'alberi da recidersi i mercanti potranno far procedere alla mercatura, e numerazione di essi avanti il sopraintendente particolare in presenza del conservatore del marchio, e del sergente di guardia da due periti, dei quali uno sarà nominato dal nostro procuratore dell'uffizio dei boschi, e l'altro per loro parte di cui sarà steso processo verbale, senza spesa, nè tassa, a riserva delle giornate dei mercatori, e numeratori che saranno tassate dal sopraintendente, e pagate dal sergente collettore delle multe; nel quale processo verbale vi sanno notati il numero dei fusti d'alberi che saranno stati trovati, la loro qualità, e grossezza, e resterà nella cancelleria dell'uffizio dei boschi per avervi ricorso, e servirsene in caso di ricognizione.

83 *Art.* 51. I mercanti resteranno responsabili di tutti i delitti che si commetteranno dentro la sfera d'udito dei colpi della scure nei contorni delle parti di bosco che devono essere da loro tagliate, stimata per i legnami di cinquant'anni, e al di là di cinquanta pertiche, e di venticinque pertiche per quei legnami da cinquant'anni in quà, se i mercanti, o loro agenti non ne faranno rapporte.

TITOLO XIV. *Verificazioni*.

84 *Art.* 1. Le verificazioni di tutte le tagliate dei boschi già fatte, si faranno al più tardi sei settimane dopo il tempo spirato per li sgomberi dagl'intendenti particolari alla presenza del nostro procuratore, del conservatore del marchio, cancelliere, sergente di guardia, agrimensore, marcatore, e numeratore che avranno fatta la misurazione, e la marcatura, e del luogotenente, se gli sembra bene, senza che possa pretendere nessun'dazio, se non che in assenza dell'intendente, e a quest'effetto i mercanti aggiudicatarj saranno citati otto giorni avanti per convenire del giorno, e di altri misuratori, e marcatori, e numeratori per far nuova misurazione, e ricognizione di numero degl'alberi tagliati.

85 *Art.* 2. Allorquando gl'agrimensori, e periti numeratori, tanto i primi, che quelli che saranno stati nominati all'effetto della recognizione saranno giunti sulla faccia dei luoghi, verranno presentati i processi verbali di posizione, misurazione, marcatura, e numerazione che saranno stati fatti per l'aggiudicazione delle tagliate da farsi, e riconosceranno gl'alberi riservati dai processi verbali, e dalle aggiudicazioni, e a quest'effetto gl'uffiziali visiteranno esattamente le parti che doveano essere tagliate da una estremità all'altra in tutte le loro parti, gl'alberi de'limiti, i recinti, i confini, ed alberi rinvenuti, affine di riconoscere se quelle sono state bene tagliate, sgombrate, e ripulite,

di cui stenderanno i loro processi verbali contenenti il dettaglio delle usurpazioni, malversazioni, diffetti, e mancanze che avranno riconosciute, e ciò che mancherà degl'alberi ritenuti, e riservati dai processi verbali di marcatura degl'alberi da abbattersi, e segnatura dei riservati.

86 *Art.* 3. Il nostro procuratore dell'offizio dei boschi nominerà per parte sua un misuratore, ed un perito numeratore. Il mercante ancora nominerà un agrimensore, ed un perito numeratore per sua parte, ma se il mercante facesse difficoltà, o rifiutasse di convenirne, l'agrimensore, e il perito numeratore nominato dal nostro procuratore farà le sue funzioni, ed il rapporto verrà reputato contradittorio.

87 *Art.* 4. La visita, e numerazione sarà fatta nei contorni, e nel distretto delle parti di bosco tagliate in presenza dei mercanti, se vi vogliono assistere, e del nostro procuratore, conservator del marchio, o del sergente di guardia, li quali stenderanno li loro processi verbali contenenti il dettaglio dei ceppi di di alberi che avranno trovati, e dei delitti che saranno stati commessi nel tempo dei tagli, e albero, per albero, notandovi ancora la loro qualità, natura, e grossezza, proibendogli di non ommetter nessuno di queste osservazioni sotto pena contro i periti numeratori del quadruplo del valore dei delitti che non avranno riportati nei loro processi verbali che saranno obbligati di depositare in cancellaria 24 ore dopo averli compilati.

88 *Art.* 5. I processi verbali della seconda visita di recognizione saranno ripetuti e confrontati dietro quelli del primo, e minutamente, e dettagliatamente verrà rimarcata qualunque differenza che fra loro vi si trovasse, al qual effetto saranno presentati tutti i processi verbali di discarico che saranno stati stesi dai mercanti, e loro agenti, ed osservate le mancanze, e prevaricazioni che si troveranno essere state commesse nel tempo dell'uso, e taglio delle loro porzioni di bosco da tagliarsi, dalle quali essi non saranno stati validamente assoluti.

89 *Art.* 6. Il processo verbale di rimisurazione conterrà precisamente il numero de'jugeri, e delle pertiche che gl'agrimensori avranno trovato nella rimisurazione del terreno venduto, e se si trova commessa qualche usurpazione, o taglio al di là degl'alberi di confine, essi la misureranno, ne faranno la descrizione esatta, e la distingueranno nella pianta che verrà da loro fatta.

90 *Art.* 7. Se dai processi verbali di rimisurazione si trova della soprammisura fra gl'alberi di confine, il mercante sarà condannato a pagarla in proporzione del prezzo totale della cosa venduta, e delle obbligazioni contratte nella compra, e se se ne trova di meno della prima misurazione, ciò che mancherà gli verrà defalcato in porporzione del prezzo della sua aggiudicazione, o sarà rimborzato in danaro contante sopra le tagliate da farsi nell'anno seguente senza che sia permesso di ricompensare in legname; nè di compensare il di più della misura, col di meno della medesima.

91 *Art.* 9. Se si trova qualche taglio, o usurpazione di là degl' alberi di confine, il mercante sarà condannato a pagarne il quadruplo a ragione del prezzo totale della sua aggiudicazione, nel caso che i boschi sui quali questa usurpazione è stata commessa siano della medesima natura del bosco

venduto, e se poi fossero di miglior natura, e qualità, e più vecchj sarà obbligato di pagarne la multa, e restituzione.

92 *Art.* 10. L'aggiudicatario che non mostrerà i querciòli riservati, gl'alberi di confine, recinti, svoltate, e alberi di contrassegno affidati alla sua custodia sarà obbligato a pagarli com'è stato detto nel capitolo delle multe.

93 *Art.* 11. Qualunque mercante aggiudicatario sarà tenuto alla fine del taglio della sua porzione di bosco tagliato di riportare i marchj, dei quali si sarà servito, perchè vengano rotti.

TITOLO XIX. *Dei diritti di pastura, e pascolo.*

94 *Art.* 1. Permettiamo alle comunità, abitanti particolari che hanno dritto di pascolare, nominati nello stato decretato nel nostro consiglio di esercitare i loro diritti di pascolo, e pastura per i loro majali, e bestiami da rete, in tutte le nostre foreste, boschi, e macchie nei luoghi che saranno stati dai sopraintendenti nelle lor visite, o in seguito del parere degl'uffiziali dell'offizio de'boschi, dichiarati non comuni, e proibiti, come pure in tutte le praterie, e macchie dipendenti delle nostre possessioni.

95 *Art.* 2. Gl'abitanti che hanno questo dritto di pascolare dichiareranno il numero, e quantità del bestiame che posseggono o tengono a soccita, di cui ne sarà fatta una lista contenente il nome di quelli ai quali questi apparterranno, e questa lista verrà depositata nell'uffizio de'boschi per essere copiata sopra un registro che sarà tenuto in cancelleria, e firmato dal sopraintendente, e dal procuratore.

96 *Art.* 3. Gl'uffiziali assegneranno a ciascuna parocchia, casale, villaggio, o comunità che abbia diritto di pascolo una contrada particolare, la più commoda che sia possibile, nella quale dentro i luoghi che non sono comuni, possano essere soltanto portati, e guidati separatamente i bestiami, senza che si mescolino con i branchi di altri luoghi, il tutto sotto pena di confisca del bestiame, e di una multa arbitraria contro i guardiani, e di privazione dei loro impieghi contro gl'uffiziali, e guardie che permetteranno, o soffriranno il contrario, e qualunque licenza sarà concessa senza spesa, nè tassa alcuna sotto pena di concussione.

97 *Art.* 4. e 5. La dichiarazione delle contrade, e della libertà di potervi guidare il bestiame, o pascolare, sarà pubblicata avanti, e dopo immediatamente alla spiegazione del vangelo nelle messe della parocchia che hanno il gius del pascolo in una domenica del mese di febrajo di ciascun anno, e tutto questo vien rimesso alla diligenza del nostro procuratore, ed il certificato del curato, o del sergente per loro cura sarà depositato nella cancellaria dell' officio dei boschi, e registrato sopra il registro detto di sopra. *gratis*, proibendo a quelli che hanno il gius del pascolo, ed a tutti gli altri di mandare a pascolare il loro bestiame in altri luoghi sotto pena di confisca e di privazione dei loro dritti.

98 *Art.* 6. Tutti i bestiami appartenenti a quelli che hanno questo gius, abitanti in una medesima parocchia, o casale avente il dritto di pascolo saranno marcati col medesimo segno, l'impronta del quale verrà depositata nella cancellaria dell'uffizio avanti di poterli mandare alla pastura, ed in ciaschedun giorno verranno radunati in un sol branco in un medesimo luogo che sarà de-

stinato in ogni borgo, villaggio, o casale, e questo verrà sempre guidato per uno stesso sentiero il più comodo, e il più sicuro che sarà stabilito dagl'uffiziali dell'uffizio de'boschi, non essendo permesso di cangiare, e prendere un altra strada nell'andare, e nel tornare sotto pena della confisca de'bestiami e di una punizione esemplare contro i pastori, e le guardie.

99 *Art.* 7. I proprietarj particolari saranno obbligati di porre al collo de'loro bestiami dei campanelli, il suono de'quali possa avvertire sopra quali luoghi potranno esser fuggiti, e dove siano a danneggiare, affinchè i guardiani vi possano accorrere, e le guardie arrestino le bestie smarrite, e ritrovate a far del danno fuori dei cantoni designati, e pubblicati come non comuni a tutti.

00 *Art.* 8. Non sarà in libertà di ciascun abitante di condurre il suo bestiame guardato in corpi separati, nè di mandarlo al bosco guardato dalla moglie, o da suoi figliuoli, o garzoni sotto pena di multa di dieci lire per la prima volta, di confisca per la seconda, e di privazione di qualunque diritto di pascolo per la terza; questo stesso sarà egualmente osservato, riguardo ai feudatarj ecclesiastici, gentiluomini, ed altre persone indistintamente, che goderanno di un tal'diritto, come abitante, non ostante i diritti di branco a parte, e tutte le costumanze e godimenti contrarj.

01 *Art.* 9. I pastori, e guardiani d'armento saranno scelti, e nominati annualmente, venendo una tal cura affidata ai procuratori d'officio, o sindaco di ciascuna parocchia, o principali abitanti dei casali, e villaggi, dagl'abitanti riuniti in presenza del giudice de'luoghi, il quale ne rilascierà l'atto, senza spesa, o del notaro, o di qualunque altro attuario, e la comunità resterà responsabile di quelli che saranno scelti.

02 *Art.* 10. I particolari che godono del gius del pascolo, non potranno prestare i loro nomi, o far parte della lor casa ai mercanti, ed abitanti delle città, e parocchie vicine per riporvi li loro bestiami, e se ne fossero ritrovati alcuni in tal modo riposti, o con frode donati per mezzo di una dichiarazione, questi saranno conficasti, e quello che gode del pascolo, condannato per la prima volta alla multa di 50 lire, ed in caso di recidiva verrà privato di qualunque diritto.

03 *Art.* 11. Vietiamo ad ogni particolare di mandare il loro bestiame alla pastura sotto il pretesto di affitti, e licenza degl'officiali ricevitori, o affittuarj del dominio, e ancora dei depositarj, o usufruttuarj, sotto pena di confisca del bestiame trovato alla pastura, e di cento lire di multa.

04 *Art.* 12. Se vi fossero dei teneri germogli d'alberi di alto fusto cedui lungo le strade, o sentieri per ove li bestiami passeranno per andare nei luoghi destinati alla pastura in modo che non si possa sicuramente impedire che le bestie non li rosichino, gl'uffiziali procureranno che siano fatte delle fosse sufficientemente larghe, e profonde, perchè vengano conservati, o che siano scavate, e mantenute le antiche, e tutto a spese delle comunità che hanno il diritto del pascolo per contribuzione, secondo il numero delle bestie, che mandano alla pastura.

05 *Art.* 13. Vietiamo parimenti agl'abitanti delle Parrocchie che hanno il gius del pascolo, e ad ogni persona che abbia diritto di pascolo nelle nostre Fore-

ste, e Boschi, o in quelli degl'Ecclesiastici, delle Comunità, e dei particolari di guidarvi o di mandarvi le bestie lanute, come sarebbero Capre, Pecore, o Montoni, come ancora nelle praterie, e macchie, neppure ne' luoghi inutili, e incolti all'estremità de'Boschi, e delle Foreste sotto pena di confisca dei bestiami, e di tre lire di multa per ciascuna bestia, e i pastori, e guardiani di tali bestie saranno condannati alla multa di dieci lire per la prima volta, frustati, e banditi dalla Giurisdizione de'Boschi in caso di recidiva, ed i padroni dei bestiami, e i padri di famiglia resteranno responsabili civilmente delle condanne rilasciate contro i pastori.

106 *Art.* 14. Gl'abitanti delle case che godono il gius del pascolo, godranno del dritto di pastura, e pascolo per i bestiami che servono a loro nutrimento, e non per quelli che essi traficheranno, e commercieranno sotto pena di multa, e confisca.

TITOLO XXI.

Dei Legnami da Costruzione per le Case Reali, e Vascelli.

107 *Art.* 2. Non verrà fatta alcuna vendita straordinaria in jugeri, o in piedi di alberi per la costruzione, o riparazione delle nostre Case Reali, o nostri Vascelli, ma il sopraintendente potrà incaricare l'aggiudicatario delle vendite ordinarie delle nostre Foreste di fornire il legname necessario per queste operazioni, pagandogliene il prezzo secondo la stima che ne sarà fatta dai periti, dietro il parere dei capi Maestri, o Architetti, e conforme allo stato decretato dal Sopraintendente de'nostri Vascelli, o dal Verificatore Generale delle nostre Finanze spedito in buona, e debita forma, il quale Stato sarà inserito nel libro dei carichi, e depositato nella Cancellaria dell'Uffizio dei Boschi.

108 Se tuttavolta vi fosse bisogno di alcuni pezzi di legname di una grossezza, o longhezza tale da non potersi trovare fra il legname delle tagliate ordinarie, in questo caso il sopraintendente, dietro li stati che saranno decretati dal nostro Consiglio, e le lettere patenti debitamente verificate, ne potrà far marcare, ed atterare nelle nostre Foreste, nei luoghi meno danneggiabili, e se non se ne trovasse li farà scegliere, e prendere nei boschi de'nostri Sudditi tanto Ecclesiastici che Secolari, senza distinzione di qualità, restando incaricato di pagare il giusto valore che verrà giudicato dai Periti, su i quali il nostro Procuratore dell'Uffizio dei Boschi, e le parti converranno avanti il sopraintendente, il quale in caso di mancanza di una tal convenzione, o di un rifiuto, li nominerà ex-Officio.

TITOLO XXIV.

Dei Boschi appartenenti agl'Ecclesiastici, ed a Persone di Manimorte.

109 *Art.* 2. Noi vogliamo conformemente alla deliberazione dell'anno 1573, confermata da quella del 1597. che la quarta parte almeno dei Boschi dipendenti dai Vescovati, Badie, Benefizj, Commende, e Communità Ecclesiastiche, sia sempre in stato di alberi di alto fusto, e se non se ne trova alcuna parte destinata alla vegetazione di una tale specie d'alberi in tutta l'estenzione dei loro Boschi, e che quella che vi è al presente sia di meno della quarta parte della totalità, ciò che mancherà sarà preso ne'loro boschi cedui, fino alla concorrenza della quarta parte per essere riservata per la vegetazione degl' alberi di alto fusto, la scielta della quale sarà fatta dal sopraintendente nei si-

ti i più proprj, e dove il fondo sarà più addattato alla vegetazione di questi alberi, il quale sarà separato dal resto del bosco ceduo con termini e confini, e riputato di simil natura, e qualità, senza che sia permesso di usare, o tagliare nessun'albero, se non nelle forme prescritte pel taglio degl'alberi d'alto fusto.

210 *Art.* 3. Dopo la distrazione, e la separazione dei legnami riservati il soprappiù dei boschi cedui, sarà regolato in tagli ordinarj di dieci anni almeno, coll'obbligo espresso di lasciare sedici quercioli, o alberi perchè crescano dell' età del bosco in ciascun jugero, oltre tutti gl' antichi, e moderni che saranno reputati come alberi di alto fusto, e come tali consegnati in tutte le tagliate ordinarie, non potendo in nessun caso essere abbattuti, se non in forza delle nostre lettere patenti debitamente verificate, come sarà detto qui appresso.

211 *Art.* 4. Gl'Ecclesiastici, le Comuni, quelli che posseggono una Comenda, Economi, Rettori, ed Amministratori non potranno tagliare nessun'albero di alto fusto, o albero riservato, e niente intraprendere al di là dei tagli ordinarj e regolati, se non in virtù di lettere patenti debitamente registrate sotto pena di multa arbitraria a nostro riguardo e della restituzione del quadruplo del valore dei Boschi tagliati, o venduti, quale se eccede cinquecento Lire sarà impiegata in un fondo in vantaggio del Benefizio, Colleggio, Commenda, Spedale, o altra Comunità, e l'entrata sarà applicata all'Ospedale del luogo durante la vita, o il possesso de'Beneficiati, di quelli che posseggono le Comende, Rettori, ed Amministratori contraventori, e se la restituzione fosse minore di cinquecento lire, essa apparterrà intieramente all'Ospedale.

212 *Art.* 7. Comandiamo agl'Ecclesiastici, e Comunità d'incaricare espressamente a'loro fittajoli, Economi, Ricevitori, Mercanti, ed Aggiudicatarj di fare nei loro boschi le medesime riserve che sono ordinate nelle nostre, e vogliamo che siano fatte dai Ricevitori, Fittajoli, o Mercanti nel numero, e nella forma ordinata, sebbene non fossero obbligati dai contratti di affitto, e di aggiudicazione, sotto pena di multa arbitraria in nostro vantaggio, della confisca del prezzo delle vendite, e dei boschi abbattuti colla restituzione, danni, e interessi di cui se ne formerà un fondo in vantaggio del Benefizio, o della Comune, e la vendita durante la vita del Benefiziato sarà destinata in vantaggio dell'Ospedale il più prossimo del luogo.

213 *Art.* 9. L'aggiudicatario sarà obbligato ad osservare nel taglio delle boscaglie comprate tutto ciò che vien prescritto in quello dei nostri boschi dal presente ordine, e di far procedere alla ricognizione subito che il termine di votamento sarà spirato, sotto pena di multa arbitraria, e di restar responsabile dei delitti che si commetteranno nella vendita, o tutt'altro che vi abbia rapporto, senza ricorso, nè moderazione.

TITOLO XXV.

Dei boschi, prati, paludi, lande, o pianure incolte, pascoli, peschiere, ed altri beni appartenenti alle Comunità, ed abitanti delle Parrocchie.

214 *Art.* 1. Tutti li boschi dipendenti dalle parrocchie, e Comunità d'abitanti, saranno misurati, ne sarà fatta la pianta, e ne saranno segnati li limiti entro

sei mesi, le quali ingerenze sono ingiunte ai Sindaci, ed i Procesri verbali, e le piante saranno immediatamente portate alle Cancellerie dell'officio de' boschi, alle quali incombenze noi ingiungiamo ai nostri Procurateri d'impiegare esattamente la loro opera.

115 *Art.* 2. Il quarto delle boscaglie comuni sarà riservato per crescere in alberi d'alto fusto nei migliori fondi, e nei luoghi più comodi, secondo la scelta, e designazione del sopraintendente, o delli Ufficiali dell'Ufficio dei Boschi di suo ordine.

116 *Art.* 3. Tutto ciò che resterà dopo avere già fatta la riserva, sarà regolato in tagliate ordinarie di bosco ceduo per lo meno di dieci anni, mercando però, e riservando all'oggetto che crescano sedici alberi in ciascun jugero di terreno frai più bei tronchi di quercia, faggi, o altri della migliore natura, oltre, e per di più degl'antichi, moderni, e degl'alberi fruttiferi.

117 *Art.* 8. Vietiamo ai Signori, ai *Maire*, Edili, Sindachi, operai, ed abitanti delle Parrocchie, senza alcuna distinzione di fare alcun taglio sulla scelta del quarto riservato, perchè cresca in alberi d'alto fusto, e vietiamo agl'officiali di permetterlo, o tollerarlo sotto pena di due mila lire di multa contro ciascun particolare che vi contravenga, e di più contro gl'officiali della privazione dei loro impieghi, salvo però in caso d'incendio, o rovina notabile delle Chiese, porti, ponti, muri, e altri luoghi pubblici il diritto di provedersi per ottenere le nostre lettere di Cancelleria, come si è già ordinato per gl' Ecclesiastici.

118 *Art.* 11. Li tagli saranno fatti in un sol colpo, e a fior di terra da persone intelligenti scielte a spese della Comunità, e capaci di garantire del cattivo taglio, per farne in seguito la distribuzione secondo il costume, e in caso di querele, o contestazione sulla divisione, o distribuzione, il sopraintendente vi provvederà secondo le sue visite.

119 *Art.* 12. Se per il maggior vantaggio della Comunità fosse giudicato a proposito dal Sopraintendente, che si facesse la vendita dei tagli ordinarj, egli ne rimetterà l'aggiudicazione al giudice del luogo che sarà tenuto di procedervi colle formalità prescritte per la vendita dei nostri boschi, se non vi fosse uffizio, o Cancelleria dei boschi nella medesima parrocchia, nel qual caso i nostri Uffiziali faranno la vendita senza spese, e senza che i danari possano essere impiegati che alle riparazioni straordinarie, o affari urgenti della Comunità, sotto la pena della ripetizione del quadruplo, e di 500. lire di multa contro i *Maires*, Commissarj di Polizia, Sindachi, o principali abitanti che gli avranno distratti.

120 *Art.* 13. I boschi danneggiati dai Bestiami saranno scapezzati a spese della Comunità, o tenuti in riserva, come tutti gl'altri boschi cedui, sino che il germoglio abbia almeno sei anni, sotto le pene regolate in questo proposito per le nostre foreste.

TITOLO XXVII.

Della Polizia, e conservazione delle Foreste, Acque, e Fiumi.

121 *Art.* 4. Tutti gli abitanti lungo le rive de' fiumi, che possiedono boschi limitrofi alle nostre foreste, e macchie, saranno obbligati di separarle dalle medesime per mezzo di fossi che abbiano quattro piedi di larghezza, e cinque

piedi di profondità, che essi manterranno in questo Stato, sotto la pena della riunione.

122 *Art.* 11. Proibiamo espressamente di sradicare veruna pianta di quercia, carpino, o altri legnami nelle nostre foreste, senza la nostra permissione, e licenza del sopraintendente sotto pena di punizione esemplare, e di 500. lire di multa.

123 *Art.* 12. Vietiamo a qualunque persona di levare nell'estenzione. ed ai lati delle foreste, sabbie, terre, marne, o argille, nè di farvi delle calce a cento pertiche di distanza senza nostra espressa licenza, come pure vietiamo agl'ufficiali di permetterla sotto pena di 500. lire di multa, e della confiscazione dei cavalli, e loro finimenti.

124 *Art.* 19. Vietiamo ai mercanti, compratori all'ingrosso, a quelli che hanno il dritto di tagliare legna, e a tutte le altre persone di far ceneri nelle nostre foreste, nè in quelle degl'Ecclesiastici, o Comunità, agl'usufruttuarj, e ai nostri Officiali di permetterlo, sotto pena di multa arbitraria, e della confiscazione dei legnami venduti, lavori, utensili, e della privazione dei loro impieghi contro gli Ufficiali, se non esistono lettere patenti verificate, sul parere dei sopraintendenti.

125 *Art.* 22. Vietiamo a qualunque persona di spogliare e brugiare gl'alberi, nè di scortecciarli sotto pena di punizione afflittiva, e le buche da carbone saranno situate nei siti i più sgombrati, e più lontani dagl'alberi, e dai polloni rinascenti, ed i mercanti saranno obbligati a ripiantare, e riseminare gl'alberi mancanti, se ciò sia giudicato a proposito dal sopraintendente dei boschi, avanti che possono ottenerne il loro congedo sotto pena di multa arbitraria.

126 *Art.* 24. Imponiamo agl'Uffiziali nell' Offizio dei boschi di proibire la vendita del legname tagliato delittuosamente nelle Città chiuse, che sono alla distanza di due leghe dalle nostre foreste, ed a quest'effetto loro permettiamo di fare perquisizione nei magazzini di legname da doghe, e da costruzione, nei quali saranno stati avvisati esservi stato trasportato, per esservi da loro proveduto, come a loro spetterà, e le guardie delle nostre foreste alla presenza di un Ufficiale dell' Officio de'Boschi, o in mancanza di questo avanti un Giudice Ordinario, o un nostro Procuratore, o un Procuratore *ex Officio* potranno fare le medesime perquisizioni di cui stenderanno i loro processi verbali che rimetteranno alle Cancellerie dell' uffizio de' boschi, ed i colpevoli verranno puniti dai sopraintendenti dell' Uffizio dei boschi, secondo il rigore delle nostre deliberazioni.

127 *Art.* 26 Proibiamo a qualunque mercante aggiudicatario dei nostri boschi, o di quelli dei particolari limitrofi alle nostre foreste, ed ancora ai proprietarj dei boschi che le faranno da altri sfrattare di dare del legname in compensazione del loro salario ai boscajoli, ed altri operaj, sotto pena di essere responsabili di tutti i delitti di danneggiamento che verranno commessi nelle nostre foreste durante il loro uso di taglio, e fino alla ricognizione delle tagliate; Proibiamo parimente ai boscajoli, ed agl'altri operaj, che lavorano nelle nostre foreste di portar seco nell'uscire dai loro lavori verun pezzo di legname segato, o spaccato, o di qualunque altra natura, sotto pena di 500. lire di multa per la prima volta, e di punizione in caso di recidiva.

128 *Art.* 28. Proibiamo parimente a tutti i mercanti di mondare legnami compresi nelle loro tagliate, che siano tutt'ora in piedi, sotto pena di 50 lire di multa, e della confiscazione.

129 *Art.* 31. Non potranno i sergenti di guardia, nè altri uffiziali delle nostre foreste tenere osteria, nè esercitare verun mestiero dove s'impieghi del legname, sotto pena di destituzione del loro impiego, e di 50 lire di multa, oltre la confiscazione dei legnami, che saranno ritrovati nelle loro case.

130 *Art.* 32. Proibiamo ancora a tutte le persone in qualunque staggione di portare, e accendere fuoco nelle nostre foreste, lande, e macchie, e in quelle ancora delle Comunità e dei particolari sotto pena afflittiva, e di multa arbitraria oltre la refezzione dei danni che l'incendio potesse avere cagionati, dei quali le Comunità, ed altri che hanno scielto le guardie resteranno civilmente responsabili.

131 *Art.* 34. Quelli che hanno il diritto di tagliare il legname, e le altre persone trovate di notte tempo nelle nostre foreste fuori di strada con delle accette, ascie, seghe o scuri, saranno carcerati, e condannati per la prima volta in sei lire di multa, e per la seconda in venti lire, e per la terza, banditi, ed esiliati dalle foreste.

TITOLO XXXI. *Della pesca.*

132 *Art.* 5. Proibiamo parimente di pescare, senza eccettuare nè giorno, nè staggione in altro tempo, se non che dal levare al tramontare del sole, eccettuato agl'archi dei ponti, ai mulini, nelle peschiere apposta costruite, nei fiumi, ove si tendono le reti, nei quali luoghi si potrà pescare tanto di notte che di giorno, eccettuate le domeniche, e le feste, o altri giorni proibiti.

133 *Art.* 6. I pescatori non potranno pescare nel tempo della fregola, cioè nei fiumi, ove la trotta abbonda sopra tutti gl'altri pesci, dal primo Febrajo, fino alla metà di Marzo, e negl'altri fiumi dal primo Aprile, fino al primo Giugno, sotto pena di 20 lire, e di un mese di prigione per la prima volta, del doppio della multa, e due mesi di prigione per la seconda, della gogna, della frusta, e di cinque anni di esilio dalla giurisdizione dell'uffizio de'boschi per la terza.

134 *Art.* 8. Non potranno parimenti porre barre, o nasse all'estremità dei tramagli che attraversano il fiume durante la fregola, sotto pena di 30 lire di multa, e di confiscazione degl'arnesi per la prima volta; e della privazione della pesca per la seconda per un anno.

135 *Art.* 9. Ciò non ostante permettiamo loro di porre a queste estremità delle ture, o sacchi di forma di diciotto linee quadrate, e non altrimenti, sotto le medesime pene; ma passato il tempo della fregola, potranno mettervi delle nasse, bertuelli fatti di giunchi, o d'altri vimini, con la distanza fra verga, e verga di dodici linee almeno.

136 *Art.* 10. Espressamente vietiamo ai capi pescatori di servirsi di veruna astuzia, o arnesi da pesca proibiti dall'antiche ordinazioni, ed inoltre quelli chiamati giacchi, tramagli, ritricini ec. delle quali sorte di reti non ne è fatta menzione nelle sopradette ordinazioni, e di tutte le altre che potrebbero essere inventate producenti spopolazione dei fiumi; come pure d'andare a frugnolo,

e di mettere delle barche pescareccie nei fiumi, sotto pena di cento lire di multa per la prima volta, e di pena afflittiva per la seconda.

137 *Art.* 11. Proibiamo loro inoltre d'intorbidare con delle pertiche, o rastrelli tanto sotto le radici, salci, vinchi, nelle buche, ed archi, ed altri luoghi, o di gettare l'esca, come pure di portare sopra le loro barchette ogni sorta d'insidie, e di andare con fanali, o pescare nei tonfani con rete, ed intorbidarvi per prendere il pesce, o i pesciolini che vi possono essere stati trasportati dallo straboccamento dei fiumi sotto qualunque pretesto, in qualunque tempo, e modo, sotto pena di 50 lire di multa contro i contravventori, e di essere banditi dai fiumi per tre anni, e di 300 lire di multa contro gl'intendenti particolari, o loro luogotenenti che avranno ciò permesso.

138 *Art.* 12. I pescatori rigetteranno nei fiumi le trotte, i carpi, i barbi, le reine, e lasche che avranno prese minori di sei pollici dall'occhio alla coda, e le tinche, i pesci persici e ghiozzi minori di cinque pollici, sotto pena di 100 lire di multa, e della confisca contro i pescatori, o mercanti che ne avranno venduti, o comprati.

139 *Art.* 14. Vietiamo a tutte le persone di gettare nei fiumi veruna calce, noce vomica, fungo di levante, o altre droghe, o erbe sotto pena afflittiva.

140 *Art.* 15. Proibiamo a qualunque barcarolo, sottomastro, o bardotto conducenti le loro barche, battelli, o schifi, e navicelli per i fiumi di usare alcuna astuzia per pescare, sia di quelle permesse, o proibite tanto dalle antiche, che dalle presenti ordinazioni, sotto pena di 100 lire di multa, e di confisca degl'istromenti.

141 *Art.* 18. Proibiamo a tutte le persone di portarsi sopra le paludi, stagni, ed altri fossi, quando saranno gelati romperne il ghiaccio, e farne fori, nè di portarvi delle fiaccole, sotto pena di essere puniti come ladri.

142 *Art.* 24. Permettiamo ai sopraintendenti, luogotenenti, e nostri procuratori di visitare i fiumi, conserve di pesci, e botteghe dei pescatori, e se vi trovano del pesce che non sia della lunghezza, secondo le regole di sopra prescritte, faranno processo verbale della qualità, e quantità di pesce che avranno ritrovata, e citeranno i pescatori per difendersi dal delitto, il tutto senza spesa.

143 *Art.* 25. Se gl'ufficiali dei boschi, e acque trovano delle insidie, o arnesi proibiti, li faranno brugiare alla fine della loro udienza, avanti la porta del loro tribunale, e condanneranno i pescatori, secondo ciò che sarà stato loro sequestrato alle pene qui sopra dichiarate, senza poterle moderare, sotto pena di sospensione per un anno dal loro impiego.

144 *Art.* 26. Tutte le multe derivanti dai delitti commessi nei Fiumi navigabili, o nò, e sopra tutte le nostre acque saranno riscosse in nostro profitto dal Sergente esattore delle multe, in ciascun'officio dei Boschi, e acque, o dipartimento, riguardo alle quali si costumerà, come riguardo alle nostre foreste, e ciò che ci apparterrà, sarà pagato nelle mani del Ricevitore, e da lui sarà passato in quelle del Ricevitore generale, come gl'altri denari dipendenti dal suo impiego.

TITOLO XXXII.

Delle pene, multe, restituzioni, danni, interessi, e confische.

145 *Art.* 1. La multa ordinaria per li delitti commessi dal levare fino al tramontare del sole, senza fuoco, e senza sega da persone private non aventi impiego, nè diritto da tagliare, nè bottega, o commercio nelle nostre foreste, boschi, e vicinanze di castelli per la prima volta consisterà in quattro lire per ciascun albero di quercia e di tutti gl'alberi fruttiferi indistintamente, anco del castagno, in cinquanta soldi per ciascun albero di salcio, faggio, olmo, tiglio, abete, carpino, frassino, ed in trenta soldi per ciascun albero di qualunque altra specie, verde, in stato, secco, o abbattuto, e sarà il tutto misurato, e preso a un mezzo piede sopra terra.

146 *Art.* 2. Quelli che avranno scoronato, diramato, e sfrondato un albero pagheranno la stessa multa per ciascun albero, come se l'avessero abbattuto a fior di Terra.

147 *Art.* 3. Per ciascuna barocciata di legno da doghe, legname da segare, e da legnajuoli, la multa sarà d'ottanta lire: per barocciata di legna da camino, quindici lire, per la soma, o carico di un caretto o di un asino quattro lire, e per un fastello, o carico, venti soldi.

148 *Art.* 4. Per gl'alberi di frontiere, quercioli, alberi di recinto, alberi di confine, ed altri alberi di riserva, cinquanta lire: per l'albero alto lasciato all' estremità del bosco segnato col nostro marchio che sia stato abbattuto, cento lire, e duecento lire, quando uno di questi alberi sia stato sradicato, o trasl cato; Non ostante riduciamo la multa per il danneggiamento degl'aberi dell'età del legname riservato nel bosco ceduo di meno di vent'anni a dieci lire.

149 *Art.* 5. Se i delitti sono stati commessi dal levare, fino al tramontare del sole, per mezzo di sega, o di fuoco, sia dagl'uffiziali delle foreste, o delle caccie, agrimensori, sgombratori di viottoli guardie, o da quelli che hanno il diritto di tagliare, frequentatori di boschi, pastori, pascolatori, mercanti di legname all'ingrosso o agenti, guardie delle tagliate, boscajoli, Carbonaj, vetturali, capi di fabbrica del ferro, di fornace da tegoli, e mattoni, e da tutti gl'altri impiegati al taglio delle foreste, e nelle botteghe di legnami, che ne provengono, la multa sarà doppia.

150 *Art.* 7. I mercanti padroni di fabbriche di ferri, affittuarj, quelli che hanno il dritto di tagliare i boschi, abitanti lungo le rive dei fiumi, e qualunque altro che abita nelle case, o nei poderi compresi nel recinto, o a due leghe dalle nostre foreste resteranno civilmente responsabili dei danni cagionati dai loro ministri, barocciari, pastori, e domestici.

151 *Art.* 8. Tanto più che le multe di ogni albero sono state regolate, secondo il valore, e lo stato dei boschi dell'anno 1518 dopo il qual'anno sono saliti ad un più alto prezzo, ordiniamo che conforme alla disposizione di Enrico III nell' anno 1588 ed alle deliberazioni, e regolamento del mese di Settembre 1601, di Giugno 1602, e di Ottobre 1623, le restituzioni, danni, ed interessi saranno aggiudicati di tutti i delitti secondo una simil somma a cui ascenderà la multa.

152 *Art.* 9. Oltre la multa, restituzione, danni, ed interessi avrà luogo ancora la confisca dei cavalli, asini, e arnesi, che si troveranno carichi del legname tagliato in contravenzione alla legge, e delle seghe, asce, accette, scuri, ed altri arnesi che saranno stati trovati addosso ai particolari colpevoli, ed ai loro complici.

153 *Art.* 10. I bestiami trovati a danneggiare o fuori dei luoghi, o delle strade designate saranno parimenti confiscati; nel caso che le bestie non si potessero sequestrare, li proprietarj saranno condannati nella multa, che sarà di venti lire per ciascun cavallo, bove, o vacca, di cento soldi per ogni vitello, e di tre lire per ciascun montone, o pecora; pagheranno il doppio per la seconda volta, e per la terza ricaduta il quadruplo della multa, e saranno banditi dalle foreste i pastori, o altri guardiani, e guidatori, dei quali in tutti i casi resteranno civilmente responsabili i padroni, e padri, i capi di casa, proprietarj, fittajoli, e locatori delle case che in quei luoghi esistono.

154 *Art.* 12. Tutte le persone private, che taglino, o ammassino di giorno dell' erbe, ghiande, o faggiole di qualunque natura e età che esse siano, e che le trasportino fuori delle foreste e macchie, saranno condannati per la prima volta ad una multa, cioè per il carico di un uomo a cento soldi, per un carico di cavallo, o asino di venti lire, e per una caretta, di quaranta lire, saranno condannati del doppio per la seconda volta, e per la terza, verranno banditi dalle foreste, dalla giurisdizione dell'uffizio de' boschi, ed in tutti i casi si farà la confisca di tutti i cavalli, asini, e arnesi che si troveranno carichi.

155 *Art.* 14. Vietiamo agl'uffiziali di arbitrare sulle multe, e pene, nè di tassarle minori di quelle che sono regolate dalla presente ordinanza, o di moderarle, o di cambiarle, dopo la sentenza sotto pena di ripetere il di meno contro di loro, di sospensione dai loro impieghi per la prima volta, e di privazione, ricadendovi.

156 *Art.* 25. Le multe non potranno essere prescritte che per dieci anni, non ostante tutti gl'usi, e consuetudini in contrario.

157 *Art.* 26. Se accadesse che gl'uffiziali fossero convinti di avere commessa supposizione, o frode nei loro rapporti, e processi, saranno condannati nel quadruplo, privati dei loro impieghi, banditi dalle foreste, e puniti corporalmente come fautori, e prevaricatori, e le guardie che avranno fatto il rapporto saranno mandate in galera in vita, senza veruna moderazione.

XXIV. LEGGE *Dei* 30 *Aprile* 1790. *Sulla Caccia*.

158 *Art.* 1. E' proibito a tutti il cacciare in qualunque tempo e in qualsivoglia maniera sulle terre d'altri, senza la loro licenza, sotto pena di venti franchi di multa a favore della comunità del luogo, e d'una indennizazione di dieci franchi a vantaggio del proprietario de' frutti, senza pregiudizio di maggior risarcimento di danni, e interessi, se vi ha luogo.

159 E' parimente proibito sotto la detta pena di venti franchi ai proprietarj, e possessori di cacciare nelle loro terre non chiuse, anche quando sono maggesi dal giorno della publicazione della presente legge, fino al dì 1°. del prossimo Settembre per le terre che saranno allora spogliate, e per le altre terre fino dopo la raccolta totale de' frutti, salvo il fissare per l'avvenire in ciascun

dipartimento il tempo nel quale sarà permessa la caccia nel suo circondario ai proprietarj sulle loro terre non chiuse.

160 *Art.* 2. La pena pecuniaria, e la riparazione del danno di sopra stabilite contro chi avrà cacciato sull'altrui terreno, ammonteranno respettivamente a trenta, e a quindici franchi, quando il terreno sarà chiuso con muri, o con siepi, e a quaranta, e a venti franchi, nel caso in cui il terreno chiuso fosse immediatamente contiguo ad una abitazione, senza intender con ciò d'innovar cosa alcuna rapporto alle disposizioni di altre leggi che proteggono la sicurezza dei cittadini, e delle loro proprietà, e che proibiscono di violare i recinti, e specialmente quelli dei luoghi, che formano il loro domicilio, o che vi sono annessi.

161 *Art.* 3. Ciascuna di queste diverse pene sarà radoppiata nel caso di recidiva, e sarà triplicata se accade una terza contravenzione, e si terrà lo stesso sistema di progressione per le contravenzioni ulteriori; il tutto nel decorrere del medesimo anno solamente.

162 *Art.* 4. Il contraventore che non avrà otto giorni dopo l'intimazione della sentenza sodisfatto alla multa decretata contro di lui, sarà catturato, e ritenuto in carcere per ventiquattr'ore per la prima volta; Per la seconda volta per lo spazio di otto giorni, e per la terza, o ulteriore contravenzione, per lo spazio di tre mesi.

163 *Art.* 5. In tutti i casi, saranno confiscate le armi colle quali sarà stata commessa la contravenzione senza però che le guardie possano disarmare li cacciatori.

164 *Art.* 6. I padri, e le madri sono responsabili dei delitti dei loro figli minori di anni 20 non maritati, e domiciliati con loro, senza però potere essere assoggettati alla carcere.

165 *Art.* 7. Se i delinquenti sono travestiti, o mascherati, o se non hanno alcun domicilio conosciuto nel regno, saranno arrestati immediatamente ad istanza della municipalità.

166 *Art.* 8. Le pene, e gl'arresti suddetti saranno decretati sommariamente, e all'udienza della municipalità del luogo del delitto in seguito dei rapporti delle guardie di vigne, baugardi o guardie campestri, salvo l'appello in quella guisa che è stata prescritta nel decreto dell'assemblea nazionale dei 23 Marzo decorso. I detti rapporti non potranno farsi che in conseguenza di una querela del proprietario, o di altra parte interessata, o in conseguenza della sola istanza del Procuratore della comunità nel caso in cui si fosse cacciato in tempo di divieto.

167 *Art.* 9. A tale effetto il consiglio generale di ciascuna comunità viene autorizato a stabilire una, o più guardie di vigne, baugardi, o guardie campestri, che saranno ricevute, e sottoposte al giuramento della municipalità, senza pregiudizio della guardia dei boschi, e foreste, che si farà come per il passato finchè non sia stato ordinato diversamente.

168 *Art.* 10. I detti rapporti si faranno in iscritto, o verbalmente alla cancellaria della comunità, dove se ne terrà registro. Nell'uno, e nell'altro caso saranno rattificati avanti un uffiziale municipale entro 24 ore, dacchè sarà stato commesso il delitto che n'è l'oggetto, e faranno fede del loro contenuto, fino

alla pruova contraria che potrà essere ammessa senza necessità di attaccarli di falsità.

169 *Art.* 11. Si potrà supplire ai detti rapporti colla deposizione di due testimonj.

170 *Art.* 12. Ogni Azione per il Delitto di caccia sarà decretata nel lasso di un mese, cominciando a contare dal giorno in cui sarà stato commesso il delitto.

171 *Art.* 13. E'permesso a tutti i proprietarj, o possessori di cacciare o far cacciare in ogni tempo, e non ostante l'articolo primo della presente, nei loro laghi, e stagni, e in quelli delle loro possessioni che son separate da muri, o da siepi di legname verde dagl'altri effetti.

172 *Art.* 14. Potrà egualmente ogni proprietario, o possessore, fuorichè chi ha il semplice dritto di pascolo, nei tempi proibiti dal sudetto articolo 1°. cacciare, e far cacciare senza cani corzieri nelli suoi boschi, e foreste.

173 *Art.* 15. E'parimente permesso in ogni tempo ai proprietarj, o possessori, ed anche agl'affittuarj di distruggere il salvaggiume nelle proprie terre non chiuse, servendosi di reti, o di altre macchine che non possano nuocere al frutto del terreno, come pure inseguire con armi a fuoco gl'animali selvaggi che si spargessero fra le dette raccolte.

XXV. *Legge dei* 29 *Settembre* 1791 *Sull'Amministrazione delle Foreste*.

TITOLO XII.

Dell'Amministrazione de'boschi appartenenti agl'abitanti in comunità.

174 *Art.* 19. Tutte le operazioni dei commessi alla conservazione generale nei boschi delle comunità, saranno fatte senza spesa, eccettuate le mercedi degl'agrimensori, che saranno impiegati, ma gl'aggiudicatarj de'tagli tanto ordinarj, che straordinarj, saranno tenuti a pagare in mano dei commessi dell'amministrazione del registro, i due soldi per lira del prezzo della loro aggiudicazione oltre il prezzo sudetto, e mediante questo i 26 denari per lira in addietro stabiliti, sono, e restano soppressi.

XXVI. *Legge dei* 6 *Ottobre* 1791 *su i beni, gl'usi, e la Polizia rurale*.

TITOLO II. Della Polizia Rurale.

175 *Art.* 36. Il furto, o rubamento di legname fatto per quanto può portare un uomo nei boschi cedui, o d'altri alberi, o altre piantagioni d'alberi dei particolari, o comunità sarà punito con una multa doppia del risarcimento dovuto al proprietario. La pena della detenzione potrà essere di tre mesi.

176 *Art.* 37. Il rubamento nei boschi cedui, selve di alti alberi, o altre piantagioni d'alberi dei particolari, e comunità, eseguito con carichi di bestie da soma, o di carette, sarà punito con una detenzione che non potrà essere minore di tre giorni, nè eccedere sei mesi. Il delinquente pagherà in oltre una multa tripla del valore del risarcimento dovuto al proprietario.

177 *Art.* 38. I guasti fatti nei boschi cedui dei particolari, o delle comunità da bestie, o mandre, saranno puniti nel modo seguente.

Sarà pagata una lira di multa, per ogni bestia lanosa, una lira per un porco, due lire per una capra, due lire per un cavallo, o altra bestia da soma, tre lire, per un bove, una vacca, o un vitello.

Se i boschi cedui sono nei sei primi anni del loro crescimento la multa sarà doppia.

Se i danni sono commessi presente il pastore, e nei boschi cedui di meno di sei anni, la multa sarà tripla.

Se vi è recidiva dentro l'anno la multa sarà doppia, e se vi è riunione delle due circostanze precedenti, o recidiva con una delle due circostanze, la multa sarà quadrupla.

Il risarcimento dovuto al proprietario, sarà stimato bonariamente, o per mezzo di periti.

178 *Art.* 39. In conformità del decreto sopra le funzioni della giandarmeria nazionale, ogni devastatore de'boschi, delle raccolte, o cacciatore simulato preso nel fatto, potrà essere arrestato da ogni giandarme nazionale, senza alcuna istanza di officiale civile.

XXVII.

Legge relativa al pagamento degl'uffiziali dei così detti tribunali dei Fiumi, e Foreste del dì 15 Agosto 1792.

179 *Art.* 1. Gl'uffiziali dei così detti tribunali dei boschi, e fiumi, che in conformità della legge degl'11 Settembre 1790 hanno continuato le loro funzioni, saranno pagati delle loro giornate; Accessi, e spese di viaggio per l'anno 1791, ed in appresso, fino all'organizazione definitiva dell'amministrazione delle foreste, cioè: Per segno di conserva, o mercatura per tagli ordinarj, o straordinarj, a ragione di quattro lire, e dieci soldi per Jugero di misura reale, e di una lira, e dieci soldi per Jugero di verificazione del taglio, o parte del bosco tagliato.

Riguardo alle foreste di pini, e di abeti, o degl'alberi sparsi si pagherà agl'uffiziali che ne avranno fatta la consegna, e verificazione cinque soldi per ogni pianta.

180 *Art.* 2. Non sarà accordata agl'agrimensori, che la tassa di rimisurazione a ragione di 15 soldi per jugero, quando anco avessero proceduto a fissare il piano de tagli.

181 *Art.* 3. Gl'uffiziali presenteranno lo stato delle loro operazioni e manderanno l'estratto de'loro processi verbali da essi certificati, e firmati al direttorio del distretto in cui sono situati i boschi, sul quale stato si farà la tassa dal detto Direttorio in virtù dell'articolo primo, e si renderà eseguibile da quello dal dipartimento sul ricevitore del distretto.

182 In quanto agl'agrimensori saranno pagati dal detto ricevitore sul certificato degl'ufficiali della sopraintendenza, vidimato dal direttorio del distretto, e firmato da quello del dipartimento.

183 *Art.* 4. Le tasse fatte agl'ufficiali della nominata sopraintendenza, saranno divise in egual porzione fralli padroni particolari, procuratori regj, custodi del marchio, e cancellieri.

184 *Art.* 5. Si accorderà alle guardie che avranno lavorato alle mercature, e verificazioni cinque soldi per jugero, che si divideranno egualmente in ragione del numero delle guardie impiegate alle dette operazioni.

185 I salarj, ed assegnamenti delle guardie generali, e particolari continueranno a pagarglisi come per l'addietro, fintantochè con un decreto del corpo legislativo venga altrimenti ordinato.

186 *Art.* 6. Le spese fatte per il processo dei delitti commessi nei boschi nazionali

ed altri, e che sono relative all'amministrazione de' fiumi, e foreste, saranno rimborzate dai ricevitori delle tasse di patenti, e di registro, ciascuno per ciò che lo riguarda, e nel loro circondario sulle memorie corredate di documenti giustificativi, che saranno presentate dai procuratori regj delle così dette amministrazioni ai direttorj del distretto; I mandati di pagamento si rilascieranno dal direttorio del dipartimento sul loro visa, e parere.

187 *Art.* 7. I cancellieri dei così detti tribunali de' fiumi, saranno egualmente rimborzati dai ricevitori della tassa di patenti, e registro del luogo di stabilimento de' tribunali, delle loro spedizioni, diritti di registro, carte, e bollo sullo stato che faranno avere ai procuratori regj di detti tribunali che li firmeranno; saranno poi i detti stati sottoposti alla tassa di uno de' giudici del tribunal del distretto, e l'ordine di pagamento si rilascierà da quello del dipartimento.

188 *Art.* 8. I collettori delle multe, gl'uscieri, e cancellieri dei tribunali del distretto, saranno pagati delle spese, ed anticipazioni che hanno fatto a richiesta de' procuratori regj delle sopraintendenze, relativamente al processo de' delitti commessi ne' boschi, e per l'esecuzione de' giudicati di condanna pronunziati da detti tribunali contro li delinquenti sulli stati che si forniranno, ed approveranno dai commissarj regj stabiliti presso i detti tribunali, e si pagheranno dall'esattore del distretto adesivamente alla tassa del tribunale sul visa dal direttorio, e sul mandato, ed ordine del Dipartimento.

189 *Art.* 9. Gl'uffiziali de' così detti tribunali, i quali in conseguenza della legge de' 19 Gennaro 1791 hanno assistito alle vendite, e aggiudicazioni de' legnami nazionali, fatte avanti i diretteri del distretto, saranno pagati dagl'esattori de' distretti in ragione di sei lire per giorno di gita, ritorno, ed assistenza alle dette vendite, e ne sarà rilasciato l'ordine ai detti uffiziali dal direttore del dipartimento sul parere del distretto.

190 *Art.* 10. Le somme che potrebbero restare a dare alli suddetti offiziali, o altri agenti dell'amministrazione delle foreste le case religiose, per causa, e titolo delle operazioni fatte ne' loro boschi divenuti nazionali anteriormente all'anno 1791, non potranno essere pagate dagl'esattori de' distretti sull'ordine de' dipartimenti, seppure non fossero trascritte, e riportate ne' registri delle dette case, ovvero negl'inventarj fatti dai corpi amministrativi del loro attivo, e passivo.

191 *Art.* 11. In quanto poi alle indennizazioni che potrebbero essere dovute agl'uffiziali, guardie generali, e particolari, ed a tutti gl'altri agenti dell'amministrazione delle foreste per ragione della tenuità della paga, o per qualunque altra causa giudicata legittima, saranno fissate, e determinate dal ministro delle contribuzioni sul parere dei direttorj del distretto, e ordini de' dipartimenti, e gl'esattori de' detti distretti non potranno pagarle che in seguito di un decreto del corpo legislativo.

XXVIII

Legge de' 29 Fiorile anno III (18 *Maggio* 1795.)

192 *Art.* 1. La somma di 4 lire, o di 10 soldi per jugero concessa agl'uffiziali dei così detti tribunali de' boschi, e fiumi dalla legge de' 15 Agosto 1792 per segno, e marcatura di tagli ordinarj, o straordinarj si percepirà per ogni

operazione che si farà sui boschi cedui, allorchè avranno luogo in epoche distanti almeno un mese l'una dall'altra.

193 *Art.* 2. Allorchè queste due operazioni si faranno simultaneamente, non si percepirà altro che il dazio intiero per una di esse, e la metà del dazio per l'altra.

194 *Art.* 3. Non si esiggerà che una tassa di verificazione, tanto se le due operazioni siano state fatte insieme, quanto separatamente.

195 *Art.* 4. Non si dovrà pagare che una sola tassa se l'operazione si fa sulla sola macchia cedua, o sulla massa degl'alberi di alto fusto, senza pregiudizio di potere applicare in tutti i casi la legge dei 4 Piovoso anno III (23 Gennaro 1795.)

196 *Art.* 5. Gl'agenti delle foreste non potranno sotto pretesto del silenzio della legge dei 15 Agosto 1792 dispensarsi dal fare le visite prescritte dagl'antichi regolamenti, senza poter prentendere in questa occasione altre retribuzioni, oltre quelle fissate dalla stessa legge.

XXIX

Legge dei 23 Termidoro anno IV (10 Agosto 1796) relativa alla repressione dei delitti rurali, e riguardanti le foreste.

197 *Art.* 2. La pena d'una multa del valore d'una giornata di lavoro, o d'un giorno di prigionia, fissata come la minima dall'articolo 606 del codice dei Delitti, e delle pene, non potrà per ogni delitto rurale, e relativo alle foreste, essere inferiore a tre giornate di lavoro, o a tre giornate di prigionia.

198 *Atr.* 3. Le leggi emanate sulla polizia rurale saranno in tutto eseguite.

XXX

Deliberazione degl'8 Termidoro anno IV (26 Luglio 1796) del direttorio esecutivo che prescrive varie formalità per li tagli straordinarj de' boschi.

Il direttorio esecutivo, sul rapporto del ministro delle finanze, decreta quanto siegue.

199 *Art.* 1. Gl'articoli 1.° del titolo XV, e 4.° del titolo XXIV della disposizione sulle acque, e foreste del 1669, e gl'articoli 7, 8, 9 del titolo VII della legge dei 29 Settembre 1791 concernente l'amministrazione delle foreste, saranno eseguiti, secondo la loro forma, e tenore.

200 *Art.* 2. In conseguenza verun taglio di quarti di riserva, o altri legnami, fuorchè i tagli ordinarj, in conformità dei processi verbali della misura dei carichi loro, non potranno essere fatti, senza essere stati autorizzati dal potere esecutivo.

201 *Art.* 3. I corpi amministrativi non potranno ordinarne, nè aggiudicarne veruno, che in virtù di queste autorizzazioni, sotto pena di nullità delle dette aggiudicazioni, e di tutti i danni, ed interessi contro coloro che gli ordinassero, o aggiudicassero, ed anche contro gl'aggiudicatarj.

202 *Art.* 4. Gl'agenti delle foreste, ed i commessi dell'amministrazione del registro, e del dominio nazionale, sono incaricati, sotto la loro responsabilità di opporsi ad ogni taglio straordioario, che non fosse rivestito di queste formalità, e di darne nell'istante notizia al ministro delle finanze, che resta inca-

ricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà stampato nel bollettino delle leggi.

XXXI

Beliberazione del direttorio esecutivo, che proibisce la caccia nelle foreste nazionali dei 28 vendemmiale anno V (19 Ottobre 1796.)

203 Il direttorio esecutivo sul rapporto dei ministro delle finanze, considerando che la delazione dell'armi, e la caccia sono proibite nelle foreste nazionali, e in quelle de'particolari in virtù della disposizione del 1669, e della legge dei 30 Aprile 1790.

204 Che l'articolo 4 titolo XXX della detta disposizione del 1669 fa divieto a tutte le persone di andare a caccia con fucile, ed armi da fuoco, e di entrare o trattenersi di notte nelle foreste domaniali, e neppure nei boschi de'particolari con armi da fuoco sotto pena di cento lire di multa, ed anco corporale se occorre; che gl'articoli 8, e 12 dello stesso titolo proibiscono di prendervi alcun nido di uccelli, e di mandarvi a male alcuna specie di cacciaggione con ingegni come erpicatoj, e strascini a giachj, butrj, e boschetti ec. sotto le medesime pene, che l'articolo primo della legge dei 30 Aprile 1790, proibisce a tutte le persone di cacciare in qualunque tempo, ed in qualunque siasi maniera sul terreno altrui senza il consenso del padrone sotto pena di 20 lire di multa in favore della comune del luogo, e di dieci lire d'indennizzazione in favore del proprietario delle frutta, senza pregiudizio di danni più grandi e interesse se vi occorre.

Ordina quanto segue.

205 *Art.* 1. La caccia nelle foreste nazionali è interdetta ad ogni particolare, senza distinzione.

206 *Art.* 2. Le guardie sono tenute di formare contro i contraventori i processi verbali nella forma prescritta per i delitti delle foreste, e rimetterli all'agente nazionale presso il sopradetto officio de'boschi del loro circondario.

207 *Art.* 3. I rei saranno processati in conformità della legge dei 3 Brumale anno IV, relativa ai delitti, ed alle pene, e saranno condannati alle pene pecuniarie pronunziate dalla legge sopracitata.

208 *Art.* 4. Il ministro delle finanze è incaricato ec.

XXXII

Deliberazione dei 4 Nevoso anno V (24 Gennaro 1797) del direttorio esecutivo concernente le perquisizioni di legname tagliato furtivamente, e rubato.

209 *Art.* 1. Ogni guardia delle foreste che stimerà utile, o necessario, per la ricerca di legname tagliato furtivamente, o rubbato di farne requisizione in una fabbrica, casa, bottega, o corte adiacente richiederà il primo uffiziale, o agente municipale, o il suo aggiunto o commissario di polizia del luogo di accompagnarlo in questa perquisizione, ed esprimerà nell'atto che stenderà a quest'effetto, l'oggetto della visita, come pure le persone in casa delle quali dovrà aver luogo.

210 *Art.* 2. L'uffiziale, o agente, o l'aggiunto municipale, o commissario di polizia così richiesto, non potrà ricusare di accompagnare immediatamente la guardia dei boschi nella perquisizione.

Sarà inoltre tenuto in conformità dell'articolo III del titolo IV della legge legge dei 29 Settembre 1791 di firmare il processo verbale di perquisizione della guardia, prima dell'approvazione, salvo alla guardia di far menzione del rifiuto che ne facesse.

211 *Art.* 3. Ogni uffiziale, agente, o aggiunto municipale che contraverrà all' una, o all'altra delle disposizioni dell'articolo precedente, sarà dal commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale del cantone denunziato all'amministrazione centrale del dipartimento, la quale sarà tenuta di sospendere il contraventore dalle sue funzioni, conforme all'articolo 194 dell'atto costituzionale e di renderne conto immediatamente al ministro della polizia generale, affinchè, sul suo sapporto sia statuita dal direttorio esecutivo la traduzione dell'uffiziale sospeso avanti ai tribunali.

212 *Art.* 4 Ogni commissario di polizia che si troverà nel caso dell'articolo precedente, sarà denunziato dal commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale tanto all'amministrazione municipale medesima, che sarà tenuta di destituirlo, conforme all'articolo 26 del codice de'delitti, e delle pene, quanto all'accusatore pubblico, che procederà a suo riguardo, come viene regolato dagl'articoli 28 e seguenti del codice dei delitti, e delle pene.

213 Li ministri della giustizia, delle finanze, e della polizia generale sono incaricati ec.

XXXIII

Deliberazione del direttorio esecutivo, concernente la caccia degl'animali nocivi del dì 19 Piovoso anno V (7 Febraro 1797.)

214 Il direttorio esecutivo sul rapporto del ministro delle finanze, considerando che la sua deliberazione del dì 28 Vendemmiale scorso proibiva di andare a caccia nelle foreste nazionali non deve mettere alcun ostacolo all'esecuzione de'regolamenti che concernono la distruzzione dei lupi, ed altri animali voraci.

215 Che la disposizione del mese di Gennajo 1583 art. 19 ingiunge agl'agenti delle foreste di riunire un uomo per casa del loro circondario con armi, e cani atti alla caccia dei lupi tre volte l'anno nei tempi i più commodi.

216 Che quelle del 1600. 1601, come anco gl'arresti del consiglio dei 6 Febraro 1697, e 14 Gennajo 1698 ingiungono di costringere li sergenti cacciatori di lupi, ad andare a caccia di questi, delle volpi, e di altri animali nocivi, ed invigilare acciocchè questa caccia si faccia di tre mesi, in tre mesi, o anco più spesso, secondo che ve ne sarà il bisogno, da quelli che avessero il dritto di caccia nelle loro terre.

Ordina quanto siegue.

217 *Art.* 1. La deliberazione dei 28 Vendemmiale prossimo passato relativa a cacciare nelle foreste nazionali continuerà ad avere la sua esecuzione.

218 *Art* 2. Nientedimeno si faranno nelle foreste nazionali, e nelle campagne ogni tre mesi, e ancora più spesso se è necessario delle caccie, e battute generali, o particolari, ai lupi, volpi, tassi, ed altri animali nocivi.

219 *Art.* 3. Le caccie, e battute si ordineranno delle amministrazioni centrali de' dipartimenti di concerto cogl'agenti delle foreste del loro circondario sulla do-

manda di questi ultimi, e su quella delle amministrazioni municipali del cantone.

220 *Art.* 4. Le battute ordinate si eseguiranno sotto la direzzione, e sopraintendenza degl'agenti delle foreste, i quali regoleranno di concerto colle amministrazioni municipali di cantone i giorni ne'quali si faranno, ed il numero degl'uomini che vi saranno chiamati.

221 *Art.* 5. I corpi amministrativi sono autorizzati a permetter ai particolari del loro circondario che hanno degl'equipaggi, o altri mezzi per queste caccie di potervisi impiegare sotto l'ispezzione, e vigilanza degl'agenti delle foreste.

222 *Art.* 6. Si farà processo verbale di ogni cacciata, del numero, e della specie degl'animali che vi saranno stati distrutti, un estratto del quale si manderà al ministro delle finanze.

223 *Art.* 7. Gli sarà egualmente inviato uno stato degl'animali uccisi nelle caccie particolari, delle quali si fa menzione nell'articolo 5, ed anco di quelli presi colle tagliuole insidiose tese nelle campagne dagl'abitanti, ad effetto di provedersi se vi ha luogo, sul rapporto di esse al pagamento delle ricompense promesse nell'articolo 20 sezione 4 del codice rurale, e nel decreto del dì 11 Ventoso anno III (1 Marzo 1795)

224 *Art.* 8. Il Ministro delle Finanze resta incaricato ec.

XXXIV.

Legge dei 14 Fiorile anno X. (2 Aprile 1802) Titolo V Amministrazione delle Foreste. Della Pesca.

225 *Art.* 12. Datando dal primo Vendemmiale prossimo venturo, niuno potrà pescare nei fiumi, e nelle riviere navigabili, se egli non sarà munito di una licenza, oppure se egli non sarà aggiudicatario dell'affitto della pesca, giusta i susseguenti articoli.

226 *Art.* 13. Il governo determinerà quelle parti dei fiumi, e delle riviere che giudicherà suscettibili di essere affittate, e determinerà per le altre quelle condizioni, alle quali saranno soggetti i cittadini che vorranno pescarvi, mediante una licenza.

227 *Art.* 14. Qualunque individuo il quale non essendo nè affittuario della pesca, nè provisto di licenza pescherà ne'fiumi, e nelle riviere navigabili, altrimenti che con la canna che terrà in mano, sarà condannato.

1°. Ad una multa la quale non potrà essere minore di franchi cinquanta, ne oltrepassare franchi duecento.

2°. Alla confisca delle reti, e degl'ordegni di pesca.

3°. A danni, e spese a prò dell'affittuario della pesca, di somma pari alla multa.

La multa sarà doppia in caso di recidiva.

228 *Art.* 15. Questi delitti saranno processati, e puniti nel medesimo modo dei delitti commessi nelle foreste.

229 *Art.* 16. Le gardelle, i pali piantati, e gl'altri stabilimenti fissi di pesca, costrutti, o da costruirsi, saranno similmente affittati, quando sarà stato riconosciuto che non sono di nocumento alla navigazione, che non possono produrre alcun adunamento di fango pericoloso, e che le proprietà poste longo il fiume non ne sono danneggiate.

230 *Art.* 17. La polizia, la vigilanza, e la conservazione della pesca, saranno esercitate dagl'agenti, e dai preposti dell'amministrazione delle foreste, conformandosi alle disposizioni prescritte per provare i delitti delle foreste.

231 *Art.* 18. Gl'appaltatori della pesca potranno stabilire delle guardie della pesca, a carico d'ottenere l'approvazione del conservatore delle foreste, e di farli ricevere come le guardie delle foreste.

XXXV.

LEGGE del di 9 *Fiorile anno XI* (29 Aprile 1803)

In nome del popolo Francese *Buonaparte* primo console proclama legge repubblica il decreto seguente pronunciato dal corpo legislativo li 9 Fiorile anno XI conforme alla proposizione fatta dal governo li 29 Germile, comunicata al Tribunato il primo Fiorile.

D E C R E T O

TITOLO I. *Dell'amministrazione alla quale saranno sottoposti i boschi de'particolari.*

SEZIONE I. *Delle rompiture, o lavorazioni de'terreni.*

232 *Art.* 1. Durante lo spazio di 25 anni, contando dalla promulgazione della presente legge, niun bosco potrà essere sterpato, e lavorato, o mondato a rompitura che sei mesi dopo esserne stata fatta la dichiarazione dal proprietario avanti il conservator delle foreste del circondario in cui sarà situato il bosco.

233 *Art.* 2. L'amministrazione delle foreste potrà in questo termine far mettere opposizione alle rompiture del bosco a carico di farne relazione, prima dello spirare delli sei mesi al ministro delle finanze, sul rapporto del quale il governo delibererà definitivamente nello stesso termine.

234 *Art.* 3. In caso di contravenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente, il proprietario sarà condannato dal tribunale competente, sulla requisizione del conservatore del circondario, e sotto la cura del commissario del governo 1°. a rimettere una egual quantità di terreno a boscaglia. 2°. ad una multa che non potrà essere minore della cinquantesima parte, nè maggiore della ventesima parte del bosco sterpato.

235 *Art.* 4. In mancanza del proprietario di effettuare la piantagione, o la semenza nel termine che gli verrà fissato dopo il giudicato dal conservatore, si proveder à a questo a sue spese dall'amministrazione delle foreste.

236 *Art.* 5. Sono eccettuati dalle disposizioni sopraddette i boschi non chiusi di un estenzione minore di due ettari (1) allorchè non saranno situati sulla sommità, o sul pendio di una montagna, ed i parchi, o giardini chiusi di mura, o di fratte, o fosse attinenti all'abitazion principale.

237 *Art.* 6. Le semenze, o piantagioni de'boschi de'particolari non saranno sottoposte che dopo venti anni alle disposizioni portate all'articolo primo, e seguenti.

(1) Circa 24 jugeri di terreno.

Della mercatura per il servigio della marina dei boschi de' particolari.

SEZIONE II.

238 *Art.* 7. La marcatura per il servigio della marina si farà ne' boschi de' particolari, cedui, di alto fusto, viali, confini, parchi, e sugl'alberi sparsi.

Il taglio degl'alberi marcati sarà sottoposto alle regole osservate per li boschi nazionali.

239 *Art.* 8. Il pagamento si effettuerà prima dello sgombro, il quale non potrà essere ritardato più di un anno dopo il taglio, in mancanza di che il proprietario sarà libero di disporre del suo legname.

240 *Art.* 9. In conseguenza delle disposizioni degl'articoli precedenti, ogni proprietario di albero di alto fusto, sarà obbligato fuori del caso di una necessità urgente, di fare sei mesi avanti la dichiarazione dei tagli che ha intenzione di fare, e dei luoghi ne' quali i boschi sono situati innanzi il conservatore delle foreste del circondario.

Il conservatore ne preverrà il prefetto marittimo del circondario, in cui esercita il suo officio, acciò faccia procedere alla marcatura nella forma solita.

TITOLO II. SEZIONE I.

Delle guardie de' boschi delle comunità, e di altri stabilimenti pubblici.

241 *Art.* 10. La nomina delle guardie dei boschi delle comunità, ospizj, ed altri stabilimenti pubblici, sarà sottoposta d'ora innanzi dagl'amministratori legali delle sopraddette comunità, e stabilimenti all'approvazione del conservatore del circondario, il quale non potrà accordarla fino all'anno XV della repubblica, fintanto che il soggetto presentato avrà fatte cinque campagne, ed a datare dal primo Vendemmiale anno XV fintantochè avrà egli servito cinque anni in terra, o in mare.

Il conservatore rilascierà alla guardia nominata una commissione, che invierà all'amministrazione delle foreste per farla vidimare, e registrare.

242 *Art.* 11 Allorquando l'amministrazione delle foreste giudicherà conveniente di confidare al medesimo individuo la guardia di un cantone di bosco appartenente a communità, ospizj, ed altri stabilimenti pubblici, e di un cantone di boschi nazionali, la nomina verrà fatta da essa sola.

243 *Art.* 12. Le guardie di cui si è parlato negl'articoli precedenti, che sono già nominate, o le saranno in appresso, saranno notate, e classificate unitamente alle guardie dei boschi nazionali, sottoposte all'autorità delle guardie generali, e dell'amministrazione delle foreste. Elleno presteranno giuramento innanzi al tribunale di prima istanza sulla requisizione del commissario del governo, ed i loro processi verbali faranno fede in giustizia, anche per verificare i delitti commessi in altri boschi nazionali, e di comunità, come in quelli, la guardia de' quali viene loro confidata, ed eziandio nei boschi de' particolari allorchè ne saranno richiesti dai proprietarj.

244 *Art.* 13. Queste guardie saranno pagate dall'amministrazione delle foreste che verrà rimborsata da suoi avanzi tanto sulle rendite annue delle comunità, ed altri stabilimenti, quanto sul prodotto de' tagli de' boschi, come verrà regolato dal governo.

245 *Art.* 14. Elleno potranno essere destituite dall'amministrazione delle foreste

se vi è luogo. Al termine di due anni di servizio, saranno per preferenza impiegate nell'amministrazione delle foreste a seconda del zelo, e dell'intelligenza che avranno dimostrata.

SEZIONE II *Delle guardie de'boschi de'particolari.*

246 *Art.* 15. Le guardie dei boschi de'particolari non potranno esercitare le loro funzioni, che dopo essere state approvate dal conservatore delle foreste, ed aver prestato giuramento innanzi al tribunale di prima istanza.

247 *Art.* 16. In caso di rifiuto dalla parte del conservatore di approvare le suddette guardie: quello che le avrà presentate potrà provedersi innanzi il prefetto del dipartimento, il quale deciderà.

TITOLO III. *Dell'organizazione degl'impiegati dell'amministrazione delle foreste, sulle guardie de'boschi nazionali, e di quelli delle comunità, e stabilimenti pubblici.*

248 *Art.* 17. Le guardie de'boschi nazionali, quelle delle comunità, e di altri stabilimenti pubblici, saranno organizzate in un sol corpo, sotto titolo di *guardia delle foreste.*

249 *Art.* 18. Il corpo della guardia delle foreste potrà essere impiegato come quello della giandarmeria, ed in concorrenza con il medesimo, per ogni servizio di polizia, e giustizia civile, e militare nell'estenzione del cantone, ove ciascuna guardia esercita le sue funzioni.

Collazionato all'Originale ec Parigi li 9. Fiorile Anno II.

Firmato - *Vienot Vaublanc* Presidente.

Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato ec.

Da S. Cloud li 19. Fiolile Anno XI.

Firmato - BUONAPARTE *Primo Console.*

XLI.

Decreto dei 17. *Nevoso Anno XII.* (8. *Gennaro* 1804.).

Il Governo della Repubblica, sul rapporto del Ministro delle Finanze, inteso il Consiglio di Stato, decreta quanto siegue:

250 *Art.* 1. Le Guardie dei boschi Comunitativi, e degli stabilimenti pubblici saranno pagate, per il servizio dell'anno XI. come per lo passato.

251 *Art.* 2. Datando dal 1°. Vendemmiale Anno XII. saranno pagate dai Soprastanti dell'Amministrazione del Registro, e dei Dominj, ciascuno nel suo Circondario, secondo li Stati che saranno determinati dall'Amministrazione Generale delle Foreste, ed approvati dal Ministro delle Finanze.

252 *Art.* 3 L'ammontare dei salarj delle guardie de'boschi delle Comuni sarà pagato ogn'anno, ed anticipatamente nelle Casse dei detti Soprastanti, in virtù d'ordini di pagare che saranno spediti a prò di questi dai Prefetti dei Dipartimenti sopra gl'appaltatori, o sopra i Ricevitori dell'entrate ordinarie delle Comuni.

Quando queste entrate saranno composte in parte del prodotto di vendite annue dei detti boschi, gl'ordini di pagare saranno spediti direttamente sopra gl'aggiudicatarj di detti tagli.

253 *Art.* 4. Quando le altre entrate non saranno bastanti, e quando il prodotto della legna sarà distribuito annualmente fra gl'abitanti in forma di focatico, li detti ordini di pagare saranno spediti sopra gl'aggiudicatarj delle porzioni di

legna la cui vendita in questo caso è ordinata dall'Art. V. della Legge degl'11. Frimale Anno VII.

254 *Art.* 5. Quando non vi saranno nè entrate ordinarie sufficienti, nè tagli, o focatici annuali, ma soltanto tagli lontani gl'uni dagl'altri, di anni tre, sei, dieci, o più l'anticipazione del salario delle guardie dei boschi, sarà fatta durante il tempo intermedio dalla cassa del Registro e dei Dominj, la quale ne sarà rimborzata col prezzo della vendita dei detti tagli, nel quale sarà presa parimente la metà dell'ammontare de'salarj che dovranno correre sino alla prossima vendita.

255 *Art.* 6. Il Ministro delle Finanze è incaricato ec.

XLII.

Legge dei 2. Ventoso Anno XII. (22. Febraro 1804.) intorno all'impiego del prodotto delle multe delle Foreste.

In nome del Popolo Francese, BUONAPARTE Primo Console, proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto emanato dal Corpo Legislativo li 2. Ventoso Anno XII, giusta la proposizione fatta dal Governo li 27. Piovoso precedente, comunicata al Tribunato il medesimo giorno.

D E C R E T O:

256 Datando dal 1°. Vendemmiale Anno XII, il prodotto delle multe delle Foreste, defalcate tutte le spese di procedura, e di esazione, potrà essere ripartito annualmente fra gl'agenti delle Foreste a titolo d'indennità; egli è derogato a questo riguardo all'Articolo 15. del Titolo XV. della Legge dei 29. Settembre 1791.

XLIII.

257 *Parere dei 16. Frimale Anno XIV. (7. Decembre 1805.) Del Consiglio di Stato intorno a diverse questioni relative ai diritti di Pascolo nei Boschi, e Foreste.*

Il Consiglio di Stato, il quale sulla remissione di Sua Maestà, ha inteso il rapporto delle Sezioni di Legislazione, e delle Finanze sopra quello del gran Giudice Ministro della Giustizia, intorno a varie questioni che gli furono proposte dall'Amministrazione generale delle Foreste, relativamente ai diritti di pascolo nei Boschi, e nelle Foreste.

258 E'di parere, sopra la prima questione, cioè - *In che pena incorre colui, il quale introduce il bestiame in quei boschi non dichiarati proibiti?*

259 Che i bestiami di cui si tratta non possono essere le capre, le pecore, e i montoni, la cui proibizione è proibita in ogni tempo nei Boschi, e nelle Foreste della Corona, e dello Stato, dall'Articolo 13, Titolo XIX. della Deliberazione del 1669.

260 Che in quanto all' introduzione degl'altri bestiami nei boschi prima che siano dichiarati proibiti l'articolo 10. Tit. XXXII. della medesima deliberazione vi ha proveduto; esso pronunzia la confisca dei bestiami trovati in delitto, e nel caso che non potessero essere presi, delle multe, le quali sono state moderate per via di regolamenti particolari ai quali si dee uniformarsi in ogni luogo.

261 Il Delitto risulta dalla sola introduzione nei boschi prima che essi siano proibiti e la pena è indipendente dalla riparazione dei danni cagionati.

262 Sopra la seconda questione - *Se due possidenti, li quali hanno un di-*

ritto reciproco di pascolo nei loro boschi, possono introdurvi il bestiame prima che quelli siano stati dichiarati proibiti?

263 Che questa introduzione sarebbe direttamente dannosa agl'interessi del possidente, il quale ha sommessi i suoi boschi al pascolo, quando non possono essere danneggiati dal bestiame, e non prima che siano in istato di soffrirlo; che una tale introduzione è adunque vietata, e che è suscettibile dalle pene proferite dall'art. 38. del Titolo II. della Legge dei 6. Ottobre 1791. sopra la polizia rurale.

264 Ma la punizione di questo delitto non appartiene per azione principale all'amministrazione delle foreste.

265 Sopra la terza questione - *Se possa essere proibito ad un privato l'introdurre il suo bestiame ne' suoi proprj boschi prima che comincj la proibizione?*

266 Che certamente si dee impedire che un privato non eserciti il suo diritto in un tempo dannoso alla proprietà; tal è il motivo della risposta alla precedente questione; ma il possidente che introduce il bestiame ne' suoi proprj boschi non esercita nè un uso, nè una servitù; egli usa della sua cosa. La proprietà consiste nel diritto di usare, e di abusare, salvo l'interessi delle persone terze; Questo diritto dee essere rispettato, a meno che non ne risultino degl'abusi gravi.

267 Qualunque sia l'interesse dello Stato alla conservazione dei boschi, conviene riportarsi all'interesse dei privati di non danneggiare i boschi che gli appartengono.

268 Sulla quarta questione - *A chi appartiene il dichiarare il tempo in cui è lecito il condurre i bestiami nei boschi?*

269 Che l'articolo 1. del Titolo XIX dell'ordinanza del 1669 attribuisce questo diritto ai Gran Maestri, sul parere degl'uffiziali dei boschi, e dei fiumi; Che gl'Amministratori Generali delle foreste tengono il posto dei gran Maestri, e che appartien loro il determinare in ogni luogo, sul parere dei conservatori il tempo, e l'età degli alberi in cui non è lecito di far pascolare nei boschi.

XLIV.

Legge dei 22. *Marzo* 1806.

NAPOLEONE ec.

270 Il Corpo Legislativo ha proferito li 22. Marzo 1806. il Decreto saguente conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver intesi gl'Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato il medesimo giorno.

DECRETO

271 *Art.* 1. Ogni qualvolta qualche delitto contrario alla polizia ed alla conservazione dei boschi sarà stato commesso, sia in una foresta nazionale, sia in una foresta della Corona, e che fra gl' incolpati, e complici vi saranno uno, o più agenti, o soprastanti dell'amministrazione delle foreste, il Direttore generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, i cinque amministratori delle dette foreste, l'amministratore generale delle foreste della corona, ed i conservatori che sono loro rispettivamente subordinati, potranno stendere

processo verbale, ed informare come sarà spiegato in appresso, tanto contro quello, o quegl'incolpati, i quali saranno agenti, o soprastanti dell'amministrazione, quanto contro li loro complici, abbenchè non siano agenti, o soprastanti dell'amministrazione delle foreste.

272 *Art.* 2. Eglino potranno parimente stendere processi verbali, e formare il processo contro tutte quelle persone che sorprenderanno sul fatto. senza che sia necessario in tal caso che fra gl'incolpati vi siano uno, o più agenti, e soprastanti dell'amministrazione.

273 *Art.* 3. Il Direttore generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, i cinque amministratori delle dette foreste, l'amministratore generale delle foreste della Corona, ed i Conservatori vengono in conseguenza autorizzati nei casi determinati dai precedenti articoli a rilasciare, quando vi sarà luogo tutti i mandati di cattura, o di deposito, ad interrogare gl'accusati, ed esaminare li testimonj, a fare tutte le ricerche, perquisizioni, o visite che saranno necessarie. a sequestrare i legnami rubbati. i carri, i cavalli, gl'istromenti, e gl'utensilj dei delinquenti, a mettere i sigilli ed a fare generalmente sino al mandato di cattura esclusivamente, ed uniformandosi alle Leggi sul processo correzionale, e criminale tutto ciò che i magistrati di sicurezza, ed il direttore del Giurì potessero fare.

274 *Art.* 4. Il processo dovrà essere fatto sul luogo, oppure in una comune del Circondario in cui sarà stato commesso il delitto.

275 *Art.* 5. Quando procederanno alle operazioni sopraccennate, potranno farsi assistere da un agente inferiore dell'amministrazione, il quale adempirà le funzioni di Cancelliere, ed a cui faranno primieramente prestare il giuramento di adempierle con fedeltà.

276 *Art.* 6. Dopo la formazione del Processo, il direttore generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, l'amministratore generale delle foreste della corona, gl'amministratori delle foreste, ovvero quel Conservatore che avrà fatto il processo, rimanderà gl'incolpati, e le scritture inanzi al Direttore del Giurì, il quale, secondo la natura del delitto li rimanderà anch'egli innanzi il Tribunale competente. sia speciale, sia criminale, sia di polizia correzionale, per essere proceduto intorno a loro conforme alle leggi.

277 *Art.* 7. I sostituti, i magistrati di sicurezza, i direttori di Giurì ed altri funzionarj dell'ordine giudiziale ai quali è affidato il processo dei delitti, non tralasciano perciò di essere incaricati di fare direttamente, ed *ex Officio* tutte le convenevoli diligenze per sorprendere e far punire nei casi sopra determinati, come in tutti gl'altri casi gl'autori, ed i complici dei guasti, e dei danni commessi nelle foreste nazionali, e nelle foreste della corona, ed in caso di concorrenza fra essi, e gl'uffiziali superiori delle foreste il processo del delitto rimarrà a coloro li quali avranno rilasciato li primi un mandato, sia di deposito, sia di cattura.

XLV.

Legge dei 22 *Marzo* 1806.

Napoleone ec.

278 Il corpo legislativo ha proferito li 22 Marzo 1806 il Decreto seguente, conforme alla preposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver intesi

gl'oratori del Consiglio di Stato e delle Sezioni del Tribunato il medesimo giorno.

DECRETO

279 *Art.* 1. L'ammontare dei salarj delle guardie dei boschi di quelle comuni, le quali non avranno nè entrate, nè imposizioni sufficienti per pagarlo, sarà aggiunto ai centesimi addizionali delle contribuzioni di esse comuni.

280 *Art.* 2. L'imposizione addizionale non potrà aver luogo che sull'autorizazione del governo, per decreto d'amministrazione pubblica.

XLVI.

Decreto Imperiale dei 31 *Luglio* 1806.

281 NAPOLEONE, Imperatore de' Francesi ec.

Sul rapporto del nostro gran Giudice Ministro della giustizia.

Considerando ch'essendo stata soppressa la contribuzione mobiliare in varie grandi comunità, non essendo stata stabilita in contrade recentemente riunite, egli è necessario, ed urgente di provedere all'esecuzione delle Leggi, che hanno proferite delle multe proporzionali alla contribuzione mobiliare.

Inteso il nostro Consiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

282 *Art.* 1. In quei luoghi nei quali non è imposta la contribuzione mobiliare, le multe determinate dalle Leggi, secondo la contribuzione mobiliare, sono regolate come siegue.

283 *Art.* 2. Quando le leggi proferiscono una multa del quarto, del terzo, della metà, o della totalità della contribuzione mobiliare dei delinquenti, i Giudici li condanneranno ad una multa da franchi tre, sino a franchi dugento.

284 *Art.* 3. Quando le leggi proferiscono una multa maggiore della contribuzione mobiliare dei delinquenti, i Giudici li condanneranno ad una multa da 50 fino a franchi 500.

285 *Art.* 4. Nel proferire queste multe, i Giudici si uniformeranno, quanto glie lo permetteranno le circostanze alle proporzioni accennate dalle leggi, che hanno regolato le multe, secondo la contribuzione mobiliare.

286 *Art.* 5. Il nostro gran Giudice Ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

XLVII.

Parere del Consiglio di Stato dei 12 *Settembre* 1807.

287 Il Consiglio di Stato, il quale ha inteso la sezione delle Finanze sulla rimessa che gli fu fatta da sua Maestà d'un rapporto del Ministro di questo Dipartimento, intorno alla domanda fatta dal Signor *d'Haudovin Devilly*, mercante di legna, della quietanza, o almeno della diminuzione di una multa di franchi tre mila a cui egli fu condannato per sentenza della Corte Criminale dell'alta marina dei 22 Giugno 1806, confermata dalla Corte di Cassazione li 27 Novembre susseguente, per aver disposto di varj alberi marcati pel servizio della marina di un taglio di legna che egli avea comprato dal Sig. *Gouraud*, esponendo che egli non dispose di questi alberi se non se diciotto mesi dopo fatta la marca, e che la legge dei 9 Fiorile anno XI permette di disporne a capo di un anno, se i fornitori della marina non avranno principiato a farli portar via.

Vista la Legge dei 9 Fiorile anno XI, ed il Decreto del Governo dei 28 del medesimo mese.

288 Considerando che la legge non intese mettere alla disposizione dei proprietarj, se non se gl'alberi tagliati, e non portati via a capo dell'anno; Che il decreto dei 28 Fiorile richiama le disposizioni del decreto del consiglio dei 23 Luglio 1748, contenente proibizioni espresse ai particolari proprietarj di boschi, di far tagliare in avvenire sotto qualsisia pretesto, alcun albero marcato per la marina, sotto pena di confisca, e di lire tremila di multa, che il Sig. d'*Haudovin* fu condannato, come essendo in contravenzione con questo decreto.

E'di parere che la domanda del Sig. d'Haudovin-Devilly dee essere rigettata, e che il presente parere dee essere inserito nel bollettino delle leggi.

XLVIII.

Decreto Imperiale *del primo Aprile* 1808.

NAPOLEONE ec.

289 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.

Veduto il parere del nostro consiglio di stato in data dei 16 Maggio dell'anno decorso, approvato da noi a norma del quale le guardie delle foreste sono autorizzate a fare ogni sorta di citazioni, notificazioni, e significazioni in materia d'acque, e foreste all'eccezzione dei sequestri, ed esecuzioni, conforme alle disposizioni degl' articoli 4, e 15 del titolo 10 del regolamento del 1669.

290 Considerando che è giusto d'indennizare le guardie delle scritture straordinarie, alle quali le assoggetta la forma di procedere in materia di citazioni, ed assegnazioni.

Sentito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso.

291 *Art.* 1. Tutti gl'atti delle guardie delle foreste, nei quali essi tengon luogo d'uscieri, saranno tassati come quelli fatti dagl'uscieri dei giudici di pace.

292 *Art.* 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ed il nostro ministro delle finanze, sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda dell'esecuzione del presente decreto.

XLIX.

Decreto Imperiale dei 18 Giugno 1809.

NAPOLEONE ec.

293 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia, sentito il nostro consiglio di stato - Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

294 *Art.* 1. Nelle udienze pubbliche, che si terranno dai nostri tribunali correzionali per il giudizio de'delitti de'boschi processati a richiesta dell'amministrazione delle acque, e foreste, i conservatori, ispettori, sottoispettori, e le guardie generali incaricate di procedere in nome della loro amministrazione avranno un luogo particolare accanto al *Parquet* del nostro procuratore imperiale, e de'suoi sostituti. Essi staranno a testa scoperta.

295 *Art.* 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda dell'esecuzione del preseote decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

L.

La consulta straordinaria ec. Ordina :

296 *Art.* 1. Li Stati Romani saranno divisi in due ispezzioni delle foreste.

297 *Art.* 2. Il dipartimento del Tevere, e l'Agro Romano formeranno il circondario della prima ispezzione, e l'ispettore risiederà in Roma.

298 Il dipartimento del Trasimeno comporrà la seconda, e l'ispettore risiederà nel capoluogo della prefettura.

299 *Art.* 3. Si formeranno due sottoispezioni nel dipartimento del Tevere, ed una in quello del Trasimeno.

300 I sottoispettori dei Dipartimento del Tevere risiederanno uno in Viterbo, e l'altro in Velletri.

301 — Il sottoispettore del Dipartimento del Trasimeno sarà fissato in Todi.

302 *Art.* 4. Si nomineranno quattro guardie generali nel Dipartimento del Tevere, e tre in quelle del Trasimeno.

303 La loro residenza, ed i loro circondarj saranno determinati dall'Ispettore generale incaritato dell'organizazione.

304 *Art.* 5. L'Ispettore generale proporrà alla consulta lo stato delle guardie che saranno proposte per la conservazione delle foreste dello stato.

305 *Art.* 6. L'appannaggio dell'Ispettore del Dipartimento del Tevere è fissato a 3600 franchi all'anno; Lo stipendio di ciascun sottoispettore a 2000 franchi, e quello di ciascuna guardia generale di 1200 franchi.

306 *Art.* 7. Si provvederà dalla consulta sulla proposizione dell'Ispettore generale, all'indennità annuale da accordarsi ad ogni guardia delle foreste, secondo l'importanza de'loro circondarj, e la difficoltà locali.

307 Fino alla detta fissazione le guardie in attività goderanno della loro antica paga.

308 *Art.* 8. Il salario delle due guardie generali nel Dipartimento del Tevere, e di una guardia generale nel Dipartimento del Trasimeno sarà a carico delle comuni, e delle corporazioni di mano morta possedenti foreste.

309 Si farà fra di loro un riparto proporzionato della somma che toccherà a ciascuna di esse.

310 *Art.* 9. Gl'Ispettori, sottoispettori, e guardie generali non potranno entrare in funzione prima di aver prestato il loro giuramento, innanzi al tribunale di prima istanza de'loro circondarj respettivi.

311 *Art.* 10. L'ordine del governo dei 15 Germile anno IX che regola l'uniforme degl'agenti delle foreste, sarà pubblicato per mezzo del bollettino col presente ordine.

LI.

Deliberazione che regola l'Uniforme degl'Aministratori ed Agenti di Foreste dei 15 *Germile anno IX* (5 *Aprile* 1801)

I Consoli delle repubblica, sul rapporto del Ministro dell'Interno, inteso il Consiglio di Stato, Ordinano :

312 *Art.* 1. L'uniforme degl'amministratori, ed agenti delle foreste viene ordinato, come siegue.

L'abito con rivolti, e pantaloni di panno verde, foderati del medesimo, corp etto di camoscio, cappello alla francese, ed un arma.

313 *Art.* 2. L'abito sarà ricamato in argento, di un disegno a foglie di quercia con un rivetto sull'orlo, secondo il modello annesso al presente ordine.

314 *Art.* 3. Il ricamo sarà secondo il grado; Cioè per gl'amministratori, al bavero, paramani, pattine, e giro esteriore delle saccoccie, con rivetto solamente intorno all'abito.

Per gl'Ispettori al collo, e paramani.

Per i sotto-ispettori al collo;

315 Il corpetto degl'amministratori sarà ricamato, quello dei conservatori con un rivetto solamente; Quello degl'ispettori, e sottoispettori sarà liscio.

316 *Art.* 4. L'abito degl'agrimensori avrà il collo, e i paramani di velluto nero, con un gallone d'argento, e due bottoniere ad ambe le parti del collo, un gallone, e due bottoniere ai paramani.

317 *Art.* 5. L'abito delle guardie generali avrà collo, e paramani di camoscio, con due bottoniere in gallone d'argento sopra ambe le parti del collo, e due ai paramani.

318 Le guardie ordinarie saranno vestite come lo giudicheranno conveniente, ma porteranno sempre la bandoliera, come si fisserà qui appresso.

319 *Art.* 6. Il bottone sarà per tutti di metallo bianco con un contorno di foglie di quercia, in mezzo del quale la parola foreste, e la cifra R. F.

Il capello con ganzo d'argento, e piccolo bottone dello stesso modello di quello dell'abito.

L'arma una sciabla francese, un centurone verde con placca in mezzo.

320 *Art.* 7. La guardia generale porterà una bandoliera di camoscio, bordata di un gallone d'argento simile a quello delle sue bottoniere, quella delle guardie particolari sarà di camoscio orlata di panno verde, e nel mezzo una placca di metallo bianco, con queste parole: *Repubblica Francese*, *Foreste nazionali*: Le bandoliere saranno fornite alle guardie ordinarie a spese della repubblica.

321 *Art.* 8. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente ordine.

Il primo console firmato BUONAPARTE.

LII

322 La Consulta straordinaria, veduto il rapporto dell'ispettore generale incaricato dell'organizzazione dell'amministrazione delle foreste; ordina:

323 *Art.* 1. Tutti i boschi generalmente di qualsivoglia specie, espressi sul decreto degl'11 Decembre 1809 sia che i proprietarj usufruttuarj ne godono essi stessi, sia che siano affittati, sono sottoposti in ciò che riguarda il regolamento dei tagli, come pure l'esercizio del pascolo a quanto si dispone nel presente ordine, non meno che alle leggi, ed ordinanze, di cui prescrive la pubblicazione.

324 *Art.* 2. Non ostante qualunque clausola, o riserva enunciata nei contratti, o affitti, li tagli saranno determinati, marcati, e riservati dagl'agenti delle foreste; le capre verranno scacciate dai boschi, ed il pascolo si eserciterà soltanto nelle parti dichiarate di riserva.

325 *Art.* 3. Le comunità, o particolari che pretendono di aver diritto di far legna sulle foreste, e generalmente qualunque sorta di diritto di uso, saranno obbligati di communicare entro il termine di tre mesi all'ispettor generale delle

foreste li titoli, e contratti, in virtù dei quali pretendono godere di questi diritti, e l'ispettor generale ne farà rapporto alla Consulta, che ne darà il suo giudizio.

326 Ove li medesimi mancassero di giustificare li loro titoli nel termine prescritto, verrà sospeso l'esercizio dei detti diritti.

327 LIII

Delli 28 *Piovoso anno XI* (17 *Febrajo* 1803.)

Il Governo della Repupplica, sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia, e del ministro delle finanze, sentito il consiglio di stato; ordina:

328 *Art.* 1. L'amministrazione generale delle foreste è autorizzata a tradurre avanti li tribunali, senza ricorrere alla decisione del consiglio di stato gl'agenti ad essa subordinati.

329 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne della esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle leggi. (2)

320 Come debbono valutarsi per regolare le imposizioni - Vedi *Contribuzione fondiaria* dal N.° 228, al 234.

LV

Legge dei 16 *Nevoso anno IX* (7 *Marzo* 1801.)

331 *Art.* 1. La parte amministrativa dei boschi, e foreste sarà separata dalla *Regia* del registro, e confidata a cinque amministratori che risiederanno in Parigi.

332 *Art.* 2. Gl'amministratori avranno sotto li loro ordini dei conservatori, degl'ispettori, dei sott'ispettori, delle guardie generali, delle guardie particolari, e dei misuratori, il numero de'quali, il circondario, la residenza, ed il trattamento saranno determinati dal governo.

333 *Art.* 3. Il numero dei conservatori non potrà eccedere quello di trenta; quello degl'ispettori 200, quello dei sott'ispettori 300, quello delle guardie principali 500, e quello delle guardie particolari 8000.

334 *Art.* 4. Il trattamento annuo degl'agenti delle foreste, senza contare li misuratori, sarà fissato, e non potrà eccedere

Quello degl'amministratori - - - - - -	10000	*franchi*
Quello de' conservatori - - - - - - -	6000	
Quello degl'ispettori - - - - - - - - -	3500	
Quello dei sott'ispettori - - - - - - - -	2000	
Quello delle guardie principali - - - - - -	1200	
Quello delle guardie particolari - - - -	500	

335 *Art.* 5. Li misuratori riceveranno a titolo di retribuzione, e per le spese due franchi per *Ettaro* di bosco che avranno misurato, ed un franco, e 50 centesimi per ettaro di bosco di cui avranno fatta la ricognizione.

336 *Art.* 6. Le spese totali dell'amministrazione delle foreste non potranno eccedere cinque millioni compresavi la spesa delle seminagioni, piantagioni, ed amelioramenti, e la somma di 50 mila franchi per incoragimenti.

(2) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nelli due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luog. del Governatore generale di Roma dei 4 Febrajo 1812.

337 *Art.* 7. Le funzioni attribuite dalle attuali leggi ai diversi agenti delle foreste, saranno effetuate dagl'agenti di sopra nominati.

338 Non entreranno in esercizio che dopo di avere prestato giuramento, e fatta registrare la lor commissione al tribunale civile di loro residenza.

339 *Art.* 8. Si formerà un fondo per le giubilazioni con una ritenuta sui trattamenti. Le ritenute, e le giubilazioni saranno regolate, conforme è prescritto dalle regie dei domanj, e registro.

340 *Art.* 9. Gl'agenti attuali dell'amministrazione delle foreste cesseranno le loro funzioni nel momento in cui quelli stabiliti dalla presente legge entreranno in attività, e rimetteranno a questi un succinto inventario, li martelli, piani, titoli, e carte dell'amministrazione che aveano in deposito.

341 *Art.* 10. Tutte le disposizioni delle leggi, e regolamenti sui boschi, e governo delle foreste, alle quali non è stato derogato dalla presente legge, continueranno ad eseguirsi, finchè non venga ordinato diversamente.

LVI

Legge dei 19 *Ventoso anno IX* (10 *Marzo* 1801.)

342 *Art.* 1. Li boschi, e foreste nazionali non pagheranno contribuzioni.

343 *Art.* 2. Gl'affittuari che per le clausole dei loro contratti con la Repubblica si sono assogettati a pagare la contribuzione de'boschi nazionali, compresi nei loro affitti pagheranno in ciascun anno all'amministrazione dei dominj, oltre il prezzo convenuto nel loro affitto una somma eguale a quella che hanno pagata, o dovuta pagare all'anno IX.

244 *Art.* 3. Le foreste, e boschi nazionali, che per vendita, o per ammozione di sequestro ritorneranno proprietà particolari, a contare dall'anno che siegue la loro separazione dai beni nazionali saranno portati sul rollo della contribuzione fondiaria, come le altre proprietà, e simil somma sarà aggiunta alla contribuzione della comune nella quale saranno situate per quest'anno, ed il seguente.

345 *Art.* 4. Li nuovi possessori dei detti boschi, e foreste nazionali pagheranno alla Regie dei dominj la contribuzione fondiaria per l'anno che entreranno in possesso, secondo il quotizzo dell'anno IX, ma soltanto in porporzione dello spazio di tempo che rimarrà a decorrere dalla data dell'ammozione del sequestro, o della vendita, fino alla fine dell'anno.

LVII

Arresto dei 19 *Ventoso anno X* (9 *Febrajo* 1802.)

346 Li consoli della repubblica sul rapporto del ministro dell'interno dopo di avere inteso il consiglio di stato

Arrestano quanto siegue:

347 *Art.* 1. Li boschi appartenenti alle comuni sono sottoposti alle stesse regole che li bochi nazionali, e l'amministrazione guardia, e sorveglianza sono affidate alli stessi agenti.

348 *Art.* 2. La regia del registro è incaricata della riscossione del prezzo delle aggiudicazioni di tutti li tagli estraordinarj di detti boschi.

349 *Art.* 3. Sarà firmato in ciascun anno, e nel termine di tre mesi dopo l'aggiudicazione uno stato per dipartiment o di tutti li tagli che saranno stati venduti,

con distinzione delle quantità appartenenti a ciascuna comune, e del prezzo che ne avranno dato.

350 *Art.* 4. Nelli tre mesi di ricupera di ciascuna porzione del prezzo di detti tagli straordinarj, l'ammontare sarà versato nella cassa di ammortizzazione, per essere tenuto a disposizione delle comuni, cogl'interessi a ragione del tre per cento per anno.

351 *Art.* 5. Sarà tenuto dalla detta cassa, dipartimento per dipartimento, comune per comune un conto di riscossione, e spesa.

352 *Art.* 6 Il detto Conto, tanto in esigenza, ed interessi, quanto in spese, sarà bilanciato alla fine di ciaschedun'anno, ed il conteggio debitamente affirmato sarà trasmesso triplo al ministro dell interno.

353 Una di queste tre copie sarà depositata nel *Bureau* del ministro dell'interno, l'altra in quello della prefettura del dipartimento a cui appartiene, e la terza alla comune che la risguarda.

354 *Art.* 7. Saranno parimenti versate nella cassa di ammortizazione, e vi saranno conservate nelle stesse forme, e con le medesime condizioni le altre riscossioni estraordinarie provenienti da alienazioni d'immobili, o rimborso di capitali delle comuni, le quali non saranno applicate ai loro pesi, o spese ordinarie.

355 *Art.* 8. Li fondi appartenenti alle dette comuni, e che saranno nella cassa di ammortizzazione, saranno posti a loro disposizione su una decisione motivata del ministro dell'interno.

356 *Art.* 9. Tutte le precedenti disposizioni sono applicabili ai boschi degl'ospizj, ed altri stabilimenti pubblici.

357 *Art.* 10. Li ministri dell'interno, e delle finanze sono incaricati ec.

LVIII

Arresto dei 29 *Vendemmiajo anno* X (21 *Ottobre* 1802.)

358 Li consoli della repubblica sul rapporto del ministro delle finanze.

Viste le osservazioni degl'amministratori generali delle foreste del primo di complementario anno X.

Inteso il consiglio di stato

Arrestano quanto siegue;

359 *Art.* 1. Gl'agenti delle foreste, e quelli della marina faranno congiuntamente la ricerca, o ricognizione nei boschi nazionali, comunali, e di pubblici stabilimenti delle quercie proprie a fornire delle curbe, senza pregiudizio delle ricerche negl'altri boschi proprj alla costruzione, conforme ai regolamenti.

360 *Art.* 2. Sarà formato uno stato doppio, che conterrà il nome dei Boschi, ed il luogo di loro situazione, il numero degl'alberi delle curbe disponibili, o delle speranze che vi si possino rinvenire in detti boschi.

361 *Art.* 3. Questo stato, sottoscritto dagl'Agenti delle Foreste, e della marina in ciascun Circondario sarà diretto, tanto al Ministro delle Finanze, che a quello della marina.

362 *Art.* 4. Allorchè si faranno vendite di Selve, e Boschi Nazionali, quegl'alberi che saranno suscettibili di essere atterrati dovranno essere dagl'Aggiudi-

catarj ceduti ai Fornitori della marina; saranno riservati quelli che danno speranza.

363 *Art.* 5. Sarà accordato agl'aggiudicatarj un premio d'incoraggimento per ciascun *Stero* di curbe che cederanno; questo premio sarà pagato nei termini fissati per li boschi di Marina, e di più dei prezzi di già stabiliti; cioè:

	Per li Porti dell'Oceano Franchi	*Per il Porto di Tolone* Franchi
Per il stero di prima specie	32	16
Della seconda specie	21	10
Della terza specie	10	7

364 *Art.* 6. Tutti gl'alberi che saranno marcati per il servizio della marina nazionale sulle proprietà particolari, non potranno essere distratti dalla loro destinazione sotto le pene prefisse dalle leggi, e specialmente dall'arresto del consiglio dei 23 Luglio 1748 contro quei che contravengono.

365 *Art.* 7. Li proprietarj tratteranno all'amichevole del prezzo delli lor legni con li fornitori; In caso di difficoltà il prezzo sarà regolato da periti contradittoriamente nominati dalle parti interessate, e caso che questi non convengono da un terzo perito.

366 *Art.* 8. Li ministri delle finanze, e della marina sono incaricati ec.

LIX.

Arresto dei 27 Frimajo anno XI (19 *Decembre* 1803)

367 Li Consoli della repubblica sul rapporto dei ministri delle Finanze arrestano.

Art. 1. Il prezzo delle aggiudicazioni dei tagli ordinarj dei boschi continuerà a pagarsi per eguali porzioni in quattro epoche che scaderanno li 30 Germile, e 30 Messifero dell'anno dell'aggiudicazione (20 Aprile, 19 Luglio), e 30 Vendemmiajo, e 30 Nevoso dell'anno seguente (22 Ottobre, 20 Gennajo)

368 *Art.* 2. Conseguentemente gl'aggiudicatarj sottoscriveranno degl'obblighi pagabili alle soprascritte epoche, nel domicilio del Ricevitore generale del dipartimento.

369 Questi obblighi saranno tutti di somme intere, e non potranno essere divisi che in somme di 500 franchi, di 1000 franchi, di 10000 franchi; Non ve ne sarà alcuno di somma intermediaria frai 500, e li 1000 franchi, potranno soltanto esservi per ciascuna aggiudicazione quattro obblighi di 100 franchi ciascuno, se sono necessari per formare il conto di 100 franchi.

370 *Art.* 3. Tutte le somme che sorpassano li 100 franchi per ciascuna delle quattro scadenze, saranno versate in numerario, nello stesso tempo che il decimo per franco nella cassa del Ricevitore de'Dominj.

371 *Art.* 4. Gl'Obblighi saranno stesi su di una carta particolare che sarà fornita per ordine del ministro del Tesoro pubblico all'Amministrazione del Registro.

372 *Art.* 5. Sarà inserita nel Quinterno dei pesi delle aggiudicazioni dell'anno XII una clauola espressa che porti che in caso di ritardo del pagamento degl'obblighi, e del versamento delle somme esigibili in numerario, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una multa del vigesimo dell'ammontare dell'obbligo, o della somma che non avrà pagata alla sua scadenza. Questa multa dovrà essere pa-

gata nello stesso tempo che il debito principale, il di cui pagamento sarà a ciascun epoca provocato per le vie ordinarie.

373 *Art.* 6. Il Ministro delle Finanze, e quello del Tesoro pubblico sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda dell'esecuzione del presente arresto.

LX.

Arresto dei 25. *Piovoso Anno XI.* (17. Febraio 1803.)

374 Il Governo della Repubblica sul rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia, e del Ministro delle Finanze.

Inteso il Consiglio di Stato; Decreta.

375. *Art.* 1. L'Amministrazione Generale delle Foreste è autorizzata a tradurre avanti li Tribunali, senza ricorrere alla decisione del Consiglio di Stato, gli agenti che gli sono subordinati.

376 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro delle finanze, sono incaricati, ciascuno in ciò che li concerne dell'esecuzione del presente arresto che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

LXI

Legge dei 28 *Ventoso anno XI* (19 *Marzo* 1803.)

377 *Art.* 1. Le comuni, ed altri particolari che si crederanno fondati, o su titoli, o possesso nel dritto di pascolo, di far legna da fuoco, o altri usi di legname, tanto per fabbriche che per riparazioni nelle foreste nazionali, saranno tenuti nelli sei mesi che seguiranno la pubblicazione della presente legge di produrre, ritirandone ricevute alle segretarie delle prefetture, e sotto prefetture nel circondario delle quali esistono le foreste pretese gravate dei detti diritti, li titoli, ed atti possessorj dai quali ne inferiscono l'esistenza, passato il qual termine, vien loro vietato di continuarne l'esercizio, sotto pena di essere processati, e puniti come delinquenti,

378 *Art.* 2. Le comuni, e particolari il dritto de'quali su tale uso, è stato riconosciuto, e fissato da arresti del passato consiglio di stato, sono dispensati dalla formalità prescritta dall'articolo precente.

LXII

Legge dei 19 *Germile anno XI* (9 *Aprile* 1803.)

379 *Art.* 1. Le comuni che hanno ottenuto nei tribunali civili sentenze che loro hanno aggiudicati dritti di proprietà, o di uso, siasi nelle foreste nazionali, siasi in quelle nelle quali la Repubblica ha qualche interesse all'esecuzione delle quali si è soprassieduto in virtù della legge dei 29 Fiorile anno III (18 *maggio* 1795), produranno avanti il prefetto del loro d partimento, nel termine di sei mesi le dette sentenze, e carte giustificative, passato il qual termine, se nulla sarà stato prodotto, le dette sentenze saranno riguardate come non intervenute.

380 *Art.* 2. Si procederà all'esame, e rivisione di dette sentenze, conforme agl'articoli 2, e 3 della legge dei 28 Brumajo anno VII.

381 *Art.* 3. Il termine per la decisione sarà di un anno a contare dal dì in cui sarà fatta l'esibita delle sentenze, e documenti; la stessa dilazione è accordata a contare dal dì della pubblicazione della presente legge per pronunciare sulle sentenze, e carte giustificative precedentemente prodotte, sulle quali non è

stato deciso; spirate queste dilazioni, le sentenze che non saranno state attaccate per via di appello, avranno il pieno, ed intero loro effetto.

382 *Art.* 4. L'articolo 5 della legge dei 28 brumajo anno VII (19 *Novembre* 1799) è mantenuto; qualunque altra disposizione di legge contraria alla presente, resta abrogata.

LXIII

383 *Decreto dei* 9 *Fiorile anno XI* (29 *Aprile* 1803.)

TITOLO I.

Del regime a cui saranno sottoposti li boschi dei particolari.

SEZIONE I. *del dissodamento.*

384 *Art.* 1. Per il corso di 25 anni da contare della promulgazione della presente legge verun bosco potrà essere tagliato, o dissodato, se non che sei mesi dopo la dichiarazione che ne sarà stata fatta dal proprietario avanti il conservatore delle foreste del circondario in cui sarà situato il bosco.

385 *Art.* 2. L'amministrazione delle foreste potrà in questo intervallo far mettere opposizione al dissodamento del bosco, coll'obbligo d'informare avanti lo spirare dei sei mesi il ministro delle finanze, sulla di cui relazione il governo stabilirà definitivamente nello stesso termine.

386 *Art.* 3. In caso di contravenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, il preprietario sarà condannato dal tribunale competente, sulla richiesta del conservatore del circondario, ed alla diligenza del commissario del governo.

1.° A rimettere un eguale quantità di terreno in natura di bosco.

2.° Ad una multa che non potrà essere minore del cinquantesimo, nè maggiore del vigesimo del valore del bosco sterpato.

387 *Art.* 4. Mancando il proprietario di effettuare il piantamento, o la seminagione nel termine che gli verrà fissato, dopo le sentenze dal conservatore, vi sarà proveduto a sue spese dall'amministrazione delle foreste.

388 *Art.* 5. Sono eccettuati dalle suddette disposizioni li boschi non chiusi di una estenzione minore di due ettari, allorchè non saranno situati sulla sommità, o sul pendio di una montagna, e li parchi, o giardini chiusi di muri, e siepi, o fossi, contigui all'abitazione principale.

389 *Art.* 6. Le seminagioni, o piantagioni dei boschi dei particolari non saranno sottoposte che dopo 20 anni alle disposizioni dell'articolo 1.°, e seguenti.

SEZIONE II.

Della martellata (3) *per il servizio della marina nei boschi de' particolari.*

390 *Art.* 7. La *Martellata* per il servizio della marina avrà luogo, nei boschi de'particolari, cedui, d'alberi d'alto fusto, nei viali, nei confini, ne'parchi, ed altri alberi sparsi.

391 Il taglio per gl'alberi marcati sarà sottoposto alle regole osservate per li boschi nazionali.

392 *Art.* 8. Si effettuerà il pagamento avanti che gl'alberi siano asportati dal luogo, e questo trasporto non potrà ritardarsi più di un anno dopo il taglio, ed in mancamento il proprietario potrà disporre del suo legname.

(3) E' un segno che si fa con un martello, atto agl'alberi che devono tagliarsi. a ciò dai sopraintendenti delle acque, e foreste

392 *Art.* 9. In conseguenza delle disposizioni dell'articolo precedente, ciascun proprietario di alberi di alto fusto sarà obbligato di denunciare sei mesi prima al conservatore delle foreste li tagli che è in intenzione di fare, e li luoghi ove sono situati li boschi.

394 Il conservatore ne preverrà il prefetto marittimo nel di cui circondario è situato, acciò faccia procedere alla marca nel modo accostumato.

TITOLO II. SEZIONE PRIMA.

Delle guardie de'boschi delle comuni, e di altri stabilimenti pubblici.

395 La nomina delle guardie de'boschi delle comuni, ospizj, ed altri stabilimenti pubblici, sarà sottoposta in avvenire dagl'amministratori legali dei detti stabilimenti, e comuni, all'approvazione del conservatore del circondario, il quale non potrà accordarla fino all'anno XV della Repubblica, se il soggetto presentato non avrà fatte cinque campagne, ed a contare dal 1.° Vendemmiajo dell'anno XV se non avrà servito cinque anni su terra, o su mare.

396 Il conservatore rilascerà alla guardia nominata una commissione, che sarà da questa diretta all'amministrazione delle foreste per esservi *visata*, e registrata.

397 *Art.* 11. Allorchè l'amministrazione delle foreste giudicherà conveniente di affidare allo stesso individuo la guardia di un cantone di bosco appartenente a delle comuni, ospizj, o altri stabilimenti pubblici, e di un cantone di boschi nazionali, la nomina sarà fatta da essa sola.

398 *Art.* 12. Le guardie delle quali si è parlato negl'articoli precedenti, che sono già nominate, o lo saranno in seguito, saranno inscritte, e classificate con le guardie dei boschi nazionali, sottoposte all'autorità delle guardie generali e dell'amministrazione delle foreste; presteranno giuramento avanti il tribunale di prima istanza sulla requisizione del commissario del governo, e li loro processi verbali avranno fede in giustizia, anco per provare li delitti commessi in altri boschi nazionali, e communali diversi da quelli la guardia de' quali è loro stata affidata, come pure nei boschi de'particolari, allorchè ne saran ricercati dall'amministrazione delle foreste.

399 *Art.* 13. Queste guardie saranno pagate dell'amministrazione delle foreste che sarà rimborzata di sue anticipazioni, siasi sulle rendite annue delle comuni, ed altri stabilimenti, siasi sul prodotto dei tagli de'boschi, come verrà regolato dal governo.

400 *Art.* 14. Potranno essere dimesse dall'amministrazione delle foreste, se ci sarà luogo: dopo due anni di servizio saranno di preferenza collocate nell'amministrazione delle foreste, secondo il zelo, ed intelligenza che avran dimostrato.

SEZIONE II. *Delle Guardie de'Boschi de'Particolari.*

401 *Art.* 15. Le guardie di boschi dei particolari non potranno esercitare le loro funzioni che dopo di essere state approvate dal conservatore delle foreste, e di aver prestato giuramento avanti il tribunale di prima istanza.

402 *Art.* 16. In caso che il conservatore ricusi di approvare le dette guardie, quello che le avrà presentate potrà diriggersi avanti il Prefetto del Dipartimento che renderà giustizia.

TITOLO III.

Dell'organizazione degl' Impiegati dell' Amministrazione delle Foreste, delle guardie dei Boschi Nazionali, delle Comuni, e pubblici stabilimenti.

403 *Art.* 17. Le guardie dei boschi nazionali, quelle delle comuni, ed altri stabilimenti pubblici saranno organizate in un sol corpo, sotto il titolo di guardie delle foreste.

404 *Art.* 18. Il corpo della guardia delle foreste potrà essere impiegato come quello della giandarmeria, ed in concorso con questa per tutti li servizj di polizia, e giustizia civile, e militare nell'estenzione del cantone, ove ciascuna guardia esercita le sue funzioni.

LXIX.

Legge dei 28 Fiorile anno XI (18 *Marzo* 1803.)

Il governo della repubblica sul rapporto del ministro delle Finanze.

Inteso il consiglio di stato. Arresta.

405 *Art.* 1. Sarà in ciascun anno, al più presto che si potrà steso dalli Conservatori, o Officiali del genio marittimo lo stato delle vendite.

406 *Art.* 2. Gl'agenti della marina procederanno senza indugio alla *Martellata* degl'alberi proprj alla costruzione, e sempre prima delle aggiudicazioni; Questa operazione si farà simultaneamente per questo sia possibile con quella degl'agenti delle foreste.

407 *Art.* 3. Gl'agenti della marina che a tenore del precedente articolo, non avranno potuto terminare le operazioni della Martellata in un dipartimento, avanti che s'incomincino le vendite, ne daranno avviso avanti il 1°. Vendemmiajo al conservatore, e gl'indicheranno l'epoca in cui dovranno terminarla. Il conservatore in seguito di tale avviso, farà regolare li giorni di vendita, senza però eccedere le dilazioni prescritte dalla legge per le aggiudicazioni.

408 *Art.* 4. Il ministro della marina distribuirà il numero necessario d'uomini atti a detta martellata.

409 *Art.* 5. Se nel corso dei tagli d'un bosco gl'agenti della marina riconoscono alberi proprj alle costruzioni che non siano stati mercati, vi apporranno subito la martellata.

410 *Art.* 6. Si stenderà un dettagliato processo verbale a ciascuna marca fatta di legni per la marina; Ne saranno subito rimesse due copie all'Ispettore locale delle foreste; Una per rimanere in sue mani, l'altra per essere diretta al conservatore.

411 *Art.* 7. Gl'alberi marcati per la marina nelle foreste nazionali, sui tagli ordinarj faranno parte delle aggiudicazioni coi pesi, clausole, e condizioni prescritte dagl'articoli 46, 47, 48, 49, e 50 del Quinterno generele dei pesi dell'anno XI, ed in quanto alle curbe, secondo le disposizioni prescritte dall' arresto dei 29 Vendemmiajo scorso.

412 *Art.* 8. Il prezzo fissato pei legni della marina formerà l'oggetto di uno, o più ordini da scadere il di 30 Germile (20 Aprile) seguente all'aggiudicazione. Questi ordini saranno di somme intere come è stato prescritto dall'arresto dei 27 Frimajo anno XI (28 Novembre 1802)

413 *Art.* 9. Se gl'ordini rilasciati dai fornitori alli mercanti di legni aggiudicatarj, per consegne a quelli fatte, non sono pagati alla loro scadenza, il mini-

stro della marina farà un ordinanza dell'ammontare, a profitto delli mercanti, sul certificato degl'officiali del genio marittimo delle riscossioni provisionali da prelevarsi sulle somme che potessero essere dovute ai fornitori medesimi; Nel caso che nulla fosse loro dovuto, li legni così pagati rimaranno a conto della marina per essere a sue spese condotti nei porti.

414 *Art.* 10. Gl'alberi marcati nei tagli annuali de' boschi comunitativi, e pubblici stabilimenti, saranno dal fornitore pagati al prezzo convenuto all'amichevole con le parti interessate, o che sarà regolato da due periti contradittoriamente nominati; In caso che questi non fossero concordi, ne sarà dai due primi scielto un terzo, per fissare il prezzo dei legni, misurandolo a staro (4).

415 *Art.* 11. In esecuzione della legge dei 9 del corrente mese di Fiorile (5) gl'agenti della marina si trasporteranno in tutti li boschi particolari, che devono tagliarsi, per marcarvi gl'alberi proprj alla marina; Il prezzo di questi alberi sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

416 *Art.* 12. Se li porti mancano di pezzi di assortimento, o di una parte di approvigionamento indispensabile al servizio, il ministro delle finanze in seguito delle richieste di quello della marina, del sentimento dell'amministrazione delle foreste, e la possibilità di ritrovarsi li legni, autorizzerà per l'anno XII, siasi nel quarto in riserva, siasi nel numero de' quercioli riservati, il taglio estraordinario, della quantità d'alberi di belle dimenzioni, che sarà giudicata assolutamente necessaria.

417 *Art.* 13. La martellata di questi alberi sarà fatta in presenza di un agente delle foreste, che soscriverà il processo verbale di cui una copia sarà diretta all' amministrazione delle foreste.

418 *Art.* 14. Gl'alberi marcati estraordinariamente saranno aggiudicati nelle forme, pesi, clausole, e condizioni di sopra indicate.

419 *Art.* 15. Tutti gl'alberi che saranno marcati pel servizio delle marine nelle foreste nazionali, comunali, e di stabilimenti pubblici, e sulle proprietà particolari, non potranno essere distratti dal loro destino sotto le pene portate dalle leggi, e specialmente dall'arresto del consiglio dei 25 Luglio 1748 contro li contraventori.

420 *Art.* 16. Non sarà arrecato verun ostacolo al passaggio dei legni di marina nei pertugj, e cateratte formate sulle riviere navigabili, e flottabili, e presentandosi in concorso con legni appartenenti a de' particolari, quelli avranno la precedenza.

421 *Art.* 17. Il ministro delle finanze è incaricato ec.

LXX.

Arresto dei 25 Fruttifero anno XI (12 *Settembre* 1803)

Il Governo della repubblica, sul rapporto dei ministri delle Finanze, e della Guerra; Inteso il consiglio di stato.

(4) Una catasta di legna, li di cui pezzi siano longhi un metro (cioè tre piedi, 11 linee, 296 millesimi di linea) e disposti in modo che formino un dado di un metro di base, e di un metro di altezza, chiamasi *stero*. Questo *stero*, è lo stesso che il *metro* cubico, e si considera come unità di misura nel commercio della legna da fuoco; la decima parte di questo cubo, ossia un solido di 100 decimetri cubici, chiamato *decistero* è l'unità di misura con cui entra in commercio il legname da costruzione.

(5) Vedi il superiore N. 390, e seg.

Vista l'ordinanza dei 4 Aprile 1686, gl'arresti del consiglio degl'11 Gennaro 1689, 23 Agosto 1701, e 7 Maggio 1709. Arresta.

422 *Art.* 1. Li boschi di *Bourdaine* (6) continueranno ad essere riservati per la fabbrica del carbone proprio alla formazione della polvere.

423 *Art.* 2, Non si farà veruna aggiudicazione, o vendita di taglio di legna nelle foreste nazionali, in quelle delle comunità di abitanti, degl'ospizj, ed altri stabilimenti pubblici, che col peso per li aggiudicatarj, o compratori di far porre a parte tutta la legna di *Bourdaine* che abbia tre, quattro, o cinque anni, che potrà ritrovarsi nelle dette aggiudicazioni, o vendite, e farne formare de'mucchj, o fascine di due metri di longhezza su di un metro, e 50 centimetri di grossezza.

424 *Art.* 3. L'amministrazione generale delle polveri, li suoi commissarj, e preposti sono autorizzati come per lo passato a far fare in qualunque stagione la ricerca, taglio, e trasporto del legno di *Bourdaine* di tre, quattro, o cinque anni, in tutti li sopramenzionati boschi, nei quali non vi fossero tagli incominciati, venduti, ed aggiudicati.

425 *Art.* 4. Le disposizioni dei superiori articoli 2, e 3, sono applicabili ai boschi de'particolari, situati nell'estenzione di sei miriametri dalle fabbriche da polvere, all'eccezione di quelli che sono chiusi, ed attenenti alle abitazioni.

426 *Art.* 5. A tale effetto li preposti dell'amministrazione delle polveri faranno prevenire di loro ricerche il conservatore per ciò che risguarda le foreste nazionali, comunali, e dei pubblici stabilimenti, e li particolari pei loro boschi, come pure li *Maires* ed amministratori per quelli che appartengono alle comuni, ospizj, e stabilimenti pubblici.

427 *Art.* 6. Li detti preposti, o loro procuratori non potranno procedere a questa ricerca, se non che dopo di avere giustificato alle autorità amministrative dei luoghi, ove sono situati li boschi de'loro poteri rilasciati dall'amministrazione generale delle polveri, e col visa del Prefetto del dipartimento, e del Conservatore delle foreste.

428 *Art.* 7. All'occasione della ricerca, taglio, e trasporto della legna di *Bourdaine* li detti proposti saranno tenuti di chiamare, e farsi assistere dalle guardie di detti boschi, e foreste, che all'occasione del trasporto, stenderanno processo verbale della quantità di mucchj, e fascine formate, e riceveranno in pagamento per detta assistenza venticinque centesimi per ogni centinajo di fascine.

429 *Art.* 8. Il prezzo della legna di *Bourdaine* sarà pagato alla vista di questi processi verbali a ragione di venticinque centesimi il mucchio, o fascina. L'ammontare sarà versato nelle mani del ricevitore de' Dominj per quello che sarà stato tagliato, e levato dai boschi nazionali; Questo stesso sarà aumentato di un quinto per li fasci che gl'aggiudicatarj, o compratori di boschi avranno riservati, e rilasciati ai preposti dell'amministrazione delle polveri.

430 *Art.* 9 L'amministrazione delle polveri rimetterà all'amministrazione delle foreste uno stato esatto del numero, e della situazione delle fabbriche di polve-

(6) Questo è un arboscello bianco, simile all' ottimo carbone per la fabbricazione della polvere.
Ontano coll'abbrugiamento del quale si torma un

re della repubblica; Li commissarj che le dirigono, e li conservatori delle foreste, saranno obbligati di concertarsi particolarmente in ciò che potrà loro occorrere colli prefetti delli dipartimenti, sulle misure le più convenienti per assicurare l'esecuzione del presente decreto.

431 *Art.* 10. Li ministri delle Finanze, e della guerra sono incaricati ec.

LXXI.

Arresto dei 17 *Nevoso anno XII* (8 *Gennajo* 1804)

432 Il governo della repubblica sul rapporto del Ministro delle Finanze, inteso il consiglio di stato, arresta ciò che siegue.

Art. 1. Le guardie dei boschi communitativi e dei stabilimenti pubblici saranno pagate per il servizio dell'anno XI nella stessa forma che per il passato.

433 *Art.* 2. A contare dal 1.° Vendemmiajo anno XII saranno pagate dai proposti dell'amministrazione del registro, e dei dominj, ciascuno nel suo circondario, in seguito delle note che saranno firmate dall'amministrazione generale delle foreste, ed approvate dal ministro delle finanze.

434 *Art.* 3. L'ammontare dei salarj delle guardie de'boschi delle comuni sarà versato in ciascun anno, e anticipatamente nelle casse dei detti preposti, in virtù degl'ordini che saranno a loro profitto, spediti dalli prefetti dei dipartimenti, sugl'affittuarj, o ricevitori delle rendite ordinarie delle comuni.

435 Allorchè queste rendite sarannno composte in parte dal prodotto delle annue vendite dei detti boschj, gl'ordini saranno direttamente spediti sugl'aggiudicatarj dei detti tagli.

436 *Art.* 4. Mancando altre rendite, ed allorchè il prodotto dei boschi si distribnirà annualmente fra gl'abitanti in forma di catastro li detti ordini saranno spediti sugl'aggiudicatarj di quella porzione di boschi, la rendita de'quali è per questo caso ordinata dall'articolo 5 della legge degl'11 Frimajo anno VII (1 *Decembre* 1798.)

437 *Art.* 5. Allorchè non vi saranno nè rendite ordinarie sufficienti, nè taglio, o catastro annuale, ma soltanto de'tagli lontani l'uno dall'altro, di tre, sei, dieci anni, o più, l'anticipato salario dei guarda boschi sarà fatto per questo tempo intermedio dalla cassa del registro, e dei dominj, che ne verrà rimborzata sul prezzo di aggiudicazione di detti tagli, su cui sarà ancora tolta anticipatamente la metà dell'ammontare dei salarj che dovranno correre fino alla prossima vendita.

438 *Art.* 6. Il ministro delle finanze è incaricato ec.

LXXII

Legge de'due Ventoso anno 7 (22 *Febrajo* 1804.)

439 A contare dal 1.° Vendemmiajo anno XII il prodotto delle multe delle foreste, dedotte tutte le spese occorse per il giudizio, e la riscossione, potrà essere annualmente ripartito fra gl'agenti delle foreste a titolo d'indennità; si deroga per ciò all'articolo 15 del titolo XV della legge dei 29 Settembre 1791.

LXXIII

Decreto Imperiale dei 21 *Marzo* 1806.

NAPOLEONE IMPERATORE ec. Sul rapporto del nostro ministro dell' interno ; sentito il nostro consiglio di stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

440 *Art.* 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto, sul prodotto dei tagli dei quarti in riserva che le comuni sono autorizzate a vendere, si porrà a parte un venticinque per cento per formare un fondo comune de'lavori pubblici per tutto l'impero, secondo il bisogno delle comuni, dei circondarj, e dei dipartimenti, del quale se ne disporrà sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

441 *Art.* 2. Si farà lo stesso sulla totalità dei fondi attualmente esistenti nella cassa di ammortizzazione, provenienti dalli stessi prodotti.

442 *Art.* 3. In conseguenza a contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto per li fondi di già esistenti nella cassa di ammortizazione, e dal giorno del versamento dei fondi per quei da riceversi dalla detta cassa, sarà aperto dal suo direttor generale un conto particolare in capitale, ed interessi per li fondi comuni dei lavori pubblici, della porzione addetta a tal destinazione.

443 *Art.* 4. Li nostri ministri dell'interno, delle finanze, e del tesoro pubblico, sono incaricati, ciascuno in ciò che li concerne dell'esecuzione del presente decreto.

LXXIV *Legge dei* 22 *Marzo* 1806.

444 *Art.* 1. L'ammontare del salario delle guardie dei boschi delle comuni che non avranno nè rendite, nè catastro sufficienti per pagarlo, sarà aggiunto alli centesimi addizionali delle contribuzioni di queste comuni.

445 *Art.* 2. L'imposizione addizionale non potrà aver luogo che sull'autorizzazione del governo, per decreto di amministrazione.

LXXV *Legge dei* 22 *Marzo* 1808.

446 *Art.* 1. Allorchè saranno stati commessi delitti contrarj alla polizia, ed alla conservazione dei boschi siasi in una foresta nazionale, siasi in una foresta della corona, e che fralli prevenuti, o complici vi sarà uno, o molti agenti, o preposti dell'amministrazione delle foreste, il direttor generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, li cinque amministratori delle dette foreste, l'amministratore generale delle foreste della corona, e li conservatori che loro sono rispettivamente subordinati potranno stenderne processo verbale, e formare processura come sarà spiegato quì sotto, tanto contro quello, o quelli dei prevenuti che saranno agenti, o preposti dell'amministrazione, che contro li loro complici, sebbene non siano agenti, o preposti dell'amministrazione delle foreste.

447 *Art.* 2. Potranno egualmente stendere processo verbale, e formare processure contro qualunque persona che sarà sorpresa in fragrante delitto, senza che in questo caso sia necessario, che fralli prevenuti siavi uno, o più agenti, o preposti dell'amministrazione.

448 *Art.* 3. Il Direttore generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, li cinque amministratori delle dette foreste, l'amministratore generale delle fo-

reste della corona, e li conservatori, sono in conseguenza autorizzati nei casi determinati dagl'articoli precedenti, a rilasciare, allorchè vi sarà luogo qualunque mandato di adduzione, o di deposito, ed interrogare li prevenuti, ad esaminare li testimonj, ed a fare qualunque altra ricerca, perquisizione, o visita che saranno necessarie, ad arrestare le legna sorprese in delitto, le vetture, cavalli, Istromenti, ed utensili dei delinquenti, apporre sigilli, e generalmente fare fino al mandato di arresto esclusivamente, conformandosi alle leggi sull'istruzzione correzzionale, e criminale, tutto ciò che potrebbero fare li magistrati di sicurezza, e direttori dei Giurì.

449 *Art.* 4. Il Processo dovrà farsi sul luogo, o in una delle comuni del circondario, ove il delitto sarà stato commesso.

450 Allorchè procederanno alle sopraindicate operazioni, potranno farsi assistere da un agente inferiore dell'amministrazione che farà le funzioni di cancelliere, a cui faranno precedentemente prestare il giuramento di adempierle fedelmente.

451 *Art.* 6. Dopo il processo il Direttore generale dell'amministrazione delle foreste nazionali, l'amministratore generale delle foreste della corona gl'amministratori delle foreste, o il Conservatore che avrà processato, invierà li prevenuti, e le carte avanti il Direttore del Giurì, che secondo la natura del delitto, invierà esso stesso avanti il tribunal competente, siasi speciale, siasi criminale, siasi di polizia correzzionale, acciò si proceda conforme alle leggi.

452 *Art.* 7. Li sostituti, magistrati di sicurezza, direttori di Giurì, ed altri funzionarj dell'ordine giudiziario ai quali è affidata la punizione dei delitti rimangono con tutto ciò incaricati di fare direttamente, e d'officio tutte le convenevoli diligenze per iscuoprire, e far punire nei sopraespressi casi, come in qualunque altro gl'autori, e complici delle degradazioni, e malversazioni commesse nelle foreste nazionali, e foreste della corona, ed in caso di concorso fra essi, e gl'Officiali superiori delle foreste saranno preferiti quelli che per li primi avranno rilasciato mandato siasi di deposito, siasi di adduzione.

LXXVI. *Parere del Consiglio di Stato dei 18 Settembre 1807.*

453 Il consiglio di stato che ha intesa la sezione delle Finanze sul rinvio fattogli da S. Maestà di un rapporto del Ministro di questo Dipartimento, concernente l'inchiesta fatta dal Signor d'*Haudoin Devilley* negoziante in legna della condonazione, o almeno diminuzione di una multa di tre mila franchi, a cui è stato condannato per arresto della corte Criminale della *Haute-Marne* dei 22 Giugno 1806, confirmata dalla corte di cassazione li 27. Novembre susseguente per avere disposto di molti alberi marcati per servizio della Marina in un taglio di bosco che avea comprato dal Sig. *Gontaud*, esponendo di avere disposto di questi alberi 18 mesi dopo la seguita Marca, e che la legge dei 9 Fiorile anno XI (7) permette di disporne dopo il lasso di un anno, se li fornitori della marina non hanno fatto procedere alla loro asportazione.

454 Vista la Legge dei 9 Fiorile anno XI, e l'arresto del Governo delli 28 dello stesso mese.

(7) Vedi il superiore Num. 392.

455 Considerando che la Legge non hà inteso porre alla disposizione dei proprietarj senonchè gl'alberi tagliati, e non levati al termine dell'anno, che l'arresto dei 28 Fiorile richiama le disposizioni dell'arresto del Consiglio dei 23 Luglio 1748 contenente espresse proibizioni alli particolari proprietarj dei boschi di fare abbattere all'avvenire sotto qualunque siasi pretesto veruno degl'alberi marcati per la marina sotto pena di confisca, e di tre mila lire di multa; che il Signor d'Haudovin è stato condannato come sorpreso in contravenzione a tale arresto.

456 E'di sentimento che la domanda del Signor d'*Haudovin Devilley* debba essere rigettata, e che questo parere debba essere inserito nel bollettino delle Leggi.

LXXVII. *Decreto Imperiale dei* 18 *Giugno* 1809.

NAPOLEONE Imperatore ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro gran Giudice Ministro della Giustizia.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

457 *Art.* 1. Nelle pubbliche udienze tenute dai nostri Tribunali Correzionali ad istanza dell'amministrazione delle acque, e foreste per la punizione dei delitti commessi nei boschi, li conservatori, ispettori, sott'ispettori, e guardie generali incaricati di procurare la punizione de'rei in nome della loro amministrazione, avranno un posto particolare in seguito del *Parquet* del nostro procurator Imperiale, e suoi sostituti. Staranno a capo scoperto.

458 *Art.* 2. Il nostro gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il nostro Ministro delle Finanze sono incaricati ec.

LXXVIII.

Dal Campo Imperiale di Schonbruun li 5 *Agosto* 1809.

459 Il Consiglio di Stato che dopo il rinvio ordinato da SUA MAESTA' ha inteso il rapporto della Sezione delle Finanze su quello del Ministro di questo Dipartimento, che presenta la questione di sapere se li boschi concessi a titolo di maggiorasco, con la clausola di ritorno alla corona in mancanza di discendenza mascolina, debbino rimaner sottoposti al regime delle foreste, ed essere sottoposti alla direzzione dell'amministrazione generale di dette Foreste.

460 Visto lo Statuto Imperiale dei 4 Maggio 1809 per la conservazione dei beni componenti li maggioraschi dotati da Sua Maestà e che possono ritornare alla corona.

Vista parimenti la Legge dei 9 Fiorile anno XI (8) relativa al regime dei boschi appartenenti ai particolari, alle Comuni, od a pubblici stabilimenti.

461 Considerando 1°. che in seguito dell'articolo 2 del citato statuto, le funzioni degl'agenti conservatori creati dall'articolo 1. per li maggioraschi situati fuori dell'Impero sono, fra altre cose di vegliare acciò che durante la loro vita il titolare goda da buon padre di famiglia dei beni addetti al maggiorasco.

462 2°. Che l'articolo 3 dello stesso statuto ordina agl'agenti conservatori

(8) Vedi il superiore Numero 383., al 404.

che avranno riconosciuto che gl'interessi del maggiorasco sono compromessi, d'informarne il procurator generale presso il consiglio del sigillo dei titoli.

463 3°. Che in seguito dell'articolo 26 le disposizioni dello stesso statuto per la conservazione dei beni dei maggioraschi in paese estero, sono applicabili ai maggioraschi dotati da Sua Maestà li beni de'quali sono situati nell'estenzione dell'impero; che a riguardo di questi ultimi, la regia del registro, e de'dominj e l'amministrazione delle foreste, per la parte dei boschi che compongono il maggiorasco, sono incaricate di adempiere ciascuna in ciò che la concerne le funzioni attribuite all'agente conservatore.

464 4°. Che l'articolo 28 porta che li boschi di alto fusto saranno tagliati se sono cedui, nei casi ne'quali lo sono nelle foreste domaniali, e quando saranno in riserva, o non cedui, verranno tagliati in legna, se ne sono suscettibili, finalmente che se la loro estenzione non permette tal sorta di taglio, non potranno tagliarsi diversamente che dopo l'autorizazione data da Sua Maestà nel Consiglio di Stato, dopo il parere del consiglio dei sigilli dei titoli.

465 5°. Che secondo l'articolo 29 le disposizioni del sopracitato articolo 28 sono applicabili ai maggioraschi formati con beni appartenenti a dei particolari, ai quali Sua Maestà avrà accordati dei titoli.

466 6°. Che la legge dei 9 Fiorile anno XI ha prescritte delle regole per il regime dei boschi appartenenti a dei particolari, e che specialmente presso l'articolo 9 niun taglio di alberi di alto fusto può effettuarsi senza che sia preceduta sei mesi prima una dichiarazione all'amministrazione delle foreste.

E'di sentimento:

467 1°. Che la questione proposta dal Ministro sia già decisa dalli precitati articoli dello statuto Imperiale dei 4 Maggio 1809, e dalla Legge dei 9 Fiorile anno XI.

468 In conseguenza che nella sorveglianza accordata all'amministrazione delle foreste dello stesso statuto, questa amministrazione deve limitarsi a vegliare acciochè il titolare di un maggiorasco dotato da Sua Maestà, ne goda in buon padre di famiglia, e senza degradarlo; che deve soltanto raccogliere pruove di degradazione, o di anticipazioni di tagli se avranno luogo, ed informarne il procurator generale del consiglio del sigillo dei titoli.

469 2°. Che l'amministrazione delle foreste non può esercitare senonchè la stessa sorveglianza sulli boschi che fanno parte dei maggioraschi, che Sua Maestà ha permesso alli particolari di formare.

470 3°. Che questo parere sia inserito nel bollettino delle Leggi.

Boschi.
Guardie delle Foreste dal N°. 3 al 24.
Contribuzione Fondiaria N°. 13, e dal N°. 81 all'84.
Ponti, *ed Argini* dal N°. 250 al 253.

FORFAITURE

In che consista - Vedi - *Delinquenze in Officio* Nota 3.

FORNACI

Vedi - *Mine* dal N°. 93 al 101.

FORNARI

Punizione ai Fornari che vendono il pane al di là del prezzo fissato dalla tassa legalmente fatta, e pubblicata - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice Nota all' asterisco* * art. 605 § 6.

Vedi - *Farine*.

Vedi - *Pane*.

FORNITORE

Vedi - *Tribunale Marittimo* N°. 133.

Vedi - *Furti* dal N°. 85 al 90.

FORZA PUBBLICA

Vedi - *Prefetti* dal N°. 54 al 58, ed alla Nota 8.

FORZATI

SOMMARIO

I

La Consulta straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Li forzati del porto di Civitavecchia saranno divisi in squadre composte ognuna di dodici individui, portante ciascuno il suo numero.

2 *Art.* 2. L'Ispettor della Darzena metterà alla testa di ciascuna squadra un forzato, che avrà la polizia interna della squadra, e farà il suo rapporto all'ispettore sopra tutto ciò che sarà relativo alla disciplina, alla politezza, ed all'ubbidienza degl'individui componenti la squadra.

3 *Art.* 3. Li condannati in vita formeranno delle squadre a parte, organizzate nella stessa forma.

4 *Art.* 4. Le squadre saranno impiegate ai lavori pubblici per ordine di numero ed una dopo l'altra.

5 Si osserverà lo stess'ordine per la distribuzione dei lavori salariati fatti per conto de'particolari.

6 *Art.* 5. L'Ispettore regolerà il prezzo delle giornate di lavoro di ciascun forzato, ne farà l'incasso, e ne distribuirà l'ammontare ad ogni forzato per mezzo del capo della squadra.

7 *Art.* 6. Si farà una ritenzione di una quinta parte del prezzo della giornata di ogni forzato per impiegarsi cioè: a fornire un indennizazione di quattro bajocchi al giorno al capo squadra che sarà stato impiegato ai lavori salariati; alle minute spese dell'amministrazione interna, e a dare ai forzati che saranno stati occupati ai lavori pubblici una lieve gratificazione.

8 *Art.* 7. L'Ispettore della Darzena fornirà ogni giorno al censore, o revisore delle spese lo stato delle squadre impiegate o a lavori pubblici, o ai lavori per conto dei particolari colla nota del prezzo della giornata.

9 Passerà ogni giorno nella cassa del detto revisore l'ammontare del ritegno del quinto, e ne regolerà l'impiego con esso in conformità delle disposizioni del superiore articolo.

10 *Art.* 8. L'ordine de'lavori, la distribuzione delle squadre, la requisizione de' forzati per farli lavorare, la licenza per andarvi, e tutto ciò che riguarda la natura di questa prestazione di servizio, resta esclusivamente confidato all' Ispettore della Darzena.

11 *Art.* 9. I forzati condannati in vita non potranno essere impiegati altro che nell'interno del porto, e nelle manifatture che ivi esistono.

II

12 Considerando la Consulta straordinaria che è cosa urgenti di prendere le misure che esigge la sicurezza pubblica a riguardo de'forzati liberati: Ordina.

13 *Art.* 1. Li Decreti Imperiali de'19 Ventoso anno 13, e de'17 Luglio 1806 concernenti la residenza de'forzati liberati si pubblicheranno per mezzo del bollettino.

14 *Art.* 2. Le disposizioni contenute ne'suddetti decreti si renderanno communi ai condannati di ogni specie esistenti nelle diverse caserme.

15 Gl'ispettori incaricati di queste caserme, rilasceranno a seconda degl'ordini di liberazione, che saranno loro diretti dai funzionarj competenti le carte di congedo delle quali si parla nell'*Art.* 7 del decreto de' 17 Luglio 1806.

16 *Art.* 3. Quei che sono liberati per avere ottenuto dal passato governo la gra-

zia, o una diminuzione qualunque di pena resteranno soggetti alle stesse misure di sicurezza dei forzati liberati per avere subita la loro pena.

17 La grazia, o diminuzione si considererà come non fatta se ricadono in mano della giustizia anco per delitto correzionale.

III

DECRETO IMPERIALE

Dal palazzo delle Tuillerie li 19 Ventoso anno XIII. (10 *Marzo* 1805.)

NAPOLEONE IMPERATORE de' Francesi Re d'Italia ec.

„ Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

18 *Art.* 1. „ Ogni galeotto messo in libertà sarà tenuto di dichiarare in qual dipartimento, ed in qual comune egli vuole stabilire la sua residenza.

19 „ Egli non potrà stabilirsi nè in una città di guerra, nè a meno di tre miriametri dai confini.

20 *Art.* 2. „ Il dipartimento, e la comune che avrà scelto per sua residenza saranno notati nel foglio di gita che gli sarà rilasciato.

21 *Art.* 3. „ Giunto che sarà nel dipartimento in cui avrà fissata la sua residenza, egli si presenterà alla prefettura, e dichiarerà in qual comune vuole andare a risiedere, e sarà messo dal prefetto sotto la vigilanza dell'autorità del luogo.

22 *Art.* 4. „ I ministri della marina, e della polizia generale sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato NAPOLEONE.

V

DECRETO IMPERIALE

Dal palazzo di Saint Cloud li 17 Luglio 1808

23 NAPOLEONE ec.

„ Sul rapporto del nostro ministro della marina, e delle colonie e del nostro ministro della polizia generale, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

24 *Art.* 1. „ Datando dal primo di Gennajo 1807 i forzati liberati, subite che avranno nelle caserme le pene espresse nelle sentenze pronunziate contro di loro, saranno in conseguenza degl'ordini del ministro della polizia generale diretti verso i luoghi determinati per la loro residenza.

25 *Art.* 2. „ All'uscire delle caserme li forzati liberati saranno consegnati dall' amministrazione della marina, alle autorità civili.

26 *Art.* 3. „ Dal primo di Ottobre dell'anno presente, e successivamente al cominciare di ogni trimestre, il ministro della marina trasmetterà a quello della polizia generale degli stati nominativi dei forzati suscettibili di essere liberati nel decorso del precedente trimestre.

27 „ Questi stati presenteranno, per ogni individuo, l'indicazione del luogo della di lui nascita, della sua età, del delitto che ha commesso, della pena inflitta, della data della condanna, del tribunale che proferì la sentenza, del giorno in cui il forzato dee essere liberato, e del luogo in cui ogni individuo avrà dichiarato dover fissare la sua residenza.

28 *Art.* 4. „ Gl'estratti dei detti stati saranno indirizzati dal ministro della poli-

lizia generale ai Prefetti di Dipartimento, affinchè le autorità locali esercitino la vigilanza necessaria sopra i forzati liberati.

29 *Art.* 5. ,, A tenore del decreto dei 19 Ventoso anno XIII niun forzato liberato, a meno di speciale autorizzazione del ministro della polizia generale potrà fissare la sua residenza nella città di Parigi, Versailles, Fontainbleau, ed altri luoghi ove esistino palazzi imperiali, nei porti, ove sono stabilite caserme di forzati, nelle piazze di guerra, nè a meno di tre miriametri delle frontiere, e delle coste. L'articolo terzo di detto decreto, che obbliga i forzati di presentarsi al capo luogo del Dipartimento in cui debbono ritirarsi, anche quando la loro residenza non è fissata in esso capo luogo, è rivocato.

30 *Art.* 6. ,, Oltre alle residenze interdette dall'articolo precedente ai forzati liberati, il ministro della polizia generale potrà, ogni qualvolta lo richiederanno de'motivi d'ordine, e di sicurezza pubblica, proibirne loro altri, rimuoverli dai luoghi che sarà loro stato permesso d'abitare, ed incaricare le autorità locali di dirigerli verso altri luoghi.

31 ,, I forzati oriundi di paesi stranieri, saranno dopo la loro liberazione diretti verso la frontiera meno lontano dal loro paese.

32 *Art.* 7. ,, L'amministrazione della marina continuerà a rilasciare ad ogni forzato liberato un congedo col segnale dell'individuo, e sopra cui saranno espressi l'ordini in vigore dei quali egli fu liberato, ed il numero sotto al quale egli era detenuto nella caserma.

33 *Art.* 8. ,, Il forzato liberato sarà rimesso col suo congedo alla disposizione del Commissario generale di polizia, o del *Maire* del luogo: questo funzionario ne darà una ricevuta all'amministrazione della marina, la qual ricevuta sarà notata nei registri delle ciurme.

34 *Art.* 9. ,, Il congedo del forzato liberato sarà trasmesso direttamente dal funzionario che l'avrà ricevuto al ministro della polizia generale, il quale l'indirizzerà al Prefetto del Dipartimento in cui il forzato dovrà risiedere, ed il Prefetto lo trasmetterà immantinente al Commissario di polizia, o al *Maire* del luogo in cui il forzato dovrà stabilire il suo domicilio, per essere consegnato da esso al forzato al suo arrivo, in cambio della sua carta di gita, la quale gli sarà tolta.

35 *Art.* 10. ,, Niun forzato liberato potrà lasciare il luogo della sua residenza senza il consenso del Prefetto del Dipartimento, il quale sarà tenuto a darne avviso al Consigliere di stato incaricato dalla polizia amministrativa nel cui circondario sarà compreso il Dipartimento, ed al Prefetto del Dipartimento, in cui si porterà il forzato liberato.

36 *Art.* 11. ,, Sono accordati trenta centesimi per miriametro ad ogni forzato liberato per le spese di gita; Alla di lui partenza non gli sarà pagata, se non la somma necessaria per portarsi alla prima seconda, o terza dormita. L'Ufficiale publico del luogo al quale sarà tenuto di presentarsi, porrà il visto alla carta di gita, e noterà la somma che avrà consegnata al forzato per portarsi alla prima dormita che gli avrà accennata. Il medesimo ordine sarà successivamente osservato sulla strada che dovrà fare il forzato liberato.

37 *Art.* 12. ,, Giunto al suo destino il forzato liberato si presenterà al Commis-

sario di polizia, oppure al *Maire* del luogo, il quale gli rilascierà il suo congedo in contracambio della sua carta di gita, che ritirerà.

38 *Art.* 13. „ I fondi necessarj alla direzzione dei forzati liberati saranno compresi nel credito che sarà aperto al ministro della polizia generale, per l'anno 1807.

39 *Art.* 14. I nostri ministri della marina, e polizia generale sono incaricati, ciascuno per quel che lo concerne dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

V.

La Consulta straordinara ec. Ordina:

40 *Art.* 1. In conformità dell'articolo 11 del decreto imperiale dei 17 Luglio 1806 si pagheranno 30 centesimi per ogni miriametro (1) a ciascun forzato liberato, per sue spese di viaggio, fino al luogo della sua destinazione.

41 *Art.* 2. In caso che non siavi pagatore sui diversi punti, ed attesa la piccolezza delle distanze, che devono scorrere fino alle frontiere, gli si darà la detta somma in un sol pagamento al momento della partenza dalla Darsena, e se ne farà menzione sul foglio di tappa.

42 *Art.* 3. Per altro i forzati appartenenti alli stati esteri, ed altre parti dell'impero non potranno ricevere la loro indennità di viaggio, se non che sino alle frontiere, o fino al primo Capo luogo dei Circondarj della Toscana.

43 *Art.* 4. L'indennità di viaggio si regolerà, e si pagherà a Roma, ed a Civitavecchia dai respettivi Commissarj generali di polizia ai quali si accorderà un credito a questo effetto.

44 Li Commissarj generali terranno registro dei detti pagamenti, e ne renderanno conto per giustificazione de'loro crediti.

VI

La Consulta straordinaria ec. Ordina:

45 *Art.* 1. La deliberazione de'consoli dei 18 Ventoso anno XII. (9 Marzo 1804) che accorda una gratificazione in caso di ripresa di un forzato fuggito dal luogo della sua pena, sarà pubblicata nelli Stati Romani.

VII

46 Il governo della repubblica, sul rapporto del ministro dall'interno, ordina quanto siegue.

47 *Art.* 1. In caso di ripresa di un condannato ai ferri, od alla detenzione, fuggito da una prigione, si accorderanno a qualsivoglia individuo, che avrà arrestato, e ricondotto questo condannato, cento franchi di gratificazione, se vien ripreso fuori le mura della città, ove era detenuto, e cinquanta franchi, se vien ripreso nella città,

48 *Art.* 2. Qualunque giandarme, o cittadino, il quale avendo ripreso un condannato ai ferri, od alla detenzione, fuggito da una prigione, non avrà potuto ricondurvelo, ma lo avrà consegnato alle autorità competenti, per essere provvisoriamente detenuto, dovrà far pervenire al ministro dell'interno un processo verbale, certificato da chi si dee, comprovante l'arresto, l'interrogazione, e la detenzione del condannato. Su di questo processo verbale, il

(1) Cioè sei miglia.

quale poi sarà spedito alla prefettura del dipartimento, da cui il condannato sarà fuggito, la gratificazione accordata dall'articolo primo, sarà immediatamente pagata, in virtù di un mandato del prefetto, sui fondi destinati alle spese non prevedute.

49 *Art.* 3. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro dell'interno, sono incaricati ognuno per ciò che lo concerne, dell'esecuzione della presente disposizione, la quale sarà inserita nel bollsttino.

Il primo Console - firmato - *Buonaparte*.

VIII

La Consulta straordinaria ec. Ordina:

50 *Art.* 1. La deliberazione del governo dei 6 Brumale aano XII che accorda gratificazioni per l'arresto de'forzati fuggiti sarà pubblicata per mezzo del bollettino.

51 *Art.* 2. La spedizione del processo verbale di arresto sarà indirizzata alla Consulta, fino a tanto che cesseranno le sue funzioni, e l'indennizazione sarà da lei ordinata.

IX

Saint Cload li 6 *Brumale anno XII* (29 *Ottobre* 1803.)

Il governo della Repubblica, sul rapporto del ministro della marina, e delle colonie, ordina:

52 *Art.* 1. In caso di ripresa di un condannato ai ferri, fuggito dalle galere, si accorderanno per gratificazione ad ogni individuo, che avrà arrestato, e ricondotto questo condannato, cento franchi se egli è ripreso fuori delle mura della città nella quale era detenuto, cinquanta franchi, se è ripreso nella città, e venticinque franchi se è arrestato nel porto.

53 *Art.* 2. Ogni giandarme, o cittadino, che avendo ripreso un forzato fuggito non avrà potuto ricondurlo alla darsena, ma che lo avrà rimesso alle autorità competenti per essere provvisoriamente detenuto, dovrà far giungere al ministro della marina un processo verbale certificato da chi sarà di ragione, comprovante l'arresto, l'interrogatorio, e la detenzione del forzato, su questo processo verbale, che sarà in seguito inviato all'amministrazione della marina nel porto, dal quale il forzato sarà fuggito, sarà immediatamente pagata la gratificazione accordata nell' *Art.* 1.

54 *Art.* 3. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro della marina, e delle colonie, sono incaricati ec.

Il primo Console - firmato NAPOLEONE.

X

La Consulta straordinaria ec. Ordina

55 *Art.* 1. Il decreto imperiale dei 18 Giugno 1809 che regola definitivamente l'organizzazione del servizio dei condannati ai lavori pubblici, sarà indirizzato ai prefetti dei due dipartimenti, ed inserito nel bollettino delle leggi eccettuato l'articolo 59.

59 *Art.* 2. Le disposizioni del detto decreto sono applicabili ai forzati impiegati ai lavori delle strade, sgombramenti, scavi ec.

XI

Dal campo imperiale di Schoenbrunn li 18 Giugno 1809.

NAPOLEONE IMPERATORE ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno; visto il nostro consiglio di stato; noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

Remissione del servizio amministrativo alla disposizione dell'amministrazione dei ponti, ed argini.

58 *Art.* 1. L'amministrazione generale dei ponti, ed argini, resta interamente incaricata dal servizio amministrativo dei disertori condannati, messi a sua disposizione per essere impiegati ai lavori pubblici.

59 Le misure di polizia, quelle di disciplina, e di sicurezza restano nelle attribuzioni dell'autorità militare, salvo quelle concernenti l'ordine dei lavori.

Spese di viaggio, e trasporto.

60 *Art.* 2. L'amministrazione de ponti, ed argini e incarica della spesa relativa al servizio dei disertori condannati fin dal momento del loro arrivo nei luoghi di lavoro, ove sono destinati.

61 Le spese di trasporto, come pure tutte le altre fatte avanti l'arrivo dei condannati al loro destino rimangono a carico dell'amministrazione della guerra.

Agenti.

62 *Art.* 3. L'amministrazione dei condannati è confidata ad agenti, sotto gl'ordini degl'ingenieri dei ponti, ed argini.

63 Questi agenti sono nominati dai Prefetti sulla presentazione dell'ingegniere in capo incaricato della direzione dei lavori.

64 La fissazione del loro numero, la nomina dei soggetti, la loro rivocazione, il loro rimpiazzo sono sottoposti all'approvazione del direttor generale dei ponti, ed argini.

65 Possono essere provvisoriamente sospesi dalle loro funzioni dal prefetto sul rapporto dell'ingegniere in capo.

66 *Art.* 4. Li stipendj degl'agenti sono fissati a 1500 franchi all'anno, restando a loro carico di provedersi di carta, penne, inchiostro, registri, e generalmente di tutto quello che è ad essi necessario per l'esercizio delle loro funzioni, salve le spese di burò accordate dal susseguente articolo 45 agl'uffiziali comandanti.

67 *Art.* 5. Indipendentemente dai loro stipendj, gl'agenti ricevono ricompenze, o gratificazioni, allorquando per l'effetto della loro buona amministrazione, ottengono una quantità sodisfacente di lavori.

68 Queste ricompense, o gratificazioni saranno regolate a tenore del conto, o ristretto generale dei lavori eseguiti dal mese di Aprile, al mese di Ottobre inclusivamente.

69 Esse non potranno essere accordate, che con una decisione speciale del direttor generale dei ponti, ed argini sulla proposizione dell'ingegnere in capo, e sul parere dei Prefetti.

70 *Art.* 6. Gl'agenti sono proveduti di alloggio, e mobili gratuitamente nei quartiere, tende, o abitazioni in una maniera conveniente all'esercizio delle loro

funzioni. Nel caso che nelle tende, quartieri, o abitazioni non vi fossero mobili convenienti, saranno determinati dall'amministrazione dei ponti, ed argini.

71 Non potranno esentarsi dai luoghi di lavoro, senza una permissione scritta dall'ingegnere del circondario sotto pena di una ritenzione del doppio di quello che avrebbero ricevuto per stipendio per ciascun giorno di assenza. In caso di recidiva la ritenzione sarà triplicata; alla terza volta saranno destituiti senza pregiudizio delle pene di disciplina. alli quali potranno andare soggetti.

Funzioni degl'agenti.

72 *Art.* 7. Tutto ciò che riguarda la manutenzione, la proprietà, la solubrità, il nutrimento, il vestiario, gl'effetti d'equipaggio, finalmente quanto concerne il servizio amministrativo su luoghi di lavori dei condannati, appartiene alle attribuzioni degl'agenti, sotto l'immediata vigilanza degl'ingegnieri, e e sotto quella superiore dei prefetti.

73 Gli agenti sono incaricati del modo di tenere li libri per tutto quello che è relativo a questo servizio, conformandosi ai modelli che si daranno dall'amministrazione dei ponti, e strade.

74 Gl'agenti sono egualmente incaricati di tenere li registri destinati.

75 1.° Al registro della copia della sentenza di ciascun condannato; questo registro sarà sottoscritto dal comandante dei luoghi di lavoro; la copia della sentenza resterà unita a questo registro, e l'agente sarà il custode dell'una, e dell'altra.

76 2.° A provare i movimenti, e le forze dei lavoranti; l'arrivo di ciaschedun condannato, come pure la sua sortita, sarà scritta su questo secondo registro.

77 *Art.* 8. Gl'agenti vegliano sulla provvisione, e distribuzione dei viveri; si assicurano, se sono conformi in qualità, ed in peso ai regolamenti, ed ai contratti fatti dall'amministrazione coi fornitori.

78 Sono ancora incaricati della distribuzione degl'oggetti di vestiario; invigilano, acciò i condannati non possano vendere alcuno dei loro effetti.

79 Fanno provedere sulle massa di riserva di ciascun condannato, gl'abiti, scarpe ec. che non sono dovute dall'amministrazione.

80 Fanno racconciare gl'effetti di vestiario da'sarti, ed operaj presi di preferenza frai condannati.

81 Sono responsabili degl'effetti di accampamenti, spettanti all'amministrazione.

82 *Art.* 9. Assistono alle misure che fa l'impresario a ciascun lavorante; invigilano acciò l'impresario paghi esattamente il prezzo dei lavori eseguiti, e rimettono immediatamente ai condannati la parte dei prodotti, che loro appartiene, come verrà qui appresso determinato.

83 *Art.* 10. Fanno condurre i condannati sui punti che sono loro indicati dagl'ingegnieri.

84 Invigilano, acciò i condannati siano sui luoghi di lavoro alle ore prescritte; fanno suonare la campana, o battere il tamburo a raccolta.

85 Fanno in modo che siano costantemente occupati in maniera utile.

Custodi .

86 *Art.* 11. E' stabilito un certo numero di custodi incaricati di far cuocere la ministra, la carne, ed i legumi dei condannati.

87 I custodi hanno come gl'agenti l'alloggio, ed i mobili gratuitamente.

88 Essi sono sotto gl'ordini, e la vigilanza degl'agenti per tutti i dettagli del loro servizio.

89 L'amministrazione dei ponti, e strade li stipendia sul piede di 600 franchi all'anno.

90 La fissazione del loro numero, la loro nomina, rivocazione, e rimpiazzo, resta sommessa alle medesime formalità degl'agenti.

91 *Art.* 12. Li custodi fanno fare dai condannati ai lavori servili presi frai pigri, o fra quelli che vi saranno condannati per aver mancato alla disciplina tutti li lavori dell'interno delle tende, quartieri, o alloggi per mantenervi la polizia, e la salubrità.

92 *Art.* 13. I Custodi hanno delle cantine nelle quali possono distribuire dei viveri, e bevande supplementarie, che i condannati pagano coi danari che lor sono attribuiti; E'ad essi vietato di provedere, e di procurare liquori ai condannati, e mai più di un litro di vino, o due di ced o o birra al giorno. Provedono questi viveri, e bevande ai prezzi i più moderati.

93 Non possono venderli a maggior prezzo di quello fissato da una tariffa approvata dal Prefetto sulla proposizione degl'ingegnieri.

94 Pagano con esattezza li diritti dovuti pel vino,che vendono ai condannati.

Vestiario, ed Equipaggio.

95 *Art.* 14. Ciascun disertore condannato, prima di essere messo alla disposizione dell'amministrazione dei ponti, o strade deve essere munito a cura dell'amministrazione della guerra, o per una imputazione sulla massa di vestiario dei corpi, o di ogni altra maniera determinata dal Ministro direttore degl'effetti di vestiario, e di equipaggio qui sotto descritti. cioè: Due camiscie di tela forte, capaci di resistere alla fatica dei lavori. Un abito longo, e con maniche, un pajo di calzoni, ed un beretto di lana grossa, il tutto foderato di una tela forte. Due paja di calze di lana, due paja di stivaletti di color bigio, un pajo di scarpe guarnite di chiodi, un capotto della medesima lana della giubba per l'inverno.

96 Questi vestimenti dovranno durare, cioè: Le scarpe sei mesi, le due paja di stivaletti un anno, le camiscie, la giubba, i calzoni, ed il berretto, diciotto mesi, le due paja di calze, due anni, il capotto tre anni.

97 Il colore della giubba, dei calzoni, e del beretto, sarà di color grigio-ferro, tendente al nero; Quello del collo della giubba sarà nero.

98 *Art.* 15. Gl'ingegnieri invigilano, acciò questi effetti siano compiti, e nuovi al momento dell'arrivo dei disertori condannati.

99 Nel caso in cui i condannati arrivassero con degl'effetti di cattiva qualità, e senza essere provisti della totalità di quelli descritti nell'articolo 14, ne sarà subito formato processo verbale dal Commissario di guerra, sulla dimanda dell'ingegniere, ed in presenza dell'agente del luogo di lavoro.

100 Gl'effetti mancanti saranno in seguito provisti dall'amministrazione dei

ponti, e strade, che ne sarà rimborzata dall'amministrazione della guerra, come pure del minor valore degl'effetti di cattiva qualità.

101 Questo rimborzo però non avrà luogo per gl'effetti mancanti che fossero stati perduti dai condannati; Essi saranno provisti di questi effetti di bel nuovo dall'amministrazione dei ponti, e strade, e salva la ritenzione sul prodotto ulteriore delle loro giornate di lavoro.

102 I Commissarj di guerra dovranno in conseguenza far menzione nei loro processi verbali del numero, e delle specie degl'effetti indicati sul foglio di gita dei condannati.

103 Una spedizione di questi processi verbali sarà indirizzata all'ordinatore, che la farà passare al ministro, ed una seconda sarà rimessa all'ingegniere per essere inviata al Direttor generale dei ponti, e strade.

104 *Art.* 16. Il rimpiazzo degl'effetti di vestiario, ed equipaggio dei condannati durante il loro soggiorno nei lueghi di lavoro, resta a carico dell'amministrazione dei ponti, e strade.

105 Gl'ingegnieri si concertano coi Prefetti dei Dipartimenti affinchè questo rimpiazzo sia regolarmente effettuato.

106 *Art.* 17. Ciascun condannato che sorte dal luogo del lavoro vi lascia il suo vestiario, e l'amministrazione della guerra gli da in cambio quel nuovo vestiario, che gli è necessario, sia per raggiungere il suo reggimento, se dee essere incorporato, sia per ritornare a casa sua.

107 I Commissarj ordinatori, dovranno in conseguenza far verificare come per lo passato il bisogno dei disertori al momento che sortono, ed indirizzarne li stati al Ministro direttore dell'amministrazione della guerra, affinchè vi provveda sui fondi del suo dipartimento.

108 *Art.* 18. Ogni condannato è responsabile della conservazione, e del mantenimento de'suoi effetti, durante il tempo fissato nell'articolo 14.

109 Ogni danno da lui cagionato, si al suo vestiario che ai mobili, arnesi ec. ogni riparazione, ogni nuova somministrazione fatta prima del tempo determinato, si fa a spese del condannato che ne avrà dato causa, e gli viene imputata sulla sua massa di riserva.

Alimento.

110 *Art.* 19. L'alimento dei disertori condannati che forniscono giornalmonte una sufficiente quantità di lavori, si somministra a spese dell'amministrazione dei lavori nelle proporzioni seguenti per ciascun condannato (2).

75 Decagrammi di pane bruno.
15 Decagrammi di pane bianco per la zuppa.
20 Decagrammi di carne.
6 Decagrammi di legumi secchi, o l'equivalente in legumi verdi.

111 *Art.* 20. Allorchè il cattivo tempo obbliga i condannati, a non lavorare, l'alimento è composto di due razioni di pane di munizione, e di sei decagrammi di legumi secchi, o l'equivalente in riso, o ligumi verdi.

112 Il nutrimento dei condannati che ricusano di lavorare, e di quelli che

(2) Tre decagrammi formano il peso poco più di un oncia Romana.

sono in prigione, si riduce ad una razione di pane di munizione, ed a sei decagrammi di legumi secchi.

113 *Art.* 21. Si darà dell'aceto per mescolarlo nell'acqua che i condannati bevon o sui luoghi di lavoro.

Utensili.

114 *Art.* 22. Li barili, e scodelle sono forniti dall'amministrazione dei lavori. Il mantenimento, e ristabilimento sarà a carico dei condannati, ed imputato sulle loro differenti masse: la compera, ed il mantenimento degl'utensili per uso particolare degl'individui, come i piccoli vasi, cucchiari ec. sono a carico dei condannati. Le caldaje, ed il combustibile necessario per cuocere le carni, e legumi, come pure il sale, sono forniti a spese dell'amministrazione dei lavori.

Alloggio.

115 *Art.* 23. L'amministrazione della guerra alloggia li disertori condannati nei quartieri, o case militari, ogni volta che se ne trovano disponibili a portata dei luoghi di lavoro, sulla richiesta che glie ne verrà fatta dall'amministrazione dei ponti, e strade: s'incaricherà delle riparazioni locali da farsi a questi quartieri, o case, per metterle in istato di ricevere i condannati, come pure del loro mantenimento durante il soggiorno, che questi uomini vi faranno.

116 Allorchè l'amministrazione della guerra si trova nell'impossibilità di far stabilire dei luoghi di lavoro di disertori condannati, nei quartieri, a sua disposizione, la spesa da farsi per la costruzzione delle tende, e la disposizione di ogni altro locale per l'alloggio de'disertori, resta a carico dell'amministrazione dei ponti, e strade.

117 *Art.* 24. Le tende sono disposte, per quanto si può in guisa che formino dei recinti, nei quali i condannati possano prendere aria nei giorni, ed ore di riposo.

Comodo per dormire, paglia, e coperte.

118 *Art.* 25. Allorquando li condannati sono nelle tende, ricevono per corricarsi un fascio di paglia del peso di cinque Kilogrammi, ed hanno una coperta per due (3).

119 La paglia si rinnuova ogni quindici giorni; I Prefetti sono autorizzati a far fornire dei paglioni, se vi trovano dell'economia in ragione della facoltà, che questo mezzo potrebbe offrire loro di rinnuovare meno sovente la paglia per coricarsi.

Legna da fuoco, e Lume.

120 *Art.* 26. Gl'Agenti faranno stabilire durante l'inverno il numero di stufe sufficiente per riscaldare le tende, od altri locali addetti all'alloggio dei disertori condannati.

121 Fanno la distribuzione del combustibile a ciò destinato.

122 La legna, come pure il lume per le tende, ed alloggio dei disertori sono a carico dell'amministrazione dei ponti, e strade.

123 Questo servizio si farà con tutta l'economia, e la prudenza che i locali esiggeranno per mezzo dell'ingegniere in capo, sotto la vigilanza del Prefetto.

(3) Il Kilogramma è un peso di circa tre libre Romane.

124 Le forniture di legna, e lume sono anco a carico dell'amministrazione dei ponti, e strade nel caso, che i disertori condannati fossero alloggiati nelle caserme militari.

Mezze Forniture.

125 *Art.* 27. Saranno pure a carico dell'amministrazione dei ponti, e strade le mezze forniture, che devono farsi ai disertori, allorchè sono quartierati, conforme all'articolo 52 titolo 7 del decreto dei 19 Vendemmiale anno XII.

126 Queste mezze forniture consisteranno in un paglione, un sacco da paglia per traversino, un pajo di lenzuoli, che si cambiano ogni mese, ed una coperta, il tutto per due uomini.

127 La paglia non è rinnuovata in tal guisa, che ogni quattro mesi.

Modo di lavoro.

128 *Art.* 28. Li condannati lavoreranno per quanto si potrà a cottimo, senza però escludere il lavoro a giornata, se la natura dei lavori, e delle ragioni locali presentano qualche vantaggio per li lavori.

129 Li Prefetti stabiliranno a tal uopo sui rapporti, e proposizioni degl'ingegnieri.

130 I comandanti militari non potranno opporsi a quanto sarà stato deciso sotto qualunque siasi pretesto.

131 *Art.* 29. Il lavoro negl'arsenali non può ricusarsi dai condannati sotto pretesto di cattivo tempo, o di qualunque altro motivo, allorquando gl'operaj ordinarj lavorano, ed anche nei giorni di riposo, o in tempo di notte, allorchè la scarsezza di operaj o la necessità di terminare i lavori lo richiede.

132 Li Comandanti, ed Uffiziali di giandarmeria sono responsabili degl'ostacoli, che arrecar potessero all'esecuzione di questa disposizione.

133 In questo caso l'ingegniere dei ponti, e strade fa il suo processo verbale, che vien trasmesso dal Prefetto al Direttor generale dei ponti, e strade.

Capi di sezioni.

134 *Art.* 30. Ciascuna compagnia di disertori condannati al lavoro sarà divisa in sezioni di dieci, dodici, o quindici uomini che saranno formate dagl'ingegnieri, secondo la località, i bisogni, e la natura dei lavori.

135 Ciascuna di queste sezioni sarà comandata da un capo preso trai condannati.

137 Questo capo lavorerà come gl'altri, ed otterrà indipendentemente dalla sua porzione la centesima parte sopra il valore del lavoro eseguito dalla sua sezione; questa centesima parte si prenderà sulle differenti masse, e proporzionatamente su ciascheduno.

137 I capi di sezione si sceglieranno dall'ingegniere, potranno essere da lui rivocati, se non corrispondono alla sua fiducia.

138 Dormono soli, come pure quello trai condannati, che in ciascheduna sezione si distinguerà colla sua assiduità al lavoro, e con la sua buona condotta.

139 Nel caso che una sezione non offerisse un operajo abbastante intelligente, o di buona volontà per formare un capo, l'ingegniere potrà incaricare di questa funzione un operajo libero, che diriggerà li lavori di questa sezione.

140 Questo capo goderà de'vantaggi accordati nell'articolo precedente sulla

massa del lavoro della sezione, come se fosse stato scielto traì condannati.

Ripartimento del prodotto delle giornate di lavoro.

141 *Art.* 31. Il prodotto delle giornate di lavoro dei condannati è ripartito come siegue:

Due decimi in miglioramento di nutrimento

Due decimi in denari da mettersi in tasca

Tre decimi che formano una massa individuale di riserva che si consegna a ciascun condannato, allorchè viene posto in libertà, detratte però tutte le spese alle quali può aver dato luogo conforme agl'articoli 18, e 22 del presente decreto.

Li tre altri decimi restano alla disposizione dell'amministrazione dei ponti, e strade per supplire alle spese di questo servizio.

142 Per mezzo della ritenzione di questi tre decimi, l'amministrazione dei ponti, e strade è incaricata di provvedere 1.° al pagamento del salario degl'agenti, custodi, guardiani, e capi di sezione; 2.° alle spese di burò dell'uffiziale comandante; 3° a rasare li condannati, 4.° alla ripulitura di loro biancheria; 5.° finalmente alle altre minute, ed impreviste spese dei luoghi di lavoro.

Rapporto dei lavoranti cogl'impresarj dei lavori.

143 *Art.* 32. Gl'impresarj dei lavori forniscono, e mantengono tutti gl'arnesi necessarj ai disertori condannati.

144 Gl'ingegnieri invigilano, acciò questi arnesi siano sempre in ottimo stato; rendono giustizia ai reclami che sono loro diretti a questo oggetto.

145 *Art.* 33. L'impresario misura il lavoro eseguito nello spazio di quindici giorni, o nel mese, a piacere dell'ingegniere in presenza di un agente.

146 *Art.* 34 Le giornate dei condannati saranno pagate a un quarto di meno di quelle dei giornalieri del paese.

147 Prima che si comincino i lavori in un luogo, il Prefetto del dipartimento sul rapporto dell'ingegnere in capo, regolerà il prezzo della giornata degl'individui condannati; egli avrà cura di distinguere il prezzo dei lavori di giorno, di notte, e dei lavori idraulici.

Infermi.

148 *Art.* 35. Ogni condannato, che per motivo di una malattia, o infermità qualunque si trova nell'impossibilità di lavorare, sarà messo sulla domanda dell' ingegniere in capo, ed a richiesta del Prefetto indirizzata al comandante, alla disposizione dell'amministrazione della guerra per essere trasferito, sia all' ospedale, sia al deposito il più vicino, sino all'intero suo ristabilimento.

149 Tutte le spese fatte per la cura di un condannato ammalato, o infermo sono a carico dell'amministrazione della guerra.

130 *Art.* 36. Allorchè un condannato impiegato ai lavori si ammalerà, l'agente ne renderà avvisati gl'ingegnieri, che faranno visitare l'individuo da un officiale di sanità preso nel vicinato dei luoghi di lavoro, e che vi sarà posto dal Prefetto.

151 In seguito del suo certificato comprovante la malattia il commissario di guerra del luogo il più vicino, o quello che ne fa le funzioni farà ricevere il

condannato all'ospedale, osservando le medesime formalità che si usano riguardo a tutti i militari curati negl'ospedali.

152 Tutte le spese per la cura dei condannati ricevuti negl'ospedali, sono a carico dell'amministrazione della guerra. I condannati sorpresi da malattie, o ferite leggiere, come la rogna, e la gonnorea semplice, saranno curati sui luoghi di lavoro.

153 Si farà lo stesso di quelli malati gravi, il cui male non ne permette il trasporto.

154 Le spese della cura saranno egualmente a carico dell'amministrazione della guerra.

155 *Art.* 37. Ogni condannato ammalato sarà condotto sotto scorta all'ospedale, e vi sarà consegnato in una sala particolare, se molti condannati si trovano nel medesimo caso per quanto sarà possibile, saranno riuniti in una medesima sala che sarà sottoposta ad una polizia speciale, e confidata alla guardia di una, o più sentinelle, secondo la località.

156 Si prescrive agl'uffiziali di sanità incaricati della cura di non prolungare il loro soggiorno all'ospedale più del termine della guarigione; il comandante d'armi, ed i commissarj di guerra invigileranno per quanto dipenderà da loro, affinchè non vi sia nè abuso, nè negligenza riguardo a ciò.

157 *Art.* 38. Le fasciature per le malattie d'ernia, e tutte le altre forniture di questa specie da farsi ai disertori condannati che si trovassero colpiti da infermità qualunque che non gl'impedisca di prestarsi al lavoro, sono egualmente a carico dell'amministrazione della guerra.

158 Questa fornitura si farà dall'ospedale il più vicino del luogo di lavoro, su di un certificato dell'uffiziale di sanità, vidimato dal commissario di guerra, ed in calce del quale l'agente del luogo di lavoro apporrà la sua ricevuta.

Infingardi, ed insubordinati; incoragimenti.

159 *Art.* 39. Affine di prevenire le perdite a cui i fondi dei lavori potrebbero essere esposti per la negligenza, o cattiva volontà de'condannati, il Prefetto è autorizzato a fissare sulla proposizione dell'ingegniere in capo dei lavori un *Minimum* del prodotto di ciascun giorno di lavoro dei disertori. tanto se si impieghino a cottimo, quanto a giornata.

160 Ogni qualvolta che un condannato per pigrizia, o per qualunque altro motivo fuori di quello di cattiva sanità od impedimento legittimo non sarà arrivato a questo *minimum*, ne sarà compito il totale; 1°. sopra i suoi due decimi di denari di tasca, 2.° sulla sua massa di riserva.

161 *Art.* 40. Se all'incontro i condannati eseguiscono una quantità di lavori, di cui vi sia luogo a restarne soddisfatto, si potrà accordar loro una ricompensa, o gratificazione che sarà regolata secondo il conto, e ristretto generale dei lavori eseguiti ogni tre mesi.

162 Queste ricompense, o gratificazioni non saranno accordate che in seguito di una decisione particolare dal direttor generale dei ponti, e strade sulla proposizione dell'ingegnere, e sul parere del prefetto.

Dell'uffiziale comandante.

263 *Art.* 41. I disertori condannati sono sotto gl'ordini di un uffiziale comandante nominato dal ministro della guerra.

264 Quest'uffiziale è incaricato del mantenimento della disciplina, delle guardie dei condannati, di reprimere la mancanza d'insubordinazione, e della punizione di ogni altro delitto.

265 Veglia acciò i viveri, vestiarj, e salarj dovuti ai disertori condannati siano esattamente distribuiti, ma non ha sopra questi diversi oggetti, che il diritto di visitarli, e farseli esibire, salvo a riferirne, se lo giudica necessario all'autorità superiore.

266 Regola l'ordine del servizio delle giandarmerie, indica tutte le posizioni, ove conviene stabilir sentinelle, o velette.

267 Denuncia al procuratore imperiale li giandarmi che per negligenza, o connivenza lasciassero, o tentassero di far fuggire i condannati.

268 *Art.* 4 . L'ingegniere in capo dei lavori si dirigge all'uffiziale comandante per la distribuzione delle differenti sessioni componenti le compagnie de'lavoranti, oggetti che devono essere giudicati soltanto dall'amministrazione dei lavori.

269 In tutte le discussioni che possono insorgere fra l'uffiziale comandante, e l'ingegniere in capo pel servigio amministrativo, il modo d'impiego, il movimento dei lavoranti, ed ogni altro oggetto riguardo a ciò, il prefetto decide, salvo il ricorso all'autorità superiori.

270 L'uffiziale comandante non può sotto alcun pretesto ricusare di far condurre li disertori condannati ai luoghi di lavoro, anche nei giorni di riposo, ogni qualvolta il ben del servizio lo esigge.

271 *Art.* 44. Se accadesse che in una tal circostanza, l'autorità del prefetto fosse disprezzata dall'uffiziale comandante, ed il servizio dei lavori, o l'interesse dello stato fosse compromesso in seguito di questa infrazione, il prefetto ne renderà tosto conto al ministro della guerra, e ne renderà avvisato il comandante militare del dipartimento, che sarà tenuto sotto la sua responsabilità di prendere subito le misure convenienti per l'esecuzione degl'ordini del prefetto.

272 *Art.* 44. Il comandante rende conto al ministro della guerra alla fine di ciascun mese, ed ogni volta che alcuni casi particolari lo richiedono, della situazione dei movimenti dei lavoranti, e di tutto quello che sarà accaduto nel mese precedente.

Spese di burò.

273 *Art.* 45. L'amministrazione dei ponti, e strade non accorda spese di burò, se non che agl'uffiziali comandanti.

Queste spese sono fissate, come siegue — Fr.

Per l'uffiziale comandante più di quattro luoghi di lavoro per ciascun mese 50

Per quello comandante quattro luoghi di lavoro 30

Per quello comandante due, o tre luoghi di lavoro 20

Per quello comandante un sol luogo di lavoro 15

274 Per mezzo di queste retribuzioni, gl'uffiziali comandanti sono incaricati di provvedere a tutti i bisogni dei loro subordinati; in conseguenza tutte le

altre spese di burò precedentemente accordate agl'uffiziali, e quartier mastri di giandarmeria sono abolite.

Dell'uffiziale di giandarmeria.

175 *Art.* 46 La giandarmeria destinata alla guardia degl'arsenali, dei disertori condannati ai lavori pubblici è comandata da un uffiziale, o quartier mastro di questo corpo, sotto gl'ordini del comandante.

176 L'uffiziale di giandarmeria, o quartier mastro, seconda l'uffiziale comandante; lo rimpiazza in caso di assenza; si reca presso di lui ogni qualvolta che il servizio lo esigge per ricevere li suoi ordini.

177 Se sopravviene fra di essi qualche discussione, questa non può ritardare affatto la continuazione dei lavori; gl'ordini del comandante sono eseguiti, salvo il ricorso all'autorità superiore.

178 *Art.* 47 L'uffiziale di giandarmeria, o quartier mastro tiene il registro delle consegne generali, e particolari di quanto è a ciò relativo. Vi scrive tutti i rapporti che avrà fatti al comandante, e le risposte che ne avrà ricevute.

179 Vi fa menzione dei condannati, che con la loro subordinazione, buona condotta, ed assiduità al lavoro si renderanno degni di condiscendenza, come pure di quelli che si saranno mal regolati, e delle punizioni che loro saranno state inflitte.

180 L'amore del lavoro sarà particolarmente notato, come uno dei principali motivi dell'indulgenza del governo, e della remissione di una parte, o della totalità del tempo della pena.

181 *Art.* 48. Il numero dei giandarmi per la vigilanza dei disertori condannati, sarà fissato dal ministro della guerra in seguito di una dimanda che glie ne avrà indirizzata il direttor generale de'ponti, e strade, senza che tuttavia possa eccedere le proporzioni seguenti: Diciotto giandarmi per un luogo di lavoro, ventiquattro per due, trentadue per tre, quaranta per quattro.

182 *Art.* 49. L'amministrazione de'ponti, e strade fornisce ai giandarmi addetti alla guardia dei luoghi di lavoro l'alloggio, sia nei quartieri, ed altri edifizj disposti a questo effetto, sia nelle tende costruite accanto a quelle de'condannati.

183 L'amministrazione della guerra procura ad essi gl'effetti di accampamento, di equipaggio, e le altre forniture che ella è solita accordare ai militari accampati.

184 L'aumento del guarto di più della loro paga accordata dall'articolo 3 del decreto dei 9 Vendemmiajo anno XII è eguelmente a carico del ministero della guerra.

185 Questo supplemento non si pagherà che ai giandarmi che appartengono alle compagnie del dipartimento, ove i luoghi di lavoro sono stabiliti; altrimenti, cioè se sono fuori del dipartimento, saranno considerati, come distaccati in servizio straordinario, e come tali non riceveranno che le indennità regolate dal decreto dei 16 Germile anno XII.

186 *Art.* 50. Indipendentemente da questo supplemento di paga, l'amministrazione dei ponti, e strade potrà accordar loro delle ricompense, o gratificazioni, allorquando colla loro cura, vigilanza, o buona condotta avranno contribuito al buon regolamento dei lavoranti, ed all'attività dei lavori.

187 Queste ricompense, o gratificazioni saranno regolate secondo il conto, o stato generale dei lavori eseguiti di tre in tre mesi.

188 Esse non potranno essere accordate, che in seguito di una decisione speciale del direttor generale dei ponti, e strade, sulla proposizione dell'ingegniere in capo, e sul parere del prefetto.

Disciplina, e polizia.

189 *Art.* 51. Tutto ciò che concerne la polizia di sicurezza, la subordinazione, la disciplina, e le guardie dei condannati, la repressione delle loro mancanze, riguarda l'ufficiale di giandarmeria, quartier mastro, sotto la vigilanza del comandante, alla cui approvazione l'applicazione d'ogni pena è sottoposta.

190 *Art.* 52. Le pene di polizia, e di disciplina, nelle quali sono incorsi li condannati ai lavori pubblici consistono, secondo le lor gravità, ad essere privati per tre, sei, o nove giorni di seguito del vantaggio di poter migliorare il lor nutrimento, sia in commestibili, sia in bevanda.

191 Ad essere incaricati del servizio dei quartieri, ed altri di questa natura.

192 Ad essere messi in profosso per uno, due, o tre giorni al più.

193 Ad essere messi al picchetto per una mezz'ora, tre quarti d'ora, od un ora al giorno per due, quattro, o cinque giorni di seguito.

194 Ad essere puniti nel medesimo tempo colla pena della prigione, e con quella del picchetto, purchè la durata di questa pena non ecceda quelle determinate per ciascuna di esse.

195 Ad essere incatenati nell'andare ai luoghi di lavoro, nello starvi a lavorare, e nel lor ritornare dai medesimi.

196 *Art.* 53. Niun altro fuori degl'ingegnieri dei ponti, e strade, o agenti civili, e militari potrà entrare nei quartieri, campi, o tende dei condannati, nè visitarli sui luoghi di lavoro, senza una permissione scritta, o dall'uffiziale comandante, o dall'uffiziale di giandarmeria, o quartier mastro, e senza essere accompagnati da un giandarme durante tutto il tempo che sarà nel quartiere, tenda, o luogo di lavoro.

197 Il Giandarme non permetterà che la persona che avrà ricevuta questa permissione parli a voce bassa, nè che ella dica, o rimetta nulla senza sua saputa ai condannati.

198 La farà sortire dal quartiere, o tenda, o allontanare dal luogo di lavoro alla prima infrazzione, o la condurrà all'Uffiziale Comandante, o Quartier Mastro. L'entrata dei quartieri, campi, e tende sarà proibita alle donne, ed alle donzelle. Se tuttavia qualche parente dei condannati si presentasse, l'uffiziale comandante, l'uffiziale di giandarmeria, o il quartier mastro la farà condurre all'alloggio degl'agenti dell'Amministrazione, e vi farà in seguito condurre il condannato, ed il loro abboccamento può aver luogo in presenza di un giandarme, che renderà conto al quartier mastro di ciò che può essere passato in questo abboccamento.

199 *Art.* 54. I disertori condannati non potranno avere a loro disposizione, durante la loro pena, alcuna somma di danaro, proveniente da altra parte, che dalle loro giornate di lavoro.

200 Egli è in conseguenza proibito ad ogni persona di dargliene, o procurargliene.

201 In caso d'infrazione le somme di danaro saranno sequestrate, e ne sarà fatto Processo verbale dall'uffiziale di Giandarmeria, e dal Quartier Mastro, che ne renderà tosto conto al Ministro della Guerra per mezzo dell'Ufficiale Comandante.

202 *Art.* 55. L'uffiziale di giandarmeria, o quartier mastro regola sotto gl'ordini dell'uffizial comandante il servizio di giorno, e di notte, dei Giandarmi impiegati alla guardia di polizia, e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

203 Riceve dall'uffiziale comandante, e trasmette ai subordinati le consegne proprie a mantenere il buon'ordine frai condannati, e prevenire ogni movimento di rivolta, ed ogn'altro delitto dalla parte di questi, e segnatamente la loro fuga.

204 Richiede in caso di bisogno le truppe di linea, e la guardia Nazionale di prestargli mano forte.

205 *Art.* 56. Nel giorno della fuga di uno, o più condannati, l'Uffiziale della Giandarmeria, o quartier mastro ne formerà Processo verbale che farà pervenire al Ministro della Guerra per mezzo del comandante.

206 I nomi, e connotati personali dei condannati, le circostanze della fuga, i nomi, gradi, o professioni di quelli che l'avranno facilitate, e di quelli che per negligenza, o in ogni altra maniera vi avranno concorso, o che dovendolo, o potendolo non l'avranno nè prevenuta, nè impedita, saranno indicati nel Processo verbale.

207 Allorchè uno, o più condannati saranno fuggiti, si distaccheranno tosto i Giandarmi dai luoghi di lavoro per andarne in traccia.

208 L'uffiziale di Giandarmeria, e quartier mastro ne trasmetterà tosto i nomi, e connotati personali ai Comandanti delle Piazze, ed alle Brigate vicine.

209 Tutti i posti raddoppieranno la loro vigilanza, ed una parte delle guarnigioni sarà con ordini dei loro Comandanti d'armi respettivi inviate in distaccamento per arrestare il condannato fuggito. La Guardia Nazionale sarà invitata a concorrere a questa ricerca.

210 *Art.* 57. Ogni individuo che arresterà un condannato che fuggirà riceverà una gratificazione di cento franchi.

211 Si formerà in questa occasione un Processo verbale, nel quale si farà menzione del luogo. dell'ora, e del giorno dell'arresto, del nome, e de'contrasegni del condannato, del nome., età, o professione, e del domicilio di quello che lo avrà arrestato.

212 Una copia di questo Processo verbale sarà indirizzata al Comandante.

213 Il condannato arrestato sarà tosto ricondotto al suo luogo di lavoro, e sarà messo in profosso, attendendo l'ordine del detto Comandante per tradurlo innanzi ad una Commissione militare.

214 Una seconda copia di questo Processo verbale, certificata dal Comandante della Giandarmeria del luogo, ove l'arresto sarà stato fatto, e vidimata dal Consiglio d'Amministrazione della Giandarmeria, sa à inviata da questo Consiglio al Ministro della Guerra, che farà pagare la ricompensa promessa.

Delitti gravi .

215 *Art.* 58. Allorchè un condannato si renderà colpevole di un delitto grave, sarà tradotto avanti una Commissione Militare composta del Comandante della Piazza, e di quattro Uffiziali Superiori, li più antichi, e del più alto grado nella guarnigione.

216 Il Comandante della Giandarmeria nella detta piazza farà presso di questo consiglio le funzioni di Relatore; se nella piazza non vi è un sufficiente numero di Ufficiali che abbiano li gradi richiesti per essere membri della Commissione, essa sarà formata in una delle vicine piazze.

217 Conforme all'Articolo IX del Decreto de' 19. Vendemmiajo Anno XII. la Commissione Militare condannerà i colpevoli secondo la natura, e la gravità dei delitti, o alla morte, o alla pena della palla durante un tempo che non potrà eccedere dieci anni, eccetto nei casi previsti dagl'Articoli 69., e 70 del medesimo Decreto, o ad una prolungazione della pena dei pubblici lavori.

218 La sentenza della Commissione Militare non potrà essere eseguita, che dopo l'approvazione del General Comandante la divisione. Nel caso in cui il General Comandante credesse dover sospendere l'esecuzione di queste sentenze, ne renderà tosto conto al Ministro della Guerra, che ordinerà l'esecuzione delle Sentenze, o prenderà gl'ordini di Sua Maestà se trova che ci sia luogo a modificare questa sentenza, o a far accordar grazia al condannato.

Disposizioni Generali.

219 *Art.* 60. Tutte le disposizioni prescritte dagl'Articoli 52, 53, e 55. Titolo VII. del Decreto de' 19. Vendemmiajo Anno XII relativamente alla fissazione del numero d'uomini componenti ciascun luogo di lavoro, al prezzo, ed all'impiego del prodotto delle loro giornate, come pure dagl'Articoli 78, 79, 80, 82, 83, e 85. Titoli X, XI, e XII. saranno puntualmente eseguite in ciò, che non è abolito dal presente regolamento; esse saranno a questo effetto inserite in seguito del presente regolamento.

220 Potran porsi dei sopra numerarj a ciascun luogo di lavoro, e fino al numero di 20. per luogo.

221 Gl'Ufficiali Comandanti i luoghi di lavoro concorreranno coi Prefetti, e gl'Ingegnieri, affinchè queste disposizioni siano osservate con esattezza, conformandosi ai schiarimenti, modificazioni, ed interpretazioni contenute nel presente regolamento.

222 *Art.* 61. Le diverse forniture di legna da fuoco, paglia, coperte, come pure quelle di vestiario equipaggio, comestibili ec. saranno fatte in virtù di contratti particolari, stipulati per ciascun genere dai Prefetti; essi sono autorizzati tuttavia a far continuare queste diverse proviste dagl'Impresarj generali di guerra, nel caso in cui li contratti particolari non offrissero condizioni più vantaggiose agl'interessi dello Stato.

223 Le forniture fatte dagl'impresarj generali della guerra saranno pagate in ciascun Dipartimento secondo i conti che ne produrranno di mano, in mano che faranno le distribuzioni.

224 Li conti saranno liquidati dagl'ingegnieri, ed approvati dal Prefetto.

225 *Art.* 62. I nostri Ministri dell'Interno, della Guerra, dell'Amministrazione

della Guerra, sono incaricati, ciascuno in ciò che li riguarda dell'esecuzione del presente regolamento.

Firmato NAPOLEONE.

326 Con qual pena puniscasi un Forzato che fugge dai bagni — Vedi — *Tribunale Marittimo* N°. 95.

XXXVII.

Ordine dei 7. Fiorile Anno V. (26. *Aprile* 1797.).

227 Sul rapporto del nostro Ministro della marina, e delle colonie, il Direttorio esecutivo considerando che le fughe frequenti de'forzati tendono a turbar l'ordine, e la sicurezza pubblica; che è necessario di prendere delle misure, affinchè questi individui subiscano quella pena a cui la Legge gli ha condannati, e siano messi fuori del caso di attentare alle persone, ed alle proprietà.

228 Considerando ancora che conviene ricompensare lo zelo della Giandarmeria Nazionale, e de'buoni Cittadini, che si daranno alla ricerca de'forzati fuggiti, e che concorreranno all'arresto dei medesimi.

Ordina;

229 *Art.* 1. Gl'ordinatori di Marina ne'porti di *Brest*, l'*Orient*, di *Rochefort*, e *Toulon*, come pure il Commissario incaricato del dettaglio delle ciurme di Nizza, sono autorizzati, quando fuggirà un forzato a far tirare immantinente tre colpi di cannone per farlo prontamente sapere nelle campagne vicine alli porti.

230 *Art.* 2. In caso che un forzato fuggito sia ripreso, sarà accordato alla Gendarmeria nazionale, ed a qualsivoglia Cittadino, che lo avrà ricondotto nel bagno una ricompensa di trenta franchi per ogni forzato arrestato fuori delle mura, quindici franchi quando sarà preso in Città, e nove franchi se sarà arrestato nel porto.

231 *Art.* 3. Il Ministro della Marina, e delle Colonie è incaricato di dare gl'ordini opportuni per l'esecuzione del presente ordine, che sarà stampato, ed inserito nel bollettino delle Leggi (4).

FOSSI

SOMMARIO

I

La Consulta straordinaria ec. veduto l'articolo 2 della legge dei 9 Ventoso anno XIII (28 Febrajo 1805) Ordina:

1 *Art.* 1. La tassa stabilita pel mantenimento dei fossi che circondano le strade dell'Agro Romano, resta abolita, cominciando dal 1°. Gennajo 1810.

(4) Questo Decreto fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 22. Marzo 1812.

2 *Art.* 2. Il mantenimento dei detti fossi farà parte dei pesi pubblici, come quello delle strade.

3 *Art.* 3. Gl'ingegnieri de'ponti, ed argini dovranno visitare li lavori degl'appaltatori dello spurgo dei detti fossi, e verificare il loro stato di mantenimento, e di conservazione; Essi riferiranno sul punto necessario a sapersi, cioè se gl'antichi appaltatori abbiano adempito alle loro obbligazioni per tutto il tempo del loro contratto.

4 *Art.* 4. Le somme che sono ancora dovute sulla sopradetta tassa, si riscuoteranno senza ritardo dell esattore che n'è stato fin'ora incaricato, per essere poi passate alla depositaria generale.

5 *Art.* 5. Alla fine dell'esigenza renderà il conto della sua amministrazione al referendario incaricato delle finanze che ne farà rapporto alla consulta.

II

6 La Consulta straordinaria ec.

Veduto l'editto Pontificio in data del primo Dicembre 1802 (1) Ordina:

7 *Art.* 1. Li fossi stabiliti lungo le strade maestre, le vie vicinali, e nell'interno delle terre per servire allo scolo dell'acqua piovana, o di sorgente, dovranno costantemente vuotarsi, e conservarsi netti.

8 *Art.* 2. Non sarà lecito ad alcun proprietario di valicare i detti fossi, sia a cavallo, sia in vettura, nè di far passare dall'una all'altra r va carri, mandre, o bestiami, se non col mezzo di ponti, o ponticelli stabiliti, o da stabilirsi. Queste costruzioni dovranno avere un apert ura sufficiente per non porre ostacolo al libero scolo delle acque, e non ca gionare riflusso al ringorgamento nelle parti superiori (2)

9 *Art.* 3. Resta espressamente proibito di aprire canale, o fosso veruno per qualunque siasi destinazione tanto in vicinanza delle strade, o vie vicinali, quanto nell'interno delle terre, senza una speciale autorizzazione del Prefetto del Dipartimento.

10 *Art.* 4. Li scavi attualmente esistenti, l'oggetto de'quali fosse per una parte di niun vantaggio pubblico, e per l'altra nocevole a motivo delle acque stagnanti che essi contengono, o che possono ricevere, verranno riempiuti a spese de'proprietarj, o de'comuni che li avessero fatti (3).

11 *Art.* 5. In esecuzione dell'articolo 6 dell'editto Pontificio del 1°. Decembre 1802 li proprietarj, ed i comuni restano respettivamente, e secondo gl'usi locali obbligati a conservare li fossi interni delle terre in modo da stabilire, e mantenere lo scolo delle acque.

12 *Art.* 6. La conservazione di detti fossi è affidata ai Prefetti dei due Dipartimenti. Si procederà per via amministrativa ad ogni riparazione, e danno, come prescrive la legge dei 20 Fiorile anno X (10 Maggio 1802) per gl'oggetti di polizia delle strade. Si procederà pei delitti nelle vie ordinarie sia avanti li tribunali di polizia correzionale, sia avanti le corti criminali, secondo i casi.

13 *Art.* 7. Il presente ordine verrà inscritto nel bollettino delle leggi, e trasmes-

(1) Questo Editto fu pubblicato colle stampe dall' Eminentissimo Busca, allora Prefetto della Sagra Congregazione del Buon Governo.

(2) Editto di sopra citato art. 1.

(3) Detto Editto art. 4.

so ai Sig. Prefetti di Roma, e del Trasimeno rispettivamente incaricati di assicurare l'esecuzione di esso.

III

L'Uditore Prefetto ec.

14 Visti gl'articoli 32, e 109 del Decreto Imperiale dei 16 Decembre 1811, con cui si ordina che in avvenire tutti li lavori di spurgo, e mantenimento dei fossi delle strade imperiali, e Dipartimentali devono essere eseguiti dai possidenti de'fondi laterali, e contigui alle strade medesime.

Visti i decreti della consulta degl'8 Giugno, e 21 Decembre 1810 coi quali venne abolita la tassa, che pagavano li suddetti frontisti nell'Agro Romano per il mantenimento dei suddetti fossi, venendo obbligati in appresso a spurgarli a proprio conto.

Visto l'altro decreto della consulta dei 19 Novembre 1810, relativo alla polizia dei medesimi fossi.

Considerando quanto interessa al buon stato delle strade il facile scolo delle acque verso i suddetti fossi, e quanto pregiudichi a quelle la negligenza dello spurgo di essi. Ordina:

15 *Art.* 1. Che nel termine di due mesi dalla data del presente, tutti li proprietarj dei fondi contermini alle strade imperiali, e dipartimentali (4) debbano spurgare, e rendere attivi al bisogno tutti li fossi laterali alle strade suddette.

16 *Art.* 1. Questi fossi devono essere profondi centesimi 67 almeno (5) sotto il piano inferiore della contigua strada, e larghi pure nel fondo non meno di centesimi 67, e nella sommità al pari della strada metri 1, centesimi 34 (6) con sponde ben affilate a scarpa in regola di arte.

17 *Art.* 3. Nel tempo stesso i suddetti possidenti faranno spurgare con dovute pendenze tutti li fossi rozzettoni, e rozzette nell'interno della campagna per i quali devono scolare i fossi, i chiavicotti, e ponti rovesci delle strade, onde le acque non si fermino, e ristagnino in essi.

18 *Art.* 4. Contestualmente devono far tagliare tutte le rinascenze, spineti delle sponde dei fossi, e della strada, tagliando tutti quei rami, e frasche all'alberi, che si protraggono sopra la strada, e sopra i fossi di essa.

19 *Art.* 5. Tutta la terra, erbe, frasche, ed altro dei suddetti spurghi di fossi, e sponde devono essere gittate entro li fondi della campagna, lontani centesimi 78 (7) dal ciglio delle sponde dei suddetti fossi, giammai sulla strada, e sue fiancheggiature.

20 *Art.* 6. Nei mesi di Ottobre, e di Novembre di ogni anno, li proprietarj suddetti dovranno spurgare come sopra, e pulire li suddetti fossi, e ridurli all'esposta misura.

21 *Art.* 7. Accadendo nel corso dell'anno, o la dilamazione di qualche greppo, o l'arresto di terra, breccie, sassi, o di qualche tronco, frasche, e simili che impedissero il corso alle acque nei suddetti fossi, di modochè venissero deviate da tali ostacoli, ed obbligate a danneggiare la strada collo scorrere so-

(4) Vedi quali siano le strade imperiali, e dipartimentali all'articolo — STRADE PUBBLICHE Numeri 93, e 94

(5) Palmi tre Romani.

(6) Palmi sei.

(7) Palmi tre, e mezzo.

pra di essa, e sopra le due fiancheggiature, sarà cura dei proprietarj suddetti nel termine di tre giorni di far eseguire lo spurgo dei suddetti fossi, e riaprire in essi il cammino all'acque.

22 *Art.* 8. Dovranno li suddetti proprietarj lasciar incolto uno spazio di terreno sopra il ciglio dei fossi, e sponde delle strade in larghezza almeno di un metro (8).

23 *Art.* 9. Non sarà lecito ad alcun proprietario, ed a veruno di trapassare i fossi delle strade con carri, cavalli, ed altri bestiami, se non col mezzo di ponti di muro, o legno di una luce eguale all'apertura del fosso stesso.

24 *Art.* 10. Ove i fondi laterali alle strade si trovano, o saranno locati, gl'affittuarj sono tenuti ad eseguire i lavori sopradescritti per conto dei respettivi proprietarj,

25 *Art.* 11. Spirati li termini prefissi agl'articoli 1, 6, 7, o negligentati gl'altri prescritti lavori, si faranno eseguire dagl'ingegnieri del corpo imperiale de'ponti, ed argini, per conto dei proprietarj, e affittuarj a norma dell'articolo 110 dell'accennato decreto imperiale dei 16 Decembre 1811, oltre le emende stabilite dalla legge dei 29 Fiorile anno X (19 Maggio 1802)

26 I sotto Prefetti, l'ingegniere in capo, e li maires di questo dipartimento sono incaricati in ciò che loro spetta, dell'esecuzione del presente ordine.

Firmato TOURNON.

Vedi - *Servitù* dal N°. 39, al 42.

FRAGRANTE DELITTO

Vedi - (Polizia Giudiziaria dal N°. 35, al 50, 61.
(Giudice istruttore N°. 6, 7, 71.

Quando si verifichi - Vedi *Giudice di Pace* nota 71.

FRANCESE

Casi nei quali un Francese che abbia commessi delitti fuori di stato può essere punito dai tribunali, e con le leggi Francesi - Vedi *Azioni Giuridiche* dal N°. 82, all'84.

FUCINE

Vedi - *Mine* dal N°. 93 al 101.
Vedi - *Ferriere*.

FUGA DE' DETENUTI

SOMMARIO

I Legge dei 4 Vendemmiajo anno IV relativa ai preposti alla guardia dei detenuti dal N. 1 al 20
II Quali siano le persone responsabili della fuga dei detenuti dal N. 1 al 5.
III Pene da pronunciarsi contro quelli che si riconoscono rei di negligenza, o di connivenza in detta fuga dal N. 6 al 20
VI Ordine della stessa Consulta dei 13 Aprile 1810 con cui si pubblica il Decreto Imperiale dagl'8 Gennajo 1810 relativo ai preposti responsabili della fuga dei detenuti negl'ospedali civili, o militari N. 21.
V Decreto Imperiale degl'8 Gennajo 1810 relativo ai preposti responsabili della fuga dei detenuti negl'ospedali civili, e militari dal N. 22.
VI Dalla fuga dei detenuti negl'ospedali N. 20, e 21
VII Degl'obblighi dei preposti alla custodia dei detenuti N. 25, e 26.
VIII Della procedura dei proposti alla custodia di un detenuto fuggito dall'ospedale dal N. 27, al 32
IX Delle persone riconosciute responsabili della fuga di un detenuto nell'ospedale dal N. 33, al 38.
X Disposizioni dell'ultimo codice penale sulla fuga de'carcerati - *Remissive* N. 39.

(8) Palmi quattro, e mezzo.

I

Legge dei 4 Vendemmiajo anno VI (26 *Settembre* 1795.) (1)

1 *Art.* 1. Gl'uscieri, giandarmi, guardie, custodi, carcerieri, e tutti gl'altri proposti alla condotta, o alla guardia degl'individui messi in arresto, detenuti, o condannati sono responsabili della fuga dei detti individui, sia che abbiano usato connivenza, sia che non siano stati che negligenti.

2 *Art.* 2. Ne sono egualmente responsabili i cittadini componenti la forza armata, che serve di scorta, o di difesa ai posti stabili per la guardia dei detenuti.

3 *Art.* 3. In caso di fuga d'uno, o più individui arrestati, o detenuti, quegli che era incaricato in capo della loro guardia nella casa d'arresto di giustizia, o nella prigione, quegli che era incaricato in capo dell'arresto, o della condotta, il comandante della scorta, o del posto, se uno ven'ha, saranno tenuti di stenderne processo verbale, sotto pena di una multa che non potrà essere minore di 25 franchi, nè eccedere 150 franchi; essa sarà pronunciata per la semplice mancanza di processo verbale, indipendentemente dalle pene sottonotate, relative alla fuga.

4 *Art.* 4. L'originale di questi processi verbali sarà indirizzato all'accusator pubblico presso il tribunale criminale del dipartimento, e ne sarà mandata copia certificata da quelli che sono tenuti di distenderli all'autorità, ed al funzionario pubblico, che ha ordinato l'arresto, il trasporto, o la detenzione. Su questa copia, od anche d'uffizio sulla verificazione pubblica, questo funzionario denunzierà la fuga al direttore del giurì che sarà tenuto sotto pena di prevericazione di presentare immediatamente un atto di accusa contro gl'uscieri, custodi, guardie, carcerieri, capi di giandarmi di scorta, o di posto, ed ogn'altro responsabile della fuga, quest'atto sarà portato alla prima assemblea del Jury.

5 *Art.* 5. Ogni officiale di polizia giudiziaria, sulla cognizione che avrà per vociferazione pubblica, o per qualsivoglia di una fuga, farà prendere, ed arestare quelli, che secondo gl'articoli 1.°, e 2.° quì sopra ne debbono rispondere; li farà condurre avanti il direttore del Jury se uno ve n'ha sui luoghi, o in mancanza avanti il giudice di pace. Un mandato d'arresto sarà lasciato contro i colpevoli, sia che s'abbia, o nò potuto arrestarli.

6 *Art.* 6. Se gl'accusati sono convinti di negligenza, e connivenza con i detenuti fuggiti, la corte criminale pronunzierà le pene seguenti.

7 *Art.* 7. Pel caso di negligenza un imprigionamento di sei mesi, se il ritenuto fuggito era incolpato di un delitto che non meritasse pena afflittiva.

8 *Art.* 8 Se il detenuto fuggito era condannato ai ferri o alla morte gl'accusati di negligenza subiranno nel primo caso un anno di ferri, nel secondo due anni.

9 *Art.* 9. Se sono convinti di negligenza, saranno condannati a due anni di

(1) Questa legge fu pubblicata nel bollettino delle leggi per li stati Romani, con ordine della Consulta Straordinaria dei 19 Luglio 1809.

ferri, quando il delitto di cui il fuggitivo era accusato non meriterà pena afflittiva.

10 *Art.* 10. Se la fuga per connivenza è di un condannato a morte, la pena sarà di dodici anni di ferri; sarà questa di sei anni, se il fuggitivo non era condannato che ai ferri.

11 *Art.* 11. Ogni qualvolta sarà intervenuta condanna a qualche d'una delle pene qui sopra, quelli che le avranno incorse saranno destituiti, o licenziati dai loro superiori, o capi, li quali disporranno dei loro posti, e li faranno occupare secondo le regole, e consuetudini in ciò stabilite.

12 *Art* 12. (a)

13 *Art.* 13. Se i fuggitivi vengono ad essere ripresi ne'sei mesi della loro fuga, la durata dell'imprigionamento, o de'ferri pronunciata contro i preposti, ed altri responsabili a loro riguardo sarà diminuita per la metà.

Questa diminuzione non avrà luogo in caso di connivenza.

14 *Art.* 14. Le persone estranee alla guardia de'detenuti che saranno convinte di aver preparata, o ajutata la loro fuga, saranno condannati per questo fatto solo a due mesi d'imprigionamento, se il detenuto fuggitivo non era incolpato di un delitto, che meritasse pena afflittiva.

15 L'imprigionamento sarà di quattro mesi, se il delitto imputato fosse suscettibile di pena afflittiva.

16 E se il fuggitivo era condannato alla detenzione, ai ferri, o alla morte, la pena sarà di due anni di detenzione, salvo più grande pena in caso di rottura di prigione, forza, violenza, ed attruppamento, le quali saranno frenate dalle pene pronunciate nel codice penale.

17 La pena della rottura di prigione contro gl'individui non detenuti sarà quella che è pronunciata dall'articolo 8 sezione 4 del codice penale.

18 *Art.* 15. Gl'amministratori municipali, e tutti gl'altri incaricati della polizia delle case di arresto, di giustizia, e delle prigioni, non potranno far passare i detenuti negl'ospizj di sanità sotto pretesto di malattia, se non col consenso del direttore del Jury per le case di arresto, del presidente del tribunal criminale per le case di giustizia, e per le prigioni, dell'amministrazione centrale del dipartimento, se questi siede nel luogo in cui vi sono le prigioni, in mancanza si prenderà il parere, ed il consenso del commissario del potere esecutivo presso la municipalità.

19 *Art.* 16. Nel caso in cui la traslazione negl'ospizj di sanità sarà riconosciuta necessaria si provederà negl'ospizj alla guardia dei detenuti, o prigionieri a diligenza di quelli che avranno autorizzata, o approvata la traslazione.

20 *Art.* 17. Tutte le leggi, e disposizioni contrarie alla presente risoluzione sono annullate.

IV

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Il decreto imperiale degl'8 dello scorso Gennajo 1810, relativo ai preposti responsabili della fuga dei detenuti negl'ospedali civili, o militari, sarà pubblicato nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno per mezzo del bollettino delle leggi.

(a) L'articolo 12 è stato ommesso nell'ordine del- la Consulta.

V.

22 *Decreto Imperiale delli* 8 *Gennajo* 1810.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro della guerra.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Della fuga dei detenuti negl' Ospedali.

23 *Art.* 1. Conforme alla Legge dei 4 Vendemmiale anno VI vi sarà sempre un responsabile immediato della fuga dei militari detenuti negl'Ospedali civili, o militari.

24 *Art.* 2. Li soli Tribunali Civili se l'accusato è cittadino semplice, o militari, se l'accusato è militare possono giudicare sul grado di colpa degl'individui responsabili di una fuga, secondo la natura del delitto, e la qualità degl'accusati.

TITOLO II. *Obblighi dei Preposti alla custodia dei detenuti.*

25 *Art.* 3. Ogni qualvolta un sott'uffiziale, o soldato detenuto dovrà essere trasferito in un Ospedale civile, o militare, la persona incaricata d'invigilare alla di lui custodia, dovrà prima di consegnarlo all'Ospedale, far richiesta di una ricevuta all'autorità militare, se pur si ritrova nel luogo, e di prendere le precauzioni necessarie per prevenire la fuga del detenuto.

26 *Art* 4. Se nel luogo non vi è truppa di linea, nè vi sono veterani nazionali in attività, nè compagnia di riserva dipartimentale, la persona incaricata d'invigilare alla custodia del detenuto, richiederà il nostro Procuratore Imperiale, ed in mancanza di questo il Maire del luogo, acciò gli dia ricevuta, e prenda le misure necessarie per prevenire la fuga del detenuto.

TITOLO III.

Della Procedura dei Preposti alla custodia di un detenuto fuggito dall' Ospedale.

27 *Art.* 5. Coerentemente alla legge precitata dei 4 Vendemmiale anno VI, ogni qualvolta un sotto uffiziale, o soldato detenuto in un Ospedale civile, o militare sarà fuggito, si formerà immediatamente un processo verbale della di lui fuga; il processo verbale sarà compilato in doppia copia, o dalla persona che è incaricata principalmente dalla polizia dell'ospedale, ovvero a di lui cura dal comandante della giandarmeria del luogo, o dall'uffiziale di polizia giudiziaria.

28 *Art.* 6. Questo processo verbale riferirà le circostanze della fuga del detenunuto, indicherà, se esisteva una forza armata, incaricata della custodia del detenuto, o li motivi che hanno impedito di far uso della forza armata, ed in qualunque caso il nome, e cognome di quello che avrà posto il detenuto nell' Ospedale; finalmente i nomi, cognomi, e connotati personali dei militari, o altri particolari destinati alla sicurezza del detenuto.

29 *Art.* 7. Una delle copie del processo verbale di fuga nel corso delle 24 ore

sarà trasmessa al comandante di giandarmeria del luogo, ove esiste lo spedale per far rintracciare il fugitivo.

30 *Art.* 8. La seconda copia sarà eziandio inviata nel corso di 24 ore dal momento della fuga, al Tribunale incaricato di giudicare intorno alla responsabilità dell'individuo preposto alla custodia del detenuto che è fuggito.

31 *Art.* 9. In vista del processo verbale ed in esecuzione della Legge dei 4 Vendemmiale anno VI il Direttore del Giurì, o l'uffiziale militare, secondo la qualità dell'accusato farà arrestare, e costituire prigioniere il responsabile, o li responsabili.

32 *Art.* 10 Il Tribunale incaricato della cognizione dell'affare giudicherà immediatamente sul grado di colpa, o di negligenza del prevenuto, e gli applicherà, se vi sarà luogo le pene comminate dalla Legge dei 4 Vendemmiale anno VI.

TITOLO IV.

Delle persone riconosciute responsabili della fuga di un detenuto nell' Ospedale.

33 *Art.* 11. Saranno responsabili.

1°. Il comandante della forza armata, o le persone che trasferendo un militare detenuto nell'Ospedale, abbia trascurato di prendere ricevuta, e di far la dimanda prescritta dagl'articoli 3, e 4 Titolo II

34 2°. Il comandante della forza armata, se ve n'è alcuno, o in mancanza di forza armata il nostro Procuratore Imperiale, ed in di lui assenza il Maire, allorquando, non ostante la richiesta che sarà loro stata fatta, non avranno proveduto alla custodia del detenuto in conformità di ciò che vien prescritto negl'articoli 3, e 4 del presente decreto.

35 3°. Colui che è incaricato della polizia dell'Ospedale, che non avrà steso, o fatto stendere il processo verbale di fuga prescritto dall'art. 5, e che non lo avrà trasmesso, in conformità degl'articoli 7, ed 8.

36 4°. I militari, o altre persone che saranno state specialmente incaricate della custodia del detenuto.

37 *Art.* 12 Il nostro Ministro dell'Interno prenderà tutte le misure, affinchè sia stabilita per quanto sarà possibile nei principali ospizj, ed ospedali una camera di sicurezza destinata a ricevere li malati in istato di arresto.

38 *Art.* 13. Il nostro gran Giudice Ministro della Giustizia ed i nostri ministri della guerra, dell'amministrazione della guerra, e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE

39 Disposizioni del recente Codice Penale sulla fuga dei detenuti - Vedi - *Autorità Pubblica* dal N°. 20 al 38.

FUNERALI

Vedi - *Ceremonie Pubbliche* dal N°. 221, al 355.

FUNZIONARJ

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 Tutti li pubblici Funzionarj sono provisoriamente conservati nell'esercizio delle loro funzioni, e nel godimento de'loro soldi attuali.

II.

2 Considerando la Consulta Straordinaria che niun cittadino deve sottrarsi al servizio pubblico per il quale viene richiesto, e che il rifiuto simultaneo di diversi funzionarj può riguardarsi come uno stato di sedizione tendente a disorganizare l'ordine sociale, ed a turbare la pubblica tranquillità, Ordina quanto siegue.

3 *Art.* 1. I funzionarj pubblici, che esercitavano delle funzioni civili amministrative o giudiziarie prima del cambiamento del governo, sono tenuti a continuarle, finchè non siano subentrati altri al loro luogo, o finchè la loro rinuncia non sia stata ammessa formalmente dalla Consulta.

4 *Art.* 2. Tutte le rinuncie date fino al giorno d'oggi sono di niun valore, se non sono state seguite dalla sostituzione di altri, o dalla soppressione dell'impiego occupato dal rinunciante.

5 *Art.* 3. La dimissione si deve domandare con una petizione diretta alla Consulta.

6 I petizionarj esporranno i motivi che li determinano, e intanto non cesseranno di adempiere alle loro funzioni prima che la Consulta abbia su ciò deliberato, o che altri funzionarj siano stati messi al loro posto, o dalla Consulta medesima, o dalla commissione in di lei nome.

7 *Art.* 4. I contraventori saranno puniti estraordinariamente, come dissubidienti alle Leggi.

8 *Art.* 5. Queste disposizioni saranno applicabili anco a quelli, che in avvenire saranno nominati a funzioni pubbliche.

III.

9 La Consulta Straordinaria, volendo provedere senza alcun indugio al pagamento di tutti i funzionarj, ed impiegati che sono rimasti in attività di servizio, ordina che:

10 *Art.* 1. Gl'Amministratori Camerali sono autorizzati a pagare per il mese di Luglio corrente gl'appannaggi de'Funzionarj pubblici, ed impiegati che sono rimasti in attività di servizio, e che erano soliti di essere pagati da loro.

11 Essi seguiranno per l'ordine, e forma delle finanze l'uso stabilito; per altro ogni funzionario, o agente dovrà giustificare con un certificato del Governatore della Comune che egli è rimasto al suo posto.

12 Gl'Amministratori Camerali indirizzeranno li 15. Luglio corrente al Referendario del Dipartimento delle finanze lo specchio de'pagamenti, che avranno effettuato, acciocchè sian loro rilasciati degl'ordini regolari fino all'ammontare di detti pagamenti.

IV.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

13 *Art.* 1. Incominciando dal 1°. Agosto prossimo tutti gl'onorarj, ed assegnamenti de'funzionarj pubblici, e de'diversi impiegati di qualunque siasi amministrazione, tanto della Città libera, ed imperiele di Roma, quanto delli Stati Romani, e che sono a carico del Tesoro pubblico, saranno ordinati dal Referendario che ha il dipartimento delle finanze, dietro gli ordini della Consulta.

14 *Art.* 2. Gl'amministratori camerali, e tutti gl'altri depositarj di casse, e di denari pubblici, non potranno fare per il detto mese, nè per quelli avvenire alcun pagamento ai detti funzionarj, o impiegati che sui mandati della depositeria generale. sotto pena di non essere rimborsati di ciò che hanno avanzazato, e di essere rimessi per i pagamenti fatti in opposizione alle presenti disposizioni a quei che ne avranno profittato.

15 *Art.* 3. I funzionarj pubblici isolati, li capi de' corpi, o delle amministrazioni, dirigeranno alla Computisteria Generale a Roma li 20 di ogni mese lo specchio nominale di ciascuno coi loro assegnamenti in margine, e quelli degl' impiegati sotto i loro ordini, certificati da essi stessi.

16 *Art.* 4. Incominciando dall'epoca sudetta, gl'assegnamenti non saranno più pagati che alla fine di ogni mese.

17 Delitti, e punizioni dei pubblici funzionarj - Vedi - *Prevaricazione* dal N°. 2. al 3., dal N°. 37. al 45., e la Nota all'Asterisco *; Vedi - *Delinquenze in Officio*.

VI.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

18 *Art.* 1. Tutti gl'individui delli Stati Romani chiamati a cuoprire qualche carica dell'Ordine Giudiziario dovranno essersi trasferiti al loro posto otto giorni dopo la pubblicazione del presente ordine, sotto pena di essere considerati come Dimissionarj.

19 Li presidenti, come pure li procuratori generali, ed i procuratori imperiali respettivi proporranno dopo questo termine le persone da nominarsi in sostituzione.

20 *Art.* 2. Le proposizioni di sostituzione, come pure le remissioni de'processi verbali d'istallazioni di cui si parla all'articolo 10, e 11 dell'ordine dei 9 corrente (1), saranno dirette dai giudici di pace ai procuratori imperiali presso i tribunali di prima istanza, e da questi al procuratore generale presso la corte di appello.

21 I procuratori generali presso le corti di appello, e di giustizia criminale dirigeranno le proposizioni di surrogazione, ed i processi verbali dell'istallazione sopraddetta alla consulta colla mediazione del referendario incaricato degl'affari di giustizia.

22 *Art.* 3. Le vacanze delle corti, e tribunali non vi saranno in Roma, e negli stati Romani per l'anno 1809.

23 *Art.* 4. Le corti, e tribunali che non si troveranno in numero sufficiente per giudicare potranno chiamare per aggiunti degl'antichi giureconsulti, o in mancanza di questi de'procuratori, finchè il numero sia completo, purchè per altro il numero de'giureconsulti, e de'procuratori sia minore di quello de'giudici supplementarj presenti all'udienza.

24 I tribunali di commercio potranno completarsi, secondo il bisogno, aggiungendovi dei negozianti che hanno le qualità richieste per essere giudici.

25 *Art.* 5. Se in qualche cantone non vi fosse giudice di pace, o supplementario nominato, o istallato, il giudice di pace più vicino ne farà le funzioni. In caso di difficoltà il tribunale di prima istanza deciderà in camera di consiglio senza spesa, e per mezzo di urgenza.

VII.

La consulta straordinaria ec., Ordina

26 *Art.* 1. Le ultime disposizioni dell'articolo 5 del decreto imperiale de' 15 Messifero anno XIII (4 Luglio 1805) concepite in questi termini „ *niun funzionario pubblico dell'ordine giudiziario è allogiato negl'edifizj del governo, nè a sue spese* „ saranno pubblicate per mezzo del bollettino.

27 *Art.* 2. I direttori dell'amministrazione de'dominj ne'due dipartimenti, e nella città di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente.

VIII.

La consulta straordinaria ec., Ordina

28 La legge del dì 21 Ventoso anno IX che determina la porzione che può sequestrarsi sull'assegnamento de'funzionarj pubblici, e degl'impiegati civili sarà pubblicata per mezzo del bollettino, ed eseguita nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno come anco nella città libera, ed imperiale di Roma.

(1) Vedi – Tribunali nuovi N. 14 e 15.

IX.

Legge del dì 21 Ventoso anno IX (12 Marzo 1801)

In nome del popolo Francese, Bonaparte primo console proclama per legge della repubblica il decreto seguente pronunciato dal corpo legislativo li 21 Ventoso anno IX, conforme alla proposizione fatta dal governo li 11 del detto mese, comunicato al tribunato il giorno dopo.

DECRETO

30 Gl'assegnamenti de' funzionarj pubblici, ed impiegati civili saranno soggetti ad essere sequestrati fino all'ammontare del quinto sui primi mille franchi, e tutte le somme al di sotto del quarto sui cinque mille franchi seguenti, e del terzo sulla porzione che eccede i sei mila franchi, sia qualunque la somma a cui arrivi l'assegnamento, e così fino all'intero pagamento dei crediti.

Collazionato ec. Parigi li 21 Ventoso anno IX.

Frmato - *Lefebure*, *Cayet*, presidente

Sia la presente legge munita ec. Parigi il 1°. Germile anno IX.

Firmato - *Bonaparte* primo console

X.

31 Volendo la consulta straordinaria delli stati Romani separare le riscossioni del 1809 da quelle dell'anno 1810, e provedere al pagamento regolare dei funzionarj pubblici: Ordina;

32 *Art.* 1. Gl'esattori delle comunità, e gl' amministratori camerali dovranno passare nelle casse pubbliche la dativa reale per l'ultimo bimestre del 1809 alla fine del mese di Decembre dello stess'anno.

33 *Art.* 2. In conseguenza potranno esiggere nel decorso del suddetto mese di Decembre dai contribuenti il totale della dativa per il detto bimestre.

34 *Art.* 3. Gl'esattori, ed amministratori camerali potranno esercitare i privilegj del tesoro pubblico, cioè i primi contro i contribuenti morosi, ed i secondi contro gl'esattori durante lo spazio di tre mesi, dopo la scadenza del bimestre.

35 Quali siano li funzionarj pubblici che godono la franchigia della posta.

Vedi - *Spese di giustizia* dal N° 317 al 334.

36 Responsabilità dei funzionarj - Vedi - *Responsabilità* dal N°. 30 al 36.

Vedi - *Titoli* dal N°. 1 al 3.

Vedi - *Amministrazione della giustizia* dal N°. 5 al 10.

Vedi - *Beni nazionali* N°. 2.

FUOCHI DI ARTIFICIO

Vedi - *Polizia* dal N°. 11 al 24.

FURIOSI

Vedi - *Pazzi*.

FURTI

SOMMARIO

CODICE PENALE
LIBRO III CAPO II *Misfatti, e Delitti contro le Proprietà.*
SEZIONE I

1 *Art.* 379. Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto (1).

2 *Art.* 380. Le sottrazzioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, delle mogli a danno de' loro mariti, da un vedovo, o da una vedova rispetto alle cose che erano state di proprietà del coniuge morto, dai figli, o altri discendenti a danno de' loro padri, o madri, o altri ascendenti, dai padri, e madri, o altri ascendenti a danno de' loro figli, o altri discendenti, o dagl' affini nelli stessi gradi, non potranno dar luogo che a reintegrazioni civili (2).

(1) Dopo che il Codice Napoleone avea regolate le diverse maniere con le quali si può acquistare le proprietà, era necessario che il codice penale determinasse li diversi casi ne' quali l'attentato portato alla proprietà, costituisce un misfatto, o un delitto. La parola *fraudolentemente* apposta nella definizione del furto, prova che perchè questo esista è necessario che la cosa sottratta appartenga ad altri: se non appartiene ad alcuno, non può esservi frode, mentre l'espressione è relativa, e suppone che qualch'uno debba essere ingannato, o spogliato.

(2) I legami della natura, quelli del sangue, ed in una parola la qualità degl' individui li ravvicina e li identifica (seppure può parlarsi così) ad un punto che la morale, e dirò anco dippiù il pubblico pudore dovrebbero troppo soffrire, se queste domestiche sottrazzioni potessero divenire oggetto di

3 Rispetto a tutti gl'altri individui che avessero nascosto, o applicato a loro profitto gl'obbietti rubati, o parte di quelli, saranno essi puniti come colpevoli di furto (3).

4 *Art.* 381. Saranno puniti con la pena di morte gl'individui colpevoli di furto commesso col concorso delle cinque circostanze che seguono.

1°. Se il furto fu commesso di notte.

2°. Se fu commesso da due, o più persone.

3°. Se i colpevoli, o uno di essi erano portatori d'armi in vista, o nascoste

4°. Se essi hanno commesso il misfatto, o per mezzo di rottura esterna, o di chiavi false in una casa, appartamento, camera, o alloggio abitati, o ad uso di abitazione, o ne'loro annessi, o assumendo il titolo di un impiegato pubblico, o di un Officiale civile o militare, o dopo d'essersi rivestiti dell'uniforme, o della divisa dell'impiegato, o dell'Officiale, o allegando un ordine falso dell'autorità civile, o militare.

5°. Se essi hanno commesso il misfatto con violenza, o con minaccia di far uso delle loro armi (4).

5 *Art.* 382. Sarà punito con la pena dei lavori forzati a vita ogni individuo colpevole di furto commesso per mezzo di violenza, e di più, con due delle prime quattro circostanze prevedute nell'articolo precedente.

6 Anzi se la violenza per mezzo della quale fu commesso il furto, ha lasciate traccie di ferite, o di contusione, basterà questa sola circostanza perchè venga pronunziata la pena dei lavori forzati a vita (5).

7 *Art.* 383 Li furti commessi nelle strade pubbliche, porteranno egualmente la pena dei lavori forzati a vita (6).

una procedura criminale, e mostrare ad un uditorio sorpreso il merito accusatore di sua moglie, il padre persecutore del figlio, o il ministero pubblico esercente questa procedura in nome loro. Lungi che il silenzio del pubblico ministero pregiudichi alle parti private, non potrà che essergli utile, giacchè gli rimane riservata l'azione per le riparazioni civili, e non avrà a temere, formandola che le sue ripetizioni restino assorbite dalle spese privilegiate di una criminale procedura.

(3) Siccome l'eccezzione di cui abbiamo parlato nella precedente nota deve essere racchiusa nel circolo, a cui appartiene, ne risulta che chiunque altro avesse nascosto, o rivolto in suo profitto oggetti provenienti da un furto il di cui principal'autore fosse compreso nell'eccezione, subirà le stesse pene, come se esso stesso lo avesse commesso. Spesse volte non accaderebbero questa sorte di furti, se persone straniere non li consigliassero, o non li facilitassero.

(4) Sebbene l'attual codice penale abbia di molto addolcite le antiche leggi, pure non ha potuto dispensarsi dall'infliggere pena di morte contro il furto accompagnato dalle qualità enunciate nel presente articolo; l'assemblea costituente avea nel suo codice dell'anno 1791 esentato dalla morte il furto da qualunque qualità fosse egli accompagnato, ma ben presto si dovette rinunciare alle belle, e consolanti teorie che aveano diretta la redazione di quel codice, fu necessario che con le leggi dei 26 Fiorile anno V, ed altre posteriori si ritornasse a comminare la pena di morte contro questo misfatto accompagnato dai suoi più gravi caratteri, e proporzionatamente si aumentasse le pene dalla stessa assemblea pronunciate contro le altre specie di furti. Ognun vede che l'attuale legge impone soltanto la pena di morte per li furti, allorchè vi concorre una riunione di circostanze l'aggregato delle quali presenta un carattere così allarmante che li fa collocare nello stesso rango dell'assassinio.

(5) Questa è una pena ben grave, ma qui si tratta di una specie di furto infinitamente criminoso, e che suppone un alto grado di perversità in quello che potrà abbandonarvisi.

(6) Questa sorte di misfatti portano sempre un carattere di violenza, e minacciano la sicurezza individuale: giustamente adunque sono puniti colla pena dei lavori forzati in perpetuo; la legge suppone che per parte del colpevole non vi sia stato attacco con disegno di uccidere, mentre in questo caso subirebbe la pena dovuta agl'assassini: ciò non ostante anco senza questo disegno il furto commesso sulle grandi strade è un misfatto altrettanto più grave, quanto che è più facile, e che turba la sicurezza del viaggiatore nei luoghi ove sembrava che la legge pubblica glie le dovesse più specialmente garantire.

8 *Art.* 384. Sarà punito con le pene dei lavori forzati a tempo ogni individuo colpevole di furti commessi coll'uso di uno dei mezzi enunciati nel numero 4°. dell'articolo 381, anche quando la rottura, la scalata, e l'uso delle chiavi false abbiano avuto luogo negl'edifizj, parchi, o recinti che non servono di abitazione, e non sono annessi a case abitate, e quando pure la rottura non fosse stata che interna.

9 *Art.* 385 Sarà punito egualmente con le pene de'lavori forzati a tempo ogni individuo colpevole di furti commessi, o con violenza, quando questa non avrà lasciata alcuna traccia di ferita o di contusione, o non sarà accompagnata da alcun'altra circostanza, o senza violenza, ma col concorso delle tre circostanze che sieguono.

1°. Se il furto fu commesso di notte.

2°. Se fu commesso da due, o più persone.

3°. Se il colpevole, o uno dei colpevoli era portatore di armi in vista, o nascoste (7).

10 *Art.* 386. Sarà punito con la pena del rinchiudimento ogni individuo colpevole di furti commessi in uno de'casi qui appresso.

11 1°. Se il furto fu commesso di notte, e da due, o più persone, o se fu commesso con una solamente di queste due circostanze, ma nel tempo stesso in un luogo abitato, o ad uso di abitazione.

12 2°. Se il colpevole, o uno dei colpevoli era portatore di armi in vista, o nascoste, anche quando il luogo, ove fu commesso il furto non fosse stato abitato, nè ad uso di abitazione, e quando ancora il furto sia stato commesso di giorno, e da una sola persona.

13 3°. Se il ladro è un domestico, o un uomo di servigio con salario anche quando avrà commesso il furto a danno di persone che egli non serviva, ma che si trovava nella casa del suo padrone, o in quella nella quale lo accompagnava, o se è un operajo, lavorante, o fattore nella casa, bottega, o magazzino del suo padrone, o un individuo che lavora abitualmente nell'abitazione nella quale avrà rubbato (8).

14 4°. Se il furto fu commesso da un albergatore, da un oste, da un vetturino, da un barcajuolo, o da uno de'loro preposti, quando essi avranno rubbate le cose che erano loro affidate per quel titolo, o una parte di quelle,

(7) Se il furto non è stato commesso nè su una pubblica strada, nè con violenza, ma con una, o più circostanze che lo fanno variare dal furto semplice, la pena sarà più, o meno forte secondo che queste circostanze sia nella loro riunione, sia nella loro particolare natura influiranno sulla gravità del delitto. E qui giova rammemorare la preziosa prerogativa accordata ai giudici, che abbiamo fatta osservare in altre note, cioè di poter estendere, o restringere secondo le circostanze le pene temporanee fra un *minimum*, ed un *maximum* separati da un ben longo intervallo.

(8) Nell'antica giurisprudenza li furti commessi dai domestici erano puniti con pena di morte, e contro la troppa severità di queste pene spesse volte si è la pubblica opinione scagliata, e spesso arrivava che attesa l'atrocità della pena si amava meglio di liberare i colpevoli col non denunciarli che far loro subire un castigo eccedente quello che sembrava avessero meritato. Comparve la legge dei 25 Frimajo anno VIII la quale credette rimediare a questo inconveniente coll'indistintamente rimettere la cognizione di questi delitti, che pure in sè erano gravi attesa la qualità dell'autore del furto, e della fiducia necessaria che ha dovuto avere in lui la persona derubata, ai tribuneli di polizzia correzionale; ma allora si fece conoscere un nuovo inconveniente; in molti casi era insufficiente la pena: l'insuficienza di questa produsse lo stesso effeto dell'impunità, e si moltiplicarono questa specie di delitti, tantochè la nuova legge ha necessariamente dovuto decretare più grave punizione.

o in fine se il colpevole ha commesso il furto nell'albergo, o nell'osteria, nella quale era ricevuto.

15 *Art.* 387. I vetturali, barcajuoli, o loro preposti che avranno alterato vino, o qualunque altra specie di liquidi, o merci delle quali gli fosse stato affidato il trasporto, o che avranno commessa questa alterazione con mescolanza di sostanze nocive, saranno puniti colla pena dichiarata nel precedente articolo.

16 Se non vi è stata mescolanza di sostanze nocive, la pena sarà una prigionia non minore di un mese, nè maggiore di un anno, ed un ammenda non minore di 16, nè maggiore di 100 franchi (9).

17 *Art.* 388. Chiunque avrà rubato nei campi, cavalli, o bestie da soma, da vettura, o da sella, grosso, o minuto bestiame, strumenti d'agricoltura, riccolte, o biche di grani che fan parte delle riccolte, sarà punito col rinchiudimento.

18 Lo stesso giudizio sarà pronunciato rispetto ai furti di legname nelle tagliate dei boschi, e di pietre nelle cave, egualmente che rispetto al furto di pesce nelle pescine, vivajo, o conserva.

19 *Art.* 389. La stessa pena avrà luogo, se per commettere un furto saranno stati tolti, o rimessi i termini che servono a separare le proprietà (10).

20 *Art.* 390. Si reputa casa abitata ogni fabbrica, alloggio, tugurio, capanna anco mobile, che senza essere attualmente abitata è destinata all'abitazione, e tutto quello che ne dipende, come cortili, chiostri, granaj, stalle, edifizj che vi sono rinchiusi, qualunque siane l'uso, e quando ancora avessero un recinto particolare nel circuito generale.

21 Si reputa *parco*, o *recinto* ogni terreno circondato di fosse, pali, graticci, o pelanche di siepi vive, o secche, o di muri di qualunque materia essi siano, qualunque sia l'altezza, profondità, vetustà, o degradazione di questi diversi recinti, benchè non ci fosse porta da chiudersi a chiave, o in altro modo, o benchè la porta fosse a cancelli, e consuetamente aperta.

22 Sono egualmente considerati recinti li parchi mobili destinati a rinchiudere armenti in campagna di qualunque materia sian fatti, ed allorchè sono annessi a capanne mobili, o altri ricoveri destinati ai custodi, sono essi reputati come annessi di una casa abitata.

23 *Art.* 393. E'qualificato *rottura*, ogni sforzamento, frattura, degradazione, demolizione, taglimento di muri, tetti, pavimenti, fenestre, serrature, catenacci, o altri attrezzi, o strumenti destinati a chiudere, o impedire il passo, e di ogni specie di recinto, qualunque siasi.

24 *Art.* 394. Le rotture sono esterne, o interne.

25 *Art.* 395. Le rotture esterne sono quelle per mezzo delle quali si può entrare nelle case, cortili, chiostri, recinti, o annessi, o negl'appartamenti, o alloggi particolari.

26 *Art.* 396. Le rotture interne sono quelle che dopo l'entrata ne'luoghi menzio-

(9) Le persone qui menzionate abusano della fiducia che necessariamente deve aversi in esse, e perciò è giusto che sieno punite al pari delle persone di confidenza, se mancano.

(10) La stessa ragione che abbiamo allegato parlando dei furti domestici, rendeva bene spesso impuniti li furti di bestiame nelle campagne che venivano caratterizzati sotto la denominazione di *Abigeato*, cioè l'atrocità, e disproporzione della pena per quelli imposta; la nuova legge unisce a questo altri furti che si commettono nelle campagne, atti tutti infinitamente colpevoli, perchè riguardano og-

nati nell'articolo precedente, sono fatte alle porte, o recinti al di dentro, come gl'armadj, o altri mobili chiusi.

27 E'compreso nelle classe di rotture interne il semplice rapimento di casse, scatole, ballette, involti di tela, e con corda, ed altri mobili chiusi, contenenti effetti qualunque quantunque la rottura non sia stata fatta nel luogo.

28 *Art.* 397. E qualificata per *scalata* ogni entrata nelle case, fabbriche, cortili, edifizj qualunque, giardini, parchi, e recinti eseguita al di sopra dei muri, porte, tettoje, o qualunque altro chiuso:

29 L'entrata da un apertura sotterranea differente da quella stabilita per servire d'ingresso è una circostanza della stessa gravità che la scalata.

30 *Art.* 398. Sono qualificate per *chiavi false*, qualunque uncino, grimaldello, chiave comune, chiavi imitate, contrafatte, alterate, e che non sono state destinate dal proprietario, pigionale, albergatore, o locandiere alle toppe, chiavistelli, o altre qualtisiano serrature alle quali le avrà adoperate il colpevole.

31 *Art.* 399. Chiunque avrà contrafatto, o alterato le chiavi, sarà condannato ad una prigione di tre mesi a due anni, e ad un ammenda di 25 a 150 franchi.

32 Se il colpevole è chiavajolo di professione sarà punito col rinchiudimento.

33 Il tutto senza pregiudizio di pene più forti se vi ha luogo in caso di complicità di misfatto. (11)

34 *Art.* 400. Chiunque avrà strappato con forza, violenza, o costringimento

getti evidentemente collocati sotto la garanzia della pubblica fede, e perciò, minorando le pene antiche, li punisce ciò non ostante con quelle della recluzione.

(11) L'articolo 381 del Codice si qualificano li furti commessi in una casa abitata, in un parco, o recinto, col mezzo di frattura insalizione, o chiavi false. In materia criminale le qualità stabiliscono il modo inviolabile, la linea di demarcazione frai diversi delitti, e fra quelli ancora che sembrano avvicinarsi fra loro. Frequenti erano le dissenzioni frai giurisconsulti sul modo dell'interpretazione di tali qualità. e li giudici bene spesso ritrovavansi dubbiosi sull'applicazione delle pene. La nostra legge ha veduto il bisogno di chiaramente definire cosa sia *casa abitata*, *parco*, *e recinto*, *rottura*, *insalizione*, *e chiavi false*. Diversi articoli sono consagrati a queste definizioni, le quali sono chiare, precise, giuste, bastantemente estese, e proprie in una parola a prevenire le difficoltà che per *il* passato nascevano per mancanza di chiara definizione. Per esempio si è sempre domandato, se per qualificar esterna la rottura si reputasse necessario che fosse all'ingresso della porta principale, o se appartenesse eguanlmente tal qualità alla rottura col di cui ajuto si fosse avuto l'ingresso negl'appartamenti, e nelle camere particolari. Ora risponde il codice, che esiste rottura esterna anco in quest'ultimo caso, perchè il particolare appartamento che si occupa in una casa è per quello che l'abita, la casa istessa, e che molte case sono troppo vaste, sopratutto nelle grandi città, perchè possa restar costantemente chiusa la porta principale dell'edificio, e perchè l'edifizio intero possa essere abitato dalla stessa famiglia. Altra difficoltà si era spesso frequentata nelli giudizj di tal genere. Non erano li criminalisti d'accordo sulla questione di sapere se si dovea considerare come furto con uso di chiavi false quello commesso con chiavi nè imitate, nè contrafatte, nè alterate, ma che non erano destinate alla serrature nelle quali sono state impiegate. Il codice decide questa questione, e pronuncia l'affirmativa. Di fatti, usar di una chiave fuori del suo destino per impiegarla a commettere un misfatto, altro non significa che convertire una chiave vera in una falza, giacchè la chiave non è vera, se non è relativa al suo destino. La sola diversità che ammette la legge fra questa chiave di cui si è fatto abuso, ed una chiave contrafatta, o alterata si è che questa è sempre chiave falsa, e che la prima lo diviene soltanto al momento che si impiega, come si sarebbe impiegata una chiave contrafatta. Riguardo alle falze chiavi propriamente dette, la legge condanna chi le fabbrica a pene di polizia correzzionale; essa vuol anco che se l'autore era chiavaro subisca la pena della recluzione. Deve punirsi più rigorosamente il fallo, in ragione della facilità che si è avuta in commetterlo, e tanto maggiori precauzioni devono esiggersi, quanto maggiore è la fiducia che vi si deve necessariamente riporre.

la soscrizzione, o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, o di una carta qualunque che contenga, o produca obbligazione, disposizione, o discarico, sarà punito con la pena dei lavori forzati a tempo (12).

35 *Art.* 401. Gl'altri furti non specificati in questa sezione, li ladronecci, e truffe, egualmente che i tentativi di questi stessi delitti, sono puniti colla prigionia non minore di un anno nè maggiore di cinque, e potranno nel modo stesso punirsi coll'ammenda non minore di 16 franchi, nè maggiore di 500. (13)

36 I colpevoli potranno ancora soffrir l'interdetto dai diritti menzionati nell'articolo 42 di questo codice (14) per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, cominciando a calcolare dal giorno in cui avranno portato la loro pena.

37 Potranno egualmente essere posti con decreto, o sentenza sotto la sorveglianza dell'alta *polizia* per lo stesso numero di anni.

SEZIONE II. *Fallimenti, scrocchi, ed altre simili frodi.*

§. I. *Fallimento, e scrocco.*

38 *Art.* 402. Quelli che nei casi preveduti dal codice di commercio saranno dichiarati colpevoli di fallimento, saranno puniti nel modo che segue.

39 I falliti frodolenti saranno puniti colla pena dei lavori forzati a tempo. (15)

(12) Non sembrerà troppo forte tal pena per un atto così criminoso in se stesso, e nelle sue circostanze: il codice penale dell'anno 1791 parte II, sezione II, titolo II art. 40 avea disposto su questo delitto ne'seguenti termini „ Chiunque sarà convinto „ di avere estorta per forza, o per violenza la firma di uno scritto, o di un atto portante obbligo, „ o discarico, sarà punito come ladro a forza „ aperta, o con violenza verso le persone, ed incorrerà la pena portata ne' cinque primi articoli „ della presente sezione, secondo le circostanze, „ che avranno accompagnato li detti delitti. (*Vedi la quì sotto nota* 51.)

(13) Riguardo al furto semplice la pena ha cambiato di natura, ed è soltanto correzionale, e tale quale avviene a furti di tal specie, ed ai borseggi, ossia ladronecci, e truffe, e siccome si trova sempre una folla di variazioni che cambiano, e modificano questi atti all'infinito, così la legge ha inventata la vantaggiosa latitudine di un anno, a cinque, perchè ogni fallo possa essere punito in modo appropriato alle diverse sue circostanze.

(14) Vedi – *interdizione* N. 30.

(15) La pubblica morale, l'interesse generale, e privato, una folla di considerazioni di prim'ordine, richiamano qui una punizione capace di spaventare le vili, e cupide vedute che producono sempre queste sorti di avvenimenti. Quando si riflette al detrimento, ed alla specie di obbrobrio che questo misfatto, allorchè spesso si rinnova spande sul commercio, da cui bandisce ogni sicurezza, agl'enormi abusi che ne sono stati fatti, e che si potrebbe tentare di fare ancora per fabbricare scandalose fortune col prezzo delle lagrime, e della disperazione di tanti rispettabili cittadini, quando si riflette al discredito che per la frequenza dei fallimenti basta a percuotere un intera nazione agl'occhi dell' estero, non si possono riguardare i lavori forzati a tempo come troppo rigorosi per punire un tale misfatto, o (cosa che meglio varrebbe) per prevenirlo. Tutti sanno che l'opinione che condanna li fallimenti è un opinione essenzialmente nazionale, e questa punizione è stata sollecitata specialmente da quei tanti uomini onesti, delicati, ed industriosi che battono la carriera del commercio, e vi portano quello spirito d'ordine, di esattezza, di fedeltà ai loro impegni, prima base indicata da sì forti motivi di questa onorata professione; il timore da queste concepito che la perversità non cerchi ancora d'invilupparsi sotto le tenebre, o sotto artificiose precauzioni per sfuggire alle savie disposizioni contenute nel *Codice di commercio* fece loro richiedere che nel codice penale fosse imposto un castigo sufficiente a spaventare, e trattenere la mala fede. Il codice penale dell'anno 1791 nella parte II, Sezione II Titolo II, parlando *dei misfatti, e delitti contro le proprietà*, così disponeva. Il codice Penale dell'anno 1791 nella Parte II, Sezione II Titolo I, parlando *dei misfatti, e delitti contro le proprietà*, così disponeva.

„ *Art.* 30 Ogni bancarotta fatta fraudolentemente, „ e con disegno d'ingannare li legittimi creditori, sarà „ punita della pena di sei anni di ferri.

„ *Art.* 31. Quei che avranno ajutato, o favorito le „ dette bancarotte fraudolenti, o con distrarre gl'effetti, o con ricettar dei trasporti, vendite, o donazioni simulate, o sottoscrivendo tutti gl'altri atti che sanno essere fatti in frode de'legittimi creditori, saranno puniti con le pene prescritte nell'articolo precedente „.

40 I falliti semplici, saranno puniti con una prigionia non minore di un mese, nè maggiore di due anni. (16)

41 *Art.* 403. Quelli che secondo il codice di commercio saranno dichiarati complici di fallimento fraudolente, saranno puniti con la stessa pena dei falliti frodolenti. (17)

42 *Art.* 404. Gl' agenti di cambio, e sensali che avranno fallito saranno puniti con la pena dei lavori forzati a tempo; se sono essi convinti di fallimento fraudolente, la pena sarà quella dei lavori forzati a vita. (18)

43 *Art.* 405. Chiunque, o facendo uso di falsi nomi, o di qualità false, o adoperando fraudolenti machinazioni, per persuadere l'esistenza di false imprese, di un potere, o di un credito immaginario, o per far nascere speranza, o timore di un successo, o di un accidente, o di qualunque altro avvenimento chimerico, si sarà fatto rimettere, o consegnare fondi, mobili, ovvero obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze, o discarichi, ed avrà con uno di questi mezzi scroccato, o tentato di scroccare la totalità o parte delle altrui facoltà, sarà punito con una prigionia non minore di un anno, nè maggiore di cinque, e con un ammenda non minore di 50 franchi, nè maggiore di tremila. (19)

44 Il colpevole inoltre potrà dal giorno in cui avrà portata la sua pena, essere soggetto all'interdetto dai diritti menzionati nell'*Art.* 42 di questo codice (20) per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci. Il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se v'ha misfatto di falso. (21)

§. 2. *Abuso di confidenza.*

45 *Art.* 406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, delle debolezze, e delle passioni di un *minore*, per fargli scrivere, a suo danno, obbligazioni, quitanze, o discarichi, per prestanza di danaro, o di cose mobili, o di polizze di commercio, o di qualunque altra polizza obbligatoria, sotto qualsivoglia forma sia stato fatto, o mascherato questo negoziato, sarà

(16) Molto leggiera è la pena contro il fallimento semplice, e deve esserla per un fatto sempre più, o meno cagionato dall'imprudenza, dalla poca previdenza, dall'inconsiderazione nei passi, ma da cui sono sempre estranei la perversità, lo spirito di rapina, e li colpevoli calcoli.

(17) Questa disposizione è conforme al tribunale comune, e si giustifica da sè stessa.

(18) L'aumento di pena contro gl'agenti di cambio, e li sensali è comandato dalla qualità delle persone. Il codice di commercio, proibisce agl'agenti di cambio, e sensali ogni negozio personale, ogni operazione a conto loro proprio. Devono essi limitarsi alla semplice rappresentanza di mediatori fra il compratore, ed il venditore, e restringendosi essi a questa missione, condizione fondamentale sotto cui gli furono affidate le loro funzioni, non possono giammai essere esposti a fallimento. Se falliscono egli è evidente che hanno violati li loro doveri, ed hanno mancato alla pubblica fede, devono adunque essere puniti severamente: quando a questo primo delitto si accresce un carettere più grave, come il dolo, e la frode, deve crescere l'intensità delle pene. Essi sono pubblici funzionarj che hanno abusato delle loro funzioni per ingannare meglio li cittadini, e perciò sono più colpevoli di un semplice particolare.

(19) Qui la legge enumera con precisione, e chiarezza diverse specie di truffe, ed indica il modo da prevenire le difficoltà che hanno talvolta imbarazzato li tribunali, quando hanno dovuto pronunciare su questo delitto.

(20) Vedi - *interdizione* N. 30.

(21) Sin ora era talvolta accaduto lo scandalo di vedere un disprezzabile artefice di truffe, al sortire della prigione, e circondato ancora dalle memorie delle sue viltà, e delle sue condanne comparire insolentemente in mezzo ai cittadini riuniti in occasione dell'esercizio dei civici loro diritti, e figurare ancora nelle assemblee di famiglie. Più non si rinnuoverà questo scandalo, almeno riguardo a quei colpevoli che si saranno resi particolarmente indegni di questo onore, mentre il progetto porta la facoltà ai tribunali di pronunciare, oltre le pene, l' interdizione temporanea degl' accennati diritti.

punito con la prigionia non minore di due mesi, nè maggiore di due anni, e con un ammenda che non potrà sorpassare il quarto delle reintegrazioni, e de'danni, ed interessi che saranno dovuti alle parti offese, nè essere minore di 25 franchi (22).

46 Potrà inoltre applicarsi la disposizione prescritta nel secondo paragrafo dell'articolo precedente. (23)

47 *Art* 407. Chiunque abusando di una soscrizione in bianco che gli sarà stata affidata avrà frodolentemente scritto al di sopra un obbligazione, o ricevuta, o qualunque altro atto che possa porre a repentaglio la persona, o le facoltà del soscritto, sarà punito con le pene stabilite nell'articolo 405. (24)

48 Nel caso in cui la soscrizzione in bianco non gli fosse stata affidata, sarà processato come falsario, e punito come tale. (25)

49 *Art.* 408. Chiunque avrà trafugato, o dissipato a danno del proprietario possessore, o ritenitore di effetti, denari, mercanzie, biglietti, quitanze, o qualunque altro scritto che contenga, o produca obbligazione, o discarico, che non fosse stato ad esso consegnato che a titolo di deposito, o per un lavoro salariato, a carico di renderlo, o rappresentarlo, e di farne un uso, o un impiego determinato, sarà punito con le pene prescritte nell' *Art.* 406.

50 Il tutto senza pregiudizio di ciò che è stato disposto negl'articoli 254, 255, e 256 relativamente alle sottrazzioni, e rapimento di danari, effetti, o carte, commessi ne'pubblici depositi (26).

51 *Art.* 409. Chiunque dopo di aver prodotto in una contestazione giudiciaria qualche titolo, documento, o memoria, l'avrà sottratta in qualsivoglia modo, sarà punito con un ammenda di 25, a 300 franchi.

52 Questa pena sarà pronunziata dal tribunale, inanzi al quale è portata la contesa.

(22) Da lungo tempo si era nel rincrescimento di vedere che questa specie di corruttori della gioventù potea rovinare impunemente li figli di famiglia. In vano dichiara il Codice Napoleone che la semplice lesione dà luogo alle rescissione in favore del minore emancipato contro ogni sorte di convenzioni, (*veggasi il titolo restituzione in intiero numero* 4): questi uomini senza vergogna si fanno pagare più care le loro anticipazioni in ragione dei rischj che corrono, e tutte prendono le precauzioni per aludere l'applicazione della Legge civile. Ma il timore di una pena correzionale potrà trattenerli, e la gioventù non troverà più tanta facilitá a procurarsi delle risorse disastrose per la loro fortuna, e talvolta più funeste ancora in rapporto ai costumi. A prima vista potrebbe sembrare troppo leggiera la punizione comminata per un delitto così riprensibile, ma se si considera che il minore ha sempre la via della restituzione contro gl'impegni che ha potuto soscrivere, e che per farli annullare gli è sufficiente di provare la lesione si troverà che la pena è bastante principalmente in vista dei danni, ed interessi che il minore avrà il diritto di chiedere, e di ottenere.

(23) Cioè l'interdizione a tempo dell'esercizio de' diritti civili.

(24) Vedi il superiore numero 45.

(25) Questa gradazione è conforme alla natura delle cose, ed il fatto è meno punito nel primo che nel secondo caso perchè quello che ha consegnata la firma deve imputare a sè stesso di avere così mal allocata la sua fiducia. Due sono le decisioni del legislatore, ed il seguente esempio le renderá più palpabili. E' destinata una firma in bianco ad essere riempita di un mandato, se il bisogno l'esige, e si trova nelle mani di un terzo, Questo la riempie con un obbligo, l'autore della firma reclama, e prova la frode. Questo delitto è in questa legge qualificato come abuso di fiducia, se la firma in bianco è confidata ad un terzo dall' autore che l'ha incaricato di stendere sopra la firma, non un obbligo, ma un mandato. In questo caso la scrittura è quella che dovea trovarsi sull'atto, ed il terzo ha solamente fatto ciò che gli era permesso di fare. Questa frode è una vera truffa, ma diviene falsitá, se il terzo non era incaricato di riempire il bianco. E' falsitá perchè la mano che ha distesa la scrittura non era quella da cui dovea essere riempito il bianco, e così il bianco contiene un corpo di scrittura che non dovea contenere.

(26) Vedi autorità pubblica dal N. 44, al 47.

§. 3. *Contravenzione alle Regole stabili sulle case di giuoco, sui lotti, e sulle Case di Prestanza su pegno.*

53 *Art.* 410. Quelli che avranno tenuto una casa di giuochi di sorte, e vi avranno ammesso il pubblico, siasi liberamente, o alla presentazione degl'interessati, ed affiliati, li banchieri di questa casa, e tutti quelli che vi avranno stabilite, o tenute lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gl'amministratori, preposti, o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti col carcere di due mesi al meno, e sei al più, e con un ammenda di cento, a sei mila franchi.

54 I colpevoli potranno inoltre per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, calcolando dal giorno in cui avranno terminato di subire la loro pena, avere l'interdetto dai diritti de'quali parla l'articolo 42 di questo Codice.

55 In tutti i casi saranno confiscati tutti li fondi, o effetti che si troveranno esposti al giuoco, o messi al lotto, li mobili, strumenti, attrezzi, apparecchiamenti impiegati, o destinati al servigio dei giuochi, o de'lotti, li mobili, ed effetti mobili delli quali saranno guarniti, o decorati li luoghi destinati a tale uso.

56 *Art.* 411. Quelli che avranno instituito, o tenute case di prestanza su pegno, o assicurazione senza permesso legittimo, o che avendo un permesso non avessero tenuto un registro conforme alla ordinanza, contenente successivamente senza alcun spazio bianco, nè scritto interlineare le somme, o gl'oggetti dati a prestanza, i nomi, domicilio, e professione di chi avrà preso in imprestito, la natura, qualità, valore degl'oggetti messi in pegno, saranno puniti con una prigionia non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi e con un ammenda di cento, a tre mila franchi (27).

§. 4. *Impedimenti posti alla libertà degl' Incanti.*

57 *Art.* 412. Quelli che nelle aggiudicazioni delle proprietà, dell'uso frutto, o di allogagione di cose mobili, o immobili, d'un intrapresa di una fornitura, d'una coltivazione, o di un servigio qualunque, avranno impedita, o turbata la libertà degl'incanti, o delle offerte, saranno puniti con una prigionia non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi, e con un ammenda non minore di cento franchi, nè maggiore di mille.

58 La stessa pena avrà luogo contro quelli che con doni, o promesse avranno allontanato gl'oblatori (28).

§. 5. *Violazione delle Ordinanze relative alle Manifatture, al Commercio, o alle Arti.*

59 *Art.* 413. Ogni violazione delle ordinanze di pubblica amministrazione, relative ai prodotti di manifatture francesi, che si trasporteranno fuori dello stato, e che hanno per obbietto di assicurare la buona qualità, le dimenzioni, e la natura della fabbrica, sara punita con un ammenda non minore di cento franchi, nè maggiore di tre mille, e colla confiscazione delle merci. Que-

(27) Con questo paragrafo il nostro codice spiega meglio, e dà varie modificazioni alle leggi dei 9 Germile anno VI (29 Marzo 1798) ed a quella dei 16 Piovoso anno XII (6 Febrajo 1804) sulle case da giuoco, lotterie, ed imprestiti, e le sue disposizioni sono sì chiare che non abbisognano di comento.

(28) Questo articolo è stato ricavato dalla legge correzionale del 1791, e dalla legge particolare dei 24 Aprile 1793, ma la sua estensione è più completa, e riempie varie lagune.

ste due pene, potranno essere pronunciate unitamente, o separatamente, secondo le circostanze (29).

60 *Art.* 414. Ogni lega fra quelli che fanno lavorare gl'artefici, tendente a forzare ingiustamente, ed abusivamente l'abbassamento de'salarj, seguita da un tentativo, o da un cominciamento di esecuzione, sarà punita con una prigionia di sei giorni ad un mese, e con un ammenda da duecento a tre mila franchi.

61 *Art.* 415 Ogni lega da parte degl'artefici per far cessare il lavoro nel tempo medesimo, interdirlo in una fabbrica, impedire di recarvisi, o di restarvi prima, o dopo certe ore, ed in generale per sorprendere, impedire, rincarare i lavori se v'è stato tentativo, o incominciamento di esecuzione, sarà punito con una prigionia, non minore di un mese, nè maggiore di tre.

62 Li capi, o motori saranno puniti con una prigionia di due, a cinque anni (30).

63 *Art.* 416. Saranno egualmente puniti con le pene pronunciate nell'articolo precedente, e secondo le medesime distinzioni gl'artefici, che avranno pronunziate ammende, proibizioni, interdetti, proscrizzioni di ogni genere sotto nome di condanna, e sotto qualunque siasi titolo, o contro i direttori delle fabbriche, o gl'appaltatori dei lavori, o gl'uni contro gl'altri.

64 Nel caso di questo, e del precedente articolo, li capi, o motori del delitto potranno, spirato il termine della loro pena, essere posti sotto la sorveglianza dell'alta polizia per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque (31).

65 *Art.* 417. Chiunque colla veduta di nuocere all'industria francese, avrà fatto

(29) Più i governi hanno sentito quanto fosse intimamente collegata la prosperità dello stato a quella del commercio, e più precauzioni hanno prese per punire le frodi che poteano attentarvi; queste frodi riflettono senza dubbio sui loro autori perchè gli fanno perdere il credito necessario al buon esito delle loro operazioni; ma quando hanno in mira d'ingannare sulle qualità, sulle dimensioni, e sulla natura delle fabbricazioni in rapporto ai prodotti delle manifatture nazionali che si trasportano all'estero, non dee restar impunito un sì gran male; per tal causa appunto questo articolo punisce con una multa, e con la confisca la violazione dei regolamenti di pubblica amministrazione, che hanno per scopo l'assicurare, e garantire questa buona, e leale fabbricazione.

(30) Due sono li casi considerati da questa legge e tutti due sono egualmente del maggior interesse. Da un canto, quelli che impiegano gl'operaj potrebbero coalizzarsi per effettuare l'abbassamento arbitrario, ed ingiusto de salarj, ed ognun vede le disgustose conseguenze di tale sistema. Questi utili cooperatori dei capi d'imprese, defraudati di una porzione del ragionevole premio del loro travaglio, non possono più provedere all'esistenza sì propria che della loro famiglia, restando distrutta la proporzione fralli guadagni, e li loro bisogni. Di là ne nasce il mal contento, il disgusto, la minore cura alle cose che tanta ne esiggono, la deteriorazione della fabbrica, ed in fine forse anco la cessazione totale, o parziale del lavoro, risultato funesto per gl'operaj, pei padroni stessi, e per lo stato, la di cui principale ricchezza consiste nel lavoro, nell' industria, e nell' andare perfezionando l' attività, sostegno di tutti i suoi membri, ciascuno nella sua professione. Da altro canto, ed in senso contrario, possono coalizzarsi gl'operaj per far cessare il lavoro in alcune officine, per impedire di andarvi, o di restarvi prima, o dopo certe ore, ed in generale per neutralizzare i lavori. Si sono in ogni parte veduti Esempj di simili coalizzioni, sia per le officine di fabbrica, sia per le intraprese eseguite dal governo, sia per li lavori necessarj alle raccolte, e ad altre parti dell'agricoltura, onde rendeasi necessario per tutti li generi d'intrapresa, e d'industria di metterli al coperto da somiglianti disordini. A questo appunto tende la legge qui riportata, ma per prevenire le procedure criminali troppo leggiermente intentate, non viene accordata azzione in questo rapporto se non nel caso in cui vi fosse stata tentativa, o principio di esecuzione, ed allora vengono pronunziate pene appropriate ai fatti, ed allo stato della persona: contro i padroni, gl'operaj, contro i capi, o motori.

(31) Credono con ciò gl'operaj di vantaggiare a spese de'loro padroni, ed all'incontro non meno pregiudicano al proprio interesse, e perciò è giusto che il giudice pronunej contro tutti questi abusi pene di polizia correzionale, graduate secondo la natura del delitto.

passare in paese straniero direttori, commessi, o artefici di un istituzione, sarà punito con una prigionia di sei mesi a due anni, e con un ammenda di 50 a 300 franchi (32).

66 *Art.* 418. Ogni direttore, commesso, artefice di fabbrica, che avrà comunicato ai forastieri, o francesi residenti in paesi stranieri li segreti della fabbrica, ove si trova impiegato, sarà punito col rinchiudimento, e con un ammenda di 500 a 20 mila franchi.

67 Se questi segreti sono stati communicati a francesi residenti in Francia; la pena sarà una prigionia di tre mesi, a due anni, ed ammenda di 16, a 200 franchi (33).

68 *Art.* 419. Tutti quelli che con fatti falsi, o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, con offerte fatte maggiori dei prezzi stessi richiesti dai venditori, con accordi, e leghe frai principali ritenitori d'una stessa merce, e derrata, tendenti a non venderla, o a non venderla che ad un certo determinato prezzo, o che per vie, o mezzi fraudolenti, qualunque siano, avranno operato alzamento, o abbassamento del prezzo delle derrate, o merci, o delle carte, ed effetti pubblici al di sopra, o al di sotto de'prezzi che avrebbe determinati la libera, e natural concorrenza del commercio, saranno puniti con una prigionia non minore di un mese, nè maggiore di un anno, e con un'ammenda di 500, a 10 mila franchi. Potranno inoltre li colpevoli dal decreto, o sentenze essere posti sotto la sorveglianza dell'alta polizia per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

69 *Art.* 420 La pena sarà la prigionia non minore di due mesi, nè maggiore di due anni, ed un ammenda di mille, a venti mila franchi, se questi maneggi sono stati adoperati per grani, biade, farine, sostanze farinose, pane, vino, e qualunque altra bevanda.

70 Il mettere sotto la sorveglianza, che potrà pronunziarsi, sarà per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci (34).

71 *Art.* 421. Le scommesse che saranno state fatte sull'alzamento, o abbassamento degl'effetti pubblici, saranno punite con le pene prescritte nell'articolo 419.

72 *Art.* 422. Sarà considerata come scommessa di questa qualità ogni convenzio-

(32) Riguarda la legge come colpevole di delitto colui che nella mira di nuocere all'industria nazionale, fa passare in paese straniero li direttori, li commessi, o li lavoranti di uno stabilimento. Se ognuno deve essere libero di far valere le sue industrie, e li suoi talenti per tutto ove crede ricavare maggiore profitto, convien però punire quello che sovverte gl'uomini necessarj ad uno stabilimento, non per procurar loro un maggior bene spesso anche incerto, ma per procurar la rovina dello stabilimento medesimo; questi atti di malvaggità vengono perciò puniti con pena di polizia correzionale.

(33) Quello che communica qualche segreto d'arte ai forastieri, o anco francesi residenti in esteri paesi, non fa torto ad un solo, o a più individui, ma nuoce alla nazione intera, privandola di una sorgente di ricchezze, e così cospira a diminuire la prosperità nazionale, contribuendo a far pendere la bilancia del commercio in favore del paese estero a cui ha sacrificato l'interesse della Francia, e perciò per tale delitto è comminata la pena della reclusione, cioè a dire una pena afflittiva, ed infamante.

(34) Li termini della legge fanno bastantemente conoscere che le precauzioni prese contro le colpevoli cure che s'impiegano dai speculatori avidi, e di mala fede per operare l'incaricamento, o la degradazione del prezzo delle derrate, merci, o effetti pubblici non sono applicabili alle speculazioni libere, e leali che distinguono il vero commerciante. Fondate queste sulla realtà, divengono utili alla società. Lungi di cercare a vicenda gl'abbassamenti eccessivi, e gl'incarimenti esagerati, tendono anzi a ritenerli nei limiti che esigge la natura delle circostanze, e giovano con ciò al commercio, preservandolo dallo scosse che gli son sempre funeste.

ne di vendere, o di consegnare gl'effetti pubblici che il venditore non avrà provato essere stato a sua disposizione nel tempo della convenzione, o aver dovuto essere in suo potere nel tempo della consegna (35).

73 *Art.* 423. Chiunque avrà ingannato il compratore sul grado della finezza delle materie d'oro, o d'argento, sulla qualità di una pietra falsa venduta per buona, sulla natura di ogni sorte di mercanzie: chiunque, facendo uso di falsi pesi, o di misure false, avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con la prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, e con un'ammenda che non potrà essere maggiore del quarto delle reintegrazioni, danni, ed interessi, nè essere minore di 50 franchi.

74 Gl'obietti del delitto, o il valore di essi, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati: li falsi pesi, e le misure false saranno in egual modo confiscate, ed inoltre spezzate.

75 *Art.* 424. Se il venditore, ed il compratore hanno fatto uso ne'loro contratti di pesi, e di misure differenti da quelle stabilite dalle leggi dello stato, il compratore sarà spogliato di ogni azione contro il venditore che lo avrà ingannato coll'uso de'pesi, e misure proibite, senza pregiudizio dell'azione pubblica per il castigo, tanto di questa frode, che dello stesso impiego di pesi, e misure proibite.

76 La pena in caso di frode sarà quella prescritta nell'articolo precedente.

77 La pena per l'uso delle misure, e pesi proibiti, sarà determinata nel libro IV di questo codice, che contiene le pene di semplice polizia (36).

78 *Art.* 425. Ogni edizione di scritti, di composizione musicale, di disegno, di pittura, e di qualunque altr'opera stampata, o intagliata in tutto, o in parte, in disprezzo delle leggi, e delle ordinanze relative alle proprietà degl'autori è un contrafacimento; Ed ogni contrafacimento è un delitto.

79 *Art.* 426. Sono un delitto della medesima specie lo spaccio di opere contrafat-

(35) Dalla definizione che ci dà la legge stessa risulta essere suo scopo di reprimere una folla di speculatori che senza alcuna specie di solvibilità si dedicano a questi giuoghi, e non temouo d'ingannare coloro coi quali trattano. La legge sottomette il solo venditore alla pruova che esigge, perchè questo è quello che promette di rilasciare la cosa, ma se la promessa esiste per parte dei due contraenti, è necessaria la prova per entrambi, perchè ambedue sono respettivamenle compratori, e venditori. Questo mezzo di repressione lungi dal nuocere in alcun modo alle operazioni dei speculatori onesti, e delicati, le renderà meno pericolose liberandole dal concorso di quelli che nulla avendo a perdere, ardiscono arrischiar tutto.

(36) La legge distingue due atti nella vendita: primo di chi si serve di misure false; secondo di chi si serve di misure riprovate; Non essendo suscettibili questi due atti di una somiglianza perfetta, è stata stabilita qualche differenza nella pena L'uso di falsi pesi, o di false misure, comprende necessariamente una frode; Non accade lo stesso per l'uso di pesi, e di misure antiche, perchè questo può non essere accompagnato da frode, e se non esiste la frode non si parla più di delitto, ma di contravvenzione: deve essere senza dubbio repressa, perchè la legge nell'uniformità dei pesi, e misure è di un utilità che non puol essere mal conosciuta non che dall'ignoranza, e dai pregiudizi, e coloro che non vogliono ancora uniformarsi a questa legge. resteranno meravigliati un giorno di aver potuto dubitare della sua saviezza. Quando adunque questi sono ingannati, non possono pretendere che la legge li soccorra, come se fossero stati ingannati dall'uso di falsi pesi, o di false misure aventi forma legale; in quest'ultimo caso la legge li considera come vittime di una frode, di cui non hanno voluto diffidare; ma quando consentono che s'impieghino a loro riguardo li pesi, e le misure proibite dalla legge si rendono complici di una contravenzione: Hanno dovuto provedere i rischi ai quali si sono esposti, e la legge loro ricusa ogni azione per ottenerne il riparo. Perciò il venditore, ed anco il compratore, benchè ingannato, sono puniti: Uno per aver commessa una frode, ed una contravenzione, con applicarglisi la pena relativa all'uso de'falsi pesi, e delle false misure; l'altro, cioè il compratore è condannato per la contravenzione, ad una pena di semplice polizia.

te, e l'introduzzione nel territorio francese di opere le quali dopo di essere state stampate in Francia, sono state contrafatte in paese estero.

80 *Art.* 427. La pena contro il conlrafacitore, o contro l'introduttore sarà un'ammenda non minore di cento franchi nè maggiore di due mila, e contro lo spacciatore un'ammenda non minore di 25 franchi, nè maggiore di cinquecento.

81 Sarà pronunziata la confisca dell'edizione contrafatta, non meno contro il contrafacitore, che contro l'introduttore, e lo spacciatore.

82 I rami, le forme, o matrici degl'obbietti contrafatti, saranno egualmente confiscate.

83 *Art.* 428. Ogni direttore, ogni impressario di spettacoli pubblici, ogni lega di artieri che avrà fatto rappresentare sul suo teatro opere drammatiche in disprezzo delle leggi, e delle ordinanze relative alle proprietà degl'autori, sarà punito con un ammenda non minore di cinquanta franchi nè maggiore di 500, e colla conficazione della somma ritratta (37).

84 *Art.* 4 9. Nei casi preveduti nei quattro articoli precedenti, il prodotto delle confische, o le somme confiscate saranno rimesse al proprietario in reintegrazione della concorrente quantità dei danni sofferti; Il di più del compenso a lui dovuto, se non v'è stata vendita delle cose confiscate, nè sequestro delle somme ritratte, sarà regolato per le vie ordinarie (38).

§. 6. *Delitti dei Provvigionieri.*

85 *Art.* 430. Tutti gl'incaricati, come membri di compagnia o individualmente, delle proviggioni, imprese, o amministrazione per conto delle armate di terra, e di mare, che senza esservi stati astretti da una forza maggiore, avranno fatto mancare il servigio del quale sono incaricati, saranno puniti col rinchiudimento, e con un'ammenda che non potrà essere maggiore del quarto dei danni, ed interessi, nè essere minore di 500 franchi, il tutto senza pregiudizio di pene più forti, in caso d'intelligenza col nemico (39).

86 *Art.* 431. Allorchè la cessazione del servigio nascerà dal fatto degl'agenti dei provveditori, gl'agenti saranno condannati alle pene espresse nell'articolo precedente.

87 I provveditori, e loro agenti saranno ugualmente condannati, quando gl'uni, e gl'altri avranno partecipato al misfatto.

(37) E' giusto che il governo voglia che i ladronecci, o piuttosto i brigandaggi esercitati su queste preziose proprietà non si rinnovino; le frodi delle quali parla questa parte di legge non sono soltanto di particolar pregiudizio, ma d'ordinario si adoprano in deteriormento e dell'opera stessa, e del gusto, e dell'istruzzione nazionale; l'impunità adunque di questo delitto, nuocerebbe insieme alle arti, ed al commercio collo scoraggimento che recarebbe agl'autori, ed agl'editori, giacchè ognuno di questi dovrebbe temere per sè la stessa sorte. Diciamo di più che questa frode rifletterebbe sullo stato istesso, che ricava il suo maggior lustro dalla prosperitá delle arti, e del Commercio.

(38) E quì rimarcabile il nobile disinteresse del legislatore, il quale abbandona agl'autori il prodotto della multa, e della confisca per indennizarli del pregiudizio che avranno sofferto.

(39) L'inesecuzione degl'impegni contratti dai fornitori verso il governo può essere del più grande pregiudizio allo stato, e perciò la legge li punisce molto severamente se mancano; Possono di fatti risultare le più disgusfose conseguenze, se il servigio non è stato fatto nel giorno fissato; Talvolta dipende l'esito di una battaglia dalla più scrupolosa esattezza in questo rapporto. Un momento perduto, è spesse volte fatale, e non si può riparare che con grandi sagrificj, ed è impossibile di calcolare le conseguenze d'un fatto di questa specie: non è adunque troppo severa la legge contro tali colpevoli condannandoli alla recluzione; La multa appostavi è un accessorio collegato colla natura del delitto, attesochè li ritardi provengono quasi sempre dalle speranze di aumentare li profitti.

88 *Art.* 432. Se uffiziali pubblici, o agenti, preposti, o salariati dal governo, hanno prestato ajuto ai colpevoli, per far mancare il servizio, saranno essi puniti colle pene dei lavori forzati a tempo, senza pregiudizio di pene più forti, in caso d'intelligenza col nemico. (40)

89 *Art.* 433. Sebbene il servigio non sia mancato, se per negligenza le consegne, ed i lavori sono stati ritardati, o se v'è stata frode sulla natura, qualità, o quantità dei lavori, o manifatture, o cose provvedute. li colpevoli saranno puniti con una prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di cinque anni, e con un ammenda che non potrà essere maggiore del quarto de'danni, ed interessi, nè essere minore di cento franchi.

90 Nei diversi casi preveduti negl'articoli che compongono questo paragrafo, il processo non potrà essere fatto, che sulla denuncia del governo. (41)

SEZIONE III. *Distruzzione, degradazione, danni.*

91 *Art.* 434. Chiunque avrà con volontà appiccato il fuoco a edifizj, navi, battelli, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui, o ricolte, o in piedi, o recise, sia che il legname sia in mucchj o in cataste, e le riccolte in mucchj, o biche, oppure a materie combustibili situate in modo da communicare il fuoco a queste cose, o ad una di esse, sarà punito colla pena di morte. (42)

92 *Art.* 435. La pena sarà la stessa contro quelli che avranno distrutto, con l'effetto di una mina, edifizj, navi, o battelli. (43)

93 *Art.* 436. La minaccia d'incendiare un abitazione, o qualunque altra pro-

(40) E' più grande il misfatto di partecipare al male, quando in ragione del proprio stato si era in dovere d'impedirlo, e perciò la pena ancora deve essere più severa; Se poi vi fosse stata l'intelligenza coll'inimico, converrà allora ricorrere al capitolo dei misfatti contro la sicurezza dello stato.

(41) Questa disposizione rassicura li Fornitori memori dei loro doveri, e che avranno fatto tutto ciò che umanamente dipendea da loro per adempierli. Possono questi essere certi che la loro posizione, e li loro sforzi saranno valutati, e glie ne sarà tenuto conto.

(42) Era ben giusto che questo codice dopo di essersi occupato di quegl'attentati che hanno per oggetto di arricchirsi a spese altrui sia per frode, sia per violenza, si occupasse degl'altri che non hanno altro scopo se non quello di soddisfare la vendetta, o l'odio e che unicamente derivano dalle malvaggità. In quest'ultima specie di misfatti, o delitti, il colpevole non prende una cosa che appartenga ad un altro, affine di goderne, ma distrugge questa cosa, perchè non ne goda un altro. Al primo rango di questi attentati è il misfatto d'incendio; Questo, a simiglianza dell'altro dell'avvelenamento, è l'atto che caratterizza la più atroce viltà. Non ve n'è di più spaventevole sia per la facilità de'mezzi, sia per la rapidità dei progressi, sia finalmente per l'impossibilità di tenersi di continuo in guardia, contro un mostro capace di sì grande scelleraggine. Sotto certi rapporti non sembra sì grave il veneficio istesso, perchè questo offende soltanto la persona che esser ne deve la vittima, mentre l'altro si estende sino alle proprietà di quelli, ai quali non si volea far male, ed è diretto ad inviluppare più famiglie nella comune ruina; Espone ancora la vita delle persone che si trovano nel luogo incendiato, e che possono non aver tempo di sfuggire alle fiamme; O se si tratta d'incendio di raccolte, può communicarsi il fuoco da un campo all'altro, e gettare un intero paese in uno stato assoluto di devastazione; Giustissima pertanto è la pena di morte che viene applicata a questo misfatto.

(43 L'analogia fra questo, ed il precedente misfatto, giustifica l'applicazione della medesima pena: il Codice Penale dell'anno 1791 nella più volte citata Parte II Sezione II Titolo II avea già proveduto contro simili misfatti poichè così si espresse.

,, *Art.* 32 Chiunque sarà convinto di avere per ,, malizia, o vendetta, o con disegno di nuocere al- ,, trui dato il fuoco a case, fabbriche, edificj, na- ,, vi, battelli, magazzini, cantieri, foreste, boschi ,, cedui, raccolte in mucchio, o in piedi, o a ma- ,, terie combustibili disposte per communicare il fuo- ,, co alle dette case fabbriche, edifizj, navi, bat- ,, telli, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui, ,, raccolte di mucchio, o in piedi, sarà punito di ,, morte,,.

,, *Art.* 33 Chiunque sarà convinto di avere distrut- ,, to per l'effetto di una mina, o disposto una mi- ,, na per distruggere fabbriche case, edifizj, navi, ,, e vascelli, sarà punito di morte.

prietà, sarà punita con la pena prescritta contro la minaccia di assassinamento, e secondo le distinzioni stabilite negl'articoli 305, 306, 307. (44).

94 *Art.* 437. Chiunque avrà con volontà distrutto, o rovesciato con qualsivoglia mezzo in tutto, o in parte, edifizj, ponti, argini, o ghiajate, o altre fabbriche, che egli sapeva appartenere ad altri, sarà punito col racchiudimento, e con un ammenda che non potrà essere maggiore del quarto delle reintegrazioni, e compensi, nè essere minore di cento franchi.

95 Se vi fu omicidio, o ferite, il colpevole sarà nel primo caso punito colla morte, e nel secondo con le pene dei lavori forzati a tempo. (45)

96 *Art.* 438. Chiunque per via di fatto si sarà opposto alla fabbrica dei lavori autorizzati dal Governo, sarà punito con una prigionia di tre mesi a due anni, e con un ammenda che non potrà essere maggiore del quarto dei danni, e interessi, ne essere minore di 16. franchi.

97 Gl'istigatori porteranno il *Maximum* della pena (46).

98 *Art.* 439. Chiunque avrà con volontà bruciato, o distrutto in qualsivoglia modo, registri, minute, o atti originali della pubblica autorità, titoli, biglietti, lettere di cambio, polizze di commercio, o di banco che contengono, o producono obbligazione, disposizione, o discarico, sarà punito nel modo che segue.

99 Se le carte distrutte sono atti della pubblica autorità, o polizze di commercio, o di banco, la pena sarà il racchiudimento.

100 Se si tratta di ogni altra Carta, il colpevole sarà punito con una prigionia di due a cinque anni, e con un ammenda di 100, a 300. franchi (47).

„ *Art.* 34 Chiunque sarà convinto di avere verbalmente, o con scritti anonimi, o firmati, minacciato d'incendiare l'altrui proprietà, quantunque le dette minaccie non siano state realizzate, sarà punito di quattro anni di ferri „.

(44) Vedi – *Omicidio Num.* 12, 13, e 14 – Se il misfatto d'incendio deve a giusto titolo essere posto a livello coll'assassinio, devono per lo stesso motivo le minaccie d'incendio essere punite colle medesime pene delle minaccie di assassinio, giacchè le minaccie d'incendio sono esse pure un atroce misfatto, portando l'inquietitudine nella famiglia minacciata, che ritiene per un tempo indeterminato in uno stato deplorabile di angustie, ed obbliga ad una sorveglianza, tanto difficile, quanto dispendiosa.

(45) Si possono distruggere le proprietà, anco senza l'uso del fuoco: Siccome però le conseguenze del misfatto di cui qui si parla non sono in generale sì terribili quanto quelle che risultano dal misfatto d'incendio, così la legge ha ristretta la pena alla reclusione. Se non ostante ne è risultato un omicidio, o delle ferite, quegli pel di cui fatto hanno le ferite, o l'omicidio avuto luogo è considerato dalla legge, come se le avesse fatte con premeditazione, poichè distruggendo, o rovesciando un edificio, dovea sapere la possibilità di questi accidenti, ed avendoli in effetto prodotti per l'atto di malvagità di cui si è reso colpevole devono venirgli imputati, come se li avesse cagionati a bella posta: Il Codice del 1791 alla Parte II Sezione II Titolo II Art. 35 di ciò parlando, così si esprime.

„ Chiunque sarà convinto di avere volontariamente per malizia, o vendetta, o con disegno di nuocere altrui distrutto, o atterrato con qualsivoglia mezzo violento fabbriche, case, edificj, qualunque siano, argini, e terrapieni che contengono le acque, sarà punito di sei anni di ferri, e se le dette violenze sono esercitate da due, o più persone unite, la pena sarà di nove anni di ferri, senza pregiudizio della pena pronunciata contro l'assassinio, se qualche persona perde la vita per l'effetto del detto delitto „.

(46) Se il Governo è ssato indotto in errore, bisogna ricorrere alle autorità competanti. Li ritardi cagionati dalle vie di fatto, devono tanto meno restare impuniti, quanto che possono cagionare un gran pregiudizio al pubblico interesse.

(47) Se le proprietà distrutte sono Atti, o Titoli, la Legge con maggior severità punisce la distruzione di atti autentici, o di effetti di commercio, o di banco, da quelli di ogni altro documento, perchè questi atti, o effetti sono più preziosi in ragione dei maggiori privilegj che la Legge gli dà, e d'altronde la loro deperizione, produce un maggior male; Perciò la loro distruzione è punita con pene afflittive, nello stesso tempo che quella d'altri documenti dà luogo a sole pene di polizia Correzionale.

Il Codice Penale del 1791. ne'luoghi sovra indicati, parlando di questo delitto, prescrive.

„ *Art.* 37. Chiunque volontariamente, per malizia, o per vendetta, e con disegno di nuocere altrui abbia abbruciato, o distrutto in qualunque ma-

101 *Art.* 440. Qualunque saccheggio, qualunque guasto di derrate, o mercanzie, effetti, proprietà, mobili commesso in riunione, o in masnada, ed a forza aperta, sarà punito con li lavori forzati a tempo; ognuno de'colpevoli sarà inoltre condannato ad un ammenda di 200, a 5000 franchi.

102 *Art.* 441. Nulladimeno quelli che proveranno d'essere stati strascinati da provocamenti, e sollecitazioni a prender parte a queste violenze, non potranno essere puniti che con la pena del rinchiudimento (48).

103 *Art.* 442. Se le derrate saccheggiate, o distrutte sono grani, biade, o farine, sostanze farinose, pane, vino, o altra bevanda, la pena che porteranno i capi, instigatori, o provocatori solamente sarà il *Maximum* dei lavori forzati a tempo, ed il *Maximum* dell'ammende pronunziate nell'Articolo 440. (49).

104 *Art.* 443. Chiunque col mezzo di un liquore corrosivo, o con qualunque altro mezzo, avrà volontariamente guastate mercanzie, o materie per uso di fabbrica, sarà punito con una prigionia di un mese a due anni, e con un ammenda che non potrà essere maggiore del quarto dei danni, ed interessi, nè essere minore di 16 franchi.

105 Se il delitto è stato commesso da un'operajo delle fabbriche, o da un commesso delle Case di Commercio, la prigionia sarà di due, a cinque anni, senza pregiudizio dell'ammenda nel modo detto di sopra.

106 *Art.* 444. Chiunque avrà devastate raccolte che sono in piedi, o piantoni venuti naturalmente, o per opera di uomo, sarà punito con una prigionia non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

107 Li colpevoli potranno inoltre essere posti con Decreto, o Sentenza, sotto la sorveglianza dell'alta Polizia, per un tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

108 *Art.* 445. Chiunque avrà abbattuto uno, o più alberi che sapeva appartenere ad altri sarà punito con una prigionia, che non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi, per ciascun'albero, senza che il tempo della prigionia possa in tutto essere maggiore di cinque anni.

109 *Art.* 446. Le pene saranno le medesime per ciascun'albero tagliato, scortecciato in modo di farlo perire.

,, niera Titoli di proprietà, biglietti, lettere di Cambio, ricevute, scritture, o atti portanti obbligo, o discarico che fossero stati tolti per destrezza, o violenza, sarà punito con la pena di quattro anni di ferri.

,, *Art.* 38. Quando il detto delitto sarà stato commesso da due, o più persone unite, la pena sarà di sei anni di ferri.

(48) Se il saccheggio, o la devastazione sono stati commessi a forza aperta, allora questo caso presenta due misfatti insieme: 1. L'azione di saccheggiare, o devastare; 2 Una specie di ribellione che è stata impiegata per facilitarne l'esecuzione. Questa complicazione esige una più rigorosa pena, e per conseguenza il Codice pronuncia quella dei lavori forzati a tempo. La stessa Legge limita alquanto il suo rigore in favore di quelli che proveranno essere stati strascinati da provocazioni, o sollecitazioni a prendere parte in questa sorte di seccheggi, ed autorizza li Giudici a non condannare li colpevoli alla pena della reclusione. Dico *autorizza*, perchè non gliene impone la necessità. Essi sapranno determinarsi, secondo le circostanze, che possono variarsi all'infinito.

Lo stesso Codice Penale del 1791., parlando su ciò, disse all'Articolo 39. ,, Ogni specie di saccheggio, e guasto di merci, di effetti, e di proprietà mobiliarie, commessi con attruppamento, ed a forza aperta, sarà punito della pena di sei anni di ferri.

(49) Possono questi misfatti avere le più funeste conseguenze: possono produrre la Guerra Civile. e perciò convien escludere dalla Società quegli uomini che coi loro eccessi commettono il doppio misfatto di attentare alla proprietà individuale, e di esporre lo Stato ai più grandi pericoli.

110 *Art.* 447. Se vi fu distruzzione di uno, o più innesti, la prigionia sarà di sei giorni a due mesi per ciascun'innesto, senza che il tempo della prigionia possa in tutto essere maggiore di due anni.

111 *Art.* 448. Il *Minimum* della pena sarà di venti giorni ne'casi preveduti negl' Articoli 445, e 446, e di dieci giorni nè'casi preveduti nell'Articolo 447, se gl'alberi erano piantati sulle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, o vicinali, o di traversa,

112 *Art.* 449 Chiunque avrà tagliato grani, o foraggi che sapea essere di altrui proprietà, sarà punito con una prigionia che non sarà minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi.

113 *Art.* 450. La prigionia sarà non minore di venti giorni, nè maggiore di quattro mesi, se fu tagliato grano in erba.

114 Ne'casi preveduti in questo, e ne'sei precedenti Articoli, se il fatto fu commesso in odio di un'Officiale pubblico a causa del suo officio, il colpevole sarà punito col *Maximum* della pena stabilita nell'Articolo, a cui il caso si riferirà.

115 Si prattticherà lo stesso, benchè non esista questa circostanza, se il fatto fu commesso di notte.

116 *Art.* 451. Ogni rottura, ogni distruzione d'istromenti d'agricoltura, di parchi di bestiame, di capanne di guardiani sarà punito con la prigionia non minore di un mese, nè maggiore di un'anno.

117 *Art.* 452. Chiunque avrà avvelenato cavalli, o altre bestie da tiro, da sella, o da basto, bestiame cornuto, montoni, capre, porci, o pesci nelle pescine, vivai, o conserve, sarà punito con una prigionia di uno a cinque anni, e con un ammenda di 16 a 300 franchi. Li colpevoli potranno essere posti con decreto, o sentenza sotto la sorveglianza dell'alta polizia per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque (*).

118 *Art.* 453. Quelli che senza necessità avranno ucciso uno degl'animali menzionati nel precedente articolo, saranno puniti nel modo che siegue.

119 Se il delitto fu commesso nelle case, recinti, ed annessi, o nelle terre delle quali il padrone dell'animale ucciso avea la proprietà, o la locazione, la coltura, o l'affitto, la pena sarà una prigionia da due, a sei mesi.

120 Se fu commesso in luoghi dei quali il colpevole avea la proprietà, la locazione, la coltura, o l'affitto, la prigionia sarà di sei giorni ad un mese.

121 Se fu commesso in qualunque altro luogo, la prigionia sarà di quindici giorni, a sei settimane.

122 In caso di violazione di recinto, sarà sempre pronunziato il *maximum* della pena.

123 *Art.* 454. Chiunque avrà senza necessità ucciso un animale domestico in un luogo del quale il padrone dell'animale ha la proprietà, la locazione, la coltura, o l'affitto sarà punito con la prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi.

(*) Il Codice penale dell'anno 1791 Parte II, Sezione II, Titolo II.
Art. 36 prescriveva „ Chiunque sarà convinto di avere per malizia, o vendetta, e con disegno di nuocere altrui avvelenato cavalli, ed altre bestie da soma, montoni, porci, bestiami, e pesci nelli stagni, vivaj, o serbatoj, sarà punito di sei anni di ferri.

124 Se vi fu violazione di recinto, sarà pronunziato il *maximum* della pena.

125 *Art.* 455. Ne'casi preveduti negl'articoli 444, e seguenti, fino al precedente articolo comprensivamente, sarà pronunziata un ammenda, la quale non potrà essere maggiore del quarto delle reintegrazioni, e de'danni, e interessi, nè essere minore di sedici franchi.

126 *Art.* 456. Chiunque avrà in tutto, o in parte colmato fosse, distrutto ricinto di qualunque materia siano fatti, tagliato, o svelto siepi vive, o secche; chiunque avrà dislocato, o soppresso termini, alberi di marca, o altri piantati, o riconosciuti per stabilire i confini fra diverse possessioni, sarà punito con una prigionia che non potrà essere minore di un mese, nè maggiore di un anno, e con un ammenda eguale al quarto delle reintegrazioni, e dei danni, e interessi, la quale non potrà in alcun caso essere minore di cinquanta franchi.

127 *Art* 457. Saranno puniti con un ammenda che non potrà essere maggiore del quarto della reintegrazione, e dei danni, e interessi, nè essere minore di cinquanta franchi, li proprietarj, o affittuarj, o altra persona qualunque che goda molini, fabbriche, e peschiere, li quali coll'elevazione del risciaquatojo delle loro acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente, avranno innondato li cammini, o le altrui proprietà.

128 Se dal fatto ne risulto qualche deterioramento, la pena sarà, oltre l'ammenda, una prigionia da sei giorni ad un mese.

129 *Art.* 458. L'incendio delle altrui proprietà mobili, o immobili che sarà stato cagionato dalla vetustà, o da difetto, o di restaurazione, o di pulitura di forni, cammini, fucine, case, o fabbriche prossime, o da fuochi accesi nei campi distanti meno di cento metri dalle case, edifizj, foreste, cespugli, boschi, giardini, piantagioni, siepi, biche, mucchj di grano, paglie, fieni, foraggi, e qualunque altro deposito di materie combustibili, o da fuochi, o lumi portati, o lasciati senza sufficiente precauzione, o da razzi di fuoco artificiale accesi, o sparati per negligenza, o imprudenza, sarà punito con un ammenda non minore di cinquanta franchi, nè maggiore di cinquecento.

130 *Art.* 459 Ogni ritentore, o guardiano di animali, o bestiami, che vi sia sospetto essere infetti di malattia contagiosa, il quale non ne avrà avvertito immediatamente il *Maire* del comune in cui si trovano, e che prima ancora che il *Maire* abbia risposto all'avviso, non li avrà tenuti rinchiusi, sarà punito con una prigionia di sei giorni a due mesi, e con un ammendadi 16 a 200 franchi.

131 *Art.* 460. Saranno egualmente puniti con una prigionia di due, a sei mesi, e con un ammenda di 100, a 500 franchi, quelli che in disprezzo del divieto dell'amministrazione avranno lasciato communicare con altri li loro animali, o bestiami infetti.

132 *Art.* 461. Se dalla comunicazione menzionata nel precedente articolo ne risultò un contagio fra gl'altri animali, quelli che avranno contravenuto ai divieti dell'autorità amministratrice, saranno puniti con una prigionia di due, a cinque anni, e con un ammenda da 100 a mille franchi; il tutto senza pre-

giudizio dell'esecuzione delle leggi, ed ordinanze relative alle malattie *Epizootiche*, e dell'applicazione delle pene ivi prescritte.

133 *Art.* 462. Se i delitti di Polizia Correzzionale de'quali si è parlato in questo capo sono stati commessi da guardie campestri, o delle foreste, o da officiali di polizia, sotto qualsivoglia titolo, la pena di prigionia sarà non minore di un mese, nè maggiore di un terzo al di sopra della pena più forte che sarebbe applicata ad altro colpevole dello stesso delitto (50).

Disposizione Generale.

134 *Art.* 463. In tutti i casi nei quali è prescritta da questo Codice la pene di prigionia, se il danno cagionato non è maggiore di 25 franchi, e se le circostanze sembrano *attenuanti*, li Tribunali sono autorizzati a ridurre la prigionia anche a meno di sei giorni, e l'ammenda anco a meno di 16 franchi. Essi potranno egualmente pronunziare separatamente l'una, o l'altra di queste pene, senza che essa in alcun caso possa essere minore delle pene di semplice polizia (51).

(50) E ciò per la gran regola che coloro che sono incaricati dell'esecuzione di una Legge, sono molto più reprensibili degl'altri cittadini, allorchè si permettono di trasgredirle.

(51) Avea anco il Codice Penale pubblicato l'Anno 1791. nella Parte II. Titolo II., Sezione II. parlando *de' Delitti, e Misfatti contro le Proprietà* fissate pei furti le seguenti regole, e pene.

„ *Art.* 1. Ogni furto commesso a forza aperta, o con violenza verso le persone, sarà punito di 10. anni di ferri „.

„ *Art.* 2. Se il furto a forza aperta, e con violenza verso le persone è commesso, o in una strada pubblica, contrada, o piazza pubblica, o nell'interno di una casa, la pena sarà di quattordici anni di ferri.

„ *Art* 3. Il delitto accennato nell'articolo precedente, sarà punito di diciott'anni di ferri, se il colpevole si è introdotto nell' interno della casa, o dell' alloggio dove ha commesso il delitto, per mezzo di rottura fatta da esso stesso, o da suoi complici nelle porte, o nei recinti sì della detta casa che del detto alloggio, e con l'ajuto di chiavi false, o dando la scalata alle muraglie, tetti, o altri recinti esterni della detta casa, o se il colpevole è abitante, o commensale della detta Casa, o abitualmente ricevuto nella medesima per farvi un lavoro, od un servizio salariato, o se vi fosse ammesso a titolo di ospitalità

„ *Art.* 4 La durata della pena dei delitti accennati ne' tre precedenti Articoli, sarà aumentata di quattro anni per ciascheduna delle circostanze seguenti che ci si trovasse.

„ *La prima*, se il delitto è stato commesso in tempo di notte.

„ *La Seconda*, se è stato commesso da due, o più persone.

„ *La Terza*, se il colpevole, o colpevoli del delitto fossero muniti d'armi da fuoco, o di altra arme micidiale.

„ *Art.* 5. La durata però delle pene dei delitti accennati nei quattro precedenti Articoli non potrà oltrepassare 24. anni, in qualunque numero vi si trovino unite le circostanze aggravanti.

„ *Art.* 6. Ogni altro furto commesso senza violenza verso le persone per mezzo di rottura fatta, o dal ladro, o dal suo complice, sarà punito di otto anni di ferri.

„ *Art.* 7. La durata della pena del detto delitto sarà aumentata di due anni per ciascheduna delle circostanze seguenti che vi si troverà unita.

„ La 1 se la rottura è fatta nelle porte, o nei recinti esterni delle fabbriche, case, ed edifici.

„ La 2. se il delitto è commesso in una casa attualmente abitata, o che serve di abitazione.

„ La 3. Se il delitto è stato commesso in tempo di notte.

„ La 4. se è stato commesso da due, o più persone.

„ La 5. se il colpevole, o colpevoli fossero muniti d'armi da fuoco, o di ogni altr'arme micidiale.

„ *Art.* 8. Quando un furto sarà stato commesso con rottura interna in una casa da una persona abitante, o commensale della detta casa, o ricevuta abitualmente nella medesima per farvi un servizio, o un lavoro salariato, o che vi sia ammessa a titolo d'ospitalità, la detta rottura sarà punita, come rottura esterna, ed il colpevole incorrerà la pena portata negl'articoli precedenti per ragione della circostanza della rottura esterna

„ *Art.* 9 Il furto commesso con l'ajuto di chiavi false, sarà punito di ott'anni di ferri.

„ *Art.* 10. La durata della pena accennata nel precedente articolo sarà aumentata di due anni, per ciascheduna delle circostanze seguenti, che si troverà unita al detto delitto.

„ La 1, Se il delitto è stato commesso in una casa attualmente abitata, o che serva di abitazione.

„ La 2, Se è stato commesso di notte.

„ La 3, Se è stato commesso da due, o più persone.

„ La 4, Se il colpevole, o colpevoli fossero muniti di arme da fuoco, o di altr'arme micidiale.

„ La 5, Se il colpevole ha fabbricato egli stesso le chiavi false, delle quali avrà fatto uso per consumare il suo delitto.

135 Furto commesso per via di rottura di sigilli - Vedi - *Autorità Pubblica* N°. 43.

,, La 6, Se il delitto è stato commesso dall'operajo che ha fabbricate le serrature aperte con l'ajuto di chiavi false, o del chiavaro che è attualmente, o che precedentemente è stato impiegato al servizio della detta casa.

,, *Art.* 11. Ogni furto commesso con la scalata dai tetti, muraglie, o altri recinti esterni di fabbriche, case, ed edifizj, sarà punito con la pena di ott'anni di ferri.

,, *Art.* 12. La durata della pena accennata nell' articolo precedente sarà aumentata di due anni per ciascheduna delle seguenti circostanze, che si troverà unita al delitto.

,, La 1, se il delitto è stato commesso in una casa attualmente abitata, o che serva di abitazione.

,, La 2, se è stato commesso di notte.

,, La 3, se è stato commesso da due, o più persone.

,, La 4, se il colpevole, o i colpevoli fossero muniti di armi da fuoco, o di ogni altr'arme micidiale.

,, *Art.* 13. Quando un furto sarà stato commesso nell'interno di una casa da una persona abitante, o commensale della detta casa, o ricevuto abitualmente nella medesima, per farvi un servizio, o un lavoro salariato, o vi sia ammessa a titolo di ospitalità, la pena sarà di ott'anni d ferri.

,, *Art.* 14. La durata della pena mentovata nel precedente articolo sarà aumentata di due anni per ciascheduna delle circostanze seguenti, che si troverà unita al delitto

,, La 1, se è stato commesso di notte.

,, La 2, se è stato commesso da due, o più persone.

,, La 3, se il colpevole, o li colpevoli fossero muniti d'armi da fuoco, o d'ogni altra arme micidiale.

,, *Art.* 15. La disposizione portata nel superiore articolo 13 contro li furti fatti dagl'abitanti, e commensali di una casa, s'applicherà parimente ai furti che saranno commessi nelle locande, osterie, taverne, case di particolari, albergatori, caffè, e bagni pubblici.

,, Ogni furto che vi sarà commesso dai padroni delle dette case a danno di quelli che vi ricevono, o da questi a danno dei padroni delle dette case, o qualunque altra persona che vi è ricevuta, sarà punito di ott'anni di ferri

,, Non sono però compresi nella precedente disposizione li teatri, botteghe, edifizj pubblici: i furti commessi ne'detti luoghi saranno puniti di quattr' anni di ferri.

,, *Art.* 16. Quando due, o più persone non armate, o una sola persona munita d'armi da fuoco, o di ogni altr'arme micidiale, si saranno introdotte senza violenze personali, rottura, e scalata, nè con chiavi false nell'interno di una casa attualmente abitata, o che serva d'abitazione, e vi avranno commesso un furto, la pena sarà di sei anni di ferri.

,, *Art.* 17. Quando il delitto sarà stato commesso da due, o più persone, se i colpevoli, o uno dei colpevoli fossero muniti d'armi da fuoco, o di ogni altra arme micidiale, la pena sarà di ott'anni di ferri.

,, *Art.* 18. Se questo delitto è stato commesso di notte, la durata di ciascuna delle pene stabilite nei due precedenti articoli, sarà aumentata di due anni.

,, *Art* 19. Chiunque si sarà incaricato di un servizio, o d'un lavoro salariato, ed avrà rubbato gl' effetti, o le merci che gli fossero state confidate pel detto servizio, o lavoro, sarà punito di quattro anni di ferri.

,, *Art.* 20. La pena sarà di quattro anni di ferri pel furto di effetti affidati ai vetturali, messagieri, ed altre vetture pubbliche per terra, o per acqua, commesso dai loro conduttori o dalle persone impiegate al servizio del banco delle dette amministrazioni.

,, *Art.* 21. Ogni furto commesso nelle dette vetture dalle persone che vi occupano un posto, sarà punito con la pena di quattr'anni di detenzione.

,, *Art.* 23 Quando il delitto sarà stato commesso da due, o più persone, e che li colpevoli, o uno dei colpevoli sarà munito d'armi da fuoco, o di ogni altr'arme micidiale, sarà punito con la pena di quattr' anni di ferri.

,, *Art.* 24 Se il delitto accennato nei due precedenti articoli è stato commesso di notte, la durata di ciascuna delle pene portate ne detti articoli sarà aumentata di due anni.

,, *Art.* 25. Ogni delitto commesso in un terreno cinto, e chiuso, se il detto terreno è attiguo ad una casa abitata, sarà punito della pena di quattro anni di ferri.

,, La durata della pena portata in questo Articolo sarà aumentata di due anni per ciascheduna delle circostanze seguenti, dalle quali sarà stato accompagnato il detto delitto.

,, La 1, se è stato commesso di notte.

,, La 2, se è stato commesso da due, o più persone unite.

,, La 3, se il colpevole, o li colpevoli fossero muniti di armi da fuoco, o di ogni altr'arme micidiale.

,, *Art.* 26. Ogni furto commesso in un terreno cinto, e chiuso, se il detto terreno non è attiguo ad una casa abitata, sarà punito di quattr'anni di detenzione: la pena sarà di sei anni di detenzione, se il delitto sarà stato commesso di notte.

,, *Art.* 27. Ogni furto di aratri, attrezzi rusticali, cavalli, ed altre bestie da soma, bestiame, alveari d'api, merci, o effetti esposti sulla fede pubblica, o nelle campagne, o nelle strade, vendite di boschi fiere, e mercati, ed altri luoghi pubblici, sarà punito di quattr'anni di detenzione; la pena sarà di sei anni di detenzione, quando il delitto sarà commesso di notte.

,, *Art.* 28. Ogni furto che non è accompagnato da

136 Furti commessi dagl'impiegati negl'arsenali - Vedi - *Tribunale Marittimo* dal N°. 127 al 132.

137 Furti commessi nell'armata navale, nei porti, ed arsenali - Vedi - *Tribunale Marittimo* dal N° 196 al 209.

138 Furti di cose di pubblica proprietà - Vedi - *Proprietà Pubblica* N°. 1.

139 Quali siano li furti la punizione de'quali è rimessa al Tribunale Correzionale - Vedi - *Tribunale di Polizia Correzzionale - Nota all'Asterisco* *.

140 Pena dei ricettatori di robe rubbate - Vedi - *Complicità Nota* 1 *Art.* 3.

141 Furti semplici - Vedi - *Pene Correzionali* N° 46.

142 Come puniscansi li Furti commessi in campagna - Vedi - *Polizia Rurale* dal N°. 40 al 46.

Parere del Consiglio di Stato.

Dal palazzo d'Amsterdam li 10 *Ottobre* 1811.

143 Il consiglio di stato il quale d'ordine di Sua Maestà, intese li rapporti della sezione di legislazione su quello del gran giudice ministro della giustizia, avente per oggetto di far decidere se la pena di reclusione pronunciata dall'articolo 386 del codice penale (52), rapporto ai furti commessi negl'alberghi, ed osterie sia egualmente applicabile a quelli commessi nelle locande.

144 Visto 1°. Le sentenze della corte imperiale di Parigi, di Orleans, e d'Amiens, le quali hanno successivamente, e sulli medesimi motivi rimesse alla polizia correzionale una tale chiamata *Bernard*, prevenuta di aver commesso un furto in una locanda, ove essa era alloggiata.

145 2°. Le due sentenze della corte di cassazione, la prima dei 4 Aprile, la quale cassa quelle della corte imperiale di Parigi, la seconda dei 27 Giugno prossimo passato pronunciata in sessioni riunite sotto la presidenza del gran giudice ministro della giustizia, la quale cassa parimenti quelle della corte d'Orleans.

146 3°. Il giudizio *sù rèfèrè* con il quale la medesima corte di cassazione a termini dell'articolo 5 della legge dei 16 Settembre 1807 provede all'interpretazione del suddetto articolo 386 del codice penale.

147 Considerando che i motivi che hanno dettato la pena portata contro li furti commessi in un albergo, od osteria si applicano evidentemente ai furti commessi in una locanda; che risulta d'altronde dagl'articoli 73, 154, e 475 del codice penale (53) che il legislatore ha usato indistintamente, ove le espressioni di *albergatore*, ed *oste*, come nel primo dei detti articoli, ove quelle di *locandiere*, ed *albergatore*, come nel secondo; ora quelle di *albergatore*, *oste*, *locandiere*, o *locatore di camere mobiliate*, come nel terzo per assoggettare le persone enunciate sotto queste differenti denominazioni ai medesimi obblighi, ed alla medesima responsabilità; che perciò seb-

alcune delle circostanze specificate negl'articoli precedenti sarà punito per mezzo della polizia correzionale.

,, *Art.* 29. Chiunque sarà convinto di aver trafugato a suo profitto, o dissipato, o maliziosamente, o con intenzione di nuocere altrui, abbrugiato, e distrutto in qualunque maniera effetti, merci, denari, titoli di proprietà, o altri portanti obbligo, o discarico, o qualunque altra proprietà mobiliaria, che gli fossero stati affidati gratuitamente con patto di restituirli, o di rappresentarli, sarà punito con la pena della degradazione civica.

(52) Vedi dal superiore Num. 10 al 14.

(53) Vedi *Albergatori* N. 4; *Falsità* N. 27, e 28; Polizia dal N. 27 al 40.

bene la parola *locanda* non trovasi letteralmente ripetuta nell'articolo 386, non si può dubitare che essa non sia compresa implicitamente nelle espressioni generiche di albergo, od osteria; E' di parere

148 Che la pena di reclusione portata dall'articolo 386 del codice penale contro li furti commessi in un albergo od osteria sia applicabile a furti commessi in una locanda.

E che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi.

Per estratto conforme. Il segretario generale del consiglio di stato

Firmato - *I. G. Locrè*

Approvato al palazzo d'Amsterdam li 10 Ottobre 1811.

Firmato NAPOLEONE.

FINE DEL TOMO TERZO.